

Dottorato di Ricerca in Diritto Tributario delle Società
Coord.: Chiar.ma Prof.ssa Livia Salvini
Ciclo XXV

LE PERDITE FISCALI NEL REDDITO D'IMPRESA

Tutor
Chiar.mo Prof. Fabio Marchetti

Dottorando
Alessandro de Franco

Anno accademico 2012/2013

INDICE

INTRODUZIONE	V
--------------------	---

CAPITOLO I IL FATTORE TEMPORALE NELLA COMMISURAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

1. PREMESSA	1
1.1. LA DIMENSIONE TEMPORALE DEL REDDITO NELLA PROSPETTIVA ECONOMICO- AZIENDALE E RAGIONIERISTICA	5
1.1.1. Reddito totale e reddito d'esercizio	5
1.1.2. segue: il problema della misurazione del reddito d'esercizio	8
1.1.3. La continuità dei bilanci	12
1.1.4. La periodicità del reddito nella prospettiva economico aziendale	13
1.1.5. Il reddito espresso dal bilancio di esercizio	15
1.1.6. Considerazioni conclusive	17
1.2. LA DIMENSIONE TEMPORALE DEL REDDITO NELLA PROSPETTIVA TRIBUTARIA	19
1.2.1. La delimitazione temporale dell'obbligazione tributaria nei tributi periodici	19
1.2.2. Il concetto di tributo periodico	20
1.2.3. Il periodo d'imposta	24
1.2.4. L'autonomia dei periodi d'imposta	27
1.2.5. Il criterio per l'imputazione dei componenti di reddito al periodo d'imposta: il principio di competenza	31
1.2.6. Considerazioni conclusive	35

CAPITOLO II FUNZIONE NATURA E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE PERDITE NEL REDDITO D'IMPRESA

2. PREMESSA	37
2.1. SULLA FUNZIONE DEL RIPORTO DELLE PERDITE NELL'AMBITO DEL REDDITO D'IMPRESA	37
2.1.1. La definizione di reddito d'impresa nell'ambito del diritto tributario	37
2.1.2. Il problema del reddito effettivo	38
2.1.3. La funzione del riporto delle perdite nell'ambito della tassazione sul reddito d'impresa	47
2.1.4. Il riporto delle perdite e il principio di capacità contributiva	56
2.1.5. Giustificazioni di eventuali limiti al riporto delle perdite	60
2.1.6. Il riporto delle perdite tra presupposto e base imponibile	67
2.1.7. Alcune precisazioni concettuali: il riporto delle perdite come deroga al principio di autonomia dei periodi d'imposta	71

2.2.	SULLA NATURA DEL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI.....	75
2.2.1.	Sulla configurabilità del riporto delle perdite come agevolazione	75
2.2.2.	Sulla configurabilità del riporto delle perdite come diritto soggettivo	82
2.2.3.	La titolarità e la trasferibilità del diritto al riporto delle perdite	86
2.2.4.	La titolarità e la trasferibilità del diritto al riporto delle perdite nell'ambito dei gruppi	96
2.2.5.	La titolarità del diritto al riporto delle perdite relative a imprese gestite in forma collettiva	101
2.3.	SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI	102
2.3.1.	La compensazione verticale: riporto in avanti e riporto all'indietro	102
2.3.2.	La compensazione orizzontale delle perdite fiscali	105
2.3.3.	Sui limiti temporali al riporto delle perdite	107

**CAPITOLO III
LA DISCIPLINA DELLE PERDITE
NEL DIRITTO POSITIVO SOSTANZIALE**

3.	PREMESSA	114
3.1.	L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE PERDITE D'IMPRESA AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	114
3.1.1.	L'introduzione del riporto delle perdite fiscali nell'ordinamento tributario italiano	114
3.1.2.	La disciplina delle perdite nell'IRPEF e nell'IRPEG	115
3.1.3.	L'approvazione del TUIR e la stagione delle disposizioni antielusive.....	118
3.1.4.	L'introduzione dell'IRES e i successivi tentativi di sistematizzazione	123
3.1.5.	L'eliminazione dei limiti temporali al riporto delle perdite	130
3.2.	PROFILI SISTEMATICI DELLE PERDITE D'IMPRESA NELL'IRPEF	133
3.2.1.	Le perdite delle imprese commerciali in contabilità ordinaria	133
3.2.2.	Le perdite delle imprese minori in contabilità semplificata	135
3.2.3.	L'imputazione delle perdite delle società di persone partecipate da persone fisiche	135
3.2.4.	L'imputazione delle perdite delle società di persone partecipate da società di capitali	139
3.2.5.	Considerazioni critiche	141
3.3.	PROFILI SISTEMATICI DELLE PERDITE D'IMPRESA NELL'IRES	143
3.3.1.	Inquadramento della disciplina	143
3.3.2.	La rilevanza, il riporto e l'utilizzo delle perdite nell'IRES	144
3.3.3.	La rilevanza delle perdite fiscali	146
3.3.3.1.	La rilevanza delle perdite fiscali per le attività che fruiscono di un regime totale o parziale di detassazione	148
3.3.4.	Il riporto delle perdite fiscali	153
3.3.4.1.	Il riporto delle perdite in presenza di proventi esenti dall'imposta	155

3.3.4.2. Il riporto delle perdite fiscali per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile	160
3.3.4.3. L'esclusione del riporto delle perdite fiscali in caso di mutamento della compagine sociale.....	162
3.3.4.4. segue: il <i>refreshing</i> delle perdite	181
3.3.5. L'utilizzo delle perdite fiscali.....	184
3.3.6. Il riporto e l'utilizzo delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione	189
3.4. PROFILI SISTEMATICI DELLE PERDITE D'IMPRESA NEI REGIMI OPZIONALI DELL'IRES	191
3.4.1. La disciplina delle perdite fiscali nella trasparenza.....	191
3.4.1.1. Le perdite della partecipata relative ai periodi d'imposta anteriori l'opzione per la trasparenza	194
3.4.1.2. Le perdite del soggetto partecipante relative ai periodi d'imposta anteriori l'opzione per la trasparenza	194
3.4.1.3. Le perdite della partecipata relative ai periodi d'imposta di vigenza della trasparenza	197
3.4.1.4. Considerazioni critiche	202
3.4.2. La disciplina delle perdite fiscali nel consolidato nazionale	203
3.4.2.1. Le perdite relative ai periodi d'imposta anteriori l'opzione per il consolidato	204
3.4.2.2. Le perdite relative ai periodi d'imposta di vigenza del consolidato	210
3.4.2.3. Le perdite residue all'atto dell'interruzione anticipata del regime consolidato o del mancato rinnovo dell'opzione	217
3.4.2.4. Le interferenze tra l'utilizzo delle perdite e la compensazione delle eccedenze di interessi passivi netti in deducibili e di ROL nel consolidato	219
3.4.2.5. Considerazioni critiche	228

CAPITOLO IV
LA DISCIPLINA DELLE PERDITE
NEL DIRITTO POSITIVO PROCEDIMENTALE

4. PREMESSA	230
4.1. IL RICONOSCIMENTO DELLE PERDITE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI	230
4.1.1. L'indicazione delle perdite in dichiarazione quale elemento necessario di commisurazione del reddito su base pluriennale	230
4.2. IL RICONOSCIMENTO DELLE PERDITE IN SEDE AMMINISTRATIVA	237
4.2.1. La natura degli avvisi di accertamento che rettificano le perdite	237
4.2.2. Perdite fiscali e termine per l'accertamento	240
4.2.3. L'utilizzo delle perdite in diminuzione del maggior reddito accertato.....	247
4.2.4. L'utilizzo delle perdite in diminuzione del maggior reddito accertato in caso di accertamento con adesione	254

4.2.5. L'utilizzo delle perdite in diminuzione del maggior reddito accertato a carico delle società che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale	259
4.2.6. La sanzionabilità amministrativa delle violazioni riguardanti l'indicazione delle perdite in dichiarazione	269
4.2.7. La sanzionabilità penale dell'indicazione in dichiarazione di perdite inesistenti	274
4.3. IL RICONOSCIMENTO DELLE PERDITE IN SEDE CONTENZIOSA	278
4.3.1. Il contenzioso relativo al momento di rilevanza delle perdite.....	278
4.3.2. Il contenzioso relativo al momento di utilizzo delle perdite	279

CAPITOLO V
LA PROSPETTIVA DE IURE CONDENDO

5. GLI AUSPICABILI INTERVENTI CORRETTIVI E INTEGRATIVI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE	285
BIBLIOGRAFIA	289

INTRODUZIONE

L'obiettivo del presente lavoro è quello di approfondire lo studio dell'istituto del riporto delle perdite fiscali nell'ambito dell'imposizione sul reddito d'impresa. Tale indagine si muove su tre piani distinti, e cioè quelli degli aspetti generali, sostanziali e procedurali dell'istituto, cui corrispondono le tre parti di cui si compone il presente elaborato.

In particolare, nella prima parte è esaminato il ruolo del fattore temporale nell'ambito della commisurazione del reddito d'impresa, in quanto a detto fattore è ontologicamente legata la funzione del riporto delle perdite. Tale indagine è stata svolta innanzitutto nella prospettiva economico-aziendale, non solo per coglierne le differenze rispetto a quella tributaria, ma anche perché il reddito d'impresa rilevante agli effetti tributari è determinato a partire dal bilancio di esercizio, il quale è redatto sulla base dei principi e dei postulati elaborati secondo la prima prospettiva. Successivamente, è stato analizzato il fattore temporale nell'imposizione sui redditi, rilevando come, in questa prospettiva, assume rilevanza il risultato del singolo esercizio, e constatando che tale circostanza potrebbe portare alla tassazione di un reddito diverso da quello effettivamente espresso dall'attività d'impresa. Sulla base di tale constatazione si è, dunque, esaminata la funzione del riporto delle perdite quale elemento necessario di commisurazione del reddito d'impresa su base pluriennale, soprattutto nella prospettiva del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione. Individuata la funzione del riporto delle perdite si è analizzata, dapprima, la natura di tale riporto, verificando se esso può configurarsi come un diritto o, addirittura, come un'agevolazione. In particolare, assumendo che il riporto è configurabile come un diritto, ci si è posti il problema di stabilire la spettanza di tale diritto con particolare riferimento ai gruppi di società. Infine, sono state esaminate le modalità

di riporto delle perdite astrattamente configurabili nell'ambito della commisurazione del reddito d'impresa, e cioè il *carry back* e il *carry forward*, verificando, sempre in astratto, la compatibilità di eventuali limiti temporali al loro riconoscimento.

Nella seconda parte, corrispondente al terzo capitolo, è analizzata la disciplina di diritto sostanziale riguardante le perdite fiscali, premettendo un breve *excursus* sull'evoluzione normativa di tale istituto nell'ordinamento tributario italiano. Nel compiere tale analisi si è cercato di mettere in evidenza i profili sistematici dell'istituto in esame, verificando la compatibilità della conclusione, affermata nella prima parte, secondo cui il riporto delle perdite è elemento necessario di commisurazione del reddito d'impresa su base pluriennale. Tale indagine è stata condotta con riguardo alla disciplina ordinaria del riporto delle perdite prevista agli effetti dell'IRPEF e dell'IRES, nonché a quella relativa ai regimi opzionali dell'IRES, e cioè la trasparenza e il consolidato. Non sono state analizzate, dunque, la disciplina in tema di riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie, quella relativa alle procedure concorsuali, quella delle società di comodo, quella delle società cc.dd. in perdita sistematica e quella relativa al riporto transfrontaliero delle perdite.

Infine, nella terza parte, corrispondente al quarto capitolo, sono analizzati gli aspetti procedurali riguardanti la disciplina delle perdite fiscali e, in particolare, quelli attinenti ai profili dichiarativi, dell'accertamento e del contenzioso tributario.

CAPITOLO I

**IL FATTORE TEMPORALE NELLA COMMISURAZIONE
DEL REDDITO D'IMPRESA**

1. PREMESSA

Il *tempo* è un elemento che può assumere rilevanza sotto diversi profili nell'ambito dell'imposizione sui redditi, potendo essere considerato per individuare, ad esempio, il lasso occorrente per la produzione di un reddito oppure, *mutatis mutandis*, il reddito prodotto in un dato intervallo di tempo.

I moderni sistemi di tassazione si preoccupano prevalentemente del secondo dei profili appena indicati, in quanto se, da un lato, difficilmente possono attribuire rilevanza, per motivi di certezza e semplicità, al tempo impiegato per produrre il reddito ⁽¹⁾, dall'altro lato, non possono non tener conto della circostanza che il reddito, sebbene dal punto di vista economico sia unico rispetto alla vita del contribuente, potrebbe avere un andamento non costante nel suo manifestarsi durante il corso del tempo ⁽²⁾.

⁽¹⁾ In dottrina è stato osservato che «*in qualche misura l'elemento temporale*», inteso come il tempo occorrente per la produzione di un reddito, «*incide sull'idoneità di un provento ad esprimere la capacità contributiva*», così CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, Padova, 1996, pag. 13. Del resto, come osservato da tale A., nell'ambito del diritto positivo si riscontrano istituti che attribuiscono rilievo al tempo occorso per produrre un reddito, come ad esempio quello della tassazione separata che «*serve a tener conto del periodo di maturazione di redditi aventi formazione pluriennale*». Un altro esempio è rappresentato dalla rateizzazione delle plusvalenze realizzate mediante la cessione di beni ammortizzabili posseduti da più di un triennio.

⁽²⁾ Non a caso, probabilmente, il GRIZIOTTI osservava come la stessa capacità contributiva «*rimane ... indeterminata o può essere illusoria ... senza riferimento al*

Per tale ragione, il fattore temporale è stato preso in considerazione anche dai primi studiosi che, in ambito tributario, si sono dedicati all'elaborazione del concetto di reddito.

Il GIANNINI (A.D.), ad esempio, definiva il reddito come «*qualsiasi aumento di valore concretamente determinabile in denaro, che si verifichi nel patrimonio della persona o di un ente, considerato come soggetto passivo d'imposta, nel momento o nel periodo di tempo previsto dalla legge, in dipendenza dell'impiego del capitale o dell'attività umana*»⁽³⁾.

Il BERLIRI (L.V.), invece, nel criticare tale impostazione, affermava che «*il fattore tempo è in realtà fuori dal concetto giuridico di reddito, e appartiene invece al meccanismo con cui, in funzione dei redditi percepiti dal contribuente in un determinato periodo di tempo, si determina l'obbligo di imposta*»⁽⁴⁾, e che il reddito rileva unicamente in

tempo, entro il quale essa possa essere commisurata» così, GRIZIOTTI B., *Il principio della capacità contributiva e sue applicazioni*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1949, vol. VIII, I, pag. 23.

⁽³⁾ Così, GIANNINI A.D., *Il rapporto giuridico d'imposta*, Milano, 1937, pag. 172. Secondo tale A., infatti, «*la nozione giuridica di reddito si completa ... con la determinazione dello spazio di tempo al quale esso va riferito; all'uopo occorre distinguere fra redditi di carattere continuativo, come sono quelli che normalmente derivano da un esercizio industriale, commerciale, o professionale, e i redditi oggettivamente delimitati nel tempo, quali sono i redditi che derivano da un'operazione isolata o comunque da un'attività non continuativa*» (pag. 174). Una definizione non dissimile è stata elaborata da MAFFEZZONI, secondo cui «*il reddito può essere definito come un incremento di patrimonio affluito ad un soggetto, nell'ambito di un certo periodo di tempo, per effetto immediato o mediato dell'esercizio di un'attività produttiva organizzata*» (così, MAFFEZZONI F., *Il principio di capacità contributiva nel diritto finanziario*, Torino, 1970, pag. 97). Importanza al fattore temporale, nell'ambito dell'imposizione reddituale, è attribuita anche da BERLIRI A., il quale di fronte al problema di «*come possa un fatto od una situazione che si verifica durante più periodi d'imposta (ad esempio il possesso di un terreno, la percezione di un reddito, l'esistenza di una società, ecc.) generare più imposte distinte e come possa un reddito unico costituire la base di commisurazione di distinte obbligazioni tributarie*», rispondeva che tale «*problema si risolve assumendo l'elemento temporale come qualificatore del fatto o della situazione che costituiscono il presupposto di fatto, vale a dire considerando il possesso durante un periodo di imposta come alcunchè di giuridicamente diverso dal possesso durante il periodo successivo e determinando il reddito come la differenza fra i costi e i ricavi di un determinato periodo d'imposta*» (BERLIRI A., *Il testo unico delle imposte dirette*, Milano, 1969, II ed., pag. 12).

⁽⁴⁾ Così, BERLIRI L.V., *Appunti sul concetto di reddito nel sistema della imposta mobiliare*, in *Riv. Ital. Dir. Fin.*, 1939, anno II, vol. III, pag. 27. L'impostazione di tale Autore si può cogliere meglio laddove Egli afferma che l'art. 8 del T.U. 24 agosto 1877, n. 4021, nel prevedere che «*l'imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei*

quanto «*frutto di determinate operazioni, finanziarie, industriali commerciali, o professionali che siano*» e che, quindi, «*tutti gli ulteriori raggruppamenti, ripartizioni, imputazioni e classificazioni dei redditi, rappresentano il risultato di una successiva elaborazione a fini sistematici, che agli effetti della definizione giuridica del reddito imponibile non serve*»⁽⁵⁾.

Anche la dottrina economico-aziendale ha analizzato il fattore temporale nell'ottica della definizione del concetto di reddito d'impresa⁽⁶⁾.

Secondo ZAPPA, ad esempio, il reddito rappresenta «*l'accrescimento che, in un determinato periodo di tempo, il capitale di un'impresa data subisce in conseguenza della gestione*» o, in altri termini, la variazione di valore, caratterizzata dal riferimento al capitale di un'impresa determinata, dallo spazio di tempo nel quale si è realizzata, e dalla relazione, come effetto a causa, alla gestione di quell'impresa⁽⁷⁾.

Dal canto suo ONIDA affermava che per «*intendere correttamente la natura dei redditi ... che si rilevano nelle aziende in funzionamento, giova contemplare l'unità della gestione, non solo nello spazio ma pure, ed anzi assai di più, nel tempo*»⁽⁸⁾.

redditi certi o presunti che essi percepiscono ogni anno...», non ha lo «*scopo ... di determinare l'oggetto dell'imposta ... ma semplicemente di stabilire che l'accertamento e la tassazione dei redditi di ricchezza mobile devono farsi anno per anno*» (così, nota n. 2 di pag. 30).

⁽⁵⁾ Così, BERLIRI L.V., *Appunti sul concetto di reddito nel sistema della imposta mobiliare*, in *Riv. Ital. Dir. Fin.*, cit., pag. 39, e che «*anzi, più che illuminare, annebbia o addirittura altera la realtà delle cose*».

⁽⁶⁾ Per un'analisi del fattore tempo secondo la prospettiva economico-aziendale, si segnala tra gli altri il lavoro monografico di CINQUINI L., *La dimensione «tempo» e il sistema dei valori aziendali*, Milano, 1994.

⁽⁷⁾ Cfr. ZAPPA G., *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali*, Torino, 1920, pag. 225. Secondo l'autorevole studioso «*tra le condizioni essenziali che del reddito delimitano il concetto, già sappiamo sussistere quella del periodo di tempo nel quale esso si è prodotto. Mentre un dato capitale è dunque compitamente designato dalla sola enunciazione di un valore monetario: il fondo esistente in un dato istante; il reddito invece non può essere specificato che con la designazione di due grandezze: un valore monetario, ed il lasso di tempo durante il quale esso è affluito al fondo preesistente od è da esso defluito*» (pag. 243).

⁽⁸⁾ Così, ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Milano, ed. IV, 1974, pag. 29. Dello stesso A. si segnalano le considerazioni contenute in *Bilanci economici e bilanci fiscali*, in *Moneta e Credito*, vol. II, 1° trim., 1949, pag. 42; *Che cos'è il reddito d'esercizio nelle imprese?*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1949, Luglio-Agosto, anno I, n. 1, pag.

L'enfasi sin qui attribuita al fattore temporale è giustificata dalla circostanza che l'istituto oggetto del presente lavoro, e cioè il riporto delle perdite fiscali nel reddito d'impresa, rappresenta uno strumento intimamente collegato alla dimensione temporale del reddito. Ed infatti il reddito, assumendo rilevanza agli effetti tributari solo in relazione a determinati lassi di tempo, non a caso denominati periodi d'imposta, potrebbe non corrispondere al risultato "economico" conseguito dall'impresa nella sua intera esistenza.

Il riporto delle perdite, invero, stabilendo un collegamento di tipo solidaristico tra i periodi di imposta in cui è artificiosamente suddivisa la vita dell'impresa, permette un miglior adeguamento del reddito, rilevante agli effetti tributari, con l'effettiva forza economica espressa dall'impresa e, quindi, con la sua capacità contributiva.

Per meglio spiegare questa affermazione si riporta un brano di EINAUDI, la cui citazione è doverosa per qualsiasi lavoro in tema di perdite fiscali: *«la divisione del tempo in intervalli finiti, ad es. l'anno dal 1° gennaio al 31 dicembre, è artificio. Necessario, ma artificio. Supporre che la vita di un'impresa possa essere spezzata in esercizi finiti annui è supporre l'assurdo. Non si può sapere se una impresa ha fornito ai suoi proprietari profitti ovvero perdite se non quando essa è morta e tutte le sue attività sono state liquidate. Paragonando allora gli incassi e le spese, ridotti a valori attuali ad un dato momento, potremo giudicare dell'esito dell'impresa. Finché essa rimane in vita ed opera, il giudizio è provvisorio. Andrà ingoiata la riserva da perdite future? Basterà a fronteggiarla? Nel dividere il tempo in intervalli annui e nel redigere conti riferiti distintamente ad ognuno di quegli intervalli, i contabili obbediscono alla necessità di orientarsi, di avere una norma per l'avvenire, di sapere se il successo arride o non all'impresa, di non sentire, nell'atto di prelevare fondi a fini di spesa privata, rimorso di aver recato nocumento alla vita di essa. Se anche per ipotesi inverosimile, il possessore dell'impresa potesse astenersi da prelievi sino alla liquidazione finale, non potrebbe astenersene lo stato, le cui spese sono continue nel tempo e debbono essere continuamente fronteggiate da entrate ugualmente distinte nel tempo. Ma dalla necessità in cui gli uomini sono di dividere il tempo in intervalli finiti non discende la razionalità della frantumazione e dei calcoli che su questa si istituiscono. Trattasi di meri espedienti empirici, che i contabili definitori,*

7; *Atti del 5° Convegno di Studi di Economia e Politica Industriale*, in *Rivista di Politica Economica*, 1951, anno XLI, serie III, fasc. VII, pag. 842.

solo perché necessari, pretenderebbero di trasformare in regole di ragione, atte, esse soltanto, ad attuare la giustizia tributaria» ⁽⁹⁾.

1.1. LA DIMENSIONE TEMPORALE DEL REDDITO NELLA PROSPETTIVA ECONOMICO-AZIENDALE E RAGIONIERISTICA

1.1.1. *Reddito totale e reddito d'esercizio*

Il GIUSSANI osservava come «*il concetto di reddito è fra i più tormentati dalla scienza economica, soprattutto perché una definizione acquista rilievo in considerazione dello scopo per cui è dettata e del quadro in cui è collocata*» ⁽¹⁰⁾. Ed infatti, essendo molteplici gli scopi che possono giustificare l'osservazione dei risultati relativi all'attività d'impresa, molteplici saranno anche le definizioni di reddito cui può pervenirsi.

Ciò nonostante, gli studiosi delle materie economico-aziendali sono quantomeno concordi nel ritenere che, sotto il profilo temporale, è possibile distinguere tra due concetti di reddito, e cioè quello totale e quello d'esercizio ⁽¹¹⁾.

Il primo rappresenta il reddito relativo a tutta la vita di un'impresa, dalla sua costituzione alla sua cessazione, ed è misurabile raffrontando il patrimonio netto di partenza con il risultato della liquidazione delle attività e delle passività al momento della cessazione dell'impresa, oppure sommando algebricamente tutti i ricavi e i costi realizzati nel periodo di esistenza dell'impresa. La quantificazione di tale reddito è di conseguenza molto semplice e consente di pervenire ad un risultato esatto in quanto «*sia i dati delle situazioni patrimoniali di partenza e di arrivo sia i dati di conto economico sono tutti dati di verità; non è necessario procedere ad alcuna valutazione per cui non s'incontrano mai dati di scienza*» ⁽¹²⁾. Così, ad esempio, se la determinazione del reddito è compiuta *ex post* al termine della vita dell'impresa, non occorre procedere ad alcuna elaborazione posto che è sufficiente contrapporre le categorie di entrate, che misurano i ricavi, e le categorie

⁽⁹⁾ Così, EINAUDI L., *Miti e paradossi della giustizia tributaria*, Torino, 1940, pag. 185.

⁽¹⁰⁾ Così, GIUSSANI B., *Contributo alla precisazione del concetto di reddito giuridico di reddito mobiliare*, in *Riv. Ital. Dir. Fin.*, 1941, anno V, I, pag. 97.

⁽¹¹⁾ Cfr. ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, cit., pag. 15, il quale definisce il concetto di reddito d'impresa «*incominciando col porre in rilievo la profonda dissomiglianza economica che distingue il reddito d'esercizio dal reddito totale d'impresa, quale si rilevarebbe ove non si dividesse la gestione in esercizi*».

⁽¹²⁾ Così, CICOGNANI A., *Profili dell'imposizione del reddito d'impresa*, edizione provvisoria, Edizioni Forlinese, 1979, pag. 70.

di uscite, che misurano costi, per conoscere l'esatto risultato conseguito nella complessiva gestione dell'impresa e, dunque, l'entità delle componenti positive e negative di tale risultato e l'entità del capitale ⁽¹³⁾.

Il reddito d'esercizio si riferisce, invece, a una delle frazioni in cui convenzionalmente e fittiziamente è suddivisa la vita di un'impresa, e cioè il periodo amministrativo o l'esercizio.

Rispetto al reddito totale, la misurazione del reddito d'esercizio è più complessa in quanto molti dei fatti gestionali, che caratterizzano l'attività d'impresa, interessano più esercizi. In particolare, il reddito d'esercizio non può essere determinato come differenza fra i ricavi e i costi realizzati in un esercizio, giacché «*all'epoca del bilancio, non risultano ancora conseguiti quei ricavi che direttamente o indirettamente possono contrapporsi ai costi sostenuti ed ugualmente non risultano ancora sostenuti quei costi che direttamente o indirettamente possono contrapporsi ai ricavi già conseguiti*» ⁽¹⁴⁾. In altri termini, quando si tratta di stabilire il risultato economico dell'impresa nel corso del suo funzionamento, occorre prendere in considerazione, alla fine del periodo di cui si vuole determinare il risultato economico – e cioè al termine dell'esercizio – le operazioni che, essendo ancora in corso, si concluderanno solo negli esercizi successivi ⁽¹⁵⁾. Per tale ragione, la tecnica ragionieristica ha elaborato i concetti di *costi totali*, *costi sospesi* – perché da rinviare a futuri esercizi – e *costi d'esercizio*, pari alla differenza tra i primi e i secondi, nonché quelli di *ricavi totali*, *ricavi sospesi* e di *ricavi totali*.

⁽¹³⁾ Cfr. SARACENO P., *La determinazione del reddito delle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino Zappa*, in AA.VV., *La determinazione del reddito delle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino Zappa*, Atti della giornata di studio nel centenario della nascita di Gino Zappa, Cà Foscari - 4 aprile 1981, Padova, 1982, pag. 5. Lo stesso A., in un altro lavoro del 1944 e riedito nel 1964, osservava come «*il fatto che i costi direttamente occasionati dai ricavi dell'esercizio corrispondono solo a una piccola quota dei ricavi stessi e che la maggior parte dei costi sia invece attribuibile congiuntamente a gruppi di ricavi realizzati in più esercizi, non permette più di considerare l'azienda come una serie di affari valutabili isolatamente o a gruppi, ma ci pone di fronte a un unico affare che nel nostro caso ha durata ventennale e sul quale intendiamo alla fine d'ogni anno prelevare un acconto d'utile*» (così, SARACENO P., *L'imposizione dei redditi di r.m. cat. b. nell'attuale situazione economica*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1964, vol. XXIII, I, pag. 170).

⁽¹⁴⁾ Così, CIOGNANI A., *Profili dell'imposizione del reddito d'impresa*, cit., pag. 70.

⁽¹⁵⁾ Cfr. SARACENO P., *La determinazione del reddito delle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino Zappa*, cit., pag. 5.

Il reddito d'esercizio, dunque, a differenza di quello totale, si presenta come un risultato incerto, derivante da previsioni che possono perfino rivelarsi errate, per il fatto che la correlazione fra componenti positivi e componenti negativi di reddito, nell'ambito di un singolo esercizio, è almeno in parte convenzionale e astratta, e l'astrazione, e quindi la forma della correlazione, varia secondo la nozione di reddito alla quale è informata la sua determinazione ⁽¹⁶⁾. A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che anche prendendo a riferimento un singolo esercizio, «*la rilevazione del reddito dal punto di vista economico procede alla considerazione della continuità – non frazionabile della gestione nel tempo e nello spazio sicché la rilevazione numerica del risultato di un esercizio deve essere naturalmente il risultato delle considerazioni e valutazioni di queste condizioni future*» ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾. Pertanto, com'è stato autorevolmente osservato in passato, il reddito d'esercizio rappresenta un valore o una grandezza «*pensata*» ⁽¹⁹⁾, mentre soltanto il reddito totale esprime, da un punto di vista economico, il reddito effettivo manifestato dal ciclo produttivo.

⁽¹⁶⁾ Cfr. CICOGNANI A., *Profili dell'imposizione del reddito d'impresa*, edizione provvisoria, cit., pag. 73, come chiaramente evidenziato da tale Autore, «*mentre il reddito totale d'impresa è inteso in un solo significato e rappresenta una grandezza reale, il reddito d'esercizio può essere inteso in molteplici significati a seconda del fine o dei fini in vista dei quali si procede alla sua determinazione*».

⁽¹⁷⁾ Così, COSCIANI C., *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, Milano, 1964, pag. 113.

⁽¹⁸⁾ Del resto, anche la rappresentazione in bilancio dei fatti di gestione dal punto di vista aziendalistico, si fonda sul principio di continuità. Ed infatti, tale principio trova espresso riconoscimento normativo nell'art. 2423-bis cod. civ., laddove è previsto che il bilancio deve essere redatto nella «*prospettiva della continuazione dell'attività*». Il principio di continuità assume rilevanza anche sotto il profilo tributario in conseguenza della scelta del legislatore tributario di porre «*a base della determinazione fiscale del reddito ... il bilancio civilistico per il quale la continuità rappresenta un dato estremamente pacifico*» (così, CICOGNANI A., *Profili dell'imposizione del reddito d'impresa*, cit., pag. 156). Tale A. osserva come «*d'altronde non potrebbe essere diversamente se si considera che l'attività d'impresa, dinamicamente considerata, non presenta soluzioni di continuità. La suddivisione della vita dell'impresa in periodi amministrativi di ugual durata, in genere di un anno solare è un fatto puramente convenzionale dettato dalle esigenze della prassi e della tecnica contabile prima ancora che da esigenze fiscali*».

⁽¹⁹⁾ Cfr. ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, cit., pag. 23.

1.1.2. segue: il problema della misurazione del reddito d'esercizio

La circostanza che la determinazione del reddito totale non può che essere compiuta solo al momento della cessazione dell'impresa e per l'intera gestione di essa, rende tale misurazione «*lontana dalla comune pratica, nella quale si pone invece il problema della determinazione di risultati economici d'esercizio mentre l'impresa è in vita*»⁽²⁰⁾.

A questo proposito, ONIDA constatava come «*le imprese, di solito, durano a lungo nel tempo, specialmente quando sono esercitate da società non legate alla vita di determinate persone. L'impresa d'altronde opera a servizio dell'uomo ed il suo reddito procaccia mezzi impiegabili per la soddisfazione di bisogni umani, individuali o sociali, che ricorrono a periodi di tempo più o meno brevi*»⁽²¹⁾.

Tale considerazione spiega, dunque, la necessità pratica di rilevare i risultanti della gestione periodicamente, fintanto che l'impresa continua nel suo funzionamento, e cioè «*la necessità di esprimere un giudizio circa lo svolgimento aziendale in condizioni di equilibrio dinamico*»⁽²²⁾.

Senonché, mentre il reddito totale si intende e si interpreta in un solo senso, il reddito d'esercizio può essere inteso secondo molteplici significati in quanto, costituendo una realtà astratta, o, come si è detto sopra solo pensata, esso può essere «*variamente concepito e configurato secondo gli scopi che giustificano l'astrazione*»⁽²³⁾.

⁽²⁰⁾ Così, ONIDA P., *La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d'azienda*, Milano, 1970, ed. II, pag. 81.

⁽²¹⁾ Così, ONIDA P., *La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d'azienda*, cit., pag. 81.

⁽²²⁾ Così, MANZONETTO P., *Una figura caratteristica di bilancio differenziato: il bilancio fiscale*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1980, anno XXXI, fasc. 2, pag. 247;

⁽²³⁾ Così, ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, cit., pag. 23. Considerazioni di questo tenore sono rinvenibili anche nella relazione della VI Commissione Permanente, Finanza e Tesoro, della Camera dei Deputati, a firma dei relatori Bima e Silvestri, al disegno di legge delega sulla riforma tributaria, presentata il 22 maggio 1970 (atto n. 1639-A). In particolare, in tale relazione si legge che «*è ugualmente noto come la determinazione del reddito d'impresa sia possibile con carattere di certezza solo al momento della conseguita liquidazione dell'impresa, attraverso la contrapposizione dei costi e dei ricavi aventi ormai misura certa e definitiva in moneta di conto. Non altrettanto può dirsi per la determinazione del reddito di esercizio che necessariamente viene rilevato mentre l'impresa è in funzione; dal che consegue tutta una serie di valutazioni presuntive e di rettifiche variamente*

Come autorevolmente osservava ONIDA, il reddito d'esercizio costituisce non già una quantità economica avente una propria unica misura, nettamente e oggettivamente e determinabile, bensì una «*quantità astratta variamente concepibile e configurabile, secondo il significato che al reddito d'esercizio s'intende attribuire*»⁽²⁴⁾.

Ad esempio, secondo la tradizionale concezione dello ZAPPA, «*utile o perdita di un determinato esercizio non è altro che l'aumento o la diminuzione che il patrimonio netto ha subito in quell'esercizio istesso ma il patrimonio netto non è a sua volta altro che la somma algebrica delle diverse misure attribuite ai componenti attivi e passivi della sostanza*»⁽²⁵⁾.

Per una parte della dottrina aziendalistica, il reddito di esercizio è «*il risultato economico positivo (utile) o negativo (perdita) determinato in base al confronto fra valori attribuiti direttamente od indirettamente a fattori produttivi utilizzati nell'esercizio e valori attribuiti direttamente od indirettamente a proventi di esercizio, conseguiti in relazione alle avvenute utilizzazioni di quei fattori*»⁽²⁶⁾. Pertanto, il confronto tra i valori attribuiti alle utilizzazioni e quelli attribuiti ai correlativi compensi di un dato esercizio dà luogo ad una differenza che, oltre ad essere il reddito, rappresenta sotto altra prospettiva un aumento o un decremento del capitale dell'impresa registrato nell'esercizio considerato.

Sotto un profilo più strettamente economico, vi è chi ritiene che il reddito «*deve arrivare al concetto di profitto, il quale comincia ad apparire come entità economica solo dopo aver detratto dai ricavi lordi dell'impresa anche il compenso direzionale dell'imprenditore, se già non sia stato calcolato fra i costi di produzione, l'interesse sul capitale di proprietà, la rendita sugli eventuali beni usati nell'azienda di proprietà dell'imprenditore, ma non appartenenti al novero delle attività aziendali*»⁽²⁷⁾.

configurabili, a seconda della determinazione del reddito in senso economico o in senso fiscale».

⁽²⁴⁾ Così, ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese e la sua «standardizzazione» e «certificazione»*, in AA.VV., *Problemi societari e fiscali di attualità. Scritti in memoria di Luigi Antonelli*, Milano, 1974, pag. 14.

⁽²⁵⁾ Così, ZAPPA G., *Le valutazioni di bilancio*, Milano, 1920, pag. 45.

⁽²⁶⁾ Così, AMADUZZI A., *L'azienda, nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Torino, 1978, pag. 164.

⁽²⁷⁾ Così, AMADUZZI A., *L'azienda, nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, cit., pag. 165.

Tuttavia, nell'ambito della medesima dottrina aziendalistica è stato sostenuto che tale concetto di profitto non emerge direttamente dalle rilevazioni di bilancio delle aziende, in quanto «*i conti e i bilanci mettono in evidenza un reddito lordo, un reddito economico lordo se è stata rispettata la condizione dell'invarianza del capitale, la cui entità indicherà agevolmente se arriva a coprire anche il salario direzionale, l'interesse e la rendita sul capitale investito*»⁽²⁸⁾.

Da qui la distinzione tra *reddito nominale*, ossia il reddito contabile risultante dal bilancio, e *reddito reale*, ossia il reddito economico lordo che, se depurato dei costi di produzione, diviene netto e, quindi, può essere considerato un profitto.

Comunque, sebbene il reddito può essere inteso secondo diverse concezioni, dal punto di vista prettamente numerario si deve in ogni caso tener presente che il reddito d'esercizio viene in concreto variamente determinato ed espresso nei bilanci. Tuttavia, la molteplicità di concezioni e di espressioni del reddito di esercizio determina la sostanziale eterogeneità e la scarsa comparabilità dei bilanci di esercizio di imprese diverse o di esercizi diversi di una medesima impresa, dimostrando in tal modo l'astrattezza del concetto di reddito⁽²⁹⁾. La dottrina economico-aziendale riconduce tale astrattezza alle seguenti circostanze:

- a) il reddito d'esercizio promana dalla gestione;
- b) la gestione d'impresa è unitaria nel tempo, oltre che nello spazio;
- c) i costi e i ricavi d'esercizio, dai quali promana il reddito, si formano in relazione al disegno unitario della gestione d'impresa e non già in diretta ed esclusiva relazione all'attività e alle mutevoli condizioni di svolgimento dell'attività dei distinti esercizi nei quali la gestione viene astrattamente suddivisa, agli effetti della determinazione dei risultati economici ad essi attribuibili;
- d) la determinazione dei risultati economici attribuibili ai singoli esercizi impone la necessità di stabilire la competenza dei componenti negativi o positivi di reddito, rispetto a ciascun esercizio considerato.

Secondo ONIDA tale competenza, determinabile in maniera oggettiva solo per taluni componenti reddituali, mentre per altri è definibile solo in maniera astratta, è «*propriamente una competenza*

⁽²⁸⁾ Così, AMADUZZI A., *L'azienda, nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, cit., pag. 165.

⁽²⁹⁾ Cfr. ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese e la sua «standardizzazione» e «certificazione»*, cit., pag. 14.

economica la cui razionalità deve giudicarsi in direzione ... del significato economico che s'intende attribuire al reddito d'esercizio come risultato di bilancio, o in altre parole, secondo le conoscenze e le informazioni che al bilancio si richiedono»⁽³⁰⁾.

Pertanto, la competenza economica deve essere ricercata in funzione del risultato di reddito d'esercizio assunto e facendo intervenire astrazioni, ipotesi o addirittura convenzioni compatibili con questo significato. Astrazioni e convenzioni che si rivelano sul piano della distribuzione dei costi e dei ricavi tra i diversi esercizi.

Tutte queste considerazioni possono essere riassunte, quindi, affermando che, data la fondamentale unità economica della gestione d'impresa nel tempo e nello spazio, il reddito non si forma in modo nettamente distinto esercizio per esercizio. La competenza in senso economico dei componenti di reddito, distinti per esercizi non può essere determinata senza porre astrazioni e convenzioni per se stesse arbitrarie, almeno entro limiti più o meno ampi. Di conseguenza, non esiste un unico valore che esprima in assoluto il vero reddito di stretta competenza, riferibile esclusivamente a singoli esercizi e che possa dirsi economicamente prodotto in ciascuno di essi, come se la gestione di ogni esercizio fosse autonoma rispetto a quella degli altri, e non fosse, invece, «vero - come è vero – che in ogni esercizio l'attività di gestione, nelle sue molteplici manifestazioni ... risulta più o meno profondamente condizionata sia dall'attività degli esercizi precedenti, sia dalle rappresentazioni attuali della presumibile attività futura dell'impresa e dalle condizioni nelle quali la stessa potrà svolgersi»⁽³¹⁾.

Da ciò consegue che il bilancio d'esercizio non è composto per la determinazione del reddito d'esercizio e del valore del patrimonio al termine del periodo amministrativo di cui si tratta, ma in funzione della configurazione di reddito e di patrimonio che al bilancio si richiede⁽³²⁾.

⁽³⁰⁾ Così, ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese e la sua «standardizzazione» e «certificazione»*, cit., pag. 15.

⁽³¹⁾ Così, ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese e la sua «standardizzazione» e «certificazione»*, cit., pag. 16.

⁽³²⁾ Cfr. ONIDA P., *Il bilancio d'esercizio nelle imprese e la sua «standardizzazione» e «certificazione»*, cit., pag. 18. Sulla diversa funzione informativa che può essere attribuita ai bilanci si veda FORTUNATO S., *Dal costo storico al "fair value"; al di là della rivoluzione contabile*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, Milano, 2007, pag. 353.

1.1.3. La continuità dei bilanci

La gestione economica dell'impresa è per sua natura inscindibile nel tempo in cui si svolge e nello spazio in cui si estrinseca con la conseguenza che «*i costi e i ricavi sono tra loro correlati nel tempo e nello spazio così come rilevano economicamente congiunti prezzi e prodotti nel continuo divenire della gestione dell'impresa*» e che, pertanto, «*è illegittimo considerare l'azienda come una serie di affari valutabili isolatamente*», in quanto «*l'affare è unico e di natura poliennale, con andamenti annuali favorevoli o sfavorevoli a seconda dello sfruttamento degli impianti e dei rapporti tra prezzi di vendita e prezzi dei fattori della produzione*»⁽³³⁾.

Con queste parole POMINI esprimeva il fenomeno economico dell'unitarietà della gestione dell'impresa, presente anche negli insegnamenti di ZAPPA, il quale, a sua volta, affermava che «*la vita economica delle aziende è una nella sua durata e si esplica evidentemente senza soluzioni di continuità, che ininterrotto è il susseguirsi dei fenomeni nei quali essa trova propria estrinsecazione; tuttavia, a motivo delle funzioni periodiche generali di controllo, si reputa opportuno nelle aziende di ogni fatta di considerarne l'esistenza, per rispetto al tempo, come suddivisa in tanti periodi, quei periodi amministrativi che nelle imprese si rendono palesi specialmente per la formazione dei bilanci*»⁽³⁴⁾.

L'unitarietà della gestione dell'impresa costituisce il fondamento economico del principio di continuità che regola i rapporti tra i bilanci di diversi esercizi, e che è posto dal legislatore civilistico quale pilastro di riferimento nella redazione del bilancio, laddove è indicata la «*prospettiva della continuazione dell'attività*» tra i principi di redazione

⁽³³⁾ Così, POMINI, R. *Sull'imposizione degli utili d'impresa*, 1954, anno XIII, vol. XIII, I, pag. 389.

⁽³⁴⁾ Così, ZAPPA G., *Le valutazioni di bilancio*, cit., pag. 46. L'autorevole studioso in un'altra occasione osserva come «*la gestione non si svolge come un continuo procedere verso un finito che si diparte da una situazione definita. La situazione economica di impresa non mai sosta nelle supposte situazioni statiche; in ogni momento la gestione si svolge verso una meta che continuamente si sposta. Sempre ogni azienda vive in continuo dinamismo; sempre la cosiddetta situazione raggiunta si dissolve senza che i suoi elementi possano essere determinati come costanti o fatti costanti per il miglior compimento di un'economica che sa di poter ritrovare soltanto nel divenire le condizioni di una salda vita*» (così, ZAPPA G., *L'economia delle aziende di consumo*, Milano, 1962, pag. 63.

dei bilanci ⁽³⁵⁾. Ed infatti, la generalità dei processi produttivi è caratterizzata da una scarsa divisibilità, sia nello spazio, in forza dei legami esistenti tra una singola manifestazione gestionale ed il complesso delle altre, sia nel tempo, stante la circostanza che i fattori produttivi non solo vengono reperiti prima del loro impiego ma sono altresì impiegati generalmente in un ambito temporale ultrannuale ⁽³⁶⁾. Di conseguenza, la gestione in corso non è unicamente frutto degli eventi che caratterizzano l'esercizio, ma è, da un lato, fortemente condizionata dai passati processi decisionali e, dall'altro lato, protesa alla formulazione dei programmi di attività che disporranno il futuro impiego delle risorse a disposizione. In tale prospettiva, gli studiosi delle scienze aziendalistiche ritengono che il complesso delle operazioni, che conducono alla quantificazione del risultato di esercizio, non è informato ai meri fini di consuntivazione dell'economicità delle operazioni concluse, ma si sostanzia in un'indagine sul passato comportamento dell'azienda, che consenta di apprezzarne la vitalità. Per tale ragione, è stato sostenuto che la condizione della continuità della gestione non costituisce un assioma, ma va apprezzata in relazione a specifiche circostanze che, di volta in volta, interessano il complesso aziendale ⁽³⁷⁾.

Per concludere tale breve disamina può dirsi, dunque, che il bilancio di esercizio costituisce l'anello che esprime il collegamento in termini quantitativi tra la gestione passata e la gestione futura, rappresentando un significativo strumento per la conoscenza degli andamenti aziendali. Pertanto, esso non ha natura esclusivamente consuntiva, ma presenta anche caratteri prospettici ⁽³⁸⁾.

1.1.4. La periodicità del reddito nella prospettiva economico aziendale

Si è già detto che la prospettiva di osservazione del reddito degli economisti è quella della continuità.

⁽³⁵⁾ Cfr. art. 2423-bis c.c. Per un esame di tale principio si veda, BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese. Bilancio d'esercizio*, Milano, 2010, ed. III, pag. 96 e PAOLONE G., *Il bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, Torino, 1994, ed. II, pag. 72.

⁽³⁶⁾ Cfr. MEO C., *Reddito e capitale d'impresa nella prospettiva del funzionamento*, Padova, 1995, pag. 65.

⁽³⁷⁾ Cfr. LACCHINI M., *I principi generali di valutazione nella IV Direttiva CEE e nello schema di legge di recepimento*, in *R.I.R.E.A.*, 1989, fasc. 3-4, pag. 117.

⁽³⁸⁾ Cfr. CINQUINI L., *La dimensione «tempo» e il sistema dei valori aziendali*, Milano, 1994, pag. 94.

Un altro carattere analizzato da tali studiosi che attiene alla dimensione temporale del reddito è quello della periodicità, anche se non tutti reputano tale elemento un requisito essenziale per la configurazione del reddito stesso, posto che quest'ultimo può derivare anche da un atto produttivo unico ed isolato ⁽³⁹⁾.

Per taluni, la periodicità significa che il reddito deve formarsi ed affluire periodicamente al soggetto in relazione alla perdurante volontà e al conseguente agire economico dell'operatore. Altri invece considerano la periodicità come possibilità che il reddito possa periodicamente formarsi ed affluire all'impresa. Altri, ancora, intendono riferirsi al tempo occorrente necessario per la sua formazione, partendo dall'assunto che il reddito d'impresa è un flusso di nuova ricchezza che affluisce ad un fondo di valori preesistente, in un determinato spazio di tempo. Ebbene, in tale prospettiva, il reddito formatosi nel periodo intercorrente tra questi due momenti (iniziale e finale) della gestione, assume il carattere della periodicità storica, perché riferibile a quel tratto di tempo della gestione stessa e non ad altri. Questo dimostra come il formarsi del reddito, al pari di qualunque altro fenomeno della dinamica aziendale, non può prescindere da questo elemento dimensionale.

Secondo NAPOLITANO, la periodicità sarebbe da porre in relazione soprattutto con la posizione statica del capitale e il flusso della nuova ricchezza, intesa in senso dinamico, che si verifica in rapporto ad un determinato periodo di tempo. Da qui, in tale prospettiva, deriverebbe la periodicità, seppure considerata in relazione all'elemento misuratore tempo, ma dominata da queste due diverse posizioni del capitale preesistente e della nuova ricchezza ad esso affluente ⁽⁴⁰⁾. Tale posizione non è tuttavia condivisa da chi, come GIORGETTI ritiene che per il capitale aziendale non esista una posizione di statica economica se non come momento di transizione, più o meno lungo, fra uno o più fatti economici e quelli successivi ⁽⁴¹⁾. Secondo tale critica, l'attività d'impresa, finché dura la sua gestione, consiste proprio in un incessante divenire di atti di gestione, che si intersecano gli uni con gli altri, in modo interdipendente fra loro, onde la trasformazione del capitale aziendale, da cui ha origine il reddito, può ben rappresentarsi come un continuo stato dinamico, in conseguenza delle caratteristiche

⁽³⁹⁾ In questo senso, GIORGETTI A., *La tassazione del reddito d'impresa*, Torino, 1963, pag. 87.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. NAPOLITANO L., *Il reddito nella scienza delle finanze e nel diritto tributario italiano*, Milano, 1953, pag. 33.

⁽⁴¹⁾ Cfr. GIORGETTI A., *La tassazione del reddito d'impresa*, cit., pag. 88.

operazioni aziendali di investimento e disinvestimento di capitale, generalmente senza soste apprezzabili ⁽⁴²⁾.

1.1.5. Il reddito espresso dal bilancio di esercizio

Le considerazioni di natura economico-aziendale svolte nei paragrafi precedenti si riflettono nello strumento che, per definizione, è deputato alla misurazione della produzione economica dell'impresa riferita ad un certo dato di tempo, e cioè il bilancio di esercizio ⁽⁴³⁾. Ed infatti, per poter adeguatamente comprendere la reale portata della rappresentazione della realtà aziendale offerta dal bilancio, occorre partire dalla considerazione che l'attività di gestione di un'impresa consiste in una serie di operazioni, che investono un sistema coordinato e complementare di risorse economiche, che costantemente si rinnovano nel tempo. Come si è già avuto modo di rilevare, il fluire della gestione è continuo e la sua osservazione evidenzia, in qualsiasi momento, operazioni che trovano il proprio compimento in un momento successivo. Pertanto, la misurazione del risultato reddituale, conseguito in un qualsiasi lasso di tempo della vita aziendale, è compiuta frazionando arbitrariamente l'unitarietà della gestione, facendo ricorso a «*stime e congetture circa il futuro compimento delle operazioni ancora in corso*» ⁽⁴⁴⁾. In particolare, tali stime e congetture sono necessarie allo scopo di attribuire un valore ai fattori produttivi acquisiti, che non siano ancora stati convertiti in denaro, mediante la cessione dei prodotti e l'incasso dei relativi corrispettivi.

Sotto il profilo più strettamente reddituale, inoltre, il bilancio tende a riflettere la circostanza che, all'alternativo andamento dei ricavi nel tempo, si contrappone una serie di costi tendenzialmente fissi e difficilmente comprimibili, in relazione al mutevole andamento delle vendite o della produzione. Ed infatti, la correlazione diretta tra i costi e i ricavi si ha quando sono rappresentate in bilancio operazioni che hanno visto il loro inizio e termine all'interno del medesimo esercizio. Tuttavia, i costi imputati in bilancio, in un determinato esercizio, sono intimamente legati non solo con i ricavi conseguiti nel medesimo

⁽⁴²⁾ Cfr. GIORGETTI A., *La tassazione del reddito d'impresa*, cit., pag. 88. Tuttavia, anche quest'ultimo A. conclude affermando che la periodicità, se riguardata rispetto al periodo di tempo in cui il reddito d'impresa si è formato, costituisce indubbiamente un elemento caratteristico del processo reddituale.

⁽⁴³⁾ Cfr. SAVIOLI G., *Verità e falsità nel bilancio d'esercizio*, Torino, 1998, pag. 32.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. SAVIOLI G., *Verità e falsità nel bilancio d'esercizio*, cit., pag. 32.

esercizio, ma anche con i ricavi che presumibilmente sono conseguiti in futuro o, ancora, con i ricavi già conseguiti in passato.

In tale contesto, la configurazione di reddito, che si rileva mediante il bilancio di esercizio, e il conseguente criterio di competenza, che occorre adottare per l'imputazione in tale bilancio dei costi e dei ricavi, dipendono dalla finalità conoscitiva perseguita, in quanto a scopi diversi corrispondono diverse modalità di correlare costi e ricavi.

Per tale ragione, le tecniche legislative, riguardanti la redazione del bilancio stabiliscono, esplicitamente o implicitamente, qual è il fine che si assegna all'informazione esterna che si vuole dare mediante il bilancio stesso.

Ebbene, secondo la dottrina giuscommerciale, il fine assegnato al bilancio d'esercizio dal legislatore civilistico italiano è quello di evidenziare, tendenzialmente, il reddito prodotto e la corrispondente variazione del capitale ⁽⁴⁵⁾, posto che il reddito prodotto non è altro che l'incremento subito dal capitale, per effetto della gestione nel periodo amministrativo considerato. In tale contesto, dunque, può collocarsi la definizione comunemente accettata dalla dottrina in esame, secondo cui il bilancio di esercizio è «*un sistema di valori che, nel rispetto delle norme di legge, ha funzione di informare gli interessati sia in ordine al risultato economico dell'esercizio*», inteso in termini di reddito prodotto, «*accertato con prudenza, sia in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria che deriva dall'accertamento prudenziale di tale reddito*» ⁽⁴⁶⁾.

La prudenza impedisce l'insorgere di distorsioni, derivanti da una radicale applicazione del concetto del reddito prodotto ⁽⁴⁷⁾, imponendo al redattore del bilancio di tener conto dei rischi esistenti e di valutare la completa recuperabilità dei costi anticipati con i ricavi futuri. In quest'ottica devono essere letti i principi di redazione del bilancio sanciti dall'art. 2423-*bis* cod. civ., come, ad esempio, quello di realizzazione

⁽⁴⁵⁾ Cfr. SAVIOLI G., *Verità e falsità nel bilancio d'esercizio*, cit., pag. 104.

⁽⁴⁶⁾ Così, BOCCHINI E., *Diritto della contabilità delle imprese. Bilancio d'esercizio*, cit., pag. 31.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. SAVIOLI G., *Verità e falsità nel bilancio d'esercizio*, cit., pag. 104. Nota. 13. Come osservato da tale A. attribuendo al bilancio il compito di rappresentare il reddito prodotto, occorre adottare il principio di competenza del c.d. tempo fisico, alla cui base vi è il principio di valutazione del costo storico. La rigida applicazione di tale criterio senza considerazioni sul carattere prospettico sul futuro corso gestionale, rischia di rinviare al futuro perdite in corso di maturazione.

degli utili, che impone l'indicazione in bilancio esclusivamente degli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio, oppure quello di competenza, che impone di tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento ⁽⁴⁸⁾. Ciò in quanto la prudenza impone anche di rispettare il principio di effettività degli utili, principio che a sua volta si fonda sull'assunto che, nell'impossibilità di identificare il reddito realizzato in senso assoluto, si considerano come realizzati solo quei redditi che sono il frutto di operazioni giuridicamente compiute ⁽⁴⁹⁾.

Per concludere, la configurazione di reddito cui è informato il bilancio d'esercizio, come disciplinato dal codice civile, è quella del reddito prodotto, integrato con i necessari correttivi dettati dal principio di prudenza, al fine di esporre una quantità di capitale sempre reintegrabile con i ricavi futuri.

1.1.6. Considerazioni conclusive

La disamina sin qui svolta circa il modo di atteggiarsi del fattore temporale, nella prospettiva economico-aziendale e giuscommerciale, ci consente di poter pervenire alla conclusione che il risultato del singolo esercizio non rappresenta un dato affidabile o, comunque, esaustivo ai fini della rilevazione del reddito d'impresa.

Anzitutto, il predetto risultato non è idoneo ad esprimere l'equilibrio economico dell'impresa, in quanto gli sforzi economici da essa sostenuti potrebbero dare i propri frutti in termini reddituali solo in

⁽⁴⁸⁾ Cfr. DI CAGNO N., *Informazione contabile e bilancio d'esercizio*, Bari, 2001, pag. 67. In particolare, sotto il profilo temporale l'identificazione dell'esercizio avviene correlando i costi e i ricavi sulla base della loro attinenza economica ai cicli produttivi effettuati in periodo amministrativo. Tuttavia, dal momento che l'art. 2423-bis cod. civ. non stabilisce come debba essere individuata tale correlazione, occorre fare riferimento proprio al principio di competenza, come esplicitato dai principi contabili, sulla base del quale si possono attribuire ad un esercizio quando il processo dei beni e servizi è stato completato e lo scambio è già avvenuto, cioè si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. I costi, invece, si correlano ai ricavi dell'esercizio sulla base di diversi criteri e, in particolare, (i) per associazione di causa effetto tra costi e ricavi, (ii) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ad esempio, ammortamento), (iii) per imputazione diretta a conto economico dell'esercizio perché associati nel tempo o perché sia venuta meno la loro utilità o funzionalità.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. BALZARINI P., *Principi generali e principi di redazione del bilancio d'esercizio*, in AA.VV., *Le società di capitali. Tratt. Dir. Priv.*, a cura di M. Bessone, Torino, 2002, pag. 65.

un futuro più o meno prossimo ⁽⁵⁰⁾. Tale circostanza si traduce in termini economico-aziendali, da un lato, nell'impossibilità di stabilire una precisa correlazione temporale tra gli investimenti e le entrate che da essi derivano e, dall'altro lato, nella necessità di basare la correlazione tra i costi e i ricavi imputati ai bilanci di esercizio sulla base di astrazioni e congetture che, tuttavia, non possono prescindere dall'unitarietà e dalla continuità che caratterizzano, sotto il profilo temporale, l'attività d'impresa.

Inoltre, la variabilità e l'accidentalità, con cui si manifestano i risultati d'esercizio, potrebbero condurre a fuorvianti rappresentazioni non solo reddituali ma anche patrimoniali della ricchezza prodotta dall'impresa. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui esercizi con risultati positivi siano seguiti da esercizi in perdita. In tal caso, si potrebbe avere la rilevazione di utili in misura superiore a quelli che l'investimento in corso, in una visione pluriennale, permetterà di conseguire, con la conseguenza che la distribuzione di detti utili potrebbe comportare l'erogazione di ricchezza mai prodotta o, addirittura, una restituzione del capitale conferito ⁽⁵¹⁾.

A ciò si aggiunga che il riferimento del reddito di esercizio a un "tronco" della gestione pone numerosi e complessi problemi in ordine alla sua determinazione quantitativa, la quale è il frutto di un'attività astratta e, come tale, si presta a molteplici prospettive di valutazione.

Concludendo, dunque, si può affermare che nella prospettiva economico-aziendale la commisurazione del reddito d'impresa su base pluriennale è quella più idonea ad esprimere la reale forza economica dell'impresa.

Tale conclusione assume particolare rilevanza nell'ambito della presente indagine in quanto la prospettiva economico-aziendale influenza notevolmente il "reddito prodotto" espresso dal bilancio d'esercizio, il quale, com'è ben noto, è assunto come dato di partenza per la determinazione del reddito d'impresa agli effetti tributari.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. CINQUINI L., *La dimensione «tempo» e il sistema dei valori aziendali*, Milano, 1994, pag. 14.

⁽⁵¹⁾ Cfr. SAVIOLI G., *Verità e falsità nel bilancio d'esercizio*, cit., pag. 64.

1.2. LA DIMENSIONE TEMPORALE DEL REDDITO NELLA PROSPETTIVA TRIBUTARIA

1.2.1. *La delimitazione temporale dell'obbligazione tributaria nei tributi periodici*

Nelle pagine che precedono si è avuto modo di rilevare che, dal punto di vista economico-aziendale, la dimensione temporale del reddito d'impresa può coincidere con l'intera esistenza dell'impresa oppure riferirsi al singolo esercizio in cui essa è fittiziamente suddivisa.

Nella prospettiva fiscale, invece, la dimensione temporale del reddito d'impresa coincide con l'esercizio sociale. Invero, benché le prime forme di tassazione del reddito d'impresa assumevano a riferimento l'intero ciclo di sviluppo dell'attività produttiva e il prelievo fiscale era operato solo al termine di tale ciclo⁽⁵²⁾, successivamente si è affermato «*il principio dell'annualità del bilancio fiscale*», in base al quale si considera agli effetti impositivi «*il risultato della gestione aziendale separatamente anno per anno (principio dell'autonomia dei bilanci)*»⁽⁵³⁾. Questo costituisce uno dei motivi per i quali il bilancio di esercizio assume rilevanza all'interno del procedimento di quantificazione del reddito d'impresa, nell'ottica di fornire un «*sistema di misurazione periodica dei risultati dell'attività d'impresa*»⁽⁵⁴⁾.

Tale suddivisione della vita delle imprese in annualità è ricollegabile alla natura periodica del tributo sui redditi, strumentale alla soddisfazione delle continue e contingenti esigenze erariali⁽⁵⁵⁾, le quali

⁽⁵²⁾ Cfr. TREMONTI G., *Gruppi di società: i vincoli e le architetture fiscali*, in *La fiscalità industriale. Strategie fiscali e gruppi di società in Italia*, a cura di G. Tremonti, Bologna, 1988, pag. 19, il quale, nel ricostruire l'evoluzione della tassazione del reddito d'impresa, illustra come «*successivamente, sviluppandosi e sofisticandosi delle attività economiche, il prelievo fiscale fu convenzionalmente 'anticipato' rispetto alla conclusione dell'attività produttiva, e stimato in continuum sulla base di unità temporali convenzionali quali i periodi d'imposta*».

⁽⁵³⁾ Così, COSCIANI C., *Scienza delle Finanze*, Torino, 1961, pag. 490, il quale osservava come lo Stato «*presta i suoi servizi giorno per giorno e, quindi, si trova nella necessità di reintegrare i propri costi, giorno per giorno*».

⁽⁵⁴⁾ Cfr. TABEL G., MINERVINI V., *Utile civilistico e reddito d'impresa*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, pag. 56.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. COSCIANI C., *Scienza delle Finanze*, Torino, 1961, pag. 490. Nello stesso senso, FANTOZZI A., *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, in *Dir. Prat. Trib.*, I, 1970, pag. 840, che pone in evidenza come «*il così detto principio di autonomia dei bilanci è legato ad un'esigenza imprescindibile dell'ordinamento tributario, quella cioè di assoggettare ad imposizione, allo scadere dell'esercizio, i profitti realizzati dalla società*».

impongono una programmabilità dell'entrata tributaria in funzione della previsione dell'intervento di spesa ⁽⁵⁶⁾.

Questa premessa offre lo spunto per poter formulare alcune considerazioni sulla struttura dei tributi periodici, con particolare riguardo al modo di atteggiarsi dell'obbligazione tributaria rispetto al fattore temporale nell'ambito di tali tributi.

1.2.2. Il concetto di tributo periodico

Tradizionalmente, la distinzione tra imposte periodiche e imposte istantanee è stata individuata nel diverso atteggiarsi, rispettivamente, continuativo o istantaneo, del presupposto ⁽⁵⁷⁾. In particolare, secondo GIANNINI (A.D.), nelle imposte periodiche il fatto assunto a fondamento del fenomeno impositivo non è circoscrivibile sotto il profilo temporale, cosicché «*occorre che il legislatore intervenga per delimitare il periodo di tempo cui deve aversi riguardo per la concreta e compiuta determinazione del presupposto*» ⁽⁵⁸⁾. In tale prospettiva, dunque, un'imposta può dirsi periodica quando il suo presupposto è un'attività o una situazione a carattere continuativo o di durata ovvero uno stato di fatto suscettibile di ripetersi nel tempo, mentre l'imposta è istantanea laddove si riferisce a singoli atti o fatti, come, ad esempio, la stipula di un atto o il transito della merce in dogana ⁽⁵⁹⁾ ⁽⁶⁰⁾ ⁽⁶¹⁾.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. MANZONETTO P., *Una figura caratteristica di bilancio differenziato: il bilancio fiscale*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1980, anno XXXI, fasc. 2, pag. 248.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. CARINCI A., *Il fattore temporale nell'imposta sui redditi: tra disciplina e definizione delle ipotesi categoriali e del reddito complessivo*, in *Riv. Sc. Fin. Dir. Fin.*, vol. LIX, 2000, I, pag. 656. Più di recente, CONTRINO A., *Modifiche fiscali e divieto di retroattività "non autentica"*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 3, pag. 610.

⁽⁵⁸⁾ Così, GIANNINI A.D., *I concetti fondamentali del diritto tributario*, Torino, 1956, pag. 176, secondo cui «*per ogni singolo avvenimento, che ne forma il presupposto, sorge una distinta ed unica obbligazione, cosicché la ripetizione del medesimo fatto dà origine ad una nuova obbligazione*».

⁽⁵⁹⁾ Questa è anche l'impostazione della manualistica, DE MITA E., *Principi di diritto tributario*, Milano, 1999, pag. 140; FANTOZZI A., *Il diritto tributario*, Torino, 2003, pag. 63; TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario. Parte Generale*, Torino, 2006, ed. IX, pag. 103, secondo cui «*sono periodiche le imposte che hanno come presupposto una fattispecie che si prolunga nel tempo, per cui assume rilievo giuridico un insieme di fatti che si collocano in un dato arco temporale ("periodo d'imposta")*»; TINELLI G., *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2007, ed. II, pag. 29; MANZONI I., VANZ G., *Il diritto tributario*, Padova, 2008, pag. 204. FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Padova, 2010 pag. 234, secondo cui «*l'obbligazione di corrispondere all'ente pubblico una somma a titolo d'imposta può essere o periodica o unica, secondo che il presupposto del tributo consista in uno stato di fatto suscettibile di ripetersi nel tempo ... o in un solo determinato avvenimento; da qui la distinzione delle*

Secondo una differente impostazione, invece, il carattere periodico o continuativo dell'imposizione deriverebbe non già da una caratteristica (temporale) del presupposto, bensì dalle modalità, periodiche o continuative, con cui l'imposta è misurata ⁽⁶²⁾. In particolare, utilizzando una definizione più recente, può dirsi periodico il tributo normativamente preordinato ad essere applicato a intervalli ciclici preventivamente determinati ⁽⁶³⁾. In tale prospettiva, il decorso del

imposte in periodiche ed istantanee». Pertanto, secondo il chiaro A. «la caratteristica delle imposte istantanee è quella che per ogni singolo avvenimento, che ne forma il presupposto, sorge una distinta e unica obbligazione, cosicché la ripetizione del medesimo fatto ... nel medesimo anno solare o esercizio sociale dà origine ad una nuova obbligazione».

⁽⁶⁰⁾ Secondo tale concezione, dunque, il presupposto istantaneo dà origine a una obbligazione dello stesso tipo, in quanto il prelievo tributario colpisce quel fatto isolato e si commisura al suo valore. Così, ad esempio, l'imposta di registro colpisce l'atto di compravendita, i dazi l'immissione in libera pratica dei beni transitati in dogana. Peraltro, questo tipo di presupposto potrebbe verificarsi più volte dando luogo a più e distinte obbligazioni tributarie quanti sono i fatti generatori del presupposto stesso. Sull'argomento si veda, MONTUORI L., *L'accertamento nelle imposte della riforma. Appunti di diritto tributario*, Torino, 1975, pag. 41.

⁽⁶¹⁾ Questa concezione sembra essere condivisa anche dalla Corte di Cassazione, laddove afferma che l'imposta può dirsi periodica se «*il presupposto di essa è destinato a durare nel tempo ed il pagamento è dovuto per anno solare di riferimento*» (così, Cass., sez. trib., sent. 30 giugno 2010, n. 15528. Nello stesso senso Cass., sez. V, sent. 23 febbraio 2010, n. 4283 in materia di tributi locali e Cass., sez. V, sent. 9 febbraio 2007, n. 2941 in materia di IVA).

⁽⁶²⁾ Cfr. HENSEL, *Diritto tributario*, Milano, 1956, pag. 112, per il quale un'imposta è periodica a seconda che essa venga accertata «*per periodi di tempo successivi, o in giorni fissi di regola consecutivi*».

⁽⁶³⁾ Cfr. RUSSO P., FRANSONI G., *I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 4, pag. 875 e FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell'amministrazione finanziaria*, Milano, 2001, pag. 292. Questa concezione del tributo periodico è rinvenibile anche in GALLO F., *L'influenza della disciplina formale nella ricostruzione della natura giuridica di un tributo surrogatorio*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1977, vol. XXXVI, II, pag. 252, il quale, con riferimento «*agli schemi di attuazione della norma tributaria fondati sulla denuncia periodica globale*», osserva come la caratteristica di tali schemi è «*la sostituzione normativa dell'istantaneità delle fattispecie imponibili ... con la periodicità della fattispecie, costituita da un più ampio numero di fatti imponibili considerati unitariamente nell'ambito di un più ampio tratto cronologico, onde gli obblighi formali sostanziali ... compresi nel procedimento di imposizione si rendono attuali di regola col decorso del più ampio periodo considerato dal legislatore*». Dello stesso A., si veda *Imposta sulle assicurazioni*, Torino, 1970, pag. 30, nonché *Assicurazioni (Imposta sulle)*, in *Digesto*, ed. IV, Torino, 1987, pag.14.

tempo viene visto solo come l'elemento che rende attuali gli obblighi formali e sostanziali del tributo ⁽⁶⁴⁾. Questa seconda impostazione sembrerebbe spiegare con migliori risultati la struttura dell'obbligazione tributaria con riguardo non solo alle imposte, come quelle dirette, il cui presupposto si prolunga nel tempo ⁽⁶⁵⁾, ma anche ad altre imposte periodiche il cui presupposto, invece, ha una natura istantanea, come accade ad esempio – secondo taluni – nell'IVA ⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. GALLO F., *L'influenza della disciplina formale nella ricostruzione della natura giuridica di un tributo surrogatorio*, cit., pag. 253. Nel medesimo senso, CONTRINO A., *Modifiche fiscali e divieto di retroattività "non autentica"*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 3, pag. 612, secondo cui «un tributo può definirsi periodico se la relativa disciplina prevede un obbligo di dichiarazione che si rinnova periodicamente com'è per le imposte sui redditi, l'Irap ma anche l'Iva». Su posizioni leggermente diverse si pone FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell'amministrazione finanziaria*, cit., pag. 290, il quale ritiene che «per aversi imposte periodiche, non sia sufficiente che il tempo sia idoneo a rendere attuali determinati obblighi formali o sostanziali, occorrendo, invece, che esso sia preso in considerazione dalla disciplina in quanto 'intervallo', di modo che il processo di attualizzazione possa ripetersi – rispetto ad un medesimo soggetto – indefinitamente ovvero tante volte quanto nel periodo di vigenza della specifica disciplina si concluderà il periodo di tempo previsto». Sulla base di tale considerazione l'A. giunge a ritenere che sono periodici quei tributi «in cui le situazioni giuridiche ivi svolgentisi si lasciano apprezzare unitariamente all'interno di un esteso arco di tempo in virtù della struttura ciclica del tributo e che, quindi, possono essere costruite come un 'regime'».

⁽⁶⁵⁾ A questo riguardo FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte Speciale*, Padova, 2009, ed. VI, pag. 48, osserva come, allo stato della vigente normativa, nell'ambito delle imposte dirette risulta oramai abbandonata la distinzione tra attività continuative ed operazioni isolate, tra redditi ordinari continuativi e redditi *una tantum*. Il periodo di commisurazione varia a seconda della natura dei soggetti passivi, della categoria dei redditi, o per altre circostanze obiettive, ma mai per motivi attinenti al carattere isolato o continuativo dell'operazione.

⁽⁶⁶⁾ Sul dibattito circa la natura istantanea o periodica dell'IVA si veda, COMELLI A., *Iva comunitaria e Iva nazionale*, Padova, 2000, pag. 41, nonché *La natura dell'imposta*, in AA.VV., *L'imposta sul valore aggiunto. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauro, Torino, 2001, pag. 29, il quale, valorizzando la natura comunitaria e le peculiarità di tale imposta, ritiene che «il tentativo di inquadrare l'IVA secondo parametri "classici" e ampiamente collaudati è destinato ad origine all'insuccesso», in quanto la suddivisione tra tributi istantanei e periodici «non mette a fuoco in modo adeguato i profili che caratterizzano l'IVA ... confermando ... la necessità di rapportare lo studio dei profili teorici dell'imposta a diverse categorie giuridiche, le quali affondano le proprie radici ... nel diritto comunitario». In particolare, secondo tale A., «se si considerano singolarmente le operazioni imponibili, l'IVA sembra assumere la fisionomia di un tributo istantaneo, ma numerosi istituti presuppongono l'applicazione dell'imposta per masse di operazioni attive e passive, realizzate in un certo intervallo temporale, evidenziando un diverso profilo del

Soffermandoci su tale seconda impostazione, si può osservare come l'esclusione del fattore temporale dal piano della fattispecie non comporta la negazione assoluta della rilevanza del fattore temporale. Al contrario, secondo tale impostazione il decorso del tempo è elemento essenziale della struttura del tributo, al punto che può dirsi che esso «*più che un modo di essere del presupposto*» costituisce «*un modo di essere del tributo stesso*»⁽⁶⁷⁾.

Questo fenomeno è particolarmente evidente nell'ambito delle imposte sul reddito, per le quali si pone l'esigenza di ripartire la durata complessiva del presupposto in periodi di tempo convenzionali, proprio in virtù della necessità di stabilire ciclicamente il tributo dovuto. Tale necessità, da ricondurre al bisogno di soddisfare le esigenze erariali anno per anno, rende di fatto impossibile considerare come unica obbligazione il presupposto globalmente considerato in tutta la sua durata. Da questa esigenza discende il principio che MICHELI definiva di «*continuità delle entrate fiscali*»⁽⁶⁸⁾, la cui traduzione in termini pratici consiste nell'attribuire all'imposizione sui redditi carattere di tributo periodico.

meccanismo, compatibile con la caratteristica di imposta di periodo». Nello stesso senso, TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario. Parte Generale*, cit., pag. 103, secondo cui «*è imposta periodica anche l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto dovuta da chi inizia e cessa una attività economica nell'arco di un solo periodo d'imposta*»; da ultimo CONTRINO A., *Modifiche fiscali e divieto di retroattività "non autentica"*, cit., pag. 612. In senso contrario, BOSELLO F., *L'imposta sul valore aggiunto*, 1979, pag. 29; FANTOZZI A., *Il diritto tributario*, cit., pag. 63. In una posizione intermedia si colloca FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Padova, 2010, pag. 719, secondo cui «*l'IVA come mera obbligazione anticipatoria (rispetto al prelievo definitivo) che fa capo ai "soggetti IVA" e ha il suo presupposto di fatto nell'eventuale saldo positivo tra i crediti di rivalsa e i debiti di rivalsa ... è periodica*», mentre «*l'IVA come imposta (prelievo a titolo definitivo) che ha il suo presupposto di fatto nelle singole operazioni imponibili di acquisto, poste in essere da un "non soggetto IVA" ... è un'imposta istantanea*».

⁽⁶⁷⁾ Così, FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell'amministrazione finanziaria*, cit., pag. 290. L'A., utilizzando alcuni concetti elaborati da INGROSSO M., *Il credito d'imposta*, Milano, 1984, pag. 39-40, afferma che il tempo, oltre a rivestire una funzione *ontologica* – il che si verifica ogni qual volta esso qualifica il presupposto integrandolo – ha altresì una funzione *cronologica* nel senso di «*riguardare l'effetto giuridico del prelievo fissando la modalità di essere del tributo nel tempo*».

⁽⁶⁸⁾ Così, MICHELI G.A., *Capacità contributiva reale e presunta*, in *Giur. Cost.*, 1967, anno XII, pag. 1525.

1.2.3. Il periodo d'imposta

Sulla base delle considerazioni sopraesposte può dirsi, dunque, che la dimensione temporale del tributo periodico è costituita dal lasso di tempo assunto a riferimento per stabilire l'imposta ciclicamente dovuta.

Per tale ragione, la legge tributaria, al pari di quella civile che impone alle persone giuridiche e agli imprenditori commerciali di ripartire la gestione in esercizi e di rendere conto dei risultati conseguiti in ciascuno di essi, impone la suddivisione (della durata complessiva del presupposto, secondo l'impostazione tradizionale) in periodi di tempo che, in genere, corrispondono all'anno solare, per le persone fisiche, e all'esercizio sociale, per le persone giuridiche⁽⁶⁹⁾.

Tale suddivisione determina un'evidente discrasia tra la prospettiva economico-aziendale e quella tributaria. Come si è già avuto modo di osservare in precedenza, secondo i canoni economico-aziendali i fatti di gestione, compiuti nell'intero arco vitale dell'impresa, sono considerati nella loro inscindibile unità e globalità e, pertanto, il reddito di impresa ha un senso e un autentico significato solo allorché si identifica con il reddito totale. Senonché, tale prospettiva, pur essendo perfettamente valida e coerente in termini economici, non risulta idonea a soddisfare le menzionate esigenze erariali. Ed infatti, lo Stato non può attendere che la liquidazione dell'imposta sul reddito sia rinviata alla fine del ciclo di produzione. Da qui, quindi, la necessità di definire anche per le imprese un periodo di tempo, più ristretto rispetto al ciclo produttivo, su cui commisurare periodicamente il prelievo: il periodo d'imposta. Quest'ultimo è il periodo di commisurazione dell'imposta⁽⁷⁰⁾ e allo stesso tempo il periodo di tempo per il quale l'imposta è dovuta⁽⁷¹⁾.

⁽⁶⁹⁾ A questo riguardo si veda Russo P., *Manuale di diritto tributario*, Milano, 1999, ed. III, pag. 140, secondo cui il carattere non istantaneo ma indefinito del presupposto «*induce il legislatore, per ovvi motivi, a ripartire il presupposto in una pluralità di frazioni, rapportandole ad intervalli temporali predeterminati che sogliono designare con il nome di periodi di imposta, ad ognuno dei quali corrisponde una distinta ed autonoma obbligazione*».

⁽⁷⁰⁾ A questo proposito si ricorda che secondo una tradizionale ripartizione rinvenibile anche in QUARTA O., *Commento alla legge sulla imposta di r. m.*, Milano, 1920, pag. 142, nell'ambito dell'imposizione sul reddito è possibile distinguere tra:

- a) il periodo di produzione del reddito;
- b) il periodo di commisurazione del tributo, il reddito prodotto nel quale viene assunto come parametro per una tassazione del reddito prodotto in un periodo ad esso (immediatamente o meno) seguente;

La dottrina concepisce in vario modo il periodo d'imposta, definendolo come «*quel dato tempo in cui si collocano i fatti imponibili che nel loro quantum accertato vengono assunti come base per il calcolo di una imposta*»⁽⁷²⁾, «*l'unità temporale presa in considerazione della legge*»⁽⁷³⁾ per l'individuazione del reddito, «*la dimensione temporale della fattispecie imponibile*»⁽⁷⁴⁾, «*il segmento temporale in cui isolare, ai fini della imposizione periodica, il continuo dell'attività produttiva di reddito imponibile*»⁽⁷⁵⁾, «*un elemento intrinseco alla definizione del reddito complessivo, dal momento che discrimina gli addendi che concorrono a formarlo*»⁽⁷⁶⁾, oppure come «*lo strumento*

c) il periodo di riscossione del tributo.

⁽⁷¹⁾ Secondo GRANELLI A.E., *Disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini della imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in *Dir. Prat. Trib.*, I, 1973, pag. 1140, secondo cui sarebbe lo stesso concetto di reddito «*in quanto ricollegantesi alla nozione del 'flusso'*» a comportare una «*imprescindibile determinazione temporale: infatti, la quantità di ricchezza che si è aggiunta al patrimonio di un determinato soggetto è determinabile soltanto rispetto a un dato periodo, cristallizzando, per così dire, le situazioni a due diversi momenti del tempo, nel cui confronto si evidenzieranno le variazioni (positive o negative) intervenute nel patrimonio stesso. Da ciò l'esigenza, insita in qualsivoglia tributo sul reddito, di fissare un 'periodo d'imposta'*». Nella dottrina più recente si veda, MANZONI I., VANZ G., *Il diritto tributario*, II ed., Torino, 2008, pag. 207, secondo cui la costruzione del periodo d'imposta è non altro che «*una mera finzione giuridica, una creazione del legislatore, frutto di scelte politiche dettate unicamente da esigenze pratiche d'ordine fiscale*».

⁽⁷²⁾ Così, ANTONINI E., *Concetto ed evoluzione normativa del periodo d'imposta*, in *Giur. Cost.*, 1961, anno VI, pag. 572. La medesima definizione è rinvenibile in MICHELI G.A., TREMONTI G., voce *Obbligazioni (dir. trib.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, Milano, 1979, pag. 418, secondo cui «*il presupposto dei tributi che ... si dicono periodici ... è tradizionalmente qualificato come un insieme di fatti racchiusi in un certo ambito temporale che è detto "periodo d'imposta", dotati di una precisa ed esclusiva attitudine a definire il criterio di determinazione dell'imponibile, e dunque l'an ed il quantum debeatur*».

⁽⁷³⁾ Così, FANTOZZI A., *Il diritto tributario*, Torino, 2003, pag. 800.

⁽⁷⁴⁾ Così, TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale*, II, Torino, pag. 2323.

⁽⁷⁵⁾ Così, DE MITA E., *Principi di diritto tributario*, cit., pag. 140.

⁽⁷⁶⁾ Così, CARINCI A., *Il fattore temporale nell'imposta sui redditi: tra disciplina e definizione delle ipotesi categoriali e del reddito complessivo*, in *Riv. Sc. Fin. Dir. Fin.*, I, vol. LIX, 2000, pag. 660. Dal punto di vista normativo quanto fin ora considerato è tradotto in termini positivi nella disposizione contenuta nell'art. 76 del TUIR, laddove è previsto che «*l'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84*», e cioè salvo quanto stabilito in tema di crediti di imposta e riporto delle perdite fiscali.

per localizzare e circoscrivere nel tempo le situazioni di fatto che la legge considera rivelatrici di capacità contributiva» ⁽⁷⁷⁾.

Altri invece attribuiscono al periodo d'imposta una «funzione ontologica» essenziale, sostenendo che esso qualifica il presupposto. In particolare, tale funzione è essenziale in quanto «*qualora mancasse la determinazione temporale non sarebbe concepibile il presupposto: il periodo d'imposta rappresenta un elemento imprescindibile per la sua realizzazione*» ⁽⁷⁸⁾, intesa come elemento di qualificazione del presupposto. Secondo tale orientamento, quindi, il reddito è definibile come il periodo di produzione del reddito imponibile. Tale periodo rappresenta non tanto un periodo storico al di là del quale assume rilevanza il reddito complessivo nella vicenda acquisitiva del prelievo diretto, bensì l'intervallo temporale (in termini di durata) cui si deve aver riguardo per la compiuta determinazione del presupposto, che è una situazione di fatto rappresentata dal reddito che si prolunga nel tempo.

Al di là delle diverse formule definitorie utilizzate in dottrina, agli effetti della nostra indagine rileva la circostanza che una volta che si è assunto il tributo periodico come il tributo destinato ad essere applicato ad intervalli ciclici, il periodo d'imposta deve essere considerato come l'intervallo di tempo in relazione al quale ripetere le rilevazioni del presupposto piuttosto che come il mezzo per selezionare e isolare taluni fatti imponibili per distinguerli da altri ⁽⁷⁹⁾.

⁽⁷⁷⁾ Così, TABELLINI P.M., *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977, pag. 252.

⁽⁷⁸⁾ Così, INGROSSO M., *Il credito d'imposta*, Milano, 1984, pag. 39.

⁽⁷⁹⁾ Cfr. RUSSO P., FRANSONI G., *I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario*, cit., pag. 875 e FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell'amministrazione finanziaria*, cit., pag. 292. Sulle giustificazioni alla base dell'adozione del periodo d'imposta si veda FICARI V., *Reddito di impresa e programma imprenditoriale*, Padova, 2004, pag. 203, il quale, nello spiegare la scelta di delimitare gli «effetti reddituali dei comportamenti dell'imprenditore ... nella grandezza rappresentata dal periodo d'imposta», afferma che tale scelta «risponde a diverse esigenze», e cioè quella di «tradurre in misure oggettive la capacità contributiva di un soggetto (imprenditore)», quella di «garantire alla finanza statale una quantità di concorso alle spese pubbliche soddisfatta», nonché quella di garantire «controllo, certezza e stabilità del rapporto tributario». Il medesimo A. osserva, inoltre, che «il frazionamento in esercizi annuali così come la corrispondenza, sotto il profilo fiscale, di ogni esercizio ad un periodo d'imposta, per quanto ispirati a criteri di semplicità, devono, però, condurre ad un risultato non disaggregato ma unitario, il quale, a sua volta, deve permettere di definire in termini complessivi uno stesso fenomeno in un rapporto equilibrato tra la dimensione progettuale ed esecutiva del programma e del periodo d'imposta».

1.2.4. *L'autonomia dei periodi d'imposta*

Nell'ambito dei tributi periodici il legislatore si preoccupa non solo di stabilire un periodo d'imposta, da assumere quale parametro temporale di riferimento per la commisurazione del tributo, ma altresì di regolare i rapporti tra i diversi periodi d'imposta.

Il criterio che meglio risponde agli obiettivi erariali è certamente individuabile nel principio di autonomia dei periodi d'imposta ⁽⁸⁰⁾, in base al quale si presume, agli effetti impositivi, la «*scindibilità assoluta del reddito dei vari susseguentesi periodi*» d'imposta ⁽⁸¹⁾. Anche tale principio, infatti, «è legato ad un'esigenza imprescindibile dell'ordinamento tributario, quella cioè di assoggettare ad imposizione, allo scadere dell'esercizio, i profitti realizzati dalla società» ⁽⁸²⁾, sebbene nella prospettiva degli economisti, tale principio è contrario non solo ai principi giuridici che governano i bilanci, ma anche a quelli che «*detta l'economia d'azienda, ai fini di una oculata gestione sociale*» ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸⁰⁾ Tale principio è stato codificato per la prima volta nel nostro ordinamento con l'art. 3 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 secondo cui «*le imposte sono dovute per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma*».

⁽⁸¹⁾ Così, AMADUZZI A., *Atti del 5° Convegno di Studi di Economia e Politica Industriale*, in *Rivista di Politica Economica*, 1951, anno XLI, serie III, fasc. VII, pag. 780. Secondo GIANNETTA E., SCANDALE G., SESSA M., *Teoria e tecnica dell'accertamento del reddito mobiliare*, Roma, 1966, ed. III, pag. 458, «*il principio dell'autonomia dei bilanci si può giustificare soltanto con l'esigenza che ha lo Stato nel suo diritto d'imperio di non porre in discussione i tributi accertati e riscossi in un anno, per tener conto delle perdite che successivamente si verificano, o per rimandare addirittura la tassazione sino all'epoca in cui con la liquidazione dell'impresa, si potrà valutare il vero reddito dell'azienda*».

⁽⁸²⁾ Così, FANTOZZI A., *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, in *Dir. Prat. Trib.*, I, vol. XLI, 1970, pag. 837. A questo proposito, il SASSI osservava che «*mentre, da una parte, l'imprenditore, pur piegandosi alle necessità delle determinazioni del reddito per esercizio, rispetta la intima solidarietà nel tempo dei fenomeni di impresa e la tiene ben presente in quelle determinazioni, la legislazione fiscale attribuisce carattere effettivo di dissociazione temporale a quei risultati, misconoscendo in tal guisa una realtà fin troppo evidente. Perdite e utili di esercizio sono fenomeni intimamente legati da relazioni economiche profonde di causalità, giacché sono espressioni quantitative di andamenti di gestione necessariamente alterni in rapporto alle ondulazioni dei fattori d'ambiente*» (così, SASSI S. *Il reddito di impresa e la riforma tributaria*, in *Studi Economici*, anno V, n. 1, gennaio-febbraio, 1950, pag. 68).

⁽⁸³⁾ Così, ROSSI G., *Utile di bilancio, riserve e dividendo*, Milano, 1957, pag. 239. Secondo l'AMADUZZI, il principio fiscale dell'autonomia dei bilanci costituisce un paradosso da cui gli ordinamenti tributari devono definitivamente svincolarsi

Tuttavia, gli effetti deteriori provocati dalla suddivisione in periodi d'imposta trovano un temperamento in un altro principio, e cioè quello di continuità dei bilanci ⁽⁸⁵⁾, secondo cui i valori di chiusura di un

(AMADUZZI A., *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio d'impresa*, Bari, 1949, pag. 132). Della stessa opinione anche GIANNETTA E., *Il bilancio di impresa e la sua analisi ai fini fiscali*, Milano, 1977, il quale giunge quindi ad affermare che non è possibile prescindere dalla «divergenza che, per quanto si voglia fare, esisterà sempre fra il risultato di gestione misurato con i criteri economico-aziendali e di politica di bilancio ed in applicazione delle norme del codice civile, e quello che deve formare la base del prelievo fiscale». Nello stesso senso, MAZZA G., *L'autonomia economica e giuridica della "dichiarazione annuale"*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1975, fasc. 2, pag. 217.

⁽⁸⁴⁾ A questo proposito GRILLO osservava che «l'"autonomia economica" del bilancio è una finzione necessaria ma è fonte, tuttavia, di gravi errori se non se ne astrae nella considerazione dei costi e dei ricavi che concorrono alla formazione dei redditi di esercizio ... l'interdipendenza e la coordinazione economica dei costi e dei ricavi presenti, passati e futuri, per l'accennato principio di unità e indivisibilità della gestione economica nel tempo, è un fenomeno il quale non può essere sostanzialmente superato da alcuna finzione economico-giuridica se non cercando di ovviare alle dannose conseguenze di questa mediante opportuni accorgimenti economico-contabili. E così, la tempestiva costituzione di "fondi rischi", "fondi spese future" – potrebbe attenuare se non eliminare le irrazionali ripercussioni di una politica di bilancio indipendente tutta basata, cioè, sulle risultanze economiche del periodo e per nulla influenzata da considerazioni economiche prospettive. Il principio di continuità e di indivisibilità della gestione economico-aziendale, è teoricamente escluso in diritto tributario per quanto concerne la rilevazione del reddito fiscale nei confronti delle società e degli enti assoggettabili al tributo diretto mobiliare sulla base delle risultanze economiche dei rispettivi rendiconti annuali. A tale principio si contrappone quello della cosiddetta autonomia fiscale dei bilanci nel tempo e quindi della definitività dei componenti di reddito economico agli effetti della rilevazione del reddito fiscale. Nessuna correlazione economica, per lo meno ai fini della tassazione immediata di ricchezza mobile, è fiscalmente ammissibile – in via di massima – tra costi di esercizio attuali, costi di esercizio passati e costi di esercizio futuri e nessuna coordinazione si riconosce tra ricavi passati, ricavi attuali e ricavi futuri» (così, GRILLO R., *Autonomia economica e autonomia fiscale del bilancio*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1949-1950, anno I, pag. 425).

⁽⁸⁵⁾ Secondo LA ROSA S., *Le norme generali sui rapporti tra bilancio e dichiarazione* (art. 75, commi 3°, 4°, 6° e 76 comma 6), in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 584, tra il principio di autonomia dei periodi d'imposta e quello della continuità dei bilanci non è «configurabile una vera e propria contrapposizione ... poiché l'uno attiene all'insopprimibile esigenza del frazionamento temporale della vita economica delle imprese, e l'altro ai rapporti che debbono esistere tra le risultanze dei diversi periodi d'imposta che si susseguono nel tempo». Dello stesso A., *Prime osservazioni sui rapporti tra bilancio e dichiarazione negli artt. 75 e 76 del nuovo Testo Unico*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, vol. LVIII, I, pag. 937.

periodo d'imposta costituiscono quelli di apertura del periodo d'imposta successivo ⁽⁸⁶⁾.

In dottrina è stato sostenuto che il principio di autonomia dell'obbligazione tributaria risponde anche ad un'esigenza imposta dalla fisionomia caratteristica del presupposto, «*che è un fatto costituzionalmente continuativo, soltanto convenzionalmente spezzettato in frazioni annuali*» ⁽⁸⁷⁾.

In tale prospettiva può dirsi, dunque, che in virtù del principio di autonomia dell'obbligazione tributaria non solo si hanno tante obbligazioni quanti sono i periodi d'imposta in cui si fraziona la durata complessiva del presupposto, ma, inoltre, ciascuna di tali obbligazioni è autonoma, rispetto alle altre, nel senso che nasce, si adempie e si estingue indipendentemente da quelle anteriori e successive ⁽⁸⁸⁾.

Da un punto di vista pratico, dunque, il principio in esame comporta che ciascun periodo d'imposta assume un'autonoma rilevanza sia sul piano sostanziale che su quello formale, con la conseguenza che ad ogni periodo d'imposta corrisponde, non solo un'obbligazione tributaria autonoma ma anche molteplici adempimenti formali e sostanziali ⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸⁶⁾ Detto principio sembra essere riconosciuto per la prima volta dall'Amministrazione Finanziaria con la circolare 15 maggio 1968, n. 62.

⁽⁸⁷⁾ Così, MONTUORI L., *L'accertamento nelle imposte della riforma. Appunti di diritto tributario*, cit., pag. 54, il quale osserva che «nessuna esigenza del genere insorge nelle imposte indirette, nelle quali, di regola, il presupposto è un fatto singolo a formazione istantanea» e che «l'obbligazione tributaria, anch'essa istantanea, è autonoma per definizione, non avendo alcuna correlazione oggettiva o temporale con quelle anteriori e successive e ciò anche nel caso che fatti dello stesso tipo vengano posti in essere in via continuativa da uno stesso soggetto, e nel caso che un dato bene costituisca, nel tempo, l'oggetto di più atti dello stesso tipo».

⁽⁸⁸⁾ Cfr. MONTUORI L., *L'accertamento nelle imposte della riforma. Appunti di diritto tributario*, cit., pag. 51, il quale osserva che «in sostanza, il dovere del contribuente sorge ex novo in ciascun periodo d'imposta, come se il presupposto, pur essendo sempre uno stesso fenomeno, si manifestasse ogni anno per la prima volta». Come osservato dalla Corte di Cassazione «l'autonomia delle obbligazioni d'imposta relative a periodi diversi vale ... a negare la possibile esistenza di un'unica obbligazione corrispondente a più periodi d'imposta o di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le più obbligazioni sorte in periodi d'imposta diversi» (così, Cass., Sez. Unite, sent. 16 giugno 2006, n. 13916). Sul punto vedi più di recente RUSSO P., FRANSONI G., *I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario*, cit., pag. 872.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale*, ed. VIII, 2008, Milano, VII pag. 23.

Secondo la tradizionale impostazione del GIANNINI (A.D.) «il periodo d'imposta presenta particolare rilevanza in quanto ... i presupposti di fatto verificatisi o

Peraltro, in dottrina si è sostenuto che il principio di autonomia dell'obbligazione tributaria inciderebbe anche sull'idoneità del giudicato formatosi in relazione (all'obbligazione tributaria relativa) a un periodo d'imposta a fare stato rispetto (all'obbligazione tributaria relativa) a un altro periodo d'imposta⁽⁹⁰⁾. Tuttavia, tale orientamento, avversato dalla dottrina maggioritaria, sembrerebbe essere definitivamente superato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione⁽⁹¹⁾.

sussistenti in detto periodo danno luogo ad obbligazioni tributarie autonome rispetto a quelle che nascono da fatti o situazioni cadenti in altri periodi d'imposta» (così, BERLIRI A., *Il testo unico delle imposte dirette*, Milano, 1969, ed. II, pag. 10). Pertanto, è a tale lasso di tempo che occorre «aver riguardo per stabilire se e quali presupposti si sono verificati», in quanto «ad ogni periodo d'imposta corrisponde un rapporto giuridico d'imposta autonomo rispetto a quelli derivanti dai periodi d'imposta precedenti o successivi» (così, BERLIRI A., *Corso istituzionale di diritto tributario*, Milano, 1985, pag. 216).

⁽⁹⁰⁾ In tal senso, CONSOLO C., D'ASCOLA P., voce *Giudicato tributario*, in *Enciclopedia del diritto*, agg., vol. 5, Milano, 2001, pag. 477.

⁽⁹¹⁾ Sull'argomento si veda, GLENDI C., voce *Giudicato (dir. trib.)*, in *Enc. Giuridica*, Roma, 2005; RUSSO P., *Manuale di diritto tributario. Il processo tributario*, Milano, 2005, pag. 301; TROMBELLA L., *Giudicato tributario e imposte periodiche*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2003, I, pag. 1101; INGRAO G., *La rilevanza del giudicato nel processo tributario*, in *Rass. Trib.*, 2006, pag. 1954; LUPI R., INGRAO G., *Primi cenni ai confini del giudicato nel processo tributario*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2006, pag. 1545; MANZON E., *Riflessioni sui limiti oggettivi del giudicato nei più recenti orientamenti della Cassazione tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2005, I, pag. 453; ID., *I limiti oggettivi del giudicato tributario nell'ottica del «giusto processo»: lo swing-over della cassazione*, in *Corr. Giur.*, 2006, fasc. 12, pag. 1701; CASTALDI L., *Il giudicato tributario*, in AA.VV., *Il processo tributario*, a cura di E. Della Valle, V. Fiscali, G. Marini, Padova, 2008, pag. 413; MULA A., *Il giudicato in materia di imposte periodiche*, in AA.VV., *Il processo tributario*, a cura di E. Della Valle, V. Fiscali, G. Marini, Padova, 2008, pag. 434; RUSSO P., FRANSONI G., *I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario*, cit., pag. 858, per i quali né il principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria né il carattere periodico del tributo sono elementi idonei a limitare l'efficacia del giudicato formatosi in relazione all'obbligazione di un periodo d'imposta rispetto a quella di un altro periodo d'imposta. Come rilevato dagli stessi Autori, il dibattito giurisprudenziale sull'argomento aveva avuto un (apparente) punto di arrivo con la sentenza 14 luglio 1962, n. 1873, delle Sez. Unite della Corte di Cassazione (commentata da MAGNANI C., *Sui limiti oggettivi della cosa giudicata tributaria*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1962, II, pag. 432), le quali avevano accolto la «tesi gianniniana secondo cui l'autonomia dei singoli periodi d'imposta impedisce che il giudicato reso in relazione a un periodo possa fare stato anche relativamente ad altri». Tale orientamento, confermato e contrastato da successive pronunce, sembra essere stato superato con la sentenza 16 giugno 2006, n. 13916, con cui le stesse Sez. Unite della Suprema Corte, hanno stabilito che «il criterio dell'«autonomia dei periodi d'imposta» ... non impedisce che il giudicato relativo ad un periodo di imposta faccia stato anche per altri; quando incida su elementi che

1.2.5. *Il criterio per l'imputazione dei componenti di reddito al periodo d'imposta: il principio di competenza*

Strumentale alla misurazione del presupposto in periodi d'imposta e al conseguente principio di autonomia dei periodi d'imposta è a sua volta il principio di competenza ⁽⁹²⁾.

siano rilevanti per più periodi di imposta». Sul medesimo argomento, INGRAO G., *La rilevanza del giudicato nel processo tributario*, in *Rass. Trib.*, 2006, fasc. 6, pag. 1954, ID., *Il giudicato esterno nell'ipotesi di tributi differenti: un ripensamento della Cassazione?*, in *Rass. Trib.*, 2007, pag. 556; GLENDI C., *Giuste aperture al «ne bis in idem» in Cassazione ma discutibili estensioni del «giudicato tributario» extra moenia*, in *GT- Riv. Giur. Trib.*, 2006, fasc. 6, pag. 557; MAGNANI C., *È rilevabile in cassazione il giudicato esterno formatosi per altro periodo d'imposta*, in *GT- Riv. Giur. Trib.*, 2006, fasc. 9, pag. 755; TESAURO F., *Giudicato tributario, questioni pregiudiziali e imposte periodiche*, in *Boll. Trib.*, 2006, fasc. 10, pag. 1175; BASILAVECCHIA M., PACE A., *Valenza ultrannuale del giudicato tributario*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 34, pag. 2694; GRASSI E., *All'esame delle Sezioni Unite della Cassazione il contrasto emerso tra le diverse pronunce delle Sezioni semplici in tema di ultrattività del giudicato esterno e, in seno alla sezione tributaria, relativamente all'ultrattività del giudicato medesimo nel processo tributario*, in *Il Fisco*, 2006, fasc. 32, pag. 1-4921.

⁽⁹²⁾ Secondo CICOGNANI A., *Il principio di competenza nel T.U. con particolare riguardo all'art. 75., 1°; 2°; 3° comma*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 568, il principio di competenza «è la naturale conseguenza dell'aver voluto spezzare in tanti periodi di tempo separati ... un fenomeno in continuo divenire (werden) come la vita dell'azienda con conseguente continuo flusso di entrate e di uscite. Ora, per la necessità pratica di conoscere il risultato economico di un dato esercizio (e il fisco per applicare in relazione a quel risultato economico le imposte sul reddito per il periodo di imposta corrispondente) sono sorti ... i problemi che concernono l'attribuzione ad un esercizio di tutti e soltanto i ricavi e i costi di competenza di quell'esercizio».

Per approfondimenti sul principio di competenza si veda: CICOGNANI A., *Il principio di competenza nel T.U.*, cit., pag. 567; ID., *L'imposizione del reddito d'impresa*, pag. 147; LA ROSA S., *Le norme generali sui rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 581; TINELLI G., *Il principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Boll. Trib.*, 1980, pag. 1545; ID., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, Milano, 1991, pag. 229; CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, cit.; PANSIERI S., *Evoluzione del principio di competenza e sue differenti interpretazioni*, in *Riv. dir. Trib.*, 1992, II, pag. 265; DE ANGELIS G., *Quantificazione del reddito d'impresa: i costi ed i ricavi nella disciplina della riforma*, in *Incontri con il Banco di Roma. Il reddito d'impresa*, Convegno di studi 10-12 dicembre 1973, Caserta, 1974, tomo III, pag. 136; LUNELLI R., *Nuovi orientamenti sul principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa imponibile*, in *Boll. Trib.*, 1982, pag. 1174; NANULA G., *Il principio di competenza economica nella tassazione del reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1986, I, pag. 206; PETTINATO S., *Alla ricerca della competenza economica nel TUIR. Piccoli appunti sui suoi tradimenti*,

Se, da un punto di vista economico, il principio di competenza economica permette di considerare il risultato di esercizio ben più preciso e vicino a quello reale e, quindi, l'evidenziazione dello stesso più significativa ai fini informativi sulla gestione aziendale cui è diretta la rappresentazione contabile, da un punto di vista tributario, invece, la scelta tra un sistema fondato sul principio di cassa oppure su quello di competenza non è più motivata da un'esigenza di logica economica, ma trova fondamento nel principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria relativa a diversi periodi d'imposta⁽⁹³⁾.

A ben vedere, infatti, il legislatore tributario, condizionato dall'impostazione pubblicistica del bilancio dello Stato, nella scelta del criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito, non può che orientarsi per la via dell'isolamento dell'obbligazione tributaria, relativa ad un determinato periodo d'imposta, dalle obbligazioni

aperti e nascosti, nelle norme sul reddito d'impresa, in Boll. Trib., 1991, fasc. 8, pag. 595.

⁽⁹³⁾ Come osservato da TABELLINI P.M., *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977, pag. 252, «*collaterale all'esigenza di limitare nel tempo il presupposto, è quella di attribuire certezza e definitività alla relativa obbligazione tributaria, onde evitare che questa possa essere influenzata da fatti anteriori o successivi al periodo cui è riferita. La esistenza del periodo d'imposta postula quindi l'autonomia della relativa obbligazione tributaria*».

A questo proposito si veda BEGHIN M., *L'azione di rimborso tutela il contribuente in caso di errata imputazione a periodo dei costi*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. n. 17, pag. 1381, secondo cui «*il principio di competenza si giustifica in quanto l'IRES è un tributo periodico. È una disciplina caratterizzata dalla presenza, nel proprio DNA, dell'elemento cronologico. L'impianto legislativo si innesta in uno schema di misurazione della capacità contributiva che non può fare a meno di un arco temporale di riferimento. Certo si tratta di un arco temporale convenzionale, artificiale, del tutto assente "in natura", a tal punto che la produzione di ricchezza attraverso l'esercizio di attività commerciali si presta malvolentieri ad essere segmentata. Tale frazionamento della vita economica delle imprese, peraltro, è perfettamente in linea rispetto all'esigenza di disporre, periodicamente, di momenti funzionali alla misurazione degli incrementi o decrementi patrimoniali. I limiti che da tale convenzione derivano possono talvolta essere attenuati da alcune regole contabili, capaci, peraltro, di implicazioni di stampo fiscale (come ad esempio si verifica sul fronte della rilevazione delle giacenze iniziali e delle rimanenze finali di beni di magazzino). Però la disciplina rimane agganciata al suo "nocciolo duro". Non si tratta solamente di intercettare criteri i quali consentano di stabilire "quali" componenti imputare al periodo d'imposta, ma anche di stabilire "quando" imputarli, in modo che la misurazione dell'idoneità soggettiva al pagamento del tributo avvenga, per tutti, secondo criteri di giustizia*». In questo senso, ATTARDI C., *Inderogabilità del principio di competenza nel calcolo del reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2009, vol. XIX, fasc. 3, II, pag. 119.

tributarie relative a periodi precedenti e successivi, limitando così la rilevanza giuridica dei componenti economici concorrenti alla formazione dei diversi redditi a quelli imputabili al periodo d'imposta. L'imputabilità al periodo d'imposta dei diversi componenti costituisce, quindi, l'elemento fondamentale per stabilire i limiti temporali dell'obbligazione tributaria, alla cui determinazione quantitativa concorre il risultato del singolo tipo di reddito ⁽⁹⁴⁾.

In tale prospettiva possono spiegarsi i criteri adoperati per definire la competenza dei principali componenti che caratterizzano il reddito d'impresa, i quali, com'è ben noto, stabiliscono che i corrispettivi si considerano conseguiti al momento della consegna o spedizione per la cessione di beni mobili, al momento di stipulazione dell'atto per il trasferimento di beni immobili e al momento dell'ultimazione per le prestazioni di servizi. Caratteristica comune di tali criteri è quella di ancorare il periodo di imputazione a elementi materiali piuttosto che giuridici, mentre l'effetto giuridico civilistico assume rilevanza meramente residuale ed eccezionale nei casi in cui il dato materiale non riesce a qualificare, in termini di definitività, l'entrata ⁽⁹⁵⁾.

Tale impostazione non può che rispondere ad una generale esigenza di certezza e di semplificazione del prelievo. Alla medesima esigenza risponde anche il requisito generale di certezza, stabilito a specificazione del principio di competenza, anch'esso finalizzato a selezionare quei componenti reddituali dotati di effettività, escludendo quelli meramente «*presunti o congetturati*» ⁽⁹⁶⁾, i quali, sebbene rilevanti dal punto di vista contabile, non sono considerati idonei a determinare il prelievo fiscale sul reddito d'impresa.

Questa impostazione è diretta conseguenza della natura periodica del tributo, la cui regolamentazione si fonda su criteri di

⁽⁹⁴⁾ Cfr. TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., pag. 232.

⁽⁹⁵⁾ Le considerazioni svolte nel testo riguardano le regole di imputazione contenute nel TUIR applicabili nei confronti dei soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali (c.d. *IAS-adopter*). Per questi ultimi, invece, il vigente art. 83 del TUIR rinvia alle regole di imputazione temporale previsti dagli IAS. Tuttavia, nonostante tale circostanza, anche in relazione a tali soggetti vale comunque la considerazione, espressa nel testo, che le regole di imputazione temporale hanno la funzione di legare i componenti di reddito ad un periodo d'imposta in funzione della determinazione dell'obbligazione tributaria.

⁽⁹⁶⁾ Così, TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., pag. 241.

imputazione al periodo di sicura e non alternativa applicazione, stante anche il principio del divieto di doppia imposizione ⁽⁹⁷⁾.

Com'è stato osservato in dottrina, dunque, il criterio di competenza, da principio di carattere economico, viene trasformato in un principio puramente tributario, che esaurisce la propria rilevanza nell'ambito dell'imputazione dei componenti di reddito al periodo d'imposta, senza essere condizionato nella propria formulazione da alcuna impostazione economico-aziendale ⁽⁹⁸⁾.

Secondo un altro orientamento, invece, la disciplina tributaria avrebbe una valenza meramente specificante del principio di competenza stabilendo criteri autonomi solo laddove non siano soddisfatte le esigenze di certezza e stabilità del componente di reddito ⁽⁹⁹⁾.

Sul punto riteniamo conferente riportare anche l'osservazione formulata da quella dottrina che valorizza il legame giuridico, inteso in termini temporali, tra la fonte e il reddito e che ritiene che «*il tempo ... evidenzia e caratterizza il legame giuridico tra fonte e reddito, mentre, sotto altro profilo, le regole di imputazione al periodo condizionano l'imputabilità, la quale avviene allorquando la manifestazione economica si disvela pienamente*» ⁽¹⁰⁰⁾. In tale prospettiva il possesso dunque, stabilito quale presupposto dell'imposta sul reddito, comporta la necessità strutturale di individuare una relazione tra reddito e periodo d'imposta, con la conseguenza ineludibile di considerare intrinseca al presupposto la qualificazione temporale. Questa relazione giustifica la rilevanza sostanziale dell'imputazione al periodo, quale elemento necessario per definire compiutamente il presupposto imponibile. Inoltre, attraverso la suddetta relazione di possesso, viene individuato non solo il grado di stabilità che deve possedere il provento imponibile nell'ambito del patrimonio incrementato, ma anche il momento in cui occorre verificare l'effettività della capacità contributiva ⁽¹⁰¹⁾.

⁽⁹⁷⁾ Cfr. NUSSI M., *Nussi M., L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, 1996, Padova, pag. 172.

⁽⁹⁸⁾ Cfr. TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., pag. 236.

⁽⁹⁹⁾ Cfr. ZIZZO G., *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. Imposta sul reddito delle persone fisiche*, diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, pag. 556.

⁽¹⁰⁰⁾ Così, NUSSI M., *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, 1996, Padova, pag. 165, secondo cui «*una cosa è l'autonomia del periodo d'imposta, altra cosa sono le regole di determinazione della base imponibile*».

⁽¹⁰¹⁾ Cfr. NUSSI M., *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, cit., pag. 168, il quale ritiene che tale impostazione rappresenti il superamento della concezione

Tuttavia, l'imputazione a periodo dei componenti di redditi, quale corollario del principio di autonomia dell'obbligazione tributaria, non comporta necessariamente che «*nel determinare la base imponibile, si debba tener conto solo dei fatti di quel periodo*»⁽¹⁰²⁾. Ed infatti, il legislatore tributario è ben consapevole che il reddito d'impresa è apprezzabile al di là del singolo periodo d'imposta e che i valori espressi dal bilancio sono espressi nella prospettiva della continuità. Pertanto, egli prevede specifiche norme che regolano il concorso alla formazione dell'imponibile fiscale di componenti di reddito a rilevanza pluriennale, i quali stabiliscono una connessione tra i diversi periodi d'imposta. Ne sono un esempio le norme riguardanti gli ammortamenti, gli accantonamenti e gli oneri pluriennali oppure la norma che consente di rateizzare in più periodi d'imposta le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili. Oppure la norma secondo cui le rettifiche poste in essere da parte dell'Ufficio impositore, con riguardo alle valutazioni compiute dal contribuente in un esercizio, hanno effetto anche per gli esercizi successivi, nonché quella che impone all'Ufficio impositore di tener conto direttamente delle rettifiche operate e di procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi⁽¹⁰³⁾.

1.2.6. Considerazioni conclusive

La disamina sin qui svolta consente di pervenire alla conclusione che il fattore temporale assume rilievo agli effetti impositivi soprattutto in funzione della commisurazione dell'obbligazione tributaria, la quale è rigidamente legata ad un parametro temporale di riferimento individuato nel periodo d'imposta, sebbene il legislatore riconosca l'esistenza di componenti reddituali a rilevanza pluriennale che stabiliscono una connessione tra i diversi periodi d'imposta.

tradizionalmente accettata in dottrina che attribuisce al possesso la funzione di individuare «*la componente soggettiva del presupposto*», ossia «*il legame tra l'elemento oggettivo, a cui quindi era esterno, e il soggetto passivo*». In questo senso, MICHELI G.A., *Corso di diritto tributario*, Torino, 1984, pag. 363; FANTOZZI A., *Diritto tributario*, Tornio, 2003, pag. 582; MICCINESI M., *I tributi diretti erariali*, in RUSSO, *Manuale di diritto tributario*, 1996, pag. 496.

⁽¹⁰²⁾ Così, TESAURO F., *Giudicato tributario, questioni pregiudiziali e imposte periodiche*, in *Boll. Trib.*, 2006, fasc. 10, pag. 1175. Gli esempi abbondano. L'acquisto di un bene ammortizzabile produce l'effetto di rendere deducibile il relativo costo per un periodo pluriennale; le rimanenze finali di un periodo sono le giacenze iniziali del periodo successivo, ecc.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. art. 110, comma 8, del TUIR.

Tuttavia, anche tale connessione non consente di colmare il divario tra il reddito d'impresa e quello espresso dall'attività di impresa, il quale, secondo la dottrina economico-aziendale, può essere compiutamente apprezzato assumendo una prospettiva più ampia del singolo esercizio se non addirittura corrispondente a tutta la vita dall'impresa.

Ebbene, come si avrà modo di vedere nel prossimo capitolo, il riporto delle perdite rappresenta un correttivo, di matrice fiscale ma di ispirazione economica, la cui funzione è proprio quella di colmare la predetta differenza, allo scopo di rendere coerente l'imposizione con il suo presupposto.

CAPITOLO II

FUNZIONE NATURA E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE PERDITE NEL REDDITO D'IMPRESA

2. PREMESSA

L'aver analizzato i profili strutturali riguardanti, da un lato, la commisurazione del reddito d'impresa dal punto di vista economico-aziendale e, dall'altro lato, l'elemento della temporalità nell'imposizione sui redditi consente di poter procedere al corretto inquadramento della funzione, della natura e delle modalità di utilizzo delle perdite nell'ambito della tassazione sul reddito d'impresa.

2.1. SULLA FUNZIONE DEL RIPORTO DELLE PERDITE NELL'AMBITO DEL REDDITO D'IMPRESA

2.1.1. *La definizione di reddito d'impresa nell'ambito del diritto tributario*

Il GIANNINI (A.D.) osservava come il reddito, quale oggetto dell'imposta, «*resta pur sempre un fatto economico; solo che esso assume, in questa sua funzione, quelle più precise e specifiche caratteristiche che gli sono impresse dal diritto tributario... La considerazione, quindi, del fatto economico fornisce soltanto il nucleo sostanziale, ma grezzo, del concetto di reddito imponibile, la cui precisazione e delimitazione non possono essere date se non dall'analisi delle norme tributarie*» ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾.

⁽¹⁰⁴⁾ Così, GIANNINI A.D., *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 1965, pag. 361.

⁽¹⁰⁵⁾ Per ragioni di economia del lavoro, si omette la rassegna delle diverse concezioni di reddito agli effetti fiscali, su cui si veda, tra gli altri, VANONI E., *Sul concetto di reddito in finanza*, in *Opere giuridiche*, Milano, 1962, vol. II, pag. 351; BERLIRI L.V., *Appunti sul concetto di «reddito» nel sistema dell'imposta mobiliare*, in

Nonostante il legislatore tributario abbia scelto il “reddito prodotto”, espresso dal bilancio d’esercizio, come dato di partenza per la quantificazione agli effetti fiscali del reddito d’impresa, permangono delle differenze tra le due entità reddituali.

Il bilancio annuale, redatto a tale scopo e con le valutazioni che a tale scopo corrispondono, tende alla rappresentazione del reddito economico, ma non è detto che esprima proprio il reddito d’esercizio, il quale è una misura determinabile non già con la sola applicazione di procedimenti di contabilità, ma con il concorso di criteri di valutazione collegati ai principi di economia aziendale ⁽¹⁰⁶⁾.

Il reddito fiscale, invece, si informa ad altri criteri, posto che agli elementi che lo compongono e alla misura complessiva non si attribuisce un carattere preventivo, bensì un carattere consuntivo e ciò in considerazione del «*principio di autonomia poiché considera l’esercizio come entità economica a sé stante*» ⁽¹⁰⁷⁾.

2.1.2. Il problema del reddito effettivo

La scelta di basare la tassazione del reddito d’impresa sul reddito prodotto, espresso dal bilancio d’esercizio, pone evidentemente un problema di effettività del reddito sottoposto ad imposizione.

Prima di addentrarci nell’analisi di tale problema, occorre tuttavia «*sdrammatizzare*» ⁽¹⁰⁸⁾ i termini della questione, osservando come la

Riv. It. Dir. Fin., cit., pag. 12; GIUSSANI B., *Contributo alla precisazione del concetto di reddito giuridico di reddito mobiliare*, in *Riv. Ital. Dir. Fin.*, 1941, anno V, I, pag. 97; GIARDINA E., *Le basi teoriche del principio della capacità contributiva*, Milano, 1961; pag. 141; FALSITTA G., *Le plusvalenze nel sistema d'imposta mobiliare*, Milano 1966, pag. 65; D'AMATI N., *La teoria del reddito tra dogmatismo e problematicità*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1969, vol. XL, I, pag. 289; ID., *Definizione legislativa del concetto di reddito imponibile*, in *Arch. Fin.*, 1964, pag. 21, ID., *La progettazione giuridica del reddito*, Padova, 1975, serie I, vol. XL; PUOTI G., *Riflessioni sulla definizione giuridica di reddito*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1976, vol. XXXV, I, pag. 271; CICOGNANI A., *Ancora sulla nozione fiscale di reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1980, vol. XXXIX, vol. I, pag. 294; *L'imposizione del reddito d'impresa*, Padova, 1980, pag. 5; RINALDI R., *L'evoluzione del concetto di reddito*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1981, vol. XL, I, pag. 401.

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. FANTOZZI A., *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1970, vol. XLI, I, pag. 841.

⁽¹⁰⁷⁾ Così, FANTOZZI A., *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, cit., pag. 841.

⁽¹⁰⁸⁾ L’espressione è tratta da BASCIU A.F., *La partecipazione del cittadino alla fase di attuazione della norma tributaria*, 1975, ed. provv., pag. 48, il quale, pur essendo ben consapevole della «*non univocità della realtà che si vuole esprimere*

scelta di prendere a riferimento dell'imposizione il risultato d'esercizio non comporta di per sé l'impossibilità di considerare il reddito come effettivo. Il legislatore tributario, infatti, sebbene sia consapevole che il reddito di esercizio è una pura astrazione in quanto, dal punto di vista economico, l'utile o la perdita di qualsiasi attività imprenditoriale possono essere determinati con esattezza e precisione esclusivamente nel momento in cui l'attività stessa è giunta alla sua conclusione, non si disinteressa del reddito effettivo. Tuttavia, tale effettività deve essere concepita non già come espressione di un dato suscettibile di trovare puntuali riscontri nella realtà materiale, bensì come espressione di un «dato che, secondo un certo sistema normativo, è il reddito che deve intendersi essere stato prodotto o percepito in un determinato periodo di tempo; in altri termini, per l'operatore del diritto, il reddito effettivo è e non può che essere quel dato che risulta da una corretta applicazione delle regole che, secondo le insindacabili valutazioni del legislatore, sono state dettate per determinarlo»⁽¹⁰⁹⁾ ⁽¹¹⁰⁾.

*allorchè si parla di reddito d'esercizio», ritiene che «il reddito netto cui l'ordinamento attribuisce rilevanza è comunque un dato che, sia pure entro certi limiti ed entro certi margini di approssimazione, riflette il più delle volte un incremento patrimoniale effettivo, se non altro perché, nella grande maggioranza delle ipotesi, molti degli elementi sulla cui base lo si determina possono essere rilevati con precisione quasi assoluta». Secondo l'A., dunque, il «reddito prodotto è un dato che può e deve essere determinato con specifico riferimento ad ogni singolo contribuente» e «la sua minore o maggiore aderenza alla realtà non fa in alcun modo venir meno il fatto che, una volta che lo si sia determinato applicando correttamente le regole dettate dal legislatore, il reddito netto è un dato da accertare e non ... un dato da stimare o da valutare». In senso contrario sembra esprimersi invece RUSSO P., *Diritto e processo nella teoria dell'obbligazione tributaria*, Milano, 1969, pag. 300, il quale assume che la determinazione del reddito netto presupporrebbe una «valutazione del risultato finale della gestione» e, quindi, in sostanza, una stima, fondata sulla situazione economica dell'azienda.*

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. BASCIU A.F., *Riflessioni in margine alle c.d. questioni di fatto relative a valutazioni estimative*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1978, vol. XXXVII, I, pag. 672. CECCHERELLI A., *Rapporti fra reddito contabile e reddito fiscale*, in *Archivio Finanziario*, 1950, vol. I, pag. 73.

⁽¹¹⁰⁾ A questo riguardo si ritiene conferente citare l'efficace osservazione di GALLO F., *Il dilemma reddito normale o reddito effettivo: il ruolo dell'accertamento induttivo*, in *Rass. Trib.*, 1989, anno XXXII, fasc. 10, pag. 462, secondo cui «il reddito non è una realtà ontologica preesistente al dato normativo, ma ... un dato costruito secondo scelte (del legislatore) che non considerano sempre nello stesso modo e nella stessa misura le effettive caratteristiche economiche dei fenomeni. Nella trasposizione normativa del fenomeno-reddito l'unica situazione reale ed effettiva è quella descritta dalla norma fiscale e presuppone delle scelte empiriche del legislatore che si pongono volta per volta tra i due estremi della medietà e dell'effettività

Su queste considerazioni si fonda la concezione secondo cui, dal punto di vista tributario, «*il reddito di periodo è un dato puramente convenzionale, elaborato in funzione di particolari esigenze*» erariali ⁽¹¹¹⁾ ⁽¹¹²⁾.

Tale concezione trova, inoltre, un suo fondamento nell'ulteriore considerazione che, nell'ambito di un medesimo sistema positivo, possono coesistere norme che, pur avendo ad oggetto la medesima fattispecie (ad esempio, il reddito d'esercizio), presentano un diverso

(tendenziale), e, perciò, si ispirano ora all'uno ora all'altro principio». Dello stesso A. si veda, GALLO F., *Ancora sulla questione reddito normale-reddito effettivo: la funzione degli studi di settore*, in *Il Fisco*, 2000, fasc. 25, pag. 8613. A riguardo si veda anche GLENDI C., *La nozione di reddito fiscale*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 127, il quale ritiene che «*l'unica nozione di reddito possibile è quella "nominalistica" secondo cui è reddito tutto ciò che viene normativamente qualificato come reddito*». A questo proposito appare conferente richiamare l'affermazione di MAZZA G., *Il bilancio di esercizio e la dichiarazione dei redditi*, in *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali*, Milano, 1997, pag. 293, secondo cui il prelievo tributario avviene attraverso la tassazione di un reddito «*che si conviene per prodotto, non in reddito che si "ritiene" prodotto dalla gestione d'impresa*».

⁽¹¹¹⁾ Cfr. BASCIU A.F., *Riflessioni in margine alle c.d. questioni di fatto relative a valutazioni estimative*, cit., pag. 672. A questo riguardo GIANNINI (A.D.), osservava che il reddito «*assume ... quelle più precise e specifiche caratteristiche che gli sono impresse dal diritto tributario*» e che, quindi, «*il fatto economico fornisce soltanto il nucleo sostanziale, ma grezzo, del concetto di reddito imponibile, la cui precisazione e delimitazione non possono essere date se non dall'analisi delle norme tributarie*» (così, GIANNINI, A.D., *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 1968, pag. 361). In proposito si veda anche GALLO F., *Il dilemma reddito normale o reddito effettivo: il ruolo dell'accertamento induttivo*, cit., pag. 460, secondo cui «*anche il reddito contabile è un reddito per così dire "convenzionale"*» in quanto «*esso si fonda su valori in gran parte forfezzati per ragioni di politica fiscale o su semplificazioni contabili o, comunque, su valutazioni non sempre aderenti pienamente alla realtà economica: è cosa ben risaputa che nel sistema del reddito d'impresa il riferimento alle scritture contabili non può garantire la veridicità in quanto il valore che ne risulta non è né congetturale né reale, bensì un mero valore risultante da "atti" seppure qualificati*». Secondo lo stesso A., «*paradossalmente, la convenzionalità del reddito è più ridotta nel sistema di determinazione del reddito delle imprese minori, dove le cosiddette valutazioni convenzionali (rimanenze, ammortamenti) sono assai poco significative*».

⁽¹¹²⁾ Come osservato da CICOGNANI A., *Il principio di competenza nel T.U. con particolare riguardo all'art. 75., 1°; 2°; 3° comma*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 577, il reddito effettivo «*non esiste ... esso è un'araba fenice (Capaccioli) o un fantasma (Einaudi); esso è però sicuramente un dato convenzionale che dovrebbe tendere ... ad un progressivo avvicinamento al reddito economico, cioè a quello determinato secondo le regole aziendalistiche e ... nel rispetto delle norme di diritto civile*».

contenuto in quanto è differente la funzione che, con riguardo a ciascuna norma, la fattispecie è chiamata ad assolvere. Coticché, «*appare perfettamente naturale che le norme che disciplinano la determinazione del reddito ai fini della distribuzione degli utili abbiano contenuto diverso da quello delle norme dettate per determinare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito*»⁽¹¹³⁾.

Del resto, già nell'ambito dei lavori preparatori della riforma fiscale degli anni '50, COSCIANI ebbe modo di osservare che «*il primo problema che sorge per le imprese e che determina una spinta all'evasione, o quanto meno costituisce una giustificazione di tale fenomeno ... è la discordanza tra il concetto di reddito aziendale e quello fiscale*»⁽¹¹⁴⁾.

Secondo l'autorevole studioso, detta discordanza non è imputabile ad una difformità nell'applicazione delle disposizioni di legge da parte del contribuente e dell'Amministrazione Finanziaria, bensì alla stessa legge. Al di fuori dei casi patologici, infatti, il bilancio redatto secondo la più stretta osservanza delle disposizioni del Codice Civile e, quindi, in conformità con i dettami economici, non soddisferebbe le esigenze erariali per quanto attiene al risultato reddituale rappresentato⁽¹¹⁵⁾. Com'è ben noto, infatti, mentre la norma civilistica si preoccupa di tutelare «*il terzo, il creditore, e, quindi, cerca di rafforzare al massimo il patrimonio dell'azienda*», quella tributaria guarda all'«*interesse del partecipante ai profitti, e quindi si preoccupa del reddito dell'esercizio*»

⁽¹¹³⁾ Così, BASCIU A.F., *Riflessioni in margine alle c.d. questioni di fatto relative a valutazioni estimative*, cit., pag. 673, il quale a questo proposito ricorda che «*le differenze tra le due categorie di norme*», civilistiche e fiscali, «*sono da ricondursi, da un lato, all'esigenza di impedire la distribuzione di utili non realmente conseguiti e, dall'altro, all'esigenza – in qualche modo opposta – di non sottrarre utili alla tassazione*». A questo proposito, TINELLI osserva che nella «*trasformazione del fatto in diritto può ... presentarsi l'ipotesi in cui il fatto già risulti disciplinato da norme giuridiche, per finalità non necessariamente coincidenti con quelle proprie del diritto tributario*» (così, TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., pag. 12).

⁽¹¹⁴⁾ Così, COSCIANI C., *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, Milano, 1964, pag. 111.

⁽¹¹⁵⁾ Secondo COSCIANI C., infatti, «*un bilancio redatto secondo le norme fiscali corrisponderebbe al bilancio di esercizio secondo i criteri economici e giuridici generali solo nel caso che tutti i costi siano stati tradotti in ricavi espressi in valori numerari; nel caso quindi che la gestione sia arrivata alla sua definitiva conclusione*» (così, COSCIANI C., *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, cit., pag. 111).

(¹¹⁶). Pertanto se, da un lato, la norma civilistica detta criteri ispirati al principio di prudenza (¹¹⁷) e pone dei limiti massimi alla valutazione dei vari elementi patrimoniali dell'attivo, dall'altro lato, quella tributaria «*tende invece ad impedire che l'imprenditore vada al disotto di limiti minimi, cioè svaluti il proprio patrimonio*» (¹¹⁸).

La divergente impostazione tra la prospettiva civilistica e quella tributaria si appalesa per quanto attiene, ad esempio, le riserve.

Dal punto di vista civilistico, e prima ancora economico, la riserva, salvo i casi patologici di occultamento degli utili, è strumentale all'autofinanziamento dell'impresa, costituendo una sorta di risparmio forzato a carico degli azionisti, risparmio che costoro possono comunque realizzare, ad esempio, all'atto di scioglimento della società (¹¹⁹).

Dal punto di vista tributario, invece, la riserva assume rilevanza immediata agli effetti impositivi in quanto lo «*scopo principale delle norme fiscali è quello di evitare lo spostamento di utili da un esercizio all'altro*» (¹²⁰).

(¹¹⁶) Così, COSCIANI C., *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, cit., pag. 111.

(¹¹⁷) Che infatti viene anteposto al principio di competenza a riguardo si veda, SAVIOLI G., *Verità e falsità nel bilancio d'esercizio*, Torino, 1998, pag. 115.

(¹¹⁸) Così, COSCIANI C., *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, cit., pag. 111. A riguardo si veda anche AMADUZZI A., *Struttura e temporalità del reddito di impresa*, Bari, 1987, il quale pone in evidenza come la «*norma tributaria è più dogmatica, tende ad evitare indeterminazioni che possano prestarsi ad evasioni di imposta*», mentre «*la norma civilistica, ispirata a criteri di prudente salvaguardia della integrità del capitale dell'impresa, e degli interessi dei vari tipi di finanziatori, propone criteri che evitino sopravvalutazioni consentendo rinvio ad anni successivi di date misure di utili latenti*».

(¹¹⁹) In questo senso si esprime, COSCIANI C., *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, cit., pag. 112, secondo cui «*con la destinazione degli utili a riserva, l'azionista trasforma il reddito in risparmio*». Anche nella dottrina tributaria è stato autorevolmente osservato che l'utilizzo delle riserve «*costituisce uno dei criteri fondamentali del bilancio commerciale preoccupandosi gli amministratori di stabilizzare il reddito nonostante le fluttuazioni economiche*» (così, FANTOZZI A., *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, in *Dir. Prat. Trib.*, I, 1970, pag. 841).

(¹²⁰) Così, FANTOZZI A., *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, cit., pag. 840. Peraltro, come osservava COSCIANI «*l'esenzione del risparmio non è ammessa in via di principio come base della nostra tassazione diretta*» (così COSCIANI C., *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, cit., pag. 112). Con riguardo all'imposta di ricchezza mobile, ZAPPA G. osservava che essa «*colpisce i redditi, facendo astrazione dalla*

Ancora, la diversità esistente tra la prospettiva civilista e quella fiscale si percepisce anche osservando la disciplina in tema di valutazioni dei cespiti.

Dal punto di vista civilistico, infatti, tali valutazioni devono essere compiute nel rispetto del principio di prudenza, al fine di garantire che il capitale dell'impresa resti immutato, conservando il medesimo stato di efficienza e che esistano sufficienti accantonamenti per far fronte ad oneri e rischi prevedibili o imprevisi.

Dal punto di vista fiscale, invece, esistono principi più restrittivi per i quali la valutazione dei cespiti, il riconoscimento di plus e minusvalenze, le spese, le perdite sono determinate tassativamente sulla base di criteri che rispondono più ad esigenze di certezza e chiarezza che non di aderenza alla realtà economica ⁽¹²¹⁾.

La differenza tra le due prospettive in esame è percepibile inoltre per quanto attiene proprio alle perdite d'esercizio.

Da punto di vista civilistico, infatti, la perdita oltre a rappresentare un risultato di esercizio assume rilievo sul piano patrimoniale in quanto esprime la potenziale inidoneità dell'impresa a remunerare adeguatamente il capitale investito il quale, se intaccato dalle perdite oltre una determinata soglia, deve essere reintegrato dai soci.

destinazione loro, nell'atto stesso in essi si producono» (così, ZAPPA G., *Le valutazioni di bilancio*, cit., pag. 56). Sul punto si veda anche ROSSI, il quale osserva come «*i giuochi delle riserve rischierebbero infatti di togliere all'imposizione una parte, e sovente la più rilevante, dei profitti, che difficilmente potrebbero poi essere colpiti»* (così, ROSSI G., *Utile di bilancio riserve e dividendo*, Milano, 1957, pag. 238). A questo proposito si veda anche COBAU O., *Aspetti fiscali nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1974, I, pag. 298, secondo cui «*per il diritto commerciale, nulla impedisce all'imprenditore, in conformità al principio di una prudente valutazione, di presentare in bilancio una situazione meno florida di quanto in realtà sia, il fisco ha, invece, un preciso interesse a non ammettere che utili attuali vengano rinviati a esercizi futuri»*. Si veda a riguardo anche CERIANI V., *Il reddito d'impresa tra bilancio e principi contabili*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*, a cura di R. Rinaldi, collana *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2004, pag. 101, secondo cui «*esiste una "tensione" fra il bilancio civilistico e il bilancio fiscale: vi è un'ovvia comprensibile inclinazione a rappresentare agli azionisti una certa "verità", al fisco un'altra, generalmente meno positiva della prima»*.

⁽¹²¹⁾ Cfr. FANTOZZI A., *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, cit., pag. 841. Per un esame delle differenze tra la prospettiva civilistica e quella tributaria in materia di accantonamenti si veda, DELLA VALLE E., *Gli accantonamenti per rischi e oneri*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, pag. 279.

Da un punto di vista fiscale, invece, la perdita assume rilievo sul piano reddituale in quanto, come si vedrà, è un elemento necessario di commisurazione del reddito su base pluriennale.

In tale delineato contesto diviene essenziale il momento della «*qualificazione giuridica della fonte reddituale*», in quanto, in detto momento, occorre valutare la coerenza della definizione di reddito assunta con le esigenze tributarie e, quindi, «*collegare ad un fenomeno della realtà empirica una serie di conseguenze fiscali suscettibili di essere verificate in relazione al più ampio bilanciamento di interessi ruotante attorno al prelievo tributario*» ⁽¹²²⁾.

La suddetta qualificazione, ovviamente, assume come dato di partenza «*la sostanza economica del reddito di impresa, intesa come espressione di forza economica periodicamente derivante da un'attività produttiva, determinata quantitativamente secondo le regole dell'esperienza fatte proprie dalle scienze economiche*» ⁽¹²³⁾.

Tuttavia, la forza economica espressa da un'attività produttiva non costituisce solo il punto di partenza su cui costruire la nozione di reddito, ma rappresenta anche il parametro per valutare la coerenza di tale nozione ⁽¹²⁴⁾. Ed infatti, una nozione di reddito non espressiva del fenomeno economico sarebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva, in quanto tale principio se, da un lato, non impone al legislatore di «*considerare la capacità contributiva complessiva del ciclo vitale del contribuente*» ⁽¹²⁵⁾, dall'altro lato, esige che l'imposizione ricada *effettivamente* sul presupposto assunto dal legislatore come presupposto dell'imposizione stessa. Invero, l'attitudine alla contribuzione emerge dal collegamento effettivo tra la prestazione imposta e il presupposto economico considerato ⁽¹²⁶⁾, collegamento che presuppone prima di tutto che la somma richiesta a titolo di imposizione sia parte della ricchezza considerata e che vi sia inoltre proporzionalità fra l'una e l'altra. Pertanto, in dottrina si è sostenuto che, nel nome del principio dell'effettività, il predetto collegamento «*impone che la capacità contributiva venga tassata al netto dei costi sostenuti per*

⁽¹²²⁾ Così, TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, 1991, Milano, pag. 12.

⁽¹²³⁾ Cfr. TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., pag. 14.

⁽¹²⁴⁾ Cfr. TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., pag. 14.

⁽¹²⁵⁾ Così, CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, cit., pag. 21.

⁽¹²⁶⁾ Cfr. BORIA P., *Il bilanciamento di interesse fiscale*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, a cura di L. Perrone e C. Berliri, Napoli, 2006, pag. 58.

produrla»⁽¹²⁷⁾. Ed infatti, come è stato statuito anche dalla Corte Costituzionale, «*allorquando il valore del bene viene calcolato in base alla differenza fra attivo e passivo si ottiene un imponibile reale, corrispondente cioè alla effettiva consistenza economica; in caso diverso si ha imponibile fittizio*»⁽¹²⁸⁾.

Senonché, agli effetti della presente indagine, si pone il problema di stabilire se il suddetto collegamento deve sussistere anche sotto il profilo temporale⁽¹²⁹⁾ ⁽¹³⁰⁾. In particolare, occorre capire se e in che

⁽¹²⁷⁾ Così, TOSI L., *Il requisito di effettività*, in AA.VV., *La capacità contributiva*, a cura di F. Moschetti, Padova, 1993, pag. 128.

⁽¹²⁸⁾ Così, sent. 23 giugno-12 luglio 1965, n. 69. Il rispetto del principio di capacità contributiva impone che il prelievo tributario si applichi su un “*imponibile reale, corrispondente cioè alla effettiva capacità economica*” e non su un “*imponibile fittizio*” (così, in materia di imposta di successione Corte Cost. n. 69 del 1965). A tale riguardo, si veda MARONGIU G., *Il principio di capacità contributiva nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Dir. Prat. Trib.*, vol. LVI, 1985, I, pag. 6. Di recente la Corte Costituzionale è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi della problematica in esame, laddove è stata investita della questione di legittimità costituzionale, con riferimento al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva, del divieto di deducibilità dell'IRAP dall'imponibile IRES sancito dal comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Tuttavia, la Corte non ha più avuto modo di pronunciarsi nel merito della questione così sollevata, in ragione della sopravvenuta deducibilità, parziale e poi integrale, dell'IRAP dall'imponibile IRES, stabilita, rispettivamente, dal comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ed infatti, la Corte, quando ha esaminato per la prima volta tale questione, si è limitata a constatare lo *ius superveniens* recato dall'art. 6 del decreto-legge dell'art. 6 n. 185 del 2008, dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate (cfr. Corte Cost., ord. 30 luglio 2009, n. 258. Nel medesimo senso cfr. ord. 5 luglio 2010, n. 242. A riguardo si veda, DELLA VALLE E., *Lo «ius superveniens» salva l'indeducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 35, pag. 2842). Successivamente, con provvedimento del 16 febbraio 2011, la Corte ha rinviato a nuovo ruolo l'esame della questione, prendendo atto dell'adozione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge che conferiva al Governo la delega a coordinare il regime dell'IRAP «*con le norme fiscali di determinazione della base imponibile dei soggetti IRES ed IRPEF, in osservanza del principio che il reddito tassabile ai fini delle imposte sui redditi deve essere determinato al netto dei costi necessari a produrlo*» (così, comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011). A riguardo cfr. FERRANTI G., *La deduzione dalle imposte sui redditi dell'IRAP relativa al costo del lavoro: le questioni ancora aperte*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 10, pag. 697.

⁽¹²⁹⁾ Cfr. DE MITA E., *Appunti di diritto tributario*, Milano, 1987, pag. 94.

⁽¹³⁰⁾ Cfr. MOSCHETTI F., *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973, pag. 373. Secondo Moschetti F., «è evidente infatti che la capacità contributiva, se

modo la scelta di assumere, a base dell'imposizione, il risultato di periodo pregiudica l'effettività del reddito sottoposto al prelievo ⁽¹³¹⁾.

A questo proposito si è dell'avviso che può essere considerato effettivo il reddito relativo al singolo periodo d'imposta, assunto a base della commisurazione del tributo periodico, laddove si considera tale reddito come differenza positiva tra i ricavi lordi e i costi di periodo. Non può dubitarsi, infatti, che tale risultato rappresenta esattamente quel reddito netto ed effettivamente esistente assunto dal legislatore a base della tassazione.

Potrebbe non essere effettivo, invece, il reddito relativo ad un arco temporale più ampio di un periodo d'imposta. Ed infatti, assumendo tale prospettiva potrebbe essere constatato che i risultati positivi (netti) di alcuni periodi d'imposta sono ridotti parzialmente o integralmente dai risultati negativi (netti) di altri periodi d'imposta, anteriori o successivi, compresi nell'arco temporale di osservazione.

Da tale constatazione può trarsi la considerazione che la scelta di assumere, a riferimento dell'imposizione, il singolo periodo d'imposta pone un problema di effettività del reddito sottoposto ad imposizione, solo se si osserva il reddito in una prospettiva temporale più ampia del singolo periodo d'imposta. Pertanto, se si assume tale prospettiva, occorre necessariamente stabilire una «*correlazione tra i vari periodi d'imposta*» ⁽¹³²⁾, finalizzata alla compensazione dei risultati di periodo algebricamente diversi. In mancanza di tale correlazione, infatti, l'imposizione complessiva potrebbe risultare distorta, in quanto potrebbe colpire una ricchezza che, osservata nella prospettiva di più

deve individuare l'attitudine a concorrere alle spese della collettività, può essere rappresentata solo dalla potenzialità economica che il contribuente ha in un certo momento a propria disposizione e non anche dalla ricchezza che ha previamente impegnato per altri».

⁽¹³¹⁾ A questo proposito si vedano le considerazioni di CARINCI A., *Il fattore temporale nell'imposta sui redditi: tra disciplina e definizione delle ipotesi categoriali e del reddito complessivo*, in *Riv. Sc. Fin. Dir. Fin.*, I, vol. LIX, 2000, pag. 660, secondo cui «*il reddito appare idoneo a configurarsi quale indice di capacità contributiva, intesa in termini essenziali di manifestazione di forza economica, solo se ed in quanto rapportato ad una frazione di tempo. Cosicché, diviene conseguente giungere a ritenere che la disciplina delle imposte in oggetto soddisfi il requisito di cui all'art. 53 della Costituzione nella misura in cui, in sede di definizione normativa del reddito (inteso, come visto, quale elemento oggettivo del presupposto), consenta di individuare, come profilo intrinseco dello stesso, tale peculiare connotazione temporale».*

⁽¹³²⁾ Così, CARPENTIERI L., *Riflessioni sulla mancata estensione del riporto delle perdite ai fini Ilor*, in *Rass. Trib.*, 1988, pag. 728.

periodi d'imposta, potrebbe rivelarsi inesistente e, dunque, non effettiva⁽¹³³⁾.

2.1.3. La funzione del riporto delle perdite nell'ambito della tassazione sul reddito d'impresa

Una delle possibili soluzioni al problema dell'effettività, sotto il profilo temporale, del reddito sottoposto ad imposizione, è quella di stabilire una connessione tra il reddito (*rectius*, risultato positivo), di un periodo di imposta, con la perdita (*rectius*, risultato negativo) di un altro periodo d'imposta, anteriore o successivo. Tale connessione è attuata proprio per mezzo dell'istituto del riporto delle perdite.

Tale istituto segna decisamente «*il superamento della rigida contrapposizione tra reddito fiscale e realtà economica che consegue al fittizio ed innaturale principio dell'autonomia degli esercizi*»⁽¹³⁴⁾ ⁽¹³⁵⁾, e

⁽¹³³⁾ Cfr. CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, cit., pag. 26, nonché, *Il riporto delle perdite*, in *L'imposta sul reddito delle persone fisiche*, a cura di V. Uckmar e F. Tundo, Collana per la didattica coordinata da G. Visentini, 2003, vol. II, pag. 34. Sulla base di tali considerazioni, l'A. afferma che il riporto delle perdite «*appare perciò come un "valore" che si giustifica alla luce dello stesso principio di capacità contributiva ed è espressione di un'esigenza sistematica, non di una "graziosa concessione" del legislatore*». In questi termini si esprime anche ZIZZO G., *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 24, pag. 1987, nonché, *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, in *Rass. Trib.*, 2008, fasc. 4, pag. 931, il quale con riferimento all'IRPEF, afferma che la «*segregazione delle perdite mina l'attendibilità*» della misurazione del reddito complessivo «*perché implica una ricostruzione del reddito complessivo basata sulle sole fonti che manifestano risultati positivi, seguendo una logica da prelievo reale e non da prelievo personale. Una ricostruzione distorta, proiezione di un reddito complessivo in tutto o in parte inesistente, secondo un metro di giudizio che è economico, ma è anche giuridico, perché desumibile dalla stessa legislazione in materia*».

⁽¹³⁴⁾ Cfr. BACCHILEGA O., *Il reddito fiscale nell'impresa*, 1976, Milano, pag. 263.

⁽¹³⁵⁾ Cfr. GRIZIOTTI B., *L'imposizione degli utili di impresa*, in *Riv. di Polit. Econ.*, anno XXXIX, serie III, fasc. VII-VIII, 1949, pag. 779. Secondo l'A., «*le esigenze pratiche d'accordo con la logica delle imposte, sono favorevoli al recupero delle imposte pagate sopra i profitti mediante compensazioni con le perdite. Sono, peraltro, da considerare le complicazioni, derivanti da variazioni nel potere d'acquisto della moneta, che non rendono facilmente confrontabili entità d'esercizi molto lontani nel tempo. Quindi l'ambizione di poter portare queste compensazioni fino alla liquidazione di un'impresa deve essere moderata dalle esigenze pratiche dell'amministrazione di evitare eventuali frodi fiscali con moltiplicazione delle perdite, da ripartire e compensare per un tempo indeterminato e calcoli laboriosi per un conguaglio monetario. Periodi di nove o sette anni anteriori o posteriori possono considerarsi praticamente adeguati a coprire il ciclo economico delle imprese*». Osservava l'A. che

consente di avvicinare il reddito imponibile a quello (economico) effettivamente espresso dal ciclo produttivo in un arco temporale più ampio del singolo periodo d'imposta e di evitare imposizioni eccessive e sperequate, specie nel caso di sensibili fluttuazioni nell'andamento della società ⁽¹³⁶⁾.

Non è un caso che l'istituto del riporto delle perdite ha fatto ingresso nel nostro ordinamento con la legge 5 gennaio 1956, n. 1 ⁽¹³⁷⁾, con la quale, alla base dell'imposizione sull'attività delle imprese, è stato posto il *reddito effettivo* in luogo di quello *ordinario continuativo* ⁽¹³⁸⁾ ⁽¹³⁹⁾. Ed infatti tale legge se, da un lato, al comma 1 dell'art. 20

«le grandi fluttuazioni nei risultati degli esercizi mette in evidenza la assurdità dell'antico sistema ... dell'autonomia dei bilanci fiscali, per la possibilità della differenza di condizioni fra due contribuenti che similmente abbiano compiuto tutto il ciclo di un'impresa senza profitti e perdite, ma che si siano trovati in diverse situazioni durante i singoli esercizi. Un contribuente, che in ciascun esercizio abbia chiuso sempre in pareggio il bilancio non avrà mai pagato un'imposta. L'altro contribuente, che abbia realizzato in alcuni esercizi profitti uguali alle perdite patite in altrettanti anni, avrà sopportato un carico fiscale assolutamente non dovuto, e soprattutto grave nel caso di imposta progressiva». Per tale ragione, sarebbe «interessante ... consentire il ricupero dei disavanzi di un anno mediante compensi con i profitti di altri anni. In alcuni paesi si consente la detrazione per gli anni anteriori, ma in altri anche per quelli posteriori».

⁽¹³⁶⁾ Cfr. FANTOZZI A., *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1970, vol. XLI, I, pag. 840.

⁽¹³⁷⁾ Un precedente normativo che segnava il superamento del principio di autonomia del periodo d'imposta era rinvenibile anche nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, con riguardo alle imprese in liquidazione. A riguardo si veda CARPENTIERI L., *Riflessioni sulla mancata estensione del riporto delle perdite ai fini Ilor*, cit., pag. 728.

⁽¹³⁸⁾ L'osservazione è di TESAURO F., *Riporto delle perdite e la incostituzionalità della sua esclusione dall'imponibile Ilor*, in *Boll. Trib.*, 1988, fasc. 1, 1988, pag. 7. Come emerge dalla ricostruzione storica compiuta da tale A., la tassazione del reddito effettivo diviene un criterio fondante della tassazione delle imprese solo negli anni '50. In particolare, la legge 2 maggio 1907 n. 222, attribuiva rilevanza al reddito medio biennale che veniva assunto per quattro anni dall'anno in cui era stato accertato. Con la legge 7 agosto 1936, n. 1639, l'accertamento quadriennale fu sostituito con la tassazione della media del biennio precedente, ed il reddito imponibile doveva essere determinato tenendo conto solo dei redditi continuativi. Con la legge 17 luglio 1942 fu sospesa la revisione biennale mentre fu mantenuto il concetto di ordinarietà del reddito. Una ricostruzione storica dell'evoluzione del sistema sul reddito delle imprese verso il reddito effettivo è compiuta da GALLO F., *Il dilemma reddito normale o reddito effettivo: il ruolo dell'accertamento induttivo*, cit., pag. 463.

⁽¹³⁹⁾ Cfr. SASSI S., *Il progressivo avvicinamento al concetto economico del reddito d'impresa: nella legislazione tributaria italiana*, in *Incontri con il Banco di*

stabiliva che «i maggiori valori delle attività delle imprese, in qualsiasi forma costituite, concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio nel quale sono realizzati o distribuiti o iscritti in bilancio», dall'altro lato, al comma 1 dell'art. 25, stabiliva altresì che «le società e gli enti tassabili in base al bilancio hanno facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio ... per la determinazione della perdita si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi»⁽¹⁴⁰⁾.

Non è neppure un caso che in occasione della riforma degli anni '70, che avrebbe dovuto assumere quale principio fondante dell'imposizione sul reddito d'impresa quello della tassazione del «reddito effettivamente prodotto»⁽¹⁴¹⁾, fu proposto di eliminare il vincolo

Roma. *Il reddito d'impresa*, Convegno di studi 10-12 dicembre 1973, Caserta, 1974, tomo III, pag. 195.

⁽¹⁴⁰⁾ La medesima facoltà era «concessa anche ai contribuenti non tassabili in base al bilancio, a condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si è verificata siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili E che il medesimo sistema di accertamento venga seguito anche per gli anni per i quali è consentita la detrazione». Tale disposizione è poi stata trasfusa nell'art. 112 del Testo Unico di Ricchezza Mobile 29 gennaio 1958, n. 645, il quale prevedeva al comma 1 che «la perdita di un esercizio, determinata con le stesse norme valide per la determinazione del reddito, può essere portata in diminuzione dai redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto esercizio». Al comma 2 era poi previsto che «per i soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104», e cioè quella di essere tassati in base al bilancio, «la disposizione del comma precedente si applica a condizione che si sia proceduto a tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui si è verificata la perdita e vi si proceda anche negli anni per i quali è consentita la compensazione».

⁽¹⁴¹⁾ Com'è ben noto, per quanto attiene alla quantificazione del reddito d'impresa, l'art. 2, n. 13, del disegno di legge 1° luglio 1969, poi trasfuso al n. 16 dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, stabiliva che la «determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali» doveva essere disciplinata «secondo criteri idonei al maggior possibile adeguamento del reddito imponibile a quello effettivamente prodotto e al soddisfacimento delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo». In particolare, nella relazione illustrativa di tale disegno di legge, veniva specificato che «per le imprese commerciali (art. 2195 Cod. Civ.) viene stabilito anzitutto il principio che la determinazione dei redditi debba avvenire secondo criteri idonei al maggior possibile adeguamento del reddito imponibile a quello 'effettivamente prodotto' e al soddisfacimento delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo. Si fa implicito rinvio, in tal modo, ai criteri e metodi indicati dalla economia aziendale nella determinazione del reddito d'impresa già rispecchiati, di massima, dagli artt. 91-113 del vigente Testo Unico delle Imposte Dirette e, insieme, alle direttive di sviluppo produttivo fissate dal programma economico

quinquennale al riporto delle perdite stabilito nel Testo Unico del 1958, «nell'ottica di avvicinare il reddito fiscale a quello economico, atteso che il risultato emergente al termine di ciascun esercizio rappresenta solo la stima di un frammento della vita dell'impresa»⁽¹⁴²⁾.

Tuttavia, non può farsi a meno di rilevare la circostanza che il legislatore, accordando il riporto delle perdite, sembra guardare al reddito in una prospettiva temporale non più limitata al singolo periodo d'imposta, ma estesa ad un arco di tempo più ampio. Detta circostanza assume particolare significato sul piano sistematico, in quanto essa consente non solo di individuare nel concetto del possesso del reddito un attributo legato all'aspetto temporale, ma anche di affermare che, sotto tale aspetto, rileva un concetto di possesso *allargato*, e cioè non limitato al singolo periodo d'imposta⁽¹⁴³⁾. Tale conclusione appare

*nazionale. La determinazione del reddito deve avvenire in base alle scritture contabili». Sul punto si veda MICHELI G.A., Lineamenti della riforma tributaria, Torino, 1972, pag. 44, secondo cui il principio contenuto al n. 16 dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante la "Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria", dovrebbe «spingere il legislatore delegato all'adeguamento della legislazione tributaria alla legislazione civile ed al concetto di reddito elaborato dall'economia aziendale. Inoltre, gli emendamenti apportati all'originario testo del progetto governativo, dovrebbero indurre lo stesso legislatore ad andare molto più avanti di quanto disposto dagli artt. 91-113 del vigente T.U. ... oltre che nel senso dell'avvicinamento del reddito imponibile a quello economico ... verso un effettivo accostamento dei concetti economici e civilistici a quelli tributari circa la competenza». Si veda a riguardo, DE ANGELIS F., *Il concetto di reddito d'impresa: suoi lineamenti, in Incontri con il Banco di Roma. Il reddito d'impresa*, Convegno di studi 10-12 dicembre 1973, Caserta, 1974, tomo III, pag. 59.*

⁽¹⁴²⁾ Fu questa la proposta avanzata dall'On. Usellini nell'ambito dei lavori della c.d. Commissione dei Trenta, il quale rilevava, inoltre, come fosse «difficilmente giustificabile l'apposizione di qualsiasi termine al riporto delle perdite, quanto invece detto riporto è sempre obbligatorio ai fini civilistici». in *Il Fisco*, 1988, fasc. 10, pag. 1625.

⁽¹⁴³⁾ Cfr. CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 611, il quale ritiene che «la perdita attiene ... alla determinazione del presupposto d'imposta, anche se non al presupposto del singolo periodo, ma ad un presupposto complessivo considerando un arco pluriennale di vita dell'impresa». Tale concezione è rinvenibile anche in MICHELI G.A., TREMONTI G., voce *Obbligazioni (dir. trib.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, Milano, 1979, pag. 418, i quali ritengono che i fatti che hanno incidenza sulla quantificazione dell'*an* e del *quantum debeat* vanno riformulati «per includervene altri che non si collocano nello stesso ambito temporale». Ad esempio, gli stessi AA. osservano come, allo scopo «di fare oggetto d'imposizione i redditi effettivi ... i sistemi tributari portano sempre più spesso temperamenti cospicui, permettendo il riporto delle perdite di un esercizio verso

coerente con quella concezione di possesso, generalmente accettata in dottrina, intesa come disponibilità di un reddito residuale netto ⁽¹⁴⁴⁾. In

esercizi successivi ... Ne consegue ... il corollario che ... il quantum e l'an debeat non vengono definitivi con criterio di sufficienza dal presupposto, quale storicamente si è verificato nel periodo d'imposta, dovendosi piuttosto fare riferimento ad una fattispecie dalle più complesse componenti strutturali, e distribuita in uno spazio temporale più esteso».

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr. POTITO E., *Il sistema delle imposte dirette*, Milano, 1989, pag. 34 e pag. 283, secondo cui «la legge non intende colpire il reddito o l'insieme dei redditi disponibili in quanto tali, ma, come si desume dai criteri di determinazione della base imponibile ... la capacità contributiva globale del soggetto che emerge da una più articolata valutazione, nell'ambito della quale le entrate costituiscono soltanto una componente. ... Da tali considerazioni emerge che l'insieme dei redditi posseduti ... costituisce soltanto l'oggetto della tassazione e che presupposto del tributo non è propriamente il possesso dei redditi, come si esprime l'art. 1, ma la disponibilità dell'insieme dei redditi del soggetto al netto delle perdite ... cioè la disponibilità d'un reddito residuale netto».

Come rilevato da TOSI L., *La nozione di reddito*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone fisiche. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesaro, Torino, 1994, tomo I, pag. 44, in dottrina si ritiene che la nozione di possesso non deve essere intesa in senso civilistico, secondo il disposto dell'art. 1140 c.c., bensì come materiale e concreta disponibilità del reddito complessivo netto. Tale posizione è stata fatta propria anche dalla Corte Costituzionale laddove ha stabilito che la legge, per essere conforme alla Costituzione, deve stabilire norme «per le quali il possesso dei redditi si sostanzia nella libera disponibilità di essi» (così, Corte Cost., sent. 15 luglio 1979, n. 176). Sul punto si veda, MICHELI G.A., *Corso di diritto tributario*, cit., pag. 371, MICCINESI M., *L'imposizione su redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali*, Milano, 1990, pag. 82; FEDELE A., «Possesso» di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del «cumulo», in *Giur. Cost.*, 1976, I, pag. 2163. La medesima posizione è condivisa anche tra gli aziendalisti da BERGAMIN BARBATO M., *Reddito imponibile e risultato economico di gestione: sancita la diversità o avvicinate le posizioni?*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1987, anno XXXVIII, fasc. 5, pag. 835, secondo cui «il possesso ... sta ad indicare alcuni requisiti che, sotto il profilo economico, i redditi dovrebbero possedere. Innanzi tutto si dovrebbe trattare di redditi effettivamente conseguiti e non di valori di natura meramente contabile poiché questi ultimi sono finzioni derivanti da tecniche di registrazione. Non è possibile che il "possesso" si applichi a delle "rappresentazioni contabili" prive di contenuto economico».

Nella dottrina tributaria, tuttavia, vi è anche chi ritiene che il possesso deve essere inteso nell'accezione civilistica desumibile dall'art. 1140 c.c., e cioè come potere sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale. In questo senso, il possesso, consistente nel diritto di godere e/o di disporre, dovrebbe essere riferito, a seconda dei casi, ad una somma di denaro, ad un complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, ad un immobile (propendono per la valenza civilistica del possesso, GALEOTTI FLORI M.A., ACCIAI S., FAZZINI E., TANINI F., *I tributi in Italia*, Padova, 1988, pag. 145. In particolare, secondo

particolare, se il reddito costituisce l'indice di capacità contributiva, la nozione di possesso da assumere è quella che consente di sottoporre all'imposta il soggetto che risulta essere l'effettivo titolare di tale capacità di concorrere alle spese pubbliche ⁽¹⁴⁵⁾. In tale prospettiva, deve ritenersi che il possessore del reddito è colui che non solo è in grado «*di contribuire, mediante una propria manifestazione di volontà, all'esistenza materiale o giuridica del reddito*» ⁽¹⁴⁶⁾, ma altresì abbia l'effettiva disponibilità di tale reddito che, ove mancante, non entra nel patrimonio del soggetto e non rappresenta ricchezza nuova ⁽¹⁴⁷⁾.

Inoltre, assumere una prospettiva più ampia del singolo periodo d'imposta nella valutazione del presupposto consente di poter assecondare la causalità con cui si manifesta il reddito e, di conseguenza, di prevenire situazioni potenzialmente inique e discriminatorie sotto il profilo non solo tributario ma anche economico ⁽¹⁴⁸⁾. Invero, l'attività di impresa si caratterizza per ricavi e costi che non sono univocamente e definitivamente attribuibili ai singoli periodi d'imposta, ma generano un «*flusso continuo di entrate e di uscite che si*

GALEOTTI FLORI M.A., *Il possesso di redditi nell'ordinamento dei tributi diretti. Aspetti particolari*, Padova, 1983, pag. 106, a proposito di possesso, «*il riferimento al reddito netto o al suo momento dinamico non sembra pertinente, perché concerne la quantificazione dell'imponibile e non l'oggetto del possesso*».

Alla concezione civilistica è stato obiettata la sua sola riferibilità a quei redditi che si sostanziano in somme di denaro, posto che essa non è adattabile ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo, in larga misura determinati in modo convenzionale, né a quelli fondiari determinati catastalmente (così, TOSI L., *La nozione di reddito*, cit., pag. 45).

La Corte Costituzionale sembra invece non condividere la tesi secondo cui l'intento del legislatore costituzionale sarebbe quello di fare sì che ogni cittadino diventi contribuente in relazione non al reddito e quindi alla ricchezza prodotta ma a quello di cui abbia la libera disponibilità (cfr. Corte Cost., sent. 14 luglio 1983, n. 134). A questo riguardo ved. MARONGIU G., *Il principio di capacità contributiva nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, cit., pag. 20.

⁽¹⁴⁵⁾ Cfr. TOSI L., *La nozione di reddito*, cit., pag. 46.

⁽¹⁴⁶⁾ Così, TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., pag. 57.

⁽¹⁴⁷⁾ Cfr. TOSI L., *La nozione di reddito*, cit., pag. 47, il quale ritiene «*in definitiva che la locuzione "possesso di redditi" va interpretata attribuendo al possesso un significato coerente con le norme tributarie, in primo luogo con l'art. 53 Cost., intendendolo come relazione diretta ed immediata con la "causa produttiva" e come disponibilità libera ed effettiva del reddito*».

⁽¹⁴⁸⁾ Cfr. GIORGETTI A., *La tassazione del reddito d'impresa*, cit., pag. 243.

combinano tra loro in modo più complesso dal punto di vista temporale»⁽¹⁴⁹⁾.

A questo riguardo si ritiene che il riconoscimento delle perdite è, per certi versi, riconducibile anche all'esigenza di tener conto della circostanza che la correlazione tra costi e reddito può avere una manifestazione molto ampia dal punto di vista temporale⁽¹⁵⁰⁾. A ben vedere, infatti, nell'ambito dell'attività di impresa possono aversi costi aventi una stretta relazione di tempo con il reddito prodotto (*rectius*, con i relativi ricavi lordi) e costi per i quali, invece, tale relazione è molto più ampia o addirittura indefinibile, come nel caso delle spese relative ad atti od operazioni propedeutiche e preliminari all'attività imprenditoriale. Senonché, è evidente che l'imposizione sui redditi non può dare piena rilevanza a tale fenomeno, in quanto, in caso contrario, per stabilire il momento in cui far concorrere un componente di reddito alla formazione dell'imponibile occorrerebbe di volta in volta ricercare il rapporto di causalità fra i costi e ricavi. Di fatto, tale ricerca comporterebbe una rinuncia all'imposizione dei redditi, in quanto, come osservava il QUARTA, «sarebbe una ricerca indefinita; un lavoro senza norma né termine, e che nel maggior numero dei casi metterebbe le Finanze nell'impossibilità di applicare l'imposta». Tuttavia, è pure vero che affinché il risultato reddituale sia valutato in maniera obiettiva, è

⁽¹⁴⁹⁾ Così, DE MITA E., *Fisco e Costituzione. I 1957-1983*, Milano, 1984, pag. 882, il quale ritiene dunque che occorre «temperare la regola della autonomia del debito tributario, discendente dalla periodicità, con delle norme che tengano conto della continuità dell'attività economica. L'esigenza di pervenire facilmente alla determinazione del debito d'imposta deve conciliarsi con l'effettività e la complessità della attività economica».

⁽¹⁵⁰⁾ L'osservazione è ripresa da GIORGETTI A., *La tassazione del reddito d'impresa*, cit., pag. 243, il quale si sofferma sulla «influenza che il tempo» nell'erogazione e nell'impiego delle spese deducibili. In particolare, l'A. osserva che «le spese e i costi d'impresa, rispetto al tempo del loro verificarsi, necessitano, in sede tributaria, di una preliminare distinzione non assoluta ... ma di cui non si può non tener conto, se si desidera pervenire ad un concetto, per quanto possibile, esauriente, dei caratteri fiscali che devono possedere gli oneri deducibili. Nella gestione d'impresa si effettuano frequentemente ... atti ed operazioni preliminari, mediante le quali si preparano e si predispongono i fatti che, alla fine di una molteplice serie di azioni economiche, troveranno la loro possibile, favorevole conclusione nell'acquisizione di una nuova ricchezza, consistente nell'utile di esercizio. Così pure, nell'ambito aziendale potranno riscontrarsi costi e spese sostenuti in più stretta relazione di tempo con il sorgere del reddito, oltre che in congiunto rapporto di causalità con i ricavi lordi di gestione... infine, potranno aversi oneri successivi alla formazione economico-giuridica del reddito (ad esempio, spese o perdite per il recupero di crediti e simili)».

necessario riconoscere la deduzione di tutti gli oneri necessari alla produzione del reddito, ancorché distanti dal tempo di formazione e realizzazione del ricavo lordo ⁽¹⁵¹⁾. Da qui la necessità di tener conto dei risultati dei periodi d'imposta chiusi in perdita, apportando un correttivo al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, si ritiene di poter condividere l'orientamento secondo cui la funzione del riporto delle perdite è quella di stabilire un correttivo strutturale agli inconvenienti derivanti dalla circostanza che l'imposizione sul reddito d'impresa, avvenendo sulla base di periodi d'imposta tra i quali sussiste un rapporto di rigida autonomia, non risulta adeguata rispetto al fatto economico assunto a presupposto dell'imposizione ⁽¹⁵²⁾. Tale conclusione trova conferma anche nella relazione di accompagnamento della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con la quale – come già rilevato – il riporto delle perdite è stato introdotto nel nostro ordinamento ⁽¹⁵³⁾.

⁽¹⁵¹⁾ Cfr. GIORGETTI A., *La tassazione del reddito d'impresa*, cit., pag. 244, secondo cui «non v'ha dubbio che la compensazione quinquennale ... costituisca una importante ammissione di una simile, non trascurabile esigenza economica».

⁽¹⁵²⁾ La posizione secondo cui il riporto delle perdite costituisce un correttivo alla suddivisione in periodi d'imposta è sostenuta, tra gli altri, da LUPI R., *Riporto delle perdite e fusioni di società*, in *Rass. Trib.*, 1988, pag. 279; PANSIERI S., *Il riporto delle perdite nelle fusioni di società*, in *Rass. Trib.*, 1987, pag. 285; DE MITA E., *Fisco e Costituzione*, cit., pag. 882; CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, pag. 26, nota 9, il quale espressamente afferma che il riporto delle perdite serve a «correggere gli inconvenienti di un'imposizione autonoma in relazione ai singoli periodi d'imposta, tenendo in considerazione i redditi di segno positivo»; STEVANATO D., *Riporto delle perdite ed elusione tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2000, I, pag. 1140; MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, in AA.VV., *Elusione ed abuso del diritto tributario*, a cura di G. Maisto, collana *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, 2009, Milano, pag. 137; GARBARINO C., *Riporto delle perdite ed elusione*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2001, fasc. 1, I, pag. 85.

⁽¹⁵³⁾ Nella relazione governativa alla legge 5 gennaio 1956, n. 1, si legge testualmente che «in relazione all'introduzione delle nuove norme proposte dal disegno di legge e intese a rendere più preciso e rigoroso l'accertamento dei redditi e ad impedire forme di evasioni legali e illegali, si è ritenuto di poter attenuare la rigidità delle attuali norme legislative sulla separazione annuale nella determinazione del reddito assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile. Indubbiamente, il principio della autonomia degli accertamenti annuali – stabilito dal T.U. sulla ricchezza mobile del 1877 e poi sempre rigorosamente mantenuto – risponde, sia ad esigenze di gettito nelle entrate dello Stato, sia a ragioni pratiche, per evitare che oltre che determinare gli utili si debba anche, negli esercizi in perdita, determinare l'entità delle perdite. Tuttavia, resta il fatto innegabile che la separazione dell'attività dell'azienda in periodi annuali – necessaria, del resto, non soltanto ai fini fiscali, ma a diversi altri fini, fra i

Da ultimo, mette conto segnalare che in dottrina non è mancato chi ha sostenuto che, per effetto del mancato riconoscimento del riporto delle perdite, l'imposizione sul reddito d'impresa si trasformerebbe in un prelievo di tipo patrimoniale ⁽¹⁵⁴⁾, per il fatto che, in tale ipotesi, la tassazione ricadrebbe non già sul reddito netto, inteso come eccedenza o «*incremento patrimoniale*» ⁽¹⁵⁵⁾ del capitale investito nella società, bensì sul capitale stesso.

Tale osservazione sembra trovare conforto in una considerazione formulata da COSCIANI, laddove l'autorevole studioso ebbe ad affermare che se «*per una non perfetta compensazione tra redditi e perdite che si manifestano in esercizi diversi, e soprattutto per il mancato rimborso dell'imposta pagata sul reddito degli anni precedenti, che sarebbe stato necessario per colmare la perdita subita in un esercizio, o per il diniego di accantonamenti prudenziali in esenzione dall'imposta per fronteggiare perdite eventuali future, l'imposta viene a colpire oltre che il reddito vero e proprio anche il premio necessario per coprire il rischio ed invogliare l'imprenditore od il capitalista ad assumere iniziative incerte ed aleatorie. Se si colpisce questa parte di reddito nominale, come di fatto avviene in ogni ordinamento tributario, si colpisce un vero e proprio elemento di costo e il reddito viene accertato in misura maggiore di quello effettivo ... l'imposta sul patrimonio, tassando un reddito virtuale colpisce più fortemente di quanto lo faccia l'imposta sul reddito guadagnato o consumato, gli investimenti a rendimento nominale basso o nullo... così è bene tener presente che l'imposta commisurata al patrimonio si trasforma facilmente da imposta sul reddito in imposta con incidenza sul patrimonio. Ciò vale soprattutto per i capitali che non danno un reddito o che danno un reddito estremamente basso... Praticamente è il caso delle imprese che chiudono la loro gestione in perdita. E' evidente*

quali quello della distribuzione degli utili ai soci – costituisce un artificio e può dar luogo a tassazione di redditi che tali possono non essere, se anziché considerare un solo esercizio annuale si ha riguardo ad un periodo di tempo più ampio. Si è quindi ritenuto di abbandonare ... i rigorosi criteri della autonomia annuale della determinazione del reddito imponibile, e di consentire che la perdita di un esercizio (che dovrà determinarsi con i medesimi criteri stabiliti dalla legge per la determinazione dei redditi) possa venire portata in detrazione dal reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio. Tale facoltà vale sia per i contribuenti tassabili in base a bilancio, sia per gli altri».

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. TESAURO F., *Riporto delle perdite e la incostituzionalità della sua esclusione ai fini dell'Ilor*, cit., pag. 8.

⁽¹⁵⁵⁾ Secondo la definizione di reddito di ZAPPA G.

che l'imposta sul patrimonio incide sulle imprese marginali più delle imposte sul reddito. Ma a questo riguardo si possono fare due osservazioni. In primo luogo, anche l'imposta sul reddito può tradursi di fatto in un'imposta ad incidenza patrimoniale. Ciò, soprattutto, a causa del principio della autonomia dei bilanci per cui si colpisce l'impresa in ogni esercizio attivo anche se a fianco degli esercizi attivi vi sono esercizi passivi, di modo che considerando la vita dell'impresa in un lungo periodo, effettivamente la media del profitto è stata zero o negativa» ⁽¹⁵⁶⁾.

2.1.4. Il riporto delle perdite e il principio di capacità contributiva

Da quanto precede può dunque trarsi la conclusione che il riporto delle perdite risponde ad un'esigenza di razionalità e coerenza propria dell'imposizione reddituale, che impone di tener conto anche degli imponibili di segno negativo verificatisi in diversi periodi d'imposta, in quanto i risultati reddituali di un singolo periodo d'imposta, se presi in considerazione nella prospettiva di un arco temporale più ampio del singolo periodo d'imposta, potrebbero essere annullati o addirittura ribaltati dai risultati negativi di periodi d'imposta precedenti o successivi, che «*pure rientrano in quell'unico flusso reddituale che costituisce la base impositiva ai fini delle imposte dirette*» ⁽¹⁵⁷⁾.

Sulla base di tali considerazioni, buona parte della dottrina è portata a ritenere non solo che il riporto delle perdite è espressione del principio costituzionale, che vuole che l'imposizione ricada sull'effettiva capacità contributiva ⁽¹⁵⁸⁾, ma, altresì che riconoscere il riporto delle perdite consente di tener conto della «*complessiva ed effettiva capacità contributiva (reddituale) della società*», mentre negarlo significa «*avallare un sistema di tassazione su ricchezze parzialmente inesistenti*» ⁽¹⁵⁹⁾.

⁽¹⁵⁶⁾ Così, COSCIANI C., *Istituzioni di scienza delle finanze*, Torino, 1961, pag. 219.

⁽¹⁵⁷⁾ Così, CARPENTIERI L., *Riflessioni sulla mancata estensione del riporto delle perdite ai fini Ilor*, cit., pag. 728.

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. GALLO F., *Ratio e struttura dell'IRAP*, in *Rass. Trib.*, 1998, fasc. 3, pag. 635, secondo cui «*lo spirito e la lettera dell'art. 53 Costituzione ... richiedono ... un effettivo collegamento con fatti e situazioni concretamente espressivi di potenzialità economica*», ID., *Imposta regionale sulle attività produttive*, in *Enc. Dir. Aggiornamento*, V, Milano, 2001, pag. 661.

⁽¹⁵⁹⁾ Così, BEGHIN M., *Operazioni di riorganizzazione delle attività produttive*, in *AA.VV.*, *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di M. Miccinesi, Padova, 1999, pag. 433. Ritengono che le limitazioni al riporto delle perdite integrino

In tale prospettiva si ritiene che il riporto delle perdite è funzionale al rispetto di capacità contributiva nei termini in cui, consentendo di far ricadere l'imposizione sulla ricchezza assunta come presupposto dell'imposizione stessa, rende il tributo coerente con il suo oggetto economico ⁽¹⁶⁰⁾. Un eventuale sindacato di legittimità costituzionale del mancato riconoscimento delle perdite dovrebbe operarsi, a nostro avviso, sulla base del procedimento logico, utilizzato più volte dalla Corte Costituzionale, che parte dall'individuazione del presupposto del tributo per poi stabilire se una disposizione censurata si collochi o meno armonicamente nell'ambito di tale presupposto. Ed infatti, è insegnamento del Giudice delle Leggi quello secondo cui il legislatore, una volta «*effettuata una scelta politica nell'esercizio della sua discrezionalità*» deve attuare «*poi con coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa idonea al conseguimento del fine voluto*» e che «*diversamente, ove l'incoerenza, fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della legittimità costituzionale*» ⁽¹⁶¹⁾.

una violazione del principio di capacità contributiva, TESAURO F., *Riporto delle perdite e la incostituzionalità della sua esclusione dall'imponibile dell'Ilor*, cit., pag. 5; TOSI L., *Il requisito di effettività...*, cit., pag. 129; GIOVANARDI A., *Il riporto delle perdite*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesaurò, Torino, 1996, pag. 189; PANSIERI S., *Il riporto delle perdite nelle fusioni di società*, cit., pag. 285.

⁽¹⁶⁰⁾ Cfr. DE MITA, *Fisco e costituzione*, cit., pag. 549.

⁽¹⁶¹⁾ Così, Corte Cost., sent. 7 novembre 1979, n. 126. Un'interpretazione analoga è rinvenibile nella sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 1980, n. 42, oggetto di commento da parte di DE MITA E., *Fisco e Costituzione*, cit., pag. 535. La medesima Corte Costituzionale, pronunciandosi in tema di deducibilità di costi dal reddito imponibile, ha più volte affermato che sebbene spetti al «*legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, individuare gli oneri deducibili*», tale discrezionalità non può sfociare nell'arbitrio, con la conseguenza che nella scelta devono essere presi in considerazione «*il necessario collegamento con la produzione del reddito, il nesso di proporzionalità con il gettito generale dei tributi, nonché l'esigenza di adottare le opportune cautele contro le evasioni di imposta*» (così, sentenza 8 luglio 1982, n. 143. Nello stesso senso, ordinanza 14-21 gennaio 1988, n. 51). Con la conseguenza che le regole che presiedono alla determinazione della base imponibile delle imposte sul reddito possono essere considerate legittime nella misura in cui siano giustificate: (i) dalla considerazione della maggiore o minore inerenza degli elementi negativi alla produzione del reddito, e dunque della loro idoneità ad incidere sull'effettività della ricchezza costituente presupposto di imposta, (ii) da esigenze di gettito alla luce di un equo temperamento tra il dovere di solidarietà ed il principio di capacità contributiva, (iii) da ragionevoli finalità antielusive e, in generale, dalla tutela

Da qui, dunque, il corollario, messo in evidenza anche dalla dottrina richiamata nel precedente paragrafo, secondo cui una volta che il legislatore ha selezionato un determinato presupposto è necessario che vi sia un collegamento effettivo tra la prestazione imposta e il presupposto considerato ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁶³⁾.

dell'interesse pubblico alla riscossione dei tributi. Per quanto queste considerazioni siano formulate dalla Corte con riferimento agli oneri deducibili, non vi è dubbio che esse possano in astratto riferirsi anche alla determinazione del reddito complessivo.

⁽¹⁶²⁾ Cfr. DE MITA, *Fisco e costituzione*, cit., pag. 549.

⁽¹⁶³⁾ Ed è il caso di rilevare che la conclusione secondo cui il riconoscimento del riporto delle perdite è strumentale al rispetto del principio di capacità contributiva è valida qualunque sia l'accezione di capacità contributiva che si ritenga di accogliere. A questo proposito, è noto che in dottrina si sono affermate due distinte concezioni intorno al principio di capacità contributiva.

Secondo un orientamento, che gode tuttora di largo consenso in dottrina, la capacità contributiva è espressa da presupposti che non sono solo economicamente valutabili, ma richiedono anche specifici elementi di patrimonialità, nel senso della necessaria identificazione del c.d. indice di potenzialità economica con una ricchezza patrimoniale, liberamente disponibile, appartenente al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria. In altri termini, il presupposto di un'imposta deve esprimere una ricchezza concreta, in ogni caso idonea, almeno secondo l'*id quod plerumque accidit*, ad attingere i mezzi economici necessari al contribuente per adempiere all'obbligazione tributaria. Pertanto, secondo tale orientamento «*la relazione fra tributo e ricchezza deve atteggiarsi ... in modo che sia certa, in riferimento ai tributi, e nei limiti dell'astrattezza legislativa, l'esistenza dei mezzi economici per soddisfarlo*» (così, GAFFURI F., *Il senso della capacità contributiva*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, a cura di Perrone e Berliri, Napoli, 2006, pag. 32. Nello stesso senso, tra gli altri: FALSITTA G., *I divergenti orientamenti giurisprudenziali in Italia e in Germania sulla incostituzionalità delle imposte dirette che espropriano l'intero reddito del contribuente*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2010, I, pag. 139; MOSCHETTI F., *I principi di giustizia fiscale della Costituzione italiana*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2010, I, pag. 436).

Secondo l'altra concezione, invece, il principio di capacità contributiva ha una funzione meramente distributiva, in base alla quale il soggetto passivo d'imposta è scelto in relazione a fatti e atti che dimostrano necessariamente una forza economica a contenuto patrimoniale e per la quale il «*raggiungimento dell'obiettivo della "giusta imposta" è affidato, conseguentemente, al solo rispetto del principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 Cost. e presupposto dall'art. 53, comma 1, Cost.*» (così, GALLO F., *Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia della tassazione*, Bologna, 2007, ed. II, pag. 80).

Ora non v'è dubbio che la prima concezione sia compatibile con l'affermazione secondo cui il riconoscimento del riporto delle perdite è strumentale al rispetto del principio di capacità contributiva.

Tuttavia, alla medesima conclusione si giunge anche accedendo alla concezione fondata su una logica meramente distributiva, in cui il presupposto può essere individuato anche da atti o fatti che non dimostrano una forza economica dal contenuto patrimoniale concreto. Anche in questa ottica, infatti, è necessario, alla luce degli artt. 3 e 53 Cost., che il presupposto esprima perlomeno una "potenzialità

Alla luce di tali considerazioni può, pertanto, ritenersi che una volta che il legislatore, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità, abbia individuato il presupposto espressivo della capacità contributiva e di ragionevolezza che l'imposta mira a colpire, nel rispetto del principio di capacità contributiva, deve stabilire regole di determinazione della base imponibile (i.e. del reddito complessivo) in maniera coerente con tale presupposto ⁽¹⁶⁴⁾. Diversamente, qualora tali regole risultassero in irragionevole contrasto con il presupposto stesso del tributo, le relative disposizioni si rileverebbero costituzionalmente illegittime.

Come si è già avuto modo di evidenziare, dunque, l'interesse fiscale perseguito dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, deve essere bilanciato con il principio di capacità contributiva, attraverso la mediazione operata in base al criterio di coerenza interna e della razionalità del sistema normativo ⁽¹⁶⁵⁾. Tale assunto, peraltro, trova conforto in quella giurisprudenza della Corte Costituzionale volta ad operare il sindacato di legittimità delle scelte del legislatore sulla base del principio di ragionevolezza ⁽¹⁶⁶⁾.

economica", intesa come «*mera possibilità di misurare in denaro situazioni di diversa (e per alcuni versi relativamente maggiore) capacità di soddisfare bisogni ed interessi. Il limite alle scelte legislative si riduce quindi alla possibilità di valutare in denaro determinate situazioni ed elementi di fatti inclusi nella fattispecie imponibile*» (così, FEDELE A., *La funzione fiscale e la "capacità contributiva" nella Costituzione italiana*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, a cura di Perrone e Berliri, Napoli, 2006, pag. 14). Sarebbe possibile affermare, dunque, che le due tesi, riguardo al concetto di capacità contributiva, sono tra loro incompatibili, ma la loro applicazione può condurre a risultati identici rispetto ad alcuni problemi di legittimità costituzionale (così, FEDELE A., *Gli incrementi «nominali» di valore nell'INVIM ed il principio di capacità contributiva*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1982, anno XLI, vol. XLI, parte I, pag. 57). Ed infatti, il criterio della necessaria corrispondenza del prelievo, in linea di massima, ad un'esigenza di razionalità intrinseca all'interno del sistema tributario, complessivamente ispirato a principi distributivi dei carichi pubblici in ordine ai quali rilevano esclusivamente situazioni economiche apprezzabili, trova conforto in entrambe le concezioni appena esposte.

⁽¹⁶⁴⁾ A riguardo si veda PEVERINI L., *Considerazioni in tema di legittimità costituzionale del doppio regime fiscale dell'assegno divorzile*, in *Rass. Trib.*, 2009, fasc. 4, pag. 1061.

⁽¹⁶⁵⁾ Cfr. BORIA P., *Il bilanciamento dell'interesse fiscale e capacità contributiva nell'apprezzamento della Corte costituzionale*, in *Diritto tributario e Corte costituzionale*, a cura di L. Perrone e C. Berliri, Napoli, 2006, pag. 64.

⁽¹⁶⁶⁾ Cfr. GALLO F., *L'imposta regionale sulle attività produttive e la capacità contributiva*, in *Giur. Comm.*, 2002, anno XXIX, fasc. 2, pag. 131.

La valorizzazione del principio di coerenza e di ragionevolezza è in linea con quella posizione sostenuta in dottrina, che considera il principio di capacità contributiva quale specificazione del generale principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Secondo tale orientamento, infatti, la capacità contributiva, costituendo una regola oggettiva di riparto dei carichi tributari, è finalizzata primariamente a garantire il concorso di tutti alle spese pubbliche, sulla base della valutazione discrezionale compiuta del legislatore, il quale è vincolato solo dal rispetto della razionalità e della coerenza. Pertanto, la capacità contributiva non rappresenta un vincolo assoluto della potestà legislativa, ma rappresenta una «*macrostruttura assiologica di riferimento*», vale a dire un valore che enuncia un progetto normativo generale, finalizzato a orientare la produzione legislativa e destinato a convivere con gli altri valori presenti nell'ordinamento ⁽¹⁶⁷⁾.

Inoltre, l'affermazione secondo cui l'interesse fiscale deve essere ponderato secondo il criterio della ragionevolezza risulta valida anche nella prospettiva di quella posizione dottrinale che attribuisce al principio di capacità contributiva una funzione solidaristica.

In tale delineato contesto può dirsi, dunque, che il riporto delle perdite costituisce un criterio non imprescindibile quanto piuttosto tendenzialmente necessario dell'imposizione reddituale, al fine di rendere coerente tale imposizione con le sue finalità, ossia il prelievo su un presupposto individuato nel possesso del reddito.

2.1.5. Giustificazioni di eventuali limiti al riporto delle perdite

L'aver stabilito che l'istituto del riporto delle perdite è strumentale al rispetto del principio di capacità contributiva, non in termini assoluti ma solo in quanto tale istituto rende l'imposta sui redditi coerente e razionale rispetto al suo presupposto, consente di poter giustificare perché il mancato riconoscimento generalizzato di tale istituto da parte del legislatore non si traduca in una automatica violazione del suddetto principio costituzionale. A ben vedere, infatti, il correttivo stabilito con il riporto delle perdite, benché necessario a garantire coerenza al sistema dell'imposizione sui redditi, può non essere riconosciuto in termini assoluti nel caso in cui il suo sacrificio sia necessario a soddisfare concorrenti esigenze di certezza, stabilità e rapidità della definizione dei rapporti tributari. Ciò consente di poter affermare che una limitazione al

⁽¹⁶⁷⁾ Cfr. BORIA P., *Il bilanciamento dell'interesse fiscale e capacità contributiva*, cit., pag. 64.

riporto delle perdite non si traduce in un'automatica violazione del principio di capacità contributiva, laddove tale limitazione sia adottata temperando anche le suddette esigenze ovvero altri interessi interni alla logica del tributo ⁽¹⁶⁸⁾.

In tale prospettiva si ritiene di poter collocare l'opinione di chi ritiene che se il fine ultimo del legislatore fosse stato quello di ancorare il prelievo al "reddito effettivo", realizzato nell'arco di tutto il ciclo produttivo dell'impresa, non sarebbe stata prevista alcuna deroga temporale o quantitativa al riporto delle perdite e, inoltre, si sarebbe prevista anche la possibilità di riportare le perdite non solo in avanti, come attualmente previsto, ma anche all'indietro. Invero, la presenza di tali limiti potrebbe trovare la propria giustificazione proprio nella circostanza che, sebbene non possano esservi dubbi sul fatto che il riporto delle perdite risponde a esigenze di equità e coerenza del prelievo, è comunque vero che tali esigenze devono essere temperate con altre, quali la definizione dei rapporti tributari o la possibilità di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Da quanto precede può trarsi dunque la conseguenza che il riporto delle perdite rientra nel «quadro delle complessive valutazioni discrezionali proprie del legislatore» ⁽¹⁶⁹⁾.

In questa prospettiva potrebbe essere letta la posizione assunta dalla Corte Costituzionale, in una delle poche occasioni in cui essa è stata investita della questione di legittimità costituzionale concernente le disposizioni che pongono limiti al riporto delle perdite fiscali.

Segnatamente, con l'ordinanza 14-21 gennaio 1988, n. 54 ⁽¹⁷⁰⁾ i Giudici delle Leggi sono stati chiamati a stabilire, tra l'altro, se «con la

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr. LUPI R., *Riporto delle perdite e fusione di società*, cit., pag. 281; CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, cit., pag. 27, nota 11; STEVANATO D., *Riporto delle perdite...*, cit., il quale propone come esempio l'interesse alla «semplicità dei meccanismi da utilizzare nel riporto» e quello a «non rimettere in discussione obbligazioni tributarie già adempiute». Nello stesso senso, FICARI V., *Reddito di impresa e programma imprenditoriale*, Padova, 2004, pag. 203; FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, vol. XVII, fasc. 7-8, I, pag. 659.

⁽¹⁶⁹⁾ Così, LUPI R., *Riporto delle perdite e fusione di società*, cit., pag. 281.

⁽¹⁷⁰⁾ La posizione espressa dalla Corte con tale ordinanza è stata confermata nelle successive ordinanze 21 aprile-5 maggio 1988, n. 515 e 12-20 aprile 1989, n. 220, oggetto di commento da parte di CARPENTIERI L., *Riflessioni sulla mancata estensione del riporto delle perdite ai fini Ilor*, cit., pag. 727; FAVARA F., *Riporto delle perdite di esercizi precedenti*, *Rass. Avv. Stato*, 1988, fasc. 1, I, pag. 15; TESAURO F., *Riporto delle perdite e la incostituzionalità della sua esclusione dall'Ilor*, in *Boll. Trib.*, fasc. 1, 1988, pag. 5.

mancata deduzione delle perdite» agli effetti dell'ILOR, «*verrebbe ridotta la capacità contributiva»* e, di conseguenza, si sarebbe potuto porre un problema di legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 ⁽¹⁷¹⁾, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., oltre che all'art. 76 Cost. per eccesso di delega, posto che l'art. 4, n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante la «*delega legislativa ... per la riforma tributaria»*, prevedeva che l'ILOR doveva essere applicata «*al reddito complessivo netto determinato ai fini dell'Irpeg»* ⁽¹⁷²⁾.

L'ordinanza n. 54 del 1988 si riferisce a tre distinti giudizi promossi con le ordinanze di rimessione 7 aprile 1987 della Corte di Appello di Milano, 15 aprile 1981 della Comm. Trib. di I grado di Milano, 24 aprile 1986 della Comm. Trib. di I grado di Genova (in *Corr. Trib.*, 1987, fasc. 4, pag. 282). Quest'ultima è stata oggetto di commento da parte di TRENTI U., *Sulla legittimità costituzionale del divieto di deducibilità delle perdite pregresse ai fini Ilor*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, vol. LVIII, II, pag. 66.

Sul tema del mancato riporto delle perdite agli effetti dell'ILOR si veda anche, GAZZERO F., *Ilor: detrazioni e compensazioni delle perdite*, in *Boll. Trib.*, 1980, pag. 1482; DE MITA E., *L'esclusione del riporto delle perdite nella disciplina dell'Ilor*, in *Fisco e Costituzione*, 1984, pag. 858; ID., *Periodi d'imposta e riporto delle perdite*, in *Fisco e Costituzione*, 1984, pag. 882; MICCINESI M., *L'imposta locale sui redditi*, in RUSSO P., *Manuale di diritto tributario*, Milano, 1994, pag. 610; GIOVANARDI A., *Il riporto delle perdite* e PENNELLA N., *La determinazione dell'imposta e dell'imponibile*, entrambi in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, rispettivamente a pag. 185 e a pag. 431; CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, Padova, 1996, pag. 28.

⁽¹⁷¹⁾ Il comma 3 dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, recante «*Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi»*, stabiliva che nei confronti delle società e degli enti soggetti all'IRPEG, l'ILOR si applicava «*sull'ammontare del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando questa non è applicata, con i criteri previsti per la determinazione del predetto reddito complessivo, escludendo in ogni caso le deduzioni di cui all'art. 17»* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e cioè il riporto delle perdite fiscali.

⁽¹⁷²⁾ E' interessante osservare che nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto delegato si affermava che il «*riferimento ai redditi determinati ai fini delle imposte erariali comporta che, anche agli effetti dell'applicazione dell'Ilor, trovano applicazione le norme che consentono la detrazione delle perdite subite dal contribuente, secondo la disciplina prevista per le imposte erariali suddette»*. Tuttavia, nella stessa relazione, veniva affermato che l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse rappresentava «*un'alterazione della natura reale dell'ILOR per lo meno in quanto si ammettono deduzioni di perdite relative a cespiti tra loro diversi»*. Come osservato da GAZZERO F., *Ilor: detrazioni e compensazioni delle perdite*, in *Boll. Trib.*, 1980, pag. 1482, il divieto del riporto delle perdite agli effetti dell'ILOR fu aggiunto «*inaspettatamente da un colpo di mano dell'esecutivo»*.

La Corte, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale così proposta, ha ritenuto non violato, per eccesso di delega, l'art. 76 Cost. per il fatto che l'art. 4, punto 2), della legge 9 ottobre 1971, n. 825, fa espresso riferimento al «reddito», mentre «*la perdita di esercizi precedenti va considerata fatto impeditivo della imposizione, per effetto delle disposizioni che lo consentono, ma non elemento posto sullo stesso piano di significazione del reddito*» ⁽¹⁷³⁾.

Inoltre, la Corte ha ritenuto non violati né l'art. 53 Cost., sulla base della considerazione che «*le perdite pregresse, attinenti cioè ad altri esercizi, non riguardano la capacità contributiva del periodo d'imposta per il quale l'Ilor è applicata*», né l'art. 3 Cost., sulla base della considerazione che appartiene «*alla discrezionalità legislativa disporre un riparto compensativo a carattere derogatorio*» ⁽¹⁷⁴⁾.

Tale posizione è stata successivamente ribadita dalla stessa Corte con la sentenza 20 giugno-3 luglio 2002, n. 308, riguardante la questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 14 del TUIR, nella formulazione vigente solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987, e cioè quello di entrata in vigore del TUIR, che aveva previsto che il credito d'imposta sui dividendi doveva essere portato in aumento del reddito complessivo «*netto*» ⁽¹⁷⁵⁾.

⁽¹⁷³⁾ Così, Corte Cost., ordinanza 14-21 gennaio 1988, n. 54.

⁽¹⁷⁴⁾ Così, Corte Cost., ord. n. 54 del 1988 cit.

⁽¹⁷⁵⁾ Si tratta della sentenza 20 giugno-3 luglio 2002, n. 308. La questione di legittimità costituzionale era stata posta dalla sez. tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 30 marzo 2001, che aveva ritenuto non «*manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dell'art. 14, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella sua formulazione originaria, rimasta in vigore per il solo 1988*». In particolare, la Suprema Corte aveva ravvisato che «*tale disciplina ... suscita forti dubbi di illegittimità costituzionale sia per un eccesso di delega da parte del legislatore che ha redatto il citato art. 14 del Testo unico sulle imposte dirette, e sia per la situazione del tutto irrazionale creata sul punto e mantenuta nel sistema solo per un anno, situazione di sicuro lesiva del principio di uguaglianza nei confronti di coloro che per quell'anno avevano crediti da porre in compensazione con le perdite*».

A questo proposito si ricorda che il comma 4 dell'art. 14 del TUIR aveva il suo antecedente nella legge 16 dicembre 1977, n. 904, la quale, all'art. 1 accordava un credito di imposta a favore dei percettori dei dividendi, al fine di evitare la doppia imposizione sugli utili distribuiti dalle società commerciali, e all'art. 2 stabiliva che tale credito poteva essere «*computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio*». Ciò in quanto detto credito si atteggiava come un'entrata in favore del percettore. Sicché alla stregua dell'art. 2 della legge n. 904/1977, la possibilità di operare una compensazione tra il credito d'imposta e le perdite pregresse era stata da sempre considerata come un elemento caratterizzante il

In particolare, il giudice rimettente aveva lamentato che tale disposizione, imponendo di far concorrere l'ammontare del credito di imposta al reddito complessivo netto e, quindi, al reddito già depurato delle perdite pregresse, precludeva la possibilità di compensare tali perdite «con l'ammontare dell'entrata corrispondente al credito predetto»⁽¹⁷⁶⁾, il quale, pertanto, veniva sottoposto a tassazione.

La Corte Costituzionale, nel rigettare la questione di costituzionalità così sollevata, ha ribadito che l'istituto del riporto delle perdite costituisce «*espressione di discrezionalità*» del legislatore e che esso rappresenta «*una deroga al principio per il quale la tassazione è dovuta per periodi di imposta (ordinanza n. 54 del 1988)*»⁽¹⁷⁷⁾.

Tralasciando per un momento le questioni relative all'assimilazione della perdita al reddito e all'asserita riferibilità della capacità contributiva al singolo periodo d'imposta, in questa sede preme solo evidenziare come la Corte Costituzionale abbia ricondotto

sistema rimasto in vigore fino all'approvazione del TUIR. Senonché il comma 4 dell'art. 14 del TUIR ha stabilito che «*ai fini della determinazione dell'imposta*», il computo del credito doveva avvenire «*in aumento del reddito complessivo netto*». In questo modo, la disciplina precedente veniva innovata senza che la legge del 12 aprile 1984, n. 68, in attuazione della quale è stato approvato il TUIR, contenesse una delega implicita o esplicita per «*un mutamento sostanziale della disciplina del credito di imposta, e senza che si fossero create condizioni giuridiche, economiche, politiche e sociali che rendessero necessario un tale cambiamento*» (così, Cass, sez. V, ord. 31 marzo 2001). Per porre rimedio a tale distorsione, con l'art. 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, è stato riformulato il testo del comma 4 dell'art. 14 del TUIR, eliminando l'aggettivo «*netto*» con effetto dal 1° gennaio 1989. Per tale ragione la prima formulazione del comma 4 dell'art. 14 del TUIR è rimasta in vigore per un solo anno.

Pertanto, la formulazione del comma 4 dell'art. 14 era stata recepita nell'impostazione del modello di dichiarazione M-760/89, che era stato strutturato in maniera tale da impedire di fatto la compensazione tra il credito d'imposta e le perdite pregresse. Tale impostazione è stata ritenuta illegittima da talune commissioni tributarie e, in particolare, dalla Comm. Trib. di I grado di Milano con la decisione 10 dicembre 1991, n. 156 e dalla Comm. Trib. di I grado di Roma con la decisione 11 giugno 1992, n. 91110851, entrambe commentate da SIMONI A., *Credito d'imposta sui dividendi e compensazione con perdite pregresse*, in *Boll. Trib.*, 1992, fasc. 20, pag. 1617.

L'impostazione del modello M-760/89 era stata criticata anche dall'Assonime con la circ. 15 maggio 1989, n. 57, pag. 16.

Sull'argomento si veda anche CIOCCA L., IRPEG. *Riflessioni sulla compensabilità dei crediti d'imposta con le perdite fiscali pregresse*, in *Il Fisco*, 1990, fasc. 44, pag. 7024.

⁽¹⁷⁶⁾ Così, Corte Cost., sent. n. 308 del 2002 cit.

⁽¹⁷⁷⁾ Così, Corte Cost., sent. n. 308 del 2002 cit.

alla discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire limiti al riporto delle perdite, riconducendo, probabilmente, tale riporto alla categoria degli elementi, caratterizzanti il tributo, a disposizione del legislatore. Accedendo a tale impostazione, occorre stabilire quale sia il limite alla discrezionalità del legislatore e se tale limite imponga comunque un riconoscimento del riporto delle perdite ⁽¹⁷⁸⁾. Come già evidenziato in precedenza un limite è certamente costituito da possibili fenomeni di incoerenza e irrazionalità nell'applicazione del tributo, ricorrenti laddove il prelievo venisse fatto ricadere su un presupposto inesistente.

Senonché, in entrambi i giudizi, la Corte Costituzionale non si è preoccupata di accertare se la scelta del legislatore di limitare il riporto delle perdite agli effetti dell'ILOR e dell'IRPEG, sebbene astrattamente legittima, in quanto rientrante nell'ambito della sua discrezione, non avesse in concreto portato a risultati incoerenti e irrazionali rispetto al presupposto di entrambe le imposte su cui vertevano i giudizi, e cioè l'ILOR e l'IRPEG.

Per quanto attiene in particolare all'ILOR, la conclusione cui è giunta la Corte Costituzionale è stata criticata dalla dottrina, che ne ha denunciato l'incoerenza e l'irrazionalità sotto diversi profili.

Segnatamente, è stata eccepita l'assenza di una valida giustificazione alla base dell'esclusione del riporto delle perdite agli effetti dell'ILOR, nonostante l'art. 4, punto 2), della legge n. 825 del 1971 stabilisse che tale imposta doveva applicarsi «*al reddito netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*». Invero, in assenza di tale disposizione, il mancato riconoscimento del riporto delle perdite agli effetti dell'ILOR poteva essere giustificato sulla base della discrezionalità del legislatore. Tuttavia, dal momento che la suddetta disposizione fa espresso riferimento al reddito netto, sarebbe stato coerente riconoscere il riporto delle perdite anche agli effetti dell'ILOR, posto che, vietandolo, si veniva a creare un'evidente situazione di contraddizione, in quanto «*il reddito complessivo netto, determinato ai fini IRPEG, è un reddito al netto delle perdite degli anni*

⁽¹⁷⁸⁾ E' questo uno di quei casi in cui «*si tratta ... di procedere ad una identificazione dei valori coinvolti dall'esercizio della funzione legislativa tributaria che assumono una posizione reciprocamente confliggente, andando a comporre quella che, con felice espressione, è stata definita "topografia del conflitto"*» (così, BORIA P., *Il bilanciamento di interesse fiscale*, in *Diritto tributario e Corte Costituzionale*, a cura di L. Perrone e C. Berliri, Napoli, 2006, pag. 59).

precedenti», mentre «*il reddito tassabile con ILOR, non ridotto dalle perdite ... è un'entità diversa da quella determinata ai fini IRPEG*»⁽¹⁷⁹⁾.

Inoltre, è stato eccepito il fatto che negando il riporto delle perdite «*si sottopongono a tassazione mere reintegrazioni patrimoniali modificando così la natura dell'ILOR, la quale, pur appearing come un'imposta sui redditi, va in realtà a colpire il patrimonio dell'impresa*»⁽¹⁸⁰⁾, con l'effetto che «*l'imposta cessa di essere un'imposta sul reddito ed opera come imposta patrimoniale*»⁽¹⁸¹⁾.

Infine, è stato osservato che il mancato riporto delle perdite agli effetti dell'ILOR non poteva trovare giustificazione nel carattere reale di tale imposta⁽¹⁸²⁾. Invero, dal momento che l'ILOR era un tributo che si applicava per cespite, la realtà di tale tributo avrebbe semmai potuto spiegare un eventuale limite alla compensazione orizzontale delle perdite relative ad un cespite, con i risultati relativi ad un altro cespite, in quanto tale compensazione avrebbe dato rilevanza alla posizione soggettiva del titolare dei redditi. La realtà invece poteva non limitare il riporto delle perdite d'impresa in quanto tale riporto non discende dalla considerazione di aspetti soggettivi, bensì dall'esigenza di superare la rigida autonomia dei periodi d'imposta, attesa la continuità e unitarietà del fenomeno economico-reddituale che si svolge nell'arco dei

⁽¹⁷⁹⁾ Così, TESAURO F., *Riporto delle perdite e la incostituzionalità della sua esclusione dall'imponibile dell'Ilor*, in *Boll. Trib.*, fasc. 1, 1988, pag. 8.

⁽¹⁸⁰⁾ Così, GIOVANARDI A., *Il riporto delle perdite*, cit., pag. 193. L'A., riprendendo un'osservazione di TESAURO, afferma che «*se le perdite vanno ad erodere le riserve di utili accumulati negli anni precedenti, riserve che vengono reintegrate con gli utili conseguiti nei periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificata la perdita, il divieto della facoltà in questione dà vita, nella migliore delle ipotesi, ad un fenomeno di doppia imposizione, poiché l'impresa è assoggettata a tassazione una prima volta sugli utili destinati a riserva e una seconda volta su quelli destinati a ricostituirla. Si è detto nella migliore delle ipotesi, perché se l'erosione-ricostituzione delle riserve di utili continua a verificarsi, il prelievo viene reintegrato indefinitamente*».

⁽¹⁸¹⁾ Così, TESAURO F., *Riporto delle perdite e la incostituzionalità della sua esclusione dall'imponibile dell'Ilor*, cit., pag. 8.

⁽¹⁸²⁾ Cfr. CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, Padova, 1996, pag. 29, MICCINESI M., *L'imposta locale sui redditi*, cit., pag. 610. In senso contrario si esprime, invece, DE MITA E., *L'esclusione del riporto delle perdite nella disciplina dell'Ilor*, cit., pag. 858, secondo cui il limite al riporto delle perdite sarebbe «*conforme alla natura reale dell'Ilor*».

medesimi ⁽¹⁸³⁾. In questa prospettiva, il carattere personale o reale del tributo non incide sull'ammissibilità del riporto delle perdite.

Pertanto, come osservato in dottrina, se da un lato sarebbe stato irrazionale introdurre, nell'ambito dell'ILOR, un concetto di reddito complessivo, solo per consentire la compensazione delle perdite con i redditi di altre categorie, dall'altro lato si poteva consentire la compensazione delle perdite di categoria di anni precedenti con i redditi della medesima categoria di anni successivi. Anche per le imposte reali, infatti, se c'è continuazione di una stessa attività da un esercizio all'altro, risulterebbe coerente con la natura del tributo ammettere la compensazione delle perdite di un esercizio con i redditi di un esercizio successivo ⁽¹⁸⁴⁾.

In conclusione, posto che «*l'obiettivo di fondo della politica fiscale deve essere pure sempre quello di costruire sistemi che consentano di tassare il reddito che è più vicino a quello economico-aziendale*» ⁽¹⁸⁵⁾, è compito del legislatore quello di verificare fino a che punto le esigenze di gettito erariale, soddisfatte mediante la tassazione su base annuale, possono legittimare una limitazione alla possibilità di compensare il risultato reddituale positivo di un periodo d'imposta con quello negativo di altri periodi d'imposta, tenuto conto anche delle esigenze di rapidità e certezza dei rapporti tributari oltre che di quelle di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

2.1.6. Il riporto delle perdite tra presupposto e base imponibile

Nei paragrafi che precedono si è avuto modo di rilevare che la funzione del riporto delle perdite è quella di stabilire un correttivo strutturale agli effetti distorsivi derivanti dalla circostanza che il prelievo sul reddito d'impresa avviene per singoli periodi d'imposta, fra i quali sussiste un rapporto di rigida autonomia. In particolare, la natura strutturale di tale istituto deriva dalla circostanza che, grazie ad esso, il prelievo sul reddito d'impresa è reso nel suo complesso più coerente con il presupposto individuato dal legislatore. Quest'ultimo, d'altronde, pur godendo di ampia discrezionalità nella definizione delle regole

⁽¹⁸³⁾ Cfr. MICCINESI M., *L'imposta locale sui redditi*, cit., pag. 610, il quale osserva che nell'imposta di ricchezza mobile, che era un tributo reale, il riporto delle perdite era ammesso (art. 112 del T.U. n. 645 del 1958).

⁽¹⁸⁴⁾ Cfr. CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, cit., pag. 29.

⁽¹⁸⁵⁾ Così, GALLO F., *Il dilemma reddito normale o reddito effettivo: il ruolo dell'accertamento induttivo*, in *Rass. Trib.*, 1989, anno XXXII, fasc. 10, pag. 460.

relative alla determinazione della *base imponibile*, non può strutturare il prelievo in contraddizione o scollegandolo dal suo *presupposto*. Tale presupposto, infatti, potrebbe essere inesistente se, prescindendo dall'imponibile relativo a ciascun periodo d'imposta, si prende a riferimento il reddito relativo a un arco temporale comprensivo di più periodi d'imposta.

Queste affermazioni inducono a interrogarsi sulla natura che la perdita fiscale assume nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa. In particolare, ci si chiede se la perdita costituisce un elemento della *base imponibile*, assimilabile ai ricavi e ai costi che concorrono a formarla, oppure se rappresenta un elemento, pur sempre necessario alla quantificazione del reddito complessivo, ma che si pone su un piano distinto da quello della base imponibile.

Nel compiere tale analisi appare utile premettere alcune considerazioni di parte generale sul concetto di base imponibile.

Secondo la manualistica tradizionale, la base imponibile può essere totalmente autonoma rispetto al presupposto e influire esclusivamente sulla misura del tributo (*quantum debeatur*), ma è anche possibile che sia uno degli elementi costitutivi del presupposto, potendo incidere sulla stessa debenza del tributo (*an debeatur*)⁽¹⁸⁶⁾. Secondo un'altra definizione, la base imponibile costituisce il parametro di commisurazione del tributo, come individuato e delimitato dalla situazione che configura e realizza il presupposto del tributo medesimo⁽¹⁸⁷⁾. Pertanto, la base imponibile è intimamente legata al presupposto del tributo, in ragione di un rapporto di dipendenza logica rispetto alla regolamentazione di quest'ultimo, essendo la prima asservita alla funzione di valutazione del secondo⁽¹⁸⁸⁾.

Tanto premesso, buona parte della dottrina che si è occupata della natura della perdita fiscale sembra escludere che la perdita costituisca un elemento di determinazione della base imponibile in senso stretto. In particolare, secondo BERLIRI (L.V.) la perdita fiscale non è «*altro che un reddito negativo ... vale a dire il finale risultato economico – negativo – di una qualsiasi operazione, quando l'uscita abbia superato l'entrata*», con la conseguenza che così come «*non può dirsi che si sia prodotto un reddito, così non può dirsi che si sia prodotta una perdita, fino a che non siano stati posti in essere tutti quei fattori di*

⁽¹⁸⁶⁾ Cfr. FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Padova, 2003, ed. IV, pag. 219.

⁽¹⁸⁷⁾ Cfr. RUSSO P., *Manuale di diritto tributario*, Milano, 1994, pag. 116.

⁽¹⁸⁸⁾ Cfr. TINELLI G., *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2007, ed. II, pag. 30.

entrata e di uscita, di cui la perdita costituirà il risultato, vale a dire fino a che non sia esaurita quella determinata operazione finanziaria, industriale, commerciale o professionale, di cui si tratta di determinare il risultato» ⁽¹⁸⁹⁾.

Ancora più interessante, ai fini della presente indagine, è l'osservazione di TREMONTI, secondo cui «*il fatto della produzione delle perdite risolve ... la sua rilevanza nel rappresentarsi, piuttosto che come una componente di fatto della fattispecie sostanziale presupposta per l'imposizione, come un fatto presupposto per l'integrazione della fattispecie medesima*» ⁽¹⁹⁰⁾.

Vi è stato, inoltre, chi ha sostenuto che «*le perdite pregresse oggetto di riporto non sono elementi che tecnicamente concorrono alla formazione del reddito complessivo netto*» in quanto le perdite «*vanno portate in diminuzione di tale reddito come operazione distinta e successiva*» ⁽¹⁹¹⁾. Questa considerazione spiega, ad esempio, la ragione per cui «*nella logica applicativa del tributo l'utilizzo di perdite fiscali pregresse avviene successivamente all'inclusione nell'imponibile del credito d'imposta*», che invece è assimilabile ad un componente di reddito ⁽¹⁹²⁾.

In tutt'altra prospettiva si colloca, invece, chi esclude che «*la perdita di esercizi precedenti sarebbe 'reddito negativo'*». In particolare, secondo tale orientamento, «*la normativa relativa all'imposizione sui redditi conosce il reddito, ed esso soltanto considera produttivo dell'effetto giuridico*», con la conseguenza che «*la dichiarazione dei redditi in 'perdita' è equivalente ad una dichiarazione di reddito zero*» e che, quindi, «*la perdita di esercizi precedenti*» rappresenterebbe solo

⁽¹⁸⁹⁾ Così, BERLIRI L.V., *Appunti sul concetto di reddito nel sistema della imposta mobiliare*, in *Riv. Ital. Dir. Fin.*, anno II, vol. III, 1939, pag. 34-37.

⁽¹⁹⁰⁾ Così, TREMONTI G., *In tema di riporto delle perdite fiscali e imposizione*, in *Riv. Dir. Fin e Sc. Fin.*, 1977, II, pag. 174.

⁽¹⁹¹⁾ Così, SIMONI A., *Credito d'imposta sui dividendi e compensazione con perdite pregresse*, in *Boll. Trib.*, 1992, fasc. 20, pag. 1619. E' di tal avviso anche GIOVANARDI A., *Il riporto delle perdite*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, pag. 199, il quale ritiene che «*le perdite pregresse non sono propriamente un componente negativo di reddito, dovevano essere dedotte dal reddito con operazione distinta e successiva*».

⁽¹⁹²⁾ Cfr. SIMONI A., *Credito d'imposta sui dividendi e compensazione con perdite pregresse*, cit., pag. 1619, secondo cui «*solo in tal modo infatti il contribuente è in grado di determinare l'entità dell'utilizzo delle perdite fiscali pregresse eventualmente da non utilizzare per recuperare crediti e ritenute*».

un «*fatto impeditivo dell'imposizione ... e non fatto che fa venir meno il reddito*»⁽¹⁹³⁾. Tuttavia, questa posizione, pur essendo stata autorevolmente condivisa dalla Corte Costituzionale, laddove ha statuito che «*la perdita di esercizi precedenti va considerata fatto impeditivo della imposizione, per effetto delle disposizioni che lo consentono, ma non elemento posto sullo stesso piano di significazione del reddito*»⁽¹⁹⁴⁾, appare – a nostro avviso – quella meno idonea a spiegare la natura delle perdite fiscali. Ed infatti, le perdite, benché utilizzabili in funzione della commisurazione dell'imposta dovuta in relazione ad un periodo d'imposta, non costituiscono un componente di reddito in senso stretto, al pari dei ricavi e dei costi, in quanto sono esse stesse reddito⁽¹⁹⁵⁾. In particolare, esse costituiscono un reddito negativo, espressivo del risultato di un singolo periodo d'imposta⁽¹⁹⁶⁾, il quale, una volta che è stato analiticamente determinato come differenza tra costi e ricavi, acquista una propria rilevanza al di fuori del periodo d'imposta cui si riferisce, in vista del suo successivo utilizzo in diminuzione dei redditi di altri periodi d'imposta. Per tale ragione, dunque, la perdita rappresenta un fatto presupposto che integra la fattispecie senza però farne parte a titolo originario.

⁽¹⁹³⁾ Così, FAVARA F., *Il riporto delle perdite di esercizi precedenti*, in *Rass. Avv. dello Stato*, 1988, fasc. 1, I, pag. 18.

⁽¹⁹⁴⁾ Così, Corte Cost., ordinanza 14-21 gennaio 1988, n. 54. Sul concetto di "fatto impeditivo", nella prospettiva della dottrina processualcivilistica, si veda PEVERINI L., *Giudizio di fatto e giudizio di diritto in materia di costi non inerenti all'attività d'impresa*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, I, pag. 931, il quale pone in evidenza l'esistenza di due contrapposte posizioni dottrinali. In particolare, da un lato vi è chi ritiene che il fatto impeditivo è «*un elemento che fa parte della fattispecie*», dall'altro lato, vi è chi ritiene, invece, che il fatto impeditivo rappresenta «*un fatto a rilevanza autonoma, non appartenente ... alla fattispecie, ma idoneo ad influire sulla stessa ab externo impedendone la produzione degli effetti*».

⁽¹⁹⁵⁾ In questo senso si esprime, ad esempio, GIOVANARDI A., *Il riporto delle perdite*, cit., pag. 199.

⁽¹⁹⁶⁾ *Contra*, PADOVANI F., *Consolidato fiscale nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto obbligatorio d'imposta*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2010, I, pag. 1205, il quale, con riferimento alle perdite trasferite dalle consolidate alla consolidante, in virtù dell'opzione per il regime del consolidato nazionale, afferma che «*le perdite, pur essendo il risultato (negativo) cui si perviene in esito all'applicazione delle regole di determinazione del reddito, si prestano ad essere apprezzate, a ben vedere, non tanto in termini di imponibile negativo, quanto piuttosto in termini di credito d'imposta che la controllata apporta al consolidato*».

In questa prospettiva, dunque, può dirsi che la perdita è una specificazione del concetto di reddito ⁽¹⁹⁷⁾, che attiene alla determinazione del presupposto d'imposta, anche se non al presupposto del singolo periodo, ma a quello relativo ad un arco pluriennale di vita dell'impresa ⁽¹⁹⁸⁾.

Essa è, dunque, un elemento necessario di commisurazione del reddito d'impresa su base pluriennale.

2.1.7. Alcune precisazioni concettuali: il riporto delle perdite come deroga al principio di autonomia dei periodi d'imposta

L'aver attribuito rilevanza reddituale (negativa) alla perdita ci consente di formulare una puntualizzazione, con riguardo ai rapporti tra tale istituto e i principi di competenza e autonomia dell'obbligazione tributaria.

Segnatamente, non appare convincente l'opinione secondo cui «il diritto alla deduzione delle perdite di precedenti esercizi ... costituisce una eccezione al principio di competenza nella rilevazione del reddito imponibile ... e non rappresenta un elemento fisiologico nell'imposizione diretta, ma è un correttivo alla ripartizione dei redditi in periodi d'imposta» ⁽¹⁹⁹⁾. Ed infatti, se è vera la tesi – qui condivisa – secondo cui la perdita costituisce un correttivo agli effetti distortivi derivanti dalla circostanza che il reddito è dovuto per singoli periodi d'imposta, risulta incongruente affermare che il riporto della perdita costituisce un'eccezione al principio di competenza. Invero, tale principio riguarda i singoli componenti di reddito, essendo la sua funzione quella di ancorarli a un determinato periodo d'imposta, mentre la perdita è qualcosa di diverso dai singoli componenti di reddito che la compongono ⁽²⁰⁰⁾. Pertanto, la perdita si colloca su un piano

⁽¹⁹⁷⁾ Cfr. LUPI R., *Le operazioni straordinarie nel sistema delle imposte sui redditi e dell'IVA*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 67.

⁽¹⁹⁸⁾ Cfr. CROVATO F., *Riporto delle perdite e operazioni straordinarie*, cit., pag. 611.

⁽¹⁹⁹⁾ Così, DUS S., *La fusione di società fra «vecchia» giurisprudenza e «nuovi» principi*, in *Le società*, 1985, pag. 320.

⁽²⁰⁰⁾ A questo proposito si veda GIANNETTA E., SCANDALE G., SESSA M., *Teoria e tecnica dell'accertamento del reddito mobiliare*, Roma, 1966, ed. III, pag. 459, i quali osservano che con il riporto delle perdite «non si è voluto annullare il principio dell'annualità d'imposta o autonomia delle tassazioni, che resta come prima la regola fondamentale dell'accertamento del reddito, ma si è voluto in sostanza introdurre un

concettualmente e logicamente distinto da quello sui cui opera il principio di competenza, con la conseguenza che la prima, non essendo astrattamente soggetta al secondo, non lo deroga laddove essa viene trasferita da un periodo d'imposta all'altro.

Sembra più corretto, dunque, ritenere che il riporto delle perdite costituisce sì un'eccezione al principio di autonomia dell'obbligazione tributaria, ma lo conferma nel suo postulato sostanziale, e cioè quello secondo cui il risultato netto (utile o perdita) deve essere determinato sempre per periodo d'imposta, deducendo dai proventi maturati in un determinato periodo soltanto i costi imputabili al medesimo periodo d'imposta, sulla base del principio di competenza. Ed infatti, se si assume come regola di carattere generale quella secondo cui la commisurazione dell'obbligazione tributaria è effettuata per singoli periodi d'imposta, la possibilità di compensare risultati di periodi d'imposta diversi non può che costituire una deroga a tale regola.

In tale prospettiva, anche la determinazione del reddito relativa alla fase di liquidazione della società comporta una deroga al principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria ⁽²⁰¹⁾. Ed infatti, tale reddito è commisurato non già in relazione ai singoli periodi d'imposta per i quali si protrae la liquidazione, bensì considerando come un unico periodo d'imposta l'intero arco temporale della liquidazione ⁽²⁰²⁾.

In questa stessa prospettiva, un'altra deroga al principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria, analoga al riporto della perdita, è rappresentata dalla possibilità di riportare a nuovo le eccedenze dei crediti d'imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto. In tal senso, infatti, deve essere interpretato l'art. 76, comma 1, del TUIR, laddove, dopo aver sancito il principio di

altro ordine di detrazioni: quello delle perdite fiscalmente accertate che risalgono ad un esercizio anteriore. ... Pertanto, il reddito va sempre rigorosamente determinato con riferimento al periodo annuale senza che sia permesso spostare ricavi, perdite o spese da un esercizio ad un altro, avendo l'ufficio diritto di ripristinare la normale competenza delle cifre ove risulti che spostamenti del genere sono stati contabilmente operati».

⁽²⁰¹⁾ In questo senso, tra gli altri, si esprime POTITO E., *Il sistema della imposte dirette*, Milano, 1989, pag. 294.

⁽²⁰²⁾ Ed infatti l'art. 182, comma 1, del TUIR, fa esclusivo riferimento al reddito e non già all'imposta dovuta in relazione alla fase di liquidazione, laddove stabilisce che «in caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti».

autonomia dei periodi d'imposta, stabilendo che «l'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma», prevede una deroga a tale principio facendo «salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84» del TUIR, riguardanti, rispettivamente, il «riporto o rimborso delle eccedenze» e il «riporto delle perdite».

Tuttavia, la suddetta conclusione non consente – a nostro avviso – di assimilare la perdita ad un credito d'imposta ⁽²⁰³⁾, sebbene

⁽²⁰³⁾ *Contra*, PADOVANI F., *Consolidato nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto obbligatorio d'imposta*, cit., pag. 1205. Secondo tale A. «la perdita ingloba in sé un credito nei confronti dell'Erario, corrispondente all'imposta (negativa) di cui la medesima (perdita) è espressione». In particolare, a suo avviso, «la visione della perdita alla stregua di un credito» sussiste anche nell'ipotesi di «utilizzo "verticale" della medesima» perdita, in considerazione del fatto che «il riporto trasforma la perdita in un credito, determinando: la restituzione delle imposte (o di parte di esse) corrisposte in relazione a periodi precedenti ...ovvero la compensazione del credito con le imposte dovute per periodi successivi». Nell'ipotizzare la configurabilità della perdita come credito, PADOVANI richiama le osservazioni formulate da ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, in *Rass. Trib.*, 2008, fasc. 4, I, pag. 940, il quale, tuttavia, non ha mancato di rilevare come detta configurabilità della perdita come credito d'imposta «è essenzialmente teorica, per la riluttanza degli ordinamenti a riconoscere al contribuente, per il solo fatto della perdita, una posizione di credito, direttamente realizzabile nei confronti dell'Erario o spendibile in compensazione di altre imposte». In particolare, secondo quest'ultimo A., «detta posizione, poiché è sganciata dall'esistenza di una speculare posizione di debito, riferibile al medesimo presupposto, connessa a periodi d'imposta precedenti o successivi, non rispecchia l'esigenza di una corretta esplicazione della funzione tributaria, entro i confini marcati dal principio di capacità contributiva, ma adempie un ruolo sovvenzionale, di assegnazione di un sussidio pubblico commisurato alle perdite (fiscali) sofferte. Si risolve cioè in un concorso dell'Erario alle perdite, coerente, se si vuole, a quella prospettiva che descrive l'Erario stesso come socio (per legge) dell'operatore economico, in tale veste titolare del diritto ad una quota dei suoi utili, ma, appunto, estraneo al novero degli interessi da tutelare nella disciplina del prelievo tributario». Peraltro, l'assimilazione tra perdita e credito, ipotizzata da PADOVANI, trova una smentita anche in una (corretta) considerazione formulata da tale A., laddove Egli afferma che «in sede di verifica, le perdite e le eccedenze d'imposta scontano un diverso trattamento» in quanto «in presenza di una dichiarazione in perdita l'Agenzia tiene conto di tutte le perdite dichiarate nella ricostruzione dell'imponibile, a prescindere dal fatto che le stesse siano state utilizzate o meno negli esercizi successivi», con la conseguenza che Essa «sarà tenuta ad emanare un avviso di accertamento anche in relazione all'esercizio in cui tali perdite sono state utilizzate e sarà in tale esercizio che si procederà al concreto recupero delle imposte». Viceversa, «in presenza di eccedenze d'imposta riportate a nuovo o chieste a rimborso, il recupero non tiene conto di tali elementi in diminuzione delle maggiori imposte accertate», con la conseguenza che «dette

entrambi condividano la duplice caratteristica, da un lato, di essere elementi che l'ordinamento riconosce al contribuente al di fuori del periodo d'imposta di loro rilevanza e, dall'altro lato, di incidere (negativamente) sulla debenza dell'imposta. Tale assimilazione, benché affascinante dal punto di vista astratto, non è tuttavia praticabile in concreto sul piano concettuale. Ed infatti, la perdita e il credito si collocano su piani, temporalmente e logicamente, diversi nell'ambito della struttura dell'obbligazione tributaria, in quanto la prima concorre alla delimitazione del presupposto del tributo, mentre il secondo costituisce il risultato di operazioni alla fase di liquidazione e versamento del tributo. Inoltre, la perdita, laddove partecipa alla liquidazione dell'imposta dovuta, costituisce un credito «*se, e nella misura in cui, i periodi precedenti o successivi hanno generato o genereranno un debito per la stessa imposta*» e, dunque, sarebbe «*un credito spendibile solo all'interno dei meccanismi del prelievo sul reddito, per azzerare un debito connesso al medesimo prelievo*»⁽²⁰⁴⁾. A ciò si aggiunga la considerazione che la perdita è un elemento necessario di commisurazione del reddito su base pluriennale e non può avere impieghi diversi dall'utilizzo in diminuzione dei redditi di altri periodi d'imposta, né, tanto meno, può essere attribuita ad un soggetto diverso da quello che l'ha prodotta, se non nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento, mentre il credito non sempre finisce con l'influenzare la quantificazione dell'imposta dovuta, in quanto lo stesso, oltre a poter essere utilizzato in compensazione, può essere monetizzato mediante istanza di rimborso o, addirittura, essere ceduto a terzi.

A questo proposito, si ritiene di poter condividere l'osservazione, avanzata in dottrina⁽²⁰⁵⁾, secondo cui sarebbe concettualmente

eccedenze ... seguiranno il loro normale decorso e non influenzeranno il recupero» (così, PADOVANI F., *op. ult. cit.*, pag. 1266). Sull'analogo problema della (non) assimilabilità del riporto in avanti della detrazione dell'IVA alla fattispecie del credito di imposta si veda, LA ROSA S., *Differenze e interferenze tra diritto a restituzione, diritto di detrazione e credito da dichiarazione*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2005, II, pag. 156, il quale, nel negare tale assimilazione, osserva come «*il c.d. riporto in avanti delle eccedenze non rappresenta modalità soddisfattiva del relativo credito, ma misura specificamente tributaria ad esso alternativa; e misura che consiste nell'attribuzione di un puro e semplice diritto di detrazione delle medesime da successivi adempimenti tributari*».

⁽²⁰⁴⁾ Così, ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 929.

⁽²⁰⁵⁾ Cfr. BURELLI S., *Consolidato nazionale e frammenti di autonomia privata nella determinazione della fattispecie imponibile*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2009, vol. XIX, fasc. 2, I, pag. 265.

inesatto utilizzare il termine “compensazione” per riferirsi all’operazione con cui il risultato positivo di un periodo d’imposta viene diminuito con il risultato negativo di un altro o di altri periodi d’imposta. Com’è ben noto, infatti, dal punto di vista civilistico la compensazione rappresenta un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, attuato mediante l’elisione delle reciproche posizioni debitorie di due soggetti, ciascuno, rispettivamente e contestualmente, debitore e creditore dell’altro ⁽²⁰⁶⁾.

2.2. SULLA NATURA DEL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI

L’aver affermato che il riporto delle perdite costituisce un elemento necessario di commisurazione del reddito su base pluriennale, previsto dal legislatore per rimediare agli effetti distortivi provocati dalla artificiosa suddivisione in periodi d’imposta, non esime dall’indagare se la «possibilità» di utilizzare la perdita costituisce un diritto soggettivo del contribuente e se tale possibilità si configura come un’agevolazione.

2.2.1. Sulla configurabilità del riporto delle perdite come agevolazione

La dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che il riporto delle perdite non costituisce un’agevolazione ⁽²⁰⁷⁾ ⁽²⁰⁸⁾.

⁽²⁰⁶⁾ Sull’istituto della compensazione nel diritto tributario si veda GIRELLI G., *La compensazione tributaria*, Milano, 2010.

⁽²⁰⁷⁾ Ritengono, tra gli altri, che il riporto delle perdite non ha natura agevolativa PANSIERI S., *Il riporto delle perdite nelle fusioni di società*, in *Rass. Trib.*, 1987, pag. 285; ID., *Riporto delle perdite nelle fusioni di società*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1987, anno X, pag. 240; LUPI R., *Riporto delle perdite e fusione di società*, in *Rass. Trib.*, 1988, I, pag. 282; ID. *La diversa rilevanza sistematica della disposizione sul riporto delle perdite*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 1, pag. 72, secondo cui «il riporto delle perdite ... non costituisce una gentile concessione del legislatore, ma una precisazione della capacità economica». CROVATO F., *L’imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, Padova, 1996, pag. 26; ID., *Il riporto delle perdite*, in *L’imposta sul reddito delle persone fisiche*, a cura di V. Uckmar e F. Tundo, Collana per la didattica coordinata da G. Visentini, 2003, vol. II, pag. 34; STEVANATO D., *Riporto delle perdite ed elusione tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2000, I, pag. 1140; MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, in AA.VV., *Elusione ed abuso del diritto tributario*, a cura di G. Maisto, collana *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, 2009, Milano, pag. 138. Da ultimo, DI SIENA M., *Note sparse a margine del rinnovato regime di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti IRES*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2012, fasc. 3, pag. 635, il quale «conviene sulla circostanza che l’istituto del riporto delle perdite non

Tale conclusione è coerente con il ruolo di correttivo strutturale che l'istituto del riporto delle perdite riveste nell'ambito dell'imposizione sul reddito d'impresa, nell'ottica di garantirne coerenza. Come si è già avuto modo di rilevare, infatti, il riporto delle perdite, lungi dal comportare la rinuncia all'imposta relativa alla parte del reddito compensata con le perdite, altro non rappresenta che il doveroso riconoscimento del diritto, costituzionalmente garantito, a che l'imposta sia commisurata al reddito effettivamente prodotto. In altri termini, la

costituisce un'opzione legislativa rispondente ad una logica agevolativa, ma rappresenta un elemento strutturale immanente alla dinamica del reddito d'impresa».

⁽²⁰⁸⁾ Sul concetto di agevolazione in ambito tributario si veda: D'AMATI N., voce *Agevolazioni ed esenzioni tributarie*, in *Nov. Dig. It.*, app. I, Torino, 1980, pag. 153; ID., *Profili giuridici delle agevolazioni fiscali*, in *Boll. Trib.*, 1995, fasc. 8, pag. 565; MOSCHETTI F., ZENNARO R., *Agevolazioni fiscali: I. Tipi agevolativi e problemi procedurali*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Comm.*, Torino, 1987, I, pag. 64; LA ROSA S., voce *Esenzione (dir. trib.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano, 1966, pag. 568; ID., *Eguaglianza tributaria ed esenzioni tributarie*, Milano, 1968; ID., *Le agevolazioni tributarie*, in *Trattato di diritto tributario*, diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, I, pag. 403; FICHERA F., *Le agevolazioni fiscali*, Milano, 1992; BASILAVECCHIA M., *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni*, in *Rass. Trib.*, 2002, fasc. 2, pag. 421. Secondo quest'ultimo A., il termine agevolazione può essere inteso come «genus cui ricondurre le species dell'esenzione e dell'esclusione. Queste ultime sono caratterizzate dalla "non tassazione", ossia dall'insussistenza dell'an debeat, mentre la categoria generale delle agevolazioni comprenderebbe ogni forma di attenuazione della tassazione, che conduce o ad una diminuzione sostanziale dell'entità del prelievo, o quanto meno all'applicazione di modalità e schemi semplificati di attuazione del tributo».

Tuttavia, lo stesso A. osserva come, secondo l'impostazione comunemente accolta in dottrina, le figure dell'esenzione e dell'esclusione potrebbero essere contrapposte alla categoria dell'agevolazione, laddove si consideri quest'ultima solo come un trattamento da cui deriva un minor carico impositivo o semplificazioni formali. Secondo tale impostazione, l'esclusione, a differenza dell'esenzione, va ricondotta «alla stessa struttura del tributo considerato», essendo finalizzata a definire l'ambito applicativo del tributo, «delineando con maggiore precisione il presupposto e la base imponibile del tributo e concorrendo quindi alla identificazione del fatto, della situazione e dei soggetti sottoposti a imposizione». L'esenzione, invece, stabilisce una «deroga alle regole disegnate, in ordine al presupposto del tributo, dalle norme impositrici e da quelle di esclusione, esonerando da contribuzione fattispecie che altrimenti rientrerebbero a pieno titolo nella sfera di applicazione del tributo. Da tale tradizionale distinzione, che a sua volta poi tenta di spiegare l'esenzione con il carattere extrafiscale degli interessi che la introducono, deriva la possibile riconduzione al concetto di agevolazione della sola esenzione, e non delle esclusioni: solo la prima avrebbe in effetti la caratteristica propria delle agevolazioni, di derivare il trattamento favorevole da una norma derogatoria, e ciò la accosterebbe alle altre fattispecie di agevolazione, dalle quali essa si distingue solo per il suo attenersi all'an e non al quantum dell'imposizione».

compensazione delle perdite non determina la sottrazione del reddito alla tassazione, ma anzi comporta che tale tassazione possa cadere su un reddito effettivamente esistente, con la conseguenza che «l'imposta sui redditi futuri è regolarmente pagata, anche se mediante compensazione con il 'credito d'imposta' maturato a seguito della perdita. Se ciò non fosse si finirebbe per corrispondere il tributo su redditi in tutto o in parte inesistenti, come purtroppo avviene quando non sia possibile compensare le perdite nei termini di legge»⁽²⁰⁹⁾.

Per tale ragione, dunque, deve escludersi che il riporto delle perdite rappresenti una forma di esenzione del reddito che è oggetto di compensazione con le perdite fiscali. Ed infatti, l'esenzione costituisce un ostacolo legale al sorgere dell'obbligazione tributaria in capo al soggetto passivo, in relazione al reddito assoggettabile a tributo⁽²¹⁰⁾, sottraendo al tributo situazioni oggettive o soggettive che, in sua assenza, rientrerebbero naturalmente nell'area del presupposto tipico⁽²¹¹⁾. Al contrario la perdita, sebbene produca i medesimi effetti di un'esenzione e sebbene operi su un piano diverso dall'imponibile, in realtà non fa venire meno il presupposto del tributo, ma lo definisce per assicurarne la rispondenza rispetto al principio della capacità contributiva⁽²¹²⁾.

Comunque, le disposizioni di esenzione, secondo l'opinione diffusa in dottrina, hanno una valenza derogatoria e palesano in ogni caso un intento effettivamente agevolativo⁽²¹³⁾, mentre il riporto delle perdite assume una valenza marcatamente strutturale.

La natura strutturale del riporto delle perdite non consente di poter affermare che tale riporto si traduca in una forma di esclusione. E'

⁽²⁰⁹⁾ Cfr. MANZONI I., VANZ G., *Il diritto tributario*, Torino, 2008, ed. II, pag. 209.

⁽²¹⁰⁾ Cfr. TINELLI G., *Esenzione tributaria e domanda di definizione automatica dell'imponibile*, in *Boll. Trib.*, n. 3, 1983, pag. 251.

⁽²¹¹⁾ Cfr. FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Padova, 2003, ed. IV, pag. 210.

⁽²¹²⁾ La Corte Costituzionale, sembra invece ritenere che il riporto delle perdite costituisca una forma di esenzione, laddove ha stabilito che esso deve essere considerato come un mero «fatto impeditivo dell'imposizione» e non come «un elemento posto sullo stesso piano di significazione del reddito» (così, Corte Cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 54).

⁽²¹³⁾ In tal senso, TINELLI G., *Istituzioni di diritto tributario*, cit., nota 13 di pag. 28; LA ROSA S., Voce *Esenzione (dir. trib.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano, 1966, pag. 568; Circa la natura non eccezionale delle norme che dispongono esenzioni cfr. D'AMATI N., *Profili giuridici delle agevolazioni fiscali*, in *Boll. Trib.*, 1995, fasc. 8, pag. 565.

bensì vero che le esclusioni, secondo l'opinione comunemente diffusa in dottrina, a differenza delle esenzioni, non hanno natura derogatoria e agevolativa, ma «*concorrono a definire l'ampiezza del presupposto ed attentano, quindi, alla struttura stessa del tributo*»⁽²¹⁴⁾. Tuttavia, il riporto delle perdite non può essere considerato una forma di esclusione, in quanto esso opera come una deduzione e, di conseguenza, la non concorrenza del reddito di un esercizio alla quantificazione dell'imposta dovuta è solo un mero effetto o meglio una conseguenza del riconoscimento della perdita di un altro esercizio. Pertanto, il reddito, che trova compensazione con la perdita fiscale, è "escluso" da imposizione solo in via mediata e, soprattutto, solo se e in quanto esiste la perdita riportabile relativa ad un altro periodo d'imposta.

Nel caso del riporto delle perdite, dunque, l'obbligazione tributaria relativa ad un periodo d'imposta esiste e viene quantificata secondo le ordinarie regole di determinazione analitica dell'imponibile, dando quindi luogo ad un reddito di periodo; il riporto delle perdite interviene in un momento successivo non per far venire meno il presupposto del tributo, che si è già manifestato, bensì per prevenire forme irrazionali di applicazione del tributo su un presupposto inesistente.

In dottrina è stata operata di recente un'interessante (quanto provocatoria) ricostruzione, in termini agevolativi, della vigente disciplina delle perdite fiscali. In particolare, secondo tale ricostruzione, la natura agevolativa emergerebbe da alcuni dati normativi che riguardano non solo il riporto in avanti delle perdite nell'ambito del reddito d'impresa⁽²¹⁵⁾, ma altresì la compensazione (orizzontale) tra perdite e redditi di categorie di reddito diverse, effettuata agli effetti

⁽²¹⁴⁾ Così, TINELLI G., *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2007, ed. II, nota 13 di pag. 29. Secondo RUSSO P., *Manuale di diritto tributario*, Milano, 1994, pag. 121, le norme che stabiliscono le esclusioni concorrono con «*la norma base a delimitare i confini della fattispecie impositiva*». Pertanto, tali norme «*sono prive di una reale autonomia e, inoltre, lungi dall'essere giustificate da un intento agevolativo, esprimono la scelta concretamente e complessivamente operata dal legislatore, in via di progressiva messa a fuoco e di esatta individuazione dei fatti ritenuti manifestazione della specifica capacità contributiva che si vuole colpire con un determinato tributo. Altrimenti detto, le norme in questione non rivestono un carattere di specialità, bensì operano in modo sistematico nel delimitare l'ambito oggettivo del tributo in chiave con la ratio ad esso sottesa*».

⁽²¹⁵⁾ E cioè quelle che disciplinano la compensazione verticale delle perdite fiscali di periodi d'imposta diversi.

della determinazione del reddito complessivo di un periodo d'imposta⁽²¹⁶⁾.

Segnatamente, un primo dato normativo, a favore della natura agevolativa del riconoscimento delle perdite fiscali, sarebbe rappresentato dalla coesistenza di disposizioni che, da un lato, escludono la deduzione delle perdite dal reddito complessivo e, dall'altro lato, la riconoscono invece per i redditi della medesima categoria⁽²¹⁷⁾, anche se in relazione a periodi d'imposta diversi. Tale differenziazione, essendo ritenuta priva di una razionale giustificazione sotto il profilo sistematico, risulterebbe incompatibile con la natura strutturale del riporto delle perdite e, pertanto, non sarebbe altrimenti giustificabile se non con «*l'esigenza di "temperare" la concessione del "beneficio" della utilizzabilità delle perdite in esercizi successivi riconosciuto a favore delle perdite derivanti dall'esercizio d'impresa*»⁽²¹⁸⁾.

Secondo la ricostruzione in esame, un altro dato normativo a favore della natura agevolativa del riconoscimento delle perdite fiscali sarebbe costituito dalla disposizione che stabilisce una limitazione all'utilizzo delle perdite in presenza di redditi esenti. Tale limitazione, infatti, sembrerebbe essere imposta dalla necessità di prevenire il verificarsi di un cumulo tra regimi agevolativi, in applicazione di un «*principio speculare a quello del divieto di doppia imposizione che vede con eguale disfavore quello che gli anglosassoni chiamerebbero double dip*»⁽²¹⁹⁾.

Ed ancora, deporrebbe a favore della natura agevolativa anche la disposizione che accorda il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione⁽²²⁰⁾.

Ebbene, i suddetti dati normativi, sebbene inequivocabili, non sono comunque sufficienti per poter affermare che il riporto delle perdite non riveste una natura strutturale nell'ambito dell'imposizione sui redditi

⁽²¹⁶⁾ Cfr. FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, vol. XVII, fasc. 7-8, I, pag. 651.

⁽²¹⁷⁾ Cfr. art. 8, comma 3, del TUIR, con riguardo alle perdite fiscali delle imprese commerciali.

⁽²¹⁸⁾ Così, FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, cit., pag. 660.

⁽²¹⁹⁾ Così, FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, cit., pag. 660.

⁽²²⁰⁾ cfr.: comma 2 dell'art. 84 del TUIR.

(²²¹), ma denotano, semmai, l'assenza di razionalità nell'ambito della disciplina delle perdite fiscali, specie sul piano del coordinamento delle vigenti disposizioni in materia di IRPEF e di IRES. A ben vedere, infatti, un trattamento differenziato del riconoscimento delle perdite fiscali risulta ammissibile (e razionale) solo laddove la differenziazione è stabilita per tener conto delle peculiarità proprie di fattispecie diverse prese in considerazione dal legislatore (²²²). In particolare, sarebbe razionale prevedere che la compensazione orizzontale delle perdite sia riconosciuta nell'ambito dell'imposizione personale sui redditi, come diretta conseguenza della personalità dell'imposta e, quindi, della necessaria riferibilità del reddito al soggetto (²²³). Al contempo, la

(²²¹) Come del resto riconosciuto dallo stesso FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, cit., pag. 667, il quale, traendo le conclusioni della propria ricostruzione afferma che «appare ... sempre più necessario che rispetto al regime delle perdite, cui è comunque difficile negare carattere strutturale nell'ambito dell'imposizione reddituale, il legislatore intervenga con modifiche volte a recuperare un disegno di complessiva razionalità».

(²²²) In tal senso, FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, cit., pag. 661, secondo cui è possibile ammettere «differenziazioni solo in presenza di corrispondenti differenze strutturali relative alle forme di tassazione dei soggetti cui le perdite sono riferite».

(²²³) In tal senso, FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, cit., pag. 661. Sul punto, MESSINA S.M., *La disciplina delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 46, pag. 3779, secondo cui «il nostro sistema espressamente attribuisce rilevanza al reddito complessivo al fine di determinare il debito d'imposta. In un'imposta personale quale l'IRPEF pare evidente che le varie fonti reddituali siano da inquadrare nella più ampia dimensione giuridica ed economica costituita dal reddito complessivo della persona. Di tal che limitare la rilevanza delle perdite all'interno della singola categoria avrebbe l'effetto di alterare in relazione al periodo d'imposta la determinazione della reale capacità contributiva». Analoghe considerazioni sono svolte da ZIZZO G., *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 24, pag. 1988, secondo cui «la vocazione personale di IRPEF ed IRES ... non dovrebbe esaurirsi nella valorizzazione, mediante la previsione di deduzione e detrazioni, di oneri appartenenti alla dimensione personale e familiare del contribuente, ma dovrebbe altresì, e forse in primo luogo, concretizzarsi nell'attendibile misurazione del reddito complessivo, ossia dello specifico indicatore di capacità contributiva colpito da questi tributi. La segregazione delle perdite mina l'attendibilità di detta misurazione, perché implica una ricostruzione del reddito complessivo basata sulle sole fonti che manifestano risultati positivi, seguendo una logica da prelievo reale e non da prelievo personale. Né dovrebbe rilevare la circostanza che, con la compensazione orizzontale, oneri connessi ad una fonte (il lavoro autonomo, l'impresa) finirebbero per scaricarsi su proventi connessi ad altre fonti (immobili, capitali, lavoro dipendente), in difetto del requisito dell'inerenza. Nell'unità del presupposto, la connessione ad una fonte si traduce in connessione al reddito complessivo, implica cioè che gli oneri, una volta

compensazione verticale andrebbe riconosciuta, invece, nell'ambito dell'imposizione sul reddito d'impresa, come correttivo all'artificiosa suddivisione del ciclo produttivo in più periodi d'imposta. Pertanto, agli effetti dell'IRPEF per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, entrambe tali forme di compensazione dovrebbero combinarsi in un sistema misto ⁽²²⁴⁾.

Nell'ambito della disciplina delle perdite fiscali l'unica forma di differenziazione, che potrebbe essere spiegata in termini di agevolazione, è rappresentata dalla disposizione che accorda il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della società. Tuttavia, le recenti modifiche normative hanno reso di fatto meno apprezzabile il beneficio accordato da tale disposizione rispetto al regime ordinario di riporto delle perdite, che risulta oramai anch'esso illimitato nel tempo e limitato solo parzialmente nel *quantum*. Comunque, anche a prescindere da tali recenti modifiche normative, il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre anni di attività, trovando la sua giustificazione nella volontà del legislatore di tener conto del fatto che in fase di avvio dell'attività è più frequente il manifestarsi delle perdite, appare più come la rimozione di una penalizzazione che come una vera e propria forma di agevolazione in senso positivo. In altri termini, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, che gli consente di poter disciplinare il riporto delle perdite bilanciando, da un lato, esigenze (erariali) di semplicità e certezza del rapporto tributario, nonché di difesa dell'integrità delle basi imponibili ⁽²²⁵⁾ e, dall'altro lato, il rispetto del principio di capacità contributiva, ha dato maggior peso a tale principio, impedendo che le perdite realizzate in fase di avvio del ciclo produttivo non fossero più recuperate ⁽²²⁶⁾.

filtrati nei meccanismi del prelievo in qualità di elementi strutturali di una certa categoria di reddito, acquisiscano il rango di elementi strutturali del reddito complessivo».

⁽²²⁴⁾ Cfr. PERRONE L., *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 5, pag. 1179.

⁽²²⁵⁾ Cfr. ZIZZO G., *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, cit., pag. 1988.

⁽²²⁶⁾ Del resto, la stessa relazione illustrativa del provvedimento (schema del decreto legislativo 12 settembre 1997, poi definitivamente approvato come d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358) con cui è stata introdotta la disposizione che prevede l'illimitato riporto per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, chiarisce che la finalità di tale previsione è quella di rimuovere una penalizzazione e non quella di introdurre un'agevolazione. In particolare, in tale relazione si legge che la limitazione

2.2.2. Sulla configurabilità del riporto delle perdite come diritto soggettivo

In dottrina si registrano posizioni discordanti in ordine all'interrogativo se il riporto delle perdite attribuisca al contribuente un vero e proprio diritto soggettivo.

Gli autori che si sono espressi in termini affermativi ritengono che la possibilità «di invocare la compensazione di che trattasi è ... una sorta di 'diritto fiscale' a sé stante ed esterno al periodo in cui venne utilizzato»⁽²²⁷⁾, oppure che il riporto delle perdite rappresenta una posizione giuridica soggettiva di carattere vantaggioso, riconducibile al novero di quelle posizioni di potere che, accanto a quelle di dovere, caratterizzano l'attività di quantificazione della base imponibile delle imposte sul reddito⁽²²⁸⁾. A questa posizione è riconducibile anche quella

quinquennale al riporto delle perdite «si applica oggi a tutte le imprese, incluse quelle di nuova costituzione per le quali il conseguimento di perdite negli anni iniziali è, spesso, un purgatorio imposto dalle regole del mercato. La norma proposta ... mira proprio a rimuovere questo tendenziale svantaggio delle nuove iniziative garantendo alle stesse la piena riportabilità, senza limiti di tempo, delle perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta».

⁽²²⁷⁾ In tal senso, FAVARA F., *Il riporto delle perdite di esercizi precedenti*, in *Rass. Avvocatura dello Stato*, 1988, parte I, sez., I, pag. 18, secondo cui è «del tutto erroneo» ritenere che «la perdita di esercizi precedenti sarebbe 'reddito negativo'».

Ritengono che il riporto delle perdite attribuisca un diritto, TESAURO F., *Istituzioni di diritto tributario. Parte speciale*, Torino, 2008, ed. VIII, pag. 227; PANSIERI S., *Il riporto delle perdite nelle fusioni di società*, in *Rass. Trib.*, 1987, I, pag. 282; SPECA P., *Il riporto delle perdite per la società risultante dalla fusione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, vol. LVIII, I, pag. 374; PACIERI A., *Il riporto delle perdite pregresse nella scissione societaria*, in *Rass. Trib.*, 1998, fasc. 4, pag. 1037; STEVANATO D., *Riporto delle perdite ed elusione tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2000, I, pag. 1140; POTITO E., *Il sistema delle imposte dirette*, Milano, 1989, pag. 336, il quale riconduce la possibilità di riportare le perdite «tra i diritti nei quali ... subentra» la società risultante dalla fusione; LAROMA JEZZI P., *Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive "speciali" e "generali"*, in *Rass. Trib.*, 2002, fasc. 1, pag. 201; ZOPPINI A., *Disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione*, in *Rass. Trib.*, 2004, fasc. 4, pag. 639; ANDRIOLA M., *Limiti al "commercio delle perdite" nel passaggio dall'Irpeg all'Ires: stabilità e mutamento delle strategie di pianificazione fiscale*, in *Rass. Trib.*, 2005, fasc. 3, pag. 792. Per quanto attiene il regime della trasparenza fiscale, SCALIA R., *Il riconoscimento del credito d'imposta a fronte di redditi esteri alla prova della trasparenza ex art. 5, Tuir*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2011, fasc. 6, pag. 127.

⁽²²⁸⁾ Cfr. ZIZZO G., *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi*, Milano, 1996, pag. 237. L'A. muove dalla constatazione che la «situazione di cui si discute è una posizione giuridica soggettiva di carattere vantaggioso, avente la sua

di chi, facendo leva sulla formulazione letterale della disposizione che riconosce il riporto delle perdite esprimendosi in termini di "possibilità", sostiene, come il COCIVERA, che «*la compensazione fra perdite e utili sembra concepita come una facoltà («può essere portata in diminuzione») del contribuente»* ⁽²²⁹⁾, oppure, come il MONTUORI, che «*il*

fonte nella normativa sulla determinazione della base imponibile delle imposte reddituali, che si estrinseca nel "potere" di considerare, nel conteggio della base imponibile relativa ad un determinato periodo d'imposta, le perdite fiscalmente riconosciute».

Secondo il medesimo A., in ogni caso, per poter considerare il riporto delle perdite come diritto soggettivo, è comunque necessario assumere un'accezione ampia del concetto di diritto soggettivo, «*coincidente con il mero agere licere, e idonea perciò a ricondurre nella categoria anche situazioni eminentemente unilaterali».* L'A. riprende tale concetto dalle considerazioni formulate in tema di esenzione da LA ROSA S., *Riflettendo su un caso clinico*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1988, pag. 547, il quale a proposito della «*configurabilità di un diritto soggettivo all'esenzione»* ritiene che la negazione di tale configurabilità «*è corretta se di quest'ultimo si postula la correlazione necessaria a situazioni di "obbligo", nel quadro di "rapporti giuridici" intersoggettivi; forse non lo sarebbe, ove, invece, quella nozione fosse delineata in funzione del mero agere licere, o comunque estese a situazioni eminentemente unilaterali, quali quelle che Santi Romano qualificava in termini di diritti assoluti; e non può in ogni caso saltarsi dalla eventuale inconfigurabilità, nell'esenzione, di una qualsivoglia situazione giuridica soggettiva alla totale negazione del relativo effetto giuridico, per la non assoluta coincidenza dei piani della teoria dell'efficacia giuridica e di quella delle situazioni giuridiche soggettive ... la configurazione del "diritto" ad un'esenzione fiscale è da considerare ... tecnicamente impropria ... ma nulla vieta che venga adottata nella prassi, quanto meno per contraddistinguere, ad esempio, i casi in cui il beneficio è normativamente costituito ex lege, da quelli nei quali ha invece la sua fonte in provvedimenti amministrativi».*

A riguardo si vedano le considerazioni formulate in passato da GIUSSANI B., *Diritti soggettivi e interessi legittimi nel rapporto d'imposta*, in *Riv. Ital. Dir. Fin.*, 1942, anno VI, I, pag. 1, circa la possibilità di considerare le «*norme ... dettate allo scopo di disciplinare l'applicazione del tributo»* al pari di «*norme che hanno come finalità precisa quella di garantire i diritti dei singoli nei confronti delle pretese della pubblica amministrazione»* e, dunque, come norme che «*hanno ... lo scopo e la individualizzazione propria delle norme dalle quali nascono diritti soggettivi per i singoli consociati».*

⁽²²⁹⁾ Così, COCIVERA B., *Guida alla nuova disciplina delle imposte dirette*, Milano, 1980, pagg. 536, 1040 e 1078. In termini di facoltà si esprime anche GLENDI C., *I crediti d'imposta*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 233. Tale A. trova «*assolutamente impossibile utilizzare ancora lo schema dell'obbligazione per rappresentare una disciplina dove tali riporti non sono predeterminati e derivano di volta in volta da un'opzione del singolo contribuente. Tutto, invece, diventa molto più semplice e chiaro ove si consideri che la dimensione temporale della funzione impositiva può ben essere condizionata dall'esercizio o meno di una facoltà di scelta del contribuente, perfettamente inquadrabile quale*

verbo potere dell'art. 17 va interpretato proprio in relazione al principio di autonomia, al quale, nella fattispecie consente un'eccezione. La formula usata (le società e gli enti possono...) vuol dire che, essendo la compensazione un diritto del soggetto passivo, questi deve esercitarlo: in poche parole, che la compensazione deve essere chiesta espressamente dal soggetto passivo. La sede più opportuna per questa richiesta è la dichiarazione annuale»⁽²³⁰⁾. Peraltro, tra coloro i quali ritengono che il riporto delle perdite costituisce una facoltà, vi è chi ritiene che proprio in quanto «*facoltà del contribuente ... occorre una esplicita richiesta*»⁽²³¹⁾.

Coloro che, in dottrina, si sono espressi in termini negativi ritengono, invece, che il riporto delle perdite rappresenta una mera possibilità di scomputare «*tali perdite nella misura in cui il soggetto realizzi futuri utili*», ossia «*un mero elemento di calcolo dell'imponibile, non cedibile a terzi*»⁽²³²⁾, oppure che si tratta di «*una posizione soggettiva, collegata alla permanenza della organizzazione e del patrimonio del soggetto tassabile in base la bilancio nel cui contesto*

manifestazione di una situazione di interesse legittimo già operante sul piano sostanziale in dialettica col potere dell'ente impositore».

⁽²³⁰⁾ Così, MONTUORI L., *L'accertamento nelle imposte della riforma. Appunti di diritto tributario*, cit., pag. 63. Anche GLENDI ritiene che il riporto delle perdite in periodi d'imposta successivi costituisce una facoltà per il contribuente e non un obbligo. In particolare, tale A. trova «*assolutamente impossibile utilizzare ancora lo schema dell'obbligazione per rappresentare una disciplina dove tali riporti non sono predeterminati e derivano di volta in volta da un'opzione del singolo contribuente. Tutto, invece, diventa molto più semplice e chiaro ove si consideri che la dimensione temporale della funzione impositiva può ben essere condizionata dall'esercizio o meno di una facoltà di scelta del contribuente, perfettamente inquadrabile quale manifestazione di una situazione di interesse legittimo già operante sul piano sostanziale in dialettica col potere dell'ente impositore*». GLENDI C. *I crediti d'imposta*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 233.

⁽²³¹⁾ Così, GIANNETTA E., SCANDALE G., SESSA M., *Teoria e tecnica dell'accertamento del reddito mobiliare*, Roma, 1966, ed. III, pag. 578. Secondo gli A., la suddetta richiesta non necessariamente «*deve essere fatta in dichiarazione dei redditi e, pertanto, si deve ritenere che possa essere avanzata in qualunque momento e, quindi, anche in sede di adesione all'accertamento dell'ufficio. Quando il legislatore ha voluto una esplicita richiesta in dichiarazione l'ha indicato come, ad es., ... per gli ammortamenti anticipati*».

⁽²³²⁾ Così, LUPU R., *Riporto delle perdite e fusioni di società*, cit., pag. 283, ID., *Fusione e riporto delle perdite*, Padova, 1989, pag. 297, nota 10. Secondo l'A. «*il riporto delle perdite consiste in una mera possibilità di scomputare tali perdite nella misura in cui il soggetto realizzi futuri utili e non è perciò un credito, come non sono un credito le detrazioni d'imposta o gli oneri deducibili*».

sono state riconosciute e nel cui contesto dovrebbero maturare anche gli utili destinati ad essere incisi dal rapporto» ⁽²³³⁾.

L'Amministrazione Finanziaria sembra aver condiviso il primo dei suddetti orientamenti, laddove ha incluso il riporto delle perdite tra le posizioni soggettive che si trasferiscono per effetto delle operazioni di fusione, affermando che la possibilità di riportare le perdite costituisce un «*diritto ... assunto dalle società incorporanti o risultanti dalle fusioni, di modo che queste possono detrarre dai propri redditi le perdite fiscali riconosciute alle società assorbite*» ⁽²³⁴⁾.

Ritenendo di poter condividere la posizione di chi sostiene che il riporto delle perdite costituisce un diritto del contribuente, in quanto elemento strutturale della tassazione del reddito d'impresa, è possibile affermare che tale diritto sorge nel momento in cui la perdita assume rilevanza, come risultato fiscale di uno specifico periodo d'imposta, determinato sulla base delle regole di determinazione analitica del reddito d'impresa. Invero, la struttura giuridica dell'imposizione sul reddito d'impresa è caratterizzata dalla rigida previsione di regole di determinazione, volte a qualificare agli effetti fiscali fatti economici che si manifestano nell'ambito dell'attività di impresa. Tale impostazione sottrae il processo di determinazione del reddito di impresa al contribuente e all'Amministrazione Finanziaria, nel senso che tale processo «*non può ritenersi attribuito alla libera facoltà del contribuente, né tanto meno alla discrezionalità della amministrazione in sede di accertamento, per cui nella determinazione del reddito, l'applicazione delle norme ad essa finalizzate non costituisce un onere od una facoltà, rispettivamente del contribuente o dell'amministrazione, bensì un diritto ed un obbligo*» ⁽²³⁵⁾. Pertanto, nella struttura giudica dell'imposizione sul reddito di impresa è assente «*qualsiasi discrezionalità del contribuente nella determinazione del reddito, non*

⁽²³³⁾ Così, DUS S., *La fusione di società fra «vecchia» giurisprudenza e «nuovi» principi*, cit., pag. 321. Nel medesimo senso si esprime, PACIFICO L., *Il riporto delle perdite nelle fusioni di società*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 34, pag. 5219.

⁽²³⁴⁾ Così, ris. min. 31 luglio 1975, n. 11/833. L'Amministrazione Finanziaria ha impiegato il termine "diritto" per riferirsi alla possibilità di riportare le perdite fiscali anche nei seguenti documenti di prassi: ris. min. 5 novembre 1976, n. 10/1429, nota min. 24 gennaio 1980, n. 9/1711; ris. 2 gennaio 1981, n. 9/1004; nota 10 giugno 1981, n. 9/806; circ. 7 novembre 1988, n. 5 (prot. n. 3401); circ. 30 novembre 2000, n. 220/E; ris. 29 ottobre 2002, n. 337/E; circ. 4 agosto 2006, n. 28/E; ris. 10 aprile 2008, n. 143/E; ris. 30 giugno 2009, n. 168/E; ris. 13 luglio 2009, n. 183/E; circ. 9 marzo 2010, n. 9/E; ris. 9 maggio 2011, n. 54/E.

⁽²³⁵⁾ Così, TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., pag. 200.

potendosi considerare la richiesta di componenti negativi l'esercizio di una facoltà accordata dalla legge. Nessuna delle norme disciplinanti la deducibilità dei componenti negativi subordina la rilevanza fiscale del costo od onere ad una particolare manifestazione di volontà del contribuente, proprio perché la previsione di deducibilità del particolare componente economico discende direttamente dalla legge e non da una richiesta del titolare del reddito» ⁽²³⁶⁾.

Sulla base di tali considerazioni può ritenersi che il riconoscimento delle perdite costituisce un diritto, acquisto dal contribuente nel momento in cui la perdita è dichiarata come risultato di periodo, il cui esercizio è subordinato e, meglio, "sospeso" fino al verificarsi di redditi imponibili nei successivi periodi d'imposta.

2.2.3. La titolarità e la trasferibilità del diritto al riporto delle perdite

L'aver configurato il riporto delle perdite come diritto pone il problema di stabilire la titolarità di tale diritto, problema questo che non risponde ad un interesse di natura meramente teorica, ma ha importanti riflessi in termini concreti, che si manifestano, in particolar modo, allorché occorre verificare se e come il suddetto diritto può circolare.

A questo proposito si registrano in dottrina diverse posizioni ⁽²³⁷⁾.

Vi è chi ritiene che il diritto al riporto delle perdite compete direttamente al soggetto individuato dall'ordinamento quale soggetto passivo d'imposta, per il fatto che l'imposta sul reddito non può che attribuire rilevanza esclusivamente al soggetto e alla sua continuità nel

⁽²³⁶⁾ Così, TINELLI G., *Il reddito d'impresa nel diritto tributario*, cit., pag. 201. Secondo l'A., infatti, «le norme che ammettono la deduzione di costi nella determinazione del reddito d'impresa creano posizioni di diritto soggettivo dei contribuenti non condizionate da una espressa richiesta, in quanto costituiscono la disciplina legale della fattispecie e non disposizioni relative alla concessione di particolari benefici di carattere fiscale».

⁽²³⁷⁾ Come osservato da LUPU R., *Riporto delle perdite e fusioni di società*, cit., pag. 282, le perdite potrebbero astrattamente ricevere diverse forme di riconoscimento nei periodi d'imposta successivi, in quanto esse potrebbero essere scomutate: a) dai successivi redditi della stessa impresa; b) da qualsiasi successivo reddito d'impresa; c) da qualsiasi successivo reddito del soggetto, anche diverso dal reddito d'impresa.

tempo, ed ignora, invece, la variabilità delle sue attività produttive ⁽²³⁸⁾ o della sua compagine sociale ⁽²³⁹⁾.

Altri, invece, ritengono che la spettanza del diritto al riporto delle perdite fiscali postula la permanenza dell'attività economica che ha generato la perdita, nonché la permanenza del soggetto che ha

⁽²³⁸⁾ Cfr. TREMONTI G., *Gruppi di società: i vincoli e le architetture fiscali*, in *La fiscalità industriale. Strategie fiscali e gruppi di società in Italia*, a cura di G. Tremonti, Bologna, 1988, pag. 20, il quale, tuttavia, osserva come «le perdite generate da un'unità produttiva possano e debbano essere recuperate in futuro dalla stessa unità produttiva che le ha generate» sulla base della «logica della continuità dell'apparato produttivo e della sua capacità di generare profitti (da compensare con le perdite pregresse), in un orizzonte temporale più esteso del periodo d'imposta». Tuttavia, lo stesso A. ritiene che «il riporto a nuovo delle perdite compete direttamente al soggetto designato quale soggetto passivo d'imposta, essendo rilevante a tale fine solo la sua continuità nel tempo, appunto quale soggetto passivo d'imposta, essendo invece irrilevante la variabilità delle sue attività produttive, che non può essere oggetto di un sindacato di merito volto ad ammettere od escludere il riporto delle perdite, conformemente alla logica di un'imposta personale come quella sul reddito delle persone giuridiche». Nello stesso senso, LUPI R., *Riporto delle perdite e fusioni di società*, in *Rass. Trib.*, 1988, I, pag. 283; ID., *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989, pag. 293, nota 2; FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, cit., pag. 659, il quale ritiene che «la considerazione delle perdite solo a livello dell'attività accentua in modo estremamente rilevante il carattere reale dell'imposizione, in contrasto sia con i presupposti di partenza del nostro sistema impositivo, sia con la logica stessa dell'imposizione reddituale, giacché il reddito, inteso come variazione del patrimonio in un arco temporale prestabilito, non può che essere concepito in termini personali»; ZANETTI E., *Titolarità e trasferibilità del diritto al riporto delle perdite fiscali*, in *Il Fisco*, 2007, fasc. 36, pag. 5302; MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, in AA.VV., *Elusione ed abuso del diritto tributario*, a cura di G. Maisto, collana *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, 2009, Milano, pag. 141. DE MARCO S., *Il trattamento fiscale delle perdite alla luce dei più recenti interventi normativi*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2012, vol. LXXXIII, fasc. 3, pag. 556.

⁽²³⁹⁾ Cfr. ZIZZO G., *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi*, cit., pag. 238; ID., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, in *Rass. Trib.*, 2008, fasc. 4, I, pag. 929, il quale ritiene che «le perdite devono poter essere utilizzate dal soggetto che le ha subite, sia mediante compensazione orizzontale sia mediante compensazione verticale, perché è in gioco la corretta misurazione della sua attitudine alla contribuzione ... come affermare che le perdite di un soggetto incidono sull'attitudine a contribuire di un altro soggetto, e devono pertanto potere essere utilizzate da quest'ultimo?». Lo stesso A. osserva che «se il soggetto che ha conseguito la perdita è una società, il riporto può, in linea di principio, essere abbinato ad uno o più dei seguenti fattori: alla permanenza della società quale soggetto giuridico, alla permanenza della compagine sociale che ha economicamente sofferto la perdita, alla permanenza della particolare attività che ha prodotto la perdita».

effettuato l'investimento e ha subito economicamente la perdita prodotta dalla società in cui ha investito il proprio capitale ⁽²⁴⁰⁾, e cioè il suo socio.

Altri ancora ritengono che il riporto delle perdite è ricollegabile alla permanenza dell'organizzazione produttiva e del patrimonio del soggetto nel cui contesto sono state riconosciute e nel cui contesto dovrebbero maturare anche gli utili destinati ad essere incisi dal riporto ⁽²⁴¹⁾.

A nostro avviso le posizioni sopraesposte, sebbene tutte astrattamente corrette, non sono idonee da sole a fornire una risposta appagante all'interrogativo posto in premessa. Ed infatti, partendo dall'assunto che la perdita attiene alla delimitazione del presupposto d'imposta su base pluriennale ⁽²⁴²⁾, possono trarsi due ulteriori considerazioni e cioè, da un lato, che il presupposto dell'imposizione si realizza in capo al titolare della fonte produttiva da cui deriva la perdita e, dall'altro lato, che la perdita assume rilevanza allo scopo di poter essere compensata con i redditi che da quella fonte produttiva verranno generati in altri periodi d'imposta ⁽²⁴³⁾. Pertanto, è certamente corretto

⁽²⁴⁰⁾ Cfr. PANSIERI S., *Il riporto delle perdite*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1987, anno X, pag. 241, pertanto, secondo l'A., «*deve ritenersi che, allorchè l'attività che ha generato le perdite viene svolta a mezzo di una società, sia essa personificata oppure no, debba aversi riguardo alle persone fisiche che tramite essa hanno agito, ossia agli azionisti, o ai soci delle società di persone*».

⁽²⁴¹⁾ Cfr. DUS S., *La fusione di società fra «vecchia» giurisprudenza e «nuovi» principi*, *Le società*, 1985, pag. 321. Nel medesimo senso si esprime, PACIFICO L., *Il riporto delle perdite nelle fusioni di società*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 34, pag. 5219. Dello stesso avviso sembra essere anche CIPOLLINA S., *La legge civile e la legge fiscale*, Padova, 1992, pag. 226, che attribuisce rilevanza alla continuità del «*complesso produttivo*».

⁽²⁴²⁾ Cfr. GROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, cit., pag. 611, il quale osserva come «*se il riporto delle perdite è un istituto che attiene al concetto di reddito, non ha molto senso che il soggetto che ha prodotto una perdita possa trasferirla a terzi*», in quanto non si tratta «*tecnicamente di un diritto di credito, come nell'ipotesi dei crediti d'imposta*» che, invece, sono astrattamente cedibili.

⁽²⁴³⁾ Come osservato da DI TANNO T., *Il trattamento tributario del debito nell'Ires (alla luce della Finanziaria 2008)*, in AA.VV., *Finanziaria 2008. Saggi e Commenti*, a cura di G. Franson, collana *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, Milano, 2008, pag. 63, «*il riporto a nuovo delle perdite trova la sua ragione nella constatazione che la perdita di un periodo può costituire la base di rilancio di un soggetto che investe ... per produrre maggiore reddito ... domani. Il vantaggio fiscale concesso ...merita di essere mantenuto se il complesso operativo generatore di perdite sussiste ancora, quantomeno nei suoi caratteri generali. Non lo merita più se, di fatto, si è dissolto*».

affermare che il riporto, essendo finalizzato a garantire la corretta commisurazione del reddito su base pluriennale ⁽²⁴⁴⁾, compete, sotto un profilo statico, al soggetto che è individuato dall'ordinamento come soggetto passivo dell'imposta ⁽²⁴⁵⁾, ma è altrettanto corretto ritenere che il riporto, sotto un profilo dinamico, è possibile se ed in quanto esisterà l'attività produttiva da cui scaturisce il reddito futuro, che viene ad essere diminuito in sede di utilizzo della perdita ⁽²⁴⁶⁾.

In tale delineato contesto si ritiene di poter condividere l'opinione di chi ha ravvisato una forma di asistematicità in quei fenomeni di fuoriuscita delle perdite dal «*circuito fiscale soggettivo in cui esse si*

⁽²⁴⁴⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, in *Rass. Trib.*, 2008, fasc. 4, I, pag. 941, Pertanto, «*la sua alienazione, e lo sfruttamento nel calcolo dell'imponibile di un altro soggetto, ne tradirebbe la funzione*». In tal senso, CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, cit., pag. 611, il quale osserva che «*se il riporto delle perdite è un istituto che attiene al concetto di reddito, non ha molto senso che il soggetto che ha prodotto una perdita possa trasferirla a terzi*», in quanto non si tratta «*tecnicamente di un diritto di credito, come nell'ipotesi dei crediti d'imposta*» che invece sono astrattamente cedibili.

⁽²⁴⁵⁾ In virtù del principio secondo cui gli utili e le perdite vanno attribuiti al soggetto che li ha generati. Sul punto ved. GALLO F., *La soggettività ai fini Irpeg*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 659; MICHELI G.A., *I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1973, I, pag. 1142.

⁽²⁴⁶⁾ In tal senso ved. anche GARBARINO C., *Riporto delle perdite e operazioni straordinarie*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 650, il quale evidenzia come «*sotto un profilo economico-aziendale è ... indubitabile che sia utili che perdite sono determinati (e quindi generati) da attività produttive, ond'è che il criterio soggettivo deve essere integrato da un criterio oggettivo-sostanziale, secondo cui, anche in capo ad uno stesso soggetto, gli utili (o le perdite) si possono compensare soltanto con perdite (o utili) "omogenee", vale a dire con perdite (o utili) derivanti da attività poste in essere dallo stesso soggetto e, per contro, che gli utili (o le perdite) non si possono compensare con perdite (o utili) "eterogenei", vale a dire con perdite (od utili) derivanti da attività poste in essere da un soggetto terzo ... Questo criterio oggettivo-sostanziale consente di evitare compensazioni che si presentano formalmente come intra-soggettive ma che nella sostanza sono intersoggettive*».

Per quanto attiene il consolidato si veda BURELLI S., *Consolidato nazionale e frammenti di autonomia privata nella determinazione della fattispecie imponibile*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2009, vol. XIX, fasc. 2, I, pag. 265, secondo cui il riporto delle perdite «*attiene al concetto stesso di reddito, di talché non sarebbe ammissibile, in linea teorica, il trasferimento della perdita ad un soggetto che non l'ha prodotta (anche perché la perdita deriva da costi inerenti di tale soggetto). Nel medesimo ordine di idee, gli elementi del presupposto sarebbero posizioni strettamente personali, non cedibili*» (nota 38).

sono generate»⁽²⁴⁷⁾, quantomeno con riferimento ai casi nei quali tale fuoriuscita non sia caratterizzata dal contestuale trasferimento del complesso produttivo (c.d. “compensazione intersoggettiva”)⁽²⁴⁸⁾⁽²⁴⁹⁾. Ed infatti, in tale circostanza viene meno il legame tra il soggetto titolare del diritto al riporto della perdita e l'insieme dei beni e dei rapporti produttivi di quel reddito necessario per lo scomputo della perdita

⁽²⁴⁷⁾ Così, POGGIOLI M., *L'inafferrabile asistematicità del trasferimento intersoggettivo delle perdite fiscali, tra disposizioni antielusive analitiche e clausola generale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, II, pag. 405.

⁽²⁴⁸⁾ L'espressione è stata utilizzata per la prima volta nella dottrina da LUPI R., *Ripporto delle perdite e fusioni di società*, cit., pag. 285. Come messo in evidenza da ANDRIOLA M., *Limiti al “commercio delle perdite” nel passaggio dall'Irpeg all'Ires: stabilità e mutamento delle strategie di pianificazione fiscale*, pag. 798, i possibili utilizzi delle perdite fiscali possono, dunque, dividersi in tre differenti categorie:

1) utilizzo intrasoggettivo, allorché il soggetto passivo d'imposta utilizzi le perdite in compensazione di redditi da esso stesso prodotti nell'esercizio della medesima attività d'impresa che ha generato le perdite;

2) utilizzo interoggettivo, allorché il soggetto passivo d'imposta utilizzi le perdite in compensazione di redditi prodotti a seguito di acquisizioni di aziende, di rami d'azienda o di *assets* profittevoli da soggetti terzi; qualora i soggetti terzi acquisiscano il controllo del soggetto passivo d'imposta si verificherà un fenomeno di sostanziale utilizzo intersoggettivo delle perdite [*rectius*: utilizzo intrasoggettivo, previo cambiamento della principale attività in fatto esercitata e trasferimento della maggioranza delle partecipazioni a terzi];

3) utilizzo intersoggettivo, allorché le perdite fiscali di un soggetto passivo d'imposta siano utilizzate da un altro soggetto passivo d'imposta, circostanza questa che, in vigenza dell'Irpeg, si verificava solo in caso di fusione o di scissione.

⁽²⁴⁹⁾ A questo proposito appare conferente richiamare quanto osservato da CIPOLLINA S., *La legge civile e la legge fiscale*, Padova, 1992, pag. 227, laddove tale Autrice afferma che «il riporto a nuovo delle perdite fiscali pregresse si fonda “su un'assunzione economica fondamentale”: che le perdite generate da un'attività produttiva siano recuperate in futuro dallo stesso complesso produttivo che le ha subite ... sul presupposto di tale continuità, si comprende anche la trasferibilità non solo delle situazioni definite (crediti, debiti, ecc.), ma anche delle cosiddette situazioni in fieri, includendo fra queste anche le perdite pregresse, che sono capaci di trasformarsi in attività effettive solo subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni fondamentali: la continuità dell'apparato produttivo e la sua capacità di generare profitti (da compensare con le perdite pregresse) in un orizzonte temporale piuttosto ristretto (cinque anni). Tali presupposti evidentemente non si verificano quando si altera la composizione dei fattori, scindendoli: da una parte, il complesso produttivo; dall'altra perdite. Nella prospettiva economica, la logica giustificatrice del riporto delle perdite risulta ancor più stravolta quando la scissione fra apparato produttivo e perdite sia preceduta dalla dissoluzione dell'apparato produttivo, attuata mediante operazioni di scorporo».

stessa. Al contrario, dovrebbe ritenersi ammessa la c.d. compensazione intrasoggettiva ⁽²⁵⁰⁾.

Rinviando al capitolo successivo l'analisi del diritto positivo, in questa sede ci si limita a rilevare che la conclusione sopraesposta trova conferma nell'evoluzione normativa della disciplina in tema di riporto delle perdite fiscali nel reddito d'impresa. Ed infatti, la scelta originaria compiuta dal nostro legislatore di ricollegare il riporto delle perdite fiscali al soggetto passivo di imposta che le ha generate ⁽²⁵¹⁾, è stata corretta nel corso degli anni con una serie di interventi che hanno attribuito rilevanza alla continuità dell'attività produttiva o della compagine

⁽²⁵⁰⁾ Tali problematiche riguardano soprattutto quegli ordinamenti, come il nostro, che consentono solo il riporto in avanti delle perdite fiscali. Ed infatti, laddove è ammesso il riporto all'indietro delle perdite fiscali, le operazioni straordinarie sui beni e sui soggetti non necessariamente comportano il problema di stabilire la sorte delle perdite fiscali, giacché tali perdite potrebbero essere utilizzate mediante il riporto all'indietro in diminuzione dei redditi conseguiti prima del compimento di tali operazioni. A riguardo si veda, POGGIOLI M., *L'inafferrabile asistematicità del trasferimento intersoggettivo delle perdite fiscali*, cit., pag. 405, il quale osserva come l'asistematicità del trasferimento intersoggettivo delle perdite «*costituisce una mera reazione rispetto ad un sistema normativo che non consente il riporto all'indietro delle perdite fiscali e che, conseguentemente, è del tutto inadeguato nei casi in cui il riporto in avanti non possa avvenire, a causa della dismissione della qualifica di imprenditore*».

⁽²⁵¹⁾ Cfr. LAROMA JEZZI P., *Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive "speciali" e "generaliste"*, cit., pag. 202, il quale evidenzia come «*il legislatore tra le possibili opzioni teoricamente a sua disposizione, ha scelto, in chiave con la natura personale dell'Irpeg, di collegare il diritto di effettuare il riporto al soggetto che ha realizzato le perdite inteso come entità giuridica, e non all'attività che le ha generate, intesa come entità economica. Ne discende che il riporto è in generale consentito se e nella misura in cui il soggetto titolare di reddito d'impresa che utilizza le perdite in questione sia lo stesso che le ha prodotte; vi dev'essere cioè, da un periodo d'imposta all'altro, continuità del lato soggettivo della vicenda della rilevanza ultrannuale delle perdite, risultando invece di per sé irrilevante l'eventuale continuità dal lato del patrimonio aziendale utilizzato o dell'attività svolta*».

Dello stesso avviso è anche GARBARINO C., *Riporto delle perdite e disciplina antiabuso: profili comparatistici e di analisi economica*, cit., pag. 648, il quale evidenzia come «*l'analisi delle norme sul riporto delle perdite ... indica che il principio generale dell'ordinamento in materia è quello secondo cui sia gli utili che le perdite vadano imputati ed attribuiti al soggetto che li ha generati*».

Di diverso avviso è, invece, POGGIOLI M., *L'inafferrabile asistematicità del trasferimento intersoggettivo delle perdite fiscali, tra disposizioni antielusive analitiche e clausola generale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, II, pag. 404, il quale ritiene che nell'art. 84 del TUIR «*manca un espresso, incontrovertibile riferimento alla necessitata identità tra soggetto che realizza la perdita e soggetto che utilizza in compensazione la medesima*».

sociale, soprattutto per prevenire comportamenti elusivi posti in essere nell'ambito di operazioni straordinarie. Invero, le compenetrazioni soggettive (si pensi alle fusioni) oppure i cambiamenti di soggetto economico (si pensi alle cessioni di partecipazioni), che derivano da tali operazioni straordinarie, stridono con «*un sistema che collega indiscriminatamente soggetto e riporto delle perdite*»⁽²⁵²⁾, per il fatto che il riporto rischia di diventare uno strumento per attribuire le perdite ad una diversa società, che già prima dell'operazione svolgeva una diversa e redditizia attività economica⁽²⁵³⁾.

In tale prospettiva si collocano, ad esempio, i reiterati interventi legislativi che, nel tentativo di arginare il fenomeno delle fusioni di

⁽²⁵²⁾ Così, LUPU R., *Profili tributari della fusione di società*, cit., pag. 294-296, il quale rileva che la scelta di ricollegare il riporto delle perdite al soggetto che tali perdite ha prodotto appare distortivo nella misura in cui permette di compensare i redditi di un certo ente con le perdite pregresse, relative non solo ad una diversa organizzazione economica, ma addirittura ad un soggetto giuridico che, nel periodo in cui furono realizzate le perdite, era del tutto distinto da quello che effettua la compensazione. Per tale ragione l'A. ritiene che «*la normativa in vigore fino al giugno 1986 trascurò di tener conto che, mentre intuitivi ostacoli biologici impediscono alle persone fisiche di compenetrarsi e dar luogo a un unico soggetto, ciò non accade per le società. Le sin troppo note vicende del commercio delle c.d. "bare fiscali" e delle fusioni di comodo derivano quindi dalla mancata introduzione, a regime, di strumenti correttivi (per le persone giuridiche) del già esaminato collegamento tra soggetto e riporto delle perdite. E' quindi da apprezzare il tentativo di reprimere il fenomeno correggendo la normativa piuttosto che facendo valere la pretesa "elusività" ... di singole operazioni*» (così, nota 11 a pag. 298). Dello stesso avviso è CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, cit., pag. 614.

⁽²⁵³⁾ Peraltro, per quanto riguarda le fusioni e le scissioni, il subentro della società risultante dalla fusione o della beneficiaria, in caso di scissione, nella titolarità del diritto al riporto delle perdite fiscali dei soggetti partecipanti a tali operazioni, rappresenta una conseguenza poco coerente con la ricostruzione che, sul piano civilistico, è stata fornita di tali operazioni, la cui natura ed efficacia viene individuata in chiave di mera modificazione del contratto sociale e, quindi, di compenetrazione (nel caso di fusione) o ripartizione di organismi e strutture organizzative (nel caso di scissione). In tal senso si esprime LAROMA JEZZI P., *Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive "speciali" e "generaliste"*, cit., pag. 203, il quale osserva come «*dal momento che né la fusione né la scissione recidono il preesistente rapporto oggettivo e funzionale tra il patrimonio dell'impresa e l'esercizio dell'attività, da un lato, e tra il patrimonio medesimo con il gruppo di soci cui tale attività, nella sua giuridica organizzazione ed imputazione, fa capo, dall'altro, è coerente apprezzare tali vicende, non già in termini estintivo-creativi della soggettività giuridica delle società in esse coinvolte, ma in chiave di prosecuzione dello stesso ciclo produttivo e reddituale; con il corollario che risulta integrata la continuità soggettiva tra i periodi d'imposta (precedenti e successivi alla fusione o alla scissione) costituente la condizione necessaria affinché trovi riconoscimento la valenza ultrannuale delle perdite*».

comodo, utilizzate come strumento di compensazione intersoggettiva di perdite, hanno stabilito un legame tra il riporto delle perdite e il patrimonio netto risultante dal bilancio o dalla situazione patrimoniale di fusione, ai ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonché alle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi ⁽²⁵⁴⁾. Nelle intenzioni del legislatore, infatti, tali fattori dovrebbero rappresentare la potenzialità del soggetto interessato dall'operazione straordinaria a produrre redditi futuri.

Nella medesima prospettiva si inserisce la disposizione che limita il riporto delle perdite nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritti viene trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, viene modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate ⁽²⁵⁵⁾. Il collegamento con la compagine sociale (la maggioranza delle

⁽²⁵⁴⁾ Si fa riferimento, tra gli altri, all'art. 1 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1986, n. 487, nonché all'art. 7, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 28 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Per un commento a tali interventi si veda, PANSIERI S., *Il riporto delle perdite nelle fusioni di società*, cit., pag. 281; ID., *Il riporto delle perdite*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1987, anno X, pag. 237; ID., *Commento all'art. 27 della legge 27 aprile 1989, n. 154*, in *Le Nuove Leggi Civili commentate*, 1990, anno XIII, pag. 1240; SPECA P., *Il riporto delle perdite per la società risultante dalla fusione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, vol. LVIII, I, pag. 373; VISINTINI B., *A proposito di «bare»*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, vol. LVIII, I, pag. 1029.

Per un'analisi sui limiti al riporto delle perdite nelle operazioni di fusione si veda, tra gli altri, DONESANA A., *Il riporto delle perdite nelle operazioni di fusione*, in AA.VV. in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 665.

⁽²⁵⁵⁾ Disposizione introdotta al previgente comma 1-bis dell'art. 102 del TUIR (corrispondente all'attuale art. 84, comma 3, del TUIR), dall'art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. 7 ottobre 1997, n. 358). Sull'argomento si veda, BEGHIN M., *Operazioni di riorganizzazione delle attività produttive*, in AA.VV., *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di M. Miccinesi, Padova, 1999, pag. 433; BOGA F., *La riportabilità delle perdite fiscali alla luce del nuovo decreto legislativo sulle riorganizzazioni aziendali*, in *Il Fisco*, 1997, fasc. 39, pag. 11400; MARINI D., *Le limitazioni al riporto delle perdite*, in *Il Fisco*, 1997, fasc. 37, pag. 11011; VASAPOLLI G., VASAPOLLI A., *Novità in tema di riporto delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 1997, fasc. 40, pag. 2927.

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, poi definitivamente approvato come d.lgs. n. 358 del 1997, si legge che «*il cosiddetto "commercio di bare fiscali", pur frenato dalle restrizioni imposte nell'ambito delle fusioni di società a partire dal decreto n. 227 del 1986 ... si è ... affinato ricorrendo a tecniche le più varie ma incentrate pur sempre sul meccanismo in base al quale*

partecipazioni) e con l'attività esercitata sono stati ritenuti dalla dottrina indizi più efficaci per individuare la sussistenza di un commercio delle perdite, rispetto a quello del patrimonio netto ⁽²⁵⁶⁾. In particolare, il venir meno del collegamento con la compagine sociale segnala che il beneficiario del riporto delle perdite è un soggetto economico non coincidente con quello cui era riconducibile l'attività economica svolta in perdita, mentre il mutamento dell'attività segnala che la società oggetto di trasferimento potrebbe essere un'entità decotta senza più prospettive di produrre redditi, e che, quindi, viene trasferita solo per consentire il riporto delle sue perdite fiscali ad un soggetto economicamente diverso ⁽²⁵⁷⁾.

Senonché, i suddetti interventi normativi si sono mostrati inadeguati, in quanto le limitazioni con essi introdotte sono state concepite non già come un correttivo fisiologico alle distorsioni derivanti dalla correlazione tra soggetto e riporto, bensì come limite antielusivo alle operazioni poste in essere solo per mera convenienza fiscale ⁽²⁵⁸⁾.

L'unica eccezione in tal senso era rappresentata dalla disposizione che prevedeva l'inapplicabilità delle limitazioni previste per le cessioni di partecipazioni, nel caso in cui tali cessioni erano poste in essere nell'ambito del gruppo, la quale sembrava trovare una propria giustificazione sistematica nella «*sostanziale identità del soggetto economico*» ⁽²⁵⁹⁾.

l'azionista di una società profittevole acquisisce il controllo di una società carica solo di perdite fiscali; sposta su di essa attività redditizie (conferendovi un profittevole ramo d'azienda, una sofisticata tecnologia o più semplicemente facendo ad essa acquisire vantaggiosi contratti) e utilizza le perdite fiscali della ex "bara" per compensare gli utili realizzati da questa. La norma proposta ha lo scopo di arginare questo fenomeno e ricondurre l'istituto del riporto delle perdite alla sua naturale funzione evitandone il patologico uso come strumento di elusione fiscale».

⁽²⁵⁶⁾ Cfr. CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 614.

⁽²⁵⁷⁾ Cfr. CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, cit., pag. 614.

⁽²⁵⁸⁾ Cfr. LUPI R., *Profili tributari della fusione di società*, cit., pag. 306.

⁽²⁵⁹⁾ Si fa riferimento all'art. 84, comma 3, lett. a), del TUIR, abrogata dall'art. 36, comma 12, lett. b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La suddetta lett. a) era stata inserita nel previgente al comma 1-ter dell'art. 102 del TUIR dal d.lgs. n. 358 del 1997. In particolare, nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo approvato in via definitiva con tale d.lgs., si legge che «*qualora questo passaggio si verifichi all'interno del medesimo gruppo, non vi è*

Inoltre, i requisiti stabiliti dal legislatore per consentire il riporto delle perdite nel caso di mutamento della compagine sociale e di operazioni di fusione e scissione, non solo presentano importanti

motivo per penalizzare il passaggio, considerata la sostanziale identità del soggetto economico in questione (è da rilevare che l'introduzione di questo principio chiama in causa la disciplina della "fiscalità di gruppo" che nel prossimo futuro dovrà essere valutata in vista di una sua possibile adozione). Né vale la pena di penalizzare il trasferimento di partecipazioni ove il contenuto della società ceduta testimoni la sua persistente vivacità e che, quindi, in definitiva, non di "bara" si tratta bensì di attività economica momentaneamente operante in ciclo negativo. A tal fine vengono utilizzati gli stessi parametri già utilizzati, in modo soddisfacente, per le operazioni di fusione».

Secondo CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, cit., pag. 617, l'esimente dei trasferimenti infragruppo poteva assumere un significato sul piano sistematico, consentendo di considerare "non disapprovate" le politiche dirette ad evitare la compresenza di situazioni di utile e di perdita fiscale all'interno di un gruppo di società. Secondo ANDRIOLA M., *Consolidato fiscale e limiti al riporto delle perdite in caso di cessioni di società intra-gruppo*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1466, «*alla novella legislativa del 1997 non premeva tanto esplicitare che nell'ambito dei gruppi il commercio delle bare fiscali era legittimo, quanto esplicitare qualcos'altro: che nell'ambito dei gruppi la ricollocazione strategica di partecipazioni di società in perdita, al fine dell'utilizzo delle perdite in compensazione di redditi di società in utile, non poteva configurare un comportamento elusivo*». La previsione in esame aveva una propria logica nell'ambito dell'IRPEG. Ed infatti, in vigenza di tale imposta vi era la convenienza ad allocare sotto le *holding* le partecipazioni in società del gruppo operative, che provvedevano a distribuire i dividendi accompagnati dai relativi crediti d'imposta. In questo modo, le *holding* potevano monetizzare l'IRPEG, assolta a titolo provvisorio dalle società operative, utilizzando il credito d'imposta, mediante compensazione, riporto a nuovo, cessione ad altre società del gruppo o richiesta di rimborso. Pertanto, la monetizzazione dell'imposta era possibile se ed in quanto le società operative versavano un'imposta a titolo di IRPEG, suscettibile di essere rideterminata dalla *holding*, la quale, di fatto, fungeva da collettore di perdite fiscali di alcune società del gruppo e di redditi imponibili di altre società del gruppo.

In tale contesto, la finalità dell'esimente di cui all'abrogata lett. a) del comma 3 dell'art. 84 del TUIR era dunque quella di «*evitare che i trasferimenti infragruppo di partecipazioni delle holding aventi perdite fiscali pregresse volti alla successiva monetizzazione dell'IRPEG*» potessero essere censurati dall'Amministrazione Finanziaria, quali comportamenti elusivi miranti alla indebita compensazione infragruppo di perdite fiscali pregresse delle *holding* con i dividendi derivanti da società partecipate operative. Ciò in quanto il meccanismo di funzionamento dell'IRPEG era basato sull'allocazione ultima della tassazione in capo ai soci e non in capo alla società partecipata. Pertanto, nel caso in cui i soci (*i.e.* la *holding*) conseguivano perdite derivanti dagli investimenti effettuati, era legittimo che essi non corrispondessero alcuna imposta, non avendo conseguito alcun reddito d'impresa imponibile. Con il passaggio all'IRES e al metodo dell'esenzione, l'imposta viene assolta in via definitiva dalla società che produce i redditi d'impresa e, dunque, è venuta meno la ragione dell'esimente in esame.

differenze ma appaiono inadeguati a stabilire effettivamente la spettanza del riporto delle perdite. In particolare, il limite del patrimonio netto previsto nell'ambito delle operazioni di fusioni e scissioni potrebbe limitare il trasferimento delle perdite in casi in cui tali perdite sono relative ad una società che non è una bara fiscale e che, per tale ragione, non sarebbero soggette alle limitazioni previste in caso di mutamento della compagine sociale ⁽²⁶⁰⁾. Inoltre, in ipotesi di mutamento della compagine sociale, è richiesto un requisito, quello relativo al numero di dipendenti che deve esser «*mai inferiore alle dieci unità*», che non solo è inadeguato rispetto alla disciplina in esame, essendo «*un dato dimensionale che nulla, di per sé dice, della vitalità economica della società*» ⁽²⁶¹⁾, ma, inoltre, non è presente nell'ambito della disciplina riguardante le operazioni di fusione e scissione.

2.2.4. La titolarità e la trasferibilità del diritto al riporto delle perdite nell'ambito dei gruppi

Per quanto concerne i gruppi di società, il problema della titolarità del diritto al riporto delle perdite fiscali si pone, ovviamente, allorché l'ordinamento tributario riconosce l'esistenza del gruppo ⁽²⁶²⁾. Tale riconoscimento può avvenire principalmente in due modi:

⁽²⁶⁰⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, in *Rass. Trib.*, 2008, fasc. 4, I, pag. 949.

⁽²⁶¹⁾ Così, ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 949.

⁽²⁶²⁾ Sulla rilevanza del gruppo nel diritto tributario: LA ROSA S., *I gruppi di società nel diritto tributario*, in *Gruppi di società. Ricerche per uno studio critico*, a cura di A. Pavone La Rosa, Bologna, 1982; LOVISOLO F., *Gruppo d'impresa e imposizione tributaria*, Padova, 1985; ID., *L'imposizione dei gruppi di società*, in *L'evoluzione dell'ordinamento tributario italiano*, Padova, 2000, pag. 313; TREMONTI G., *Gruppi di società: i vincoli e le architetture fiscali*, in *La fiscalità industriale. Strategie fiscali e gruppi di società in Italia*, a cura di G. Tremonti, Bologna, 1988; TABELLINI G., *Gruppi di società nel diritto tributario*, in *Dig. Sc. Priv., Sez. Comm.*, Torino, 1991; ID., *I "gruppi" quali "nuovi" soggetti passivi dell'Irpeg*, in *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 677; GIOVANNINI A., *Soggettività tributaria e fattispecie impositiva*, Padova, 1996; UCKMAR V., «*Gruppi*» e *disciplina fiscale*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi di Venezia del 16,17 e 18 novembre 1995*, Milano, 1996, vol. III, pag. 2237; GALLO F., *I gruppi d'impresa e il Fisco*, in *AA.VV., Studi in onore di Victor Uckmar*, tomo I, Padova, 1997, pag. 582; ID., *I gruppi di impresa e il Fisco*, in *AA.VV., La disciplina dei gruppi di impresa: il problema oggi*, Atti del Convegno di studio sul tema «*Problemi attuali di diritto e procedura civile*», Milano, 1997, pag. 227; LUPI R., *Prime osservazioni sulla proposta di «consolidato fiscale»*, in *Giur. Imp.*, 2002, pag. 493; GREGGI M., *La fiscalità dei gruppi di società: profili tributari italiani e comparati*, in *Rass. Trib.*, fasc. 6, 2002, pag. 1953; SIMONI A. *Il riconoscimento fiscale*

attribuendo al gruppo un'autonoma soggettività tributaria oppure considerandolo come una «*semplice entità a rilevanza tributaria "procedimentale"*»⁽²⁶³⁾.

Nel primo caso, la soggettivizzazione tributaria del gruppo comporta l'imputazione alla capogruppo dei singoli fatti economici costitutivi del presupposto d'imposta, posti in essere dalle controllate e la conseguente attribuzione ad essa del reddito complessivo del gruppo determinato sulla base di un bilancio consolidato e di una dichiarazione consolidata⁽²⁶⁴⁾. In questo caso, non v'è dubbio che il diritto al riporto delle perdite appartiene al gruppo nel suo complesso, in virtù del principio generale secondo cui tale diritto compete al soggetto che è individuato dall'ordinamento come soggetto passivo dell'imposta.

Nel secondo caso, invece, la soggettività tributaria resta in capo alle singole entità che compongono il gruppo, in quanto il riconoscimento del gruppo avviene attribuendo alla società capogruppo la possibilità o di compensare i debiti e i crediti d'imposta delle controllate⁽²⁶⁵⁾ oppure di consolidare i redditi delle controllate, attraverso la loro somma algebrica⁽²⁶⁶⁾. In entrambe le ipotesi, ciascuna consociata continua a determinare il proprio reddito imponibile

dei gruppi di imprese: analisi e confronto dei due modelli previsti dalla riforma Tremonti, in *Boll. Trib.*, 2003, fasc. 11, pag. 811; D'AMATI N., *Gruppi di società fra soggettività e parasoggettività tributaria: aspetti di diritto interno*, in Atti del convegno di Napoli sul tema "Prime considerazioni sulla legge delega n. 80 del 7 aprile 2003 per la riforma del sistema fiscale statale in *Il Fisco*, 2003, inserto al fasc. 21 del 2 giugno 2003, pag. 3247; RASI F., *La tassazione dei redditi societari in ambito U.E.: il nuovo modello italiano a confronto con i sistemi degli altri Paesi*, in *Rass. Trib.*, 2004, fasc. 5, pag. 1789; FANTOZZI A., *I rapporti di gruppo*, in AA.VV., *La riforma dell'imposta sulle società*, a cura di P. Russo, collana *Quaderni Cesifin*, Torino, 2005, pag. 167; ID., *Gruppo di imprese e consolidato fiscale all'indomani della riforma tributaria*, in *Rass. Trib.*, 2005, fasc. 5, pag. 1587; FAZZINI E., *Consolidato civile e compensazione fiscale tra redditi positivi e negativi*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, fasc. 7/8, pag. 1061; DAMI F., *I rapporti di gruppo nel diritto tributario*, Milano, 2011.

⁽²⁶³⁾ Così, GALLO F., *I gruppi d'impresa e il Fisco*, cit., pag. 582.

⁽²⁶⁴⁾ Cfr. FANTOZZI A., *I rapporti di gruppo*, cit., pag. 171; ID., *La nuova disciplina Ires: i rapporti di gruppo*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2004, I, fasc. 4, pag. 489.

⁽²⁶⁵⁾ Analogo a quello previsto dall'art. 73 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, per la c.d. liquidazione IVA di gruppo.

⁽²⁶⁶⁾ Cfr. LUPI R., *Prime osservazioni sulla proposta di «consolidato fiscale»*, cit., pag. 493, il quale osserva che un'altra possibile soluzione è quella della c.d. consolidazione piena, consistente dall'assumere come dato di partenza il bilancio consolidato del gruppo «*con redazione non solo di un'unica base imponibile, ma anche di un unico conto economico e patrimoniale, in cui devono essere eliminati gli effetti delle operazioni intragruppo*».

applicando al risultato del conto economico del proprio bilancio d'esercizio le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'ordinamento tributario, con la conseguenza che un'eventuale perdita fiscale emergerebbe solo in capo a detta consociata ⁽²⁶⁷⁾. Tuttavia, nel caso del consolidamento degli imponibili, tale perdita viene utilizzata dalla capogruppo in diminuzione dei redditi propri o delle altre entità e, dunque, si assiste al trasferimento, dalla singola entità al gruppo, del diritto ad utilizzare la perdita e alla «*spersonalizzazione*» di tale perdita ⁽²⁶⁸⁾. Questo effetto appare coerente con la volontà dell'ordinamento di riconoscere l'esistenza di un unico soggetto economico e di non penalizzare la scelta di articolare, per esigenze di snellezza giuridica o di opportunità gestionale, le proprie attività in distinte realtà giuridiche, anziché organizzarsi in unica società multidivisionale ⁽²⁶⁹⁾. Sotto tale punto di vista, dunque, può dirsi che il trasferimento del diritto al riporto delle perdite (e dei redditi) all'interno del gruppo non rappresenta un'agevolazione volta ad attribuire una posizione di vantaggio al gruppo, quanto piuttosto un metodo opzionale di determinazione dell'imponibile IRES, nell'ambito del quale le società conseguono non già una riduzione di tale imponibile, quanto piuttosto un anticipato riconoscimento di vantaggi fiscali, al pari di altre forme di compensazione previste dall'ordinamento in sede di riscossione o di

⁽²⁶⁷⁾ Cfr. STEVANATO D., *Atti del convegno Paradigma*, Milano 18-19 giugno 2002.

⁽²⁶⁸⁾ L'espressione è di MICHELUCCI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, in AA.VV., *Elusione ed abuso del diritto tributario*, a cura di G. Maisto, collana *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, 2009, Milano, pag. 159. Sul punto ved. anche CORRADI A., *L'abrogazione del "libero trasferimento" delle perdite pregresse intragruppo*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 7-8, pag. 963. Il consolidamento degli imponibili non rappresenta l'unica modalità di trasferimento delle perdite nell'ambito dei gruppi. Ed infatti, un'altra possibile soluzione sarebbe quella del trasferimento indiretto «*such as for example the possibility of deducting a contribution from one company to another company in a group*» (così, MICHELSEN A., *Tax treatment of corporate losses*, in *IFA Cahiers de droit fiscal international Volume LXXXIIIa*, The Hague, 1998, pag. 34).

⁽²⁶⁹⁾ Cfr. LUPI R., *Prime osservazioni sulla proposta di «consolidato fiscale»*, cit., pag. 495. VACCA I., *Abuso del diritto ed elusione fiscale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, fasc. 12, I, pag. 1073, secondo cui «*l'utilizzo ... della compensazione delle perdite fiscali ... sarebbe considerato con favore dallo stesso legislatore se la compensazione avviene all'interno nel gruppo economicamente unitario*».

liquidazione delle imposte ⁽²⁷⁰⁾. Pertanto, il consolidamento degli imponibili, mediante la tecnica della somma algebrica dei redditi e delle perdite delle partecipate, è ispirato non tanto ad una diversa concezione della capacità contributiva del gruppo unitariamente considerato ⁽²⁷¹⁾ quanto piuttosto alla volontà da parte del sistema tributario di garantire la neutralità e la non discriminazione della scelta dell'entità economica di articolarsi in una pluralità di soggetti giuridici.

Analizzando più da vicino il modello del consolidamento degli imponibili delle controllate, si può osservare come il trasferimento del diritto al riporto delle perdite dalle controllate al(la) (capo)gruppo non rappresenta, a ben vedere, una deroga alla regola secondo cui tale diritto spetta al soggetto individuato come soggetto passivo dell'imposta. Ed infatti, nei sistemi che accordano tale regime di consolidamento, sebbene le controllate conservino la propria soggettività, la controllante assume il ruolo di soggetto passivo sostanziale. Invero, poiché oggetto di imposizione è il reddito complessivo globale, e poiché compete al soggetto controllante la determinazione e la dichiarazione di tale reddito, nonché la liquidazione e il versamento dell'imposta, quest'ultimo diviene soggetto passivo pieno ed esclusivo, in base ad una implicita reimputazione del complesso dei presupposti d'imposta, verificatesi in capo a ciascuna singola controllata ⁽²⁷²⁾.

⁽²⁷⁰⁾ Cfr. TINELLI G., *Il «bilancio» consolidato fiscale nazionale nella disciplina dell'Ires*, in AA.VV., *La nuova imposta sul reddito delle società. Atti del Convegno di Camerino del 5 dicembre 2003*, Napoli, 2006, pag. 15.

⁽²⁷¹⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, cit., pag. 148, nota 25. Sull'argomento, SIMONI A. *Il riconoscimento fiscale dei gruppi di imprese: analisi e confronto dei due modelli previsti dalla riforma Tremonti*, cit., pag. 811.

⁽²⁷²⁾ Cfr. FANTOZZI A., *La nuova disciplina Ires: i rapporti di gruppo*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2004, I, fasc. 4, pag. 502. A questo riguardo si ricorda che il soggetto passivo è inteso come il centro di imputazione di determinati effetti giuridici che, nel diritto tributario, si sostanziano nella soggezione ad una determinata prestazione impositiva. Sul punto si veda DAMI F., *I rapporti giuridici di gruppo*, cit., pag. 114. Più in generale su tale argomento, MICHELI G.A., *Soggettività tributaria e categorie civilistiche*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1977, I, pag. 419, e in AA.VV., *Riforma tributaria e diritto commerciale*, Milano, 1978, pag. 33. In particolare, nel modello in esame, la quantificazione e la dichiarazione del reddito da parte delle singole controllate non esaurisce la fase di determinazione dell'imponibile, posto che oggetto di imposizione è un reddito complessivo globale che è frutto non solo della somma algebrica dei redditi determinati dalle controllate, ma anche di eventuali ulteriori variazioni in sede di determinazione globale. Pertanto, tra le dichiarazioni delle controllate e la

In tale contesto, può dirsi che quando vi è il riconoscimento del gruppo non si pone un problema di compensazione intersoggettiva delle perdite, in quanto il trasferimento delle perdite da un soggetto (consolidata) all'altro (consolidante) non è frutto di uno specifico atto di disposizione delle perdite, ma costituisce un ingranaggio caratterizzante la tassazione su base consolidata ⁽²⁷³⁾.

Pertanto, tale trasferimento se, da un punto di vista formale, interviene tra soggetti giuridicamente distinti, da un punto di vista sostanziale, invece avviene all'interno del medesimo soggetto economico rappresentato dal gruppo del suo complesso, il quale rappresenta, a nostro avviso, il titolare delle perdite maturate in vigenza dell'opzione per il consolidato ⁽²⁷⁴⁾.

dichiarazione del consolidato v'è un rapporto di dipendenza che, tuttavia, non è esaustivo, in quanto l'attività di liquidazione dell'imponibile prosegue presso il soggetto controllante con un'ulteriore fase di determinazione in parte autonoma. Come previsto invece nel nostro ordinamento per quanto attiene le società di persone, laddove tra la dichiarazione della società e quella dei soci vi è un rapporto di totale dipendenza per ciò che riguarda la determinazione del reddito. È possibile distinguere, dunque, due sub-fasi nell'attività di determinazione e dichiarazione dell'imponibile: la prima di competenza di ciascuna controllata, la seconda di competenza esclusiva della controllante, nell'ambito della quale viene in rilievo l'esercizio del diritto al riporto delle perdite trasferito dalle controllate. D'altronde, come osservato da DAMI F., *I rapporti giuridici di gruppo*, cit., pag. 170, la controllante ha «la disponibilità sostanziale della ricchezza prodotta da parte delle proprie partecipate e questo giustificerebbe un'imposizione che tenga conto di essa (ricchezza) ... pur in assenza di una sua formale attribuzione a favore dei soci (e, in particolare, del socio di maggioranza)». La medesima tesi è rinvenibile in FEDELE A., *La nuova disciplina Ires: i rapporti fra soci e società*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2004, fasc. 4, pag. 486.

⁽²⁷³⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 942, il quale ritiene che «è l'uscita dal consolidato, piuttosto, a schiudere una via alla compensazione intersoggettiva delle perdite pregresse», in quanto, in tal caso «non è difficile ravvisare una deviazione soggettiva nelle perdite ascrivibili alle consolidate, secondo il seguente itinerario: da posizioni "individuali" di queste a posizioni "collettive" in costanza di regime, da posizioni "collettive" a posizioni "individuali" della consolidante in chiusura di regime».

⁽²⁷⁴⁾ Tale conclusione sembra essere condivisa in dottrina da INGRAO G., *Utilizzo di perdite pregresse nell'ambito di una fusione infragruppo ed elusione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2011, vol. LXXXII, fasc. 4, II, pag. 758, secondo cui «con riferimento ai gruppi di società, il legislatore, pur non assegnando la soggettività tributaria» ha adottato «un modello di imposizione reddituale che ammette la riferibilità al "soggetto economico" delle perdite generate dalle singole società in relazione a differenti attività da esse svolte. Detta scelta trova giustificazione nel fatto che la compensazione intersoggettiva delle perdite che si realizza tra le società del gruppo è solo formale, ma non sostanziale».

Ovviamente, dal momento che il suddetto trasferimento opera a partire dal momento in cui vi è il riconoscimento tributario del gruppo ⁽²⁷⁵⁾, si crea una *discrimen* tra le perdite conseguite prima di tale momento e quelle conseguite durante il periodo in cui il gruppo ha assunto rilevanza agli effetti fiscali ⁽²⁷⁶⁾.

Gli ordinamenti che accordano ai gruppi una tassazione determinata sulla base della somma algebrica degli imponibili delle singole entità mostrano una certa diffidenza ad accordare ai gruppi la possibilità di includere in tale somma algebrica le perdite fiscali conseguite dalla singola entità prima del suo ingresso nel gruppo ⁽²⁷⁷⁾. In particolare, alcuni ordinamenti prevedono il congelamento di tali perdite fino al termine della tassazione consolidata, sterilizzando anche eventuali limiti temporali al loro riporto. Altri ordinamenti, invece, tengono ferma la possibilità, per la singola entità cui si riferiscono le perdite, di portarle in diminuzione dei redditi da essa conseguiti durante il regime di tassazione consolidata ⁽²⁷⁸⁾.

2.2.5. La titolarità del diritto al riporto delle perdite relative a imprese gestite in forma collettiva

Per quanto concerne le perdite fiscali delle imprese gestite in forma collettiva, laddove l'ordinamento preveda l'imputazione dei relativi redditi per trasparenza ai soci, deve ritenersi che il diritto al riporto delle perdite appartiene a ciascun socio ⁽²⁷⁹⁾, in virtù del principio che il diritto al riporto delle perdite compete al soggetto che è individuato dall'ordinamento quale soggetto passivo di imposta. Com'è ben noto infatti, i redditi di tali società sono imputati per trasparenza ai rispettivi soci.

⁽²⁷⁵⁾ Cfr. ANDRIOLA M., *Ulteriori disorientamenti sul riporto e l'utilizzo infragruppo delle perdite fiscali pregresse*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 1, pag. 63.

⁽²⁷⁶⁾ Cfr. LUPI R., *Prime osservazioni sulla proposta di «consolidato fiscale»*, cit., pag. 498.

⁽²⁷⁷⁾ Come si vedrà più avanti, sul punto la scelta potrebbe essere duplice: escludere le perdite formatesi prima dell'ingresso della singola entità nel gruppo oppure escludere le perdite formatesi prima dell'ingresso al regime di tassazione consolidata del gruppo accordata dal legislatore.

⁽²⁷⁸⁾ Si veda riguardo, MICHELSEN A., *Tax treatment of corporate losses*, pag. 244.

⁽²⁷⁹⁾ Sull'argomento cfr. SALVINI L., *La tassazione per trasparenza*, in *Rass. Trib.*, 2003, fasc. 5, pag. 1504 e RASI F., *La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria*, Padova, 2012, pag. 1.

In tal caso, non si pone un problema di compensazione intersoggettiva delle perdite per il fatto che le perdite della società, come i suoi redditi, pur formandosi presso questa, si appuntano pro-quota direttamente sui soci, con una prevalenza dell'aspetto strumentale della società su quello istituzionale. Gli imponibili dei soci assorbono, infatti, le perdite, come i redditi, della società, e, pertanto, «*la capacità contributiva di quest'ultima si risolve in quella dei primi*»⁽²⁸⁰⁾.

2.3. SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

Finora si è trattato dell'utilizzo delle perdite fiscali effettuato mediante riporto, ossia l'operazione con cui la perdita di un periodo d'imposta viene portata in diminuzione del reddito di un altro periodo d'imposta. Tale operazione è comunemente detta anche "compensazione verticale".

Il riporto non costituisce tuttavia l'unica modalità di utilizzo delle perdite fiscali. Ed infatti la perdita può essere utilizzata in diminuzione non solo dei redditi di altri periodi d'imposta, ma altresì di quelli relativi al medesimo periodo d'imposta, ma appartenenti a categorie di reddito diverse da quella a cui si riferisce la perdita. Tale operazione è comunemente detta anche "compensazione orizzontale".

2.3.1. *La compensazione verticale: riporto in avanti e riporto all'indietro*

Si ha compensazione verticale quando la perdita relativa ad un periodo d'imposta è utilizzata in diminuzione del reddito relativo ad un altro periodo d'imposta, anteriore o successivo. Come si è avuto modo di osservare in precedenza, parlando in generale del riporto, tale modalità di utilizzo delle perdite fiscali attiene alla dimensione temporale del reddito, in quanto mira ad adeguarlo quanto più possibile a quello effettivamente conseguito dal contribuente, in un arco temporale più ampio del singolo periodo d'imposta.

Nell'ambito di tale modalità di impiego della perdita è possibile distinguere tra il riporto all'indietro (c.d. "*carry-back*") e il riporto in avanti (c.d. "*carry-forward*"), a seconda che il reddito diminuito dalla perdita riportata è relativo ad un periodo d'imposta, rispettivamente, anteriore o successivo rispetto a quello a cui si riferisce la perdita.

⁽²⁸⁰⁾ Zizzo G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 938.

Il riporto all'indietro e quello in avanti, sebbene siano esattamente speculari tra loro, essendo identici nella loro finalità ma diversi solo nella direzione in cui operano, trovano un diverso riconoscimento da parte degli ordinamenti tributari ⁽²⁸¹⁾. Ed infatti se, da un lato, il riporto in avanti è presente nella stragrande maggioranza di essi ⁽²⁸²⁾, anche se con taluni temperamenti quantitativi o temporali, dall'altro lato il riporto all'indietro è presente solo in taluni ordinamenti e con forti delimitazioni temporali ⁽²⁸³⁾.

Alla base di tale circostanza vi sono ragioni sia di cautela fiscale che di ordine prettamente economico.

A questo proposito appare interessante richiamare le argomentazioni formulate in passato da una parte della dottrina degli Stati Uniti, circa l'opportunità di mantenere l'istituto del *carry-back* nell'ordinamento di questo Stato ⁽²⁸⁴⁾. In particolare, tale dottrina

⁽²⁸¹⁾ Per un esame comparato dell'adozione degli istituti in esame si veda nella dottrina nazionale: UCKMAR V., *Il conflitto fra la vita delle imprese e la tassazione annuale dei loro redditi*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1951, I, pag. 213; CROXATTO G.C., *Divergenze tra reddito contabile e reddito fiscale di impresa: una comparazione con le legislazioni straniere*, in AA.VV., *Problemi societari e fiscali di attualità. Scritti in memoria di Luigi Antonelli*, Milano, 1974, pag. 263; BURGIO M., *Il regime fiscale secondo le proposte di armonizzazione delle Comunità Europee*, in *Il Fisco*, 1984, fasc. 39, pag. 5193; GARBARINO C., *Riporto delle perdite e disciplina antiabuso: profili comparatistici e di analisi economica*, cit., pag. 648; ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 929. Nella dottrina internazionale: MICHELSEN A., *Tax treatment of corporate losses*, in *IFA Cahiers de droit fiscal international Volume LXXXIIIa*, The Hague, 1998; STALS K.P.E., *The Tax Treatment of Corporate Losses: A Comparative Study*, in *Intertax*, 2012, vol. 40, fasc. 4, pag. 232;

⁽²⁸²⁾ Ad esempio, nell'ambito dell'Unione Europea a 27 Stati, il riporto in avanti delle perdite è ammesso senza limiti di tempo nei seguenti ordinamenti: *Austria*, con un limite quantitativo del 75 per cento dell'imponibile, *Cipro*, che fino al 2002 prevedeva un limite di cinque anni, *Danimarca*, *Francia*, con un limite quantitativo pari al sessanta per cento dell'imponibile per i redditi sopra il milione di Euro, *Irlanda*, *Malta*, *Slovenia*, *Svezia*, *Norvegia*.

Prevedono invece un limite temporale al riporto delle perdite: *Bulgaria*, cinque anni, *Finlandia*, dieci anni, *Grecia*, cinque anni, *Polonia*, cinque anni con un limite quantitativo pari al cinquanta per cento dell'importo della perdita, *Slovacchia*, 7 anni.

⁽²⁸³⁾ Ad esempio, nell'ambito dell'Unione Europea a 27, il riporto all'indietro delle perdite fiscali è ammesso nei seguenti ordinamenti: *Francia*, un anno (fino al 2011 tre anni), *Irlanda*, un anno in caso di attività continuative, tre anni per quelle saltuarie, *Olanda*, 3 anni solo per il 2009 e il 2010.

⁽²⁸⁴⁾ Come rilevato da UCKMAR V., *Il conflitto fra la vita delle imprese e la tassazione annuale dei loro redditi*, cit., pag. 215, il riporto all'indietro delle perdite, nel limite di tre anni, era presente nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America già a partire

riteneva che il riporto all'indietro (i) favorisce le imprese già affermate a danno di quelle di nuova costituzione, (ii) rappresenta una forma di «*loss insurance*», per mezzo del quale lo Stato si fa carico delle perdite di esercizio derivanti da spese imprudenti o eccessive, (iii) costituisce un ostacolo alla naturale tendenza del capitale ad evitare le industrie in perdita, (iv) crea complicazioni amministrative che non sussistono nel caso di riporto in avanti ⁽²⁸⁵⁾.

Anche nell'ambito della dottrina italiana non sono mancate posizioni critiche rispetto all'introduzione del riporto all'indietro, laddove è stato osservato come detto riporto «*non è scevro di inconvenienti, non potendosi, ad esempio, applicare alle perdite delle imprese appena sorte ed inoltre comportando ... la restituzione di imposte già percepite da parte dello Stato*» ⁽²⁸⁶⁾. E' stato inoltre sostenuto che il riporto all'indietro rappresenta una «*complicazione difficilmente sopportabile, contrastando con l'esigenza di rapidità e di certezza nella definizione dei rapporti tributari*» e che, «*implicando la restituzione di imposte già pagate*», potrebbe costituire «*un elemento di instabilità nei conti pubblici*» ⁽²⁸⁷⁾. Inoltre, è stato affermato che il riporto all'indietro non offre garanzie circa la redditività delle attività in relazione alle quali verrebbe riconosciuto, con la conseguenza che esso potrebbe essere concesso anche a favore di attività che non hanno prospettive di ulteriori sviluppi. Sotto tale punto di vista, il riporto all'indietro potrebbe trovare applicazione soprattutto in relazione ad attività che proprio perché non hanno futuri redditi da compensare si vedono costrette a ricorrere a quelli pregressi. In altri termini, «*se un'impresa recupera le imposte all'indietro significa infatti che non è in grado di recuperarle negli anni successivi e vi è quindi una forte probabilità che non sia più*

«*dal 1921 al 1932 ... nel 1932 tale periodo fu introdotto a due anni e dal 1933 non fu più permessa alcuna compensazione. In seguito alle continue e vivaci critiche della più autorevole dottrina nel 1942 fu stabilito che in caso di perdita "such net operating loss shall be a net operation loss carry-back for each of the two preceding taxable years"*».

⁽²⁸⁵⁾ Cfr. COBAU O., *Aspetti fiscali nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1974, vol. I, pag. 313.

⁽²⁸⁶⁾ Così, POMINI, R. *Sull'imposizione degli utili d'impresa*, 1954, anno XIII, vol. XIII, I, pag. 408.

⁽²⁸⁷⁾ Si veda la dottrina richiamata da CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, Padova, 1996, pag. 36.

capace di produrre utili. E se poi la società fallisse e le perdite fossero fasulle, non ci sarebbe modo di recuperare le imposte rimborsate»⁽²⁸⁸⁾.

D'altro canto, vi è chi ritiene che il riporto all'indietro abbia effetti positivi anche dal punto di vista economico, per il fatto che esso (i) avrebbe un maggior effetto anticiclico consentendo di poter godere dei «rimborsi nei periodi di recessione», (ii) consentirebbe alle imprese meno affermate e patrimonializzate di sopravvivere più facilmente nei periodi di perdite, (iii) renderebbe di fatto privi di ragione eventuali comportamenti elusivi posti in essere, mediante l'esecuzione di operazioni straordinarie, al solo scopo di utilizzare le precedenti perdite⁽²⁸⁹⁾.

Ciò posto, si ritiene che il riporto all'indietro, sebbene rappresenti allo stesso tempo un fattore di rischio per le esigenze erariali e un fattore di complessità per l'attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria, non può essere tuttavia negato alla radice, soprattutto se si limita contestualmente il diritto al riporto in avanti. Ed infatti, negando il riporto all'indietro e limitando a pochi periodi d'imposta quello in avanti, si restringe il periodo di osservazione del reddito con la conseguenza che tale reddito risulterà più lontano da quello effettivo del contribuente.

Per la medesima ragione, il riporto all'indietro dovrebbe essere accordato senza indugio al termine dell'esistenza dell'impresa, dato che in tale evenienza non risulta più possibile ricorrere al riporto in avanti.

Da ultimo si osserva che i limiti quantitativi e temporali al riporto, in avanti e all'indietro, delle perdite fiscali sono utilizzati dai governi degli Stati per attuare politiche di bilancio pubblico⁽²⁹⁰⁾, soprattutto per controbilanciare la riduzione delle aliquote nominali. Non sono mancati, inoltre, casi in cui tali politiche sono state ispirate dall'intento di favorire le imprese in momenti di particolare congiuntura economica negativa.

2.3.2. La compensazione orizzontale delle perdite fiscali

Si ha compensazione orizzontale quando la perdita relativa ad una categoria di reddito è utilizzata, nell'ambito della determinazione del reddito complessivo relativo ad un periodo d'imposta, in diminuzione dei redditi relativi ad altre categorie di reddito. Tale modalità di utilizzo,

⁽²⁸⁸⁾ Cfr. CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, cit., pag. 37.

⁽²⁸⁹⁾ Cfr. COBAU O., *Aspetti fiscali nella determinazione del reddito d'impresa*, cit., pag. 313.

⁽²⁹⁰⁾ Su tali aspetti, POST D.R., STALS K.P.E., *The Tax Treatment of Corporate Losses: A Comparative Study*, in *Intertax*, 2012, vol. 40, fasc. 4, pag. 234.

dunque, presuppone che il reddito complessivo sia generato, di fatto e di diritto, non da un'unica ma da più fonti di reddito ⁽²⁹¹⁾.

La *ratio* di tale modalità di utilizzo delle perdite fiscali è diversa da quella sottesa alla compensazione verticale. Ed infatti, mentre quest'ultima rappresenta un correttivo alla suddivisione della vita del contribuente in periodi d'imposta, la compensazione orizzontale, invece, costituisce un elemento di connotazione soggettiva del prelievo. Pertanto, mentre la compensazione verticale attiene alla dimensione temporale del reddito, quella orizzontale attiene a quella personale. Tuttavia, entrambe contribuiscono, anche se in modo diverso, a rendere il prelievo coerente con il presupposto individuato dal legislatore e a far sì che esso ricada su una ricchezza corrispondente all'effettivo incremento patrimoniale del contribuente. Com'è stato osservato in dottrina, infatti, laddove la compensazione orizzontale non è ammessa, si determina un effetto incoerente con la «*vocazione personale di IRPEF e IRES*», la cui realizzazione non passa solo attraverso il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni e degli altri oneri relativi alla sfera personale del contribuente, ma dovrebbe altresì «*concretizzarsi nell'attendibile misurazione del reddito complessivo, ossia dello specifico indicatore di capacità contributiva colpito da questi tributi*» ⁽²⁹²⁾.

Quanto maggiore è la limitazione all'utilizzo delle perdite dello stesso periodo d'imposta, mediante la loro «*segregazione*» ⁽²⁹³⁾ nella categoria di appartenenza, tanto maggiori sono le conseguenze in termini di regressività dell'imposizione ⁽²⁹⁴⁾. Per tale ragione, è stato sostenuto che detta segregazione della perdita mina l'attendibilità della misurazione del reddito complessivo, in quanto comporta una ricostruzione di tale reddito basata sulle sole fonti che manifestano risultati positivi, sulla base di una logica tipicamente da prelievo reale e non da prelievo personale ⁽²⁹⁵⁾.

⁽²⁹¹⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 930.

⁽²⁹²⁾ Così, ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 930.

⁽²⁹³⁾ Cfr. ZIZZO G., *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 24, pag. 1988.

⁽²⁹⁴⁾ Cfr. FRANSONI G., *Le perdite fiscali ed il "perduto ingegno" del legislatore*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 4, pag. 544.

⁽²⁹⁵⁾ Cfr. ZIZZO G., *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, cit., pag. 1988. Nel medesimo senso, LUPU R., *Diritto tributario. Parte speciale*, 2007, ed. IX, pag. 211, nota 20.

Né, per sostenere la legittimità di un limite alla compensazione orizzontale, varrebbe obiettare che essa comporterebbe un indebito collegamento tra gli oneri di una categoria di reddito e i proventi di altre categorie e, dunque, una contraddizione con il principio di inerenza. Ed infatti, assumendo come principio fondante dell'imposizione quello dell'unità del presupposto, deve ritenersi che la fonte del reddito, una volta che sia stata determinata con le regole proprie della categoria di appartenenza, trova un suo diretto referente nel reddito complessivo. Ne consegue che, una volta determinato il reddito di categoria, gli oneri che concorrono a formare tale reddito non sono più gli oneri di una categoria di reddito, ma rappresentano «*elementi strutturali del reddito complessivo*»⁽²⁹⁶⁾. E ciò comporterebbe un'abnorme dilazione del periodo in cui vige l'obbligo di conservazione dei documenti fiscali.

Comunque, un'eventuale limitazione all'utilizzo delle perdite, mediante compensazione orizzontale, non dovrebbe comportare un'automatica violazione del principio di capacità contributiva, al pari di quanto visto con riguardo al riporto delle perdite. Anche in questo caso, infatti, si ritiene che il riconoscimento di tale forma di utilizzo delle perdite possa essere circoscritto da parte del legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, allo scopo di contemperare altre esigenze potenzialmente confliggenti. Senonché, mentre con il riporto delle perdite è possibile individuare un potenziale attrito con le esigenze di rapidità, semplicità e certezza del rapporto tributario, per quanto attiene, invece, la compensazione orizzontale, risulta più difficile individuare le esigenze che potrebbero giustificare un'eventuale limitazione se non quelle di gettito⁽²⁹⁷⁾.

2.3.3. Sui limiti temporali al riporto delle perdite

Si è detto in precedenza che il riconoscimento del diritto al riporto delle perdite fiscali rappresenta una scelta a disposizione del legislatore, il quale può mediare tale diritto con altre esigenze quali

⁽²⁹⁶⁾ Così, ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 932.

⁽²⁹⁷⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 932, il quale ritiene che l'unica ragione che potrebbe ridurre una limitazione alla compensazione orizzontale sarebbe «*quella di impedire che il gettito stabile proveniente da fonti stabili (immobili, capitale, lavoro dipendente) venga alterato da perdite generate da fonti meno stabili, e soprattutto più manovrabili*». Lo stesso A. sostiene a questo proposito che «*se le perdite sono effettive, il fatto che siano sofferte "volontariamente", non le rende meno idonee ad incidere sull'indice di capacità contributiva colpito dal tributo considerato*».

quelle di certezza, rapidità e semplicità del rapporto tributario. Da tale mediazione può derivare la fissazione di limiti temporali alla possibilità di utilizzare le perdite, così come accadeva nel nostro ordinamento fino all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ⁽²⁹⁸⁾ ⁽²⁹⁹⁾.

Senonché, con riguardo a tali limiti temporali, già in passato COCIVERA osservava che «una volta superato il principio dell'annualità dell'imposta, non si comprende perché mai le perdite si debbano dedurre soltanto dal reddito dei cinque esercizi successivi» ⁽³⁰⁰⁾.

Per molto tempo la dottrina ha trovato una risposta a questo interrogativo nell'esigenza di assicurare una simmetria con il termine a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per l'accertamento e, quindi, nella volontà del legislatore di impedire al contribuente la possibilità di «utilizzare perdite di cui è ormai certa la non rettificabilità da parte degli uffici» ⁽³⁰¹⁾. Tale conclusione faceva leva sulla circostanza che, per molto tempo, nel nostro ordinamento vi è stata effettivamente una (apparente) simmetria tra il termine entro cui era consentito al contribuente utilizzare le perdite di un periodo d'imposta e

⁽²⁹⁸⁾ Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

⁽²⁹⁹⁾ Sul tema dei limiti temporali al riporto delle perdite si veda, GARGIULO G., *Sulla non contestabilità, nell'esercizio del riporto della perdita di un periodo d'imposta definito*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 999; LUPI R., *Una comodità fiscale senza coperture normative*, in *ibidem*, pag. 1006; REBECCA G., *Utilizzo di perdite fiscali. Società di capitali: termini per l'eventuale accertamento*, in *Il Fisco*, 2007, fasc. 32, pag. 4751; MESSINA S. M., *In tema di perdite i termini di accertamento decorrono dal momento di formazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 1, pag. 57; CARDELLA P.L., *Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente e rilevanza delle perdite fiscali*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2011, fasc. 8, pag. 718; MIELE L., *Rettifica dei periodi d'imposta in perdita fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 26, pag. 2069.

⁽³⁰⁰⁾ Così, COCIVERA B., *Guida alla nuova disciplina delle imposte dirette*, Milano, 1980, pag. 1039, nota 36.

⁽³⁰¹⁾ Così, CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, cit., pag. 33, secondo cui «alle radici del termine quinquennale previsto per il riporto c'è pertanto forse un vago desiderio di simmetria tra termini per il riporto e termini per l'accertamento». Nello stesso senso, tra gli altri, LUPI R., *Riporto delle perdite e fusioni di società*, in *Rass. Trib.*, 1988, I, pag. 281; ID., *Fondi tassati e riporto delle perdite nei conferimenti in società (in margine a risoluzione ministeriale n. 142/E del 2000)*, in *Rass. Trib.*, 2000, fasc. 5, pag. 1389; FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell'amministrazione finanziaria*, Milano, 2001, pag. 310; GARGIULO G., *Sulla non contestabilità, nell'esercizio del riporto, della perdita di un periodo d'imposta definito*, cit., pag. 1004; MESSINA S. M., *In tema di perdite i termini di accertamento decorrono dal momento di formazione*, cit., pag. 57;

il termine entro cui l'Amministrazione Finanziaria poteva espletare l'attività di accertamento. In particolare, fino al 31 dicembre 1998 ⁽³⁰²⁾ se, da un lato, l'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabiliva a pena di decadenza che «*gli avvisi di accertamento devono essere notificati ... entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione*», dall'altro lato, l'art. 102 del TUIR ⁽³⁰³⁾, nella formulazione *pro-tempore* vigente, stabiliva che «*la perdita di un periodo di imposta ... può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto*».

Senonché, a decorrere dal 1° gennaio 1999 tale simmetria è in parte venuta meno, in quanto il termine per l'accertamento è stato ridotto al «*quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione*» ⁽³⁰⁴⁾. Inoltre, con l'eliminazione del limite quinquennale del riporto delle perdite disposta dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ⁽³⁰⁵⁾, è definitivamente venuta meno anche tale residuale simmetria esistente tra i limiti temporali al riporto delle perdite e termine per l'accertamento.

Tale circostanza costituisce, probabilmente, la riprova del fatto che la predetta simmetria temporale, sebbene trovasse un apparente riscontro sul piano normativo, non rispondeva in realtà ad un preciso intento del legislatore ⁽³⁰⁶⁾.

A sostegno di tale affermazione depono anzitutto la circostanza che, quando fu introdotto il diritto al riporto delle perdite con il relativo limite quinquennale, il termine per l'accertamento non era di cinque anni. Ed infatti se, da un lato, l'art. 4 della legge 11 gennaio 1956, n. 25, stabiliva che «*l'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, si prescrive col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la*

⁽³⁰²⁾ Data di entrata in vigore delle modifiche apportate al comma 1 dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 15, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con cui il termine per l'accertamento è stato portato dal quinto al quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

⁽³⁰³⁾ Corrispondente all'attuale art. 84 del TUIR.

⁽³⁰⁴⁾ Modifica disposta dall'art. 15, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

⁽³⁰⁵⁾ Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

⁽³⁰⁶⁾ E' questa la posizione anche di ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 936.

dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata» e che «l'azione della finanza per l'accertamento dei redditi non dichiarati dal contribuente, che non abbiano formato oggetto di precedenti accertamenti, si prescrive col 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata», dall'altro lato l'art. 25 della legge 5 gennaio 1956, n. 11, stabiliva che «le società e gli enti tassabili in base al bilancio hanno facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio». Né, d'altro canto, viene fatta menzione della suddetta simmetria nei lavori parlamentari che hanno condotto all'approvazione della stessa legge 5 gennaio 1956, n. 11⁽³⁰⁷⁾.

Ma vi è di più. Anche quando il termine per l'accertamento è stato portato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione⁽³⁰⁸⁾, l'ipotizzata simmetria poteva anche non ricorrere, posto che, se la perdita veniva utilizzata in compensazione nella dichiarazione relativa al quinto anno successivo a quello di sua formazione, l'Amministrazione Finanziaria, nell'andare a rettificare tale dichiarazione, non poteva anche rideterminare l'importo della perdita così riportata in quanto essa si riferiva, evidentemente, ad un periodo d'imposta non più accertabile⁽³⁰⁹⁾.

⁽³⁰⁷⁾ A dire il vero nella relazione sul disegno di legge presentata dalla IV Commissione Permanente, Finanza e Tesoro, della Camera dei Deputati (atto n. 1432-A), da cui ha avuto scaturigine la legge 5 gennaio 1956, n. 1, con riguardo alla disposizione di cui al comma 2 dell'art. 25 che accordava la possibilità di riportare le perdite «anche ai contribuenti non tassabili in base a bilancio, a condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si è verificata siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili, a norma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e che il medesimo sistema di accertamento venga seguito anche per gli anni per i quali è consentita la detrazione», si precisa che tale termine di tre anni è stato stabilito in quanto «la finanza deve essere messa in grado di poter controllare, con un indispensabile raffronto, l'andamento delle gestioni antecedenti all'esercizio in cui si è verificata la perdita, la quale, ovviamente, non può essere determinata se non sulla base di idonee scritture». Ciò nonostante, il legislatore non ritenne necessario prevedere che l'opzione per la tassazione in base al bilancio dovesse essere stata esercitata da cinque anni, previsione che sarebbe risultata comunque superflua dato che il termine per l'accertamento era di tre anni.

⁽³⁰⁸⁾ Modifica avutasi con l'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

⁽³⁰⁹⁾ Per comprendere meglio quanto riportato nel testo, si utilizza l'esempio proposto da LUPI R., *Ripporto delle perdite e fusioni di società*, in *Rass. Trib.*, 1988, I, pag. 281, nota 10, il quale osservava come «già nell'attuale sistema riportare la perdita nel quinto esercizio successivo a quello di realizzazione assicura in linea pratica il decorso dei termini per d'accertamento dell'esercizio di realizzazione della

Ma non basta. Se la volontà del legislatore fosse stata quella di stabilire una simmetria con il termine per l'accertamento, quando ha introdotto l'illimitato riporto delle «*perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta*»⁽³¹⁰⁾, avrebbe dovuto prevedere "simmetricamente" l'estensione (indefinita?) del termine per l'accertamento di tali periodi d'imposta⁽³¹¹⁾.

Anche alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, parte della dottrina ritiene che l'apposizione di un limite temporale al riporto delle perdite sarebbe il frutto di una scelta priva di qualsiasi fondamento razionale, giustificata solo dall'esigenza di incrementare arbitrariamente il gettito⁽³¹²⁾.

Secondo un'altra parte della dottrina, invece, la predetta scelta sarebbe da ricondurre alla volontà del legislatore di tener conto delle esigenze di semplicità, stabilità e rapidità nella definizione dei rapporti tributari⁽³¹³⁾.

perdita prima che la dichiarazione del periodo in cui avviene il riporto sia smistata agli uffici competenti; le perdite del 1983 sono ad esempio riportabili sino al 1988, con una dichiarazione presentata nel maggio 1989 quando i termini di rettifica del 1983 (anno di realizzazione della perdita) scadranno il successivo 31 dicembre 1989 (data in cui le dichiarazioni relative al 1988 saranno ancora ammonticchiate in qualche scantinato)».

⁽³¹⁰⁾ Misura introdotta nel previgente comma 1-bis dell'art. 102 del TUIR (corrispondente all'attuale art. 84, comma 2, del TUIR) dall'art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

⁽³¹¹⁾ Tale argomentazione è formulata da STEVANATO D., *Riporto delle perdite ed elusione tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2000, I, pag. 1139.

⁽³¹²⁾ In questo senso si esprime PERRONE L., *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 5, pag. 1163, il quale ritiene che la fissazione del limite temporale al riporto delle perdite è «*rimessa alla libera valutazione del legislatore il quale può, a seconda delle diverse contingenze, decidere di allungare il tempo di recupero delle perdite ovvero di renderlo illimitato*». Nel medesimo senso, STEVANATO D., *Riporto delle perdite ed elusione tributaria*, cit., pag. 1139; LUPI R., *Una "comodità fiscale" senza coperture normative*, in *GT-Riv. Giur. Trib.*, 2007, pag. 1007; ZIZZO G., *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 24, pag. 1987, nonché, *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 931.

⁽³¹³⁾ Cfr. GIOVANARDI A., *Il riporto delle perdite*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauo, Torino, 1996, pag. 191. Si veda anche STEVANATO D., *Riporto delle perdite ed elusione tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2000, I, pag. 1138, secondo cui «*a questo profilo giustificativo del limite (quinquennale), attinente alle possibilità di un controllo dell'operato del contribuente, possono inoltre essere valorizzate esigenze di rapidità di definizione dei rapporti tributari, che evidentemente sconsigliano dall'adottare soluzioni che permettano un riporto illimitato*

In una diversa prospettiva si potrebbe ritenere che, essendo il riporto delle perdite un correttivo volto ad adeguare il reddito imponibile a quello economico effettivamente espresso dal ciclo produttivo, l'apposizione di un eventuale termine al suo esercizio deve essere coerente con tale finalità. Pertanto, la scelta di stabilire un lasso di tempo entro cui consentire il riporto delle perdite, deve essere compiuta in funzione non già dell'attività di accertamento, bensì dell'ottimale valutazione del fenomeno economico espresso dal ciclo produttivo.

In tale prospettiva potrebbe dirsi, dunque, che il legislatore, una volta che ha deciso di riconoscere il riporto delle perdite e di apporvi un termine per esigenze di cautela e di rapidità di definizione dei rapporti tributari, ha selezionato un periodo di tempo che fosse coerente con la volontà di avvicinare il reddito imponibile a quello effettivo ⁽³¹⁴⁾.

E' significativo rilevare, a questo proposito, che in taluni ordinamenti il limite temporale è stato selezionato proprio in funzione del fenomeno economico considerato, prevedendo una differenziazione dei termini in ragione della tipologia di attività svolta dall'impresa ⁽³¹⁵⁾.

delle perdite fiscali pregresse». Da ultimo, DI SIENA M., *Note sparse a margine del rinnovato regime di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti IRES*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2012, fasc. 3, pag. 635, il quale, convenendo «sulla circostanza che l'istituto del riporto delle perdite non costituisce un'opzione legislativa rispondente ad una logica agevolativa, ma rappresenta un elemento strutturale immanente alla dinamica del reddito d'impresa», ritiene che «il limite cronologico all'impiego» delle perdite «va apprezzato (solo) come uno strumento tecnico di cautela per l'Erario e come una modalità di semplificazione e di certezza dei rapporti fra soggetti dell'obbligazione tributaria».

⁽³¹⁴⁾ E' significativo rilevare al riguardo che in un importante lavoro comparatistico svolto da GRIZIOTTI prima dell'introduzione del riporto delle perdite nel nostro ordinamento, tale A. osservava come «le esigenze pratiche d'accordo con la logica delle imposte, sono favorevoli al recupero delle imposte pagate sopra profitti mediante compensazioni con le perdite. Sono, peraltro, da considerare le complicazioni, derivanti da variazioni del potere di acquisto della moneta, che non rendono facilmente confrontabili entità d'esercizi molto lontani nel tempo. Quindi l'ambizione di poter portare queste compensazioni fino alla liquidazione di un'impresa deve essere moderata dalle esigenze pratiche dell'amministrazione di evitare eventuali frodi fiscali con moltiplicazione delle perdite, da ripartire e compensare per un tempo indeterminato e calcoli laboriosi per un conguaglio monetario. Periodi di nove o sette anni anteriori o posteriori possono considerarsi praticamente adeguati a coprire il ciclo economico delle imprese» (così, GRIZIOTTI B., *L'imposizione degli utili di impresa*, in *Riv. di Polit. Econ.*, anno XXXIX, serie III, fasc. VII-VIII, 1949, pag. 779).

⁽³¹⁵⁾ E' il caso, ad esempio, della Danimarca che in passato prevedeva un limite quinquennale generalizzato per tutte le imprese e, allo stesso tempo, un limite di quindici anni per le imprese operanti nel settore dell'estrazione del petrolio. Si veda al

A questo proposito andrebbe indagata l'opportunità di prevedere una differenziazione dei termini per il riporto delle perdite a seconda del settore economico in cui opera l'impresa e, più in particolare, delle dinamiche di sviluppo dei suoi cicli economico-produttivi ⁽³¹⁶⁾.

riguardo MICHELSEN A., *Tax treatment of corporate losses*, in *IFA Cahiers de droit fiscal international Volume LXXXIIIa*, The Hague, 1998, pag. 28.

⁽³¹⁶⁾ Cfr. SBROIAVACCA A., *La necessità di valutare le perdite alla luce del settore economico di appartenenza*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2012, fasc. 5, pag. 505, la quale ravvisa «la necessità di valutare le perdite alla luce del settore economico di appartenenza».

CAPITOLO III

LA DISCIPLINA DELLE PERDITE NEL DIRITTO POSITIVO SOSTANZIALE

3. PREMESSA

Allo scopo di introdurre il tema che verrà trattato nel presente capitolo, appare utile premettere un *excursus* storico della disciplina sostanziale in tema di riporto delle perdite fiscali e una breve disamina delle vigenti disposizioni che recano tale disciplina.

3.1. L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE PERDITE D'IMPRESA AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

3.1.1. *L'introduzione del riporto delle perdite fiscali nell'ordinamento tributario italiano*

Come si è già avuto modo di rilevare in precedenza, l'istituto del riporto delle perdite fiscali ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento con la legge 5 gennaio 1956, n. 1, (c.d. "Legge Tremelloni"), la quale, all'art. 25, comma 1, prevedeva che «*le società e gli enti tassabili in base al bilancio hanno facoltà di portare l'ammontare della perdita di un esercizio in diminuzione del reddito degli esercizi successivi per non oltre un quinquennio*» e che «*per la determinazione della perdita si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi*».

La medesima disposizione, al successivo comma 2, accordava «*la stessa facoltà ... anche ai contribuenti non tassabili in base a bilancio*», subordinando tale facoltà alla «*condizione che gli accertamenti per i tre anni anteriori a quello in cui la perdita si è verificata siano stati eseguiti sulla scorta delle scritture contabili*» e che «*il medesimo sistema di accertamento venga seguito anche per gli anni per i quali è consentita la detrazione*».

Infine, al terzo comma del citato art. 25 della legge n. 1 del 1956, veniva stabilito che «*per la determinazione della perdita si applicano le norme relative all'accertamento dei redditi*».

Successivamente, la suddetta disposizione è stata trasfusa nell'art. 112 del Testo Unico delle leggi sulle Imposte Dirette, approvato con il d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il quale presentava una formulazione parzialmente diversa, prevedendo, al comma 1, che «*la perdita di un esercizio, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere portata in diminuzione dai redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto esercizio*» e, al comma 2, che «*per i soggetti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 104, la disposizione del comma precedente si applica a condizione che si sia proceduto a tassazione in base al bilancio per i tre anni anteriori a quello in cui si è verificata la perdita e vi si proceda anche negli anni per i quali è consentita la compensazione*».

3.1.2. La disciplina delle perdite nell'IRPEF e nell'IRPEG

Con la riforma degli anni '70, le perdite fiscali trovarono una disciplina differenziata nell'ambito dell'Imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), in quanto agli effetti della prima imposta ne era ammessa la compensazione orizzontale, mentre agli effetti della seconda fu riproposta la compensazione verticale, già disciplinata dall'art. 112 del Testo Unico del 1958 ⁽³¹⁷⁾.

Segnatamente, per quanto attiene all'IRPEF, l'art. 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, stabiliva che «*il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni*» e che «*le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle delle società o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5*», e cioè proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

⁽³¹⁷⁾ Per un'attenta ricostruzione della disciplina delle perdite agli effetti dell'Irpef, si veda PERRONE L., *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 5, pag. 1163.

Per quanto attiene all'IRPEG, invece, il riporto delle perdite trovava la propria disciplina nell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, laddove era previsto che «*le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2*», e cioè, le società di capitali e gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale, «*possono portare la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme vevoli per la determinazione del reddito, in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto*»⁽³¹⁸⁾. Il successivo art. 24 stabiliva che la predetta «*disposizione dell'art. 17, relativa alla compensazione tra perdite e utili di diversi periodi d'imposta, si applica soltanto alle società e agli enti diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*».

La circostanza che il riporto delle perdite non era ammesso per i redditi d'impresa soggetti ad IRPEF, ma lo era per quelli soggetti ad IRPEG, fu diffusamente criticata dalla dottrina, la quale ne evidenziò taluni profili di incompatibilità con i principi costituzionali⁽³¹⁹⁾.

Cosicché, per prevenire una possibile declaratoria di incostituzionalità, a partire dalle perdite formatesi nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1984, fu allineata la disciplina dell'IRPEF a quella dell'IRPEG in quanto, con l'aggiunta di un secondo comma all'art. 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597⁽³²⁰⁾, fu prevista anche per le persone fisiche la possibilità di riportare verticalmente la perdita «*derivante dall'esercizio di imprese commerciali*» in modo da poterla utilizzare «*in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto*», a

⁽³¹⁸⁾ In via transitoria, l'art. 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, stabilì che «*i soggetti tassabili in base al bilancio secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono portare in diminuzione del reddito complessivo imponibile, fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate, le perdite relative a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1973, determinate ai sensi dell'art. 12 [rectius, 112] del Testo Unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645*».

⁽³¹⁹⁾ Sul tema si veda, TREMONTI G., *In tema di riporto delle perdite fiscali e di imposizione*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1977, vol. XXXVI, anno XXXVI, II, pag. 175; GAZZERO F., *Ilor: detrazioni e compensazioni delle perdite*, in *Boll. Trib.*, 1980, pag. 1482; NOCITI A., *Riporto perdite: si IRPEG, no IRPEF: incostituzionalità?*, in *Il Fisco*, 1981, fasc. 23, pag. 2598.

⁽³²⁰⁾ Comma così aggiunto dall'art. 3, comma 17, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (c.d. «*Visentini-ter*»).

condizione che fosse «*stata tenuta la contabilità ordinaria*». In tal modo, veniva risolto il problema della riportabilità in avanti delle perdite derivanti da attività di imprese, arti e professioni per i soggetti IRPEF, che comunque restava preclusa per le imprese minori in contabilità semplificata ⁽³²¹⁾. Tuttavia, non veniva chiarito se la suddetta modifica riguardasse anche le perdite imputate per trasparenza ai soci di società di persone, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili ⁽³²²⁾.

Successivamente, per contrastare il dilagante fenomeno del commercio delle c.d. bare fiscali ⁽³²³⁾, con il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277 ⁽³²⁴⁾ fu introdotta una specifica misura antielusiva in tema di fusioni di società, con la quale si stabiliva per la prima volta il principio secondo cui il diritto al riporto delle perdite fiscali, delle società fuse o incorporate, è consentito nei limiti del patrimonio netto delle società che partecipano alla fusione. In particolare, l'art. 1 del decreto-legge n. 277, inseriva un secondo comma all'art. 17 del d.P.R. n. 598 del 1973, nel quale era previsto che «*in caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi*».

⁽³²¹⁾ Sulle modifiche apportate dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, si veda, MORO VISCONTI, G., *La compensazione tra utili e perdite*, in *Il Fisco*, 1985, fasc. 5, pag. 606; LEO M., FERRANTI G., *Problemi connessi al riporto delle perdite per le imprese commerciali in regime ordinario*, in *Corr. Trib.*, 1986, pag. 519; LOVISOLO A., *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in AA.VV., *Le imposte della riforma*, Genova, 1989, pag. 117; NAPOLITANO F., *Riporto ad esercizi successivi di perdite fiscali pregresse*, in *Le Società*, 1989, fasc. 8, pag. 875;

⁽³²²⁾ Come osservato da NAPOLITANO F., *Riporto ad esercizi successivi di perdite fiscali pregresse*, in *Le Società*, 1989, fasc. 8, pag. 875, non era chiaro se la suddetta modifica «*fosse riferibile unicamente alle imprese individuali, come poteva desumersi dalla formulazione letterale di essa, ovvero anche alle perdite imputate ai soci di società personali, come poteva evincersi dalla ratio legis e dal contesto generale di tutto l'art. 8*».

⁽³²³⁾ A questo proposito si veda, VISENTINI B., *A proposito di «bare»*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, I, pag. 1029; PANSIERI S., *Commento agli artt. 27 e 28 della legge 27 aprile 1989, n. 154*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1990, anno XIII, pag. 1240.

⁽³²⁴⁾ Convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1986, n. 487.

Tuttavia, tale previsione non trovava applicazione in caso di superamento del c.d. "test di vitalità", e cioè quando «*dal conto dei profitti e delle società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi, di cui all'art. 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori*».

3.1.3. L'approvazione del TUIR e la stagione delle disposizioni antielusive

Con l'approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (c.d. "TUIR"), avvenuta con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni di cui all'art. 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, furono trasfuse, rispettivamente, negli artt. 8 e 102 del TUIR, senza tuttavia subire modifiche sostanziali ⁽³²⁵⁾.

L'unica modifica di rilievo che si ebbe nel passaggio al TUIR riguardò la formulazione del testo dell'art. 8 del TUIR ⁽³²⁶⁾, il quale fu modificato, non solo per renderlo più chiaro rispetto a quello del

⁽³²⁵⁾ A tale riguardo si veda, CORDA A., *Redditi di impresa. Comparazione tra vecchie e nuove norme. La determinazione del reddito di impresa*, in *Il Fisco*, 1987, fasc. 13, pag. 2014; CASERTANO A., *Classificazione dei redditi - Periodo d'imposta. Determinazione del reddito complessivo*, in *Il Fisco*, 1987, fasc. 7, pag. 1010; DEL GIUDICE, *Irpeg. Le disposizioni generali. Le società e gli enti commerciali*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 21, dispensa 17/19, pag. 3363.

⁽³²⁶⁾ Il quale prevedeva testualmente che:

«1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice supera l'ammontare dei redditi la differenza può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto».

previgente art. 8 del d.P.R. n. 598, ma altresì per stabilire che «*per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari*». In tal modo, veniva risolto il dubbio, sorto all'indomani delle modifiche apportate dal decreto-legge 853 del 1984, circa la riportabilità delle perdite per le società in accomandita ⁽³²⁷⁾.

Inoltre, l'art. 66 prevedeva, al comma 4, che «*per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8*».

Successivamente, si aprì una stagione di interventi legislativi estemporanei, con cui furono stabilite nuove ed ulteriori condizioni per l'utilizzo delle perdite, alcune delle quali finalizzate a contrastare fenomeni elusivi. In particolare, l'art. 7, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificava, con effetto dalla data di entrata in vigore del TUIR e, cioè dal 1° gennaio 1988, la disciplina in tema di riporto delle perdite nell'ambito delle fusioni di società, prevedendo che il patrimonio netto deve essere assunto «*senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione*» patrimoniale, «*e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori*» ⁽³²⁸⁾.

A seguire, con l'art. 26, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 ⁽³²⁹⁾, fu modificato il contenuto dell'art. 8, comma 3, del TUIR, per specificare che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome

⁽³²⁷⁾ Si veda FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, vol. XVII, fasc. 7-8, I, pag. 659.

Infine il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 elimina l'esclusione della sottraibilità prevista per le perdite relative a cespiti che fruiscono di esenzioni.

⁽³²⁸⁾ Tale disposizione riprendeva il contenuto dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 533, che, tuttavia, non fu convertito in legge nei termini previsti dalla Costituzione.

⁽³²⁹⁾ Convertito, con modificazioni, con la legge 27 aprile 1989, n. 154.

collettivo e in accomandita semplice potevano essere computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma soltanto «*per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi*». In tal modo, veniva meno la possibilità di dosare la quantità di perdita utilizzabile in ciascun periodo d'imposta e, di conseguenza, ogni forma di pianificazione finalizzata ad aggirare la progressività dell'imposta ⁽³³⁰⁾.

Inoltre, l'art. 27 del medesimo decreto-legge n. 69 del 1989 provvedeva a modificare il testo dell'art. 102 del TUIR, stabilendo non solo che – analogamente a quanto disposto per l'IRPEF ⁽³³¹⁾ – la perdita «*può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi*», ma altresì che «*detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente art. 94*» ⁽³³²⁾.

⁽³³⁰⁾ Come osservato da FERRANTI G., LEO M., *Modalità di deduzione delle perdite di impresa. Problematiche applicative*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 35, pag. 5433, «*in assenza di tale integrazione i contribuenti possono liberamente individuare gli esercizi nei quali riportare le perdite sulla base, evidentemente, di un calcolo di convenienza che, tenuto conto della progressività delle aliquote, induce a scomputare l'eccedenza in questione nei periodi di imposta nei quali si producono redditi più elevati. Invece, con la ... modifica normativa i contribuenti sono obbligati a computare la perdita non compensata in diminuzione dei redditi complessivi dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nei detti redditi complessivi a partire dal primo periodo d'imposta*». Sull'argomento si veda, inoltre, il disegno di legge del Senato della Repubblica 1° settembre 1988, n. 1301, analizzato da CARAMAZZA G., *Il disegno legge antielusione in materia societaria*, in *Le Società*, 1988, fasc. 11, pag. 1223, nonché NAPOLITANO F., *Riporto ad esercizi successivi di perdite fiscali pregresse*, in *Le Società*, 1989, fasc. 8, pag. 876.

⁽³³¹⁾ In verità tale modifica non si rendeva necessaria per l'Irpeg, posto che, agli effetti di tale imposta, che non era progressiva come l'Irpef, non vi erano rischi di strumentalizzazioni dell'utilizzo delle perdite. Come osservato da FERRANTI G., LEO M., *Modalità di deduzione delle perdite di impresa. Problematiche applicative*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 35, pag. 5433, la modifica all'art. 102 del TUIR è stata «*voluta a soli fini sistematici, mancando, in presenza di redditi soggetti ad imposta proporzionale, il fine elusivo connesso all'applicazione dell'imposta progressiva*».

⁽³³²⁾ In verità l'art. 27 del decreto-legge n. 69 del 1989 riproponeva la medesima disposizione prevista dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550, che tuttavia non fu convertito in legge tempestivamente. Pertanto, il suo contenuto è stato sostituito dal decreto-legge n. 69 del 1989, la cui legge di

L'art. 28 dello stesso decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, prevedeva nuove modifiche alla disciplina in tema di riporto delle perdite nelle fusioni di società, stabilendo che il patrimonio netto, da prendere a riferimento per determinare l'ammontare della perdita riportabile, doveva essere quello risultante «*dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale*», mentre la precedente disposizione contenuta nell'art. 123 del TUIR faceva riferimento alla sola situazione patrimoniale ⁽³³³⁾.

Veniva altresì previsto che «*se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante*».

Con il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, fu aggiunto un secondo periodo all'art. 102 del TUIR, il quale prevedeva che «*la perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis*» ⁽³³⁴⁾.

Con effetto a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 24 febbraio 1995, il testo dell'art. 8 del TUIR fu nuovamente modificato ad opera del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 ⁽³³⁵⁾, per prevedere che la compensazione verticale dei redditi derivanti dall'esercizio di imprese, arti e professioni poteva avere ad oggetto solo

conversione, all'art. 1, comma 2, ne ha fatti salvi gli effetti. Si veda a riguardo, ANDREANI G., *Il problema delle "rettifiche fiscali" nella valutazione di azienda. Il beneficio derivante dalle perdite pregresse*, in *Il Fisco*, 1993, fasc. 32, pag. 8383; ID., *Il problema delle "rettifiche fiscali" nella valutazione di azienda. Cessione di azienda e di azioni*, in *Il Fisco*, 1993, fasc. 28, pag. 7800.

⁽³³³⁾ Per un commento a tale disciplina si veda, GALLEA M., *Il riporto delle perdite fiscali delle società fuse o incorporate. Aspetti fiscali e penali*, in *Il Fisco*, 1989, fasc. 48, pag. 7451; PANSIERI S., *Commento agli artt. 27 e 28 della legge 27 aprile 1989, n. 154*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1990, anno XIII, pag. 1240.

⁽³³⁴⁾ Cfr. art. 1, comma 1, lett. m), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 30 dicembre 1993.

⁽³³⁵⁾ Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

i redditi e le perdite relativi alla medesima categoria. In particolare, l'art. 8 fu riformulato, al comma 1, prevedendo che «*il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni*»⁽³³⁶⁾, e, al comma 2, prevedendo che «*le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79*»⁽³³⁷⁾.

Da ultimo, l'art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, ha modificato nuovamente l'art. 8 del TUIR, per accordare alle persone fisiche imprenditrici, in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di riportare senza limiti di tempo le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta di attività. La medesima possibilità veniva riconosciuta anche alle persone giuridiche dall'art. 102, comma 1-bis, del TUIR, laddove era previsto che «*le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono ... essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo*». In chiave antielusiva, con il successivo comma 1-ter veniva esclusa la possibilità di riportare illimitatamente le perdite «*nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate*» e che, a tal fine, «*la modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori*». Tuttavia, la limitazione così introdotta non operava «*qualora*:

a) *le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;*

⁽³³⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41 del 1995.

⁽³³⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 41 del 1995.

b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425, lettera A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera B), n. 9), lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».

3.1.4. L'introduzione dell'IRES e i successivi tentativi di sistematizzazione

Ad eccezione di quanto previsto in tema di consolidato e trasparenza, l'introduzione dell'IRES ha lasciato immutata la disciplina relativa al riporto delle perdite fiscali e con essa le disposizioni di cui agli artt. 8 e 102 del previgente TUIR sono state trasfuse, rispettivamente, negli attuali artt. 8 e 84 del nuovo TUIR ⁽³³⁸⁾.

E' il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ⁽³³⁹⁾ a recare nuovi interventi in *subjecta* materia, soprattutto laddove modifica per l'ennesima volta il testo dell'art. 8 del TUIR, con riguardo alle perdite fiscali dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e gli imprenditori individuali di cui all'art. 66 del TUIR. In particolare, a tali soggetti viene, da un lato, negata la possibilità di utilizzare, in diminuzione dal reddito complessivo, le perdite fiscali derivanti dall'attività d'impresa, arti o professioni, e, dall'altro lato, riconosciuta la possibilità di riportare in avanti tali perdite. In tal modo, dunque, si realizza un allineamento tra la disciplina prevista per le imprese in contabilità ordinaria e quella prevista per i soggetti in contabilità semplificata, con la conseguenza che il regime contabile adottato dal contribuente non rappresenta più l'elemento discriminante tra le diverse modalità di impiego (orizzontale o verticale) delle perdite ⁽³⁴⁰⁾.

⁽³³⁸⁾ La riforma dell'IRES è contenuta nel d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

⁽³³⁹⁾ In particolare, con l'art. 36, comma 27, del decreto legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. "Visco-Bersani"). CIANI F., *Nuovi limiti alla deduzione delle perdite fiscali*, in *Boll. Trib.*, 2004, fasc. 8, pag. 683; MONTINARI P., *Il regime di utilizzo delle perdite di impresa alla luce delle ultime novità normative*, in *Le Società*, 2007, fasc. 11, pag. 1337.

⁽³⁴⁰⁾ Nell'illustrare tale modifica, l'Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di chiarire che «la nuova disciplina introdotta dal decreto ha previsto anche per tali contribuenti, come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha

Senonché, la dottrina ha fin da subito fortemente criticato il suddetto intervento normativo per il fatto che esso, sebbene in apparenza preordinato a dare razionalità al sistema ⁽³⁴¹⁾, sarebbe stato ispirato, in realtà, da mere esigenze di gettito ⁽³⁴²⁾. E' stato sostenuto, infatti, che la segregazione delle perdite derivanti dall'esercizio d'impresa minore e di lavoro autonomo nella categoria di appartenenza produce, come unico effetto, una dilatazione delle basi imponibili ⁽³⁴³⁾. Inoltre, è stato rilevato che tale segregazione, potendo determinare l'assoggettamento a tassazione di una capacità contributiva inesistente, presentava taluni profili di incostituzionalità ⁽³⁴⁴⁾.

generate. Le stesse perdite possono essere scomutate, pertanto, sempre dai redditi della stessa specie, nei successivi periodi d'imposta ma non oltre il quinto. Si passa, in sostanza, da un regime di compensazione orizzontale ad uno verticale che diventa, pertanto, il regime normale delle perdite per la generalità dei contribuenti» (così), Agenzia delle Entrate, circ. 4 agosto 2006, n. 32/E).

⁽³⁴¹⁾ Tale intenzione sembra trasparire dalla relazione di accompagnamento del decreto-legge n. 223 del 2006, laddove si legge che «*la riformulazione dell'articolo 8 del TUIR è finalizzata ad estendere i criteri di imputazione e di deducibilità delle perdite, previsti per le attività commerciali esercitate in modo ordinario, alle perdite derivanti da attività commerciali esercitate attraverso imprese minori, ai sensi dell'articolo 66 del TUIR, e a quelle derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo*».

⁽³⁴²⁾ Cfr. PERRONE L., *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 5, pag. 1167. Si noti che l'art. 36 del decreto-legge n. 223 è rubricato «*recupero di base imponibile*».

⁽³⁴³⁾ Cfr. PERRONE L., *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, cit., pag. 1168. Nello stesso senso, ZIZZO G., *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, cit., pag. 1988, secondo cui finalità della modifica in commento «*è quella di impedire che il gettito stabile proveniente da fonti stabili (immobili, capitale, lavoro dipendente) venga alterato da perdite generate da fonti meno stabili, e soprattutto più manovrabili. Si tratta di una preoccupazione comprensibile, che tuttavia non mi pare in grado di sanare la denunciata lesione del principio di capacità contributiva*».

⁽³⁴⁴⁾ Cfr. PERRONE L., *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, cit., pag. 1168; ZIZZO G., *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, cit., pag. 1988, il quale fa osservare come «*se in un certo periodo d'imposta Tizio ha un reddito di lavoro dipendente di 100 ed una perdita di lavoro autonomo di 100, il suo patrimonio non ha subito alcun incremento, il suo reddito complessivo è nullo, tanto in una prospettiva economica quanto in una prospettiva giuridica. Prelevare un'imposta sul reddito complessivo su 100, escludendo dal calcolo di questo la perdita, significa pertanto prelevare un'imposta su un reddito complessivo inesistente, anche seguendo un approccio meramente giuridico*». Pertanto, «*l'esclusione della compensazione orizzontale, nella misura in cui consente di realizzare il prelievo anche in carenza del fattore economico che ne costituisce il presupposto, mediante imputazione ad un reddito in tutto o in parte*

Il decreto-legge n. 223 del 2006 non è intervenuto, tuttavia, solo con riguardo alla disciplina delle perdite fiscali agli effetti dell'IRPEF, ma ha apportato alcune rilevanti modifiche anche in ambito IRES.

Segnatamente, con riguardo alle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta riportabili senza limiti di tempo, è stato introdotto un nuovo requisito oggettivo, quello della nuova iniziativa produttiva, in aggiunta a quello soggettivo, riferito alla società neo-costituita ⁽³⁴⁵⁾. In particolare, nel riformulare il testo dell'art. 84, comma 2, del TUIR, è stato disposto non solo che i tre periodi d'imposta si devono computare dalla data di costituzione della società, ma altresì che le perdite si devono riferire «*ad una nuova attività produttiva*» ⁽³⁴⁶⁾. In tal modo, si è voluto «*subordinare il regime di riporto illimitato delle perdite all'effettiva*

inesistente (perché assorbito dalle perdite), ... indubbiamente dispiega una violazione del principio di capacità contributiva». Dello stesso avviso sono anche MENCARELLI S., Commento all'art. 8 del TUIR, in AA.VV. *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi*, a cura di G. Tinelli, Padova, 2009, pag. 87; MESSINA S. M., *La disciplina delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 46, pag. 3779.

⁽³⁴⁵⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. 4 agosto 2006, n. 28/E, pag. 28. Per un commento di tale modifica si veda, BEGHIN M., *L'illimitato riporto delle perdite nell'IRES tra «nuovi» soggetti e «nuove» attività*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 37, pag. 2944; IZZO B., *Condizioni più rigorose per il riporto a nuovo delle perdite senza limiti di tempo*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 19, pag. 1543.

⁽³⁴⁶⁾ Cfr. art. 36, comma 12, lett. a), numeri 1) e 2), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. La decorrenza di tale disposizione è stata modificata dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, con la legge, 24 novembre 2006, n. 286, che ha sostituito il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 223 del 2006, stabilendo che «*le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*». A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che «*i requisiti "oggettivi" e "soggettivi" che la società deve contemporaneamente possedere per poter qualificare le proprie perdite fiscali come "illimitatamente riportabili", devono essere verificati esclusivamente con riferimento alle perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006*» e che «*per le perdite relative ai primi tre periodi di imposta formatesi in periodi anteriori alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223, le disposizioni del comma 12 dell'art. 36 non sono applicabili, ma resta fermo il potere dell'Amministrazione finanziaria di disconoscere, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 37-bis, la qualifica di "perdite illimitatamente riportabili" in assenza dei requisiti "oggettivi" e "soggettivi" richiesti dalla norma*» (così, circ. 19 gennaio 2007, n. 1/E). Sull'argomento si veda, DODERO A., *Decorrenze per l'utilizzo di perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 45, pag. 3550.

“novità” dell’iniziativa economica che le ha generate»⁽³⁴⁷⁾, allo scopo di «agevolare l’effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale, piuttosto che la continuazione di una “vecchia” attività in capo ad un “nuovo” soggetto»⁽³⁴⁸⁾.

Inoltre, con il decreto-legge n. 223 del 2006 è stata modificata la disciplina antielusiva di cui al comma 3 dell’articolo 84 del TUIR, volta a contrastare il cosiddetto “commercio delle bare fiscali”, attuato non già sotto forma di incorporazione della società decotta, ma attraverso la previa acquisizione della società e il collegato conferimento in essa di attività aziendali redditizie. In particolare, è stata eliminata l’esimente che escludeva da tale disciplina le «partecipazioni acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi». Tale esimente, infatti, risultava «non ... pienamente giustificabile e, soprattutto, non ... coordinata con il divieto posto nel consolidato di “sfruttare” le perdite pregresse: divieto che, in tal modo, può essere facilmente superato»⁽³⁴⁹⁾. Pertanto, a decorrere dai trasferimenti delle partecipazioni posti in essere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, non risulta più ammessa la compensazione di perdite pregresse mediante l’attribuzione di attività profittevoli (attraverso una cessione o conferimento, ma anche una fusione o scissione) a favore della società in perdita, qualora a tale mutamento di attività si accompagni, nel periodo di osservazione disposto dall’art. 84, comma 3, del TUIR, il trasferimento ad altre società del gruppo della partecipazione di controllo nella «bara fiscale»⁽³⁵⁰⁾.

⁽³⁴⁷⁾ In tal senso si esprime la relazione di accompagnamento del decreto-legge n. 223 del 2006. Secondo STEVANATO D., *Il riporto delle perdite di “start up” tra referenti “soggettivi” e inerenza alla (nuova) “attività”*, in *Dial. Trib.*, 2008, fasc. 6, pag. 135, secondo l’intervento legislativo mira ad «impedire “aggiramenti” della norma attuati attraverso la canalizzazione di perdite relative a rami aziendali “maturi” su soggetti di nuova costituzione».

⁽³⁴⁸⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. 4 agosto 2006, n. 28/E, pag. 28. La disposizione e la relativa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sono state criticate in dottrina per il fatto che «se la novità dell’iniziativa produttiva è lo strumento mediante il quale filtrare le perdite ammesse al riporto illimitato, si dovrebbe avere il coraggio di applicare in modo uniforme tale criterio senza, cioè, discriminare tra soggetti preesistenti e soggetti neo costituiti» (così, DELLA VALLE E., *Perdite fiscali e recessione*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 13, pag. 990).

⁽³⁴⁹⁾ In tal senso si esprime la relazione di accompagnamento del decreto-legge n. 223 del 2006.

⁽³⁵⁰⁾ Cfr. MICHELUTTI R., *Perdite intragruppo e consolidato fiscale; qual è la norma di sistema?*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 12, pag. 987.

Con riguardo al regime fiscale della trasparenza, è stato previsto che «*le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate*»⁽³⁵¹⁾. Tale modifica è stata giustificata sulla base della considerazione che prima di essa, «*a differenza di quanto avviene nel consolidato, di cui la trasparenza costituisce una sorta di surrogato, la società partecipante, che ha esercitato l'opzione per la trasparenza*», aveva la possibilità di «*utilizzare le perdite pregresse sia per compensare i propri redditi che per compensare i redditi che le vengono imputati per trasparenza dalle società partecipate*». Con la suddetta modifica, dunque, si è voluto impedire «*il verificarsi di fenomeni di pianificazione fiscale consistenti nel ridurre le partecipazioni detenute dal socio per poter accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, riuscendo così a compensare le perdite pregresse maturate dallo stesso con i redditi delle partecipate, aggirando il disposto dell'articolo 118, comma 2, del TUIR*»⁽³⁵²⁾.

Il decreto-legge n. 223 del 2006 interviene anche con riguardo alla disciplina delle perdite fiscali nell'ambito delle operazioni di fusione⁽³⁵³⁾, stabilendo che «*in caso di retrodatazione degli effetti fiscali*» di tale operazione, «*le limitazioni del presente comma*», e cioè quelle

⁽³⁵¹⁾ Cfr. art. 36, comma 9, del decreto-legge n. 226 del 2006. L'art. 36, comma 10, del decreto-legge n. 223 estende la modifica recata all'art. 115 del TUIR anche al regime della trasparenza disciplinato dall'art. 116 del TUIR. Il successivo comma 11 dell'art. 36 del decreto-legge n. 223 del 2006 disciplina la decorrenza delle modifiche apportate dai commi 10 e 11 stabilendo che esse hanno «*effetto dal periodo di imposta dei soci in corso al 4 luglio 2006 e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire da tale data*». Senonché, con l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 si è stabilito che «*le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*».

⁽³⁵²⁾ In tal senso si esprime la relazione di accompagnamento del decreto-legge n. 223 del 2006.

⁽³⁵³⁾ E di scissione, giusta il rinvio contenuto nell'art. 173, comma 10, del TUIR, secondo cui «*alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante*».

previste in caso di mancato superamento del c.d. *test di vitalità*, «*si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione*» ⁽³⁵⁴⁾. In sostanza, tale disposizione rende applicabili le suddette limitazioni anche alle perdite maturate nella frazione di esercizio che precede l'efficacia giuridica dell'operazione, in modo che «*se l'incorporazione vede coinvolta una società "non operativa", la perdita di periodo, da determinarsi appositamente, non è tout court rilevante; invece, se la società coinvolta è "operativa", si rendono applicabili alle perdite di periodo le stesse limitazioni espressamente previste per le perdite pregresse*» ⁽³⁵⁵⁾.

Con la Legge Finanziaria 2007 sono stati aggiunti un secondo e un terzo periodo al comma 1 dell'art. 84 del TUIR, con riguardo, rispettivamente, ai «*soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito*» e ai «*soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile*», prevedendo per i primi che «*la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile*», mentre per i secondi che «*la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti*» ⁽³⁵⁶⁾.

Con la successiva Legge Finanziaria 2008 ⁽³⁵⁷⁾, il legislatore, forse per tener conto delle obiezioni sollevate dalla dottrina all'indomani

⁽³⁵⁴⁾ Cfr. art. 35, comma 17, del decreto-legge n. 223 del 2006. Ai sensi del successivo comma 18 la modifica così introdotta si applica alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dal 4 luglio 2006. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data «*resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37-bis*» del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sull'argomento si veda, SALVI G., *Fusioni e scissioni: nuovi limiti per le perdite fiscali*, in *Prat. Cont.*, 2006, fasc. 10, pag. 2006.

⁽³⁵⁵⁾ In tal senso si esprime la relazione di accompagnamento del decreto-legge n. 223 del 2006.

⁽³⁵⁶⁾ Cfr. art. 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai sensi del successivo comma 73, la disposizione si applica ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

⁽³⁵⁷⁾ Cfr. art. 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sulle modifiche introdotte da tale disposizione si veda, IZZO B., RUSSO V., *Modifiche al regime delle perdite ai fini IRPEF e IRES*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 43, pag. 3487.

delle modifiche apportate all'art. 8 del TUIR dal decreto-legge n. 223 del 2006, è ritornato sui propri passi ripristinando, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 ⁽³⁵⁸⁾, la disciplina vigente fino a prima di tali modifiche. In particolare, con la Legge Finanziaria 2008 è stata ristabilita, per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, la possibilità di utilizzare le perdite fiscali derivanti dall'attività d'impresa o professionale in compensazione orizzontale con i redditi delle altre categorie, nell'ambito della determinazione del reddito complessivo di tali soggetti, negando tuttavia a tali soggetti la possibilità di riportare in avanti le predette perdite. In tal modo, il regime contabile è tornato ad essere un elemento di discriminazione nell'ambito della disciplina delle perdite fiscali, posto che la compensazione verticale rimane riservata ai soli redditi d'impresa prodotti da soggetti in contabilità ordinaria. Tuttavia, la dottrina ritiene che anche tale soluzione non risulti soddisfacente, in quanto sarebbe più corretto prevedere «*un sistema misto che, senza collegare la sorte delle perdite al regime contabile adottato, consenta la compensazione orizzontale nel periodo d'imposta in cui si patiscono le perdite ed il riporto a nuovo nel caso in cui il reddito complessivo risulti incapiente, uniformando così il regime delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese, arti e professioni e stabilendo «una soluzione capace di assicurarne, sempre e comunque, l'integrale assorbimento»* ⁽³⁵⁹⁾.

Inoltre, la medesima Legge Finanziaria 2008, in un'ottica di sistematizzazione, ha trasferito dall'art. 84 all'art. 83 del TUIR la disposizione secondo cui, in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi ⁽³⁶⁰⁾, e ha eliminato dall'art. 84 il riferimento ai costi «*non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6*», mantenendo il riferimento al solo art. 109, comma 5, del TUIR ⁽³⁶¹⁾.

La Legge Finanziaria 2008 interviene, inoltre, con riguardo al regime applicabile alle perdite conseguite da società di persone partecipate da società di capitali o da imprese individuali.

Relativamente ai soci società di capitali viene modificato l'art. 101, comma 6, del TUIR, prevedendo che «*le perdite attribuite per*

⁽³⁵⁸⁾ Cfr. art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁽³⁵⁹⁾ Cfr. PERRONE L., *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, cit., pag. 1170.

⁽³⁶⁰⁾ Cfr. art. 1, comma 33, lett. f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁽³⁶¹⁾ Cfr. art. 1, comma 33, lett. g), n. 2), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite»⁽³⁶²⁾, e, dunque, non sono utilizzabili dai soci società di capitali ed enti commerciali residenti in diminuzione del proprio reddito. La *ratio* di tale disposizione è quella di impedire l'aggravamento «delle limitazioni alla deducibilità degli interessi previste per i soggetti IRES (commisurata al 30% del ROL) mediante l'assunzione dei finanziamenti da parte di società di persone (che non subiscono tale penalizzazione), le cui perdite sarebbero poi imputate per trasparenza ai soci società di capitali»⁽³⁶³⁾.

Con riguardo ai soci imprese individuali viene inserito un nuovo periodo al comma 2 dell'art. 56 del TUIR, stabilendo che alle perdite da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8 del TUIR. La *ratio* di tale modifica è quella di chiarire che, nel caso in cui la partecipazione in una società di persone venga assunta da un'impresa individuale, resta fermo il regime delle perdite imputate da tali società, cioè la concorrenza delle stesse alla formazione del reddito d'impresa. Ciò non consente alcuna elusione fiscale relativamente alla «disciplina degli interessi passivi in quanto la stessa trova applicazione in capo alla società partecipata e, di riflesso, al soggetto partecipante»⁽³⁶⁴⁾.

3.1.5. L'eliminazione dei limiti temporali al riporto delle perdite

L'ultimo intervento in ordine di tempo, ma certamente non di importanza in tema di perdite fiscali, si è avuto con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98⁽³⁶⁵⁾, il cui fine, nelle intenzioni del legislatore,

⁽³⁶²⁾ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 33, lett. m), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi del successivo comma 34 la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

⁽³⁶³⁾ Cfr. FERRANTI G., *La nuova disciplina del riporto delle perdite secondo l'Istituto di Ricerca DCEC*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 38, pag. 3098, a commento della circolare 14 settembre 2011, n. 24/IR dell'IRDCEC.

⁽³⁶⁴⁾ Cfr. schede di lettura predisposte dal Servizio Studi della Camera dei Deputati relative alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁽³⁶⁵⁾ Convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111. Per un commento a tale disciplina si veda, CORRADI A., *Una norma economicamente coerente, con finalità di gettito*, in *Dial. Trib.*, 2011, fasc. 4, pag. 382; PACIERI A., *Se fosse il riporto a dettare le regole della successione di leggi*, in *Dial. Trib.*, 2011, fasc. 4, pag. 384; LUPI R., *Aspetti teorici di una modifica «fatta di corsa»*,

sarebbe stato quello «*di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite*»⁽³⁶⁶⁾. In particolare, l'art. 23, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha riformulato il testo dell'art. 84 del TUIR, disponendo, da un lato, l'eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite e, dall'altro lato, l'introduzione di un limite quantitativo all'ammontare della perdita utilizzabile in ciascun periodo d'imposta, laddove viene stabilito che la «*perdita di un periodo d'imposta ... può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi*». Resta ferma, invece, per le imprese di nuova costituzione, la possibilità di computare in diminuzione del reddito imponibile le perdite prodotte nei primi tre anni in misura piena⁽³⁶⁷⁾.

Le chiavi di lettura di tale intervento normativo, come esplicitate dalla relazione illustrativa del decreto-legge n. 98 del 2011, sono molteplici.

Anzitutto, con tale novella si è voluto introdurre una misura «*di sostegno alle imprese che, uscendo da una crisi economico/finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell'arco di un quinquennio*»⁽³⁶⁸⁾.

Inoltre, secondo l'intento del legislatore, «*la norma ... vuole rispondere anche ad un'esigenza di semplificazione*» non solo

in *Dial. Trib.*, 2011, fasc. 4, pag. 385; LUGANO R., NESSI M., *I nuovi criteri di utilizzo delle perdite fiscali previsti per i soggetti IRES*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2011, fasc. 4, pag. 853; STAFFIERI F., ALBANO G., «*Manovra correttiva*» e riporto delle perdite fiscali, in *Boll. Trib.*, 2011, fasc. 18, pag. 1366; SAGGESE P., *Il nuovo regime di riporto delle perdite in ambito Ires*, in *Il Fisco*, 2011, fasc. 36, pag. 5923.

⁽³⁶⁶⁾ Così recita l'incipit dell'art. 23, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011.

⁽³⁶⁷⁾ La disposizione di cui all'art. 84, comma 2, del TUIR, relativa alle perdite dei primi tre periodi d'imposta illimitatamente riportabili è stata modificata dal decreto-legge n. 98 del 2011 solo dal punto di vista formale e per coordinarla con la modifica apportata al testo di cui al comma 1 del medesimo art. 84 del TUIR. Ed infatti se, da un lato, è stata eliminata la previsione secondo cui la perdita è utilizzabile «*senza alcun limite di tempo*», non più necessaria, essendo divenuta la regola generale del riporto illimitato, dall'altro lato è stata inserita la regola, già desumibile in via interpretativa, secondo cui la perdita relativa ai primi tre periodi d'imposta, al pari delle altre, è utilizzabile «*entro il limite del reddito imponibile di ciascuno*» dei periodi d'imposta successivi «*e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi*».

⁽³⁶⁸⁾ Questo auspicio era stato espresso già prima del decreto-legge n. 98 del 2011 da DELLA VALLE E., *Perdite fiscali e recessione*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 13, pag. 987.

«evitando di costringere le imprese a porre in essere operazioni straordinarie volte allo scopo di ottenere un “refresh” delle perdite che giungono a scadenza, operazioni che di fatto vanificano la limitazione temporale al riporto», ma altresì «limitando complessi esercizi di valutazione della recuperabilità delle stesse ai fini dell'iscrizione e/o mantenimento delle relative imposte differite durante il processo di formazione del bilancio di esercizio».

In ogni caso, è da tener presente che, come chiarito nella citata relazione, la nuova formulazione dell'art. 84 del TUIR «*garantisce un effetto di stabilizzazione del gettito che, fin dall'anno successivo a quello/i in perdita, verrebbe garantito in misura percentuale anche in presenza di perdite riportate a nuovo*».

Tuttavia, all'indomani di tale modifica non era chiaro se la nuova formulazione dell'art. 84 del TUIR trovasse applicazione anche con riguardo alle perdite formatesi in esercizi anteriori a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale incertezza era determinata, da un lato, dall'assenza di una specifica disposizione transitoria e, dall'altro lato, da un passo della relazione al decreto-legge n. 98 del 2011 in cui si affermava che proprio in virtù dell'«*assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell'articolo 84 ante modifica*».

Tale dubbio è stato risolto in via interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, laddove è stato chiarito che «*la nuova disciplina di utilizzo delle perdite - basata sul riporto temporalmente illimitato e sull'utilizzo in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito di periodo - è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento*»⁽³⁶⁹⁾. Secondo, l'Agenzia tale interpretazione «*risponde a ragioni di ordine logico-sistematico e appare coerente con le finalità dell'intervento normativo finalizzato a semplificare il sistema evitando la gestione di un doppio binario in relazione alle perdite maturate in vigenza dell'articolo 84 ante e post modifica*»⁽³⁷⁰⁾.

⁽³⁶⁹⁾ Così, circ. 6 dicembre 2011, n. 53/E, in cui si precisa inoltre che «*per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare*» la nuova disposizione si applica in relazione alle «*perdite risultanti alla fine del periodo d'imposta 2010*».

⁽³⁷⁰⁾ Così, circ. n. 53/E del 2011 cit.

3.2. PROFILI SISTEMATICI DELLE PERDITE D'IMPRESA NELL'IRPEF

Nel presente paragrafo è illustrata la disciplina delle perdite fiscali agli effetti dell'IRPEF ⁽³⁷¹⁾, ponendo in evidenza sin da subito la circostanza che, nell'ambito di tale disciplina, è previsto un regime differenziato per quanto concerne le perdite fiscali derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, a seconda che tali perdite si riferiscano a imprese in contabilità ordinaria oppure a imprese "minori" in contabilità semplificata ⁽³⁷²⁾. Per ragioni di coerenza sistematica viene trattato in questo paragrafo anche il regime delle perdite delle società di persone partecipate da società di capitali che, in realtà, rientra nell'ambito dell'IRES.

3.2.1. Le perdite delle imprese commerciali in contabilità ordinaria

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono essere

⁽³⁷¹⁾ Nell'ambito dell'IRPEF le perdite sono riconosciute in relazione ai redditi d'impresa, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi. Com'è ben noto, infatti, i redditi di lavoro dipendente sono tassati senza tener conto dei relativi costi di produzione, mentre i redditi fondiari sono tassati sulla base delle risultanze catastali e, quindi, prendendo a riferimento non già il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, bensì il reddito medio ordinario ritraibile in condizioni normali da tutti i terreni e da tutti i fabbricati che appartengono alla medesima qualità, categoria, classe, al netto di particolari detrazioni ammesse dalla legge. I redditi di capitale, invece, sono tassati al lordo per l'intero importo risultante dal relativo titolo, senza possibilità di dedurre eventuali spese sostenute per la produzione del reddito medesimo. A quest'ultimo riguardo si veda GALLO F., *Prime considerazioni sulla disciplina dei redditi di capitale nel nuovo testo unico*, in *Rass. Trib.*, 1988, I, pag. 39; RINALDI R., *Contributo allo studio dei redditi di capitale*, Milano, 1988, pag. 14; MARCHETTI F., *Alcune riflessioni sulla nozione di reddito di capitali*, in *Rass. Trib.*, 1989, I, pag. 784; ESCALAR G., *Contributo allo studio della nozione di reddito di capitale*, in *Rass. Trib.*, 1997, I, pag. 285.

⁽³⁷²⁾ Ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 7, comma 2, lett. m), del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il regime semplificato costituisce il regime contabile naturale per i soggetti, diversi dalle società e dagli enti commerciali che, nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi per un ammontare non superiore a:

- 400.000,00 Euro, nel caso di imprese aventi per oggetto della propria attività la prestazione di servizi;
- 700.000,00 Euro, nel caso di imprese aventi per oggetto della propria attività la produzione e commercializzazione di beni.

riportate in avanti, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del TUIR, per essere utilizzate in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Inoltre, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere riportate in avanti senza limiti di tempo, per effetto del rinvio al comma 2 dell'art. 84 del TUIR contenuto nel suddetto comma 3 dell'art. 8 del TUIR.

L'utilizzo della perdita così riportata deve avvenire per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascun periodo d'imposta⁽³⁷³⁾, analogamente a quanto previsto per i soggetti IRES dal comma 1 dell'art. 84 del TUIR. Tale regola, come si è già avuto modo di rilevare, è stata introdotta per prevenire possibili comportamenti elusivi diretti ad aggirare o a sfruttare la progressività dell'IRPEF proprio mediante l'utilizzo delle perdite⁽³⁷⁴⁾.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 8 del TUIR stabilisce, «*limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice*», un richiamo al comma 3 dell'art. 84 del TUIR, ove è prevista una limitazione al riporto delle perdite nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite sia trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, sia modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.

⁽³⁷³⁾ Sulla *ratio* di tale previsione si veda quanto rilevato con riguardo all'analogia disposizione prevista per l'IRES.

⁽³⁷⁴⁾ Dall'art. 26, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, con la legge 27 aprile 1989, n. 154. Come osservato da FERRANTI G., LEO M., *Modalità di deduzione delle perdite di impresa. Problematiche applicative*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 35, pag. 5433, «*in assenza di tale integrazione i contribuenti possono liberamente individuare gli esercizi nei quali riportare le perdite sulla base, evidentemente, di un calcolo di convenienza che, tenuto conto della progressività delle aliquote, induce a scomputare l'eccedenza in questione nei periodi di imposta nei quali si producono redditi più elevati. Invece, con la ... modifica normativa i contribuenti sono obbligati a computare la perdita non compensata in diminuzione dei redditi complessivi dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nei detti redditi complessivi a partire dal primo periodo d'imposta*». Sull'argomento si veda, inoltre, il disegno di legge del Senato della Repubblica 1° settembre 1988, n. 1301, analizzato da CARAMAZZA G., *Il disegno di legge antielusione in materia societaria*, in *Le Società*, 1988, fasc. 11, pag. 1223, nonché NAPOLITANO F., *Riporto ad esercizi successivi di perdite fiscali pregresse*, in *Le Società*, 1989, fasc. 8, pag. 876.

3.2.2. Le perdite delle imprese minori in contabilità semplificata

Le imprese minori in contabilità semplificata, di cui all'art. 66 del TUIR, possono utilizzare le perdite in sede di determinazione del reddito complessivo di ciascun periodo d'imposta, compensandole orizzontalmente con i redditi relativi alle altre categorie di reddito ⁽³⁷⁵⁾. Le eventuali perdite non utilizzate, per incapienza di tale reddito complessivo, non sono riportabili in avanti, a differenza di quanto previsto per le imprese in contabilità ordinaria.

Inoltre, analogamente a quanto previsto per i soggetti IRES dall'art. 84, comma 1, del TUIR, anche per i soggetti IRPEF l'art. 56, comma 2, del TUIR, stabilisce che l'importo delle perdite deve essere ridotto dell'ammontare dei proventi esenti dall'imposta eventualmente conseguiti dall'impresa, i quali devono essere assunti per la parte del loro ammontare che eccede gli interessi passivi e le spese generali indeducibili ai sensi, rispettivamente, degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

3.2.3. L'imputazione delle perdite delle società di persone partecipate da persone fisiche

Le perdite fiscali conseguite dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice si imputano per trasparenza ai rispettivi soci sulla base del criterio individuato dall'art. 5, comma 1, del TUIR, e cioè «*proporzionalmente alla ... quota di partecipazione agli utili*» ⁽³⁷⁶⁾, risultante dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione della società o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. La disciplina applicabile alle perdite così imputate è individuata in funzione del sistema contabile

⁽³⁷⁵⁾ Il comma 2 dell'art. 56 del TUIR stabilisce la «*perdita, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8*» del TUIR.

⁽³⁷⁶⁾ Sull'argomento si veda, IACONDINI A., *Società in accomandita semplice e perdite eccedenti il capitale sociale: in che limiti possono essere dedotte dagli accomandatari?*, in *Rass. Trib.*, 1994, fasc. 6, pag. 958; SORIGNANI P.R., ROCCHI A., *Riflessioni minime sull'imputazione dei redditi delle società di persone*, in *Corr. Trib.*, 2002, fasc. 45, pag. 4093; BASILAVECCHIA M., *Il principio di trasparenza nell'accertamento unitario e nei giudizi autonomi*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. n. 16, pag. 1165; ID., *Ancora sull'accertamento unitario dei redditi di società personali e delle quote imputabili ai soci*, 2001, fasc. 23, pag. 1689.

adottato dalla società partecipata nel periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite ⁽³⁷⁷⁾. Pertanto, nel caso cui la società partecipata sia in contabilità semplificata, le perdite sono utilizzabili in diminuzione dei redditi relativi alle altre categorie ⁽³⁷⁸⁾, secondo la regola della compensazione orizzontale, mentre nel caso in cui la società è in contabilità ordinaria, le perdite sono utilizzabili in diminuzione degli altri redditi d'impresa conseguiti dal socio nel medesimo periodo d'imposta oppure nei successivi ma non oltre il quinto.

Per le società in accomandita semplice la regola dell'imputazione proporzionale delle perdite fiscali in base agli utili si applica, ai sensi del secondo periodo dell'art. 8, comma 2, del TUIR, solo nei confronti dei soci accomandatari, e cioè quelli che partecipano alla gestione e alla direzione della società e che, in base all'art. 2313 cod. civ., assumono una responsabilità personale, solidale e illimitata per le obbligazioni sociali, mentre per i soci accomandanti, e cioè quelli che non partecipano alla gestione della società e che rispondono nei confronti dei terzi nei limiti del capitale sociale conferito, le perdite fiscali sono imputate nei limiti della rispettiva quota di capitale nominale conferito ⁽³⁷⁹⁾.

⁽³⁷⁷⁾ Si veda a riguardo, REBECCA G., MORO E., *Il riporto delle perdite nella società in accomandita semplice. Problematiche vecchie e nuove*, in *Il Fisco*, 2002, fasc. 19, pag. 7490; MONTINARI P., *L'attribuzione delle perdite ai soci nelle società in accomandita semplice*, in *Le Società*, 2007, fasc. 5, pag. 579; DONNINI L., *Il riporto delle perdite nelle società in accomandita semplice*, in *Boll. Trib.*, 2008, fasc. 23, pag. 1804.

⁽³⁷⁸⁾ Cfr. art. 56, comma 2, del TUIR.

⁽³⁷⁹⁾ Pertanto, «*la deducibilità del surplus di perdite fiscali rispetto al capitale sociale è limitata ai soli soci accomandatari*». Così, REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012, pag. 18. Sull'argomento si veda anche, MONTINARI P., *L'attribuzione delle perdite ai soci nelle società in accomandita semplice*, in *Le Società*, 2007, fasc. 5, pag. 579. Si segnala che la Corte di Cassazione ha stabilito che agli effetti della determinazione del *quantum* di perdite fiscali imputabili ai soci accomandanti assume rilievo la circostanza che questi «*per effetto della ingerenza non occasionale nella gestione, perdono la limitazione di responsabilità e sono chiamati quindi a rispondere delle perdite oltre il valore della quota sociale di cui sono titolari*», con la conseguenza che qualora il giudice tributario abbia accertato tale circostanza, i soci accomandanti, essendo chiamati a rispondere illimitatamente delle perdite sociali pur non avendo assunto la rappresentanza della società, possono dedurre l'ammontare delle perdite fiscali eccedente la quota di partecipazione nominale al capitale sociale (così, Cass., sent. 26 giugno 2009, n. 15161). Sempre con riferimento alla determinazione delle perdite fiscali imputabili al socio accomandante, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'assimilazione dei versamenti di un accomandante al capitale di rischio è in ogni caso possibile soltanto

Com'è stato osservato in dottrina ⁽³⁸⁰⁾, la *ratio* di tale differenziazione discende dal diverso regime di responsabilità agli effetti civilistici dei soci accomandatari e accomandanti, posto che i primi rispondono «*solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali*», mentre i secondo «*limitatamente alla quota conferita*» ⁽³⁸¹⁾.

In passato si è posta la questione se e in quale misura deve essere imputata al socio accomandatario la perdita fiscale che eccede la quota conferita dall'accomandante. Ed infatti se, da un lato, la dottrina riteneva che la quota della perdita fiscale, non imputabile ai soci accomandanti, perché eccedente il capitale sociale, si imputa interamente ai soci accomandatari ⁽³⁸²⁾, dall'altro lato, la giurisprudenza sosteneva che tale perdita doveva essere attribuita al socio accomandatario solo in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili e che, dunque, l'eventuale eccedenza doveva considerarsi fiscalmente irrilevante ⁽³⁸³⁾.

«*se sia escluso l'obbligo di restituzione da parte della società: non solo "durante società" ma anche in sede di liquidazione*», e che «*in caso di insufficienza del patrimonio netto, il debito di restituzione, ancorché postergato rispetto agli altri creditori sociali, ricade infatti sul socio accomandatario*». Di conseguenza, ad avviso della Suprema Corte, «*la perdita d'esercizio che supera il capitale incide sul patrimonio personale dell'accomandatario, non su quello dell'accomandante, salvo che questo abbia effettuato finanziamenti a fondo perduto*» (così, Cass., sez. V, sent. 21 aprile 2011, n. 9216). Sull'argomento si veda, TOMBOLESI R., *Deducibili le perdite eccedenti la quota dell'accomandante in caso di finanziamenti a fondo perduto*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 24, pag. 1985.

⁽³⁸⁰⁾ Cfr. STIZZA P., *La rilevanza delle perdite fiscali nel diritto tributario*, Padova, 2012, pag. 81.

⁽³⁸¹⁾ Cfr. art. 2313 cod. civ.

⁽³⁸²⁾ Sull'argomento si veda, CAPELLO M., *Attribuzione delle perdite nelle società in accomandita semplice*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 1998, fasc. 2, pag. 147; GRAZIANO F., *L'imposizione sui redditi delle società di persone*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 25, pag. 1869; Berardo G., DULCAMARE V., *L'accomandatario deduce le perdite eccedenti le quote dell'accomandante*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 48, pag. 3651; REBECCA G., MORO E., *Il riporto delle perdite nella società in accomandita semplice. Problematiche vecchie e nuove*, cit., pag. 7490; NICITA G., *Il regime di deducibilità per i soci delle S.a.s. delle perdite eccedenti il capitale sociale alla luce della recente risoluzione n. 152/E del 2001*, in *Il Fisco*, 2002, fasc. 10, pag. 1434; DEL FEDERICO LUCA, *Trattamento fiscale delle perdite nella determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 20, pag. 3059; DONNINI L., *Il riparto delle perdite nelle società in accomandita semplice*, in *Boll. Trib.*, 2008, fasc. 23, pag. 1804.

⁽³⁸³⁾ In questo senso si sono espresse, tra le altre, CTP Salerno, sez. XIX, sent. 31 luglio 1997 n. 226; CTP Alessandria, sez. II, sent. 30 settembre 1999, n. 603; CTP Alessandria, sez. I, sent. 14 febbraio 2001, n. 14.

L'Agenzia delle Entrate ha preso posizione sul punto, facendo propria l'interpretazione dottrinale, anche in considerazione del fatto che questa «risulta essere quella più coerente con la volontà del legislatore» ⁽³⁸⁴⁾. Ed infatti, nella relazione governativa relativa al provvedimento che ha introdotto il comma 2 dell'art. 8 del TUIR si legge testualmente che «le perdite di società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale sono deducibili soltanto dai soci accomandatari». Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, «una diversa interpretazione della legge comporterebbe la mancata deduzione di una parte della perdita in eccedenza che, pertanto, rimarrebbe inutilizzata», e, inoltre, sarebbe in contrasto con la circostanza che per «qualsiasi altra tipologia societaria la perdita è deducibile per intero» mentre non vi sarebbe «motivo di ritenere che ciò sia escluso per una società in accomandita semplice» ⁽³⁸⁵⁾.

Successivamente, la stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che il suddetto «criterio ... deve considerarsi valido per ogni perdita fiscale realizzata dalla società, anche se la stessa si verifica per più esercizi e in assenza di una effettiva perdita civilistica», con la conseguenza che «i soci accomandanti potranno ... dedurre per ogni periodo d'imposta la perdita fiscale nei limiti della quota conferita», mentre «ai soci accomandatari è attribuita per intero la possibilità di dedurre fiscalmente la parte di tali perdite in eccedenza rispetto al capitale sociale» ⁽³⁸⁶⁾.

⁽³⁸⁴⁾ Così, ris. 4 ottobre 2001, n. 152/E.

⁽³⁸⁵⁾ Così, ris. n. 152/E del 2001 cit. D'altro canto, prosegue l'Agenzia, «l'articolo 8 non fissa un limite alla complessiva deducibilità delle perdite fiscali ma detta, invece, un criterio per la loro ripartizione» (così, ris. n. 152/E cit.). In questo medesimo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, stabilendo che «le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, a norma dell'art. 8, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si sottraggono dal reddito di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione alla società; la possibilità di dedurre le perdite sociali è però ridotta, per i soci accomandanti, in ragione della loro limitata responsabilità per le obbligazioni sociali, alla parte che non eccede il capitale sociale, sicché l'intera perdita eccedente il capitale sociale, della quale i soci accomandatari rispondono illimitatamente, deve essere suddivisa tra questi ultimi in proporzione della loro partecipazione» (così, Cass., sez. V, sent. 24 maggio 2006, n. 12332, commentata da MONTINARI P., *L'attribuzione delle perdite ai soci nelle società in accomandita semplice*, in *Le Società*, 2007, fasc. 5, pag. 579. Nel medesimo senso, Cass., sez. V., sent. 26 giugno 2009, n. 15161).

⁽³⁸⁶⁾ Così, circ. 13 maggio 2002, n. 41/E.

3.2.4. L'imputazione delle perdite delle società di persone partecipate da società di capitali

Le perdite di società di persone partecipate da società di capitali sono imputate alle seconde, sulla base del principio di trasparenza previsto dall'art. 8, comma 2, del TUIR. Tuttavia, come si è già avuto modo di rilevare, con la Legge Finanziaria 2008 il legislatore ha introdotto una specifica disposizione avente lo scopo di «*prevenire comportamenti elusivi da parte di società di capitali tesi a concentrare su società di persone partecipate il sostenimento di interessi passivi, così da sottrarli alla disciplina del nuovo articolo 96 TUIR e da dedurli sotto forma di perdita attribuita per trasparenza*»⁽³⁸⁷⁾ dalle società di persone partecipate, nei cui confronti non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 96 del TUIR⁽³⁸⁸⁾. A tale scopo, l'art. 101, comma 6, del TUIR, stabilisce che le perdite della società di persone partecipata possono essere utilizzate dalla società di capitali partecipante solo per

⁽³⁸⁷⁾ Così, schede di lettura predisposte dal Servizio Studi della Camera dei Deputati sulla legge 24 dicembre 2007, n. 244. La medesima regola è stata introdotta al comma 2 dell'art. 152 del TUIR, con riguardo alle società e agli enti commerciali non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, che partecipano in società di persone residenti. Pertanto, benché tali soci esteri determinino il reddito prodotto in Italia con le stesse regole valevoli per i soggetti IRPEF (e, cioè, in base alla disciplina del titolo I del TUIR), le perdite, ad essi attribuite per trasparenza dalle società di persone residenti, sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalle stesse società che hanno generato le perdite.

⁽³⁸⁸⁾ In dottrina si veda, ZEPILLI M., *Fusione tra società di capitali e società di persone e retrodatazione degli effetti fiscali*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 16, pag. 1313, il quale osserva come «*ancorché tale nuova impostazione sia stata, per così dire, "occasionata" dalla diversificazione del regime di deducibilità degli interessi passivi in capo ai soggetti IRES rispetto a quello applicabile ai soggetti IRPEF, deve ritenersi che la stessa assuma portata sistematica e, dunque, costituisca, come emerge dal dato letterale e dalla sua collocazione, una regola "ordinaria" di determinazione della base imponibile IRES*». A questo proposito, è stato tuttavia osservato che «*considerare tale norma "di sistema" (e, quindi, "inderogabile") sembrerebbe ingiustificatamente penalizzante nei casi in cui la società partecipata non abbia assunto finanziamenti ovvero la perdita derivi solo in parte dal sostenimento degli interessi passivi: in quest'ultimo caso dovrebbero essere, comunque, forniti i criteri per la determinazione della quota di perdita deducibile in deroga al criterio dell'art. 101, comma 6, del T.U.I.R.*» (così, FERRANTI G., *I rapporti tra la nuova disciplina delle perdite e gli altri istituti fiscali*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 6, pag. 385;

Sulla medesima disposizione si veda anche MASTROBERTI A., *Deducibilità degli interessi passivi in base al Rol*, 2010, fasc. 3, pag. 319, nonché LEO M., *Il testo unico nelle imposte sui redditi*, Milano, 2010, pag. 1779, il quale, tra l'altro, pone in evidenza come la norma sia analoga a quella «*applicabile alle perdite delle C.F.C.*».

abbattere gli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società partecipata che ha conseguito le perdite ⁽³⁸⁹⁾.

Tale disposizione è stata criticata in dottrina sotto diversi profili.

E' stato, altresì, rilevato anzitutto che essa stabilisce una limitazione eccessiva rispetto agli «*scopi che il legislatore si era prefissato*» con la sua adozione e che sarebbe stato più efficace «*un intervento ancorato anche all'aspetto qualitativo della perdita*». In particolare, secondo tale orientamento, la disposizione in commento, non ponendo una discriminazione qualitativa dei componenti negativi che hanno generato le perdite della partecipata, trova applicazione anche nel caso in cui tali perdite siano «*del tutto fisiologiche e dipendenti da fattori diversi dalla presenza di interessi passivi*» ⁽³⁹⁰⁾. Ed infatti, secondo il tenore letterale della disposizione in esame, le perdite della società di persone imputate per trasparenza alle società di capitali «*sarebbero soggette a un doppio limite: quello della utilizzabilità delle perdite solo in abbattimento degli utili imputati dalla stessa società e quello della riportabilità delle perdite solo "nei successivi cinque periodi d'imposta"; cosicché il limite quinquennale opererebbe anche in casi in cui le perdite fossero, ai sensi dell'art. 8, comma 3, illimitatamente riportabili*» ⁽³⁹¹⁾.

E' stato altresì posto in evidenza come la suddetta disposizione crea un'evidente disparità di trattamento tra il caso in cui socio della società di persone sia una persona fisica imprenditore e il caso in cui il socio sia una società di capitali, per il fatto che la persona fisica può utilizzare le perdite della società di persone in diminuzione dei redditi della medesima categoria dallo stesso percepiti, mentre la società di capitali può utilizzare tali perdite solo in diminuzione dei redditi della società di persone che gli verranno imputati per trasparenza ⁽³⁹²⁾.

E' stato ritenuto corretto, invece, il mantenimento, anche dopo la novella recata dal decreto-legge n. 98 del 2011, del riporto

⁽³⁸⁹⁾ Stante la natura antielusiva della disposizione è stata ipotizzata la sua disapplicazione mediante istanza di interpello ai sensi del comma 8 dell'art. 37-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte di FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, vol. XVII, fasc. 7-8, I, pag. 702.

⁽³⁹⁰⁾ Così, Assonime, circ. 18 novembre 2009, n. 46.

⁽³⁹¹⁾ Così, FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, cit., pag. 702.

⁽³⁹²⁾ Cfr. REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida operativa*, Milano, 2012, pag. 22.

quinquennale da parte della società di capitali della perdita fiscale imputatagli dalla società di persone, per il fatto che si tratta «*di perdita di società di persone in regime di contabilità ordinaria che non confluisce nei redditi d'impresa della società di capitali cui restano, pertanto, applicabili le regole dei soggetti IRPEF previste dall'art. 8 del TUIR*»⁽³⁹³⁾.

3.2.5. Considerazioni critiche

La disamina sin qui effettuata delle disposizioni recanti la disciplina delle perdite fiscali agli effetti dell'IRPEF consente di tracciare alcune considerazioni su taluni aspetti problematici di tale disciplina. In particolare, com'è stato autorevolmente osservato in dottrina, appare problematica l'«*ostinazione*»⁽³⁹⁴⁾ con cui si mantiene fermo il limite quinquennale al riporto delle perdite fiscali conseguite dalle imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria soggette all'IRPEF, in quanto tale limite sembra essere «*il frutto di scelte confezionate al solo scopo di amplificare artificialmente la base imponibile dell'Irpef*», che comportano «*inique connotazioni patrimoniali all'imposta stessa*»⁽³⁹⁵⁾. In particolare, il predetto limite determina un'evidente disparità di trattamento non solo rispetto alle imprese in contabilità semplice per le quali si applica la compensazione orizzontale, ma anche rispetto ai soggetti passivi dell'IRES, i quali, invece, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, possono riportare le perdite d'impresa senza limiti di tempo⁽³⁹⁶⁾. Sussiste, dunque, un'incongruenza

⁽³⁹³⁾ Cfr. Istituto di ricerca del CDNC, circ. 14 dicembre 2011, n. 24/IR. Secondo l'Assonime «*la nuova disciplina non modifica in nulla queste regole che, dunque, continuano ad applicarsi nel senso che le perdite attribuite dalle società di persone a soci IRES sono compensabili esclusivamente con i redditi prodotti dalla medesima società nel successivo quinquennio e, tuttavia, per l'intero importo che trova in essi capienza*» e che dunque «*si tratta di un regime del tutto diverso da quello previsto per la compensazione delle perdite direttamente prodotte dai soggetti IRES e che, ancor prima dell'ingresso delle nuove regole introdotte dalla norma in esame, imponeva una separata gestione delle perdite attribuite a questi soggetti da società di persone*» (così, circ. n. 46 del 2009 cit.).

⁽³⁹⁴⁾ Espressione utilizzata da PERRONE L., *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 5, pag. 1179.

⁽³⁹⁵⁾ Così, FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Padova, 2010, pag. 46.

⁽³⁹⁶⁾ In proposito si veda FERRANTI G., *La disciplina delle perdite si adegua alla crisi economica*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 31, pag. 2481, il quale, se, da un lato, critica la scelta legislativa reputandola «*in contrasto con la ... finalità di sostenere le imprese interessate dalla presente crisi economico-finanziaria, che dovrebbe*

sul piano sistematico poiché il riporto delle perdite fiscali, pur essendo un elemento strutturale della commisurazione del reddito d'impresa, contribuisce in maniera diversa a detta commisurazione, a seconda che l'attività d'impresa sia svolta dall'imprenditore individuale oppure da una società commerciale o ancora da un imprenditore in regime di contabilità semplice o ordinaria. In tal modo, poiché la forma giuridica con cui l'attività d'impresa è esercitata viene ad incidere sulla commisurazione del reddito d'impresa, si determina un evidente punto di contrasto con il principio della neutralità delle forme soggettive utilizzate nell'esercizio dell'attività d'impresa ⁽³⁹⁷⁾. Inoltre, l'incoerenza

*riguardare anche quelle soggette all'IRPEF (e gli enti non commerciali)», dall'altro lato giustifica il mantenimento di due regimi, osservando come la predetta scelta «potrebbe ... essere stata ispirata dalla considerazione che le perdite di entità più rilevante sono, in via di principio, realizzate dalle società di capitali ed enti commerciali, che hanno, quindi, maggiore interesse all'eliminazione del limite temporale per il loro riporto in avanti. Viceversa, le ditte individuali, le società di persone e gli enti non commerciali sarebbero stati soprattutto penalizzati dalla limitata utilizzabilità delle perdite in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi». Secondo taluni, l'intenzione del legislatore di «circoscrivere il perimetro applicativo del nuovo regime di riporto delle perdite ai soggetti IRES, sembrerebbe trovare conferma nelle indicazioni desumibili dalla relazione tecnica al decreto legge n. 98 del 2011, ove è stato precisato che al fine di stimare la quota dei redditi imponibili che sarà suscettibile di recupero a tassazione in conseguenza delle minori perdite pregresse utilizzabili è stata effettuata una specifica elaborazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi del modello UNICO delle sole società di capitali ... per gli anni d'imposta 2008 e 2009 (così, PACITTO P., *La nuova disciplina del riporto delle perdite fiscali*, in LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico. Commento alle recenti novità in tema di IAS, reddito di impresa, CFC, cedolare secca, fondi comuni di investimento e premi di produttività*, a cura di M. Bagnoli, F. delli Falconi, A. Lo Presti, P. Pacitto, A. Trabucchi, Milano, 2011, pag. 394).*

⁽³⁹⁷⁾ Cfr. PERRONE L., *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, cit., pag. 1175. Sul tema della neutralità delle forme soggettive, si veda FALSITTA G., *Problemi, vicende e prospettive della tassazione del reddito d'impresa nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale*, Atti del convegno di S. Remo del 21-23 marzo 1980, Padova, 1981, pag. 117, secondo cui «in materia di tassazione del reddito di impresa dovrebbe costantemente valere, come criterio guida per il legislatore, una sorta di principio dell'indifferenza o neutralità dell'imposta rispetto alla struttura organizzativa e alla forma giuridica in concreto prescelte dall'impresa per operare. L'oggetto del prelievo tributario è il reddito d'impresa, il prelievo medesimo non dovrebbe essere influenzato o condizionato da elementi, circostanze, qualità estranei alla natura della ricchezza che viene colpita e al suo ammontare». Una critica all'attuale impostazione legislativa è formulata anche dall'Istituto di ricerca del CNDC, il quale ritiene che la suddetta «dicotomia ... non sembra derivare da motivazioni di ordine logico-sistematico» e che «la scelta legislativa di limitare il nuovo regime ai soggetti IRES sembrerebbe in

appare maggiore se si considera che le imprese commerciali in contabilità ordinaria soggette ad IRPEF determinano la base imponibile secondo le medesime regole previste per le imprese soggette ad IRES.

Si ritiene di poter concordare, dunque, con chi suggerisce l'adozione di un regime misto che, prescindendo dal sistema contabile adottato, consenta l'utilizzo in compensazione orizzontale delle perdite d'impresa nel periodo d'imposta accordando, al contempo, il riporto a nuovo per quella parte della perdita che residua dalla predetta compensazione ⁽³⁹⁸⁾.

3.3. PROFILI SISTEMATICI DELLE PERDITE D'IMPRESA NELL'IRES

3.3.1. *Inquadramento della disciplina*

Le perdite fiscali derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa sono disciplinate, nell'ambito dell'IRES, unicamente in funzione del loro riporto in avanti e, quindi, nell'ottica di accordare un correttivo alla artificiosa suddivisione della determinazione del reddito d'impresa in singoli periodi d'imposta, tra i quali sussiste una rigida autonomia ⁽³⁹⁹⁾. Ed infatti, l'art. 76, comma 1, del TUIR, se da un lato sancisce tale principio di autonomia del periodo d'imposta, ove prevede che «*l'imposta è dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma*», dall'altro lato stabilisce che tale principio è valido, «*salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84*», riguardanti, rispettivamente, i crediti d'imposta e il riporto delle perdite.

Il suddetto riporto è accordato, sotto il profilo soggettivo, alle società di capitali ⁽⁴⁰⁰⁾, a agli enti pubblici e privati ⁽⁴⁰¹⁾ residenti di cui,

contrasto con la finalità richiamata nella relazione illustrativa al provvedimento di legge di sostenere le imprese interessate dalla presente crisi economico-finanziaria, che dovrebbe riguardare anche quelle soggette all'IRPEF (e gli enti non commerciali)» (così, circ. 14 settembre 2011, n. 24/IR). Sul tema della neutralità delle forme societarie rispetto all'imposizione, si veda anche RASI F., *La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria*, Padova, 2012, pag. 64.

⁽³⁹⁸⁾ Intervento auspicato da PERRONE L., *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, cit., pag. 1179.

⁽³⁹⁹⁾ Stante il principio di onnicomprensività del reddito d'impresa, non si pone un problema di determinazione del reddito come sommatoria di risultati di diverse categorie e, dunque, non vi è necessità di prevedere la compensazione orizzontale delle perdite.

⁽⁴⁰⁰⁾ E cioè, società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato.

rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, nonché alle società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR.

Per gli enti non commerciali residenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, trova applicazione la disciplina prevista nell'ambito dell'IRPEF, in virtù del rinvio contenuto al comma 2 dell'art. 143 del TUIR, secondo cui per tali soggetti «*il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8*».

3.3.2. La rilevanza, il riporto e l'utilizzo delle perdite nell'IRES

La disciplina delle perdite fiscali agli effetti dell'IRES scandisce tre distinti momenti di quella che potrebbe essere definita l'esistenza di una perdita fiscale.

Il primo momento, individuato dall'art. 83, comma 1, del TUIR, è quello in cui la perdita fiscale assume rilevanza come risultato di uno specifico periodo d'imposta, determinato «*apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico ... le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti*» dal TUIR⁽⁴⁰²⁾.

Il secondo e il terzo momento, cronologicamente e logicamente successivi al primo, sono individuati dall'art. 84, comma 1, del TUIR, laddove è stabilito che la perdita di uno specifico periodo d'imposta, che è stata già «*determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito*», viene riportata in avanti per «*essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi*». In particolare, i due momenti individuati da tale disposizione, e cioè quello del *riporto* in avanti della perdita fiscale e quello del suo *utilizzo* in diminuzione del risultato positivo di un periodo d'imposta successivo⁽⁴⁰³⁾, sono funzionalmente connessi tra loro essendo il primo meramente servente e strumentale al secondo.

⁽⁴⁰¹⁾ E cioè, enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

⁽⁴⁰²⁾ Sulla "genesi" delle perdite fiscali si veda, ANDRIOLA M., DI VAIA S., *Spunti di carattere sistematico sulla genesi delle perdite fiscali nel reddito d'impresa*, in *Il Fisco*, 2006, fasc. 7, pag. 980.

⁽⁴⁰³⁾ Pertanto, ricorrendo ad una metafora, potremmo dire che la perdita fiscale nasce ed assume rilevanza con la sua determinazione, vive con il suo riporto in avanti e muore con il suo utilizzo in diminuzione del reddito di un periodo d'imposta successivo.

Ebbene, distinguere tra il momento in cui la perdita assume rilevanza e quelli in cui essa è dapprima riportata e poi utilizzata non costituisce un mero esercizio teorico, ma ha una notevole importanza pratica, sotto molteplici profili. Ad esempio, sulla base di tale distinzione è stato possibile definire in via interpretativa gli aspetti di carattere transitorio delle modifiche normative, introdotte dal decreto-legge n. 98 del 2011, riguardo ai limiti temporali e quantitativi relativi, rispettivamente, al riporto e all'utilizzo delle perdite ⁽⁴⁰⁴⁾. Ed infatti, dal momento che tali modifiche hanno riguardato solo il riporto e l'utilizzo e non già il momento in cui la perdita assume rilevanza, è stato possibile stabilire, pur in assenza di una disposizione transitoria *ad hoc*, che il nuovo riporto, illimitato nel tempo, ma limitato nel *quantum*, previsto dal novellato art. 84 del TUIR, riguarda anche le perdite che hanno assunto rilevanza in periodi d'imposta precedenti a quelli in cui è entrato in vigore il citato decreto-legge n. 98 del 2011 ⁽⁴⁰⁵⁾.

Inoltre, la distinzione concettuale tra momento di rilevanza, riporto e utilizzo della perdita è decisiva sotto il profilo dell'individuazione delle disposizioni sostanziali, applicabili dall'Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento. Ed infatti, tale organismo quando procede alla rideterminazione dell'imponibile relativo al periodo d'imposta in cui la perdita si è generata, deve applicare le

⁽⁴⁰⁴⁾ In questi termini ragiona, ad esempio, LUPI R., *Aspetti teorici di una modifica 'fatta di corsa'*, in *Dial. Trib.*, 2011, fasc. 4, pag. 385, secondo cui «l'elemento cui riferirsi per il regime transitorio non è l'emersione della perdita, ma il suo riporto, e quindi le perdite pregresse ancora riportabili nel periodo d'imposta di riferimento del D.L. n. 98/2011 rientreranno nel nuovo regime per entrambi i suoi aspetti». Sul tema si veda anche CORRADI A., *Nuovo riporto perdite: rallentato, ma illimitato nel tempo*, in *Dial. Trib.*, 2011, fasc. 4, pag. 382; PACIERI A., *Se fosse il riporto a dettare le regole della successione di leggi nel tempo?*, in *Dial. Trib.*, 2011, fasc. 4, pag. 384; Staffieri

⁽⁴⁰⁵⁾ Del resto, una disposizione specifica forse non era neppure necessaria in quanto la questione così posta è solo apparentemente di carattere transitorio. Ed infatti, dal momento che il legislatore è intervenuto disponendo per il futuro, la nuova disposizione non può che riguardare gli utilizzi effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011. Pertanto, la problematica riguarda il solo diritto al riporto delle perdite che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011, risultavano ancora riportabili e per le quali il mancato riconoscimento del nuovo riporto illimitato sarebbe risultato irragionevole e passibile di essere censurato sul piano costituzionale. Al contrario, problemi di diritto inter-temporale ben più rilevanti si sarebbero posti laddove il legislatore avesse voluto (per assurdo) disciplinare gli utilizzi effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011.

disposizioni sostanziali in vigore per tale periodo d'imposta ⁽⁴⁰⁶⁾, mentre quando contesta l'utilizzo, in un determinato periodo d'imposta, di una perdita di precedenti periodi d'imposta applica le disposizioni in tema di utilizzo delle perdite fiscali in vigore per il periodo d'imposta oggetto di contestazione ⁽⁴⁰⁷⁾.

Infine, la predetta distinzione è decisiva per stabilire i termini entro cui l'Amministrazione Finanziaria può rettificare la dichiarazione dei redditi. Ed infatti, sebbene vi siano state posizioni di senso opposto da parte degli Uffici finanziari ⁽⁴⁰⁸⁾, in dottrina non si è mai dubitato del fatto che il termine per l'accertamento riguarda il momento di rilevanza della perdita e non già quello del suo riporto e utilizzo ⁽⁴⁰⁹⁾.

3.3.3. La rilevanza delle perdite fiscali

L'uso che sin qui si è fatto del concetto di "rilevanza" non è causale, ma vuole essere indicativo della funzione che il legislatore ha voluto assegnare, in chiave sistematica, all'art. 83 del TUIR, quale norma volta ad attribuire un'autonoma "rilevanza" al risultato fiscale rispetto a quello d'esercizio, seppure il primo sia legato al secondo da un rapporto di "dipendenza" sotto il profilo della determinazione ⁽⁴¹⁰⁾. Tale concetto di rilevanza riguarda anche la perdita, in quanto essa, prima ancora di essere un elemento "correttivo" da portare in

⁽⁴⁰⁶⁾ Così, ad esempio, per determinare l'importo degli interessi passivi deducibili dall'imponibile IRES, gli organi accertatori applicheranno, per il periodo d'imposta 2007, la disciplina sulla c.d. *thin capitalization* e per il periodo d'imposta 2008 quella del c.d. "ROL".

⁽⁴⁰⁷⁾ Così, ad esempio, nell'accertare il periodo d'imposta 2009 gli organi accertatori applicheranno l'art. 84 del TUIR nella formulazione *pro-tempore* vigente prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011.

⁽⁴⁰⁸⁾ Sembra questa la posizione assunta dall'Ufficio nella fattispecie su cui si è pronunciata la CTR Veneto, sez. VI, con la sent. 12 giugno 2007, n. 18, commentata da GARGIULO G., *Sulla non contestabilità, nell'esercizio del riporto, della perdita di un periodo d'imposta definito*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 999.

⁽⁴⁰⁹⁾ Cfr. PACITTO P., *La nuova disciplina del riporto delle perdite fiscali*, in LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico. Commento alle recenti novità in tema di IAS, reddito di impresa, CFC, cedolare secca, fondi comuni di investimento e premi di produttività*, a cura di M. Bagnoli, F. delli Falconi, A. Lo Presti, P. Pacitto, A. Trabucchi, Milano, 2011, pag. 397, secondo cui «ad oggi, non sembrano sussistere argomenti a sostegno della tesi secondo cui i termini per rettificare la perdita dovrebbero decorrere dall'esercizio del riporto anziché da quello del realizzo».

⁽⁴¹⁰⁾ Su tale concetto si veda, ZIZZO G., *La determinazione del reddito delle società e degli enti commerciali*, in Falsitta G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2010, ed. VI, pag. 266.

diminuzione dei risultati positivi di altri periodi d'imposta, è di per sé stessa un risultato di periodo.

Tale ricostruzione sembra trovare conferma anche nella *ratio* di una delle modifiche apportate alla disciplina delle perdite dalla Legge Finanziaria 2008 ⁽⁴¹¹⁾, e, in particolare, in quella modifica con cui il legislatore ha abrogato la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR, secondo cui «*per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile*», per trasferirla – con una «*formulazione formalmente diversa ma sostanzialmente analoga a quella vigente*» ⁽⁴¹²⁾ – nel nuovo secondo periodo dell'art. 83 del TUIR, il quale prevede che «*in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi*» ⁽⁴¹³⁾. Tale modifica è stata motivata, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di Legge Finanziaria 2008, con la considerazione che la suddetta disposizione «*essendo inserita nell'ambito dell'art. 84 concernente il riporto a nuovo delle perdite*» avrebbe potuto «*far sorgere il dubbio che la stessa si applichi - seppure in modo irrazionale - solo in sede di riporto e non anche sul risultato di esercizio*» ⁽⁴¹⁴⁾. In altri termini, con la nuova collocazione della disposizione nell'art. 83 del TUIR, il legislatore ha inteso rimarcare che il fine di tale disposizione è quello non già di limitare il riporto delle perdite, bensì di rendere irrilevanti le perdite derivanti dall'esercizio di attività che fruiscono di un regime parziale o totale di detassazione del

⁽⁴¹¹⁾ Cfr. art. 1, comma 33, lett. f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁽⁴¹²⁾ Così, Agenzia delle Entrate, ris. 13 dicembre 2010, n. 129/E.

⁽⁴¹³⁾ Per un esame di tale intervento si veda, MESSINA S.M. *La disciplina delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 46, pag. 3779; FRANZONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, I, pagg. 651.

⁽⁴¹⁴⁾ Per tale ragione, dunque, è stata «*introdotta nell'articolo 83 del TUIR una disposizione di analogo contenuto sostanziale a quello recato dall'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR, che viene abrogato*». La stessa relazione di accompagnamento precisa inoltre che la norma in esame introduce un «*criterio di simmetria tra imponibilità del risultato positivo (reddito) e deducibilità del risultato negativo (perdita)*» e che «*la citata simmetria opera ab origine sul risultato di esercizio e, quindi, sia sulle perdite di esercizio eventualmente da utilizzare in compensazione nel medesimo periodo d'imposta su altri redditi, sia, a maggior ragione, sul riporto a nuovo delle perdite*».

reddito, nella stessa misura in cui tale reddito assumerebbe rilevanza agli effetti impositivi ⁽⁴¹⁵⁾. Da tale circostanza può dunque trarsi l'ulteriore conferma che l'art. 83 del TUIR attiene al momento in cui la perdita assume rilevanza, mentre l'art. 84 riguarda i successivi momenti del riporto e dell'utilizzo di tale perdita.

3.3.3.1. La rilevanza delle perdite fiscali per le attività che fruiscono di un regime totale o parziale di detassazione

Come si è già avuto modo di rilevare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR stabilisce la regola secondo cui per le «attività che fruiscono di un regime totale o parziale di detassazione del reddito» la perdita assume rilevanza «nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi».

Sotto il profilo sistematico tale regola rappresenta l'attuazione, nell'ambito della disciplina delle perdite fiscali, del principio di inerenza sancito dal comma 5 dell'art. 109 del TUIR, secondo cui «le spese e gli altri componenti negativi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi». Ed infatti, coerentemente con tale principio, la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR impedisce che le perdite, relative al periodo d'imposta in cui l'impresa ha fruito di detassazione del reddito, possano ridurre i redditi di successivi periodi, per un importo pari a quello dei redditi che hanno fruito di tale detassazione ⁽⁴¹⁶⁾. Tuttavia, rispetto al comma 5 dell'art. 109 del TUIR, la disposizione in esame sembra operare in una prospettiva più ampia del singolo periodo d'imposta e del singolo componente di reddito ⁽⁴¹⁷⁾.

⁽⁴¹⁵⁾ Così, ASSONIME, circ. 31 maggio 2007, n. 31.

⁽⁴¹⁶⁾ Cfr. ZIZZO G., *La determinazione del reddito delle società*, cit., pag. 286. Tale finalità emerge anche dalla relazione di accompagnamento della Legge Finanziaria 2008, laddove si legge che la norma in esame introduce un «criterio di simmetria tra imponibilità del risultato positivo (reddito) e deducibilità del risultato negativo (perdita)».

⁽⁴¹⁷⁾ Secondo STEVANATO la disposizione sembra «superare il principio di autonomia dei periodi d'imposta e ... considerare l'arco temporale in cui opera l'agevolazione come un unico "maxi-periodo", trasformando le perdite dei singoli esercizi in una sorta di micro-componenti negativi da portare a diretta riduzione del coacervo di redditi che fruiscono dell'esenzione». Pertanto, secondo tale A., «se si considera l'arco pluriennale agevolato come un unico maxi-periodo, le perdite fiscali conseguite nel maxi-periodo si comportano come "componenti negativi" relativi al conseguimento di "redditi esenti"». (così, STEVANATO D., *Prime riflessioni sulle nuove*

Sempre sul piano sistematico può osservarsi come la regola in esame rappresenta la conferma della tesi – qui condivisa – secondo cui la perdita costituisce anch'essa reddito, sebbene di segno opposto a quello imponibile. Ed infatti detta regola, prevedendo che le «*perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi*», stabilisce un'assimilazione, in valore assoluto, della perdita al reddito.

Restando sul piano sistematico, occorre valutare l'impatto della regola in esame rispetto alle conclusioni cui erano giunte in passato la dottrina e l'Amministrazione Finanziaria, circa l'utilizzabilità delle perdite fiscali conseguite da imprenditori cui fanno capo gestioni sia esenti che imponibili. In particolare, nell'interpretare il previgente art. 52, comma 2, del TUIR ⁽⁴¹⁸⁾, secondo cui «*nella determinazione degli utili netti non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione*», era stato sostenuto che tale disposizione se, da un lato, non consentiva di dedurre i costi relativi a ricavi non imponibili, dall'altro lato non escludeva la possibilità di utilizzare la perdita relativa alla gestione esente in diminuzione dei redditi relativi alla gestione imponibile, nell'ambito della determinazione del reddito complessivo dell'imprenditore ⁽⁴¹⁹⁾. Ebbene, la regola introdotta al secondo periodo

norme in materia di inutilizzabilità delle perdite in presenza di esenzioni del reddito o dell'utile, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 4, pag. 547).

⁽⁴¹⁸⁾ Secondo l'ASSONIME la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR «*sembra rimettere in discussione*» e «*in qualche modo sovvertirne la portata*» del principio secondo cui la perdita relativa alla gestione esente è utilizzabile in diminuzione dei redditi relativi alla gestione imponibile. In particolare, secondo tale associazione, «*la disposizione nella sua formulazione letterale*», come stabilita dalla Legge Finanziaria 2007, «*si preoccupa solo di limitare il riporto a nuovo della perdita, consentendolo in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un risultato imponibile positivo*». Pertanto, sembrerebbe che il legislatore abbia «*preso in considerazione*» il caso «*di un'impresa commerciale esercente un'unica attività fruente di esenzione parziale*», per la quale «*le eventuali perdite derivanti da tale attività sono riportabili in compensazione dei risultati positivi e parzialmente imponibili della medesima attività relativi al quinquennio successivo, in proporzione alla misura di imponibilità accordata ai redditi dell'attività in questione*», mentre sembrerebbe non aver contemplato «*l'ipotesi ... di un'impresa che abbia sia una gestione produttiva di redditi esenti che una gestione i cui risultati sono imponibili: ipotesi, questa, da cui nasce, ... la problematica della compensabilità o meno dei risultati positivi e negativi delle due gestioni*» (così, circ. n. 31 del 2007 cit.).

⁽⁴¹⁹⁾ In passato l'Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di chiarire che le perdite che «*si sono generate in periodi d'imposta in cui la società usufruiva dell'esenzione totale del reddito sono interamente riportabili nei periodi d'imposta successivi ed utilizzabili nei limiti del quinquennio previsto dall'art. 102 del TUIR*». In

del comma 1 dell'art. 83 del TUIR sembra negare tale utilizzabilità laddove, nell'escludere la rilevanza della perdita derivante dall'attività esente, ne impedisce l'utilizzo in diminuzione degli altri redditi del contribuente.

Passando all'analisi del contenuto della disposizione in esame, si evidenzia anzitutto il riferimento alle «attività»⁽⁴²⁰⁾, assente nella disposizione introdotta al previgente secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR che si riferiva invece ai «soggetti». Il riferimento alle attività è di notevole importanza sul piano delle conseguenze applicative della regola in esame, in quanto consente di contenere l'agevolazione alla sola attività esente, sterilizzando la rilevanza della perdita fiscale in misura corrispondente ai redditi derivanti da tale attività⁽⁴²¹⁾. Pertanto, nel caso in cui l'impresa eserciti una sola attività,

particolare l'Amministrazione, pronunciandosi in ordine alla possibilità di utilizzare le perdite «in compensazione nei periodi d'imposta in cui la società ha evidenziato un utile d'esercizio, che non ha dato luogo ad un reddito complessivo imponibile per effetto dell'esenzione totale dell'IRPEG», ha chiarito che se «il reddito complessivo imponibile ... usufruisce dell'esenzione totale ... non si creano i presupposti per l'utilizzazione delle perdite dei periodi d'imposta precedenti» e che, pertanto, le perdite «potranno essere riportate integralmente e, alla scadenza dell'agevolazione, utilizzate in diminuzione del reddito complessivo del periodo d'imposta 2002 e nei successivi per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile, sempre nei limiti temporali previsti dall'art. 102 del TUIR (cinque anni a decorrere dall'esercizio in cui la perdita si è generata)» (così, ris. 15 maggio 2003, n. 108/E).

⁽⁴²⁰⁾ Con riguardo alla precedente formulazione della norma, l'ASSONIME aveva ritenuto che il legislatore avesse «preso in considerazione» il caso «di un'impresa commerciale esercente un'unica attività fruente di esenzione parziale» per la quale «le eventuali perdite derivanti da tale attività sono riportabili in compensazione dei risultati positivi e parzialmente imponibili della medesima attività relativi al quinquennio successivo, in proporzione alla misura di imponibilità accordata ai redditi dell'attività in questione», mentre sembrerebbe aver non contemplato «l'ipotesi ... di un'impresa che abbia sia una gestione produttiva di redditi esenti che una gestione i cui risultati sono imponibili: ipotesi, questa, da cui nasce, ... la problematica della compensabilità o meno dei risultati positivi e negativi delle due gestioni».

⁽⁴²¹⁾ Secondo l'esempio elaborato da MICHELUCCI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, in AA.VV., *Elusione ed abuso del diritto tributario*, a cura di G. Maisto, collana *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, 2009, Milano, pag. 146, nota 22, si pensi «al caso di una impresa armatoriale che esercita parzialmente la sua attività mediante utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale il cui reddito, ai sensi dell'art. 4 D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 ... concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile a IRES. Nel caso in cui l'utilizzo di tali navi dia luogo a perdite, anziché ad utili, in base al disposto dell'articolo 83 TUIR, esse saranno rilevanti solo nei limiti del 20 per cento a prescindere dalla circostanza che si traducano in perdite di

che fruisce di un regime di parziale esenzione del reddito, le perdite derivanti da tale attività assumono rilevanza e possono essere utilizzate in diminuzione dei redditi parzialmente imponibili di tale attività in proporzione alla quota di imponibilità applicabile in presenza di un risultato positivo. Nel caso in cui l'impresa svolge più attività, alcune delle quali imponibili e altre che fruiscono di un regime di parziale esenzione, è possibile utilizzare le perdite delle attività parzialmente esenti con i redditi di quelle imponibili, ma solo in misura parziale, e cioè nella stessa misura in cui sarebbe stato tassato il risultato positivo⁽⁴²²⁾.

Tuttavia, le suddette conseguenze applicative possono divenire irragionevoli laddove la regola in esame impedisce alle perdite del periodo d'imposta, in cui è fruita la detassazione, di ridurre l'imponibile dei periodi d'imposta successivi, per un importo superiore a quello dei redditi che hanno goduto della detassazione stessa⁽⁴²³⁾. Ed infatti, non essendovi alcun legame tra l'importo della perdita riportabile e l'entità dei redditi ammessi in concreto a fruire dell'agevolazione, la disposizione produce l'effetto di trasformare l'agevolazione in una penalizzazione⁽⁴²⁴⁾, in quanto determina la tassazione di imponibili che, in assenza dell'esenzione, avrebbero potuto essere diminuiti delle perdite fiscali. A questo proposito è stato osservato che, nel caso in cui la perdita si riferisca ad un'attività che fruisce di un regime di esenzione totale dei redditi, la suddetta perdita non assumerà più rilevanza agli

esercizio da riportare a nuovo o siano assorbite nel medesimo periodo di imposta da utili derivanti da altre attività».

⁽⁴²²⁾ Cfr. REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012, pag. 38.

⁽⁴²³⁾ Cfr. ZIZZO G., *La determinazione del reddito delle società*, cit., pag. 286.

⁽⁴²⁴⁾ Cfr. STEVANATO D., *Prime riflessioni sulle nuove norme in materia di inutilizzabilità delle perdite in presenza di esenzioni del reddito o dell'utile*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 4, pag. 545, il quale, con riferimento alla previgente disposizione contenuta nell'art. 84, comma 1, del TUIR, ha osservato come «*non è affatto chiara la ratio della disposizione che finisce per penalizzare quei soggetti che, potendo beneficiare di un regime di esenzione del reddito, si trovano invece a conseguire delle perdite*» e che essa «*sembra quasi una legge del contrappasso, per cui si fa "pagare caro" un regime di esenzione concesso per ragioni di volta in volta prescelta dal legislatore ... negli esercizi in cui tale regime non sarà più operante ... E' come se le perdite fossero "segregate", e potessero essere utilizzate soltanto per diminuire i redditi esenti (che peraltro, in quanto tali, non hanno alcun bisogno di essere diminuiti dalle perdite)*». L'A. pone in evidenza non solo che la disposizione prescinde dalla effettiva fruizione del regime di esenzione, ma produce effetti distorsivi tanto nel caso in cui tale fruizione sia effettiva quanto nel caso in cui sia solo potenziale.

effetti fiscali, ancorché intacchi il capitale investito nell'attività di impresa agevolata e, dunque, «*ancorché ... l'imprenditore non solo non ritragga risultati positivi dall'attività agevolata ma veda, piuttosto, "falcidiato", dai risultati negativi di gestione, l'investimento "a richiesta" effettuato*»⁽⁴²⁵⁾.

Sempre sul piano dell'analisi della disposizione in esame, si possono formulare due osservazioni con riguardo all'agevolazione che dà luogo all'irrilevanza della perdita, e cioè al regime di «*parziale o totale detassazione del reddito*».

La prima osservazione è che l'agevolazione deve necessariamente riguardare il periodo d'imposta cui si riferisce la perdita⁽⁴²⁶⁾. Tuttavia, non è necessaria la concreta fruizione di tale agevolazione⁽⁴²⁷⁾.

La seconda osservazione è che il secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR, contrariamente alla sua previgente formulazione che faceva testuale riferimento ai regimi di «*esenzione totale o parziale del reddito*», nella sua attuale formulazione sembra riferire l'agevolazione che dà luogo all'irrilevanza della perdita non solo ai regimi di esenzione. In particolare, il riferimento alla «detassazione» contenuto nella disposizione vigente potrebbe essere indicativo della volontà del legislatore di includere altre forme di agevolazione come, ad esempio, quella accordata dall'art. 5, commi da 1 a 3-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. "*Tremonti-ter*"), che consente di escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature. Secondo l'Amministrazione Finanziaria, infatti, tale agevolazione «*consiste in una detassazione dal reddito di impresa*»⁽⁴²⁸⁾. Tuttavia, l'inclusione di forme di detassazione diverse dall'esenzione, nell'ambito di applicazione della norma in esame, appare incoerente sotto il profilo sistematico. Ed infatti le disposizioni di cui all'art. 84, comma 1, del TUIR, pur avendo la medesima *ratio* di

⁽⁴²⁵⁾ Così, ASSONIME, circ. 31 maggio 2007, n. 31.

⁽⁴²⁶⁾ In questo senso, STEVANATO D., *Prime riflessioni sulle nuove norme in materia di inutilizzabilità delle perdite in presenza di esenzioni del reddito e dell'utile*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 4, pag. 546.

⁽⁴²⁷⁾ In questo senso, STEVANATO D., *Prime riflessioni sulle nuove norme in materia di inutilizzabilità delle perdite...*, cit., pag. 546.

⁽⁴²⁸⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2009, n. 44/E.

quella di cui all'art. 83 del TUIR, tuttavia si riferiscono all'esenzione e non alla detassazione ⁽⁴²⁹⁾.

Non dovrebbero rientrare nel concetto di detassazione, rilevante agli effetti della disposizione in esame, quelle forme di non imposizione accordate per ragioni sistematiche, come, ad esempio, quella prevista nell'ambito della *participation exemption*.

3.3.4. Il riporto delle perdite fiscali

Mentre l'art. 83 del TUIR attribuisce alla perdita una rilevanza "statica" come risultato di un periodo d'imposta, l'art. 84 del TUIR attribuisce alla perdita una rilevanza "dinamica", in quanto consente di trasferirla al di fuori del singolo periodo d'imposta a cui essa si riferisce, laddove ne accorda il riporto in avanti e senza limiti di tempo.

Tale riporto è consentito a condizione che la perdita sia «*determinata con le stesse norme valesvoli per la determinazione del reddito*». Detta previsione è volta ad impedire che sia riportata e utilizzata in diminuzione dei redditi la perdita civilistica, la quale non necessariamente può coincidere con quella fiscale, in ragione delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, nell'ambito della determinazione

⁽⁴²⁹⁾ Dovrebbero rientrare nel concetto di «detassazione» cui fa riferimento la norma in esame, l'agevolazione prevista per le imprese armatoriali che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 20. Non rientrano invece nella detassazione in parola le esenzioni di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, infatti, «*tali esenzioni ... non si basano su una percentuale prestabilita di esenzione dal reddito, ma sono calcolate in fase di determinazione della base imponibile prendendo a riferimento valori quali gli utili netti annuali accantonati ovvero l'IRAP computata tra le variazioni in aumento*», con la conseguenza che «*in assenza di una percentuale prestabilita che consenta di determinare l'ammontare di reddito esente, non è individuabile nel periodo d'imposta in cui è realizzata una perdita fiscale la "misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi"*» (così, ris. 13 dicembre 2010, n. 129/E). Sull'argomento si veda, PUTZOLU C., *Legge Finanziaria 2007: limiti alla riportabilità delle perdite prodotte da società cooperative*, in *Il Fisco*, 2007, fasc. 4, pag. 492; DILI A., *La riportabilità delle perdite fiscali*, in *Coop. & Cons.*, 2009, fasc. 3, pag. 35; IZZO B., RUSSO V., *Ampliata la possibilità di riporto delle perdite per le cooperative*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 9, pag. 725; AGOSTINI S., *Utilizzo e riporto delle perdite per le società cooperative*, in *Coop. & Cons.*, 2011, fasc. 2, pag. 5; MASTROBERTI A., *Società cooperative: limiti all'utilizzo delle perdite d'impresa*, in *Prat. Fisc. Prof.*, 2011, fasc. 3, pag. 33; PROVAGGI G., *Riduzione delle agevolazioni fiscali per le cooperative*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 37, pag. 3085; ID., *Le conseguenze per le cooperative del nuovo regime delle perdite fiscali*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 28;

dell'imponibile IRES. Agli effetti del riporto, dunque, risulta ininfluente la circostanza che la perdita risultante in bilancio sia stata ripianata, ad esempio, mediante riduzione del capitale, l'utilizzo di riserve o un apposito versamento dei soci ⁽⁴³⁰⁾.

In dottrina è stato osservato che la riportabilità delle perdite senza limiti di tempo «*risulta ulteriormente apprezzabile, sotto il profilo sistematico, nella misura in cui garantisce un coordinamento della disciplina in materia di riportabilità delle perdite con il regime di deducibilità degli interessi passivi*» ⁽⁴³¹⁾. Com'è ben noto, infatti, anche nell'ambito della disciplina relativa agli interessi passivi sono contemplate due forme di riporto in avanti e senza limiti di tempo, aventi ad oggetto l'una l'ammontare degli interessi passivi indeducibili, in quanto eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati dell'esercizio, e l'altra l'eccedenza di ROL che non sia stata completamente assorbita dagli interessi passivi di periodo.

⁽⁴³⁰⁾ In tal senso, TABELLINI P.M., *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977, pag. 483; POTITO E., *Il sistema delle imposte dirette*, Milano, 1989, pag. 298; LEO M., FERRANTI G., *Modalità di deduzione delle perdite di impresa. Problematiche applicative*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 35, pag. 5432; GIOVANARDI A., *Il riporto delle perdite*, Torino, 1996, pag. 195. Nel medesimo senso si è espressa in passato anche l'Amministrazione Finanziaria la quale, nell'esaminare un caso di ripianamento di perdita di bilancio effettuata mediante l'utilizzo di una riserva di utili di esercizi precedenti, ha avuto modo di chiarire che «*la sola condizione di deducibilità delle perdite ... è che le stesse siano state determinate con gli stessi criteri contenuti nella disciplina tributaria del reddito d'impresa ... Nessun'altra prescrizione di ordine contabile si impone, ai fini fiscali, nei successivi esercizi oltre quello in cui la perdita si è determinata; è quindi consentito, e talvolta anche imposto dalla disciplina civilistica (art. 2446 c.c.), il ripianamento delle perdite con la conseguente eliminazione della specifica posta già accesa nell'attivo del bilancio, senza che ciò comporti una esclusione di deducibilità della perdita stessa* (così, ris. min. 23 ottobre 1978, n. 9/959). In altre occasioni, la stessa Amministrazione ha chiarito che il riporto della perdita non è precluso, laddove la copertura della perdita civilistica sia stata effettuata mediante l'utilizzo del saldo di rivalutazione monetaria (ris. min. 27 luglio 1976, n. 9/1578, ris. min. 30 dicembre 1977, n. 9/1211, circ. 18 maggio 1983, n. 23) o della riserva da conferimento d'azienda agevolato, di cui all'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (ris. min. 10 giugno 1981, n. 9/806).

⁽⁴³¹⁾ Cfr. PACITTO P., *La nuova disciplina del riporto delle perdite fiscali*, in LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico. Commento alle recenti novità in tema di IAS, reddito di impresa, CFC, cedolare secca, fondi comuni di investimento e premi di produttività*, a cura di M. Bagnoli, F. delli Falconi, A. Lo Presti, P. Pacitto, A. Trabucchi, Milano, 2011, pag. 395.

3.3.4.1. *Il riporto delle perdite in presenza di proventi esenti dall'imposta*

Il riporto delle perdite non è consentito per la quota parte di esse derivante dalla mancata inclusione nell'imponibile IRES dei proventi esenti dall'imposta, con l'eccezione delle plusvalenze esenti per effetto dell'applicazione del regime della *participation exemption*. Tale regola è stabilita al terzo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR laddove è previsto che «*la perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5*» del TUIR ⁽⁴³²⁾.

Nella prassi amministrativa e in dottrina non vi è unanimità di vedute circa l'esatta rilevanza sistematica della suddetta regola.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria e una parte della dottrina, tale regola «*costituisce un'ulteriore applicazione del principio di inerenza ed è coerente con le disposizioni contenute negli artt. 63 [ora 96] e 75 [ora 109]*», per il fatto che essa «*impedisce che la perdita fiscale riportabile sia formata da variazioni in diminuzione operate a causa di proventi che non concorrono alla formazione del reddito e che non hanno subito alcune forme di tassazione*» ⁽⁴³³⁾. In particolare, secondo tale orientamento, la finalità della predetta regola è quella di

⁽⁴³²⁾ In dottrina è stato osservato che l'inserimento della disposizione secondo cui la perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta «*non fosse necessario, risultando sufficiente allo scopo la previsione dell'art. 52 (corrispondente all'attuale art. 83 del TUIR) ... tenuto conto che l'art. 95, 1° co. T.U.I.R. dispone che il reddito complessivo delle società di capitali ... è determinato secondo le disposizioni degli artt. da 52 a 77 e considerato che le perdite di impresa sono quelle fiscali "determinate con le stesse norme vevoli per la determinazione del reddito" ... si può concludere che a nuovo poteva benissimo non essere riprodotta nella disposizione in rassegna*» (così, GIOVANARDI A. *Il riporto delle perdite*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, pag. 199). A riguardo si veda, MAGGI G.F., MIGLIETTA N., *Riduzione della perdita d'esercizio in presenza di proventi esenti e componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 102 del Tuir*, in *Il Fisco*, 1994, fasc. 26, pag. 6324.

⁽⁴³³⁾ Così, Agenzia delle Entrate, ris. 12 agosto 2005, n. 126/E. Nel medesimo senso si esprime MERONE C., *I proventi esclusi ex lege dall'imposizione sui redditi e la deduzione dei costi ex artt. 96, 109 e 84 TUIR*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 7-8, pag. 1053. Per un commento sulla risoluzione n. 126/E del 2005 si veda CALLEGARI U., COMUZZI P., *Sulla pretesa irrilevanza della distinzione tra esclusioni ed esenzioni ai fini del pro rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 12, pag. 1651.

impedire che l'utilizzo in compensazione di una perdita (solo) fiscale, derivante dalla presenza a conto economico di componenti negativi (in astratto fiscalmente deducibili), relativi a proventi fiscalmente esenti, comporti un'«amplificazione» dell'esenzione di tali proventi (⁴³⁴), sarebbe coincidente con quella prevista dal comma 5 dell'art. 109 del TUIR laddove impone di operare una variazione in aumento dell'imponibile IRES, in relazione ai costi ricollegabili a proventi esenti. La *ratio* della disposizione di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR sarebbe, dunque, quella di impedire un effetto di «amplificazione» dell'agevolazione fiscale che si verificherebbe qualora, in aggiunta all'esenzione dei proventi, venisse accordata anche la deduzione dei relativi costi.

Secondo un'altra parte della dottrina, invece, la regola di cui al terzo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR non rappresenta un prolungamento dell'art. 109, comma 5, del TUIR, né può spiegarsi sulla base del principio generale di inerenza, per il fatto che, in virtù della suddetta regola, ai proventi esenti devono essere imputati costi ad essi non riferibili, con l'unico intento di cancellarli dall'agevolazione loro riservata, mentre la seconda di tali disposizioni mira a concentrare l'agevolazione sul reddito inteso come differenza tra proventi e costi (⁴³⁵).

La relazione illustrativa del provvedimento con cui è stata introdotta la suddetta regola (⁴³⁶) sembra confermare il primo di tali orientamenti, laddove afferma che attraverso la riduzione della perdita fiscale riportabile, in presenza di proventi esenti da imposizione, si intendeva eliminare gli effetti distorsivi determinati «*dai proventi dei cespiti che fruiscono dell'esenzione, nel caso in cui detti proventi, che non concorrono a formare il reddito, comportino l'emergenza della*

(⁴³⁴) Cfr. LUPI R., *Simmetrie fiscali e deducibilità dei costi relativi a proventi esenti*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 7-8, pag. 1067. Secondo l'Amministrazione Finanziaria, «*la norma vuole eliminare gli effetti distorsivi che si creano in presenza di proventi esenti che, non concorrendo alla formazione del reddito, possono dare luogo all'emersione di una perdita riportata in un periodo d'imposta successivo e quindi estendere la naturale portata della norma agevolativa. La norma si applica in presenza di componenti positivi di conto economico (proventi) esenti per effetto di leggi speciali e non si applica in presenza di componenti di reddito d'impresa non imponibili per ragioni di ordine sostanziale, come ad esempio, nel caso di dividendi esteri*» (così, ris. 15 maggio 2003, n. 108/E).

(⁴³⁵) Cfr. ZIZZO G., *La determinazione del reddito delle società*, cit., pag. 286.

(⁴³⁶) Cfr. art. 1, comma 1, lett. m), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

perdita». In particolare, da tale relazione traspare la preoccupazione che, in assenza della regola in esame, si sarebbe dato luogo alla possibilità «*di trasferire l'esenzione riconosciuta a proventi conseguiti nell'ambito del reddito d'impresa agli altri redditi eventualmente posseduti, determinando effetti che vanno oltre la naturale portata della norma agevolativa*»⁽⁴³⁷⁾.

Peraltro, in dottrina non è mancato chi ha criticato la suddetta regola ritenendo che, a ben vedere, l'indeducibilità del componente negativo, sostenuto a fronte di un provento esente, realizza un'equivalenza, sul piano economico e fiscale, rispetto ad un'operazione in cui il provento tassato è stato realizzato grazie al sostenimento di un costo deducibile⁽⁴³⁸⁾. In altri termini, secondo tale

⁽⁴³⁷⁾ A questo proposito l'ASSONIME ha in passato avuto modo di osservare che essendo «*i proventi idonei a ridurre la perdita d'impresa rilevante ... solo quelli del periodo d'imposta in cui la perdita si è verificata*», deve ritenersi che in caso di «*proventi esenti ... conseguiti nel periodo d'imposta successivo (o antecedente) a quello di formazione della perdita nessun effetto limitativo verrà a prodursi e la perdita potrà, nei successivi periodi, esplicitare per intero la sua capacità di ridurre il reddito complessivo*» (così, circ. 10 marzo 1994, n. 42, pag. 34). Pertanto, ad avviso di tale associazione, «*la nuova previsione non è sempre in grado di garantire il pieno raggiungimento dell'obiettivo legislativo esplicitato nella Relazione*» (così, circ. n. 42, del 1994 cit., pag. 34). Sull'argomento si veda ANDREANI G., TUBELLI A., *Le sopravvenienze da esdebitamento in presenza di perdite*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 47, pag. 3621, i quali intravedono un meccanismo simile a quello stabilito dal comma 1 dell'art. 84 del TUIR nella disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 88 del TUIR, introdotta dal comma 4 dell'art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui «*in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84*». Secondo i citati AA., tale disposizione si interpreta nel senso che «*la parte di sopravvenienza esente dovrebbe coincidere con quell'importo che consente di evitare l'insorgenza di un reddito imponibile, facendo sì che il risultato di periodo - se la sopravvenienza eccede la perdita - sia pari allo zero e non sia costituito da una perdita fiscale, utilizzabile in compensazione di redditi futuri*».

⁽⁴³⁸⁾ Cfr. STEVANATO D., *Riflessioni controcorrente in tema di indeducibilità dei costi in presenza di proventi esenti o esclusi*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 12, pag. 1662. *Contra*, LUPI R., *Simmetrie fiscali e indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 12, pag. 1663, il quale ritiene invece che «*è giusto ... che l'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti annulli l'agevolazione, perché in questo modo essa viene adeguata al contesto di imposizione sui redditi*» e che «*l'indeducibilità in esame ... costituisce una clausola generale, diretta ad adeguare*

tesi, la deducibilità del componente negativo, fino a concorrenza del provento esente o escluso, permette in realtà non un'amplificazione ma una mera «conservazione» dell'agevolazione, consentendo la spendita sul piano fiscale del costo relativo alla produzione del provento. Di conseguenza, sarebbe più coerente con la finalità dell'agevolazione consentire la deducibilità del relativo costo analiticamente o forfettariamente riferibile al provento esente, fino a concorrenza dell'importo di tale provento, limitando l'indeducibilità alla parte del costo che eccede tale importo, allo scopo di non far gravare sulla gestione imponibile costi a essa estranei.

A nostro avviso, è da preferirsi la conclusione secondo cui la regola riguardante la non riportabilità delle perdite, derivanti da componenti negativi relativi a componenti positivi esenti, non è posta a presidio del principio di inerenza. Ed infatti, tale principio riguarda solo i singoli componenti di reddito mentre le perdite – come si è più volte avuto modo di rilevare – rappresentano la sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito. Tuttavia, deve comunque ritenersi che ambedue le disposizioni in commento sono volte a impedire il medesimo effetto distorsivo rappresentato dall'amplificazione dell'esenzione dei componenti positivi di reddito.

Inoltre, in aggiunta a quanto osservato dalla dottrina sopra richiamata, si rileva che la disposizione in esame avrebbe avuto una collocazione più coerente con la propria *ratio* se fosse stata inserita sotto l'art. 83 del TUIR. A ben vedere, infatti, la disposizione di cui all'art. 84, comma 1, terzo periodo, del TUIR, sebbene si riferisca letteralmente al riporto della perdita, colpisce in realtà l'aspetto quantitativo della perdita riportabile, da determinare già nell'esercizio in cui essa assume rilevanza come risultato di periodo. A sostegno di questa considerazione si può addurre la circostanza che qualora l'Amministrazione Finanziaria voglia appurare la corretta applicazione

*agevolazioni riferite ai ricavi lordi (per motivi di semplicità) ad un contesto di imposizione reddituale». Pertanto, ad avviso di tale A., «l'agevolazione sui ricavi lordi sottintende quindi redditi di un certo tipo, e le disposizioni limitatrici della deduzione servono ad evitare che essa si trasmetta a redditi di altro tipo». Dello stesso A. si veda, *Il caso dei soggetti esenti nella definizione automatica dei periodi chiusi in perdita*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 21, pag. 1726; *Il riporto delle perdite per il condono tombale e la definizione delle liti*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 11, pag. 856, relativamente all'applicazione del condono con riferimento alle annualità chiuse in perdita e per le quali trova applicazione l'esenzione decennale da IRPEG. Si veda a riguardo, COMMITTERI G.M., SCIFONI G., *L'esenzione decennale IRPEG non limita il riporto delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 27, pag. 2257.*

della disposizione in esame, allo scopo di accertare la quota parte della perdita deriva da componenti negativi relativi a componenti positivi esenti, dovrà sottoporre a verifica non già il periodo d'imposta di riporto, ma quello di formazione della perdita ⁽⁴³⁹⁾. Diversamente, dovrebbe concludersi che l'attività di accertamento riguarda il periodo d'imposta dell'utilizzo della perdita. Tuttavia, tale conclusione non pare corretta, in quanto è sempre all'esercizio di formazione della perdita che occorre fare riferimento per verificare la presenza di proventi esenti.

Da ultimo, sul piano del contenuto della disposizione in esame, si può osservare come i proventi che riducono l'ammontare della perdita riportabile sono quelli ammessi a beneficiare di un regime di esenzione per finalità agevolative. Pertanto, devono ritenersi irrilevanti, agli effetti dalla disposizione in esame, quelle forme di non imposizione accordate per ragioni di carattere strutturale, come l'esenzione prevista nell'ambito della *participation exemption* o l'esclusione dei dividendi ⁽⁴⁴⁰⁾. Tuttavia, a questo proposito si evidenzia che, secondo l'Agenzia delle Entrate, agli effetti di tale disciplina non rileva la detassazione di cui all'art. 5, commi da 1 a 3-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,

⁽⁴³⁹⁾ In questo senso, CALLEGARI U., BESSO U., COMUZZI P., *Commenti in tema di proventi esenti ed esclusi (sempre con riferimento alle imprese di autotrasporto), utilizzo perdite e accertamento fiscale*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2006, fasc. 5, pag. 693.

⁽⁴⁴⁰⁾ Cfr. ASSONIME, circ. n. 42 del 1994 cit., secondo cui «*il meccanismo limitativo in esame opera in presenza di proventi esenti e cioè in presenza di esenzioni e agevolazioni previste dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, o da altre leggi speciali*» e che, pertanto, «*nessuna limitazione deve ... operare in presenza di componenti del reddito d'impresa dichiarati in tutto o in parte non imponibili per ragioni di ordine sostanziale*», come, ad esempio, «*nel caso di dividendi esteri, per i quali l'art. 96, commi 1 e 1-ter, del testo unico prevede che concorrono a formare il reddito solo per il 40 per cento del loro ammontare, ovvero ... non concorrono affatto a formare il reddito; o ancora nel caso di dividendi provenienti da società residenti in Stati membri della CEE per i quali sia applicabile il regime di ... esclusione dal reddito per un ammontare pari al 95 per cento*». Si segnala che il comma 310 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 ha chiarito, con disposizione di interpretazione autentica, che i contributi versati per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende o dei consorzi di trasporto pubblico locale «*non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo*» del TUIR (cfr. sul punto, Agenzia delle Entrate, circ. 13 marzo 2009, n. 9/E). Per un approfondimento a riguardo si segnala FRANSONI F., *Limiti alla deducibilità dei costi relativi a proventi che non concorrono alla determinazione del reddito: rileva la distinzione tra esclusione ed esenzione?*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, pag. 1053.

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. “*Tremonti-ter*”) ⁽⁴⁴¹⁾.

3.3.4.2. Il riporto delle perdite fiscali per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile

Come si è già avuto modo di rilevare, con la Legge Finanziaria 2007 è stata introdotta un'apposita regola volta a disciplinare il riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, ora contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR, ove si prevede che per tali soggetti «*la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti*».

Tale norma riguarda le fattispecie agevolative che consentono di esonerare da imposizione gli utili di esercizio, impiegati per una destinazione ritenuta meritevole di tutela ⁽⁴⁴²⁾, come, ad esempio, quella prevista dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, secondo cui «*non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili*», a condizione che «*sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento*».

Secondo la dottrina, la finalità perseguita dalla suddetta norma non è dissimile da quella perseguita dalla disposizione che impone di diminuire l'importo delle perdite dei componenti negativi relativi a proventi esenti, in quanto, anche in questo caso, l'intenzione del legislatore è quella di non accordare il beneficio del riporto delle perdite, in presenza di componenti di reddito che beneficiano dell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile e fino a concorrenza del loro ammontare ⁽⁴⁴³⁾.

Tuttavia, è possibile notare alcune differenze tra la disposizione riguardante la riportabilità delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione e quella che impone di ridurre la perdita riportabile per l'importo dei proventi esenti. Ed infatti, la prima di tali disposizioni

⁽⁴⁴¹⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. n. 44/E del 2009 cit. Tale agevolazione consiste nella possibilità di escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.

⁽⁴⁴²⁾ Così, ASSONIME, circ. n. 31 del 2007 cit.

⁽⁴⁴³⁾ Così, ASSONIME, circ. n. 31 del 2007 cit.

considera l'esenzione dell'intero utile e, quindi, del risultato di periodo, mentre la seconda disposizione considera solo l'esenzione del singolo provento. Inoltre, con la prima disposizione il legislatore sembrerebbe voler escludere la riportabilità della perdita non già perché tale perdita deriva dall'esenzione del singolo provento, obiettivo che invece persegue la seconda disposizione. A ben vedere, infatti, l'applicazione dell'esenzione dell'utile non costituisce un fenomeno che può dar luogo alla formazione di una perdita fiscale. Per tale ragione è stato affermato che la disposizione riguardante gli utili esenti riguarda l'eventuale emersione, in una serie di periodi d'imposta che si susseguono, di regimi di esenzione dell'utile, cui fanno seguito perdite fiscali di periodi successivi ⁽⁴⁴⁴⁾. In tale ipotesi le perdite, ancorché siano determinate secondo le regole ordinarie e non derivino dall'applicazione dell'esenzione, sono soggette al limite dell'utilizzo fino a concorrenza delle agevolazioni fruite in relazione agli utili dei periodi d'imposta precedenti. Pertanto, la disposizione non dovrebbe trovare applicazione in relazione alle perdite relative a periodi d'imposta anteriori a quelli per i quali il contribuente ha goduto dell'esenzione sull'utile, ma solo in relazione a quelle perdite che assumono rilevanza in periodi d'imposta successivi a quelli agevolati ⁽⁴⁴⁵⁾. Tale conclusione è stata avallata anche dall'Amministrazione Finanziaria, secondo cui «*in assenza di una diversa previsione normativa ... la perdita assoggettata alla riduzione*» deve essere considerata «*quella di periodo e non anche quella formata in periodi d'imposta precedenti*». Di conseguenza, come chiarito dalla predetta Amministrazione, «*la perdita realizzata in un determinato periodo d'imposta - dopo aver subito la limitazione di cui all'articolo 84 del TUIR in presenza di utili esentati in esercizi precedenti*

⁽⁴⁴⁴⁾ Così, ASSONIME, circ. n. 31 del 2007 cit. In questo senso, si esprime anche STEVANATO, secondo cui la disposizione sembra «*superare l'autonomia dei singoli periodi d'imposta, e considerare come agevolazione un'entità calcolata in base alla sommatoria di utili e perdite di un arco pluriennale*». In altri termini, secondo l'A. è «*come se la perdita conseguita nella parentesi temporale agevolabile costituisca un "costo" relativo ai redditi (utili) esenti, che non può essere scomputato da future "gestioni imponibili" dell'impresa*» (così, STEVANATO D., *Prime riflessioni sulle nuove norme in materia di inutilizzabilità delle perdite in presenza di esenzioni del reddito o dell'utile*, cit., pag. 549).

⁽⁴⁴⁵⁾ Così, Assonime, circ. n. 31 del 2007 cit., secondo cui «*quanto più l'impresa accumula ... utili di esercizio detassati ... tanto più si amplifica il limite al riporto delle perdite allorchè esse vengano a formarsi successivamente alla produzione degli utili "detassati"*».

- non deve essere più assoggettata alla limitazione in esame nei periodi d'imposta successivi»⁽⁴⁴⁶⁾.

Si rileva, inoltre, che prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto, «*per ragioni di ordine logico e sistematico*», che il limite al riporto delle perdite relativo agli utili esenti «*deve soggiacere alle medesime regole dettate dall'articolo 84 del TUIR in ordine alla riportabilità delle perdite*», con la conseguenza che «*al fine di ridurre l'importo della perdita fiscalmente riportabile, il "limite" non assume rilevanza oltre il quinto periodo d'imposta successivo a quello della sua formazione*». Ebbene, alla luce dell'eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite, disposto dal citato decreto-legge n. 98 del 2011, deve ritenersi che, per le medesime ragioni di ordine sistematico, l'ammontare della perdita riportabile nei periodi d'imposta successivi deve essere determinato diminuendo le perdite di tutti gli utili esentati negli esercizi precedenti⁽⁴⁴⁷⁾.

Da ultimo, si osserva che per ragioni di coerenza sistematica sarebbe stato corretto che il legislatore avesse trasferito la disposizione in questione nell'art. 83 del TUIR, al pari di quanto effettuato con la disposizione riguardante le attività che fruiscono di un regime di parziale o totale detassazione del reddito. Ed infatti, anche la disposizione in esame sembra riguardare il momento di rilevanza e non già quello del riporto della perdita⁽⁴⁴⁸⁾.

3.3.4.3. L'esclusione del riporto delle perdite fiscali in caso di mutamento della compagine sociale

Nel capitolo precedente si è già avuto modo di rilevare che il riporto delle perdite, per poter assolvere alla propria funzione di elemento di commisurazione del reddito d'impresa su base pluriennale, presuppone la continuità del soggetto e dell'attività economica da cui le derivano perdite, posto che da tale attività scaturiscono i redditi che il soggetto può diminuire dell'importo delle perdite stesse. Da tale

⁽⁴⁴⁶⁾ Così, ris. 13 dicembre 2012, n. 129/E.

⁽⁴⁴⁷⁾ Cfr. REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012, pag. 40.

⁽⁴⁴⁸⁾ Tale considerazione sembra trovare una indiretta conferma nella citata risoluzione n. 129/E del 2010, con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra l'altro, che «*nel modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta*» in perdita «*il contribuente indicherà direttamente l'importo relativo alla perdita fiscale riportabile nei periodi d'imposta successivi*» già ridotta dell'ammontare degli utili esenti.

considerazione si desume che laddove la predetta continuità viene meno perché la perdita, che ha assunto rilevanza in capo ad un soggetto in relazione ad una determinata attività, è utilizzata in diminuzione dei redditi conseguiti da un altro soggetto in relazione ad un'altra attività, la funzione del riporto delle perdite è distorta.

Per questa ragione l'ordinamento guarda con sfavore a tutti quei casi in cui il riporto delle perdite è impiegato non già come correttivo della suddivisione in periodi d'imposta, bensì per conseguire un indebito vantaggio fiscale consistente nell'utilizzo di perdite altrui. Tali casi sono riconducibili al fenomeno comunemente denominato, con accezione negativa, come "commercio delle perdite" oppure commercio delle "bare fiscali", per il fatto che esso si manifesta in relazione a quelle imprese che non solo sono titolari di perdite fiscali pregresse, ma, al contempo, sono oramai inidonee ad esprimere una potenzialità (*rectius*, vitalità) reddituale e produttiva, capace di assorbire le predette perdite⁽⁴⁴⁹⁾. In particolare, l'assenza di tale potenzialità economica è ritenuta una circostanza idonea a presumere che eventuali operazioni straordinarie, riguardanti tali soggetti, siano poste in essere al solo scopo di conseguire i predetti indebiti vantaggi, in quanto dette operazioni comportano modificazioni e compenetrazioni soggettive e, dunque, una commistione o un trasferimento di situazioni tributarie soggettive, tra le quali rientra anche il diritto al riporto delle perdite. E' questo il motivo per il quale legislatore tributario ha previsto, nell'ambito della disciplina riguardante le operazioni straordinarie⁽⁴⁵⁰⁾, specifiche regole che subordinano il trasferimento delle perdite alla circostanza che l'impresa che ne è titolare presenti una vitalità idonea ad escludere che l'operazione sia posta in essere al solo scopo di consentire l'utilizzo delle sue perdite ad un altro soggetto.

Tuttavia, l'ordinamento guarda con sfavore anche alle ipotesi in cui le perdite, pur rimanendo formalmente in capo al medesimo soggetto giuridico, sono trasferite ad un soggetto economicamente

⁽⁴⁴⁹⁾ Il fenomeno è ben descritto da CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 609, il quale osserva come «il mercato delle perdite può tranquillamente essere realizzato senza che sia necessario ricorrere ad operazioni di fusione o scissione. Difatti anche il conferimento, in una società con perdite, di aziende redditizie, ovvero l'acquisto di "bare fiscali" e la canalizzazione su di esse di operazioni redditizie, consentono di raggiungere il medesimo obiettivo».

⁽⁴⁵⁰⁾ Cfr. art. 172, comma 7, e art. 173, comma 10, del TUIR.

diverso rispetto a quello in capo al quale esse hanno assunto rilevanza, attraverso un mutamento della compagine sociale del soggetto giuridico titolare delle perdite stesse. In questo caso, dal momento che le perdite restano formalmente in capo allo stesso soggetto, la reazione dell'ordinamento è attuata non già limitando il trasferimento delle perdite, come accade nell'ambito delle operazioni di fusione e scissione, bensì negando direttamente il diritto al riporto delle perdite.

E' questa la *ratio* del comma 3 dell'art. 84 del TUIR, il quale subordina il riporto delle perdite al ricorrere di due condizioni, complementari tra loro, reputate dallo stesso legislatore indicative della non coincidenza economica tra il soggetto in capo al quale hanno assunto rilevanza le perdite e quello a beneficio del quale dovrebbe operare il riporto di tali perdite. In particolare, secondo la predetta disposizione, il riporto delle perdite è escluso allorquando «*la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo*» e, inoltre, « *venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate*» ⁽⁴⁵¹⁾. Pertanto, la disposizione è volta a scongiurare gli effetti elusivi sottesi al fenomeno dell'acquisizione di società dotate di perdite riportabili, al solo fine di conferirvi aziende che, pur svolgendo un'attività di diversa natura, siano tuttavia portatrici di utili da compensare con le suddette perdite ⁽⁴⁵²⁾.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, la prima delle suddette condizioni, che si ha quando il trasferimento delle partecipazioni della società che riporta le perdite dà luogo nei confronti dell'acquirente all'acquisizione del controllo della società stessa, si realizza tanto «*nel caso di trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo*», quanto

⁽⁴⁵¹⁾ In passato, la dottrina aveva osservato che il verificarsi delle suddette condizioni fosse idoneo a precludere non solo il riporto delle perdite ordinarie riportabili nel limite del quinquennio, ma anche il riporto delle perdite illimitatamente riportabili relative ai primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione (cfr. Assonime, circ. 27 maggio 1998, n. 42). Tale interpretazione deve ritenersi ancora valida anche a seguito della novella recata dal decreto-legge n. 98 del 2011, che, da un lato, ha eliminato il limite quinquennale al riporto delle perdite e, dall'altro lato, ha limitato l'utilizzabilità delle perdite ordinarie all'80 per cento del reddito del periodo d'imposta.

⁽⁴⁵²⁾ Cfr. relazione di accompagnamento del d.lgs. n. 358 del 1997.

«nel caso in cui l'acquisizione del controllo avvenga a seguito di integrazione della partecipazione già posseduta»⁽⁴⁵³⁾.

Inoltre, detto controllo può realizzarsi non soltanto mediante il trasferimento della proprietà della partecipazione, ma anche mediante altri tipi di negozi giuridici come, ad esempio, il trasferimento dell'usufrutto della partecipazione stessa, e ciò in considerazione «dell'ampia formulazione della norma che, con riferimento all'acquisizione della maggioranza delle partecipazioni, usa la locuzione "comunque acquisita"». Pertanto, come osservato dalla dottrina, l'acquisizione della maggioranza delle partecipazioni che danno diritto di voto nelle assemblee ordinarie si verifica anche per effetto della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale da parte della società che riporta le perdite⁽⁴⁵⁴⁾. Inoltre, dal momento che la norma spiega efficacia anche nel caso in cui il trasferimento della partecipazione avvenga solo temporaneamente, devono ritenersi inclusi tra i negozi che possono comportare il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto anche il riporto, il contratto di pronti contro termine e di prestito titoli⁽⁴⁵⁵⁾.

Per quanto attiene alla condizione della modifica dell'attività principale, da intendersi come «l'attività che sulla base di riscontri fattuali risulti quantitativamente superiore, con riferimento ai ricavi, ad altre comunque svolte dalla società ceduta o trasferita»⁽⁴⁵⁶⁾, il

⁽⁴⁵³⁾ Così, Min. Fin., circ. 19 dicembre 1997, n.320/E. In dottrina, in senso conforme a tale conclusione si esprime, ASSONIME, circ. 27 maggio 1998, n. 43; BEGHIN M., *Operazioni di riorganizzazione delle attività produttive*, in AA.VV., *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di M. Miccinesi, Padova, 1999, pag. 427, secondo cui «è corretto affermare che la maggioranza del capitale sociale con diritto di voto non deve essere l'oggetto della cessione, ma può anche emergere mediante l'integrazione di una partecipazione già posseduta». In senso contrario, ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, in *Rass. Trib.*, 2008, fasc. 4, I, pag. 953, il quale ritiene che «per contrastare l'artificioso frazionamento dell'acquisizione, attualmente è disponibile la richiamata clausola antielusione, la quale potrebbe essere utilizzata dall'Amministrazione finanziaria, laddove sia possibile ravvisare un loro collegamento, per saldare i diversi atti in un'unica operazione. Per il futuro, l'inconveniente potrebbe essere superato con un intervento sulla disposizione, in guisa da stabilire che, ai fini della verifica della condizione in esame, si debbano consolidare tutti gli atti di acquisto compiuti entro un certo lasso di tempo, ad esempio nell'arco di dodici mesi».

⁽⁴⁵⁴⁾ Cfr. LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Milano, 2010, tomo II, pag. 1448.

⁽⁴⁵⁵⁾ Cfr. LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, cit., pag. 1449.

⁽⁴⁵⁶⁾ Così, circ. n. 320/E del 1997 cit.

medesimo comma 3 dell'art. 84 del TUIR individua un periodo temporale di osservazione nell'ambito del quale verificare la sussistenza della predetta condizione, ove statuisce che «*la modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori*». Pertanto, assumendo quale punto di riferimento l'attività principale in fatto svolta al momento in cui ha assunto rilevanza la perdita, concorrono a realizzare la condizione in esame le variazioni intervenute nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento o dell'acquisizione, anche a titolo temporaneo, i due periodi di imposta anteriori a quello del trasferimento, oppure i due periodi di imposta successivi a quello del trasferimento⁽⁴⁵⁷⁾.

Accanto alle suddette condizioni, il legislatore ha posto una specifica esimente che fa salvo il riporto delle perdite nel caso in cui il soggetto giuridico che ne è titolare non si trova in uno stato di decozione⁽⁴⁵⁸⁾. In particolare, la *ratio* di tale esimente è di delimitare l'applicazione della disciplina antielusiva in esame alle sole operazioni che danno luogo ad un commercio di bare fiscali, garantendo il riporto delle perdite nei confronti di quelle società che presentavano, prima del trasferimento delle loro partecipazioni, un'idoneità produttiva e reddituale prospettica. Tale idoneità deve essere verificata attraverso alcuni parametri contabili ed extracontabili, in parte analoghi a quelli stabiliti nell'ambito della disciplina in tema di fusione e scissione⁽⁴⁵⁹⁾.

A questo proposito va osservato che l'utilizzo dei medesimi parametri contabili ed extracontabili nell'ambito sia della disciplina in

⁽⁴⁵⁷⁾ Così, circ. n. 320/E del 1997 cit.

⁽⁴⁵⁸⁾ In particolare, ai sensi della lett. b) del comma 3 dell'art. 84 del TUIR, il riporto è consentito quando «*le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori*».

⁽⁴⁵⁹⁾ Analogamente a quanto previsto in tema di fusioni e scissioni, l'art. 84, comma 3, del TUIR, prevede inoltre che il riporto è ammesso a condizione che dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento delle partecipazioni risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del cod. civ., superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

tema di mutamento della compagine sociale che in tema di fusioni e scissioni si spiega con la circostanza che entrambe le discipline hanno la medesima finalità antielusiva che è quella di contrastare il trasferimento del diritto al riporto delle perdite. Tuttavia, mentre nel caso delle fusioni e scissioni il trasferimento considerato è quello che interviene tra soggetti giuridicamente distinti, nel caso di mutamento della compagine sociale detto trasferimento interviene tra soggetti economicamente distinti ⁽⁴⁶⁰⁾. La comune finalità antielusiva di ambedue le menzionate discipline differenzia la limitazione da esse prevista da quella operante nei confronti delle perdite maturate prima dell'opzione per il consolidato. Ed infatti, nel primo caso si tratta di una limitazione antielusiva che sterilizza il trasferimento del diritto al riporto delle perdite in relazione ad operazioni che normalmente darebbero luogo a legittime compensazioni intersoggettive ⁽⁴⁶¹⁾, nel secondo caso, invece, si tratta di una limitazione strutturale volta ad impedire il verificarsi di compensazioni intrasoggettive in relazione a casi nei quali tali compensazioni risulterebbero asistematiche ⁽⁴⁶²⁾.

Tuttavia, allo stato della vigente normativa, pur condividendo la medesima finalità antielusiva, i parametri contabili ed extracontabili contemplati dalla disciplina in tema di mutamento della compagine sociale presentano significative differenze rispetto a quelli previsti nell'ambito della disciplina in tema di fusioni e scissioni.

⁽⁴⁶⁰⁾ Cfr. A questo riguardo l'ASSONIME osserva come le operazioni che il comma 3 dell'art. 84 del TUIR intende colpire sono evidentemente quelle in cui «*l'utilizzo intersoggettivo delle perdite viene realizzato attraverso il compimento di atti collegati ... che producono, sott'altra veste giuridica, il medesimo effetto intersoggettivo delle operazioni di fusione e scissione consistente nella possibilità di compensazione delle perdite di una società con gli utili di un'azienda o attività appartenente ab origine ad altro soggetto; e, in particolare, tali operazioni alternative conseguono questo effetto senza subire, anzi eludendo in un certo senso, i test di vitalità e di patrimonio netto indicati nell'art. 172, comma 7, del TUIR per le fusioni e nel comma 10 dell'art. 173 del medesimo Testo Unico, per le scissioni*».

⁽⁴⁶¹⁾ Sulla *ratio* del limite al riporto delle perdite in caso di fusioni e scissioni, si veda, tra gli altri, ANDRIOLA M., *Perdite maturate nel gruppo e limiti al riporto in sede di fusione*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 3, pag. 389; BARBIERI L., STEVANATO D., *Dubbi infondati in tema di disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite in caso di fusione*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, fasc. 5, pag. 647.

⁽⁴⁶²⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 950, secondo cui «*la logica delle regole in materia di mutamento del controllo, di scissione e di scissione è ... quella di porre degli argini ad eventuali strumentalizzazioni del riporto*».

In primo luogo, infatti, in caso di fusione e scissione i suddetti parametri assumono una diversa valenza in quanto operano in funzione di un limite quantitativo, quello del patrimonio netto, e non già di un'esimente come nel caso del comma 3 dell'art. 84 del TUIR ⁽⁴⁶³⁾. Inoltre, quest'ultima disposizione prevede anche un parametro aggiuntivo, stabilendo che il diritto al riporto delle perdite non è precluso se le partecipazioni sono relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità. Peraltro, in dottrina è stata messa in dubbio l'idoneità dei suddetti parametri ad individuare i fenomeni che la disciplina in esame mira a contrastare, posto che, da un lato, il numero dei dipendenti è un dato dimensionale che nulla di per sé dice rispetto alla vitalità economica dell'impresa, e, dall'altro lato, la flessione dei ricavi e delle spese di lavoro subordinato possono essere indicativi di una situazione di crisi dell'attività economica ma non necessariamente della sua definitiva decozione ⁽⁴⁶⁴⁾. Per questa ragione da più parti è stata auspicata la revisione dei parametri in questione ⁽⁴⁶⁵⁾.

In secondo luogo, in caso di fusione e scissione il riporto delle perdite è subordinato al limite quantitativo del patrimonio netto, il quale

⁽⁴⁶³⁾ Cfr. CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 616.

⁽⁴⁶⁴⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 949. Nello stesso senso, GARBARINO C., *Riporto delle perdite ed elusione*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2001, I, pag. 123; ANDRIOLA M., *Limiti al "commercio delle perdite" nel passaggio dall'Irpeg all'Ires: stabilità e mutamento delle strategie di pianificazione fiscale*, in *Rass. Trib.*, 2005, fasc. 3, pag. 792; LAROMA JEZZI P., *Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive "speciali" e "generaliste"*, in *Rass. Trib.*, 2002, fasc. 1, pag. 200, il quale, a sua volta, osserva che «il primo problema ... è che quei parametri, non solo possono essere mal congegnati, ma soprattutto sono per loro natura rigidi e, quindi, non consentono di discriminare quelle condotte che, pur essendo "tipiche", nel caso concreto sono nondimeno assistite da valide ragioni economiche e, quindi, non hanno portato alla fruizione di riduzioni o di rimborsi di imposte disapprovati dall'ordinamento». In senso contrario, CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, cit., pag. 617, il quale ritiene che «il dato normativo in esame, per la molteplicità e l'adeguatezza dei parametri adottati, sia garanzia di buona approssimazione rispetto al fenomeno del commercio delle perdite». Nello stesso senso, FRANSONI G., *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, vol. XVII, fasc. 7-8, I, pag. 651.

⁽⁴⁶⁵⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 949, il quale auspica omogeneizzazione dei suddetti parametri tra la disciplina in tema di mutamento della compagine sociale e quella relativa alle fusioni e scissioni.

è assente nell'ambito della disciplina in tema di mutamento della compagine sociale ⁽⁴⁶⁶⁾. Tale limite sembrerebbe avere una natura diversa da quella dei parametri di vitalità, i quali, in una chiara ottica antielusiva, sono finalizzati ad individuare quei casi in cui un soggetto è economicamente appetibile solo per la sua dote di perdite. Il limite del patrimonio netto, invece, basandosi sul collegamento tra la perdita e l'attività da cui essa promana ⁽⁴⁶⁷⁾, impedisce la circolazione di perdite dissociata da una circolazione di lavori economici ⁽⁴⁶⁸⁾. A questo proposito si segnala peraltro che la dottrina non è concorde sulla validità di tale criterio. Ed infatti, da un lato, vi è chi ritiene che il limite del patrimonio netto è idoneo a perseguire la finalità antielusiva cui è preposto ed anzi ne auspica l'adozione anche nell'ambito della disciplina in tema di mutamento della compagine sociale ⁽⁴⁶⁹⁾. Dall'altro lato, invece, vi è chi ritiene che proprio la mancata previsione del limite del patrimonio netto nell'ambito della disciplina in tema di mutamento della compagine sociale rappresenta l'implicito riconoscimento dell'inadeguatezza di questo parametro ad esprimere non solo la

⁽⁴⁶⁶⁾ Inoltre, come evidenziato da ASSONIME nella circolare 31 maggio 2007, n. 31, il *test* di vitalità di cui al comma 3 dell'art. 84 del TUIR è circoscritto entro un delimitato lasso di tempo, mentre con riguardo al regime delle fusioni e delle scissioni, non solo il *test* sul patrimonio netto, ma anche quello c.d. "di vitalità" sono applicabili *sine die*, senza, cioè, limiti temporali. Pertanto, sembrerebbe che la stabilità del rapporto partecipativo sia stata ritenuta dal legislatore motivo sufficiente per consentire l'utilizzo – attraverso le anzidette operazioni aggregative – delle perdite della società partecipata in compensazione dei redditi delle aziende o delle attività conferite dal socio di maggioranza.

⁽⁴⁶⁷⁾ Tuttavia, anche il limite del patrimonio netto ha natura antielusiva, cfr. LUPI R., *Riporto delle perdite e fusione di società*, in *Rass. Trib.*, 1988, fasc. I, pag. 288.

⁽⁴⁶⁸⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 950.

⁽⁴⁶⁹⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 951. È interessante osservare che in sede di adozione del Testo unico del 1986, l'On. Usellini propose la sostituzione del criterio del patrimonio netto, ritenuto eccessivamente penalizzante, con un criterio «più aderente alla sostanza economica», consistente nell'«assumere l'attivo lordo (al netto della liquidità)». In particolare, nel parere della Commissione dei Trenta l'adozione di tale criterio è motivata sulla base della considerazione che esso «appare ... più significativo delle esigenze di carattere economico che dovrebbero essere alla base di un provvedimento di natura riorganizzativa e quindi atto ad evitare che vengano poste in essere operazioni con società prive di contenuti» (così, *Parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 10 pag. 1658).

capacità prospettica della società risultante dalla fusione o beneficiaria di produrre in futuro redditi che vadano a compensare le perdite fiscali pregresse riportate, ma anche la misura della perdita trasferibile da un soggetto all'altro ⁽⁴⁷⁰⁾.

A nostro avviso, le critiche mosse al criterio del patrimonio netto sono comprensibili anche perché tale criterio impone di parametrare l'entità di un elemento (la perdita) avente rilevanza esclusivamente fiscale, ad un elemento (il patrimonio netto) avente natura squisitamente civilistica e, inoltre, che assume rilievo solo sul piano patrimoniale e non reddituale. Tuttavia, il criterio del patrimonio netto esprime una preoccupazione, quella di collegare il riporto delle perdite all'attività produttiva da cui essere derivano, che appare fondata sul piano sistematico. Ed infatti, come si è già avuto modo di rilevare nel precedente capitolo, il riporto delle perdite, essendo finalizzato a garantire la corretta commisurazione del reddito su base pluriennale, spetta, sotto un profilo statico, al soggetto che è individuato dall'ordinamento come soggetto passivo dell'imposta, mentre, sotto un profilo dinamico, deve essere riconosciuto se ed in quanto esisterà l'attività produttiva da cui scaturisce il reddito futuro che viene ad essere diminuito in sede di utilizzo della perdita. Inoltre, tale criterio è rilevatore della idoneità dell'impresa a produrre reddito, il quale sarà destinato ad

⁽⁴⁷⁰⁾ Cfr. ANDRIOLA M., *Limiti al "commercio delle perdite" nel passaggio dall'Irpeg all'Ires: stabilità e mutamento delle strategie di pianificazione fiscale*, pag. 820, il quale ritiene che la mancata riproposizione dell'indice del patrimonio netto contabile deve essere «interpretata nel senso della sopraggiunta perdita di valenza sistematica di questo indice, del resto sin dall'inizio debole. Ciò si riverbera sulla disapplicazione delle norme antielusive speciali di cui all'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'applicazione del quale potrebbe, con un ulteriore passaggio argomentativo, giungersi ad una frequente interpretatio abrogans del limite del patrimonio netto contabile». L'inadeguatezza del criterio del patrimonio netto è sostenuta anche da LUPI R., *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989, pag. 300, secondo cui «l'importo assoluto del patrimonio netto non è però l'indice più attendibile cui collegare la potenzialità di produrre redditi futuri»; PANSIERI S., *Il riporto delle perdite nelle fusioni di società*, in *Rass. Trib.*, 1987, I, pag. 284; SPECA P., *Il riporto delle perdite per la società risultante dalla fusione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, I, pag. 372; CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, cit., pag. 607; GARBARINO C., *Riporto delle perdite ed elusione*, cit., pag. 122; STEVANATO D., *La debolezza concettuale del limite del patrimonio netto*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2003, pag. 264; DELLA VALLE E., *Perdite fiscali e recessione*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 13, pag. 991, secondo cui i parametri economici individuati dal legislatore «non sempre sono in grado di segnalare l'esistenza di una "scatola vuota" ovvero il manifestarsi di un effettivo stato di depotenziamento della struttura produttiva».

essere portato in diminuzione delle perdite ⁽⁴⁷¹⁾. Pertanto, il criterio del patrimonio netto, in mancanza di criteri più raffinati, persegue una finalità antielusiva certamente meritevole tutela. D'altro canto, la mancata previsione di tale criterio nell'ambito della disciplina di cui al comma 3 dell'art. 84 del TUIR potrebbe essere ricondotta, non già alla volontà del legislatore di considerare superato detto criterio, ma alle differenze strutturali esistenti tra le operazioni di fusioni e scissioni, in cui vi è commistione e compenetrazione di patrimoni, e il trasferimento di partecipazioni che, invece, non comporta tali effetti.

La finalità antielusiva della disposizione di cui all'art. 84, comma 3, del TUIR, oltre ad accomunare la disciplina in esame a quella in tema di fusioni e scissioni, ha importanti riflessi sul piano sistematico.

Innanzitutto, infatti, essa pone il problema di stabilire quali sono e come devono essere regolati i rapporti tra la disposizione in esame e quella antielusiva (semi)generale ⁽⁴⁷²⁾ di cui all'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, la quale comprende nell'articolato elenco delle operazioni

⁽⁴⁷¹⁾ Tale posizione è riconosciuta dalla stessa Agenzia delle Entrate secondo cui «*il legislatore fiscale ha ... individuato nel suddetto limite patrimoniale un indice, ancorché approssimativo, in grado di misurare la capacità della società - intesa come autonoma organizzazione e prima dell'integrazione dei patrimoni delle società partecipanti alla fusione - di produrre in futuro redditi imponibili tali da compensare le perdite fiscali pregresse riportate*» (così, ris. 9 maggio 2011, n. 54/E, commentata da MICHELUCCI R., PRAMPOLINI A., *Limite del patrimonio netto al riporto di perdite e interessi passivi nella fusione*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 27, pag. 2220). A questo proposito si veda quanto affermato dall'On. B. Visentini, a cui va attribuita la paternità della disposizione che ha previsto il limite del patrimonio netto nell'ambito delle operazioni di fusione, secondo cui l'adozione di tale limite risponde alla esigenza di stabilire un «*ragionevole limite obiettivo*» al riporto delle perdite, stante l'«*impossibilità di distinguere quanta parte del reddito della società incorporante (...) deriva dalla prosecuzione della vecchia attività della società incorporata (...), quanta dagli effetti positivi dell'unione delle due o più attività delle imprese che hanno partecipato all'operazione, e quanta dall'attività della società incorporante*» (così, VISENTINI B., *A proposito di «bare»*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, I, pag. 1029).

⁽⁴⁷²⁾ Com'è ben noto, la norma antielusiva prevista dall'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, pur non essendo sicuramente configurabile come una norma antielusiva di carattere specifico, non avendo ad oggetto una operazione specificamente individuate, è priva di una portata di carattere generale e cioè estesa a tutte le operazioni comunque realizzate dal contribuente. Il comma 3 di tale articolo subordina infatti espressamente l'applicabilità di tale norma a condizione che «*siano utilizzate una o più delle... operazioni*» indicate nell'elenco ivi previsto. Di conseguenza, l'Amministrazione Finanziaria ne può invocare l'applicazione soltanto se ed in quanto abbia fatto ricorso almeno ad una di tali operazioni per realizzare il proprio programma.

a cui essa è potenzialmente applicabile anche le operazioni contemplate dall'art. 84, comma 3, del TUIR. Tale problema non è solo di ordine teorico, ma ha importanti ricadute sul piano applicativo in quanto la sua soluzione consente di stabilire se, nel caso in cui l'operazione posta in essere dal contribuente superi il vaglio della disposizione di cui all'art. 84, comma 3, del TUIR, sussiste o meno una residua possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di sindacare tale operazione mediante la previsione antielusiva generale contenuta nell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ⁽⁴⁷³⁾.

Ebbene, il suddetto problema evoca il tema più generale del rapporto tra le disposizioni con mera finalità antielusiva – come, ad esempio, quella di cui all'art. 84, comma 3, del TUIR – e quelle con finalità e struttura antielusiva – come, ad esempio, quella di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ⁽⁴⁷⁴⁾ – in relazione al quale in dottrina si sono avute due contrapposte posizioni.

Da un lato, vi è chi ritiene che la disposizione con finalità antielusiva comprime l'operatività della disposizione con finalità e struttura antielusiva, in quanto le due tipologie di disposizioni si pongono in un rapporto di *genus a species*. Pertanto, tale rapporto deve essere risolto facendo prevalere la disposizione la cui fattispecie presenta maggiori elementi caratterizzanti, che, in questo caso, è rappresentata da quella con finalità antielusiva ⁽⁴⁷⁵⁾.

⁽⁴⁷³⁾ Cfr. LAROMA JEZZI P., *Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive "speciali" e "generali"*, cit., pag. 200.

⁽⁴⁷⁴⁾ La distinzione tra norme con finalità antielusiva e norme con finalità e struttura antielusiva è di CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, cit., pag. 617.

⁽⁴⁷⁵⁾ Cfr. MORELLO U., *Il problema della frode alla legge nel diritto tributario*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1991, I, pag. 39; CIPOLLINA S., *La legge civile e la legge fiscale*, Padova, 1992, pag. 236; NUZZO E., *Elusione, abuso della forma negoziale, fraudolenza*, in *Rass. Trib.*, 1996, I, pag. 1320. Nello stesso senso, sembra orientarsi MICHELUTTI R., *Riflessioni a margine della nuova disciplina in tema di riporto delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1998, I, pag. 637, nota 29, secondo cui «laddove l'operazione abbia superato i test approntati dall'art. 102, comma 1-ter Tuir ... il requisito della valida ragione economica, richiesto dall'art. 37-bis DPR n. 600/1973» deve «intendersi automaticamente integrato», con la conseguenza che «l'operazione ... non è ulteriormente sindacabile, se non per disconoscere vantaggi fiscali ulteriori e diversi dal riporto delle perdite». A riguardo si vedano anche le considerazioni di FRANSONI G., *Abuso di diritto, elusione e simulazione: rapporti e distinzioni*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 1, pag. 15, secondo cui «fra le norme antielusive ad hoc e la norma antielusiva semigenerale esiste (rectius deve esistere) un "concorso" risolto sulla base del principio di specialità» e di TUNDO F., *Il «merger leveraged buy out» tra valide*

Dall'altro lato, vi è chi ritiene che tra le suddette disposizioni non vi è antinomia, in quanto esse operano su piani diversi tra cui non si instaura un rapporto di conflitto quanto semmai una relazione di concorso ⁽⁴⁷⁶⁾. In particolare, la disposizione con finalità antielusiva stabilisce obblighi e divieti che regolano l'attività di determinazione dell'imponibile e dell'imposta, mentre la disposizione con finalità e struttura antielusiva si colloca all'esterno dell'insieme dei predetti obblighi e divieti con funzione di salvaguardia dell'effettività degli stessi ⁽⁴⁷⁷⁾.

ragioni economiche e disposizioni antielusive, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 17, pag. 1414, il quale ravvisa «una specialità sui generis, dal momento che, affinché di specialità si possa parlare, la disciplina generale dovrebbe sempre potersi applicare allorquando mancasse quella, appunto, speciale».

⁽⁴⁷⁶⁾ Cfr. ZIZZO G., *Prime considerazioni sulla nuova disciplina antielusione*, in AA.VV., *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di M. Miccinesi, Padova, 1999, pag. 441; STEVANATO D., *Il riporto delle perdite e le relative tecniche di "ottimizzazione" nell'ambito del gruppo: leciti strumenti di pianificazione od espedienti elusivi?* in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 634; LAROMA JEZZI P., *I riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive "speciali" e "general"*, cit., pag. 202; SCAFATI I., *Parametri di vitalità nel riporto delle perdite in caso di fusione*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 45, pag. 3555; POGGIOLI M., *L'inafferrabile asistematicità del trasferimento intersoggettivo delle perdite fiscali, tra disposizioni antielusive analitiche e clausola generale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, II, pag. 405; CHINELLATO G., *Codificazione tributaria e abuso del diritto*, Padova, 2007, pag. 390; INGRAO G., *Utilizzo di perdite pregresse nell'ambito di una fusione infragruppo ed elusione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2011, vol. LXXXII, fasc. 4, II, pag. 758. inoltre Secondo l'Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzioni 10 aprile 2008, n. 143/E; 24 ottobre 2006, n. 116/E, e lo stesso Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (cfr. parere 19 gennaio 2005, n. 2), il diritto al riporto delle perdite pregresse, oltre a passare il vaglio del disposto dell'art. 172, comma 7, del TUIR, dovrebbe essere valutato anche alla luce della norma antielusiva generale contenuta nell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Di diverso avviso si è mostrata, invece, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti con la norma di comportamento n. 165 dell'ottobre 2006, secondo cui il diritto al riporto delle perdite pregresse, se legittimamente ammesso dalla disposizione in tema di fusione, non può essere disconosciuto sulla base dell'art. 37-bis citato, in quanto la prima norma prevale sulla seconda in ragione della sua specialità.

⁽⁴⁷⁷⁾ Cfr. ZIZZO G., *Prime considerazioni sulla nuova disciplina antielusione*, cit., pag. 440, il quale ritiene che, «sotto il profilo giuridico, il rapporto esistente tra la disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis e la normativa antielusione "correttiva" non differiscano da quelli che intercorrono tra la normativa antielusione di cui all'art. 37-bis e la normativa in materia di misurazione dell'imponibile e dell'imposta diversa da quella qualificabile come antielusiva». Nel medesimo senso, LAROMA JEZZI P., *Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive "speciali" e "general"*, pag. 202.

A nostro avviso, di tale seconda impostazione è da preferirsi il presupposto da cui essa muove, e cioè l'inquadramento della disposizione con finalità antielusiva come norma di carattere sostanziale ⁽⁴⁷⁸⁾. In particolare, tale norma, non solo rileva agli effetti della quantificazione del reddito, ma, al pari delle altre norme sostanziali, è suscettibile di aggiramento. Ebbene, sarebbe irragionevole che detto aggiramento restasse immune dal sindacato di elusività previsto dall'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600, che in questo caso opera in chiave di chiusura del sistema. Pertanto, per quanto qui di interesse, deve ritenersi che anche laddove risultassero formalmente

⁽⁴⁷⁸⁾ La natura sostanziale della disposizione con finalità antielusiva potrebbe essere un ulteriore elemento per differenziare tale tipologia di disposizione da quella con finalità e struttura antielusiva di cui all'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973. Ed infatti, secondo una posizione dottrina, quest'ultima disposizione avrebbe natura procedimentale e non già sostanziale (cfr. SPOTO A., *Revisione della clausola antielusione (art. 10 della L. n. 408/1990). Si devono applicare le sanzioni?*, in *Il Fisco*, 1997, fasc. 23, pag. 1965), e, dunque, la sua violazione non comporterebbe l'applicazione delle sanzioni amministrative. Tuttavia, secondo altra parte della dottrina, la violazione dell'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative, a prescindere dalla natura sostanziale o procedimentale di tale disposizione. Sul dibattito circa la natura procedimentale o sostanziale dell'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 si veda, FALSITTA G., *Natura delle disposizioni contenenti "norme per l'interpretazione di norme" e l'art. 37 bis sull'interpretazione analogica o antielusiva*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2010, fasc. 5, I, pag. 519, il quale propone una terza soluzione, e cioè quella di considerare tale disposizione come norma per la interpretazione di norme. Sul medesimo dibattito, LIPRINO V., *L'abuso di diritto in materia fiscale nell'esperienza francese*, in *Rass. Trib.*, 2009, fasc. 2, I, pag. 445. Sul tema della sanzionabilità delle condotte elusive, si vedano, tra gli altri, STEVANATO D., *Elusione e sanzioni amministrative: spunti per una discussione*, in *Corr. Trib.*, 1997, fasc. 27, pag. 1963; PORCARO G., *Il rapporto tra elusione e sanzioni amministrative*, in *Corr. Trib.*, 1997, fasc. 35, pag. 3553; GALLO F., *Rilevanza penale dell'elusione*, in *Rass. Trib.*, 2001, fasc. 2, pag. 321; SALVINI L., *L'elusione IVA nella giurisprudenza nazionale e comunitaria*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 39, pag. 3097; DEL FEDERICO L., *Elusione e illecito tributario*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 39, pag. 3110; CHINELLATO G., *Codificazione tributaria e abuso del diritto*, cit., pag. 447; CORDEIRO GUERRA R., *Non applicabilità delle sanzioni amministrative per la violazione del divieto di abuso del diritto*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 10, pag. 771; FICARI V., *Principio di collaborazione e buona fede, disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie ed abuso del diritto nelle imposte sul reddito*, in *Il Fisco*, 2009, fasc. 33, pag. 5319; DELLA VALLE E., *Brevi note in tema di rilevanza sanzionatoria della condotta elusiva/abusiva*, in *Rass. Trib.*, fasc. 5, 2012, pag. 1118; DAMI F., *La condotta elusiva deve essere sanzionata pur nel rispetto dei principi generali*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2012, fasc. 2, pag. 113; CONTRINO A., *Sull'ondivaga giurisprudenza in tema di applicabilità delle sanzioni amministrative nei casi di elusione codificata e "abuso/elusione"*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2012, fasc. 3, I, pag. 261.

rispettati i parametri previsti dall'art. 84, comma 3, del TUIR, non può escludersi *a priori* un eventuale aggiramento della *ratio* di tale disposizione che, come detto, è quella di precludere l'elusivo trasferimento del diritto al riporto delle perdite ad un soggetto economicamente diverso rispetto a quello in capo al quale le perdite hanno assunto rilevanza.

Né tanto meno può ritenersi che le operazioni individuate dall'art. 84, comma 3, del TUIR, esauriscono il catalogo delle fattispecie che possono comportare l'aggiramento della predetta *ratio* e che, pertanto, le fattispecie ivi non contemplate sarebbero non elusive *a priori*. Ed infatti, si ritiene che il legislatore, nel vietare il riporto delle perdite in caso di trasferimento della maggioranza delle partecipazioni e di modifica dell'attività principale, abbia individuato solo alcune delle possibili fattispecie che possono dar luogo ad un trasferimento elusivo del riporto delle perdite ad un soggetto economicamente diverso da quello in capo al quale le perdite hanno assunto rilevanza. Ne consegue che laddove tale risultato, disprezzato dall'ordinamento in virtù del principio ricavabile proprio dall'art. 84, comma 3, del TUIR, fosse conseguito mediante altre modalità, riconducibili alle fattispecie previste dal comma 3 dell'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, deve ritenersi operante il sindacato di elusività previsto da quest'ultima disposizione.

D'altro canto, laddove il legislatore ha voluto limitare l'operatività dell'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 lo ha fatto espressamente come, ad esempio, nel caso del comma 3 dell'art. 176 del TUIR che esclude dal sindacato di elusività «*il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva ... e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire*» della *participation exemption*.

Pertanto, è possibile concludere sul punto affermando che un ipotetico rapporto tra la disposizione con finalità antielusiva e quella con finalità e struttura antielusiva è ricostruibile non già in termini di specialità quanto di sussidiarietà, nel senso che la seconda opera nel caso in cui non opera la prima oppure nel caso in cui quest'ultima sia proprio la disposizione aggirata⁽⁴⁷⁹⁾. Laddove risultano soddisfatte le condizioni per l'applicazione della disposizione con finalità antielusiva, il

⁽⁴⁷⁹⁾ Cfr. SEPIO G., *Il coordinamento tra norma generale antielusiva e disposizioni antielusive specifiche alla luce del principio di specialità*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2008, fasc. 3, pag. 28.

divieto al cui rispetto essa è posta deve intendersi già garantito, con la conseguenza che l'Amministrazione Finanziaria è esonerata da ogni onere probatorio che le sarebbe imposto laddove il rispetto del suddetto divieto dovesse essere attuato mediante l'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600⁽⁴⁸⁰⁾. Tuttavia, qualora il contribuente ritenga che l'operazione sia assistita da valide ragioni economiche, egli può richiedere la disapplicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 84 del TUIR, mediante la procedura di interpello di cui al comma 8 dell'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973⁽⁴⁸¹⁾. Ed infatti, quest'ultima disposizione fa generico riferimento alle «*norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive ammesse dall'ordinamento tributario*», disponendo che le stesse possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi⁽⁴⁸²⁾. In particolare, la disapplicazione è riconosciuta laddove il contribuente dimostri che l'operazione da lui ipotizzata non solo non può essere considerata elusiva in base ai criteri previsti dall'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, ma altresì non integra la *ratio* antielusiva propria della disposizione disapplicabile⁽⁴⁸³⁾.

In ogni caso, dal momento che l'elusività è accertabile valutando gli elementi di fatto che caratterizzano tale operazione, l'applicabilità dell'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione a fattispecie per le quali l'ordinamento prevede disposizioni con finalità antielusiva deve essere stabilita caso per caso, verificando se risulta o meno aggirata la finalità che tali disposizioni mirano a tutelare⁽⁴⁸⁴⁾.

⁽⁴⁸⁰⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Riflessioni a margine della nuova disciplina in tema di riporto delle perdite*, cit., 1998, I, pag. 633.

⁽⁴⁸¹⁾ Sui recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in merito all'impugnabilità del diniego all'istanza di interpello presentata ai sensi del comma 8 dell'art. 37-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, si veda COMELLI A., *È impugnabile il diniego opposto all'istanza di interpello cd. disapplicativo?*, in *GT – Riv. Dir. Trib.*, 2012, fasc. 10, pag. 789.

⁽⁴⁸²⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Riflessioni a margine della nuova disciplina in tema di riporto delle perdite*, cit., pag. 633, nota 25.

⁽⁴⁸³⁾ Cfr. ZOPPINI G., *Lo strano caso delle procedure di interpello in materia di elusione fiscale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2002, I, pag. 1028. A riguardo si vedano anche le considerazioni di LA ROSA S., *Nozioni e limiti delle norme analitiche antielusione*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 39, pag. 3095.

⁽⁴⁸⁴⁾ Cfr. LUPI R., *L'elusione della norma con funzione antielusiva*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2008, fasc. 3, pag. 52. La medesima soluzione sembra essere proposta da

Più problematico risulta il rapporto tra la disposizione con finalità antielusiva e il noto divieto di abuso del diritto fiscale affermatosi nella giurisprudenza di legittimità ⁽⁴⁸⁵⁾. In dottrina è stato sostenuto che in assenza di una norma che traduca l'abuso del diritto fiscale in espresse disposizioni di contrasto non è consentito sovrapporre una censura fondata su tale principio su fattispecie disciplinate autonomamente mediante disposizioni con finalità antielusive ⁽⁴⁸⁶⁾. Inoltre, l'applicazione generalizzata del divieto di abuso del diritto fiscale anche in relazione a fattispecie prese in considerazione dalla disposizione con finalità antielusiva, non solo renderebbe tale disposizione *tamquam non esset* ⁽⁴⁸⁷⁾, ma inoltre mette a rischio la possibilità per il contribuente di avvalersi delle esimenti e delle garanzie procedurali eventualmente previste dalla predetta disposizione ⁽⁴⁸⁸⁾.

Mette conto segnalare che fino a prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 223 del 2006 era prevista una specifica esimente volta ad escludere dalla disciplina in esame il trasferimento di

ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, in *Rass. Trib.*, 2008, fasc. 4, I, pag. 953.

⁽⁴⁸⁵⁾ Ci si riferisce al divieto espresso, tra le altre, con le sentenze delle SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30057, n. 30056 e n. 30055, nonché con la sentenza Cass, sez. V., 21 gennaio 2009, n. 1465. Per un esame dei recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di abuso del diritto si veda ESCALAR G., *Indebita trasformazione del divieto di abuso del diritto in divieto di scelta del regime fiscale meno oneroso*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 35, pag. 2707, secondo cui «*possono dare luogo ad un abuso del diritto fiscale soltanto le operazioni che siano preordinate ad ottenere un risparmio d'imposta qualificabile come indebito in quanto derivante dall'aggiramento di specifici divieti od obblighi previsti dalla legge tributaria e che non sarebbero state realizzate in assenza di tale risparmio d'imposta. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria non può ritenersi legittimata a contestare le operazioni realizzate per un valido obiettivo extrafiscale, quand'anche abbiano comportato un minor carico fiscale rispetto ad altre possibili operazioni alternative*».

⁽⁴⁸⁶⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, in AA.VV., *Elusione ed abuso del diritto tributario*, a cura di G. Maisto, collana *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, 2009, Milano, pag. 156.

⁽⁴⁸⁷⁾ Cfr. TUNDO F., *Abuso del diritto rilevabile d'ufficio anche se il comportamento rientra nella specifica norma antielusiva*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 31, pag. 2370.

⁽⁴⁸⁸⁾ A riguardo si veda ESCALAR G., *I limiti alla deduzione della nullità dei negozi per frode alla legge tributaria*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 10 pag. 1603, il quale ritiene illegittima «*per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di quello di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.*», la circostanza che sia rimessa alla «*valutazione puramente discrezionale dell'Amministrazione Finanziaria*» la possibilità di riconoscere le garanzie procedurali accordate dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

«partecipazioni acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi»⁽⁴⁸⁹⁾. Tale esimente, secondo la relazione illustrativa del testo di legge con la quale fu introdotta, si fondava sul presupposto che laddove il predetto trasferimento «si verifichi all'interno del medesimo gruppo, non vi è motivo per penalizzare» detto trasferimento, «considerata la sostanziale identità del soggetto economico in questione (è da rilevare che l'introduzione di questo principio chiama in causa la disciplina della "fiscaltà di gruppo" che nel prossimo futuro dovrà essere valutata in vista di una sua possibile adozione)»⁽⁴⁹⁰⁾. Per tale ragione, in dottrina era stato attribuito alla suddetta esimente un «significato sul piano sistematico», in quanto detta esimente era ritenuta idonea a «considerare "non disapprovate" le politiche dirette ad evitare la compresenza di situazioni di utile e di perdita fiscale all'interno di un gruppo di società»⁽⁴⁹¹⁾. Di conseguenza, sulla base dell'esimente in esame, era ritenuta non elusiva la ricollocazione di una partecipazione all'interno del gruppo, attuata allo scopo di ottenere la compensazione intersoggettiva di imponibili positivi e negativi delle società appartenenti al medesimo gruppo e di non incorrere, dunque, negli effetti pregiudizievoli derivanti dall'assenza di un sistema di tassazione consolidata dei gruppi societari⁽⁴⁹²⁾. A questo proposito occorre evidenziare una differente impostazione tra la norma in esame, che attribuiva rilevanza al «gruppo civile», e la disciplina del consolidato fiscale che, invece, attribuisce

⁽⁴⁸⁹⁾ Cfr. art. 84, comma 3, lett. a), del TUIR.

⁽⁴⁹⁰⁾ Cfr. relazione illustrativa dell'art. 8 del d.lgs. n. 358 del 1997.

⁽⁴⁹¹⁾ Così, CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, cit., pag. 617. Su tale argomento si veda, MICHELUCCI R., *Riflessioni a margine della nuova disciplina in tema di riporto delle perdite*, cit., pag. 621; ID., *Perdite intragruppo e consolidato fiscale; qual è la norma di sistema?*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 12, pag. 985; *Riporto delle perdite ed elusione tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2000, I, pag. 1133; ANDRIOLA M., *Sulla valenza sistematica dell'abrogazione del libero trasferimento infragruppo delle c.d. bare fiscali*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1463, il quale osserva come «l'abrogazione della lettera a) del 1° comma dell'articolo 84 del TUIR sta proprio a testimoniare che è venuta meno la possibilità di porre in essere fenomeni di "consolidato grezzo" e non anche che compensazioni infragruppo di perdite fiscali pregresse siano sistematicamente vietate o, comunque, disapprovate dal legislatore tributario, per ragioni economiche, prima che giuridiche»; LUPU R., *Possibile che il consolidato sia l'unico strumento di recupero delle perdite?* in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1469.

⁽⁴⁹²⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Perdite intragruppo e consolidato fiscale; qual è la norma di sistema*, cit., pag. 986.

rilevanza solo al «*gruppo fiscale*» sorto a seguito dell'opzione per tale regime.

Senonché, sebbene la predetta esimente ha perso la propria ragion d'essere con l'introduzione del regime di tassazione consolidata, avvenuta ad opera del d.lgs. n. 344 del 2003, il legislatore non ha provveduto fin da subito ad abrogarla, con la conseguenza che, fino alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 223 del 2006, sono coesistiti due regimi non omogenei. Ed infatti se, da un lato, l'esimente prevista per il trasferimento intragruppo delle partecipazioni in società titolari di perdite si fondava sul presupposto che le perdite maturate in costanza di partecipazione al «*gruppo civile*» potevano essere liberamente utilizzabili, dall'altro lato il regime di tassazione consolidato ammetteva la libera trasferibilità delle sole perdite formate all'interno del «*gruppo fiscale*»⁽⁴⁹³⁾.

Per tale ragione, con il decreto-legge n. 223 del 2006 è stata disposta l'abrogazione dell'esimente contenuta nell'art. 84, comma 3, lett. a), del TUIR, in quanto tale esimente risultava «*non ... pienamente giustificabile e, soprattutto, non ... coordinata con il divieto posto nel consolidato di "sfruttare" le perdite pregresse: divieto che, in tal modo, può essere facilmente superato*»⁽⁴⁹⁴⁾.

Tuttavia, il legislatore se, da un lato, ha cercato di rendere coerente la disciplina contenuta nel comma 3 dell'art. 84 del TUIR con l'istituto del consolidato, dall'altro lato sembra aver trascurato che anche in relazione a tale istituto si possono manifestare fenomeni di commercio di bare fiscali in parte analoghi a quelli contemplati dalla predetta disposizione⁽⁴⁹⁵⁾. In particolare, in caso di consolidato il commercio delle bare fiscali potrebbe dar luogo al trasferimento tra soggetti economicamente distinti di perdite riferibili non già ad un soggetto giuridico, come nella fattispecie contemplata dal comma 3 dell'art. 84 del TUIR, bensì ad un soggetto economico e cioè la *fiscal unit* nel suo complesso. Tale effetto si potrebbe determinare, ad

⁽⁴⁹³⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Perdite intragruppo e consolidato fiscale; qual è la norma di sistema*, cit., pag. 986. L'A. rileva, inoltre, che accanto a tali regimi ve ne era un terzo, quello riguardante le operazioni di fusione e di scissione, che «*non distingueva tra perdite prodotte all'interno o fuori dal gruppo*».

⁽⁴⁹⁴⁾ In tal senso si esprime la relazione di accompagnamento del decreto-legge n. 223 del 2006.

⁽⁴⁹⁵⁾ L'osservazione è di ANDRIOLA M., *La dialettica tra "aggiramento" e valide ragioni economiche, in una serie di ipotesi applicative della norma antielusiva*, in *Rass. Trib.*, 2006, fasc. 6, pag. 1897.

esempio, in caso di trasferimento delle partecipazioni nella consolidante ⁽⁴⁹⁶⁾ oppure di subentro di nuove società nel perimetro di consolidamento ⁽⁴⁹⁷⁾. Ebbene, il problema che si pone in questo caso è che i requisiti di applicabilità del comma 3 dell'art. 84 del TUIR non risultano integrabili in quanto la titolarità delle perdite non è della società (consolidante) le cui partecipazioni sono oggetto di trasferimento e, inoltre, non vi sarebbe una rivitalizzazione di una bara fiscale quanto piuttosto di un consolidato in perdita ⁽⁴⁹⁸⁾. Inoltre, risulterebbe difficile stabilire in capo a quale soggetto verificare il requisito del mutamento dell'attività e lo stato di decozione ⁽⁴⁹⁹⁾.

Pertanto, nonostante la copertura antielusiva garantita dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, appare auspicabile un intervento normativo volto rendere compatibile la disciplina in tema commercio

⁽⁴⁹⁶⁾ Ad esempio, in dottrina è stato ipotizzato il caso di un consolidato in cui i presupposti per il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni e della rivitalizzazione della bara fiscale siano integrati mediante l'acquisizione del controllo della società consolidante e l'attribuzione alla stessa di una o più partecipazioni di controllo in società redditizie, al fine di utilizzare le perdite residue del consolidato a fronte dei redditi delle società subentrate in perdita (cfr. MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, pag. 162).

⁽⁴⁹⁷⁾ E' il caso ipotizzato da ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 960.

⁽⁴⁹⁸⁾ In questo senso si esprimono MICHELUTTI R., *Riporto delle perdite per fusioni per scissioni che interrompono il consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 17, pag. 1371, secondo cui «lo strumento del consolidato fiscale possa prestarsi ad originare una forma di compensazione degli imponibili simile a quella presa di mira dall'art. 84, comma 3, del T.U.I.R., senza tuttavia che si rendano operanti i presupposti applicativi di tale norma», nonché ANDRIOLA M., *La dialettica tra "aggiramento" e valide ragioni economiche, in una serie di ipotesi applicative della norma antielusiva*, cit., pag. 1897, secondo cui «per le società optanti per il consolidato nazionale, l'attribuzione delle perdite fiscali al consolidato e la superfluità della condizione del cambiamento dell'attività principale in fatto esercitata, al fine di compensare le perdite fiscali con i redditi di società profittevoli, rendono molto problematico individuare strumentalizzazioni delle regole in materia di divieto di commercio di "bare fiscali" stabilite dal comma 3 dell'art. 84 del Tuir».

⁽⁴⁹⁹⁾ Come osservato da ASSONIME, infatti, nel «trasferimento di un "consolidato bara", invece, le perdite attengono a un gruppo di soggetti e, dunque, l'applicazione di tali limiti e condizioni non è immediata: si pensi, ad esempio, alla misurazione dell'eventuale mutamento dell'attività in fatto esercitata dal soggetto che riporta le perdite; misurazione che, nel caso di trasferimento di un gruppo, non è chiaro se vada attuata in relazione all'attività svolta dalla capogruppo (eventualmente, holding) ovvero alla singola società partecipata che muta l'attività o ancora dal gruppo nel suo complesso nel quale vengono immesse partecipazioni di società profittevoli» (così, ASSONIME, circ. n. 31 del 2007 cit.).

delle bare fiscali con l'istituto del consolidato nazionale ⁽⁵⁰⁰⁾. In particolare, nell'ambito di tale intervento si dovrebbe concentrare l'«*area di sorveglianza*» ⁽⁵⁰¹⁾ sul controllo della consolidante in quanto, laddove tale controllo viene modificato, muta anche il dominio sulle perdite del gruppo e, pertanto, si profila un rischio di commercio di perdite tra soggetti economicamente distinti.

3.3.4.4. segue: *il refreshing delle perdite*

Un altro fenomeno che, al pari del commercio delle bare fiscali, è potenzialmente idoneo ad incidere sul diritto al riporto delle perdite è quello comunemente conosciuto come “ringiovanimento” delle perdite (c.d. “*refreshing*”). In particolare, con tale espressione si intende l'effetto conseguito quando, mediante l'utilizzazione delle disposizioni sulla determinazione dell'imponibile, si produce un'artificiosa o prematura emersione di reddito, al solo scopo di rendere tale reddito capiente in vista dell'utilizzo di perdite pregresse ⁽⁵⁰²⁾.

Tale fenomeno, come è facile intuirsi, ha avuto particolare rilevanza fino a quando il riporto delle perdite era soggetto al limite di cinque anni, in quanto era proprio l'approssimarsi della scadenza quinquennale ad indurre i contribuenti ad anticipare l'utilizzo delle perdite, ricorrendo al meccanismo in esame.

⁽⁵⁰⁰⁾ Tale auspicio è palesato anche da ANDRIOLA M., *La dialettica tra “aggrimento” e valide ragioni economiche, in una serie di ipotesi applicative della norma antielusiva*, cit., pag. 1897.

⁽⁵⁰¹⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 962.

⁽⁵⁰²⁾ Più diffusamente sull'argomento si veda, LUPI R., *Fondi tassati e riporto delle perdite nei conferimenti in società (in margine a risoluzione ministeriale n. 142/E del 2000)*, in *Rass. Trib.*, 2000, fasc. 5, pag. 1389; CROVATO F., *Riporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 618; STEVANATO D., *Il riporto delle perdite e le relative tecniche di “ottimizzazione” nell'ambito del gruppo: leciti strumenti di pianificazione od espedienti elusivi?* in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 633; MARINO T., *Operazioni di conferimento, ringiovanimento delle perdite ed onere della prova dell'elusione fiscale in un recente arresto della giurisprudenza di merito*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2005, fasc. 11, pag. 1066; MARINO G., *Legittimo l'utilizzo di plusvalenze per il recupero di perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 29, pag. 2363; LUPI R., STEVANATO D., *Lease back infragruppo e “paradosso di elusività senza vantaggio fiscale”*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 24, pag. 1923; LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Milano, 2010, tomo II, pag. 1452.

Senonché, anche in vigenza del suddetto limite quinquennale, la dottrina era concorde nel ritenere che il ringiovanimento delle perdite, a differenza del commercio delle bare fiscali, non costituisse un comportamento antielusivo per il fatto che esso, sebbene fosse diretto a prevenire gli effetti pregiudizievoli derivanti dal limite quinquennale, non risultava in contrasto con la *ratio* alla base di detto limite ⁽⁵⁰³⁾. Ed infatti, secondo tale orientamento, il limite quinquennale è posto non già in funzione dell'ottimale commisurazione del reddito e, quindi, del rispetto della capacità contributiva – finalità che caratterizza, invece, il riporto delle perdite –, bensì in funzione dell'esigenza «*puramente operativa di non creare difficoltà agli uffici in sede di accertamento, allontanando troppo la ricerca di elementi per verificare le perdite riportate a nuovo dal momento del loro realizzo*» ⁽⁵⁰⁴⁾. Di conseguenza, si riteneva che il ringiovanimento non tradisse l'obiettivo della limitazione quinquennale, ma, al contrario, ne assicurasse la realizzazione in quanto, grazie a tale meccanismo, si determinava una tendenziale correlazione fra l'esercizio del riporto e i termini per l'accertamento ⁽⁵⁰⁵⁾.

Sotto altro profilo, la liceità del ringiovanimento delle perdite veniva giustificata dalla dottrina sulla base della considerazione che tale ringiovanimento, consentendo di dare rilevanza a perdite che altrimenti sarebbero andate definitivamente perse, impediva il verificarsi di distorsioni rispetto alla *ratio* dell'istituto del riporto, che è quella di «*dare rilevanza alle perdite come espressione della diminuzione di capacità contributiva in un arco pluriennale*» ⁽⁵⁰⁶⁾.

⁽⁵⁰³⁾ Cfr. ANDRIOLA M., *La dialettica tra "aggiramento" e valide ragioni economiche, in una serie di ipotesi applicative della norma antielusiva*, in *Rass. Trib.*, 2006, fasc. 6, pag. 1897, il quale ritiene che «*tale operazione – pur essendo posta in essere al fine di utilizzare le perdite fiscali pregresse – non può essere considerata elusiva, in quanto non rientrante in un disegno elusivo preordinato alla precostituzione di un risparmio di imposta, altrimenti non spettante*». Al contrario, secondo l'A., «*il contribuente, nell'esercizio della sua autonomia contrattuale utilizza il quinquennio a disposizione per non vedersi pregiudicato l'esercizio del diritto alla deduzione della perdita*».

⁽⁵⁰⁴⁾ Cfr. GROVATO F., *Ripporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, cit., pag. 620.

⁽⁵⁰⁵⁾ Cfr. LUPI R., *Fondi tassati e riporto delle perdite nei conferimenti in società (in margine a risoluzione ministeriale n. 142/E del 2000)*, cit., pag. 1395.

⁽⁵⁰⁶⁾ Cfr. GROVATO F., *Ripporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, cit., pag. 621. L'A. ritiene inoltre che le ragioni di carattere sistematico che consentivano di giustificare la non contrarietà all'ordinamento del ringiovanimento delle perdite, non sono venute meno per effetto dell'abrogazione, disposta dall'art. 21, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, della norma sulla rilevanza agli effetti fiscali delle

Di tutt'altro avviso si è mostrata, invece, l'Amministrazione Finanziaria che, soffermandosi su una fattispecie avente ad oggetto un'operazione infragruppo che prevedeva un conferimento di azienda con emersione di plusvalenze compensate con perdite fiscali pregresse, ha ravvisato in tale operazione l'assenza di «una reale causa economica diversa dal vantaggio fiscale», affermando «il carattere elusivo dell'operazione» e ritenendola diretta ad «aggirare le disposizioni che limitano la possibilità di dare rilievo fiscale alle perdite pregresse oltre i limiti del quinquennio»⁽⁵⁰⁷⁾.

In linea con la dottrina si è pronunciata la giurisprudenza di merito. La CTP di Venezia, ad esempio, con riguardo ad un conferimento di un ramo di azienda, con emersione di una plusvalenza, fra due società appartenenti ad uno stesso gruppo societario e di successiva cessione dello stesso ramo di azienda dopo due anni dalla società conferitaria alla conferente, ha statuito che la contestazione

plusvalenze iscritte contenuta nell'art. 54, comma 1, lett. c), del TUIR, nella numerazione vigente fino a prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. Ed infatti, l'iscrizione di plusvalenze con rilevanza fiscale costituiva il più elementare strumento per "anticipare" redditi futuri compensandoli con le perdite pregresse, evitando la scadenza del limite di cinque anni, ed era frequentemente effettuata in un periodo di perdita o in presenza di perdite fiscali pregresse ancora da riportare. Secondo il citato A., l'abrogazione della predetta norma non trovava la sua giustificazione sistematica nella volontà del legislatore di impedire il ringiovanimento delle perdite, bensì «nell'esigenza di svincolare il bilancio civilistico dai condizionamenti fiscali, in linea con la progressiva divaricazione dei valori fiscali rispetto ai valori di bilancio». Sull'argomento delle plusvalenze iscritte si veda, CROVATO F., *L'irrilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte: un altro passo verso la divaricazione tra valori fiscali e valori di bilancio*, in *Rass. Trib.*, 1999, fasc. 2, I, pag. 385.

⁽⁵⁰⁷⁾ Così, ris. 18 settembre 2000, n. 142/E. A questo proposito, mette conto segnalare che in un'altra occasione, l'Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di affermare, con riguardo ad una operazione che avrebbe permesso di «compensare, successivamente alla fusione, le perdite della controllante (altrimenti inutilizzabili negli esercizi futuri) con le plusvalenze realizzate dalla controllata sulle cessioni dei rami d'azienda (altrimenti assoggettate ad imposizione ordinaria)», che tale «compensazione aggira il principio posto dall'art. 102 ... il quale stabilisce che la perdita di un periodo d'imposta ... può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi» (così, ris. 28 febbraio 2002, n. 62/E, commentata da STEVANATO D., *La fusione tra società del gruppo elude il divieto di compensazione intersoggettiva delle perdite?*, in *Corr. Trib.*, 2002, fasc. 18, pag. 1641). A riguardo si veda, ARTINA R., *È ammissibile la compensazione tra perdite pregresse e plusvalenza da cessione?*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 5, pag. 351.

dell'elusività dell'operazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria deve essere congruamente provata dall'Ufficio procedente, non potendo configurarsi in tali casi alcun tipo di presunzione nemmeno in conseguenza della soppressione della norma riguardante la rilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte in stato patrimoniale ⁽⁵⁰⁸⁾.

Traendo le conclusioni di questo breve *excursus*, si concorda con le conclusioni cui era giunta la dottrina circa la non contrarietà all'ordinamento del ringiovanimento delle perdite fiscali, sebbene non si condivida l'argomentazione secondo cui il limite quinquennale si collocava in una posizione simmetrica rispetto al termine per l'accertamento.

Inoltre, si ritiene condivisibile la considerazione secondo cui l'utilizzo anticipato delle perdite, laddove quest'ultime scaturiscano dalla legittima deduzione di costi inerenti e di competenza, non costituisce un comportamento elusivo, ma, al contrario, consente di addivenire ad una migliore commisurazione del reddito su base pluriennale, coerentemente con la *ratio* che ispira la disciplina in tema di riporto delle perdite.

In tale contesto, doveva ritenersi elusivo l'utilizzo di meccanismi idonei a consentire un utilizzo delle perdite scadute, posto che, in questo caso, vi fosse certamente l'aggravamento di un esplicito divieto sancito dall'ordinamento ⁽⁵⁰⁹⁾.

3.3.5. L'utilizzo delle perdite fiscali

Il terzo momento che caratterizza la disciplina delle perdite fiscali agli effetti dell'IRES è quello dell'utilizzo, e cioè quello in cui «*la perdita di un periodo d'imposta*» è «*computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi*» ⁽⁵¹⁰⁾.

Tale utilizzo è presidiato da alcune regole, ciascuna delle quali è ispirata da un'autonoma finalità.

⁽⁵⁰⁸⁾ Cfr. CTP di Venezia, sez. I, sent. 1° marzo 2005, n. 65, commentata da MARINO T., *Operazioni di conferimento, ringiovanimento delle perdite ed onere della prova dell'elusione fiscale in un recente arresto della giurisprudenza di merito*, cit., pag. 1066. Sempre nella giurisprudenza di merito si veda, CTR della Lombardia, sez. XXXIV, sent. 14 febbraio 2008, n. 9, commentata da MARINO G., *Legittimo l'utilizzo di plusvalenze per il recupero di perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 29, pag. 2363.

⁽⁵⁰⁹⁾ STEVANATO D., *Riporto delle perdite ed elusione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2000, I, pag. 1133.

⁽⁵¹⁰⁾ Cfr. art. 84, comma 1, del TUIR.

In particolare, deve ritenersi ispirata da una finalità di gettito la norma che impone di utilizzare la perdita «*in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile*»⁽⁵¹¹⁾ di ciascuno dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione della perdita stessa. Ed infatti, nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 98 del 2011 – che ha introdotto tale limite quantitativo dell'80 per cento – si legge testualmente che «*la nuova formulazione dell'articolo 84 garantisce un effetto di stabilizzazione del gettito che, fin dall'anno successivo a quello/i in perdita, verrebbe garantito in misura percentuale anche in presenza di perdite riportate a nuovo*»⁽⁵¹²⁾. Del resto è stata la stessa Amministrazione Finanziaria ad affermare che «*in buona sostanza ... l'effetto finale derivante dal nuovo sistema di riporto delle perdite consiste nel tassare comunque nell'esercizio ... il venti per cento del reddito prodotto*»⁽⁵¹³⁾. Resta inteso che, ove la perdita sia inferiore all'80 per cento dell'importo del reddito, la stessa potrà essere utilizzata integralmente.

Appare ispirata, invece, da una finalità antielusiva la regola secondo cui la perdita deve essere utilizzata «*per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare*». In particolare, tale regola era stata introdotta con l'art. 26, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 nell'ambito della disciplina dell'IRPEF, e contestualmente dell'IRPEG, per impedire che la perdita venisse utilizzata in maniera strumentale per aggirare o sfruttare la progressività dell'imposta. Tuttavia, poiché l'IRES, com'è ben noto, è applicata con aliquota proporzionale e non progressiva, la scelta di estendere anche a tale imposta la regola che impone l'utilizzo della perdita per l'intero importo che trova capienza nel reddito sarebbe da ricondurre all'esigenza di garantire un coordinamento tra la disciplina dell'IRES e dell'IRPEF, in tema di riporto delle perdite d'impresa.

⁽⁵¹¹⁾ Cfr. art. 84, comma 1, del TUIR.

⁽⁵¹²⁾ In dottrina è stato osservato che l'introduzione del vincolo di utilizzabilità annua delle perdite nella misura dell'80 per cento è destinata a «*comportare, nel breve periodo, un maggior esborso per i contribuenti, traducendosi in un effetto finanziario negativo dovuto all'allungamento del periodo di "assorbimento" delle perdite*» (così, PACITTO P., *La nuova disciplina del riporto delle perdite fiscali*, in LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico. Commento alle recenti novità in tema di IAS, reddito di impresa, CFC, cedolare secca, fondi comuni di investimento e premi di produttività*, a cura di M. Bagnoli, F. delli Falconi, A. Lo Presti, P. Pacitto, A. Trabucchi, Milano, 2011, pag. 398).

⁽⁵¹³⁾ Così, circ. 6 dicembre 2011, n. 53/E.

Comunque, al di là delle ragioni che hanno spinto il legislatore alla sua introduzione, la regola in esame risulta coerente non solo con la funzione rivestita dal riporto delle perdite nell'ambito della determinazione del reddito, ma anche con la circostanza che detto riporto, lungi dall'essere un'agevolazione a disposizione del contribuente, è un elemento necessario di commisurazione del reddito su base pluriennale.

A questo proposito si evidenzia come l'art. 84 del TUIR, nello stabilire che «*la perdita ... può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi*», pur esprimendosi in termini di «possibilità»⁽⁵¹⁴⁾, pone il contribuente di fronte ad una sorta di «*scelta obbligata*»⁽⁵¹⁵⁾, costringendolo di fatto ad utilizzare la perdita non appena si manifestino periodi d'imposta successivi con un risultato reddituale positivo⁽⁵¹⁶⁾. Pertanto, posto che il contribuente non è libero di scegliere tra il riporto in avanti e l'utilizzo della perdita, non è ravvisabile l'esistenza di alcuna facoltà od opzione tra diverse possibilità accordate dall'ordinamento tributario⁽⁵¹⁷⁾. Invero, l'unica scelta a disposizione del contribuente è quella relativa alla tipologia della perdita da utilizzare in compensazione, potendo egli scegliere tra una perdita più «anziana» o una più «giovane»⁽⁵¹⁸⁾, oppure tra una

⁽⁵¹⁴⁾ In termini di possibilità si esprime del resto anche la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 30 della legge n. 724/1994, che, nel disciplinare il riporto delle perdite per le cc.dd. società di comodo, stabilisce che «*le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo*».

⁽⁵¹⁵⁾ Così, STEVANATO D., *Utilizzo in dichiarazione di una perdita inesistente tra errori materiali e vizi di volontà*, in *Dial. Trib.*, 2012, fasc. 3, pag. 254; ID., *Il riporto delle perdite per il condono tombale e la definizione delle liti*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 11, pag. 856, secondo cui «*l'art. 102 (ora art. 84) del T.U.I.R. impone di utilizzare interamente la perdita di un periodo non appena vi sia un reddito imponibile capiente in un successivo periodo d'imposta*».

⁽⁵¹⁶⁾ A riguardo si veda LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, cit., pag. 1439, secondo cui «*il contribuente non ha libertà di decidere il quantum della compensazione in quanto le perdite a disposizione devono servire per abbattere tutto il reddito conseguito negli esercizi immediatamente successivi a quelli in perdita*». In questo senso si esprime anche D. Stevanato, *op. loc. cit.*, pag. 254. Sul tema si veda anche CARDELLA P.L., *Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente e rilevanza delle perdite fiscali*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2011, fasc. 8, pag. 718, commento a Comm. trib. prov. di Milano, 26 gennaio 2011, n. 21.

⁽⁵¹⁷⁾ Diverso è il caso in cui il contribuente si trovi, ad esempio, di fronte all'opportunità di esercitare l'opzione per la rateizzazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da più di tre anni.

⁽⁵¹⁸⁾ Peraltro, anche tale scelta era condizionata dalla «scadenza»

perdita scomputabile «in misura piena»⁽⁵¹⁹⁾, perché relativa ai primi tre periodi d'imposta⁽⁵²⁰⁾, o una perdita scomputabile «in misura limitata»⁽⁵²¹⁾. In proposito si osserva che se, da un lato, prima dell'abolizione del limite quinquennale al riporto e all'introduzione del limite quantitativo all'utilizzo della perdita, risultava conveniente utilizzare in via prioritaria le perdite limitatamente riportabili e a conservare quelle prodotte nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, dall'altro lato, a seguito delle suddette modifiche, risulta più conveniente utilizzare prioritariamente le perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione, in quanto esse consentono l'abbattimento integrale del reddito di periodo⁽⁵²²⁾. Peraltro, l'utilizzo prioritario delle perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione sembra rispondere non solo ad un criterio di convenienza, ma proprio alla regola che impone l'utilizzo della perdita per l'intero importo che trova capienza nel reddito del periodo d'imposta⁽⁵²³⁾.

quinquennale della perdita che, di fatto, imponeva un utilizzo prioritario delle perdite più "anziane". In ogni caso, allo stato della vigente normativa, la suddetta scelta ha perso qualsiasi rilevanza, essendo venuto meno il limite quinquennale al riporto delle perdite e, quindi, l'esigenza di utilizzare le perdite «in scadenza».

⁽⁵¹⁹⁾ Espressione utilizzata nel Mod. UNICO 2012 - Società di capitali al rigo RN4, col. 1.

⁽⁵²⁰⁾ Infatti, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, l'art. 84 del TUIR prevede che «la perdita di un periodo d'imposta ... può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi».

⁽⁵²¹⁾ Espressione utilizzata nel Mod. UNICO 2012 - Società di capitali al rigo RN4, col. 2. Secondo l'Agenzia delle entrate, il contribuente ha «la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi» (così, circ. 19 giugno 2012, n. 25/E, risp. 5.8). Sull'argomento si veda MASTROBERTI A. *Scomputo delle perdite societarie senza vincoli di priorità*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 6, pag. 883. Secondo l'ASSONIME la possibilità di scegliere tra le due tipologie di perdite consente alle imprese, che dispongono di entrambe le categorie di perdite, di graduarne i rispettivi utilizzi nel modo per esse più vantaggioso. In concreto, per ottenere la compensazione integrale del reddito di periodo è sufficiente «utilizzare le perdite integralmente deducibili solo entro il limite del 20 per cento del reddito di periodo – conservando l'eccedenza per gli utilizzi di successivi periodi – posto che il residuo 80 per cento di detto reddito è compensabile con le perdite limitatamente deducibili» (così, circ. 11 giugno 2012, n. 18).

⁽⁵²²⁾ Cfr. FERRANTI G., *La disciplina delle perdite si adegua alla crisi economica*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 31, pag. 2478.

⁽⁵²³⁾ Cfr. ASSONIME, circ. 22 dicembre 2011, n. 33, par. 5.

Infine, una finalità di coordinamento sistematico è rinvenibile nella disposizione, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR, che stabilisce un «*correttivo*»⁽⁵²⁴⁾ per il recupero dei crediti d'imposta delle ritenute e delle eccedenze di versamento, di cui all'art. 80 del TUIR, anche in caso di utilizzo delle perdite fiscali. In particolare, tale correttivo, non presente nella disciplina dell'IRPEF, data la natura progressiva di tale imposta, ha lo scopo di evitare che l'imposta corrispondente al reddito imponibile, assunto dalla perdita riportabile, sia insufficiente a compensare i suddetti crediti, ritenute ed eccedenze, determinando un credito del contribuente nei confronti dell'Erario o l'incremento di un credito preesistente. Per evitare tale conseguenza, l'art. 84, comma 1, del TUIR, accorda la possibilità di computare le perdite da portare in diminuzione del reddito complessivo, in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto ed eccedenze di versamento di cui all'art. 80 del TUIR. Pertanto, in presenza di ritenute, crediti ed eccedenze di versamento, le perdite devono essere utilizzate, fino a concorrenza del loro importo, su tutto il reddito, ovvero, alternativamente, devono essere utilizzate parzialmente, in modo tale che l'imposta corrispondente al reddito non sia inferiore all'importo complessivo dei suddetti crediti, ritenute ed eccedenze⁽⁵²⁵⁾.

Tale meccanismo deve ritenersi inalterato a seguito dell'introduzione del limite quantitativo all'utilizzo della perdita, con la differenza che l'ammontare portato a riduzione del reddito deve ritenersi fissato in misura pari all'80 per cento del reddito⁽⁵²⁶⁾. Agli effetti di tale meccanismo rileva anche il credito per le imposte pagate all'estero, computato secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR⁽⁵²⁷⁾, il quale è riconosciuto in detrazione dall'imposta dovuta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana, corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta. A questo proposito, è stato sostenuto che

⁽⁵²⁴⁾ Così, LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Milano, 2010, tomo II, pag. 1441.

⁽⁵²⁵⁾ Sull'argomento si veda MICHELUCCI R., *Riflessioni a margine della nuova disciplina in tema di riporto delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1998, I, pag. 621; LAVAGNOLIO M., *Credito d'imposta limitato per perdite fiscali pregresse*, 2000, fasc. 32, pag. 2318.

⁽⁵²⁶⁾ Cfr. LUGANO R., NESSI M., *I nuovi criteri di utilizzo delle perdite fiscali previsti per i soggetti IRES*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2011, fasc. 4, pag.856.

⁽⁵²⁷⁾ Così, LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, cit., pag. 1441.

per incrementare l'imposta italiana, riferibile ai redditi prodotti all'estero, per renderla capiente rispetto all'ammontare dell'imposta estera, «*si potrà procedere ad una minore riduzione del reddito per effetto delle perdite pregresse*», con la conseguente «*conservazione di perdite da scomputare negli esercizi successivi*»⁽⁵²⁸⁾. Tale soluzione trova conferma nella prassi amministrativa riguardante il credito d'imposta di cui al previgente comma 1-bis dell'art. 94 del TUIR. A questo riguardo, infatti, l'Amministrazione Finanziaria ha espressamente riconosciuto «*la possibilità di limitare il riporto delle perdite pregresse in modo tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata anche dal credito d'imposta limitato di cui all'articolo 94, comma 1-bis, dello stesso TUIR*», per il fatto che è «*lo stesso tenore letterale della norma di cui all'articolo 102, primo comma, del TUIR [ora art. 84 del TUIR]*» a non porre «*preclusioni al riguardo*»⁽⁵²⁹⁾.

3.3.6. Il riporto e l'utilizzo delle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione

Prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione erano soggette ad un regime più favorevole, sotto il profilo del riporto, rispetto a quello previsto per le perdite ordinarie, in quanto le prime erano riportabili senza alcun limite di tempo, mentre le seconde erano riportabili nel limite del quinquennio.

Con il decreto-legge n. 98 del 2011 il legislatore, pur avendo abolito il limite quinquennale al riporto delle perdite, ha voluto conservare un trattamento di favore per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta, trasferendo il *favor* dal piano del riporto a quello dell'utilizzo della perdita. Ed infatti, a seguito della novella recata dal decreto-legge n. 98 del 2011, le perdite ordinarie sono utilizzabili in misura non superiore all'80 per cento del reddito del periodo d'imposta, mentre quelle relative al primo triennio dalla data di costituzione restano interamente utilizzabili fino a concorrenza del reddito del periodo d'imposta⁽⁵³⁰⁾.

⁽⁵²⁸⁾ Così, LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, cit., pag. 1441.

⁽⁵²⁹⁾ Così, ris. 6 luglio 2000, n. 105/E. Su questo tema si veda, SIMONI A., *Credito d'imposta sui dividendi e compensazione con perdite pregresse*, in *Boll. Trib.*, 1992, fasc. 20, pag. 1617.

⁽⁵³⁰⁾ Come osservato da ASSONIME, per effetto del nuovo regime di riporto, le imprese «*devono raggruppare le perdite maturate in due basket – quello delle perdite integralmente deducibili e quello delle perdite limitatamente deducibili – senza*

Tale trattamento di favore, valevole anche per le imprese soggette all'IRPEF giusta il rinvio dell'art. 8, comma 3, ult. periodo, del TUIR, deve ritenersi ispirato dalla medesima finalità che aveva condotto il legislatore ad accordare il riporto illimitato delle perdite, e cioè quella di rimuovere una penalizzazione nei confronti delle imprese di nuova costituzione «*per le quali il conseguimento di perdite negli anni iniziali costituisce nella maggior parte dei casi un evento fisiologico*»⁽⁵³¹⁾.

Per perseguire la suddetta finalità, con l'intento di «*agevolare l'effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale, piuttosto che la continuazione di una "vecchia" attività in capo ad un "nuovo" soggetto*», il legislatore ha subordinato il riconoscimento del trattamento di favore in esame al rispetto di «*un requisito "oggettivo", quello della nuova iniziativa produttiva*» e di un requisito «*"soggettivo", riferito alla società neo-costituita*»⁽⁵³²⁾. Il rispetto di tali requisiti deve essere attentamente valutato soprattutto in relazione alle società costituite per effetto di operazioni straordinarie⁽⁵³³⁾, le quali devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della disposizione in esame laddove, in

ulteriore specificazione circa il periodo d'imposta nel quale si sono formate» (così, circ. 11 giugno 2012, n. 18).

⁽⁵³¹⁾ Come si è già avuto modo di osservare in precedenza, dalla relazione illustrativa del provvedimento (schema del decreto legislativo 12 settembre 1997, poi definitivamente approvato come d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358), con cui è stata introdotta la disposizione che prevede l'illimitato riporto per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, si desume che la finalità della disposizione con cui era accordato l'illimitato riporto delle perdite era quella di rimuovere una penalizzazione e non proprio quella di introdurre un'agevolazione. In particolare, in tale relazione si legge che la limitazione quinquennale al riporto delle perdite «*si applica oggi a tutte le imprese, incluse quelle di nuova costituzione per le quali il conseguimento di perdite negli anni iniziali è, spesso, un purgatorio imposto dalle regole del mercato. La norma proposta ... mira proprio a rimuovere questo tendenziale svantaggio delle nuove iniziative garantendo alle stesse la piena riportabilità, senza limiti di tempo, delle perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta*».

⁽⁵³²⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. 4 agosto 2006, n. 28/E, pag. 28.

⁽⁵³³⁾ In dottrina tale conclusione era stata formulata da MICHELUTTI R., *Riflessioni a margine della nuova disciplina in tema di riporto delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1998, I, pag. 624, ancor prima che il legislatore introducesse il requisito della costituzione e quello della novità dell'attività. Secondo tale A., «*non appare riconducibile nell'ambito di applicazione della norma in esame la costituzione di un nuovo soggetto giuridico per effetto di una fusione propria o di una scissione a favore di società beneficiaria neocostituita*», per il fatto che tali operazioni comportano «*mere modificazioni soggettive*» e, dunque, «*le perdite delle società fuse e della società scissa si trasmettono alla società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione senza soluzione di continuità*».

particolare, svolgano in realtà un'attività preesistente già esercitata, rispettivamente, dalla società fusa, scissa o conferente. Laddove, invece, la società neocostituita risultante dalla fusione, la beneficiaria in caso di scissione e quella conferitaria in caso di conferimento, eserciti effettivamente una nuova attività produttiva le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta risulteranno riportabili senza limiti temporali e quantitativi ⁽⁵³⁴⁾⁽⁵³⁵⁾.

3.4. PROFILI SISTEMATICI DELLE PERDITE D'IMPRESA NEI REGIMI OPZIONALI DELL'IRES

3.4.1. *La disciplina delle perdite fiscali nella trasparenza*

Com'è ben noto, la trasparenza è un regime opzionale dell'IRES che previene la doppia imposizione economica sugli utili societari ⁽⁵³⁶⁾, mediante l'imputazione dei redditi prodotti da una società ai rispettivi soci «*indipendentemente dall'effettiva percezione*» di tali redditi e «*proporzionalmente*» alla «*quota di partecipazione agli utili*» nella società partecipata ⁽⁵³⁷⁾, consentendo, in tal modo, una «*sorta di*

⁽⁵³⁴⁾ E ciò a prescindere che siano soggetti IRPEF o IRES.

⁽⁵³⁵⁾ Cfr. STEVANATO D., *Il riporto delle perdite di "start up" tra referenti "soggettivi" e inerenza alla (nuova) "attività"*, in *Dial. Trib.*, 2008, fasc. 6, pag. 135, secondo cui l'intervento legislativo mira ad «*impedire "aggiramenti" della norma attuati attraverso la canalizzazione di perdite relative a rami aziendali "maturi" su soggetti di nuova costituzione*».

⁽⁵³⁶⁾ Cfr. Agenzia delle Entrate, circ. 16 giugno 2004, n. 25/E, pag. 5.5. in cui si afferma testualmente che «*uno dei principali vantaggi del regime fiscale della trasparenza consiste nell'evitare la parziale doppia imposizione economica che si realizza sui dividendi, mediante l'attribuzione del reddito prodotto dalla società partecipata alla partecipante, a prescindere dall'effettiva percezione degli utili*».

⁽⁵³⁷⁾ Cfr. art. 115, comma 1, del TUIR. A ben vedere, nell'ambito dell'IRES i regimi opzionali per la trasparenza sono due, e cioè quello per le società di capitale partecipate da altre società di capitale, di cui all'art. 115 del TUIR, e quello delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, partecipate da persone fisiche, di cui all'art. 116 del TUIR. L'art. 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 2004 estende le disposizioni dettate nell'ambito della trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR, ove compatibili, alle società a ristretta base proprietaria in regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR. Sugli aspetti applicativi di quest'ultimo regime opzionale si veda VANETTI G., *La trasparenza fiscale nelle S.r.l. a ristretta base proprietaria*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 27, pag. 4197 e TREVISANI A., *L'imputazione del reddito per trasparenza nelle s.r.l. a ristretta base sociale*, in *Corr. Trib.*, 2005, fasc. 16, pag. 1241; mentre per un esame più sistematico si veda RASI F., *La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria*, Padova, 2012. Solo per completezza si segnala che la legge delega per la riforma dell'IRES non

consolidato minor alle società non in possesso dei requisiti quantitativi di partecipazione necessari per accedere al regime del vero e proprio consolidato» ⁽⁵³⁸⁾ ⁽⁵³⁹⁾.

Analogamente al consolidato, di cui si dirà nel paragrafo successivo, il reddito imputato per trasparenza al partecipante è determinato dalla società partecipata trasparente, la quale, pertanto, pur essendo «*priva di soggettività passiva di imposta in termini sostanziali*», è comunque tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi, al pari di quanto accade per le società di persone ⁽⁵⁴⁰⁾.

Tuttavia, a differenza del consolidato, il risultato fiscale oggetto di imputazione per trasparenza è riferibile unicamente al soggetto partecipante e non ha natura autonoma rispetto al reddito complessivo

conteneva, a differenza del consolidato, uno specifico criterio direttivo riguardante l'utilizzo delle perdite nell'ambito della trasparenza.

⁽⁵³⁸⁾ Cfr. SALVINI L., *La tassazione per trasparenza*, in *Rass. Trib.*, 2003, fasc. 5, pag. 1504. Come osservato da tale A., il regime di trasparenza consente di «*ovviare alla intrasmissibilità delle perdite tramite la svalutazione delle partecipazioni sancita dal nuovo sistema impositivo dell'Ires e ... di evitare la parziale doppia tassazione in capo al socio degli utili distribuiti*» dalla partecipata, derivante dall'avvenuta abrogazione del credito d'imposta sui dividendi.

⁽⁵³⁹⁾ Per un esame organico della disciplina della trasparenza delle società di capitali si veda, ROSSI-MACCANICO P., *Riforma del sistema fiscale e statale: prospettive della tassazione per trasparenza delle società di capitali*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 20, pag. 3047; FANTOZZI A., SPOTO A., *Prime osservazioni in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2003, I, pag. 685; VOZZA A., *La tassazione per trasparenza delle società di capitali nello schema di riforma del Tuir*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 44, pag. 6836; CAPOLUPO S., *Ancora sulla tassazione per trasparenza*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 4, pag. 465; ID. *Tassazione per trasparenza: emanate le norme di attuazione*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 22, pag. 3299; MENTI F., *Il regime della trasparenza fiscale esteso alle società di capitali*, in *Boll. Trib.*, 2004, pag. 245; PACE A., *Ancora sulla trasparenza fiscale nell'IRES: quale continuità con l'istituto disciplinato nell'art. 5 del Testo Unico?*, in *Boll. Trib.*, 2004, pag. 485; DUS S., *Opzione per la trasparenza fiscale: prime considerazioni*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 31, pag. 4824; FICARI V., *Profili applicativi e questioni sistematiche dell'imposizione "per trasparenza" delle società di capitali*, in *Rass. Trib.*, 2005, fasc. 1, pag. 38; DAMI F., *La trasparenza delle società di capitali: alcune riflessioni per un inquadramento sistematico*, in *Giur. Imp.*, 2005, fasc. 5, pag. ; POGGIOLI M., *Appunti sul regime di tassazione per trasparenza intersocietario di cui all'art. 115, TUIR: profili funzionali, aspetti applicativi e risvolti problematici*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2006, I, pag. 47; MARELLO E., *Il regime di trasparenza*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle società (IRES)*, diretta da F. Tesauro, Bologna, 2007, pag. 517; RASI F., *La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria*, cit.

⁽⁵⁴⁰⁾ Cfr. circ. 22 novembre 2004, n. 49/E.

di tale soggetto ⁽⁵⁴¹⁾. In particolare, il modello impositivo che caratterizza la trasparenza impedisce di soggettivizzare il reddito o la perdita di periodo nei confronti della società partecipata, in quanto il risultato fiscale di tale società è imputato istantaneamente alla partecipante, non appena si perfeziona il suo consolidamento ⁽⁵⁴²⁾.

Da ciò consegue che nella trasparenza, a differenza di quanto accade nel consolidato, le perdite fiscali relative al periodo di vigenza dell'opzione non possono essere riattribuite al soggetto partecipato al termine di tale periodo ⁽⁵⁴³⁾.

Per questa ragione, nell'ambito della disciplina della trasparenza, è possibile distinguere due tipologie di perdite, e cioè quelle relative ai periodi d'imposta anteriori l'opzione per la trasparenza e quelle relative ai periodi d'imposta di vigenza di tale regime ⁽⁵⁴⁴⁾.

⁽⁵⁴¹⁾ Cfr. MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, in AA.VV., *Elusione ed abuso del diritto tributario*, a cura di G. Maisto, collana *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, 2009, Milano, pag. 172; ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 932; POGGIOLI M., *La legittima spendibilità delle perdite pregresse nei regimi opzionali di trasparenza*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 40, pag. 3169. Come evidenziato da GARCEA A., *Le perdite imputate per trasparenza sono ancora illimitatamente riportabili per i soci imprenditori*, in *Dial Dir. Trib.*, 2007, fasc. 7-8, pag. 1041, nota 12, sulla ricostruzione del presupposto impositivo in caso di trasparenza, non vi è unanimità di vedute in dottrina. Secondo taluni, la trasparenza si basa su un modello impositivo a fattispecie complessa, in cui sia i soci che la società partecipano alla realizzazione del presupposto, il quale risulta articolato in due momenti, quello di produzione, riferibile alla partecipata, e quello di imputazione, riferibile ai soci (cfr. BORIA P., *Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone*, Milano, 1996, pag. 265). Secondo altri, invece, nella trasparenza il presupposto si realizza in via autonoma in capo ai soci, quali, essendo titolari del diritto di credito alla percezione del reddito della partecipata, hanno la disponibilità e, dunque, il possesso di tale reddito. Pertanto, secondo tale seconda prospettiva, il possesso della fonte del reddito, e cioè il possesso della partecipazione, fonderebbe la disponibilità giuridica del reddito prodotto dalla partecipata (cfr. NUSSI M., *Spunti per una rimeditazione della disciplina impositiva reddituale delle società di persone*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1994, I, pag. 734, nonché FICARI V., *Profili applicativi e questioni sistematiche dell'imposizione "per trasparenza" delle società di capitali*, cit., pag. 38).

⁽⁵⁴²⁾ Cfr. SORGATO L., *La trasparenza delle società di capitali e l'imputazione delle perdite fiscali ai soci*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 24, pag. 3188.

⁽⁵⁴³⁾ Cfr. MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, cit., pag. 172.

⁽⁵⁴⁴⁾ Nel consolidato vi è una terza tipologia di perdite, e cioè quelle che residuano al termine di vigenza dell'opzione.

3.4.1.1. Le perdite della partecipata relative ai periodi d'imposta anteriori l'opzione per la trasparenza

Le perdite della partecipata relative ai periodi d'imposta anteriori l'opzione per la trasparenza non possono essere imputate ai soci, ma conservano la loro «rilevanza fiscale in capo alla stessa società che le ha prodotte»⁽⁵⁴⁵⁾, la quale può utilizzarle direttamente computandole in diminuzione del reddito – da imputare per trasparenza ai soci – prodotto negli esercizi successivi, secondo le ordinarie modalità stabilite dall'art. 84 del TUIR⁽⁵⁴⁶⁾. Pertanto, il meccanismo di imputazione alla base della trasparenza se, da un lato, autorizza la trasmissione delle perdite solo per il periodo di sua applicazione, dall'altro lato, non costituisce uno strumento per il recupero delle perdite accumulate dalla partecipata, in periodi d'imposta precedenti l'esercizio dell'opzione di tale meccanismo.

Da quanto precede può trarsi, dunque, l'esistenza non solo di un principio di esclusivo utilizzo, in capo a ciascun soggetto, delle perdite formatesi nei periodi d'imposta antecedenti quello di esercizio dell'opzione, ma anche di un divieto di commistione tra le perdite pregresse, generatesi nel periodo pre-opzione, e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci⁽⁵⁴⁷⁾.

3.4.1.2. Le perdite del soggetto partecipante relative ai periodi d'imposta anteriori l'opzione per la trasparenza

Le perdite fiscali del soggetto partecipante relative ai periodi d'imposta anteriori l'avvio della trasparenza «non possono essere

⁽⁵⁴⁵⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. n. 49/E del 2004 cit. par. 2.10 e ris. 16 maggio 2005, n. 60/E, in cui l'Agenzia delle Entrate afferma testualmente che «*le perdite prodotte dalla partecipata prima dell'inizio del periodo di trasparenza non possono mai essere attribuite ai soci; tuttavia, esse conservano rilevanza fiscale in capo alla società che le ha generate, nonostante quest'ultima abbia perso (seppur temporaneamente) la soggettività passiva IRES*».

⁽⁵⁴⁶⁾ Cfr. art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 2004, secondo cui «*le perdite fiscali ... relative ai periodi d'imposta antecedenti all'opzione si computano in diminuzione del reddito della società partecipata nei limiti previsti dall'art. 84 del testo unico*». A questo proposito l'Agenzia delle Entrate ha affermato che tale disposizione «*può considerarsi una norma ricognitiva di un principio già insito nell'ordinamento tributario*» (così, ris. 16 maggio 2005, n. 60/E). Si segnala che nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 344 si afferma che le perdite pregresse della società che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 115 del TUIR «*riducono il reddito formatosi in capo alla partecipata nel periodo c.d. di trasparenza secondo le originarie regole del riporto previste dal TUIR*».

⁽⁵⁴⁷⁾ Cfr. Agenzia delle Entrate, circ. 6 dicembre 2011, n. 53/E.

utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate»⁽⁵⁴⁸⁾.

Tale regola non è coeva all'introduzione della trasparenza nel nostro ordinamento⁽⁵⁴⁹⁾, ma è stata inserita solo in un secondo momento con il decreto-legge n. 223 del 2006⁽⁵⁵⁰⁾. In particolare, l'introduzione di tale regola è ascrivibile alla volontà del legislatore di uniformare la trasparenza e il consolidato per quanto concerne il regime delle perdite pre-opzione, posto che nell'ambito del consolidato vige, già a partire dall'introduzione di tale istituto nel nostro ordinamento⁽⁵⁵¹⁾, la regola secondo cui «le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori

⁽⁵⁴⁸⁾ Cfr. art. 115, comma 3, del TUIR. In attuazione a tale disposizione, il comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 2004, stabilisce che «le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci nel periodo d'imposta indicato nel comma 1 in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell'esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinato senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Le perdite fiscali eccedenti il limite di cui al periodo precedente e quelle relative ai periodi d'imposta antecedenti all'opzione si computano in diminuzione del reddito della società partecipata nei limiti previsti dall'art. 84 del testo unico».

⁽⁵⁴⁹⁾ Avvenuta con la riforma dell'IRES recata dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

⁽⁵⁵⁰⁾ Com'è ben noto, l'art. 36, comma 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha integrato il testo del comma 3 dell'art. 115 del TUIR, aggiungendo alla fine il seguente periodo «le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate». Per un commento a tale modifica si veda, DODERO A., *Modifiche al regime della trasparenza*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 33, pag. 2579; POGGIOLI M., *La legittima spendibilità delle perdite pregresse nei regimi opzionali di trasparenza*, cit., pag. 3169; CIANI F., *D.L. n. 223/2006: "correzioni" antielusivo al regime di trasparenza fiscale (perdite pregresse, dividendi e pex)*, in *Il Fisco*, 2006, fasc. 34, pag. 5276; ARTINA V., ARTINA R., *Riporto delle perdite nella «piccola trasparenza»*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 42, pag. 3339; GIACONIA M., GRECO L., *Limiti all'utilizzo delle perdite pregresse nella trasparenza*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 13, pag. 1036.

Prima di tale modifica, in dottrina era stato posto in evidenza come con il regime della trasparenza veniva «consentita la compensazione intersoggettiva di redditi prodotti dalla società partecipata con perdite fiscali pregresse del socio, in deroga alla ... fondamentale distinzione tra perdite fiscali pregresse e perdite sofferte durante il regime di trasparenza» (così, ANDRIOLA M., *Limiti al "commercio delle perdite" nel passaggio dall'Irpeg all'Ires: stabilità e mutamento delle strategie di pianificazione fiscale*, in *Rass. Trib.*, 2005, fasc. 3, pag. 800).

⁽⁵⁵¹⁾ Avvenuta con la riforma dell'IRES recata dal d.lgs. n. 344 del 2003.

all'inizio della tassazione di gruppo ... possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono» ⁽⁵⁵²⁾.

Senonché, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, con la modifica apportata dal decreto-legge n. 223 non è stata colmata una lacuna di rilevanza sistematica, derivante da un difetto di coordinamento tra la disciplina della trasparenza e quella del consolidato. Ed infatti, la mancata previsione del limite all'utilizzo delle perdite pregresse nella trasparenza trovava la propria giustificazione sul piano logico-sistematico, in quanto *«nasceva dall'opportunità di estendere al regime della trasparenza le stesse regole valevoli per l'imputazione a tassazione per trasparenza dei redditi delle società di persone»* ⁽⁵⁵³⁾. Invero, è proprio la modifica apportata dal decreto-legge n. 223 del 2006 a creare un'asimmetria sotto il profilo sistematico, in quanto con essa il regime di trasparenza, previsto agli effetti dell'IRES, *«viene a differenziarsi, sotto questo profilo, da quello valevole per la partecipazione in società di persone»* ⁽⁵⁵⁴⁾.

Pertanto, com'è stato osservato in dottrina e nella prassi amministrativa, l'introduzione del limite all'inutilizzabilità da parte del soggetto partecipante delle perdite pre-opzione *«deve essere ricondotta a motivazioni di natura antielusiva»* ⁽⁵⁵⁵⁾ e, in particolare, alla volontà di contrastare *«fenomeni di pianificazione fiscale consistenti nel ridurre le*

⁽⁵⁵²⁾ Cfr. art. 118, comma 2, del TUIR. Nella relazione di accompagnamento del decreto-legge n. 223 del 2006 si legge testualmente che *«a differenza di quanto avviene nel consolidato, di cui la trasparenza costituisce una sorta di surrogato, la società partecipante, che ha esercitato l'opzione per la trasparenza ha possibilità di utilizzare le perdite pregresse sia per compensare i propri redditi che per compensare i redditi che le vengono imputati per trasparenza dalle società partecipate»*. Pertanto, con il divieto di utilizzare perdite pre-opzione si è cercato di contrastare *«il verificarsi di fenomeni di pianificazione fiscale consistenti nel ridurre le partecipazioni detenute dal socio per poter accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, riuscendo così a compensare le perdite pregresse maturate dallo stesso con i redditi delle partecipate, aggirando il disposto dell'articolo 118, comma 2, del TUIR»*. Sull'argomento si veda, tra gli altri, DODERO A., FERRANTI G., IZZO B., MIELE L., *Imposta sul reddito delle società*, Milano, 2008, pag. 1044.

⁽⁵⁵³⁾ Così, ASSONIME, circ. 31 maggio 2007, n. 31, par. 5, pag. 36.

⁽⁵⁵⁴⁾ Così, ASSONIME, circ. n. 31 del 2007 cit., par. 5, pag. 36.

⁽⁵⁵⁵⁾ Così, MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, cit., pag. 173, secondo cui *«l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 115 del TUIR non rappresenta ... una norma "di sistema" intesa ad escludere, per scelta legislativa, l'utilizzo delle perdite pregresse realizzate dai soci con i redditi della partecipata imputati per trasparenza, ma piuttosto si atteggia quale norma antielusiva analitica, avente la funzione di reprimere determinate condotte elusive preventivamente identificate»*.

partecipazioni detenute in una società al fine di accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, all'interno del quale non è consentito l'utilizzo di perdite pregresse» ⁽⁵⁵⁶⁾. In altri termini, è stato introdotto all'interno della trasparenza un divieto analogo a quello previsto nel consolidato, il quale era suscettibile di essere aggirato proprio ricorrendo alla trasparenza.

Secondo altri, invece, la modifica recata dal decreto-legge n. 223 del 2006 risponderebbe solo «*ad un mero interesse di allargamento delle basi imponibili*», posto che la limitazione introdotta con tale modifica non ha «*nulla a che vedere con fenomeni di "circolazione" intersoggettiva delle perdite*», in quanto tale limitazione «*va a colpire situazioni in cui comunque la figura del soggetto produttore e quella del soggetto fruitore della perdita collimano: questa è, inequivocabilmente, sempre e soltanto la figura del socio*» ⁽⁵⁵⁷⁾.

3.4.1.3. *Le perdite della partecipata relative ai periodi d'imposta di vigenza della trasparenza*

Le perdite della partecipata relative ai periodi d'imposta di vigenza della trasparenza «*sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della società partecipata*» ⁽⁵⁵⁸⁾.

Le perdite così imputate, confluendo nel reddito complessivo del soggetto partecipante, possono essere utilizzate da quest'ultimo in diminuzione del proprio reddito, mentre le eventuali perdite da esso conseguite nei periodi d'imposta precedenti possono essere computate in diminuzione di tale reddito, se e nella misura in cui trovano capienza nel reddito stesso ⁽⁵⁵⁹⁾.

⁽⁵⁵⁶⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. 4 agosto 2006, n. 28/E, par. 27.

⁽⁵⁵⁷⁾ Cfr. D'ABRUZZO G., *Le holding industriali nella morsa degli interessi passivi*, in *Boll. Trib.*, 2009, fasc. 14, pag. 1095.

⁽⁵⁵⁸⁾ Cfr. art. 115, comma 3, del TUIR. Tale disposizione si applica anche alle perdite fiscali delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria giusta il rinvio al comma 3 dell'art. 115 del TUIR, al contenuto nell'art. 116 del TUIR. Il patrimonio netto contabile deve essere considerato, in assenza di deroga espressa, tenendo conto delle perdite di esercizi pregressi, mentre tra i conferimenti rilevano anche quelli in natura, sempreché acquisiti nel patrimonio della società partecipata alla data di approvazione del bilancio (cfr. IZZO B., MIELE L., *Riporto delle perdite eccedenti e irrilevanza degli utili distribuiti nel regime di trasparenza*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 21, pag. 1623).

⁽⁵⁵⁹⁾ Cfr. circ. n. 49/E del 2004 cit. par. 2.10.3.

Le perdite non imputate per trasparenza ai soci, perché eccedenti il limite del patrimonio netto contabile, restano nell'esclusiva disponibilità della società partecipata e, al pari di quelle relative ai periodi d'imposta anteriori l'esercizio dell'opzione, si computano in diminuzione del reddito della società partecipata, nei limiti previsti dall'art. 84 del testo unico ⁽⁵⁶⁰⁾.

La *ratio* del suddetto limite, che può determinare, di fatto, una marcata asimmetria tra la tassazione dei redditi positivi (comunque imputati al soggetto partecipante) e la fruizione delle corrispondenti perdite (non sempre imputabili per intero ai soci) ⁽⁵⁶¹⁾, è stata ricondotta dalla dottrina all'esigenza di uniformare la disciplina delle perdite delle società trasparenti per opzione a quella prevista per le società in accomandita semplice.

Sotto il profilo sistematico è importante evidenziare il principio secondo cui la perdita della partecipata, che confluisce nel reddito di

⁽⁵⁶⁰⁾ Cfr. art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 2004. Come osservato da IZZO B., MIELE L., *Riporto delle perdite eccedenti e irrilevanza degli utili distribuiti nel regime di trasparenza*, cit., pag. 1623, a seguito della riforma dell'IRES, erano sorti alcuni dubbi circa la sorte della quota di perdite fiscali eccedente il limite del patrimonio netto, in quanto la lettera del comma 3 dell'art. 115 del TUIR non prevede una specifica previsione a riguardo. Nel silenzio della norma, le soluzioni prospettate erano quella di ritenere inesistente e, dunque, inutilizzabile l'eccedenza di perdite fiscali rispetto al patrimonio netto oppure quella di ritenere che tale eccedenza restasse in capo alla società trasparente e potesse, dunque, da questa essere portata in diminuzione del reddito da essa realizzato nei successivi periodi d'imposta, secondo le regole ordinarie, imputando eventualmente ai soci il reddito residuo (cfr. MIELE L., *Perdite in primo piano nel regime di trasparenza fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 7, pag. 203). Tale seconda soluzione era maggiormente condivisa non solo perché risultava più coerente sul piano sistematico, essendo analoga a quella prevista per le società in accomandita semplice, ma anche perché era in linea con quell'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate secondo cui le perdite non attribuibili agli accomandanti possono essere attribuite "pro-quota" ai soci accomandatari (cfr. ris. 4 ottobre 2001, n. 152/E), per il fatto che l'art. 8 del TUIR non fissa un limite alla complessiva deducibilità delle perdite fiscali, ma più semplicemente fissa un criterio per la loro ripartizione. In tale delineato contesto, l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 2004, ha fugato i suddetti dubbi interpretativi, consentendo il riporto dell'eccedenza in esame in capo alla società partecipata. Pertanto, «*la disciplina delle eccedenze di perdite fiscali realizzate nel corso del regime di trasparenza è analoga a quella delle perdite realizzate antecedentemente all'ingresso in tale regime*» (così, IZZO B., MIELE L., *Riporto delle perdite eccedenti e irrilevanza degli utili distribuiti nel regime di trasparenza*, cit., pag. 1623).

⁽⁵⁶¹⁾ Cfr. MASTROBERTI A., *Da rivedere il limite all'imputazione delle perdite per le società Trasparenti*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 47, pag. 7493.

impresa del socio, non solo si confonde ⁽⁵⁶²⁾, ma assume le caratteristiche proprie del reddito nel quale è confluita ⁽⁵⁶³⁾. Tale principio è stato affermato dall'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito con cui le era stato richiesto di chiarire se, agli effetti della disposizione che consente il riporto illimitato delle perdite conseguite nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, dovesse farsi riferimento ai primi tre periodi d'imposta della partecipata o del soggetto partecipante. A tale riguardo, l'Agenzia ha chiarito che «*la perdita della partecipata, confluendo nel reddito del socio, è come se fosse da quest'ultimo prodotta*», con la conseguenza che «*per verificare se la perdita è illimitatamente riportabile o riportabile con limite temporale occorre far riferimento al socio e alla sua situazione e non alla società trasparente*» ⁽⁵⁶⁴⁾. Per i soci non imprenditori, invece, ragioni di carattere sistematico inducono a ritenere che, agli effetti della individuazione delle perdite illimitatamente riportabili, occorre fare riferimento alla situazione della società partecipata, per cui rilevano le perdite fiscali maturate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione della partecipata.

In virtù del principio secondo cui la perdita assume le caratteristiche proprie del reddito prodotto dal socio, il regime di utilizzabilità, in capo a quest'ultimo, delle perdite imputate per

⁽⁵⁶²⁾ Come osservato da ASSONIME, «*diversamente da quanto accade, quindi, con riguardo alle perdite attribuite da società di persone ... le società di capitali, socie di società trasparenti, potranno gestire unitariamente le perdite ad esse attribuite dalle società partecipate senza la necessità di distinguerle dalle perdite proprie, salva la separazione da quelle prodotte nei primi tre periodi d'imposta dalle società di nuova costituzione che, tuttavia, potranno anch'esse essere gestite per massa, considerando unitariamente quelle provenienti da più società partecipate trasparenti, così come avviene nel consolidato, e quelle prodotte in proprio*» (così, circ. 22 dicembre 2011, n. 33).

⁽⁵⁶³⁾ Cfr. DODERO A., FERRANTI G., IZZO B., MIELE L., *Imposta sul reddito delle società*, cit., pag. 1038. Sull'argomento si veda anche, GARCEA A., *Le perdite imputate per trasparenza sono ancora illimitatamente riportabili per i soci imprenditori*, cit., pag. 1033.

⁽⁵⁶⁴⁾ Cfr. circ. 16 marzo 2005, n. 10/E, par. 7.2. La precisazione era in realtà già contenuta nella circ. n. 49/E del 2004, laddove, una volta precisato che il riporto della perdita da parte del socio «*deve avvenire, negli esercizi successivi, secondo le ordinarie regole disciplinate dall'articolo 84 del nuovo TUIR*», era inoltre chiarito che «*la perdita ... può essere riportata senza limiti temporali qualora si tratti di perdite imputate alla società partecipante nei suoi primi tre periodi d'imposta*». Sull'argomento si veda, DODERO A., *Nuovi chiarimenti sulla trasparenza fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2005, fasc. 11, pag. 829.

trasparenza, dipende dalla disciplina in concreto applicabile nei suoi confronti. In particolare, in caso di soci soggetti IRES – e, quindi, di opzione per la trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR – la perdita imputata dalla società trasparente confluisce nel reddito d'impresa del socio, sommandosi agli altri componenti negativi. A questo proposito si evidenzia che le modifiche recate dal decreto-legge n. 98 del 2011 all'art. 84 del TUIR, non producono alcun effetto sulle perdite realizzate dalla società partecipata in vigore dell'opzione di regime e imputate per trasparenza, in quanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, «*si tratta ... di "perdite di periodo" trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio*»⁽⁵⁶⁵⁾. L'eventuale perdita trasferita dalla società partecipata ai soci e da questi non integralmente compensata costituisce un componente negativo di reddito utilizzabile dai soci nei periodi d'imposta successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del proprio reddito imponibile complessivo⁽⁵⁶⁶⁾.

In caso di soci soggetti IRPEF e, quindi, di opzione per la trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR⁽⁵⁶⁷⁾, occorre distinguere a seconda che la partecipazione sia detenuta in regime d'impresa o meno, in quanto, nel primo caso, trova applicazione la medesima disciplina prevista per i soggetti IRES, mentre, nel secondo caso, la persona fisica può utilizzare la perdita imputata per trasparenza solo per compensare altri redditi d'impresa, che possono derivare tanto dall'esercizio di un'attività di impresa svolta individualmente, quanto da partecipazioni in società diverse da quella da cui deriva la perdita⁽⁵⁶⁸⁾.

⁽⁵⁶⁵⁾ Cfr. Agenzia delle Entrate, circ. n. 53/E del 2011 cit., par. 1.4.

⁽⁵⁶⁶⁾ Cfr. Agenzia delle Entrate, circ. n. 53/E del 2011 cit., par. 1.4.

⁽⁵⁶⁷⁾ Cfr. art. 116, comma 2, del TUIR il quale rinvia non solo al comma 2 dell'art. 115 del TUIR ma anche alle disposizioni contenute nel primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del TUIR, riguardanti il regime delle perdite delle società di persone imputate ai soggetti IRPEF. A questo proposito, l'ASSONIME ha osservato che «*il rinvio fatto dall'art 116, comma 2, all'art. 8, comma 3, terzo periodo, appare ora superfluo per la parte in cui esso richiama la disciplina del riporto delle perdite prodotte nei primi tre periodi da imprese di nuova costituzione, considerato che nella nuova disciplina le perdite sono tutte illimitatamente riportabili e che, per le persone fisiche resta inalterato il previgente regime di integrale compensazione del reddito con le perdite pregresse*» (così, circ. n. 33 del 2011).

⁽⁵⁶⁸⁾ Come osservato da ASSONIME, le perdite imputate per trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR, «*sebbene prodotte da soggetti IRES e, perciò, potenzialmente riconducibili nell'alveo delle regole poste dall'articolo 84 del TUIR, in quanto attribuite a soggetti IRPEF, restano attratte al regime di riporto e di*

A questo proposito, occorre operare un'ulteriore distinzione in quanto, se l'impresa individuale del socio partecipante è in contabilità semplificata, la perdita può essere utilizzata dal socio in compensazione orizzontale, in diminuzione dei redditi di altre categorie relativi al medesimo periodo d'imposta. Qualora, invece, il socio soggetto IRPEF non sia titolare di redditi d'impresa nel periodo d'imposta cui si riferisce la perdita imputata per trasparenza, quest'ultima potrà essere riportata nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nei redditi di impresa derivanti da regimi in contabilità semplificata od ordinaria, conseguita con la propria attività individuale o per effetto della partecipazione della società trasparente o in altre società ⁽⁵⁶⁹⁾.

Da ultimo si evidenzia che l'imputazione per trasparenza della perdita al socio comporta non solo che tale perdita debba considerarsi prodotta dal socio stesso, ma altresì che il diritto al riporto di tale perdita costituisce una posizione giuridica soggettiva di quest'ultimo e non già della partecipata. In particolare, con riguardo alle società di persone è stato sostenuto che per effetto dell'imputazione per trasparenza «nessuna posizione giuridica soggettiva, collegata alle suddette perdite, sorge in capo alla società di persone che possa essere eventualmente trasmessa» ⁽⁵⁷⁰⁾, ad esempio, in caso di operazioni straordinarie che dovessero interessare tale società ⁽⁵⁷¹⁾. Detto principio, sebbene

compensazione proprio di questi soggetti, quello, cioè, previsto dall'articolo 8 del TUIR» (così, circ. n. 33 del 2011 cit.).

⁽⁵⁶⁹⁾ Cfr. DODERO A., *La tassazione per trasparenza delle società di capitali*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 48, pag. 3822; DODERO A., FERRANTI G., IZZO B., MIELE L., *Imposta sul reddito delle società*, Milano, 2008, pag. 1041.

⁽⁵⁷⁰⁾ Così, ris. 16 maggio 2005, n. 60/E, in cui si afferma inoltre che «il potere di riportare a nuovo le perdite subite dalla società sprovvista di personalità giuridica è attribuito, in forza dell'articolo 8 del TUIR, direttamente in capo ai suoi soci e da questi soltanto può essere esercitato».

⁽⁵⁷¹⁾ L'operazione maggiormente esaminata dalla dottrina è quella della trasformazione della società di persone in società di capitali, e viceversa. In particolare, si veda NAVA M., *Trasformazione di società e riporto delle perdite fiscali*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1992, I, pag. 765, con postilla di LUPI R., *Trasformazione di società e riporto delle perdite e norma antielusiva*; LOMBARDI S., *Limiti al riporto delle perdite e trasformazione in società di persone*, in *Boll. Trib.*, 2000, fasc. 2, pag. 97; SEBASTIANI S., *Il riporto delle perdite fiscali nella trasformazione regressiva*, in *Boll. Trib.*, 2003 fasc. 2, pag. 95; BUSCEMA A., *Il riporto delle perdite nella trasformazione di società di capitali in società personale*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, fasc. 5, pag. 711; ID., *Il principio era già insito nell'ordinamento tributario. L'Agenzia delle Entrate conferma la riportabilità delle perdite pregresse nella trasformazione di società di capitali in società*

affermato in relazione alle società di persone, deve ritenersi valevole anche per la trasparenza prevista nell'ambito dell'IRES.

3.4.1.4. Considerazioni critiche

Nell'ambito della disciplina delle perdite fiscali riguardante il regime della trasparenza, l'aspetto che appare più problematico, sul piano sistematico, è quello riguardante il coordinamento tra il principio secondo cui la perdita della partecipata assume le caratteristiche proprie del reddito nel quale è confluita e il divieto di compensare le perdite pregresse del soggetto partecipante con i redditi imputati dalle società partecipate. Tale divieto, infatti, lungi dal garantire coerenza alla disciplina delle perdite nella trasparenza, sembra invece metterla in crisi, posto che crea una non giustificata asimmetria rispetto alla trasparenza prevista per le società di persone.

D'altro canto, il principio secondo cui la perdita della partecipata assume le caratteristiche proprie del reddito nel quale è confluita entra in crisi laddove occorre verificare la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 84 del TUIR, che consente di riportare senza limiti temporali e quantitativi le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione. In particolare, per quanto attiene il requisito della «*nuova attività produttiva*», è stato osservato che il nesso tra perdite ed attività produttiva non pare potersi instaurare prendendo a riferimento il socio, poiché questi non è giuridicamente titolare dell'attività da cui promanano le perdite, anche se esse si confondono successivamente con il suo reddito complessivo. Pertanto, il requisito della novità dell'iniziativa non dovrebbe essere verificato sempre e solo in capo al socio. In particolare, a costo di non dover rendere inapplicabile la disposizione del comma 2 dell'art. 84 del TUIR, la soluzione interpretativa più razionale sarebbe quella di dare rilevanza alla riconducibilità, in senso economico, al socio imprenditore dell'attività svolta dalla società partecipata, «*valorizzando la situazione di*

di persone, in *Il Fisco*, 2005, n. 37, pag. 5801; STEVANATO D., «*Trasformazione regressiva*» e riporto delle residue perdite anteriori in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, fasc. 5, pag. 718; MERONE C., *Trasparenza, trasformazione di società di capitali in società di persone e perdite pregresse*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 4, pag. 579; SORGATO L., *Trasformazione di società di capitali in società di persone: ancora sulle perdite anteriori all'operazione*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, pag. 1397; STEVANATO D., *Riporto delle perdite nella trasformazione "regressiva"*, in *Corr. Trib.*, 2005, pag. 1930; STIZZA P., *La rilevanza delle perdite nel diritto tributario. Contributo allo studio*, cit., pag. 100.

ingerenza di fatto nella attività imprenditoriale rispetto al dato meramente giuridico della titolarità della sola partecipazione» ⁽⁵⁷²⁾.

3.4.2. La disciplina delle perdite fiscali nel consolidato nazionale

Com'è ben noto, il modello adottato dal nostro ordinamento per la tassazione di gruppo è quello «*nel quale vi è una unica base imponibile e, pertanto, un'unica dichiarazione nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidato (Fiscal Unit)*», indipendentemente dalla quota di partecipazione in esse posseduta dalla società controllante ⁽⁵⁷³⁾.

Tale modalità di computo dell'imponibile di gruppo si traduce in una «*cinghia di trasmissione*» delle perdite fiscali ⁽⁵⁷⁴⁾, atteso che, per quelle perdite maturate in vigenza del regime in esame, vale il principio di libera trasferibilità all'interno della *fiscal unit* e, inoltre, il loro riporto e utilizzo sono di pertinenza di tale entità. Ed infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 118 del TUIR, l'opzione per tale regime di tassazione su base consolidata non solo «*comporta ... la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti*», siano essi di segno positivo o negativo, ma, inoltre, pone in capo «*al soggetto controllante ... il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili*».

Il suddetto modello, dunque, attribuisce rilevanza al ruolo della controllante la quale, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del TUIR, è investita di una responsabilità a titolo principale, che trova la propria giustificazione nella titolarità dell'obbligo di versamento in capo a quest'ultima. Investitura che stabilisce una riferibilità allo stesso ente controllante della soggettività passiva dell'obbligazione tributaria di gruppo, emergente dalla dichiarazione, con la conseguenza che, alla trasmissione degli imponibili da parte delle singole controllate alla controllante, segue la titolarità, in capo a quest'ultima, del relativo rapporto impositivo di gruppo. Tale soluzione è stata giustificata sul piano della capacità contributiva, in ragione della natura opzionale del regime di tassazione su base consolidata, che prevede una trasmissione degli imponibili «*in un'ottica reale e non personale*», e

⁽⁵⁷²⁾ Cfr. GARCEA A., *Le perdite imputate per trasparenza sono ancora illimitatamente riportabili per i soci imprenditori*, cit., pag. 1041.

⁽⁵⁷³⁾ Così recita la relazione illustrativa del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

⁽⁵⁷⁴⁾ Cfr. MICCINESI M., *Alcune riflessioni in tema di consolidato nazionale*, in *Giur. Imp.*, 2004, fasc. 2, pag. 483.

nell'ambito del quale non è necessario assicurare la stretta coerenza tra la titolarità della fonte produttiva del reddito e la titolarità dell'obbligazione tributaria ⁽⁵⁷⁵⁾. In tale prospettiva, dunque, può dirsi che la controllante assume la soggettività passiva sostanziale.

Per quanto attiene al regime delle perdite dei soggetti che partecipano al consolidato, occorre distinguere tra perdite preesistenti l'avvio del consolidato, perdite dei periodi d'imposta di vigenza del consolidato e perdite che residuano al termine o in caso di interruzione anticipata del consolidato ⁽⁵⁷⁶⁾.

3.4.2.1. Le perdite relative ai periodi d'imposta anteriori l'opzione per il consolidato

Il principio di libera trasferibilità delle perdite, che caratterizza il regime di tassazione di gruppo, non opera con riguardo alle perdite relative ai periodi d'imposta anteriori l'avvio di tale regime, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del TUIR, tali perdite «*possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono*» ⁽⁵⁷⁷⁾. A questo proposito

⁽⁵⁷⁵⁾ Cfr. MICCINESI M., *Alcune riflessioni in tema di consolidato nazionale*, cit., fasc. 2, pag. 483.

⁽⁵⁷⁶⁾ Per un esame del regime di tassazione consolidato si vedano, tra gli altri, i lavori di COMMITTERI G.M., SCIFONI G., *La gestione delle perdite e i rapporti intragruppo nel consolidato fiscale nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 45, pag. 3714; *Trasferimenti infragruppo in continuità di valori e utilizzo delle perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 39, pag. 3052 (con SCIFONI, G.); *La disciplina delle perdite nella tassazione di gruppo*, in *Corr. Trib.*, 2005, fasc. 8, pag. 597.

⁽⁵⁷⁷⁾ Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto 9 giugno 2004, le consolidate «*devono presentare all'Agenzia delle Entrate ... senza liquidazione dell'imposta*», scomputando «*dal reddito complessivo, determinato secondo le disposizioni dell'art. 83 ... le perdite di cui all'art. 84 del testo unico relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo*». Tali perdite, dunque, sono soggette alle ordinarie regole di riporto e utilizzo stabilite dall'art. 84 del TUIR e, dunque, sono riportabili senza limiti di tempo e utilizzabili nel limite dell'ottanta per cento dei redditi di periodo della stessa consolidata. Pertanto, laddove tali perdite pregresse trovano integrale compensazione con il reddito di periodo della consolidata – in quanto inferiori all'ottanta per cento di tale reddito – la consolidata trasferisce al consolidato il saldo positivo di reddito che risulta dopo tale compensazione. Al contrario, qualora le predette perdite pregresse siano di ammontare superiore all'ottanta per cento del reddito di periodo della consolidata, l'eccedenza non può essere trasferita al consolidato, ma rimane in capo alla consolidata, la quale potrà riportata ed utilizzarla in diminuzione dei propri redditi dei periodi d'imposta successivi. Pertanto, in questo secondo caso la consolidata trasferisce al consolidato il venti per cento del proprio reddito. Sul punto si veda, REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012, pag. 197.

deve osservarsi come tale disposizione, considerando solo il momento dell'«*inizio della tassazione di gruppo*», si disinteressa delle eventuali perdite di periodi d'imposta anteriori a tale momento, ma durante i quali, tuttavia, il gruppo ben potrebbe già esistere sotto il profilo economico. Tale disinteresse, com'è stato denunciato dalla dottrina, rappresenta una scelta operata dal legislatore delegato della riforma dell'IRES, in contrasto con i criteri direttivi contenuti nella legge delega 7 aprile 2003, n. 80, i quali, invece, escludevano l'ingresso nel consolidato delle perdite degli esercizi «*anteriori all'ingresso nel gruppo*»⁽⁵⁷⁸⁾ ⁽⁵⁷⁹⁾. In

Secondo l'Agenzia delle Entrate per effetto del rinvio all'art. 84 del TUIR contenuto nell'art. 7, comma 1, lett. a), del decreto 9 giugno 2004, con riguardo «alla compensazione delle perdite pregresse realizzate dalla singola società che partecipa al consolidato occorre tener conto dell'applicabilità della norma» che «*consente di effettuare una compensazione solo parziale tra reddito imponibile e perdite pregresse disponibili, in modo tale da evidenziare un reddito imponibile sul quale possano essere liquidate imposte sufficienti ad assorbire eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo d'acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta*» (così, circ. 20 dicembre 2004, n. 53/E, par. 4.2.2.1.)

⁽⁵⁷⁸⁾ Cfr. art. 4, comma 1, lett. a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, che stabiliva come criterio direttivo la previsione di un «*limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo*». Sull'argomento si veda, STEVANATO D., *Il consolidato fiscale nella delega per la riforma tributaria: profili problematici e prospettive di attuazione*, in *Rass. Trib.*, 2002, fasc. 4, pag. 1187; FICARI V., *Prime osservazioni su programma imprenditoriale di gruppo e "consolidato fiscale" nel disegno di legge-delega per la riforma tributaria*, in *Boll. Trib.*, 2003, fasc.7, pag. 485.

⁽⁵⁷⁹⁾ La difformità tra la disposizione delegata e quella delegante è posta in evidenza da MARONGIU G., MARONGIU P., *Il consolidato domestico nello "schema di decreto" fra proposte di disciplina generale e dubbi di costituzionalità in tema di responsabilità solidale*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 41, pag. 6363; MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, in AA.VV., *Elusione ed abuso del diritto tributario*, a cura di G. Maisto, collana *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, 2009, Milano, pag. 147, il quale pone in evidenza come «*il criterio di delega è stato interpretato dal legislatore delegato con riferimento al "gruppo fiscale" e non già al "gruppo civile", rendendo l'accesso al consolidato impermeabile alle perdite realizzate nei periodi di imposta precedenti all'opzione, ancorché a fronte di un medesimo assetto sociale*». Secondo taluni Autori la formulazione letterale del comma 2 dell'art. 118 del TUIR, non solo dà luogo ad una interpretazione più restrittiva rispetto a quella della legge delega, ma contrasta altresì con i principi generali desumibili dall'art. 84 del TUIR, per il fatto che ogniqualvolta la società con le perdite fiscali appartiene già al gruppo (economico), prima dell'opzione della tassazione consolidata, tale opzione potrebbe provocare indebite penalizzazioni che altrimenti non ricorrono nel caso in cui, invece, si ammettesse la possibilità di compensare nell'ambito del consolidato le perdite ante-consolidato maturate da società facenti parte del gruppo anche prima dell'esercizio dell'opzione per il consolidato STEVANATO D., *Il riporto delle perdite nel consolidato fiscale*, in AA.VV.,

dottrina tale scelta è stata ritenuta ispirata solo da esigenze di semplicità e da un'eccessiva prudenza e, per tali ragioni, è stato sostenuto che sarebbe stato più corretto riferire il criterio della "anteriorità" non all'esercizio dell'opzione per il regime del consolidato, ma all'ingresso della società nel gruppo. Pertanto, secondo tale orientamento, il riferimento all'esercizio dell'opzione, come momento scriminante per la circolazione delle perdite, nell'ambito del consolidato fiscale, rappresenta una scelta contingente, priva di valore sistematico e non costituisce «una pietra di paragone da utilizzare in altri contesti»⁽⁵⁸⁰⁾. A nostro avviso, la critica mossa al legislatore delegato appare eccessiva, in quanto si fonda su una sopravvalutazione della lettera della delega la quale, probabilmente, nel riferirsi "al gruppo" intendeva riferirsi al gruppo fiscale. Diversamente, se la disposizione delegata avesse voluto riferirsi all'ingresso nel gruppo e non all'inizio della tassazione di gruppo, si sarebbe affermata l'esistenza di un principio di carattere generale operante a prescindere dal consolidato. In realtà, la funzione di tale disposizione non è quella di sancire un principio di riconoscimento dei gruppi anche al di fuori del consolidato, bensì quella di stabilire una regola, quella della «impermeabilità» delle perdite ante-consolidato, connaturata al meccanismo di determinazione dell'imponibile di gruppo, che ha la propria ragion d'essere nella disciplina del consolidato e non può assumere rilevanza al di fuori di tale disciplina⁽⁵⁸¹⁾. Pertanto, la regola in esame è solo strumentale alla

L'attività di controllo sul consolidato nazionale, IPSOA, Milano, 2006, pag. 215. Sull'argomento vedi anche ANDRIOLA M., *Ulteriori disorientamenti sul riporto e l'utilizzo infragruppo delle perdite fiscali pregresse*, in *Dial Dir. Trib.*, 2007, fasc. 1, pag. 67. PENNESI M., *Indebita compensazione di perdite relative ad esercizi precedenti a quello dell'avvio del consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 36, pag. 2966.

⁽⁵⁸⁰⁾ Così, STEVANATO D., *Legittimo risparmio d'imposta ed elusione tributaria: la difficile conquista di un confine*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 1, pag. 109; LUPI R., *La sopravvalutazione di una disposizione contingente*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 1, pag. 114.

⁽⁵⁸¹⁾ Così, MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, cit., pag. 148; ID., *Perdite intragruppo e consolidato fiscale: qual è la norma di sistema?*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 12, pag. 985. Nel medesimo senso, ASSONIME, circ. 31 maggio 2007, n. 31. VACCA I., *Abuso del diritto ed elusione fiscale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, fasc. 12, pag. 1069. A questo proposito risulta pertinente richiamare quanto osservato da BEGHIN M., SCANDIUZZI D., *Rettifiche di consolidamento e riporto di perdite nella fiscal unit*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 18, pag. 1486, secondo cui le disposizioni in tema di consolidato «non sono affatto funzionali alla diretta tassazione delle singole società, quanto, piuttosto, alla tassazione di queste ultime quali componenti della fiscal unit».

determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di vigenza del consolidato, il quale, peraltro, è un regime opzionale, limitato nel tempo e dotato di precisi requisiti di accesso nonché di proprie regole di determinazione dell'imponibile IRES. In tale delineato contesto, dunque, la regola posta dal comma 2 dell'art. 118 del TUIR trova la propria giustificazione nella «*volontà di preservare i limiti alla compensazione delle perdite pregresse posti dalle altre norme dell'ordinamento ... evitando l'utilizzo strumentale del consolidato fiscale allo scopo di aggirare detti limiti*»⁽⁵⁸²⁾. La peculiarità di tale regola e la sua specifica ed esclusiva rilevanza nell'ambito del consolidato trovano un'indiretta conferma nell'inclusione delle «*cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo*»⁽⁵⁸³⁾ nel catalogo delle operazioni che, se elusive, l'Amministrazione Finanziaria può rendere a sé inopponibili. Ed infatti, l'inclusione di tali operazioni tra quelle potenzialmente oggetto di sindacato antielusivo è da ricondurre proprio all'intenzione del legislatore di «*escludere la possibilità di "aggirare" la norma che prevede il limite all'utilizzo delle perdite fiscali maturate anteriormente all'ingresso nel consolidato*»⁽⁵⁸⁴⁾. Tale circostanza conferma inoltre la tesi – qui condivisa – secondo cui la regola che limita l'ingresso nel consolidato delle perdite ante-opzione non ha natura antielusiva, ma previene un'asistemica compensazione intersoggettiva derivante dall'esercizio per l'opzione per la tassazione di gruppo.

⁽⁵⁸²⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Perdite intragruppo e consolidato fiscale; qual è la norma di sistema?*, cit., pag. 987, il quale osserva che proprio «*poiché la ratio del divieto di cui all'art. 118, comma 2 è quella di salvaguardare i limiti al riporto delle perdite pregresse disposti dalle singole norme dell'ordinamento per le varie operazioni societarie, il rapporto che si instaura tra dette norme è di convivenza e non già di conflitto, cosicché non è ragionevole invocare una "intrusione" dell'art. 118, comma 2 nella sfera di operatività delle altre norme, per il tramite della disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973*».

⁽⁵⁸³⁾ Cfr. art. 37-bis, comma 3, lett. f-bis), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

⁽⁵⁸⁴⁾ Così, relazione illustrativa del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, nonché circ. 20 dicembre 2004, n. 53/E, nella quale è precisato che «*la disposizione antielusiva contenuta nella richiamata lettera f-bis) fa generico riferimento a tutte le operazioni di cessione poste in essere tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo allo scopo di conseguire indebiti vantaggi fiscali e può trovare applicazione, ove ricorrano le condizioni richiamate all'articolo 37-bis citato, con riferimento a manovre elusive diverse da quelle contemplate all'articolo 123, comma 2, del TUIR, volte ad aggirare i limiti di utilizzo delle perdite pregresse*».

In dottrina, è stato correttamente osservato che l'attribuzione di una generalizzata valenza sistematica alla regola di cui al comma 2 dell'art. 118 del TUIR avrebbe come effetto – invero non accettabile – quello di impedire la compensazione intersoggettiva delle perdite formatesi anteriormente al consolidato, in caso di fusione tra controllante e controllata, anche nel caso in cui risultino soddisfatte le condizioni di riportabilità previste dall'art. 172, comma 7, del TUIR ⁽⁵⁸⁵⁾. Inoltre, la dottrina ritiene che sono escluse dall'ambito di applicazione della suddetta regola le perdite di periodo della consolidante o della consolidata, che pongano in essere una fusione (o scissione) con effetti fiscali retrodatati di una società esterna al consolidato, senza che si determini alcuna interruzione della tassazione di gruppo ⁽⁵⁸⁶⁾.

Senonché, contrariamente a quanto rilevato in dottrina, l'Amministrazione Finanziaria ha attribuito rilevanza sistematica alla regola in esame, valorizzandone il significato antielusivo, laddove ha negato il diritto al riporto delle perdite in relazione ad operazioni di fusione della società consolidante con società, esterne al consolidato, titolari di perdite di periodo, sebbene nei casi di specie risultassero soddisfatte le condizioni per il riporto delle perdite stabilite dal comma 7 dell'art. 172 del TUIR ⁽⁵⁸⁷⁾. In particolare, con riguardo ad un caso di fusione per incorporazione di una società esterna al consolidato da parte di una società consolidante, l'Amministrazione ha ritenuto che la perdita fiscale della incorporante «*relativa al lasso temporale intercorrente dall'inizio del periodo d'imposta sino alla data di efficacia giuridica della fusione*», è da considerarsi una perdita ante-consolidato,

⁽⁵⁸⁵⁾ Sul presupposto che la fusione si ponga come operazione alternativa al consolidato, in questo senso MICHELUTTI R., *Perdite intragruppo e consolidato fiscale; qual è la norma di sistema?*, cit., pag. 987.

⁽⁵⁸⁶⁾ Cfr. MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, cit., pag. 148, il quale nella nota 32, pone in evidenza che l'art. 15 del decreto 9 giugno 2004 prevede già la libera compensabilità delle perdite prodotte in costanza di consolidato con i redditi imponibili di una società che subentri in una *fiscal unit* già avviata, laddove stabilisce che «*il reddito complessivo netto della controllata è computato nella dichiarazione del reddito complessivo globale del consolidato ... tenuto conto che le perdite maturate in periodi d'imposta anteriori a quello dal quale ha effetto la tassazione di gruppo ai sensi del comma 1 sono utilizzabili dalla stessa secondo le disposizioni di cui all'art. 84 del testo unico*».

⁽⁵⁸⁷⁾ Cfr. Agenzia delle Entrate, ris. 9 aprile 2008, n. 139/E e ris. 19 giugno 2008, n. 251/E e, in senso ad esse conforme, ris. 9 aprile 2009, n. 101/E. Sull'argomento si veda, MICHELUTTI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, cit., pag. 153; ID. *Il divieto di circolazione delle perdite ante consolidato travalica i confini*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 25, pag. 2051.

soggetta al divieto di inclusione nell'imponibile di gruppo sancito dal comma 2 dell'art. 118 del TUIR. Pertanto, nel caso di specie, la società risultante dalla fusione può utilizzare in compensazione le perdite fiscali pregresse, comprese quelle relative al "periodo di retrodatazione", solo per compensare l'eventuale reddito imponibile dalla stessa conseguito nel periodo d'imposta in cui ha avuto efficacia la fusione. L'eventuale risultato negativo che dovesse conseguire, successivamente alla predetta compensazione, non può concorrere alla determinazione del reddito complessivo globale del consolidato, ma può essere utilizzato esclusivamente per compensare gli eventuali redditi imponibili che la medesima società risultante dalla fusione consegue nei successivi periodi di imposta ⁽⁵⁸⁸⁾.

In un altro caso, avente ad oggetto la fusione per incorporazione di una società esterna al consolidato da parte di una società consolidata, la stessa Amministrazione ha ritenuto che le perdite fiscali della società incorporata non possono essere utilizzate all'interno del consolidato, per effetto delle limitazioni poste dall'articolo 118, comma 2, del TUIR, e che dette perdite possono essere utilizzate solo dalla società incorporante ed esclusivamente alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 172, comma 7, del TUIR, con la conseguenza che laddove *«la verifica imposta da tale ultima disposizione fosse superata, le perdite pregresse della incorporata ... "trasferite" all'incorporante diverrebbero perdite fiscali pregresse in capo a tale ultima società, nel senso fatto proprio dalla disposizione dell'art. 118, comma 2, del TUIR»* ⁽⁵⁸⁹⁾.

Da ultimo, si evidenzia che il divieto di utilizzo delle perdite fiscali pregresse di cui al comma 2 dell'art. 118 del TUIR non si estende alle

⁽⁵⁸⁸⁾ Così, ris. n. 139/E del 2008 cit.

⁽⁵⁸⁹⁾ Così, ris. 251/E del 2008 cit. Mette conto segnalare che con la ris. 24 ottobre 2006, n. 116/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione di cui al comma 7 dell'art. 172 del TUIR *«deve essere interpretata nel senso che i requisiti minimi di vitalità economica debbano sussistere non solo nel periodo precedente alla fusione, così come si ricava dal dato letterale, bensì debbano continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene deliberata»*, in quanto la predetta disposizione *«verrebbe privata della sua portata antielusiva qualora fosse consentito il riporto delle perdite fiscali ad una società che è stata completamente depotenziata nell'arco di tempo intercorrente fra la chiusura dell'esercizio precedente alla fusione e la deliberazione dell'operazione medesima»*. Sull'argomento si veda, DE PACE E., *La "retrodatazione" rileva per le perdite, ma non per gli indici di depotenziamento*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1455; LUPI R., *La perdita della frazione di esercizio è una cosa, il depotenziamento un'altra*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1459.

perdite maturate in vigenza del consolidato, quando questo, pur in presenza di opzioni esercitate dalla società consolidante, prosegue senza perdere la propria identità. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, la norma in esame vieta l'utilizzo di perdite «*anteriori all'inizio della tassazione di gruppo*», ove per «*gruppo*» deve intendersi *l'insieme delle imprese che in un dato periodo d'imposta partecipano al medesimo consolidato, caratterizzato dalla presenza di un determinato soggetto consolidante che conferisce al gruppo un'univocità e continuità nel tempo, nonostante l'ingresso o la fuoriuscita di altre società*»⁽⁵⁹⁰⁾.

3.4.2.2. Le perdite relative ai periodi d'imposta di vigenza del consolidato

Come si è già avuto modo di rilevare, le perdite conseguite da ciascuna consolidata nei periodi d'imposta di vigenza del regime di tassazione di gruppo, sono soggette ad un regime di libera trasferibilità, in vista del consolidamento algebrico degli imponibili e della conseguente determinazione del risultato complessivo del gruppo. Ove tale risultato dia luogo ad una perdita, la stessa sarà soggetta alle ordinarie regole di riporto ed utilizzo previste dall'art. 84 del TUIR⁽⁵⁹¹⁾. Pertanto, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, la perdita risultante dalla dichiarazione del consolidato fiscale negli esercizi di validità dell'opzione può essere riportata senza alcun limite di tempo ma fino a concorrenza dell'ottanta per cento del reddito imponibile conseguito dal gruppo in ciascun periodo d'imposta successivo⁽⁵⁹²⁾. Qualora la perdita sia relativa ai primi tre periodi di

⁽⁵⁹⁰⁾ Così, circ. n. 53/E del 2004 cit., par. 4.2.2.2.

⁽⁵⁹¹⁾ Cfr. art. 9, comma 2, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004, secondo cui «*le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 84*».

⁽⁵⁹²⁾ Non sono interessate dalle predette modifiche le perdite di periodo realizzate dalle singole società consolidate, che dunque continuano ad essere integralmente trasferibili al consolidato. Sul punto si veda circ. 6 dicembre 2011, n. 53/E e Istituto di Ricerca del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, circ. 14 settembre 2011, n. 24/IR, secondo cui «*le nuove disposizioni dell'art. 84, comma 1, del T.U.I.R., non abbiano alcuna conseguenza, nel senso che permane la compensazione intersoggettiva, per intero, nell'anno di formazione dei redditi e delle perdite dei diversi soggetti aderenti alla tassazione consolidata, in coerenza con la constatazione che il gruppo costituisce, di fatto, un soggetto unitario. Nella fattispecie siamo, infatti, in presenza di perdite di periodo che nessuna modifica*

imposta dalla data di costituzione, la stessa non solo può essere riportata senza limiti di tempo, ma può altresì essere utilizzata senza il predetto limite quantitativo dell'ottanta per cento ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR ⁽⁵⁹³⁾.

La libera trasferibilità delle perdite e l'unitarietà dell'imponibile, che caratterizzano il consolidato, comportano la "spersonalizzazione" e lo "spossessamento" delle perdite realizzate nei periodi di vigenza dell'opzione, le quali sono trasferite "ipso iure" alla *fiscal unit* ⁽⁵⁹⁴⁾.

Tuttavia, lo spossessamento e la spersonalizzazione delle perdite, di ciascuna delle società partecipanti al consolidato, comportano il problema di stabilire la sorte di tali perdite qualora

hanno subito per effetto dell'art. 23, comma 9, del D.L. n. 98/2011 che, invece, si interessa del riporto in avanti di tale perdita».

⁽⁵⁹³⁾ Si ritiene ancora valido il chiarimento fornito dall'Amministrazione Finanziaria con riferimento alla previgente disciplina che accordava il riporto illimitato, in luogo di quello quinquennale, alle società neocostituite. A questo proposito tale Amministrazione aveva chiarito che «*qualora la perdita del consolidato sia formata, in tutto o in parte, da perdite illimitatamente riportabili (ai sensi del comma 2 dell'articolo 84 del TUIR) realizzate dalle società consolidate nei periodi di validità dell'opzione, tale caratteristica è mantenuta anche nell'ambito del consolidato*» e che «*la perdita residua del consolidato sarà, dunque, riportabile senza limiti di tempo per la parte corrispondente alle perdite illimitatamente riportabili trasferite dai soggetti partecipanti al regime (e non utilizzate all'atto della determinazione del reddito complessivo globale)*» (così, circ. n. 53/E del 2004 cit., par. 4.2.2.2.). A riguardo si veda IZZO B., *Il trattamento delle perdite nella tassazione di gruppo*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 27, pag. 2103.

⁽⁵⁹⁴⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. 9 marzo 2010, n. 9/E. A questo proposito si segnala l'esistenza di una posizione in dottrina secondo cui il trasferimento delle perdite alla *fiscal unit* rappresenterebbe un «*utilizzo di tali perdite ad opera delle società consolidate*» (così, PADOVANI F., *Consolidato nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto obbligatorio d'imposta*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2010, I, pag. 1207). Tuttavia, tale posizione non appare condivisibile in quanto il trasferimento delle perdite, lungi dal costituire un utilizzo delle stesse, costituisce solo l'effetto dell'adesione al regime di tassazione consolidata e non incide né sulla determinazione del reddito della consolidata che l'ha prodotta né della *fiscal unit*. Ed infatti, l'utilizzo della perdita si consuma solo quando quest'ultima è portata in diminuzione del reddito di un altro periodo d'imposta ovvero, nel caso di consolidato, di un altro soggetto aderente alla tassazione di gruppo. Fino a quel momento, la perdita resta sospesa e la sua "monetizzazione" tra i soggetti aderenti alla *fiscal unit* rappresenta solo lo strumento per la regolazione dei rapporti privatistici delle consociate e, per questo, non assume alcun significato (e rilievo) agli effetti tributari. D'altro canto se tale trasferimento costituisse utilizzo della perdita lo stesso sarebbe soggetto al limite dell'80 per cento stabilito dall'art. 84 del TUIR, il quale, invece, si applica solo laddove le perdite siano utilizzate dalla consolidante in diminuzione dei redditi degli altri soggetti aderenti al consolidato.

intervenga, durante il periodo di vigenza del consolidato, un mutamento delle entità che partecipano al consolidato oppure qualora tali entità siano interessate da operazioni straordinarie ⁽⁵⁹⁵⁾. A questo proposito occorre anzitutto tener presente che l'utilizzo della perdita fiscale, maturata in vigenza del consolidato da parte della consolidante, non è influenzato da eventuali mutamenti che dovessero registrarsi nel perimetro di consolidamento in epoca successiva al primo esercizio dell'opzione, in conseguenza di nuove opzioni effettuate dalla stessa consolidante con altre controllate ⁽⁵⁹⁶⁾. Inoltre, detto utilizzo non è neppure influenzato né da eventi che determinino l'interruzione anticipata della tassazione di gruppo, limitatamente ad alcune società consolidate ⁽⁵⁹⁷⁾, né da mancati rinnovi delle opzioni già esercitate. In tutte tali ipotesi la consolidante può utilizzare le perdite residue del consolidato, cioè quelle riportate a nuovo e non attribuite ai soggetti nel frattempo fuoriusciti dalla tassazione di gruppo, anche per compensare gli imponibili positivi trasferiti al consolidato da società "subentrate" nella tassazione di gruppo. Secondo l'Agenzia delle Entrate tale conclusione si fonda sulla considerazione che, nel disegno del legislatore della riforma fiscale, il consolidato, pur se realizzato attraverso una pluralità di opzioni esercitate a coppia tra il consolidante e le singole consolidate, «*mantiene una sua unità, essendo, pertanto, riferibile a tutto il gruppo di imprese che fa capo al soggetto*

⁽⁵⁹⁵⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, cit., pag. 160, il quale ritiene, a questo proposito, che «*i soli casi potenzialmente elusivi*», che si hanno combinando il consolidato con un'operazione straordinaria, sono quelli in cui tale operazione risulta preordinata alla «*fuoriuscita dal consolidato di una delle società interessate dall'operazione*». In particolare, per mezzo di tale fuoriuscita anticipata, la società interessata dall'operazione «*tornerrebbe nella disponibilità delle perdite da essa prodotte o ad essa attribuite per fusione o scissione durante il consolidato e prima dell'operazione di aggregazione*», trovandosi in tal modo nella possibilità di «*utilizzare dette perdite, che sono state sottratte agli specifici test previsti dagli artt. 84, 172 e 173, TUIR, in compensazione dei redditi dell'attività ricevuta per effetto dell'aggregazione o – nel caso di fusione e scissione – già facente capo ad essa*». A riguardo si veda anche TOMASSINI A., *La pretesa esclusività del consolidato come strumento di compensazione di redditi e perdite nel gruppo*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2009, fasc. 5, pag. 561.

⁽⁵⁹⁶⁾ Si pensi al caso di subentro di nuove società, in qualità di consolidate, a regime già avviato.

⁽⁵⁹⁷⁾ Come, ad esempio, il venir meno rispetto ad alcune di esse del requisito del controllo di cui all'art. 117 del TUIR.

consolidante e che partecipa alla tassazione di gruppo» ⁽⁵⁹⁸⁾. L'unitarietà del consolidato permane fintanto che tutte le opzioni bilaterali già esercitate, anche in epoca diversa, non siano venute meno, per effetto degli eventi che determinano l'interruzione anticipata del consolidato o in conseguenza del mancato rinnovo delle stesse. Ne consegue che, soltanto se in un determinato periodo d'imposta siano venute meno tutte le opzioni, per interruzione del consolidato o per naturale scadenza delle opzioni stesse, senza che nel periodo d'imposta successivo ne venga rinnovata almeno una, il consolidato si deve ritenere cessato nel suo complesso.

Per quanto attiene alle operazioni straordinarie, che possono eventualmente interessare le entità partecipanti al consolidato, occorre distinguere a seconda che tali operazioni comportino o meno un'interruzione del consolidato ⁽⁵⁹⁹⁾. In particolare, per le operazioni che non comportano l'interruzione del consolidato si pone il problema di stabilire se, in relazione ad esse, trovino applicazione i limiti e le

⁽⁵⁹⁸⁾ Così, circ. n. 53 del 2004, par. 4.2.2.2. In tale documento di prassi viene, inoltre, rilevato come la circostanza per cui l'avvio della tassazione di gruppo dà vita ad un'unica *fiscal unit*, indipendentemente da eventuali, successivi fenomeni di subentro e/o fuoriuscita di talune unità dall'originario perimetro di consolidamento, è affermata nella stessa relazione di accompagnamento al decreto, ove si legge che «nel caso in cui la controllante eserciti l'opzione con più di una controllata, il consolidato cui partecipa è unico: il reddito complessivo positivo e negativo non è suddiviso in tanti consolidati quante sono le opzioni, ma tutte le società che hanno esercitato l'opzione bilaterale con la controllante adottano con quest'ultima un consolidato unico».

⁽⁵⁹⁹⁾ La distinzione tra operazioni che interrompono e non interrompono il consolidato discende dall'art. 11 del decreto 9 giugno 2004, che reca una casistica di entrambe le tipologie di operazioni, prevedendo, ad esempio, ai commi 1 e 2, rispettivamente, che «la fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo» e che «la fusione tra la consolidante e una o più consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi». A sua volta, l'art. 13, comma 1, lett. f), del predetto decreto prevede che la «l'interruzione della tassazione di gruppo ... si verifica nel caso di ... fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo». L'argomento è stato ampiamente approfondito da MICHELUTTI R., *Perdite intragruppo e consolidato fiscale; qual è la norma di sistema?*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 12, pag. 985; ID., *Riporto delle perdite per fusioni per scissioni che non interrompono il consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 15, pag. 1197; *Riporto delle perdite per fusioni per scissioni che interrompono il consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 17, pag. 1366.

condizioni al riporto delle perdite, previsti per tale tipologia di operazioni ⁽⁶⁰⁰⁾.

A questo proposito, in passato, la dottrina e l'Amministrazione Finanziaria hanno dato due interpretazioni tra loro contrastanti.

Secondo la dottrina maggioritaria, in caso di fusioni e scissioni che non interrompono il regime di tassazione consolidata, le perdite maturate in vigenza di tale regime non sono soggette alle disposizioni in tema di riporto delle perdite previste, rispettivamente, dal comma 7 dell'art. 172 del TUIR e dal comma 10 dell'art. 173 del TUIR, posto che il principio di libera trasferibilità delle perdite all'interno del consolidato supera il divieto di compensazione intersoggettiva che è alla base delle disposizioni limitative del riporto delle perdite, previste nell'ambito della disciplina delle operazioni straordinarie ⁽⁶⁰¹⁾.

⁽⁶⁰⁰⁾ Per ammissione della stessa Agenzia delle Entrate, «*le disposizioni in materia di consolidato nazionale, contenute negli articoli da 117 a 129 del TUIR e nel decreto ministeriale 23 aprile 2004, non delineano - infatti - un quadro esauriente in merito alla riportabilità delle perdite fiscali in operazioni di aggregazione aziendale*» (così, circ. 9 marzo 2010, n. 9/E). Ed infatti, nella disciplina del consolidato contenuta nel TUIR non vi è alcuna disposizione in merito all'applicabilità delle limitazioni al riporto delle perdite, in operazioni di fusione e scissione tra società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale. L'unico riferimento normativo, peraltro di natura regolamentare, è rappresentato dall'art. 12, comma 1, lett. a), del decreto 9 giugno 2004, secondo cui, - alle fusioni tra società consolidate, «*si applicano comunque, le disposizioni dell'art. 172, del testo unico*», mentre la successiva lettera b), estende l'applicazione delle disposizioni recate dalla lettera a), ove compatibili, anche alle ipotesi di scissione di consolidata che non comportano una modifica della compagine sociale rilevante ai fini del consolidato, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del decreto 9 giugno 2004.

⁽⁶⁰¹⁾ Tale interpretazione è stata sostenuta in dottrina da ASSONIME, circolari del 19 marzo 2007, n. 16, 31 maggio 2007, n. 31, 15 giugno 2010, n. 20; MIELE L., IZZO B., *Tassazione di gruppo, operazioni straordinarie e determinazione del reddito*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 40, pag. 3123; LUPI R., ANDRIOLA M., STEVANATO D., *Perdite maturate nel gruppo e limiti in sede di fusione*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005; MICHELUTTI R., *Perdite intragruppo e consolidato fiscale; qual è la norma di sistema?*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 12, pag. 985; ID., *Riporto delle perdite per fusioni per scissioni che non interrompono il consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 15, pag. 1197; ID., *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, cit., pag. 158; *Evoluzioni interpretative in tema di riporto delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 7, pag. 557; MAZZUCCOLO L., *Il riporto delle perdite nell'ambito del consolidato fiscale in ipotesi di operazioni di riorganizzazione*, in *Boll. Trib.*, fasc. 22, pag. 1685; ID., *Perdite formatesi in corso di consolidato fiscale e loro attribuzione nell'ipotesi di scissione societaria*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 2, pag. 257; STEVANATO D., *La scissione della consolidante e la sorte delle perdite prodotte durante la tassazione di gruppo*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 2, pag. 265; ID., *Gli incroci pericolosi tra operazioni straordinarie*

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, invece, le predette disposizioni limitative del riporto delle perdite dovevano trovare applicazione anche in relazione alle perdite maturate in vigore del consolidato, stante il rinvio contenuto nelle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 12, del decreto 9 giugno 2004, rispettivamente, al comma 7 dell'art. 172 del TUIR e al comma 10 dell'art. 173 del TUIR ⁽⁶⁰²⁾.

Senonché, tale *querelle* è stata definitivamente superata con un'importante presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate, la quale è giunta a condividere la posizione dottrinale ⁽⁶⁰³⁾. In particolare,

e tassazione di gruppo, con riguardo al riporto delle perdite del consolidato, in Dial. Dir. Trib., 2007, fasc. 12, pag. 1548; DUS S., La fusione di due società consolidanti e gli effetti sulle perdite prodotte durante la vigenza del consolidato, in Dial. Dir. Trib., 2007, fasc. 12, pag. 1537; BEGHIN M., SCANDIUZZI D., Rettifiche di consolidamento e riporto di perdite nella fiscal unit, in Corr. Trib., 2007, fasc. 18, pag. 1493. Da ultimo, MINUTOLI P., Considerazioni sistematiche in tema di riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie e nella tassazione consolidata, in Boll. Trib., 2011, fasc. 11, pag. 825; ZIZZO G., Forma e sostanza nella disapplicazione delle norme antielusive, in Rass. Trib., 2011, fasc. 3, pag. 649, il quale osserva che «se l'ordinamento ammette la compensazione dei redditi e delle perdite prodotte all'interno del consolidato, se assegna all'opzione per questo strumento proprio il compito di assicurare ai gruppi la realizzazione di tale effetto, sulla base di un giudizio di prevalenza dell'unità economica sull'autonomia giuridica delle società loro appartenenti, l'applicazione alle perdite interessate da detto effetto (perché prodotte in costanza del regime) delle restrizioni di cui dell'art. 172, comma 7, nel caso di fusione tra società incluse nel consolidato, significherebbe tradire la finalità antielusiva della loro previsione: l'utilizzo delle suddette perdite in compensazione dei redditi delle altre società aderenti al regime è già garantito (per inequivoca scelta dell'ordinamento) dall'adesione a quest'ultimo, e non configura pertanto un risultato riconducibile alla realizzazione della fusione».

⁽⁶⁰²⁾ Cfr. risoluzioni 13 marzo 2007, n. 48/E, 25 maggio 2007, n. 116/E, 20 marzo 2008, n. 103/E. In dottrina, la tesi dell'Agenzia delle Entrate sembra essere condivisa da ZIZZO G., *Fusione di società e tassazione di gruppo*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 23, pag. 1790; ALFANI P., *Perdite in caso di fusione per incorporazione tra società consolidanti*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 31, pag. 2555.

⁽⁶⁰³⁾ Cfr. circ. 9 marzo 2010, n. 9/E. Con tale circolare devono ritenersi superati i chiarimenti di cui alle risoluzioni 13 marzo 2007, n. 48/E, 25 ottobre 2007, n. 305/E, 6 luglio 2009, n. 174/E. Per un commento della circ. n. 9/E del 2010 cit. si veda TACCHIA K., *Circolare n. 9/E del 9 marzo 2010. Fusioni e scissioni tra società consolidate. Riporto delle perdite fiscali*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 30, pag. 4786; LIBURDI D., *Circ. n. 9/E del 9 marzo 2010. Il riporto delle perdite nell'ambito di operazioni straordinarie che interessano società consolidate*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 10, pag. 1881; MICHELUTTI R., *Consolidato fiscale e commercio delle perdite: l'auspicata fine di una «querelle»*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 25, pag. 2023; MAZZUOCOLO L., *Perdite formatesi in corso di consolidato fiscale e loro attribuzione nell'ipotesi di scissione societaria*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 2, pag. 257; STEVANATO D., *La scissione della*

l'Agenzia, muovendo dalla considerazione che il principale beneficio che caratterizza la tassazione di gruppo è rappresentato dall'automatica e integrale compensazione intersoggettiva dei risultati imponibili positivi e negativi, realizzati nei periodi di vigenza dell'opzione dai soggetti che partecipano a tale tassazione, ha chiarito che «*in presenza di operazioni di fusione e scissione che non interrompono la tassazione di gruppo, le disposizioni limitative al riporto delle perdite troveranno applicazione solo con riferimento alle perdite "pregresse" al consolidato, rimanendo escluse le perdite maturate dalle società partecipanti alle operazioni negli esercizi di validità dell'opzione, in quanto nessun effetto elusivo è ravvisabile - almeno da un punto di vista teorico - con riferimento al riporto delle perdite, finché permane la tassazione di gruppo*»⁽⁶⁰⁴⁾. Ciò non toglie, tuttavia, che l'Amministrazione Finanziaria non possa rendere a sé inopponibili «*operazioni strumentalmente realizzate alla vigilia della cessazione del consolidato e/o da società successivamente fuoriuscite dal perimetro di consolidamento*», qualora tali operazioni siano poste in essere «*al solo fine di eludere le disposizioni contenute negli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, del TUIR*»⁽⁶⁰⁵⁾.

Da tale presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate possono trarsi non solo importanti conferme sul piano teorico, ma anche indicazioni utili per l'individuazione delle regole applicabili in relazione ai casi in cui si combinano consolidato e operazioni straordinarie⁽⁶⁰⁶⁾. In particolare, dal punto di vista teorico, la conferma più importante riguarda la circostanza che le perdite prodotte in costanza di consolidato perdono la loro connessione genetica con la società cui esse si riferiscono, fintantoché tale società rimane parte della tassazione di gruppo⁽⁶⁰⁷⁾. Dal punto di vista applicativo, invece, deve

consolidante e la sorte delle perdite prodotte durante la tassazione di gruppo, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 2, pag. 265.

⁽⁶⁰⁴⁾ Cfr. circ. 9/E del 2010 cit.

⁽⁶⁰⁵⁾ Cfr. circ. 9/E del 2010 cit.

⁽⁶⁰⁶⁾ Sui quali si veda LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, cit., pag. 2244.

⁽⁶⁰⁷⁾ Cfr. MICHELUTTI R., *Riporto delle perdite per fusioni per scissioni che non interrompono il consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 15, pag. 1203, il quale osserva come, tuttavia, «*le perdite prodotte in costanza di consolidato non recidano definitivamente il cordone ombelicale con la società che le ha realizzate, di talché sussisterebbe una aspettativa della società ... opponibile anche al fisco, a ricevere la parte residua delle perdite prodotte ... nel momento in cui si verifichi la condizione sospensiva rappresentata dalla riattribuzione ... in sede di uscita dal consolidato*».

ritenersi che, in ipotesi di fusioni tra società partecipanti al medesimo consolidato, le disposizioni limitative del riporto delle perdite trovano applicazione sono in relazione alle perdite anteriori all'avvio del consolidato. Nel caso di fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato le condizioni e le limitazioni al riporto delle perdite, previste dal comma 7 dell'art. 172 del TUIR, si applicano solo in relazione alle perdite anteriori all'avvio del consolidato da parte della incorporante e alle perdite della incorporata, ma non inclusa nel consolidato. In caso di scissione che non interrompe il consolidato⁽⁶⁰⁸⁾, le condizioni e le limitazioni al riporto delle perdite, previste dal comma 10 dell'art. 173 del TUIR, si applicano in relazione alle perdite anteriori all'avvio del consolidato. Infine, in caso di scissione di compendi provenienti da società scisse non partecipanti al consolidato e destinati a confluire in beneficiarie partecipanti al consolidato, le limitazioni e condizioni, previste dal comma 10 dell'art. 173 del TUIR, si applicano in relazione alle perdite conseguite dalla beneficiaria prima dell'avvio del consolidato e alle perdite relative al ramo scisso della società esterna al consolidato.

3.4.2.3. Le perdite residue all'atto dell'interruzione anticipata del regime consolidato o del mancato rinnovo dell'opzione

Le perdite trasferite al consolidato che residuano alla scadenza del triennio o in caso di mancato rinnovo dell'opzione, permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante, salvo che non siano imputate alle società che le hanno prodotte «secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati»⁽⁶⁰⁹⁾. Pertanto, la scelta del criterio di attribuzione delle perdite residue è rimessa «alla libera determinazione delle parti in sede di esercizio di ciascuna opzione»⁽⁶¹⁰⁾.

⁽⁶⁰⁸⁾ E cioè in caso di scissione di consolidata, che non determini una modificazione dell'assetto partecipativo rilevante per partecipare al consolidato o in caso di scissione parziale della consolidante, che non modifica gli effetti dell'opzione per la tassazione di gruppo.

⁽⁶⁰⁹⁾ Cfr. artt. 124 e 125 del TUIR, nonché gli artt. 13, comma 8 e 14, comma 2, del decreto 9 giugno 2004.

⁽⁶¹⁰⁾ Così, circ. n. 53/E del 2004, pag. 4.2.2.3. Secondo l'Agenzia delle Entrate il criterio stabilito per l'imputazione delle perdite residue «non dovrà necessariamente essere univoco per tutte le opzioni esercitate dal consolidante con le singole consolidate, potendosi raggiungere anche accordi differenziati». In merito alla riattribuzione delle perdite alla società che le ha conseguite, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre che sia «garantita ... la restituzione ... di perdite ... che abbiano la stessa qualità (quanto a periodo di formazione e a natura illimitatamente riportabile o

I soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo possono, dunque, liberamente scegliere i criteri di riattribuzione delle perdite residue, fermo restando che le stesse devono essere imputate esclusivamente alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti l'opzione perde efficacia, al termine del triennio o per sopravvenute cause interruttrive. Inoltre, l'importo massimo imputabile alla società uscente non può eccedere l'importo delle perdite trasferite al consolidato dalla medesima, al netto degli utilizzi che delle stesse abbia eventualmente fatto la consolidante in sede di determinazione del reddito complessivo globale ⁽⁶¹¹⁾.

La scelta del criterio di ripartizione delle perdite residue deve essere comunicata in via preventiva all'Amministrazione Finanziaria, al momento dell'esercizio dell'opzione. Circa la possibilità di modificare tale scelta, deve rilevarsi una posizione particolarmente restrittiva dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui l'obbligo di informazione preventiva, che è «*motivato dall'esigenza di contemperare adeguatamente le esigenze del controllo*», preclude la possibilità di modificare la scelta comunicata, «*con la conseguente impossibilità di adottare, all'atto della interruzione anticipata o del mancato rinnovo, un criterio diverso da quello comunicato in sede di avvio del regime*» ⁽⁶¹²⁾.

Tale posizione è stata ritenuta «*assai penalizzante*», posto che la scelta relativa al criterio di riattribuzione delle perdite produce i propri effetti nei confronti dell'Erario solo al momento dell'interruzione o del mancato rinnovo del consolidato ⁽⁶¹³⁾. Secondo tale posizione, infatti, le

meno) di quelle a suo tempo apportate». Tale principio dovrebbe valere, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, con riguardo alle perdite non soggette al limite di utilizzo quantitativo dell'ottanta per cento.

⁽⁶¹¹⁾ Cfr. circ. 20 dicembre 2004, n. 53/E par. 4.2.2.3.

⁽⁶¹²⁾ Cfr. ris. 13 ottobre 2006, n. 113/E, in cui si legge che la scelta del criterio di riattribuzione delle perdite «*rappresenta, infatti, di per sé una valida e definitiva manifestazione di volontà in relazione alla quale non è ipotizzabile la "riconoscibilità" di un eventuale errore ("rilevante ed essenziale") mediante la successiva esibizione di elementi probatori (nella specie, il sopravvenuto accordo di consolidamento) ad opera dello stesso contribuente*».

⁽⁶¹³⁾ Cfr. MICHELUTTI R., PICCONE FERRAROTTI P., *Rettificabilità dell'opzione per l'attribuzione di perdite residue nel consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 45, pag. 3589; MANDARINO P., *La comunicazione al consolidato fiscale non blocca la riattribuzione delle perdite secondo convenienza*, in *Il Fisco*, 2006, fasc. 45, pag. 6954. *Contra*, MASTROBERTI A., *Consolidato nazionale: non si può rettificare il criterio di attribuzione delle perdite*, in *Azienda & Fisco*, 2006, fasc., 23, pag. 7; SCANDIUZZI D., *L'obbligo di anticipata destinazione delle perdite residue nel consolidato fiscale*, in *Boll. Trib.*, 2007, fasc. 15, pag. 1271.

esigenze di controllo appaiono già adeguatamente presidiate dai limiti imposti alle perdite residue riattribuibili, che devono avere la stessa natura e anzianità di quelle prodotte da ciascuna società, al netto di quelle già utilizzate. D'altra parte anche il profilo degli accordi intragruppo assume rilevanza nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, soltanto ai fini del trattamento fiscale delle remunerazioni dei vantaggi tributari conseguenti all'applicazione del regime di consolidamento, e della ripartizione tra le società partecipanti dell'imposta relativa al reddito complessivo globale.

Secondo un'altra corrente di pensiero, invece, la soluzione della preventiva comunicazione è pienamente comprensibile, in quanto serve ad apprestare una tutela minimale all'interesse ad impedire strumentalizzazioni di un meccanismo che, di per sé, non appare coerente con gli orientamenti ricavabili dal sistema ⁽⁶¹⁴⁾.

A questo proposito, si ritiene di poter condividere il primo dei suddetti orientamenti, posto che non si comprende quale sia in concreto la strumentalizzazione che potrebbe essere compiuta laddove fosse consentito alle società di scegliere in un momento successivo la destinazione delle perdite maturate in vigenza dell'opzione.

3.4.2.4. Le interferenze tra l'utilizzo delle perdite e la compensazione delle eccedenze di interessi passivi netti indeducibili e di ROL nel consolidato

Per le imprese industriali che optano per il regime di tassazione consolidata ⁽⁶¹⁵⁾, l'utilizzo delle perdite fiscali può interferire con un'altra ipotesi di compensazione intersoggettiva prevista nell'ambito di tale regime, e cioè quella tra le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili e le eccedenze di risultato operativo lordo (c.d. "ROL") generatesi in capo alle società partecipanti a tale regime ⁽⁶¹⁶⁾ ⁽⁶¹⁷⁾.

⁽⁶¹⁴⁾ Cfr. ZIZZO G., *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, cit., pag. 943.

⁽⁶¹⁵⁾ Come espressamente chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la disciplina in esame «non si applica ... alle banche, alle assicurazioni, ai soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi», i quali devono «fare riferimento allo specifico regime contenuto nel nuovo comma 5-bis dell'articolo 96 del TUIR» (così, circ. 21 aprile 2009, n. 19/E). Per un approfondimento sul tema si veda MARTELLA M., *Evoluzione e criticità della normativa sul consolidato nazionale*, in *Saggi sulla riforma dell'IRES*, Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, a cura di M. Beghin, Milano, 2008, pag. 149.

⁽⁶¹⁶⁾ Com'è bene noto, ai sensi del comma 1 dell'art. 96 del TUIR, gli interessi passivi sono deducibili dall'imponibile IRES «fino a concorrenza degli interessi attivi e

Dal punto di vista sistematico, tale forma di compensazione, essendo ispirata dalla visione unitaria del gruppo che è alla base del consolidato, risulta coerente con la «*più generale finalità del consolidato fiscale nazionale*»⁽⁶¹⁸⁾ e, inoltre, «*valorizza le peculiarità di funzionamento*» di tale regime di tassazione⁽⁶¹⁹⁾.

Propedeutico alla predetta compensazione è il trasferimento alla *fiscal unit*, non solo degli interessi passivi netti indeducibili a livello individuale, ma anche delle eccedenze di ROL non utilizzate a livello individuale da parte della singola società che le ha generate. Tale trasferimento, tuttavia, non è automatico poiché le predette eccedenze possono, alternativamente, essere riportate in avanti dalla medesima società cui si riferiscono, allo scopo di essere utilizzate a livello individuale, per dedurre eventuali interessi passivi netti da essa generati in successivi periodi d'imposta oppure essere trasferite al consolidato allo scopo di essere utilizzate a livello consolidato per dedurre gli interessi passivi netti indeducibili trasferiti alla *fiscal unit* da altre società partecipanti al consolidato. Tuttavia, il mancato trasferimento alla *fiscal unit* delle eccedenze di ROL, nel periodo d'imposta in cui esse si sono generate, comporta l'impossibilità di trasferire tali eccedenze in un successivo periodo d'imposta,

proventi assimilati», mentre l'eccedenza (c.d. "interessi passivi netti indeducibili") è deducibile «*nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica*». Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che «*la quota del risultato operativo lordo prodotto non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi*» netti indeducibili di un periodo d'imposta «*può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta*».

⁽⁶¹⁷⁾ Com'è ben noto, infatti, il comma 7 dell'art. 96 del TUIR prevede testualmente che «*l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione*» e che la medesima regola si applica «*alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generate anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale*».

⁽⁶¹⁸⁾ Così, ASSONIME, circ. 18 novembre 2009, n. 46. In dottrina è stata ravvisata l'esistenza di «*una forte assonanza tra la disciplina delle perdite e quella delle eccedenze di interessi passivi indeducibili*», sulla base della considerazione che «*tanto le prime come le seconde, se emerse nei periodi interessati dal regime del consolidato, diventano "patrimonio comune" del gruppo, nel senso che godono di una regolamentazione speciale, congegnata intorno alla unità economica delle società che lo compongono*» (così, ZIZZO G., *Forma e sostanza nella disapplicazione delle norme antielusive*, in *Rass. Trib.*, 2011, fasc. 3, pag. 649).

⁽⁶¹⁹⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. 19/E del 2009 cit.

sempreché tale mancato trasferimento non sia dipeso da incapacità degli interessi passivi netti indeducibili, generatisi in capo alle altre società partecipanti al consolidato ⁽⁶²⁰⁾. Ne consegue che l'eccedenza di ROL, non utilizzata a livello consolidato per la deduzione di interessi passivi netti indeducibili di altre società, può essere riportata a nuovo solo dalla società che ha generato detta eccedenza, per essere da essa utilizzata a livello individuale in successivi periodi d'imposta ⁽⁶²¹⁾. Qualora, invece, l'eccedenza di ROL sia utilizzata a livello consolidato, dando luogo all'emersione di una perdita fiscale, non si determina alcun contrasto con la regola della non riportabilità in avanti delle eccedenze di ROL, in quanto, in tal caso, oggetto di riporto è la perdita generata dall'utilizzo dell'eccedenza di ROL e non già tale eccedenza ⁽⁶²²⁾.

Da quanto precede può evincersi, dunque, che il trasferimento al consolidato delle eccedenze di ROL – e, specularmente, quello degli interessi passivi netti indeducibili – si fonda su un meccanismo di tipo solidaristico e “a consumo”, in quanto esso non soltanto avviene su base volontaria, ma, inoltre, può avere ad oggetto un ammontare di eccedenza di ROL esattamente pari all'ammontare degli interessi passivi netti indeducibili trasferiti alla *fiscal unit* dalle altre società

⁽⁶²⁰⁾ Si veda al riguardo, FERRANTI G., *La disciplina degli interessi passivi in UNICO2011 SC*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 21, pag. 1727, il quale evidenzia come tale posizione sia stata assunta dall'Agenzia «*in analogia con quanto precisato per i soggetti non aderenti alla tassazione di gruppo, per i quali ... il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL preclude il riporto dello stesso in avanti, stante il sussistente obbligo di compensazione*». Inoltre, è precluso il trasferimento alla *fiscal unit*, nei successivi periodi d'imposta, delle eccedenze di interessi passivi, non utilizzate in un dato periodo, pur essendo disponibili eccedenze di ROL di altre società. In altri termini, «*se si verificano le condizioni di deducibilità degli interessi passivi in un dato periodo, all'interno della singola società la deduzione diviene obbligatoria, pena il divieto del riporto degli importi non oggetto di compensazione; parimenti se si verificano le condizioni di deducibilità degli interessi in un dato periodo, all'interno della fiscal unit, la deduzione diviene obbligatoria, pena il divieto di trasferimento degli importi non oggetto di compensazione*» (così, DODERO A., FERRANTI G., MIELE L., *Interessi passivi*, Milano, 2010, pag. 210).

⁽⁶²¹⁾ ASSONIME, approfondimento n. 12 del 2009, pag. 5. Tale associazione osserva a riguardo che «*questa impostazione dell'Agenzia ... limita il beneficio dell'esistenza del consolidato, rendendo non del tutto equivalente questa situazione (che vede più società comportarsi come un unico organismo fiscale) a quella di una società individuale che, relativamente alla determinazione del proprio reddito imponibile, si vede viceversa abilitata al riporto sia degli interessi passivi che del ROL*».

⁽⁶²²⁾ Così, ASSONIME, approfondimento n. 12 del 2009, pag. 8.

partecipanti al consolidato ⁽⁶²³⁾. Tali caratteristiche differenziano il trasferimento delle eccedenze di ROL da quello avente ad oggetto le perdite fiscali maturate in costanza di consolidato. Ed infatti, per queste ultime «*l'attribuzione al consolidato è automatica, integrale e non derogabile ... determinando una formale "spersonalizzazione" delle stesse*», mentre, nel caso delle eccedenze di ROL, «*una automatica "spersonalizzazione" non si realizza*» ⁽⁶²⁴⁾, posto che tale effetto si produce semmai solo per quella parte dell'eccedenza che è trasferita al consolidato.

Peraltro, il trasferimento alla *fiscal unit* può avere ad oggetto anche le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili, oggetto di riporto in avanti, con l'unica eccezione di quelle che si sono generate in periodi d'imposta anteriori l'avvio del consolidato e «*che, conseguentemente, non possono essere "cedute" alla fiscal unit, ma rimangono necessariamente in capo al soggetto che le ha generate*» ⁽⁶²⁵⁾. Tale divieto, che rievoca quello avente ad oggetto le perdite anteriori all'avvio del consolidato sancito dal comma 2 dell'art. 118 del TUIR, riguarda anche «*eventuali eccedenze di ROL maturate (e non pienamente utilizzate) nei periodi antecedenti a quello di opzione per il consolidato*» ⁽⁶²⁶⁾.

Tanto premesso, le interferenze menzionate in premessa si determinano nel caso in cui la società titolare di un'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili sia al contempo titolare di perdite

⁽⁶²³⁾ In modo tale che «*l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere uguale all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL trasferite al consolidato da parte delle medesime società*» (così, istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO2012 SC). Sulle modalità di trasferimento alla *fiscal unit* delle eccedenze di interessi passivi e di ROL si veda, LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, cit. 1706. ASSONIME, approfondimento n. 12 del 2009, pag. 5, GUGLIELMI N., *Ripartibilità delle perdite e degli interessi passivi indeducibili in caso di consolidato fiscale*, in *Azienda & Fisco*, 2011, fasc. 6, pag. 51; GUETTA G., MOLGORA A., *Consolidato fiscale e interessi passivi. La remunerazione del beneficio fiscale apportato all'imponibile del gruppo*, in *Il Fisco*, 2008, fasc. 37, pag. 6641; MASTROBERTI A., *Deducibilità degli interessi passivi in base al ROL*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 3, pag. 319.

⁽⁶²⁴⁾ Cfr. ris. 12 aprile 2011, n. 42/E.

⁽⁶²⁵⁾ Cfr. circ. n. 19/E del 2009 cit.

⁽⁶²⁶⁾ Cfr. circ. n. 19/E del 2009 cit.. Tale conclusione è condivisa in dottrina da MICHELUTTI R., *Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 4, pag. 277; FERRANTI G., *Primi chiarimenti del Fisco sulle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 7, pag. 511.

fiscali relative a periodi d'imposta anteriori l'avvio del consolidato ⁽⁶²⁷⁾, in quanto, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, in tale caso potrebbe «essere aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse di cui al ricordato articolo 118, comma 2, del TUIR» ⁽⁶²⁸⁾. Per prevenire tale aggiramento, l'Agenzia ritiene che l'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato «soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius, trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili» ⁽⁶²⁹⁾. Tale conclusione è motivata dall'Agenzia sulla base della considerazione che «l'utilizzo nell'ambito del consolidato nazionale delle eccedenze indeducibili di interessi passivi netti» sarebbe assimilabile alle «fattispecie caratterizzate dall'utilizzo delle rettifiche di consolidamento di cui all'art. 122 del TUIR» ⁽⁶³⁰⁾, per il fatto che «anche tali eccedenze ... sono computabili

⁽⁶²⁷⁾ A questo proposito vale ricordare che le perdite pregresse si rendono utilizzabili in diminuzione dell'imponibile derivante dalla mancata deduzione degli interessi passivi, a condizione che tale indeducibilità derivi dall'assenza di interessi attivi o da incapienza del ROL di periodo o riportato da altri periodi. In tali casi, si ha solo la possibilità di riportare in avanti l'eccedenza di interessi passivi netti che ha incrementato l'imponibile, consentendo, per l'effetto, l'utilizzo delle perdite pregresse. Nel caso in cui, invece, gli interessi sono potenzialmente deducibili per la presenza di interessi attivi o per capienza del ROL di periodo o di precedenti periodi d'imposta, tali interessi «devono dedursi in ossequio al principio di competenza e le perdite pregresse non possono essere utilizzate per abbattere l'imponibile di periodo in luogo degli interessi medesimi: le perdite pregresse non utilizzabili per questa ragione seguiranno la loro naturale sorte, vale a dire, saranno riportate in avanti nel rispetto, ovviamente, dei requisiti posti dall'art. 84 del TUIR» (così, ASSONIME, circ. 46 del 2009 cit. par. 5.2.). Sull'argomento si veda anche FERRANTI G., *Le modalità di calcolo degli interessi passivi deducibili*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 6, pag. 461.

⁽⁶²⁸⁾ Cfr. circ. n. 19/E del 2009 cit., par. 2.6. In dottrina il problema così posto è stato sollevato da ASSONIME, circ. n. 46 del 2009 cit..

⁽⁶²⁹⁾ Così, circ. 21 aprile 2009, n. 19/E.

⁽⁶³⁰⁾ Nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lett. s), della Legge Finanziaria 2008, che ha disposto l'abrogazione delle rettifiche di consolidamento previste nella versione originale dell'art. 122 del TUIR. In particolare, tali rettifiche concernevano l'integrale detassazione dei dividendi riscossi da società aderenti al medesimo consolidato, il ricalcolo del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi dell'art. 97 del TUIR *pro-tempore* vigente, nonché la sterilizzazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione infragruppo di cespiti in regime di neutralità di cui all'art. 123 del TUIR. Si veda a riguardo, PACIERI A., STANCATI G., *Rettifiche di consolidamento, perdite pregresse ed elusione fiscale*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 12, pag. 1517.

“in abbattimento del reddito complessivo” *del consolidato*»⁽⁶³¹⁾ e, dunque, possono anch'esse interferire sull'utilizzo delle perdite, duplicandone gli effetti. Proprio per prevenire tale duplicazione con riguardo alle rettifiche di consolidamento, in passato l'Agenzia ha, in più occasioni, affermato la regola secondo cui la singola società consolidata non può utilizzare le perdite fino a concorrenza dell'ammontare della rettifica di consolidamento da essa apportata al consolidato⁽⁶³²⁾. *Mutatis mutandis*, nel caso della rettifica di consolidamento relativa al trasferimento delle eccedenze di interessi passivi, secondo l'Agenzia delle Entrate vale la regola (contraria)

Come osservato da TRETTEL S., *Criticità su perdite pregresse e rettifiche di consolidamento nel quadro GN del Mod. UNICO*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 21, pag. 1731, nota 11, probabilmente a favore dell'eliminazione delle rettifiche di consolidamento hanno influito le conclusioni rassegnate dalla “*Commissione di studio sull'imposizione fiscale delle società*” presieduta dal prof. Biasco, secondo cui tali rettifiche costituivano agevolazioni ultronee rispetto alla finalità insita nel regime di tassazione consolidata. Tuttavia, tale conclusione non è condivisa dal predetto A., non solo perché «*la detassazione dei dividendi rispondeva ad una logica di sistema del consolidato, chiaramente evidenziata dalla relazione accompagnatoria al decreto di attuazione della cd. riforma Tremonti (superare le penalizzazioni costituenti conseguenze della frammentazione giuridica di strutture produttive riconducibili ad un unico soggetto economico)*», ma anche perché «*il ricalcolo del pro rata poteva dar luogo ad effetti tanto migliorativi quanto peggiorativi del risultato cui si giungeva in ipotesi stand alone*» e che «*il regime di neutralità si concretizzava nella traslazione dell'onere dal soggetto cedente (autorizzato a far sterilizzare la plusvalenza realizzata in sede di determinazione del reddito del consolidato) al cessionario (obbligato ad assumere, ai fini della determinazione degli ammortamenti, delle plusvalenze o delle minusvalenze, i valori fiscalmente riconosciuti «ereditati» dal cedente in luogo del corrispettivo negoziato in sede di compravendita)*». Sotto altra prospettiva, l'eliminazione delle rettifiche di consolidamento sarebbe da ricondurre alla volontà di semplificare il calcolo dell'imponibile del gruppo e di prevenire l'insorgenza di interferenze con la disciplina delle perdite e delle società di comodo. Ed infatti, è stato osservato come «*l'eliminazione delle rettifiche di consolidamento farà venir meno le problematiche attinenti alla attribuzione delle perdite residue del consolidato derivanti da dette rettifiche, nonché la rilevanza delle stesse in sede di determinazione del reddito minimo per il regime delle società di comodo ed ai fini della compensazione con le perdite ante-consolidato delle singole società. Tuttavia, ... le stesse problematiche sono destinate a riproporsi in relazione alla novellata disciplina di deducibilità degli interessi passivi e alla loro circolazione all'interno del consolidato*» (così, MICHELUTTI R., *Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 4, pag. 278).

⁽⁶³¹⁾ Cfr. circ. n. 19/E del 2009 cit. par. 2.6.

⁽⁶³²⁾ Cfr. ris. 36/E e 160/E del 2007. A riguardo si veda BUONO D., SCIFONI G., *Limiti all'uso di perdite pregresse nelle rettifiche di consolidamento*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 2, pag. 101.

secondo cui la rettifica di consolidamento non può essere apportata al consolidato fino a concorrenza della perdita utilizzata dalla singola consolidata ⁽⁶³³⁾.

Senonché tale regola è stata oggetto di critiche in dottrina per il fatto che essa non può ritenersi di portata generale, potendo essere applicata limitatamente al caso in cui la società si trovi nella condizione di poter utilizzare le perdite conseguite in esercizi precedenti. Ed infatti nell'opposto caso in cui, invece, la consolidata, pur avendo perdite pregresse, consegua un risultato di periodo negativo, non vi sarebbe alcun rischio di aggiramento del divieto sancito dal comma 2 dell'art. 118 del TUIR e, quindi, «verrebbero meno le cautele previste per il trasferimento delle eccedenze» di interessi passivi e di ROL ⁽⁶³⁴⁾. Ed anzi, in tali casi, si potrebbe determinare una penalizzazione a carico della consolidata ⁽⁶³⁵⁾.

D'altro canto, in dottrina vi è chi ritiene che l'impostazione assunta dall'Agenzia delle Entrate sia giustificata dalla «*natura facoltativa della rettifica relativa agli interessi che la distingue dalle precedenti ipotesi di rettifica del reddito consolidato che era*

⁽⁶³³⁾ Come evidenziato da ASSONIME (circ. n. 46 del 2009 cit.) il caso considerato dall'Agenzia è quello della società consolidata «*che, da un lato, presenta un'eccedenza di interessi passivi indeducibili formati durante l'operatività del consolidato e che intende attribuire alla consolidante per la compensazione incrociata con il ROL altrui; d'altro lato, ha perdite fiscali realizzate ante consolidato – e, dunque, non circolabili – che tuttavia intende compensare con il maggior imponibile individuale rilevato nel proprio quadro GN del mod. Unico per effetto della indeducibilità dei suddetti interessi a livello individuale*». Il principio di inutilizzabilità della perdita fino a concorrenza dell'importo di interessi passivi trasferiti al consolidato è ribadito anche nelle istruzioni alla compilazione del quadro GN del modello Unico, ove è testualmente previsto che «*le perdite pregresse relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo non possono essere utilizzate a scomputo dell'ammontare indeducibile degli interessi passivi ... per i quali è effettuata una variazione in diminuzione nella determinazione dell'imponibile di gruppo*». Si veda a riguardo TRETTEL S., *Criticità su perdite pregresse e rettifiche di consolidamento nel quadro GN del Mod. UNICO*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 21, pag. 1732.

⁽⁶³⁴⁾ Cfr. FERRANTI G., IZZO B., MIELE L., RUSSO V., *Disciplina delle perdite*, Milano, 2010, pag. 195.

⁽⁶³⁵⁾ Come prospettato da ASSONIME nella circ. n. 46 del 2009 cit. ipotizzando «*il caso della società, che oltre ad avere perdite pregresse, abbia perdite di periodo (es. perdite di periodo di 700) che, a seguito della deduzione degli interessi passivi attraverso l'incrocio con il ROL altrui, aumentano di entità (salgono, ad esempio, da 700 a 1000)*».

automatica»⁽⁶³⁶⁾. Peraltro, secondo tale impostazione, la facoltà di trasferire gli interessi passivi netti indeducibili alla *fiscal unit* deve ritenersi automaticamente (e definitivamente) rinunciata tutte le volte in cui la consolidata decida di utilizzare le perdite pregresse.

Tuttavia, la differenza più importante tra la rettifica relativa agli interessi passivi e le altre rettifiche di consolidamento è costituita non tanto dalla natura facoltativa o obbligatoria della rettifica, quanto piuttosto dalla circostanza che la prima interviene ad un livello di determinazione dell'imponibile superiore rispetto a quello delle seconde. Ed infatti, la compensazione degli interessi passivi netti con le eccedenze di ROL costituisce, dal punto di vista formale e sostanziale, una variazione in diminuzione del reddito complessivo del consolidato, mentre le rettifiche di consolidamento, sebbene formalmente operate da parte della consolidante in sede di determinazione del reddito complessivo, devono (*rectius*, dovevano) nella sostanza «*ritenersi "di diritto" di pertinenza delle singole società della fiscal unit ... a nulla rilevando la circostanza che le variazioni in parola debbano essere operate solo ed esclusivamente dal soggetto consolidante nella dichiarazione dei redditi del gruppo consolidato*»⁽⁶³⁷⁾.

⁽⁶³⁶⁾ Cfr. FERRANTI G., IZZO B., MIELE L., RUSSO V., *Disciplina delle perdite*, cit., pag. 195.

⁽⁶³⁷⁾ Cfr. ris. 9 luglio 2007, n. 160/E. In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate, la consolidante «*procede ad operare le predette rettifiche in maniera meramente "meccanica", limitandosi ad applicare le prescritte variazioni (in diminuzione e/o in aumento) ai dati provenienti dai vari soggetti partecipanti al regime*», in tal modo «*operando quale mero esecutore materiale all'atto di tali rettifiche*» e non acquisendo quindi «*in alcun modo la titolarità della quota del risultato negativo di gruppo dalle stesse eventualmente scaturente (se non limitatamente alla parte della "perdita da rettifiche di consolidamento" relativa alle variazioni allo stesso riferibili)*». In dottrina, tale tesi è stata sostenuta da ASSONIME, circ. 19 marzo 2007, n. 16; FRANSONI G., *Osservazioni in tema di responsabilità e rivalsa nella disciplina del consolidato nazionale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2004, I, pag. 520, secondo cui «*l'esame delle tre rettifiche previste dall'art. 122 Tuir sembrerebbe indicare che ... tali operazioni incidono solo sulla determinazione dell'imponibile proprio delle singole società isolatamente considerato*», a nulla rilevando «*la circostanza per cui le variazioni in aumento e in diminuzione in questione possano essere o, comunque, siano materialmente operate dalla capogruppo*». In senso conforme, MICHELUTTI R., *Riporto delle perdite per fusioni e scissioni che non interrompono il consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 15, pag. 1202; PENNESI M., *Indebita compensazione di perdite relative ad esercizi precedenti a quello dell'avvio del consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 36, pag. 2966; BUONO D., SCIFONI G., *Limiti all'uso di perdite pregresse nelle rettifiche di consolidamento*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 2, pag. 101; ASSONIME, circ. 9 dicembre

Per tale ragione, è stato osservato come non sussista, in concreto, alcun «*potenziale rischio di aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite*, in quanto «*gli interessi passivi indeducibili ... non concorrono a determinare (e diminuire) l'imponibile della società che li ha generati*», con la conseguenza che «*le perdite pregresse sono computate in diminuzione di un imponibile, la cui misura non è né influenzata né contaminata dall'eccedenza di interessi indeducibili*». Pertanto, l'attribuzione di tali perdite alla *fiscal unit* non comporta alcuna duplicazione di benefici, posto che «*le perdite pregresse si iscrivono sul piano della determinazione dell'imponibile individuale*», mentre «*l'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili si colloca sul piano delle variazioni in diminuzione del reddito*»⁽⁶³⁸⁾.

Pur condividendo quest'ultima ricostruzione, si ritiene che la regola – individuata in via interpretativa da parte dell'Agenzia delle Entrate – che consente il trasferimento al consolidato degli interessi passivi indeducibili, nei limiti in cui la consolidata abbia trasferito un imponibile almeno pari all'importo degli interessi passivi, si rivela certamente opportuna per prevenire un potenziale arbitraggio che potrebbe verificarsi qualora la consolidata, titolare di perdite pregresse, apporti al consolidato un'eccedenza di interessi passivi che trova capienza nell'eccedenza di ROL trasferita da altri partecipanti al consolidato. Ed infatti, in tal caso le perdite pregresse utilizzate a livello individuale dalla consolidata «*diventano sovrabbondanti e devono, pertanto, essere ridotte*»⁽⁶³⁹⁾.

Comunque, sulla base dell'attuale quadro normativo ed alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che, qualora la consolidata sia titolare di interessi passivi netti indeducibili e perdite pregresse, la stessa può, alternativamente, utilizzare le perdite pregresse fino a concorrenza del reddito di periodo, assunto al netto della rettifica di consolidamento consentita alla consolidante, in relazione all'eccedenza di interessi indeducibili trasferita al consolidato oppure utilizzare le perdite pregresse anche oltre il predetto limite, a

2005, n. 65, par. 3; da ultimo PADOVANI F., *Consolidato nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto obbligatorio d'imposta*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2010, I, pag. 1201.

⁽⁶³⁸⁾ Cfr. D'ABRUZZO G., *Le holding industriali nella morsa degli interessi passivi*, in *Boll. Trib.*, 2009, fasc. 14, pag. 1095.

⁽⁶³⁹⁾ Così, ASSONIME, circ. n. 46 del 2009 cit., par. 6.

condizione che la rettifica di consolidamento in parola venga ridotta in misura corrispondente ⁽⁶⁴⁰⁾.

Da ultimo, per effetto delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, in tema di riporto delle perdite, vi è da ritenere che la consolidata, anche qualora utilizzi perdite di periodi d'imposta anteriori l'avvio del consolidato, si trovi nelle condizioni di poter trasferire una quota dei propri interessi passivi netti indeducibili a livello individuale, posto che le perdite pregresse non sono utilizzabili integralmente ma nel limite dell'ottanta per cento del reddito imponibile del periodo d'imposta.

3.4.2.5. Considerazioni critiche

Per quanto concerne il consolidato l'aspetto più problematico appare quello riguardante la circolazione delle perdite fiscali delle società partecipanti al consolidato nell'ambito delle operazioni di aggregazione intersoggettiva, anche in considerazione del fatto che, in assenza di chiari indirizzi legislativi, l'Agenzia delle Entrate tende ad assumere posizioni restrittive e, a volte, eccessivamente penalizzanti per i contribuenti. Invero, in vigenza dell'opzione per il consolidato possono aver luogo operazioni straordinarie tra i soggetti aderenti alla *fiscal unit*, nonché tra questi e soggetti terzi, attuate nella prospettiva che il consolidato venga successivamente a interrompersi o venga a cessare nel breve periodo. Ad esempio, tra i diversi casi evidenziati dalla dottrina, vi è quello della scissione della consolidata non interruttiva del consolidato, che coinvolga due società entrambe appartenenti al consolidato. In questa ipotesi non è chiaro se la parte residua delle perdite prodotte dalla scissa nel periodo anteriore l'opzione per il consolidato ritorni, al termine della vigenza del regime di tassazione di gruppo, interamente in capo alla stessa società, o se invece in tale ipotesi, in cui non vi è alcuna fuoriuscita dal consolidato di una porzione di patrimonio per effetto della scissione, ritorni operante la sola regola di ripartizione delle perdite residue tra scissa e beneficiaria in proporzione ai rispettivi patrimoni netti, prevista dall'art. 173, comma 4, del TUIR ⁽⁶⁴¹⁾. A questo proposito uno degli aspetti di maggiore criticità riguarda l'applicazione in chiave antielusiva dell'art. 118, comma

⁽⁶⁴⁰⁾ Cfr. REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012, pag. 202; FERRANTI G., IZZO B., MIELE L., RUSSO V., *Disciplina delle perdite*, Milano, 2010, pag. 195.

⁽⁶⁴¹⁾ Cfr. MICHELUTTI R., *Consolidato fiscale e commercio delle perdite: l'auspicata fine di una «querelle»*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 25, pag. 2027.

2, del T.U.I.R. al di fuori dei propri confini ⁽⁶⁴²⁾, in relazione alle perdite che si sono formate in seno al “gruppo civile”, e cioè tra soggetti giuridici appartenenti al medesimo soggetto economico e in possesso di tutti i requisiti per optare per la tassazione di gruppo. Al riguardo in dottrina si auspica un intervento normativo volto ad eliminare le interferenze provocate dall’accesso al consolidato e, in particolare, dal limite al riporto delle perdite pregresse ante-opzione previsto dal comma 2 dell’art. 118 del TUIR ⁽⁶⁴³⁾. Inoltre, anche nel caso di ampliamento del perimetro del consolidato, qualora una società esterna appartenga al “gruppo civile” e le perdite si siano, quindi, formate in costanza di assetto partecipativo, dovrebbe venire meno ogni preoccupazione antielusiva ad essa associata.

Infine, un altro aspetto riguarda le perdite prodotte in vigenza dell’opzione per il consolidato le quali, secondo gli indirizzi interpretativi espressi dall’Agenzia delle Entrate, in ipotesi di fusioni e scissioni sono degradate a perdite individuali delle singole società ⁽⁶⁴⁴⁾.

⁽⁶⁴²⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Il divieto di circolazione delle perdite ante consolidato travalica i confini*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 25, pag. 2056; ID., *Il divieto di circolazione delle perdite ante consolidato travalica i confini*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 25, pag. 2051; ID., *Le perdite nella fusione retrodatata qualificabili come perdite ante-consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 34, pag. 2788.

⁽⁶⁴³⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Evoluzioni interpretative in tema di riporto delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 7, pag. 564.

⁽⁶⁴⁴⁾ Cfr. MICHELUCCI R., *Evoluzioni interpretative in tema di riporto delle perdite*, cit., 2010, fasc. 7, pag. 564. Si veda a riguardo, ASSONIME, circ. 31 maggio 2007, n. 31.

CAPITOLO IV

LA DISCIPLINA DELLE PERDITE NEL DIRITTO POSITIVO PROCEDIMENTALE

4. PREMESSA

Nel presente capitolo sono analizzati i profili sistematici riguardanti la disciplina delle perdite nella fase procedimentale del rapporto tributario, e cioè quella che si estrinseca nella presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente e nella successiva ed eventuale attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

4.1. IL RICONOSCIMENTO DELLE PERDITE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

4.1.1. *L'indicazione delle perdite in dichiarazione quale elemento necessario di commisurazione del reddito su base pluriennale*

Nelle pagine che precedono si è avuto modo di rilevare che il riconoscimento delle perdite fiscali costituisce non già un'agevolazione, bensì un diritto del contribuente, funzionale alla commisurazione del reddito d'impresa in una prospettiva più ampia del singolo periodo d'imposta e che, in relazione alla fase di attuazione di tale diritto, l'ordinamento individua tre momenti logicamente distinti, e cioè quello di rilevanza, di riporto e di utilizzo delle perdite. Tali momenti, essendo strumentali alla corretta determinazione del reddito, devono essere rappresentati dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi, al pari di tutti gli altri elementi che concorrono alla liquidazione del tributo dovuto. Pertanto, l'indicazione della perdita nella dichiarazione dei redditi, lungi dal costituire la manifestazione di una volontà negoziale in vista della fruizione di un regime di favore o opzionale, rappresenta una

formalità da assolvere per dare concretezza e certezza alla determinazione del debito tributario ⁽⁶⁴⁵⁾, anche perché «*la precisione nel calcolo della capacità economica deve conciliarsi ... con esigenze di ... certezza, cautela fiscale, controllabilità*» da parte dell'Amministrazione Finanziaria ⁽⁶⁴⁶⁾.

Tale conclusione è coerente con il modello procedimentale di attuazione dell'obbligazione tributaria proprio delle imposte sui redditi che, com'è ben noto, è articolato su due fasi, cui corrispondono altrettanti atti a carico, rispettivamente, del contribuente e dell'Amministrazione Finanziaria. Come osservato in dottrina, infatti, da un lato vi è la dichiarazione – il più importante degli atti attraverso i quali si esprime la partecipazione del cittadino alla fase di attuazione della norma tributaria ⁽⁶⁴⁷⁾ –, che «*assurge ad atto di doverosa partecipazione ai competenti uffici in ordine al modo di essere ontologico e quantitativo degli elementi che rilevano in punto di determinazione dell'imponibile*», sì da renderne più agevole ed effettivo il controllo ad opera dell'Amministrazione Finanziaria, mentre, dall'altro lato, vi è l'avviso di accertamento che è un atto, eventuale, con cui tale Amministrazione porta a conoscenza del contribuente la rilevazione di un diverso e maggior imponibile rispetto a quello dichiarato o di un imponibile non dichiarato ⁽⁶⁴⁸⁾.

In tale contesto, dunque, deve ritenersi che il contribuente, mediante l'indicazione in dichiarazione delle perdite pregresse, utilizzate o da riportare (*rectius*, ancora da utilizzare) porta a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria non già la sua intenzione di esercitare una facoltà o un'opzione, bensì l'esistenza di un elemento che deve necessariamente concorrere alla commisurazione del reddito ⁽⁶⁴⁹⁾, per garantire, tendenzialmente, il rispetto del principio di capacità contributiva. In altri termini, l'indicazione della perdita in dichiarazione è un adempimento formale, strumentale alla corretta liquidazione del

⁽⁶⁴⁵⁾ Così, GIOVANARDI A., *Il riporto delle perdite*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, pag. 203.

⁽⁶⁴⁶⁾ Cfr. LUPI R., *La diversa rilevanza sistematica della disposizione sul riporto delle perdite*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 1, pag. 73.

⁽⁶⁴⁷⁾ Così, BASCIU A.F., *La partecipazione del cittadino alla fase di attuazione della norma tributaria*, 1975, ed. provv., pag. 9.

⁽⁶⁴⁸⁾ Cfr. RUSSO P., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Milano, 2002, pag. 207.

⁽⁶⁴⁹⁾ A prescindere dalla volontà del contribuente.

tributo dovuto, in virtù del principio generale di autoliquidazione su cui si fonda la tassazione dei redditi ⁽⁶⁵⁰⁾.

D'altro canto, l'art. 84 del TUIR, nello stabilire che «*la perdita ... può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi ... per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare*», pur esprimendosi in termini di «*possibilità*» ⁽⁶⁵¹⁾, pone il contribuente di fronte ad una sorta di «*scelta obbligata*» ⁽⁶⁵²⁾, costringendolo di fatto ad utilizzare la perdita non appena si manifestino periodi d'imposta successivi con un risultato reddituale positivo ⁽⁶⁵³⁾.

⁽⁶⁵⁰⁾ Secondo la definizione di BASCIU A.F., *Autoliquidazione del tributo*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1986, vol. XLV, I, pag. 174, «*si parla di autoliquidazione e ... di autotassazione per indicare delle ipotesi in cui la concreta applicazione del tributo avviene ad opera dello stesso contribuente o, da una angolazione diversa, per indicare delle ipotesi in cui la realizzazione dell'interesse materiale dello Stato alla acquisizione delle somme che gli sono dovute a titolo di imposta avviene senza che, a tal fine, sia necessaria la emanazione di un qualsiasi atto o provvedimento dell'Amministrazione*».

⁽⁶⁵¹⁾ In termini di possibilità si esprime del resto anche la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, nel disciplinare il riporto delle perdite per le cc.dd. società di comodo, stabilisce che «*le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo*».

⁽⁶⁵²⁾ Così, STEVANATO D., *Utilizzo in dichiarazione di una perdita inesistente tra errori materiali e vizi di volontà*, in *Dial. Trib.*, 2012, fasc. 3, pag. 253.

⁽⁶⁵³⁾ La circostanza che l'art. 84 del TUIR non accorda al contribuente la facoltà di scegliere se riportare o meno la perdita è stata riconosciuta anche dall'Amministrazione Finanziaria, laddove essa ha chiarito che «*in virtù della modifica apportata a tale norma dall'art. 27, I comma, D.L. 69/89, convertito in L. 154/89, non è più consentito al contribuente di scegliere liberamente uno o più anni del quinquennio successivo ai fini del riporto della perdita*» e che «*qualora intenda avvalersi del riporto della perdita, quindi, il contribuente è obbligato a computarla in diminuzione interamente dal reddito dell'esercizio o degli esercizi successivi a quello in cui si è verificata; solo la parte che eccede l'ammontare compensato, in quanto non trova capienza nel reddito complessivo di ciascun esercizio, può essere riportata fino alla scadenza del quinquennio*» (così, Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, risposta 85/95). In dottrina si veda LEO M., *Le imposte sui redditi nel testo unico*, 2011, Milano, tomo II, pag. 1439, secondo cui «*il contribuente non ha libertà di decidere il quantum della compensazione in quanto le perdite a disposizione devono servire per abbattere tutto il reddito conseguito negli esercizi immediatamente successivi a quelli in perdita*». In questo senso si esprime anche STEVANATO D., *Utilizzo in dichiarazione di una perdita inesistente tra errori materiali e vizi di volontà*, cit., pag. 254. Sul tema si veda anche CARDELLA P.L., *Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente e rilevanza delle perdite fiscali*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2011, fasc. 8, pag. 718.

Poiché, dunque, il contribuente non è libero di scegliere tra il riporto in avanti e l'utilizzo della perdita, non è ravvisabile l'esistenza di alcuna facoltà od opzione tra diverse possibilità accordate dall'ordinamento tributario ⁽⁶⁵⁴⁾. Invero, l'unica scelta a disposizione del contribuente è quella relativa alla tipologia della perdita da utilizzare in compensazione, potendo egli scegliere tra una perdita più "anziana" o una più "giovane" ⁽⁶⁵⁵⁾, oppure tra una perdita scomputabile «in misura piena» ⁽⁶⁵⁶⁾, perché relativa ai primi tre periodi d'imposta ⁽⁶⁵⁷⁾, o una perdita scomputabile «in misura limitata» ⁽⁶⁵⁸⁾.

Senonché, sul punto deve registrarsi il diverso orientamento della Corte di Cassazione, la quale ritiene che l'indicazione della perdita in dichiarazione rappresenta la manifestazione dell'esercizio di una «facoltà d'opzione». In particolare, la Suprema Corte, nel respingere «la tesi della contribuente, secondo la quale l'Amministrazione è in ogni caso tenuta, d'ufficio, a calcolare le perdite pregresse, portandole in deduzione dal reddito accertato ai fini della determinazione del maggior reddito imponibile», ha stabilito non solo che «al contribuente è riservata una facoltà di scelta da esercitare mediante una chiara indicazione nella dichiarazione ... in ordine al periodo d'imposta (purché non oltre il quinto) nel quale utilizzare in compensazione le perdite

⁽⁶⁵⁴⁾ Diverso è il caso in cui il contribuente si trovi, ad esempio, di fronte all'opportunità di esercitare l'opzione per la rateizzazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali posseduti da più di tre anni.

⁽⁶⁵⁵⁾ Peraltro, anche tale scelta era condizionata dalla "scadenza" quinquennale delle perdite che, di fatto, imponeva un utilizzo prioritario di quelle più "anziane". In ogni caso, allo stato della vigente normativa la suddetta scelta ha perso qualsiasi rilevanza, essendo venuto meno il limite quinquennale al riporto delle perdite e, quindi, l'esigenza di utilizzare le perdite in "scadenza".

⁽⁶⁵⁶⁾ Espressione utilizzata nel Mod. UNICO 2012 - Società di capitali al rigo RN4, col. 1.

⁽⁶⁵⁷⁾ Infatti, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, l'art. 84 del TUIR prevede che «la perdita di un periodo d'imposta ... può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi».

⁽⁶⁵⁸⁾ Espressione utilizzata nel Mod. UNICO 2012 - Società di capitali al rigo RN4, col. 2. Secondo l'Agenzia delle Entrate, il contribuente ha «la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi» (così, circ. 19 giugno 2012, n. 25/E, risp. 5.8). Sull'argomento si veda MASTROBERTI A., *Scomputo delle perdite societarie senza vincoli di priorità*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 6, pag. 883; Assonime, circolari 22 dicembre 2011, n. 33 e 11 giugno 2012, n. 18.

disponibili», ma altresì che «l'Amministrazione non può sostituirsi al contribuente, nell'interesse stesso di quest'ultimo» ⁽⁶⁵⁹⁾.

In termini ancora più espliciti, la medesima Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, in un'altra occasione, che «il contribuente, con la ... dichiarazione, viene ad esercitare una facoltà di opzione riconosciutagli dalla norma tributaria (art. 102 TUIR nel testo vigente "ratione temporis"), potendo, alternativamente, scegliere liberamente o di portare in diminuzione dal reddito dichiarato le perdite (maturate nel precedente quinquennio), oppure di riportare nelle dichiarazioni relative ai successivi anni di imposta le perdite (verificatesi non anteriormente al quadriennio) non utilizzate per la compensazione» e che, a suo avviso, «tale opzione integra esercizio di un potere discrezionale di scelta nell'"an" e nel "quando" riconducibile ad una tipica manifestazione di autonomia negoziale del soggetto che è diretta ad incidere sulla obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento alla imposta» ⁽⁶⁶⁰⁾.

⁽⁶⁵⁹⁾ Così, Cass., sez. V, ord. 26 settembre 2012, n. 16333, commentata da BORGOGGIO A., *Sanzione da infedele dichiarazione e compensazione del maggior reddito con perdite pregresse*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 25, pag. 3960; FERRANTI G., *Perdite di periodi d'imposta precedenti e accertamento: Corte di cassazione più «rigida» dell'Agenzia delle entrate*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 44, pag. 3395; MASTROBERTI A., *Scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento e orientamenti della giurisprudenza*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 43, pag. 6892.

⁽⁶⁶⁰⁾ Così, Cass., sez. V, sent. 25 maggio 2012, n. 7294. Sulla base delle argomentazioni riportate nel testo, la Suprema Corte è giunta a concludere che «eventuali errori della volontà espressa dal contribuente assumono rilevanza soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità ex art. 1428 c.c. norma che trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato». La vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte scaturiva da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria aveva recuperato a carico di una società una maggiore IRPEG dovuta per il periodo d'imposta 1994, disconoscendo l'utilizzo in diminuzione del reddito di tale periodo della perdita relativa al periodo d'imposta 1989, reputata «inesistente», e, al contempo, non riconoscendo il riporto delle perdite fiscali relative ai periodi d'imposta 1990, 1991 e 1992. Nell'impugnare l'avviso di accertamento, il contribuente aveva eccepito non solo che l'Ufficio, «essendosi limitato a disconoscere una perdita pregressa dichiarata, non avrebbe svolto un controllo di merito ma semplicemente un controllo formale, per il quale avrebbe dovuto procedere a termini dell'art. 36-ter» del D.P.R. n. 600/1973, ma, altresì, che l'Ufficio non aveva compiuto «rettifiche relativamente alle perdite degli anni precedenti, inclusa quella del 1989». Sebbene in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale avesse accolto le ragioni del contribuente, riconoscendo che l'Ufficio non aveva «dato prova di avere effettuato accertamenti per ciascuno degli anni del quinquennio precedente a rettifica delle perdite indicate», in secondo grado sono prevalse le argomentazioni dell'Ufficio,

L'orientamento esplicitato dalla Corte di Cassazione, con i menzionati arresti giurisprudenziali, oltre a non trovare alcun appiglio nel dato normativo, conduce a conseguenze pratiche inaccettabili. Ed infatti, configurando il riporto delle perdite in termini di facoltà, si dovrebbe ritenere che l'omessa indicazione delle perdite, costituendo espressione – in negativo – della volontà del contribuente di non esercitare tale facoltà, comporterebbe l'impossibilità di addivenire al riconoscimento delle perdite con altre modalità o in altre sedi come, ad esempio, quella dell'accertamento.

Tuttavia, tale conclusione non solo è inaccettabile per le ragioni anzidette, ma appare in contrasto l'indirizzo, espresso sia dalla stessa Suprema Corte ⁽⁶⁶¹⁾ che dall'Amministrazione Finanziaria, secondo cui la mancata indicazione delle perdite in dichiarazione non preclude definitivamente la possibilità di ottenere il riconoscimento delle stesse. In particolare, l'Amministrazione ha in passato chiarito non solo che «*il diritto alla deduzione (della perdita) ... prescinde dalla compilazione in sede di dichiarazione dei redditi dell'apposito prospetto*» ⁽⁶⁶²⁾, ma altresì

secondo cui «*la rettifica non rientra nella liquidazione della dichiarazione*» di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, bensì «*nel controllo sostanziale effettuato ai sensi degli artt. 39 e 40 dello stesso decreto*», e, inoltre, per il periodo d'imposta 1989 «*il risultato del bilancio della società non ha registrato alcuna perdita, ma si è chiuso con un saldo attivo*». Per quanto attiene, infine, alle perdite relative agli esercizi 1990, 1991 e 1992, l'Ufficio ha sostenuto - e la Commissione Tributaria Regionale ha riconosciuto - che esse non erano utilizzabili in quanto «*integralmente indicate nel quadro M del Mod. 760 nel prospetto delle perdite dei periodi di imposta precedenti da non compensare*».

Per un commento di tale pronuncia si veda TURIS P., *Dichiarazione integrativa e compensazione di perdite pregresse*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 25, pag. 3963; DAMIANI M., *I limiti strutturali all'emendabilità delle dichiarazioni fiscali*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 25, pag. 1913; FERRANTI G., *L'utilizzo in caso di accertamento delle perdite riportate dai periodi d'imposta precedenti*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 31, pag. 2357. Per ulteriori commenti (critici) della medesima sentenza si veda STEVANATO D., *Utilizzo in dichiarazione di una perdita inesistente tra errori materiali e vizi di volontà*, in *Dial. Trib.*, 2012, fasc. 3, pag. 253; MASTROBERTI A., *Per la Cassazione decisiva la scelta originaria sulle perdite pregresse*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 23, pag. 3659.

⁽⁶⁶¹⁾ Cfr. Cass., sez. V, sent. 20 aprile 2001, n. 5860, commentata da BRUZZONE M., *Irrilevanza dell'errore formale in caso di "inequivoca volontà" di riporto delle perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 33, pag. 2499.

⁽⁶⁶²⁾ Così, ris. 4 ottobre 2001, n. 152/E. Nello stesso senso si è espressa la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, con la nota n. 85 del 1995, secondo cui l'errore di compilazione del prospetto delle perdite «*può qualificarsi come mero errore formale*». In dottrina, tra gli altri, si veda CARDELLA P.L., *Disciplina delle perdite nelle operazioni straordinarie*, in *Il regime fiscale delle operazioni straordinarie*, a cura di E. Della Valle, V. Ficari, G. Marini, Torino, 2009, pag. 479.

che, in tali casi, è «sufficiente da parte della società una comunicazione in forma scritta da indirizzare ... all'Ufficio delle entrate competente con la quale si manifesti l'intenzione di compensare» la perdita originariamente non indicata in dichiarazione ⁽⁶⁶³⁾.

E' auspicabile, dunque, che in nome del principio di capacità contributiva, al cui tendenziale rispetto è ispirato il riconoscimento delle perdite fiscali, la Corte di Cassazione riveda il proprio orientamento, allineandosi alle posizioni della prassi amministrativa e della dottrina.

Da ultimo, si evidenzia che, qualora il contribuente compia errori od omissioni relativi ad entrambi i suddetti casi, deve ritenersi ammessa la possibilità di correggere tali errori od omissioni mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa. In particolare, nel caso in cui il contribuente dichiara una perdita per un importo inferiore a quella effettivamente conseguita, la dichiarazione integrativa deve ritenersi presentabile, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per gli errori di natura formale, nel più lungo termine previsto dal comma 8 dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. Ed infatti, dal momento che l'indicazione della perdita per un importo inferiore a quello effettivo rappresenta una rettifica «neutra» rispetto all'imposta dovuta, non risulta in tal caso applicabile la previsione di cui al comma 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998, che consente di rettificare la dichiarazione nel più breve termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo proprio, allorché la dichiarazione integrativa è presentata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito ⁽⁶⁶⁴⁾. La possibilità di correggere, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, la perdita indicata nella dichiarazione originaria rileva non già in funzione della presentazione di un'istanza di rimborso, quanto piuttosto sul piano liquidazione dell'imposta dovuta nei

⁽⁶⁶³⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. 16 luglio 1998, n. 188/E, risp. 6.

⁽⁶⁶⁴⁾ In questo senso, CTR della Lombardia, sez. XVI, sent. 26 gennaio 2011, n. 21, commentata da CARDELLA P.L., *Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente e rilevanza delle perdite fiscali*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2011, fasc. 8, pag. 718, in cui si afferma testualmente la correzione dell'ammontare di una perdita indicata in misura inferiore a quella reale «*non può essere definito[a], così come sostiene l'ufficio, a favore del contribuente, ma deve essere considerato[a] di natura "neutra" in quanto è un dato che riporta alla luce la vera perdita*».

periodi successivi, posto che la perdita rettificata è trasferita ai periodi d'imposta successivi mediante la «concatenazione» delle dichiarazioni relative a tali periodi d'imposta.

Diverso sembra essere il caso in cui il contribuente ricorra alla dichiarazione integrativa per utilizzare una perdita pregressa non utilizzata in sede di dichiarazione originaria. Ed infatti, in tal caso la dichiarazione integrativa, dando luogo ad una minore imposta dovuta, dovrebbe essere presentata entro il più breve termine previsto dal comma 8-*bis* del d.P.R. n. 322, con la conseguenza che decorso tale termine il contribuente può recuperare le maggiori imposte versate per effetto del mancato utilizzo delle perdite mediante la presentazione di un'istanza di rimborso ai sensi del primo comma dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

4.2. IL RICONOSCIMENTO DELLE PERDITE IN SEDE AMMINISTRATIVA

4.2.1. *La natura degli avvisi di accertamento che rettificano le perdite*

La natura degli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la rettifica delle perdite dichiarate – senza che da ciò derivi l'accertamento di un reddito imponibile e, di conseguenza, una maggior imposta dovuta –, è stata in passato motivo di discussione in dottrina, «*creando non facili problemi di sistemazione*» per i sostenitori della teoria costitutiva⁽⁶⁶⁵⁾.

Segnatamente, vi è stato chi, come GLENDI, ritenendo che la riduzione delle perdite o l'accertamento in pareggio non possa essere oggetto di un avviso di accertamento in senso proprio, ha escluso la natura provvedimento di tali atti e, di conseguenza, l'autonoma impugnabilità degli stessi⁽⁶⁶⁶⁾.

In una diversa prospettiva si colloca la posizione di chi, come TREMONTI, ritiene, invece, che gli atti rettificativi delle perdite non solo sono avvisi di accertamento a tutti gli effetti, ma sono altresì

⁽⁶⁶⁵⁾ Si veda a riguardo, FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell'amministrazione finanziaria*, Milano 2001, pag. 306.

⁽⁶⁶⁶⁾ Cfr. GLENDI C., *L'oggetto del processo tributario*, Padova, 1984, pag. 272, nota 50, il quale nota che l'art. 42 del d.P.R. n. 600, che contiene la disciplina formale dell'avviso, fa riferimento all'imponibile e all'imposta, mentre gli artt. 38 e 40, che stabiliscono la disciplina sostanziale, si riferiscono ad «una risultanza attiva. Proprio in ragione di ciò l'art. 42 include l'indicazione dell'imponibile e dell'imposta, che non si possono evidentemente riscontrare qualora manchi un attivo imponibile». La posizione è condivisa da TESAURO F., *Profili sistematici del processo tributario*, Padova, 1980, pag. 86.

autonomamente impugnabili. In particolare, secondo tale orientamento, l'obiezione secondo cui tale tipologia di atto non è espressamente contemplata dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sarebbe superabile dalla considerazione che l'imponibile che deve essere indicato nell'avviso di accertamento è un'entità che si può esprimere in senso contabile anche con valori negativi e che l'indicazione dell'imposta dovuta integra un requisito formale, necessario solo allorché l'avviso generi la "debenza" di un tributo ⁽⁶⁶⁷⁾.

A nostro avviso, tale seconda posizione risulta più soddisfacente. Innanzitutto perché essa trova conferma in un dato fattuale ⁽⁶⁶⁸⁾, e cioè nella circostanza che gli avvisi di accertamento che rettificano le perdite esistono effettivamente nella prassi e la loro impugnabilità non è mai stata in concreto posta in dubbio né dall'Amministrazione Finanziaria né dalla giurisprudenza ⁽⁶⁶⁹⁾.

Inoltre, tale posizione trova conforto anche in un dato normativo e, in particolare, nell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, laddove prevede che l'Ufficio procede a rettifica se il reddito complessivo dichiarato è

⁽⁶⁶⁷⁾ Cfr. TREMONTI G., *Imposizione e definitività nel diritto tributario*, Milano, 1977, pag. 295. Secondo tale A., in questi casi l'avviso di accertamento non sarebbe «costitutivo d'un rapporto sostanziale tributario, fattispecie rilevante, tuttavia per la sua efficacia preclusiva: la statuizione del non essere dovuto alcunché». La posizione è condivisa da MANZONI I., *Potere di accertamento e tutela del contribuente*, Milano, 1993, pag. 118, il quale ritiene che gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto la rettifica delle perdite fiscali costituiscono un'ipotesi normale rientrante fra quelle disciplinate dagli artt. 38 e ss. del d.P.R. n. 600/1973. Dello stesso avviso è FRANSONI G., *Giudicato tributario e amministrazione finanziaria*, cit., pag. 308, il quale non vede alcuna ragione per ritenere che la disciplina sostanziale degli avvisi di accertamento sia da interpretarsi nel senso che il relativo contenuto possa consistere esclusivamente in una risultanza attiva. Secondo tale A., infatti, «le espressioni utilizzate dal legislatore sono di un'ampiezza tale da comprendere qualunque tipo di rettifica. Questa, infatti, può consistere nella incompletezza, falsità o inesattezza dei dati indicati in dichiarazione ... nella incongruenza fra i dati indicati in bilancio e quelli indicati in dichiarazione ... , nella erronea applicazione delle norme sostanziali sulla determinazione del reddito ... Dinanzi a queste ipotesi di rettifica, appare difficilmente sostenibile che la rettifica debba necessariamente condurre alla determinazione di un valore positivo».

⁽⁶⁶⁸⁾ Cfr. FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell'amministrazione finanziaria*, cit., pag. 307.

⁽⁶⁶⁹⁾ Coloro i quali negano la natura provvedimento degli atti che rettificano le perdite sono costretti a ritenere tale prassi *praeter legem*. Sul punto TESAURO F., *Profili sistematici del processo tributario*, cit., pag. 86, il quale riconosce l'esistenza di tale tipologia di avvisi di accertamento «sebbene l'ipotesi non sembra trovare fondamento esplicito nella legge».

inferiore a quello effettivo. Invero, sebbene in apparenza tale norma, facendo riferimento al reddito, sembrerebbe deporre a favore della tesi “negazionista” della natura provvedimentale dell’atto di rettifica delle perdite fiscali, in realtà essa costituisce un elemento a favore dell’opposta tesi che, invece, riconosce l’autonoma impugnabilità di tale tipologia di atti. Invero, accedendo alla tesi secondo cui anche la perdita costituisce “reddito”, sebbene di segno negativo, si deve riconoscere che la suddetta disposizione riguarda anche i casi di rettifica delle perdite fiscali. In caso contrario, infatti, dovrebbe non solo escludersi che la perdita sia reddito negativo, ma altresì mettere in dubbio la coerenza sistematica di un istituto, come quello del riporto delle perdite, che ne ammette la compensabilità, sul presupposto che reddito e perdite sono risultati uguali ma di segno opposto.

Ovviamente, una volta che si ammette che l’atto di rettifica delle perdite è, a tutti gli effetti, un avviso di accertamento autonomamente impugnabile, si pone il problema di stabilire quale sia il contenuto del provvedimento giurisdizionale invocato per stabilire la legittimità di tale atto ⁽⁶⁷⁰⁾.

Secondo la tesi che si è qui definita negazionista oggetto del giudizio dovrebbe essere un interesse legittimo.

Secondo la tesi contraria, invece, il giudizio avrebbe ad oggetto l’annullamento dell’atto ⁽⁶⁷¹⁾ oppure un sindacato volto a produrre effetti vincolati rispetto al successivo e futuro dispiegarsi della funzione di controllo che le norme sull’accertamento pongono a carico dell’Amministrazione Finanziaria. In particolare, secondo quest’ultima posizione, il provvedimento giurisdizionale assumerebbe un’efficacia normativa che «*fissa a livello individuale, una parte della disciplina afferente alla determinazione del reddito imponibile dei futuri periodi d’imposta, di modo che tanto il contribuente in sede di autoliquidazione del tributo, quanto l’amministrazione, quanto, infine, i giudici di eventuali futuri giudizi, saranno tenuti ad applicare, lì dove venga in rilievo la disciplina del riporto delle perdite, la regola stabilita nel precedente giudicato*» ⁽⁶⁷²⁾.

⁽⁶⁷⁰⁾ Cfr. FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell’amministrazione finanziaria*, cit., pag. 310.

⁽⁶⁷¹⁾ Cfr. TREMONTI G., *Imposizione e definitività nel diritto tributario*, cit., pag. 298.

⁽⁶⁷²⁾ Cfr. FRANSONI G., *Giudicato tributario e attività dell’amministrazione finanziaria*, cit., pag. 311.

Da ultimo, un'altra questione che si pone con riguardo agli avvisi di accertamento che rettificano le perdite, è quella se la riduzione della perdita debba spiegare effetti soltanto sui periodi successivi in cui la stessa sia stata riportata, o se, restando invariato il riporto, debba essere versata, sulla base dell'accertamento, la maggior imposta virtuale corrispondente all'entità della riduzione ⁽⁶⁷³⁾. Partendo dall'assunto che la perdita è un elemento di commisurazione del reddito su base pluriennale e, quindi, non limitato al singolo periodo d'imposta, se non come risultato di esso, deve ritenersi che la minor perdita accertata produce effetti sui successivi periodi. Del resto, laddove tale perdita sia stata già utilizzata in diminuzione dei redditi di altri periodi d'imposta, l'Amministrazione Finanziaria deve necessariamente rettificare le dichiarazioni di tali periodi d'imposta, poiché esse recano un dato, quello relativo alla perdita pregressa, certamente errato in quanto non coerente con le risultanze dell'attività di accertamento che ha condotto alla rettifica della perdita.

4.2.2. Perdite fiscali e termine per l'accertamento

La suddivisione logica e concettuale tra il momento di rilevanza, di riporto e di utilizzo delle perdite fiscali torna utile anche per comprendere come si atteggia, rispetto alla disciplina delle perdite, il termine per l'accertamento a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria ⁽⁶⁷⁴⁾, posto che la decorrenza di tale termine non può che essere differenziata a seconda di quale dei suddetti momenti è preso in considerazione.

Segnatamente, muovendo dalla predetta suddivisione, è possibile ritenere che entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa ad un periodo d'imposta in cui la perdita ha assunto rilevanza ai sensi dell'art. 83 del TUIR, l'Amministrazione Finanziaria può rettificare l'importo di tale perdita, accertando un maggior reddito (o una minore perdita), mentre entro il

⁽⁶⁷³⁾ Cfr. BASILAVECCHIA M., *Metodi di accertamento e capacità contributiva*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 5, pag. 1107.

⁽⁶⁷⁴⁾ Che, com'è ben noto, è previsto dal comma 1 dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove è stabilito, a pena di decadenza, che «*gli avvisi di accertamento devono essere notificati ... entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione*». Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 43 del d.P.R. n. 600, «*nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ... l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata*».

quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in cui il contribuente ha riportato o utilizzato la perdita ai sensi dell'art. 84 del TUIR, l'Amministrazione Finanziaria può procedere alla rettifica dell'importo della perdita così riportata e/o utilizzata. Questo a condizione che tale rettifica trovi la sua ragion d'essere nella violazione delle disposizioni in tema di utilizzo delle perdite oppure in un errore materiale di riporto della perdita da un esercizio all'altro commesso nell'apposito prospetto presente nella dichiarazione dei redditi.

E' possibile ritenere, inoltre, che l'Amministrazione Finanziaria, quando procede alla rettifica della dichiarazione, in cui la perdita è riportata e/o utilizzata, non può contestare (nel merito) l'an di tale perdita, per il fatto che tale contestazione presupporrebbe un apposito accertamento sul periodo d'imposta a cui si riferisce la perdita, mentre la dichiarazione in cui la perdita riportata e/o utilizzata si riferisce – evidentemente – ad un altro periodo d'imposta ⁽⁶⁷⁵⁾. In questi casi, l'importo della perdita riportata e/o utilizzata può essere contestato solo se esso non è coerente con i dati risultanti dalle altre dichiarazioni presentate dal contribuente.

A questo proposito, si deve registrare l'esistenza di un diverso orientamento manifestato da taluni uffici impositivi, i quali sembrerebbero portati a ritenere che l'indicazione della perdita in dichiarazione e il suo riporto sono contestabili solo al momento del

⁽⁶⁷⁵⁾ Le medesime conclusioni sono sostenute in dottrina da MESSINA S.M., *In tema di perdite i termini di accertamento decorrono dal momento di formazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 1, pag. 57. Sull'argomento si veda anche REBECCA G., *L'accertamento in rettifica delle perdite fiscali*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 20, pag. 3121, il quale pone in evidenza come i controlli dell'Amministrazione Finanziaria relativi alle perdite possono avere diverse finalità. Ed infatti, «*gli uffici finanziari controllano la reale esistenza e consistenza delle perdite fiscali riportabili, al fine di individuare eventuali utilizzi di perdite fittizie, cioè ottenute deducendo spese inesistenti, od omettendo la contabilizzazione di ricavi, oppure ricorrendo a qualche alchimia contabile*», e che «*i controlli sull'esatta quantificazione delle perdite dichiarate possono, inoltre, riguardare l'osservanza delle disposizioni di legge che prevedono una riduzione dell'ammontare delle perdite stesse, laddove l'impresa abbia conseguito proventi esenti da imposta o si avvalga di regimi di esenzione degli utili, ovvero eserciti attività che fruiscono della parziale o totale detassazione del reddito*». Inoltre, l'Amministrazione Finanziaria «*verifica, poi, che l'utilizzo delle perdite fiscali sia avvenuto in conformità alle regole previste dagli artt. 8 e 84 del Tuir ed, in particolare, che siano stati rispettati dal contribuente i vincoli temporali cui è soggetta la recuperabilità delle perdite pregresse*». Le medesime conclusioni sono condivise da FERRANTI G., *La disciplina delle perdite si adegua alla crisi economica*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 31, pag. 2483.

successivo utilizzo in compensazione della perdita stessa ⁽⁶⁷⁶⁾. Tale orientamento, tuttavia, oltre a non trovare alcun appiglio normativo, in quanto l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 non distingue tra l'ipotesi in cui la rettifica abbia ad oggetto una perdita o un reddito, presenta taluni elementi di contrasto sul piano sistematico con la disciplina in tema di riporto delle perdite. Ed infatti, non risulta corretto ritenere che il momento di rilevanza è contestabile solo dopo l'avvenuto utilizzo della perdita per la dirimente considerazione che la perdita, prima ancora di essere un elemento necessario di commisurazione del reddito su base pluriennale, è essa stessa un risultato (negativo) di periodo, analiticamente determinato come differenza tra costi e ricavi, che solo dopo tale momento acquista una propria autonomia rispetto al periodo d'imposta cui si riferisce. Pertanto, la violazione concernente l'*an* e il *quantum* della perdita fiscale è «*riconducibile al momento in cui il contribuente procede alla sua determinazione e all'inserimento in dichiarazione*» ⁽⁶⁷⁷⁾. D'altro canto, accedendo alla tesi – qui condivisa – secondo cui il riporto delle perdite costituisce un diritto che sorge nel momento in cui la perdita assume rilevanza come risultato fiscale di uno specifico periodo d'imposta, determinato ai sensi dell'art. 83 del TUIR, deve ritenersi che tale diritto può essere negato da parte dell'Amministrazione Finanziaria solo mediante un apposito atto di accertamento avente ad oggetto il suddetto periodo d'imposta.

Comunque, facendo decorrere il termine per l'accertamento dal momento di utilizzo della perdita e non già dalla sua indicazione come risultato di periodo, si determina un'evidente compromissione delle esigenze di stabilità e rapidità della definizione dei rapporti tributari, in quanto, in tali casi, si potrebbe addivenire ad una indefinita dilatazione

⁽⁶⁷⁶⁾ Sembra essere questa la posizione assunta dall'Ufficio di Vicenza 2 dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito del procedimento di accertamento che ha dato luogo alla sentenza della CTR di Venezia 12 giugno 2007, n. 18. Come evidenziato da REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012, pag. 244, tale posizione potrebbe essere così sintetizzata: «*dal momento che la perdita fiscale dichiarata non può incidere sul debito d'imposta sin quando non è utilizzata a decurtazione dell'imponibile, il termine per l'accertamento in rettifica della perdita corrisponde al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui la stessa perdita è stata utilizzata in compensazione*».

⁽⁶⁷⁷⁾ Così, MESSINA S.M., *In tema di perdite i termini di accertamento decorrono dal momento di formazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 1, pag. 57, secondo cui «*esiste, pertanto, già al momento della indicazione in dichiarazione un'autonoma rilevanza della perdita e, in linea di principio, la possibilità di una sua verifica ed eventuale rettifica*».

dei termini per l'accertamento, soprattutto allo stato della vigente legislazione, in cui le perdite sono utilizzabili senza alcun limite di tempo ⁽⁶⁷⁸⁾.

Né, per sostenere la decorrenza del termine per l'accertamento dal momento di utilizzo della perdita, varrebbe argomentare che la perdita è assimilabile alla deduzione di un componente negativo pluriennale, simile ad un ammortamento ⁽⁶⁷⁹⁾. Ed infatti, tale argomentazione, che sembrerebbe trovare fondamento in un orientamento della Corte di Cassazione, riguardante le rettifiche di componenti di reddito aventi rilevanza pluriennale, effettuate in periodi d'imposta successivi a quello della prima rilevazione contabile degli stessi componenti di reddito ⁽⁶⁸⁰⁾, non può ritenersi valida con riguardo

⁽⁶⁷⁸⁾ Cfr. REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012, pag. 245, i quali pongono in evidenza come in tali casi «il contribuente potrebbe essere costretto a difendersi in relazione a periodi di imposta assai risalenti, atteso che la contestazione in ordine alla consistenza della perdita implica necessariamente una rettifica delle poste che l'hanno determinata».

⁽⁶⁷⁹⁾ A questo proposito è stato osservato che «essendo il riporto delle perdite un diritto che si richiede di esercitare, l'impresa abbia sempre l'onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, l'esistenza delle perdite utilizzate in compensazione con i redditi, anche nell'ipotesi in cui dette siano assai risalenti. In altri termini si potrebbe assimilare l'abbattimento del reddito di periodo ottenuto tramite l'utilizzo in compensazione delle perdite pregresse alla deduzione di un qualsiasi componente negativo di reddito, suscettibile di rettifica anche con riferimento alla dichiarazione dei redditi in cui lo stesso è esposto» (così, REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, cit., pag. 247).

⁽⁶⁸⁰⁾ Si tratta della sentenza 23 giugno 2010, n. 15178, con cui la Suprema Corte ha stabilito che sarebbe «facoltà dell'Ufficio contestare anche soltanto i criteri utilizzati dal contribuente nella redazione del bilancio, per i loro riflessi fiscali negli esercizi futuri, senza necessariamente procedere, per il periodo considerato, alla determinazione di una maggiore pretesa impositiva, e senza che ciò comporti una preclusione al recupero d'imposta per gli anni successivi» e che «pur sussistendo l'asserita decadenza dell'Ufficio dalla possibilità di rideterminare valori riferiti a spese per immobili in anni precedenti il quinquennio, è possibile la regolarizzazione dei calcoli delle quote di ammortamento per gli anni successivamente accertati» (nel medesimo senso, Cass., sez. V, sent. 21 maggio 2008, n. 12880). Peraltro, tale pronuncia è stata criticata in dottrina per il fatto che «i valori iscritti in bilancio e contabilizzati dal contribuente in un determinato periodo d'imposta non possono più essere modificati successivamente dall'Amministrazione finanziaria, qualora siano scaduti i termini per la correzione della dichiarazione relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'iscrizione in bilancio e la relativa contabilizzazione; e ciò quand'anche il criterio di iscrizione, e quindi il valore fiscalmente riconosciuto, dei beni e dei diritti, utilizzato dal contribuente, sia astrattamente sindacabile. Si deve ritenere allora che i valori iscritti in bilancio e non contestati nei termini di legge da parte degli Uffici si

alla perdita, non solo perché quest'ultima non è assimilabile ad un componente negativo di reddito, essendo invece un risultato di periodo, ma altresì perché la rettifica del componente di reddito avente rilevanza pluriennale (ad esempio, la quota di ammortamento), trova giustificazione nella circostanza che detto componente è un elemento di reddito di competenza del periodo d'imposta oggetto di accertamento, mentre la perdita è utilizzata prescindendo dal principio di competenza e, anzi, per certi versi costituisce una deroga a tale principio ⁽⁶⁸¹⁾.

Peraltro, la tesi secondo cui il termine per la rettifica della perdita decorre dal periodo d'imposta di rilevanza della perdita stessa, anziché da quello di suo utilizzo, trova un'importante conferma nella giurisprudenza e nelle considerazioni dottrinali riguardanti la fattispecie, in parte analoga ⁽⁶⁸²⁾, della contestabilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria dei crediti d'imposta risultanti da dichiarazioni non più rettificabili e successivamente richiesti a rimborso dal contribuente. Ed infatti, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in caso di richiesta di rimborso del credito, i termini dell'attività di accertamento, volta alla verifica della spettanza di tale credito, decorrono non già dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, bensì dalla data di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito stesso ⁽⁶⁸³⁾. Per tale ragione il legislatore ha previsto

*“cristallizzino” anche ai fini delle successive determinazioni, o del successivo manifestarsi di elementi positivi e negativi di reddito che da tali elementi dovessero derivare, pena un inammissibile perpetuarsi dei poteri di accertamento degli uffici a qualsiasi periodo d'imposta pregresso, in spregio alle inderogabili norme sulla prescrizione e sulla decadenza, poste dall'ordinamento a tutela della certezza del diritto» (così, PINO C., *La contestazione «postuma» del criterio di iscrizione dei valori di bilancio*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 36, pag. 2934).*

⁽⁶⁸¹⁾ In particolare, la perdita «*determina un abbattimento del reddito in conseguenza di un fenomeno reddituale che si è già realizzato e definito in un precedente periodo d'imposta*», mentre le quote di ammortamento «*pur traendo origine da operazioni economiche pregresse, costituiscono componenti propri della formazione del reddito del periodo in cui essi sono collocati per competenza. In altri termini, la perdita di cui si discute implicherebbe un accertamento sull'intera attività gestoria, mentre la tematica di cui si è occupata la Cassazione riguarda uno specifico elemento reddituale*» (così, ASSONIME, circolare 22 dicembre 2011, n. 33, par. 6).

⁽⁶⁸²⁾ Ferma restando la differenza concettuale tra perdita e credito, la suddetta fattispecie presenta uno sviluppo dinamico analogo a quello delle perdite, in quanto la dichiarazione da cui risulta il credito è equiparabile a quella in cui la perdita è dichiarata, mentre la successiva richiesta di rimborso potrebbe essere assimilata al momento di utilizzo della perdita.

⁽⁶⁸³⁾ Cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. V, sent. 22 aprile 2005, n. 8460, Cass., sez. V, sent. 18 aprile 2008, n. 10192. In dottrina, MISCALI M., *La decadenza dell'Ufficio dal*

un termine *ad hoc* più lungo di quello ordinario, proprio in relazione alle fattispecie riguardanti l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti ⁽⁶⁸⁴⁾.

Sulla base di quanto precede, è possibile, dunque, concludere affermando che il termine per rettificare la perdita decorre non già da quando essa è utilizzata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, bensì da quando essa è indicata in dichiarazione quale risultato di un singolo periodo d'imposta.

La medesima conclusione deve ritenersi valida anche per i casi in cui la rettifica della perdita sia operata sulla base della disposizione, contenuta nell'art. 84 del TUIR che, sebbene formalmente si riferisce al riporto delle perdite, nella sostanza riguarda la rilevanza delle perdite in presenza di proventi esenti. Ed infatti, essendo tali proventi relativi al medesimo periodo d'imposta cui si riferisce la perdita, anche in questo

potere di rettificare la dichiarazione "a credito" comporta il consolidamento del diritto di restituzione del contribuente, in GT – Riv. Giur. Trib., 2005, fasc. 9, pag. 832; LA ROSA S., Accertamento tributario e situazioni soggettive del contribuente, in Riv. Dir. Trib., 2006, I, pag. 749 GARGIULO G., Punti fermi e questioni ancora controverse in materia di rimborsi di crediti d'imposta risultanti da dichiarazioni, in Dial. Dir. Trib., 2009, fasc. 2, pag. 208; ID., Incontestabile la spettanza del credito indicato in dichiarazione se l'Amministrazione finanziaria decade dal potere di accertamento in rettifica, in Dial. Tir., 2010, fasc. 2, pag. 147; COVINO E., Il problema della decadenza dei termini per i controlli sui crediti riportati in dichiarazione, in Dial. Dir. Trib., 2007, fasc. 7, pag. 847. Sullo specifico tema del consolidamento del diritto al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione non più rettificabile da parte dell'Ufficio, si veda LUPI R., Una conferma della matrice amministrativistica del diritto tributario e il problema dei «microrimborsi», 2009, fasc. 2, pag. 213; ARDOLINO D., Le eccedenze chieste a rimborso in dichiarazione: onere della prova e decorrenza del diritto di restituzione, in Dial. Dir. Trib., 2009, fasc. 2, pag. 202; BASILAVECCHIA M., Decorrenza dei termini nell'azione di rimborso in base alla dichiarazione, in Corr. Trib., 2004, fasc. 21, pag. 1666; ID., Decorrenza della prescrizione nei rimborsi di crediti dichiarati, in Corr. Trib., 2007, fasc. 14, pag. 1131; ID., Quando decorre la prescrizione per il rimborso chiesto in dichiarazione?, in Corr. Trib., 2011, fasc. 9, pag. 728.

⁽⁶⁸⁴⁾ Cfr. art. 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui «salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo».

caso i termini per l'accertamento non possono che decorrere da tale periodo d'imposta.

Tali conclusioni trovano conforto anche in un precedente giurisprudenziale ⁽⁶⁸⁵⁾, in cui è stato affermato che «*scindere il momento di utilizzo della perdita da quello della sua indicazione comporta una inammissibile dilatazione dei termini di decadenza per l'accertamento*» ⁽⁶⁸⁶⁾, non solo perché «*la quantificazione e qualificazione della perdita rappresentano due momenti in imprescindibili e strettamente consequenziali tra loro*», ma anche perché non vi può «*essere utilizzo della perdita se prima questa non sia stata dichiarata e, conseguentemente, non ne sia stata determinata l'entità*». Sulla base di tali considerazioni, i giudici hanno concluso che, nel caso di specie, «*la perdita dichiarata poteva essere oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria dal momento in cui è stata quantificata e qualificata come riportabile, non con decorrenza successiva*» e, dunque, «*i termini per l'accertamento dell'entità della perdita sono necessariamente gli stessi che riguardano l'accertamento della sua natura*» ⁽⁶⁸⁷⁾.

Da ultimo, si evidenzia che il tema dei rapporti tra il termine per la rettifica della dichiarazione e le perdite fiscali è divenuto di particolare attualità a seguito delle modifiche recate dal decreto-legge n. 98 del 2011. Ed infatti, sebbene con tale novella il legislatore si sia prefissato di «*rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite*» ⁽⁶⁸⁸⁾, questo obiettivo non pare essere stato raggiunto, posto che, contestualmente all'eliminazione dei limiti temporali al riporto delle perdite, dovevano

⁽⁶⁸⁵⁾ Cfr. CTR del Veneto, sez. VI, sent. 12 giugno 2007, n. 18, commentata da GARGIULO G., *Sulla non contestabilità, nell'esercizio del riporto, della perdita di un periodo di imposta definito*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1003, LUPI R., *Una «comodità fiscale» senza coperture normative*, *ivi*, pag. 1006; REBECCA G., *Utilizzo di perdite fiscali. Società di capitali: termini per l'eventuale accertamento*, in *Il Fisco*, 2007, fasc. 32, pag. 4751.

⁽⁶⁸⁶⁾ Sebbene le conclusioni cui giunge la sentenza citata siano condivisibili, l'affermazione riportata nel testo circa la inscindibilità del momento di rilevanza e di utilizzo della perdita non appare convincente. Ed anzi, è proprio la scindibilità logica e funzionale di tali momenti che consente di pervenire alla conclusione che il termine per l'accertamento decorre dal momento in cui la perdita ha assunto rilevanza e non già da quello in cui essa è utilizzata in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta.

⁽⁶⁸⁷⁾ Cfr. CTR del Veneto, sent. n. 18 del 2007 cit.

⁽⁶⁸⁸⁾ Così recita l'*incipit* del comma 9 dell'art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011.

trovare specifica regolamentazione anche i termini per l'accertamento dei periodi in cui la perdita è riportata e/o utilizzata ⁽⁶⁸⁹⁾.

Del resto, già prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, in dottrina era stato auspicato un intervento normativo volto a stabilire un'eccezione al termine di decadenza quadriennale per l'accertamento, introducendo un termine *ad hoc* per il controllo del corretto utilizzo della perdita ⁽⁶⁹⁰⁾.

4.2.3. L'utilizzo delle perdite in diminuzione del maggior reddito accertato

La circostanza che la dichiarazione dei redditi costituisca la sede naturale per esercitare il diritto al riporto e all'utilizzo delle perdite fiscali non esclude che tale diritto possa trovare riconoscimento nell'ambito del procedimento amministrativo di accertamento. In tale sede, infatti, l'Ufficio è tenuto a riconsiderare l'intero rapporto sostanziale sulla base di tutti gli elementi attinenti alla determinazione dell'obbligazione tributaria a sua disposizione o forniti dal contribuente ⁽⁶⁹¹⁾. Pertanto,

⁽⁶⁸⁹⁾ In dottrina siffatto intervento era stato invocato già prima delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, tra gli altri, da CROVATO F., *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, Padova, 1996, pag. 35; ANDRIOLA M., *Limiti al "commercio delle perdite" nel passaggio dall'IRPEG all'IRES: stabilità e mutamento delle strategie di pianificazione fiscale*, in *Rass. Trib.*, 2005, fasc. 3, pag. 792. Il medesimo auspicio è stato espresso dopo la novella recata dal decreto-legge n. 98 del 2011 da FERRANTI G., *La disciplina del riporto delle perdite si adegua alla crisi*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 31, pag. 2477; Assonime, circolare n. 33 del 2011 cit., pag. 23.

⁽⁶⁹⁰⁾ Cfr. GARGIULO G., *Sulla non contestabilità, nell'esercizio del riporto, della perdita di un periodo di imposta definito*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1003, il quale propone l'introduzione di una disposizione formulata come segue: «a partire dal momento in cui la perdita di un esercizio viene riportata, l'Amministrazione ha due anni di tempo per controllare il periodo di imposta in cui la perdita è stata realizzata». Si veda a riguardo anche MIELE L., *Rettifica dei periodi d'imposta in perdita fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 26, pag. 2069, secondo cui «appare evidente che esiste qualche scoordinamento normativo sul tema della rettifica dei periodi di imposta in perdita e dei tempi di accertamento che può dare luogo a comportamenti disinvolti» e che «in assenza di un più puntuale intervento legislativo sul punto, le asimmetrie esistenti non possono, comunque, dar luogo a interpretazioni che non "reggono" dal punto di vista sistematico e che minano la certezza del diritto, anche in considerazione del fatto che le ipotesi di comportamenti disinvolti in materia sono comunque in numero alquanto limitato».

⁽⁶⁹¹⁾ In questo senso, GIOVANARDI A., *Il riporto delle perdite*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesaurò, Torino, 1996, pag. 203. A questo proposito si vedano le considerazioni di SALVINI L., *La partecipazione del privato*

l'Ufficio deve verificare anche l'esistenza di eventuali perdite fiscali, utilizzabili in diminuzione del reddito del periodo d'imposta oggetto di accertamento e, se del caso, portarle in diminuzione del maggior reddito accertato. Tale conclusione, oltre al conforto del principio di collaborazione e buona fede sancito dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente ⁽⁶⁹²⁾, sembra trovare fondamento nella circostanza che la rettifica in aumento del reddito, compiuta dall'Ufficio, ricrea *ab origine* una situazione di capienza di tale reddito e, dunque, determina l'insorgenza del presupposto per un nuovo utilizzo delle perdite. D'altro canto, detto utilizzo si rende opportuno, se non addirittura necessario, per il fatto che il contribuente deve essere messo nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se avesse fin da subito dichiarato il maggior reddito accertato dall'Ufficio ⁽⁶⁹³⁾, anche perché il mancato

all'accertamento, Padova, 1990, pag. 158, secondo cui «*anche in assenza di specifiche disposizioni espressamente legittimative*» deve ritenersi «*consentito al contribuente dimostrare determinate circostanze o fatti prima dell'emanazione dell'atto di accertamento, intervenendo spontaneamente nel corso dell'attività di controllo ed esibendo l'idonea documentazione probatoria*». A riguardo si segnala, con particolare riguardo al tema dei poteri istruttori endoprocedimentali e alla determinazione del reddito imponibile, COMELLI A., *L'attività istruttoria nell'esercizio della funzione impositiva*, Roma, 2008, pag. 391.

⁽⁶⁹²⁾ Invero, «*come qualunque Amministrazione pubblica anche quella finanziaria deve ... comportarsi correttamente, secondo buona fede, esercitando i propri poteri in modo da non danneggiare oltre misura gli amministrati ed in modo di non abusare della propria funzione avendo sempre di mira l'interesse pubblico che ha in cura e cioè la partecipazione di tutti alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno*» (così, DELLA VALLE E., *Affidamento e certezza del diritto tributario*, Milano, 2001, pag. 150. Dello stesso A., *La tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Fisco*, in *Corr. Trib.*, 2002, fasc. 44, pag. 3968). A riguardo cfr. MARONGIU G., *Statuto del contribuente, affidamento e buona fede*, in *Rass. Trib.*, 2001, fasc. 5, pag. 1275; CAPOLUPO S., *Tutela dell'affidamento e della buona fede*, in *Il Fisco*, 2000, fasc. 34, pag. 10545. Con riguardo al diverso problema del riconoscimento dell'eventuale minor imposta dovuta in relazione ad un periodo d'imposta a seguito delle rettifiche sulla competenza di costi di altri periodi d'imposta, si veda VIOTTO A., *Gli accertamenti "odiosi" e le soluzioni, ancora insoddisfacenti, individuate dalla Cassazione e dall'Agenzia per evitare la doppia imposizione*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2011, fasc. 3, I, pag. 355.

⁽⁶⁹³⁾ La medesima osservazione è formulata con riguardo alla disciplina dell'accertamento nei confronti delle società che aderiscono al consolidato nazionale da PACITTO P., *Novità in tema di accertamento delle società partecipanti al consolidato nazionale*, in LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Commento alle recenti novità in tema di IAS, reddito di impresa, CFC, cedolare secca, fondi comuni di investimento e premi di produttività*, a cura di M. Bagnoli, F. delli Falconi, A. Lo Presti, P. Pacitto, A. Trabucchi, Milano 2011, pag. 333.

riconoscimento delle perdite rappresenterebbe, in questo caso, una vera e propria sanzione impropria nei confronti del contribuente.

Sotto un'altra prospettiva si osserva che qualora l'Ufficio accerti un maggior reddito, senza tuttavia riconoscere l'utilizzo delle perdite pregresse, si configurerebbe una violazione dell'art. 84 del TUIR. Detta disposizione, infatti, recando una norma di carattere sostanziale, deve essere applicata anche in sede di accertamento da parte dell'Ufficio, posto che la discrezionalità amministrativa non legittima quest'ultimo a disapplicare tale tipologia di norme⁽⁶⁹⁴⁾. Tale violazione, riguardando la liquidazione dell'imposta del periodo oggetto di accertamento, si riverbera sulla fondatezza della pretesa erariale e, dunque, può essere eccepita da parte del contribuente impugnando l'avviso di accertamento nel quale l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere l'utilizzo delle perdite.

La conclusione secondo cui le perdite possono essere utilizzate anche in sede di accertamento, oltre ad essere unanimemente condivisa in dottrina⁽⁶⁹⁵⁾, è stata fatta propria anche dalla stessa Amministrazione Finanziaria, laddove essa ha chiarito che, in presenza di dichiarazioni da cui emerge un risultato negativo, che non ha

⁽⁶⁹⁴⁾ Sull'obbligo da parte dell'Amministrazione Finanziaria di osservare le disposizioni di legge nel rispetto del principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost. si veda, tra gli altri, GALLO F., *Discrezionalità nell'accertamento tributario e sindacabilità delle scelte dell'Ufficio*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, anno LI, 1992, I, pag. 655, secondo cui «l'attività impositiva è nel suo complesso vincolata», in quanto «l'obbligazione tributaria è indisponibile e l'amministrazione finanziaria non può determinare né il tributo dovuto né le sanzioni in misura diversa da quella normativamente prevista». Sempre in tema di discrezionalità dell'Amministrazione Finanziaria, si veda dello stesso A., *L'istruttoria nel sistema tributario*, in *Rass. Trib.*, 2009, fasc. 1, pag. 25, nonché, SALVINI L., *La partecipazione del privato all'accertamento*, Padova, 1990, pag. 118. Sul tema si veda anche, LA ROSA S., *Gli accordi nella disciplina dell'attività impositiva: tra vincolatezza, discrezionalità e facoltà di scelta*, in *Giust. Trib.*, 2008, fasc. 2, pag. 13; COMELLI A., *Poteri degli uffici ed atti impositivi: la teorica di Federico Maffezzoni*, in *Rass. Trib.*, 2010, fasc. 2, pag. 373, il quale osserva come «l'ufficio impositore», nel determinare «autoritativamente la (maggiore) base imponibile, la (maggiore) imposta», pone in essere un'attività «soggetta ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai sensi dell'art. 97, primo comma Cost.», e, dunque, egli «non è titolare di una vera e propria discrezionalità amministrativa, laddove la sua attività è vincolata al perseguimento dei suoi fini istituzionali, secondo i parametri stabiliti dalla legge. L'ufficio in questione, nel perseguimento di un interesse pubblico, può esercitare esclusivamente i poteri ad esso attribuiti dalla legge (entro i limiti da questa previsti) ed è vincolato nei fini da perseguire».

⁽⁶⁹⁵⁾ Cfr. CARDELLA P.L., *Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente e rilevanza delle perdite fiscali*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2011, fasc. 8, pag. 718.

consentito la compensazione delle perdite pregresse, tali perdite possono «trovare ugualmente compensazione con il reddito che a seguito dell'azione accertatrice dell'ufficio venga definito in relazione alle dichiarazioni predette a nulla rilevando che nelle dichiarazioni medesime non sia stata indicata la perdita oggetto di compensazione»⁽⁶⁹⁶⁾. In particolare, secondo l'Amministrazione, «l'art. 102 (ora art. 84) del Tuir, nel consentire il riporto delle perdite, non pone come condizione essenziale che la compensazione con gli utili degli esercizi successivi sia fatta valere nella concatenazione di più dichiarazioni»⁽⁶⁹⁷⁾.

In proposito, si deve rilevare come la Corte di Cassazione, richiamando i «*principi di ragionevolezza, di capacità contributiva ed imparzialità della Pubblica amministrazione*», ha stabilito che «l'Erario è tenuto all'osservanza di tali principi e, pertanto, così come accerta un maggior reddito, deve anche tener conto della mancata parziale utilizzazione delle perdite relative ad esercizi precedenti ... in quanto il fine degli organi tributari è accertare il tributo effettivamente dovuto, in osservanza di tutte le previsioni di legge»⁽⁶⁹⁸⁾.

⁽⁶⁹⁶⁾ Così, Min. Fin. Uff. Imp. Dir., ris. 5 novembre 1976, n. 10/1429, in cui si precisa inoltre che «l'art. 112 del T.U. n. 645, trasfuso come dianzi detto nell'art. 17 del D.P.R. n. 598, nel consentire il riporto delle perdite non pone come condizione essenziale che la compensazione con gli utili degli esercizi successivi sia fatta valere nella concatenazione di più dichiarazioni. Vero è che l'ufficio in mancanza di una esplicita richiesta di parte potrebbe non essere in grado di effettuare detta compensazione ... ma ciò, mentre si spiega per ovvi motivi di carattere operativo, non sta a dimostrare che, in difetto, consegue la decadenza del diritto al riporto di cui trattasi, la quale avrebbe dovuto essere esplicitamente comminata dal Legislatore». Secondo il Ministero, inoltre, non «si può pervenire al diniego del diritto di cui trattasi in conseguenza della norma generale sul contenuto della dichiarazione atteso che tale norma disciplina gli effetti procedurali connessi al comportamento del contribuente senza interferire negli aspetti sostanziali della determinazione del "quantum debeatur"».

⁽⁶⁹⁷⁾ Così, Min. Fin. - Dip. Ent. Aff. Giur. Serv. III, circ. 16 luglio 1998, n. 188/E, risp. 6, commentata da DEZZANI F., *Le perdite fiscali sono utilizzabili anche a copertura di utili accertati dal Fisco*, in *Il Fisco*, 1998, fasc. 41, pag. 13213.

⁽⁶⁹⁸⁾ Così, Cass., sez. V., sent. 30 giugno 2010, n. 15452. In passato anche la Commissione Tributaria Centrale, con la decisione 31 maggio 1989, n. 3906, aveva stabilito che, in presenza di dichiarazioni annuali che espongono un risultato negativo che non ha consentito la compensazione delle perdite pregresse, queste ultime potevano essere comunque utilizzate in diminuzione con il reddito che, a seguito di accertamento, sia definito in relazione alle dichiarazioni predette, a prescindere dalla mancata indicazione delle perdite da compensare nelle stesse. A riguardo si veda,

Circa le modalità con cui deve essere compiuto l'utilizzo delle perdite in sede di accertamento, si ritiene – per le ragioni anzidette – che anche in questo caso debbano trovare applicazione i criteri previsti dall'art. 84 del TUIR ⁽⁶⁹⁹⁾. Pertanto, le perdite possono essere utilizzate nei limiti dell'80 per cento del maggior reddito accertato dall'Ufficio.

Più problematica risulta, invece, l'interpretazione della suddetta disposizione, per quanto concerne l'individuazione delle perdite da portare in diminuzione del maggior reddito accertato. A questo proposito, in dottrina è stato suggerito di considerare come utilizzabili quelle perdite relative a periodi d'imposta anteriori a quello oggetto di accertamento ed ancora disponibili nel momento in cui si compie l'utilizzo ⁽⁷⁰⁰⁾. In particolare, secondo tale orientamento, laddove fosse riconosciuto l'utilizzo di perdite, relative a periodi d'imposta successivi a quello oggetto di accertamento, si consentirebbe, di fatto, un riporto all'indietro delle perdite, non previsto dal nostro ordinamento, posto che esso ammette solo il principio di utilizzabilità delle perdite pregresse ⁽⁷⁰¹⁾.

Senonché, ferma restando la validità di tale principio, ci si chiede se può essere assunto quale periodo d'imposta, rispetto al quale

LACONE L., *Utilizzo di perdite pregresse in sede di accertamento con adesione*, in *Azienda & Fisco*, 2007, fasc. 11, pag. 48.

⁽⁶⁹⁹⁾ Pertanto, deve ritenersi che le perdite siano utilizzabili nei limiti dell'80 per cento del maggior reddito accertato.

⁽⁷⁰⁰⁾ Cfr. ASSONIME, circ. 11 giugno 2012, n. 18, par. 2.1.2., secondo cui l'utilizzo delle perdite in sede di accertamento deve ritenersi consentito a due specifiche condizioni e, cioè, che «*tali perdite siano di formazione pregressa al periodo d'imposta oggetto di rettifica e che le stesse risultino ancora disponibili nel momento in cui si intende utilizzarle*». Tali condizioni sono quelle esplicitate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 6 dicembre 2011, n. 27/E, con riguardo all'utilizzo delle perdite nell'ambito dell'accertamento nei confronti delle società che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale.

⁽⁷⁰¹⁾ Cfr. ASSONIME, circ. n. 18 del 2012 cit.. Secondo tale associazione, in tale contesto «*l'individuazione del periodo d'imposta di formazione delle perdite non è del tutto priva di rilevanza*» (così, circ. n. 18 del 2012 cit.). A riguardo si veda, MASTROBERTI A., *Assonime sul recupero delle perdite pregresse in sede di accertamento*, in *Prat. Fisc. Prof.*, 2012, fasc. 32, pag. 19, il quale ritiene che «*in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria può al più ripristinare, sul piano della ricostruzione reddituale, una situazione riconducibile a quella potenzialmente in essere senza la violazione, ma non può certo accordare un beneficio ultroneo ed attualmente non previsto dal nostro ordinamento tributario, quale quello che potrebbe consistere nell'utilizzo di perdite prodotte in epoca successiva a quella in cui matura il reddito, sebbene a seguito di un rilievo posto in essere dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo*».

considerare le perdite come pregresse, non già quello oggetto di accertamento, bensì quello in cui l'avviso di accertamento è emesso e notificato al contribuente. Tale soluzione se, da un lato, sembra trovare un limite nella lettera dell'art. 84 del TUIR, il quale, com'è ben noto, prevede espressamente che «*la perdita di un periodo d'imposta ... può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi*», dall'altro lato sembra trovare sostegno in ragioni di carattere sistematico. Ed infatti, il riporto delle perdite, la cui funzione – si ricorda – è quella di avvicinare la commisurazione del reddito, rilevante agli effetti tributari, al reddito effettivo espresso dall'attività produttiva, trova il suo compimento allorché la perdita è utilizzata in diminuzione dei redditi di altri periodi d'imposta. Ne consegue, dunque, che la perdita, una volta che ha assunto rilevanza quale risultato di un periodo d'imposta, si “sgancia” da tale periodo, acquisendo un'autonoma rilevanza in vista del suo successivo momento di utilizzo in diminuzione del reddito di tali periodi d'imposta. Pertanto, è solo a tale momento che occorre fare riferimento per valutare la disponibilità delle perdite da utilizzare in compensazione ⁽⁷⁰²⁾.

D'altro canto, la suddetta soluzione sembra essere coerente con la *ratio* alla base dei criteri che regolano il riconoscimento delle perdite, stabiliti dall'art. 84 del TUIR. Ed infatti, come si è già avuto modo di rilevare, tale disposizione sembra stabilire l'obbligo di utilizzare immediatamente la perdita ogni qual volta vi è capienza di reddito. Pertanto, nel caso in cui tale capienza derivi dall'accertamento di un maggior reddito da parte dell'Ufficio, non solo si determina il presupposto per un utilizzo delle perdite, ma è altresì opportuno che tale utilizzo abbia ad oggetto tutte le perdite disponibili al momento in cui esso è compiuto. Di conseguenza, devono essere utilizzate in diminuzione del maggiore reddito accertato, fino a quando questo risulta capiente, non solo le perdite relative a periodi d'imposta anteriori a quello accertato, ma anche quelle formatesi dopo tale periodo e prima del momento dell'utilizzo delle perdite.

Comunque, l'utilizzo di tali perdite sembra non configurare un'ipotesi di riporto all'indietro non consentito dal nostro ordinamento. Ed infatti se, da un lato, deve ritenersi vietato il riporto all'indietro che dà

⁽⁷⁰²⁾ Invero, il riferimento della perdita al periodo d'imposta di rilevanza poteva avere una propria giustificazione fino a quando il nostro ordinamento prevedeva il limite quinquennale al riporto delle perdite, in quanto esso era necessario a stabilire fino a quando la perdita poteva essere riportata. Tale giustificazione è dunque venuta meno con l'eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite.

luogo al rimborso d'imposta o comunque alla rettifica di un debito pregresso oramai definito, dall'altro lato occorre considerare che l'ipotizzato utilizzo di perdite, in sede di accertamento, non comporta una ripetizione di imposte già versate, ma produce l'effetto di sterilizzare parzialmente o integralmente la ripresa in aumento operata dall'Ufficio.

Una diversa soluzione, per così dire intermedia, sarebbe quella di considerare utilizzabili, in diminuzione dei maggiori redditi accertati, le perdite che, oltre ad essere presenti alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento, trovano anche capienza nell'ammontare complessivo delle perdite disponibili nei successivi periodi d'imposta, sino a quello in cui l'accertamento è eseguito, prescindendo, quindi, da un'analisi cronologica della loro formazione⁽⁷⁰³⁾. Secondo tale soluzione, la condizione dell'esistenza delle perdite alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento andrebbe verificata "per massa", appurando, da un lato, l'esistenza delle perdite che si intende utilizzare nel periodo oggetto di accertamento e, dall'altro lato, la persistenza di tale *quantum* di perdite nei periodi di imposta successivi, fino a quello in cui è eseguito l'accertamento. Il pregio di tale soluzione è quello di rispettare la lettera dell'art. 84 del TUIR, posto che con essa risulterebbero soddisfatte le condizioni di utilizzo delle perdite, e cioè la presenza di perdite ancora disponibili alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento e la capienza di tali perdite nell'ammontare complessivo di quelle disponibili nei periodi d'imposta successivi, fino a quello in cui è eseguito l'accertamento.

⁽⁷⁰³⁾ Tale soluzione è proposta da ASSONIME nella circolare n. 18/E del 2012 cit., par. 2.1.2. Per illustrare la propria soluzione, tale associazione propone il seguente esempio.

- Periodo d'imposta (N): perdita 500 (riporto perdite 500);
- periodo d'imposta (N+1): reddito 300, compensato integralmente con le perdite pregresse (riporto perdite residue 200);
- periodo d'imposta (N+2): perdita 200 (riporto perdite pregresse 400);
- periodo d'imposta (N+3): reddito 250 (interamente compensato con perdite pregresse (perdite residue 150).

Secondo la soluzione in esame, se l'impresa, nel corso del periodo d'imposta (N+4), subisce un accertamento per il periodo (N+1) da cui scaturisce un maggior imponibile per 250, essa potrà utilizzare in compensazione la perdita presente alla data in cui è eseguito l'accertamento (150) in quanto entro tale misura la perdita era anche presente, oltre che nel periodo d'imposta oggetto di accertamento, anche nei periodi d'imposta successivi sino a quello in cui è eseguito l'accertamento.

Circa le modalità con cui ottenere il riconoscimento delle perdite in sede amministrativa, l'Amministrazione Finanziaria ritiene che «*sia sufficiente da parte della società una comunicazione in forma scritta da indirizzare al Centro di servizio o all'ufficio delle Entrate competente con la quale si manifesti l'intenzione di compensare la quota di reddito ... non più coperta dalla perdita ... con la perdita ancora disponibile*»⁽⁷⁰⁴⁾. A questo proposito, occorre chiedersi se, in assenza di una specifica istanza da parte del contribuente, il riconoscimento delle perdite debba avvenire su iniziativa dello stesso Ufficio accertatore. A nostro avviso tale quesito deve essere risolto in termini affermativi non solo perché, come si è già rilevato, l'art. 84 del TUIR è una norma di carattere sostanziale che, al pari delle altre disposizioni attinenti alla determinazione del reddito, deve essere applicata dall'Ufficio in sede di accertamento, ma altresì perché quest'ultimo è in possesso delle informazioni necessarie per compiere detto riconoscimento, avendo a disposizione le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente.

D'altro canto, tale conclusione è coerente con la tesi – qui condivisa – secondo cui il riporto (e l'utilizzo) delle perdite non costituisce espressione di una facoltà o di un'opzione, essendo la perdita un elemento necessario di commisurazione del reddito su base pluriennale.

Né si dica che la suddetta conclusione sarebbe incoerente con la circostanza che l'utilizzo delle perdite, in sede di accertamento, nei confronti dei soggetti che esercitano l'opzione per il consolidato si fonda su un regime facoltativo. Ed infatti, tale impostazione deriva dalla circostanza che le perdite maturate nella vigenza del regime di tassazione di gruppo, sebbene siano nella disponibilità della consolidante, possono essere riattribuite alla società che le ha maturate, secondo la volontà delle parti. Tale volontà assume rilevanza anche in ordine alla possibilità di utilizzare le perdite a scomputo dei maggiori redditi accertati a carico della *fiscal unit* e, pertanto, deve essere portata a conoscenza dell'Ufficio, laddove le parti decidano di avvalersi di tale scomputo.

4.2.4. L'utilizzo delle perdite in diminuzione del maggior reddito accertato in caso di accertamento con adesione

Il riconoscimento delle perdite nell'ambito del procedimento amministrativo di accertamento può aver luogo anche quando tale

⁽⁷⁰⁴⁾ Così, circ. n. 188/E del 1998 cit., risp. 6.

procedimento si svolge nella forma dell'accertamento con adesione di cui all'art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 ⁽⁷⁰⁵⁾. In particolare, detto riconoscimento è espressamente contemplato nell'ambito dell'accertamento con adesione riguardante le società che esercitano l'opzione per il consolidato nazionale, essendo riconosciuta alla società consolidante la «*facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo*» ⁽⁷⁰⁶⁾.

Senonché, pur in assenza di specifiche disposizioni a riguardo, per ragioni di coerenza sistematica e ragionevolezza, deve ritenersi che la medesima possibilità sia ammessa anche per i soggetti diversi da quelli che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale. D'altro canto, il procedimento di accertamento con adesione si caratterizza per la presenza nel suo ambito di un contraddittorio tra Ufficio e contribuente che consente «*al primo di tener conto di tutti gli elementi che può apportare il secondo*» ⁽⁷⁰⁷⁾. Né, d'altro canto, esiste nell'accertamento con adesione alcuna preclusione a che l'Ufficio ridetermini la propria pretesa in ragione degli elementi, di fatto e di diritto, apportati dal contribuente. A questo proposito, appare pertinente ricordare quanto autorevolmente sostenuto in dottrina in ordine alla circostanza che la determinazione del debito fiscale, cui si perviene mediante l'accertamento con adesione, rappresenta il risultato, voluto dalla legge, di una valutazione critica e concorde di soggetti non parordinati, volta a superare lo stato di incertezza della controversia e che, in tale contesto, l'eventuale riduzione del debito tributario è solo la conseguenza dell'applicazione di precise norme tributarie con

⁽⁷⁰⁵⁾ Cfr. ANTICO G., CONIGLIARO M., *Accertamento con adesione: esercizi in perdita e utilizzo delle perdite pregresse non computate negli esercizi precedenti*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 17, pag. 2599.

⁽⁷⁰⁶⁾ Così, art. 9-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997.

⁽⁷⁰⁷⁾ Così, FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte generale.*, Padova, 2003, ed. IV, pag. 431. Si veda a riguardo MARELLO E., *L'accertamento con adesione*, Torino, 2001, pag. 146, il quale attribuisce rilievo alla centralità della fase dialogica dell'accertamento con adesione, che consente all'Ufficio e al contribuente di pervenire ad un equilibrio informativo, mediante uno scambio di conoscenze immediato, grazie al quale le parti esaminano in modo completo e approfondito tutti gli elementi di cui dispongono. Pertanto, la definitività di tale avviso di accertamento deriva dalla circostanza che il prelievo, che da esso scaturisce, corrisponde a giustizia. Più in generale sulla funzione della partecipazione all'accertamento si veda, SALVINI L., *La cooperazione del contribuente e il contraddittorio nell'accertamento*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 44, pag. 3570.

riferimento alla nuova situazione di fatto e di diritto concordemente accertata rispetto a quella precedente e, dunque, non «*la conseguenza di una "discrezionalità" con effetti di tipo dispositivo espressa da soggetti pariordinati e portatori di comuni interessi*»⁽⁷⁰⁸⁾.

Più problematica appare, invece, la questione se il suddetto riconoscimento possa avvenire in caso di adesione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5-bis del d.lgs. 218 del 1997⁽⁷⁰⁹⁾ ⁽⁷¹⁰⁾. Anche in tale caso il legislatore si è preoccupato di disciplinare solo il procedimento di adesione riguardante i soggetti che esercitano

⁽⁷⁰⁸⁾ Così, GALLO F., *La natura giuridica dell'accertamento con adesione*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2002, I, pag. 433.

⁽⁷⁰⁹⁾ Si veda a tale riguardo, MASTROBERTI A., *Adesione ai "pvc" e determinazione dell'imposta in sede giudiziale*, in *Il Fisco*, fasc. 35, pag. 5613.

⁽⁷¹⁰⁾ Com'è ben noto, tale istituto, introdotto dall'art. 83, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attribuisce al contribuente, in presenza di processi verbali di constatazione relativi a violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, che consentono l'emissione di accertamenti parziali, la facoltà di accelerare la definizione del rapporto tributario conseguente alla constatazione delle dette violazioni. Ove il contribuente eserciti tale facoltà, il procedimento accertativo, di tipo "parziale", resta ancorato ai contenuti del processo verbale di constatazione e si traduce nella integrale trasfusione dei contenuti medesimi nell'atto di definizione dell'accertamento parziale, il quale, una volta notificato, costituisce anche titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute. A fronte della definizione, sono accordati importanti vantaggi al contribuente e cioè la riduzione delle sanzioni alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un quarto del minimo stabilito dalla legge, nonché la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute senza la prestazione di garanzie. A norma del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, l'adesione al processo verbale di constatazione ha, come conseguenza procedimentale diretta, l'emissione di un «*atto di definizione dell'accertamento parziale*» recante «*gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale*» (cfr. Agenzia delle Entrate, circ. 17 settembre 2008, n. 55/E).

Per un esame di tale istituto, si vedano, tra gli altri, BASILAVECCHIA M., *La definizione dei processi verbali*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 36, pag. 2891; RINALDI R., *Alcune osservazioni sulla configurazione del processo verbale di constatazione alla luce del procedimento definitorio di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997*, in *Rass. Trib.*, 2009, fasc. 3, pag. 620; PIERRO M., *I nuovi modelli di definizione anticipata del rapporto fiscale (adesione al verbale e adesione all'invito)*, in *Rass. Trib.*, 2009, fasc. 4, pag. 965; MOSCATELLI M.T., *Adesione al processo verbale ed agli inviti a comparire: accertamento del tributo o fattispecie di condono?*, in *Rass. Trib.*, 2010, fasc. 1, pag. 159; GIOVANARDI A., *L'adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti a comparire tra principio di eguaglianza e deterrenza delle sanzioni*, in *Rass. Trib.*, 2010, fasc. 2, pag. 342.

l'opzione per il consolidato nazionale, laddove ha previsto che la consolidante può presentare l'istanza per lo scomputo delle perdite «*unitamente alla comunicazione di adesione*» al processo verbale di constatazione, ed ha altresì posto in capo all'Ufficio l'obbligo di emettere «*l'atto di definizione scomputando le stesse dal maggior reddito imponibile*» ⁽⁷¹¹⁾.

Tuttavia, la possibilità di richiedere lo scomputo delle perdite pregresse, in caso di adesione ai verbali di constatazione, sembrerebbe essere preclusa ai soggetti diversi da quelli che esercitano l'opzione per il consolidato nazionale. Ed infatti, a differenza di quanto previsto per l'accertamento con adesione, nell'ambito dell'adesione al processo verbale non è prevista alcuna occasione di contraddittorio tra Ufficio e contribuente ⁽⁷¹²⁾, per il fatto che tale adesione «*può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione*» ⁽⁷¹³⁾ e, pertanto, non esiste la possibilità per il contribuente di far valere elementi diversi da quelli posti dall'Ufficio a fondamento della propria pretesa impositiva. Né del resto può ritenersi che lo scomputo delle perdite sia già presente nel verbale di constatazione. Ed infatti, normalmente detto verbale contiene l'esposizione delle attività compiute dagli organi di verifica, nonché le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano i rilievi elevati a carico della società verificata, mentre non reca la liquidazione della maggior imposta derivante da tali rilievi. Tant'è vero che il legislatore pone in capo all'Ufficio competente l'onere di provvedere, a seguito dell'adesione prestata dal contribuente, alla notifica dell'atto di definizione dell'avviso di accertamento parziale recante, tra l'altro, proprio la liquidazione dell'imposta dovuta sulla base del verbale di constatazione.

Tuttavia, anche in questo caso, ragioni di carattere sistematico, oltre che di ragionevolezza, inducono a ritenere che la possibilità di richiedere l'utilizzo delle perdite, in caso di adesione al processo verbale, sussiste anche per i soggetti diversi da quelli che esercitano

⁽⁷¹¹⁾ Così, art. 9-bis, comma 2, ult. periodo, del d.lgs. n. 218 del 1997.

⁽⁷¹²⁾ Come osservato in dottrina, nel procedimento di adesione al processo verbale «*non vi è contraddittorio, non vi sono negoziazioni o approfondimenti; non c'è apporto di prove dall'una o dall'altra parte; non vi è alcuna soluzione patteggiata: il contribuente è posto di fronte al verbale di constatazione redatto o dalla Guardia di finanza o dagli stessi uffici tributari, con facoltà di aderirlo e quindi di accettare le conseguenze disposte nel richiamato art. 5-bis*» (così, AMATUCCI A., Art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Adesione ai "pvc": problematiche processuali, in *Il Fisco*, 2008, fasc. 39, pag. 7026).

⁽⁷¹³⁾ Così, art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997.

l'opzione per il consolidato nazionale. D'altro canto, l'utilizzo delle perdite se, da un lato, ha come effetto quello di sterilizzare totalmente o parzialmente la ripresa in aumento derivante dai rilievi contenuti nel processo verbale, dall'altro lato non mette in discussione la fondatezza di tali rilievi ma anzi la presuppone.

Da ultimo, un altro aspetto problematico riguardante il riconoscimento delle perdite, nell'ambito del procedimento di adesione al processo verbale, riguarda la possibilità di eccepire eventuali vizi relativi all'utilizzo delle perdite, commessi dall'Ufficio in sede di liquidazione dell'imposta dovuta sulla base del processo verbale. Ed infatti, nella giurisprudenza di merito è stata affermata l'inammissibilità del ricorso promosso dal contribuente, proprio per far valere il mancato scomputo delle perdite da parte dell'Ufficio, sulla base della considerazione che l'atto di definizione dell'avviso di accertamento parziale, emesso da quest'ultimo in conseguenza dell'adesione del contribuente al processo verbale, «*non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio*»⁽⁷¹⁴⁾, Senonché, più di recente vi sono state talune pronunce di senso contrario, con cui è stato stabilito non solo che «*l'atto di definizione dell'accertamento parziale notificato dall'Agenzia delle Entrate costituisce atto impugnabile di fronte alle Commissioni tributarie, in quanto l'elenco di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere oggetto di interpretazione estensiva*», ma altresì che «*in sede di adesione ai "pvc" ... l'Ufficio deve tenere nella dovuta considerazione i costi sostenuti a fronte dei maggiori ricavi occultati, costi che, peraltro, erano anche stati indicati dalla Guardia di Finanza nel processo verbale che era stato oggetto di comunicazione di adesione*»⁽⁷¹⁵⁾. Pertanto, la medesima

⁽⁷¹⁴⁾ Così, CTP di Torino, sez. XX, sent. 4 novembre 2009, n. 86, commentata da CISSELLO A., *Adesione ai pvc: non impugnabilità dell'atto di definizione dell'accertamento parziale*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 7, pag. 1059. Sul tema dell'impugnabilità dell'avviso di accertamento parziale, si veda, tra gli altri, RINALDI R., *Alcune osservazioni sulla configurazione del processo verbale di constatazione alla luce del procedimento definitorio di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997*, in *Rass. Trib.*, 2009, fasc. 3, pag. 620; MARRONE F., *Adesione ai pvc: tutela giurisdizionale, "integralità" dell'adesione e riconoscimento dei costi correlati a maggiori ricavi*, in *Il Fisco*, 2009, fasc. 22, pag. 3583.

⁽⁷¹⁵⁾ Cfr. CTR della Lombardia, sez. XXVIII, sent. 6 aprile 2012, n. 46, nel medesimo senso CTP di Genova, sent. 29 novembre 2011, n. 456. A riguardo si veda, TURIS P., *I costi correlati ai maggiori ricavi accertati vanno conteggiati anche nell'adesione ai "pvc"*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 35, pag. 5669.

possibilità deve ritenersi riconosciuta anche per lo scomputo delle perdite fiscali dai maggiori redditi accertati.

In ogni caso, è auspicabile un intervento del legislatore volto a disciplinare, al pari di quanto previsto nell'ambito del consolidato, i tempi e le modalità con cui il contribuente può richiedere, all'Ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, lo scomputo delle perdite dai maggiori redditi relativi agli avvisi di accertamento con adesione e agli atti di definizione dell'accertamento parziale emessi a seguito di adesione ai verbali di constatazione.

4.2.5. L'utilizzo delle perdite in diminuzione del maggior reddito accertato a carico delle società che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale

Come si è già avuto modo di rilevare, nell'ambito del procedimento di accertamento a carico delle società che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale ⁽⁷¹⁶⁾, è espressamente

⁽⁷¹⁶⁾ Com'è ben noto, il procedimento di accertamento nei confronti delle società che esercitano l'opzione per il consolidato nazionale è stato novellato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 35, commi da 1 a 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In particolare, nel nuovo procedimento le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato, la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e le relative sanzioni sono operate mediante l'emanazione di un c.d. "atto unico", che viene notificato sia alla consolidata che alla consolidante. Il suddetto procedimento si sostituisce al precedente meccanismo di accertamento di doppio livello, delineato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 31 ottobre 2007, n. 60/E, il quale, pur risultando «*coerente con l'impostazione ordinamentale*», nella pratica aveva «*dato luogo a non poche difficoltà operative sia per i contribuenti sia per l'Amministrazione Finanziaria*» (così, circ. n. 27/E del 2011). In particolare, secondo il previgente procedimento, la rettifica del reddito di ciascuna consolidata e della consolidante (accertamento c.d. "di primo livello") non dava luogo alla liquidazione della maggiore imposta accertata, ma determinava solo l'emersione di una maggiore "imposta teorica". Il calcolo della maggiore imposta effettiva era, invece, effettuato con la rettifica della dichiarazione del consolidato, di cui al modello CNM, mediante un diverso atto di accertamento (c.d. "atto di secondo livello"), che trovava il proprio presupposto nell'atto di accertamento di primo livello. Come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate, il suddetto meccanismo dava luogo ad alcune criticità, anche con riguardo alla disciplina delle perdite. Ed infatti, in presenza di perdite di periodo del consolidato, in tutto o in parte capienti rispetto al maggior reddito accertato in capo alla consolidata, le relative sanzioni non trovavano applicazione, o la trovavano parzialmente, rispetto all'imposta teorica accertata. In tali casi, ove entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento, e per effetto di ulteriori atti emessi nei confronti di altri soggetti consolidati, fosse diminuito l'ammontare delle perdite di periodo utilizzabili da un

disciplinata la possibilità di «chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche» del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto accertato, «le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza» dell'importo

soggetto già accertato, a fronte della rettifica subita, «quest'ultimo vedeva aumentare la propria responsabilità, sia in ordine al debito d'imposta che alle sanzioni correlate» (così, circ. n. 27/E del 2011 cit.).

Il suddetto meccanismo del doppio livello di accertamento è stato dunque sostituito da un procedimento che, instaurandosi con la notifica di un unico atto di accertamento, indirizzato sia alla consolidante che alla consolidata, consente ad «entrambi i soggetti coinvolti nell'accertamento» di «partecipare sin dall'inizio alle diverse fasi del procedimento» (così, circ. n. 27/E del 2011 cit.). Inoltre, nel nuovo procedimento, ciascun soggetto aderente al consolidato «è come se si presentasse, al momento dell'accertamento, con un imponibile dichiarato pari a zero, avendo trasferito al gruppo, in sede di dichiarazione, il proprio reddito (o perdita)», con la conseguenza che «in prima battuta, l'atto di accertamento non tiene conto né delle perdite pregresse riportabili, né di quelle realizzate nel medesimo periodo d'imposta oggetto di rettifica, essendo le stesse, per effetto del loro "trasferimento", nell'esclusiva disponibilità della consolidante» (così, circ. n. 27/E del 2011 cit.). Dall'unicità dell'atto di accertamento discende il litisconsorzio necessario tra il soggetto destinatario della rettifica del proprio reddito e la società o ente consolidante, entrambi solidalmente responsabili delle obbligazioni derivanti dall'accertamento.

Per una disamina del nuovo procedimento di accertamento, anche in relazione al precedente, si veda, oltre alla dottrina citata nelle altre note del presente paragrafo, SALVINI L., *Accertamento, adesione e altre forme di definizione nel consolidato nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 37, pag. 3073; NOBILE L., *La problematica razionalizzazione dell'accertamento dei soggetti aderenti al consolidato nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 5, pag. 383; PACITTO P., *Novità in tema di accertamento delle società partecipanti al consolidato nazionale*, in LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Commento alle recenti novità in tema di IAS, reddito di impresa, CFC, cedolare secca, fondi comuni di investimento e premi di produttività*, a cura di M. Bagnoli, F. delli Falconi, A. Lo Presti, P. Pacitto, A. Trabucchi, Milano 2011, pag. 333; SEPIO G., *Effetti dell'introduzione dell'«atto unico» nell'accertamento del consolidato nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 13, pag. 1088; SEPIO G., BERNARDO M., *Accertamento del consolidato tra unicità dell'atto e pluralità di soggetti*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 27, pag. 2187. Con riguardo, invece, alla previgente procedura di doppio livello e alle relative criticità si veda, TOMASSINI A., *Ispezioni e accertamenti nel consolidato nazionale, intrecci pericolosi*, in *Dial. Trib.*, 2010, fasc. 1, pag. 45; STEVANATO D., *Tassazione di gruppo e capacità economiche individuali: fase dell'accertamento e riflessi processuali*, in *Dial. Trib.*, 2010, fasc. 1, pag. 50. Sugli aspetti processuali disciplinati dal decreto-legge n. 78 del 2010, si veda BASILAVECCHIA M., *Riflessi processuali del consolidato nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 36, pag. 3080. Sul precedente regime di accertamento si veda, invece, DOLCE R., *Accertamento da consolidato fiscale. Problematiche processuali emergenti*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 8, pag. 1183; DENARO M., *L'accertamento e il processo tributario nel consolidato fiscale nazionale*, in *Il Fisco*, 2009, fasc. 26, pag. 4260.

delle predette rettifiche ⁽⁷¹⁷⁾. A tal fine, la società consolidante può presentare un'apposita istanza di «*computo in diminuzione delle perdite*» (c.d. "modello IPEC") ⁽⁷¹⁸⁾, entro il termine per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento (c.d. "atto unico"), da cui derivano le rettifiche che hanno dato luogo ai maggiori imponibili IRES accertati in capo alle società aderenti al consolidato. A seguito della presentazione di tale istanza, che comporta la sospensione del termine per l'impugnazione dell'atto unico per un periodo di sessanta giorni ⁽⁷¹⁹⁾, l'Ufficio competente ad emanare l'atto unico procede alla riliquidazione dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e ne comunica l'esito sia alla consolidata che alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa ⁽⁷²⁰⁾.

⁽⁷¹⁷⁾ Così, art. 40-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, la suddetta richiesta può essere altresì avanzata in caso di accertamento con adesione, avente ad oggetto le rettifiche effettuate mediante l'atto unico, di adesione ai verbali di constatazione di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, nonché di invito al contraddittorio di cui al comma 1-bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 218 del 1997.

⁽⁷¹⁸⁾ Il comma 3 dell'art. 35 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha demandato al Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire «*i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'art. 40-bis*», nonché «*le conseguenti attività dell'ufficio competente*». In attuazione di tale disposizione, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha adottato il provvedimento 29 ottobre 2010, prot. n. 2010/154309, con cui è stato approvato, con le relative istruzioni, il «*modello per l'istanza di computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall'attività di accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale*», nonché le relative «*modalità di presentazione e conseguenti attività dell'ufficio competente*».

⁽⁷¹⁹⁾ Tale sospensione si cumula con quella prevista in caso di proposizione dell'istanza di accertamento con adesione, nonché con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

⁽⁷²⁰⁾ In dottrina è stata posta in evidenza la circostanza che, in caso di mancata risposta dell'Ufficio all'istanza di utilizzo delle perdite, non essendo prevista un'automatica proroga della sospensione del termine per impugnare, il contribuente si verrebbe a trovare nella condizione di dover proporre necessariamente il ricorso anche laddove «*la lagnanza ... riguardi solo l'imputazione delle perdite pregresse alla maggiore imposta pretesa*» (così, GAFFURI G., *Il procedimento e gli atti di accertamento nel consolidato fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 37, pag. 3071, nota 7). Pertanto, secondo tale A., in questi casi, qualora lo scomputo delle perdite fosse accordato – oramai dopo la proposizione del ricorso – in sede processuale da parte del giudice oppure in sede amministrativa da parte della stessa Agenzia, quest'ultima «*dovrebbe essere condannata esemplarmente alle spese, con responsabilità*

Circa la natura dell'eventuale atto emesso dall'Ufficio, a fronte dell'istanza presentata dalla consolidante, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale atto non è «*autonomo rispetto all'atto unico notificato*»⁽⁷²¹⁾, chiarendo altresì che qualora le «*perdite riconosciute e computate in diminuzione siano inferiori alle perdite richieste e questo costituisca l'unico motivo di impugnazione*», in ogni caso «*l'atto impugnabile è l'atto unico notificato*»⁽⁷²²⁾. Ne consegue che l'eventuale diniego, parziale o totale, opposto dall'Ufficio all'istanza presentata dalla consolidante, nonché gli errori od omissioni relativi all'operazione di scomputo delle perdite compiuta dall'Ufficio, possono essere eccepiti, dalla consolidante o dalla consolidata⁽⁷²³⁾, solo impugnando l'atto unico con cui sono accertati i maggiori imponibili IRES a carico dei soggetti aderenti al consolidato⁽⁷²⁴⁾. Tale conclusione sembra essere coerente con la circostanza che la riliquidazione compiuta dall'Ufficio, a seguito dell'istanza presentata dalla consolidante, non costituisce un'attività amministrativa autonoma, ma si incardina nel procedimento di

aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.» (così, GAFFURI G., *Il procedimento e gli atti di accertamento nel consolidato fiscale*, cit., pag. 3071, nota 7).

⁽⁷²¹⁾ Così, par. 6.5. e 7.8. del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 ottobre 2010, prot. n. 2010/154309.

⁽⁷²²⁾ Così, circ. n. 27/E del 2011.

⁽⁷²³⁾ Si ritiene che tale impugnativa possa essere promossa sia dalla consolidante che dalla consolidata, sebbene la "disponibilità" delle perdite sia posta in capo alla prima in qualità di soggetto al quale vengono trasferite le perdite maturate dalle consolidate nella vigenza del consolidato. A riguardo si veda DAMI F., *Razionalizzata la disciplina dell'accertamento del consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 33, pag. 2681; SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei redditi dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2825.

⁽⁷²⁴⁾ In tale senso, TRETTEL S., *Lo scomputo delle perdite in ipotesi di accertamento a carico della «fiscal unit»*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 34, pag. 2832. Dello stesso avviso sono anche DAMI F., *Razionalizzata la disciplina dell'accertamento del consolidato*, cit., pag. 2681; GAFFURI G., *Il procedimento e gli atti di accertamento nel consolidato fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 37, pag. 3072, il quale ritiene necessario che il «*rifiuto totale o parziale ... sia impugnato insieme con l'avviso di accertamento nel quale la determinazione dell'imposta non tenga conto della perdita, nonostante la richiesta*», nonché, SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei redditi dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2824. Quest'ultima A. pone in evidenza come l'impugnazione dell'atto unico di accertamento si renda necessaria anche nel caso in cui l'Ufficio ometta di rispondere all'istanza presentata dalla consolidata e, al contempo, proceda alla notifica dell'atto unico, liquidando le maggior imposte senza computare le perdite. In tal caso, infatti, l'inerzia dell'Ufficio, sebbene a stretto rigore non configuri un'ipotesi di silenzio-rifiuto, deve essere interpretata come la volontà dell'Ufficio di non accogliere la richiesta avanzata dalla consolidante.

accertamento, in relazione al quale è richiesto l'utilizzo delle perdite. D'altro canto, la richiesta di utilizzo delle perdite, sebbene non incida sull'ammontare del maggior imponibile accertato e, quindi, sulla fondatezza della pretesa dell'Ufficio, ne sterilizza, parzialmente o totalmente, gli effetti, riducendo l'importo del debito dovuto sulla base di tale pretesa ⁽⁷²⁵⁾. Peraltro, l'autonoma impugnabilità dell'eventuale diniego all'utilizzo delle perdite deve ritenersi esclusa anche in ipotesi di adesione al verbale di constatazione ⁽⁷²⁶⁾. Ed infatti, ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che, in tale ipotesi, l'atto impugnabile sia rappresentato dall'atto di definizione dell'accertamento parziale emesso dall'Ufficio a seguito dell'adesione del contribuente, in quanto tale atto, contenendo la liquidazione dell'imposta, reca – di fatto – anche la manifestazione volitiva (positiva o negativa) dell'Ufficio circa l'utilizzabilità delle perdite richiesta dalla consolidante, unitamente all'adesione al verbale.

Per quanto attiene alla natura della richiesta di utilizzo delle perdite, si evidenzia che detta richiesta è chiaramente stata concepita dal legislatore in termini di facoltà. Ed infatti, è stata la stessa Agenzia delle Entrate a chiarire che l'utilizzo delle perdite in sede di accertamento si fonda su «*un sistema opzionale che pone esclusivamente in capo alla consolidante (in quanto solo questa può disporre delle perdite trasferite al consolidato) la facoltà di chiedere di computare le perdite residue del gruppo in diminuzione dai maggiori imponibili accertati nei confronti delle società partecipanti al consolidato*» ⁽⁷²⁷⁾. Pertanto, lo scomputo delle perdite a riduzione dei

⁽⁷²⁵⁾ Cfr. BASILAVECCHIA M., *Tassazione di gruppo e processo: la visione dell'Agenzia delle entrate*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 11, pag. 2836.

⁽⁷²⁶⁾ In termini più dubitativi si esprime, invece, SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei redditi dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2828, nota 16, la quale ravvisa un «*palese difetto di tutela ... nel caso ... in cui il Mod. IPEC sia presentato a seguito della notifica di un processo di verbale di constatazione, in uno con l'adesione della consolidata e/o consolidante*», per il fatto che «*in questo caso ... l'Ufficio "ingloba" il ricalcolo nell'atto di definizione dell'accertamento parziale di cui all'art. 5-bis, comma 2, e quindi i contribuenti non sembrerebbero avere alcuno strumento di difesa contro eventuali errori commessi dall'Ufficio nel ricalcolo*».

⁽⁷²⁷⁾ Così, circ. 6 giugno 2011, n. 27/E, par. 5. Peraltro, la stessa Agenzia pone in evidenza come l'abrogata disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004, stabiliva un «*riconoscimento "automatico"*», e non facoltativo, delle perdite del consolidato in diminuzione del maggior reddito complessivo accertato in capo a ciascun soggetto partecipante alla *fiscal unit*.

maggiori imponibili IRES accertati in capo alle società aderenti al consolidato, non costituisce un automatismo conseguente alla disponibilità di perdite da parte del gruppo accertato, come invece avveniva nel previgente procedimento di accertamento di doppio livello⁽⁷²⁸⁾. Ed infatti, nell'ambito di tale procedimento, ad ogni successiva rettifica del reddito complessivo globale corrispondeva una ripartizione della maggiore imposta fra tutte le società, incrementando, fino al limite dell'imposta teorica di ciascuna, il segmento di imposta già richiesto, ed ottenendo così l'effetto di «*distribuire proporzionalmente la perdita del gruppo fra tutte le società interessate dai recuperi, indipendentemente dal fatto che una società consolidata sia stata accertata/definita prima o*

⁽⁷²⁸⁾ Si segnala che il comma 3 dell'art. 35 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 9 del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004, la quale già prevedeva la possibilità di scomputare le perdite fiscali dal maggior reddito accertato a carico del consolidato, ove stabiliva che «*la rettifica del reddito complessivo di ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione*» per il consolidato «*è imputata alle perdite non utilizzate in sede di dichiarazione dei redditi del consolidato, fino a concorrenza del loro importo*». Tale possibilità era stata riconosciuta anche dall'Agenzia delle Entrate, laddove aveva chiarito che «*è in ogni caso possibile compensare il maggior reddito complessivo globale accertato con le perdite pregresse residue del consolidato, tenendo conto delle disposizioni contenute ... nell'articolo 84 del TUIR ... nell'articolo 118, comma 2, del TUIR ... nel citato articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto d'attuazione*», in quanto «*la lettura sistematica delle norme appena citate porta a ritenere che le perdite residue del consolidato ancora utilizzabili possono essere portate in diminuzione del maggior imponibile accertato annullandone gli effetti*».

Tuttavia, lo scomputo delle perdite disciplinato dal comma 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 era di tipo automatico. In particolare, «*l'imputazione delle perdite ... avveniva nell'accertamento di secondo livello, con la conseguenza che l'accertamento di primo livello recava unicamente un'imposta "teorica", scaturente dalle violazioni accertate; solo a seguito dell'accertamento di secondo livello si poteva determinare l'ammontare delle sanzioni irrogabili alla consolidata soggetta ad accertamento (e per il cui pagamento deve rispondere anche la consolidante), parametrize alla maggiore imposta che si veniva conseguentemente a determinare a livello di consolidato*» (così, SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei redditi dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2825). Pertanto, com'è stato attentamente osservato in dottrina, «*ai fini della rettifica degli imponibili in presenza di perdite riportate nella dichiarazione di gruppo, occorre distinguere tra gli effetti derivanti dall'applicazione della disciplina fino al 31 dicembre 2010 e quelli che si verificano a partire dal 1° gennaio 2011, per via delle due diverse modalità di compensazione delle perdite di gruppo: automatica fino al 31 dicembre 2010 e su istanza dal 1° gennaio 2011*» (Così, LAVAGNILIO M., *La natura bilaterale sostanziale e procedimentale del consolidato nazionale*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2011, vol. LXXXII, I, pag. 65).

dopo l'erosione totale della perdita»⁽⁷²⁹⁾. L'attuale sistema opzionale consente, dunque, di attribuire le perdite «*proprio alla consolidata che le aveva maturate e trasferite al consolidato, con un effetto di riequilibrio della situazione di tale consolidata*»⁽⁷³⁰⁾, semplificando sensibilmente i rapporti tra le diverse consociate, per il fatto che la regolazione di tali rapporti non deve più essere compiuta "per masse" e sulla base di complessi ed incerti calcoli forfetari. D'altro canto, la soluzione di rendere facoltativo l'utilizzo delle perdite in sede di accertamento appare coerente, sotto il profilo sistematico, con la disciplina delle perdite maturate nella vigenza dell'opzione per il consolidato nazionale. Com'è ben noto, infatti, la sorte di tali perdite è rimessa alla volontà delle società che aderiscono al consolidato, le quali possono decidere se mantenerle in capo alla consolidante oppure se riattribuirle alla consolidata che le ha prodotte, al termine della vigenza del consolidato o in caso di sua interruzione anticipata. Pertanto, conformemente a tale impostazione, il legislatore ha rimesso alla volontà delle società aderenti al consolidato anche la possibilità di defalcare, dai maggiori imponibili IRES accertati a loro carico, le perdite maturate in costanza di consolidato, ponendo in capo alla consolidante l'onere di manifestare all'Ufficio accertatore questa volontà⁽⁷³¹⁾. Eventuali vizi relativi a tale manifestazione di volontà non dovrebbero comportare l'applicazione di sanzioni, ma potrebbero riverberarsi in un diniego, da parte dell'Ufficio, dell'utilizzo delle perdite⁽⁷³²⁾. D'altro canto, occorre considerare non solo che lo scopo essenziale di tale istanza è quello di rendere edotto l'Ufficio dell'intenzione di utilizzare le perdite, ma altresì che l'Ufficio, preso atto di tale volontà, dovrebbe limitarsi ad un controllo *per tabulas*, volto ad appurare la mera rispondenza numerica tra gli importi contenuti

⁽⁷²⁹⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. 30 ottobre 1997, n. 60/E, par. 2.2.

⁽⁷³⁰⁾ Così, SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei redditi dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2825.

⁽⁷³¹⁾ In tale contesto, appare inspiegabilmente rigida quella posizione dell'Agenzia delle Entrate tendente a negare la modificabilità del criterio di ripartizione delle perdite al termine dell'opzione ovvero in caso di interruzione anticipata dal consolidato (cfr. ris. 13 ottobre 2006, n. 113/E). Ed infatti, posto che in sede di accertamento detto criterio viene scelto solo *ex post*, non si comprende per quale ragione negli altri casi, invece, lo stesso debba essere definitivamente scelto *ex ante* al momento di esercizio dell'opzione per il regime di tassazione consolidata (a riguardo si veda quanto rilevato nel capitolo III).

⁽⁷³²⁾ Cfr. TRETTEL S., *I possibili scenari della compensazione delle perdite nel consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 46, pag. 3821 e SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2826.

nell'istanza e quelli desumibili dalle dichiarazioni dei redditi a sua disposizione o da istanze di utilizzo relative ad altri periodi d'imposta già accertati. Deve escludersi, infatti, che l'Ufficio possa compiere una verifica di tipo sostanziale sulla spettanza delle perdite di cui è richiesto l'utilizzo ⁽⁷³³⁾, in quanto tale verifica presuppone l'apertura di un accertamento avente ad oggetto il periodo d'imposta cui si riferisce la perdita.

In merito all'individuazione delle perdite di cui è possibile richiedere lo scomputo, è espressamente stabilito che esse sono quelle «*di periodo del consolidato non utilizzate alla data di presentazione*» ⁽⁷³⁴⁾, della richiesta di utilizzo in diminuzione del maggior reddito accertato. In particolare, sono potenzialmente utilizzabili le perdite «*maturate in costanza di opzione per la tassazione di gruppo*» ⁽⁷³⁵⁾, sia se «*relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica*» sia se relative a periodi d'imposta anteriori a quello di rettifica, ma che risultano «*ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 84 del TUIR*» ⁽⁷³⁶⁾. Pertanto, come chiarito dalla stessa Agenzie delle Entrate,

⁽⁷³³⁾ Ed infatti, tale verifica presupporrebbe il compimento di un'attività di verifica *ad hoc* avente ad oggetto il periodo d'imposta cui la perdita si riferisce. Si veda a riguardo, SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2826.

⁽⁷³⁴⁾ Così, istruzioni alla compilazione del Modello IPEC.

⁽⁷³⁵⁾ Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, trattasi delle perdite che «*hanno trovato esposizione nel quadro CS della relativa dichiarazione dei redditi del consolidato modello CNM*» (così, circ. n. 27/E del 2011).

⁽⁷³⁶⁾ Nelle istruzioni alla compilazione del Modello IPEC è espressamente previsto che «*si scomputano prioritariamente le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica*». Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale previsione mira a ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata qualora la società partecipante al consolidato avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta. Secondo l'Agenzia «*in tale ipotesi, infatti, il maggior reddito accertato, qualora fosse stato dichiarato ab origine, sarebbe confluito nella sommatoria dei redditi e delle perdite trasferiti alla fiscal unit e avrebbe trovato, quindi, prioritaria compensazione con l'eccedenza negativa di periodo realizzata a livello di consolidato e, solo per l'eventuale quota residua, con le perdite pregresse realizzate dal gruppo stesso*». Tuttavia, è stato osservato come tale precisazione, sebbene comporti un «*indubbio vantaggio (essendo volta ad evitare la rettifica "ad effetto domino" dei successivi periodi d'imposta)*», sembrerebbe fondarsi su un «*vizio logico*», in quanto «*se la finalità perseguita fosse stata effettivamente quella di ricostituire la situazione ex ante, non avrebbe senso considerare non più disponibili le perdite di gruppo assegnate alle ex aderenti che non siano state nel frattempo da queste ultime utilizzate*». D'altro canto «*se la consolidata sottoposta a verifica avesse dichiarato da subito il proprio imponibile nella misura corretta, le perdite assegnate non si sarebbero materializzate*

devono ritenersi escluse dal coacervo delle perdite utilizzabili «*le perdite eventualmente realizzate nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica*», ma ancora disponibili al momento di presentazione dell'istanza di utilizzo ⁽⁷³⁷⁾. Tuttavia, tale esclusione, non solo non trova alcuna giustificazione razionale ⁽⁷³⁸⁾, se non quella di impedire un apparente riporto all'indietro delle perdite ⁽⁷³⁹⁾, ma risulta altresì eccessivamente penalizzante e contraria all'obbligo di immediato utilizzo delle perdite stabilito dall'art. 84 del TUIR.

Le perdite di periodo del consolidato così individuate devono essere assunte al netto di quelle che si considerano già utilizzate e, dunque, non disponibili. In particolare, sono considerate utilizzate ⁽⁷⁴⁰⁾:

a) le perdite impiegate in compensazione ai sensi dell'art. 84 del TUIR, dopo la chiusura del periodo d'imposta oggetto di rettifica e fino alla data di presentazione della predetta istanza;

b) le perdite attribuite alle società che le hanno prodotte o rimaste in capo alla consolidante in ipotesi di mancato rinnovo o interruzione totale o parziale dell'opzione per il consolidato, ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUIR. Ne consegue che, in caso di interruzione totale o di mancato rinnovo dell'opzione lo scomputo non dovrebbe poter essere richiesto ⁽⁷⁴¹⁾;

c) le perdite già utilizzate in diminuzione dei maggior redditi accertati in relazione ad altri periodi d'imposta a carico del medesimo consolidato;

d) le perdite rettifiche o scomputate a seguito di precedenti atti impositivi, diversi da quelli che danno luogo ai maggiori imponibili di cui si richiede lo scomputo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, le perdite di cui è richiesto l'utilizzo in diminuzione del maggior reddito globale accertato «*non sono*

in quella misura, le stesse avendo naturalmente decurtato il (maggior) reddito prodotto dal gruppo» (così, TRETTEL S., *Lo scomputo delle perdite in ipotesi di accertamento a carico della «fiscal unit»*, cit., pag. 2831).

⁽⁷³⁷⁾ Cfr. Agenzia delle Entrate, circ. n. 27/E del 2011 cit., par. 5.

⁽⁷³⁸⁾ In questo senso, sembra esprimersi anche PACITTO P., *Novità in tema di accertamento delle società partecipanti al consolidato nazionale*, cit., il quale, a proposito della suddetta esclusione, rileva che «*non è ... dato comprendere il fine*».

⁽⁷³⁹⁾ Pericolo paventato da MASTROBERTI A., *Modello per lo scomputo delle perdite della fiscal unit dai maggiori imponibili accertati*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 43, pag. 6960. A riguardo si veda quanto rilevato nel paragrafo 4.2.1.

⁽⁷⁴⁰⁾ Cfr. par. 2.4 del Provvedimento 29 ottobre 2010, prot. n. 2010/154309.

⁽⁷⁴¹⁾ Cfr. PACITTO P., *Novità in tema di accertamento delle società partecipanti al consolidato nazionale*, cit., pag. 343.

più nella disponibilità della consolidante» ⁽⁷⁴²⁾. Tale precisazione se, da un lato, è chiaramente ispirata da esigenze di certezza, in quanto impedisce il verificarsi di duplicazioni nell'utilizzo delle perdite, dall'altro lato potrebbe assumere conseguenze pregiudizievoli per le società aderenti al consolidato. Ed infatti, com'è stato attentamente osservato in dottrina ⁽⁷⁴³⁾, nel caso in cui una società aderente al consolidato richieda l'utilizzo delle perdite, a scomputo del maggior reddito accertato a suo carico sulla base dell'atto unico e, al contempo, proponga ricorso avverso tale atto, le perdite non possono dirsi definitivamente sottratte alla sua disponibilità, fino al passaggio in giudicato della sentenza che conferma l'atto unico (e lo scomputo delle perdite). Prima di tale momento, dunque, le perdite di cui è richiesto l'utilizzo rappresentano una forma di *garanzia* del debito d'imposta, derivante dalla pretesa impositiva avanzata dall'Ufficio con l'atto unico ⁽⁷⁴⁴⁾. Laddove tale pretesa dovesse essere ritenuta illegittima o comunque infondata in sede giudiziale, la predetta garanzia verrebbe a liberarsi e, dunque, le perdite diverrebbero nuovamente disponibili. Tuttavia, poiché tale risultato potrebbe realizzarsi solo a distanza di molti anni, se, da un lato, non sorge alcun problema di utilizzabilità delle perdite liberate ⁽⁷⁴⁵⁾, dall'altro lato si pone il problema di stabilire chi può compiere tale utilizzo, posto che nel frattempo il consolidato ben

⁽⁷⁴²⁾ Così, Agenzia delle Entrate, circ. n. 27/E del 2011 cit., par. 5. A questo riguardo, l'Agenzia chiarisce «*le perdite richieste in diminuzione mediante la presentazione dell'istanza in argomento, non più nella disponibilità della consolidante, devono essere indicate nell'apposito rigo del quadro CS della prima dichiarazione del consolidato Modello CNM, presentata successivamente alla suddetta istanza*».

⁽⁷⁴³⁾ Cfr. SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2826. Nello stesso senso, PADOVANI F., *Consolidato fiscale nazionale*, cit., pag. 1277, secondo cui «*ragioni di coerenza sistematica e di razionalità complessiva del sistema ... inducono a ritenere che non possa in verità trattarsi se non di un'indisponibilità temporanea, destinata a venire meno nel caso di vittoria definitiva in sede contenziosa*».

⁽⁷⁴⁴⁾ E' escluso, infatti, che l'Ufficio possa procedere all'iscrizione a ruolo, in quanto i maggiori redditi accertati dovrebbero essere stati ridotti delle perdite, a fronte dell'istanza presentata dalla consolidante.

⁽⁷⁴⁵⁾ Non essendo più previsto alcun limite temporale all'utilizzo delle perdite. Il previgente limite quinquennale risultava senz'altro incompatibile con i tempi necessari per l'ottenimento di una sentenza definitiva e, per tale ragione, in dottrina era stata auspicata la sua abrogazione già all'indomani dell'introduzione della nuova procedura di accertamento nei confronti delle società aderenti al consolidato (cfr. PADOVANI F., *Consolidato fiscale nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto obbligatorio d'imposta*, cit., pag. 1205).

potrebbe non essere più vigente. In assenza di indicazioni normative e della prassi amministrativa, sembrerebbe legittimo ritenere che le perdite, non utilizzate per effetto dell'annullamento dell'atto unico ritornino, nella disponibilità del soggetto che ne aveva chiesto l'utilizzo, e cioè della consolidante, la quale, in caso di mancato rinnovo o interruzione anticipata del consolidato, potrà trattenerle o trasferirle alla consolidata che le aveva prodotte, a seconda del criterio di riattribuzione delle perdite indicato in sede di opzione per il consolidato.

Da ultimo, con riguardo alle modalità di utilizzo delle perdite, si segnala l'esistenza di una difformità tra la fattispecie di utilizzo in esame e quella ordinaria contemplata dall'art. 84 del TUIR. Ed infatti se, da un lato, lo scomputo delle perdite dal maggior reddito accertato in capo alle società aderenti al consolidato è ammesso «*fino a concorrenza*» dell'importo dei maggiori imponibili accertati e, quindi, in misura piena, dall'altro lato l'utilizzo disciplinato dall'art. 84 del TUIR è stabilito «*in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile*». Si ritiene che tale difformità non sia intenzionale, ma costituisca il risultato di un difetto di coordinamento normativo venutosi a determinare a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 98 del 2011, con il quale è stato stabilito il predetto limite dell'80 per cento nell'art. 84 del TUIR, senza tuttavia prevedere un'analoga limitazione in relazione all'utilizzo delle perdite in sede di accertamento per le società aderenti al consolidato.

4.2.6. La sanzionabilità amministrativa delle violazioni riguardanti l'indicazione delle perdite in dichiarazione

Le violazioni riguardanti l'indicazione delle perdite in dichiarazione possono dar luogo a diverse conseguenze sanzionatorie, a seconda che tali violazioni afferiscano al momento di rilevanza, di riporto o di utilizzo delle perdite.

In particolare, per quanto attiene al momento di rilevanza, e cioè quello in cui la perdita rileva come risultato di un dato periodo d'imposta, è opinione diffusa in dottrina che l'indicazione in dichiarazione di una perdita di periodo per un importo superiore a quello reale dia luogo ad un'infrazione di tipo meramente formale⁽⁷⁴⁶⁾, non integrando gli estremi della (più grave) fattispecie di infedele

⁽⁷⁴⁶⁾ Cfr. art. 8, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede l'applicazione della sanzione fissa da 258,00 a 2.065,00 Euro.

dichiarazione ⁽⁷⁴⁷⁾. Ed infatti, in tale evenienza sembrerebbe non ricorrere quest'ultima violazione per il fatto che l'esposizione di una perdita per un importo superiore a quello reale non comporta l'indicazione né di un reddito imponibile inferiore a quello accertato, né di un'imposta inferiore a quella dovuta né, tanto meno, di un credito superiore a quello spettante ⁽⁷⁴⁸⁾. Inoltre, nel caso in cui la perdita dovesse essere solo in parte ridotta da parte dell'Ufficio accertatore, senza che da ciò derivi l'emersione di un maggior reddito, verrebbe comunque a mancare la base di commisurazione della sanzione prevista per la predetta violazione.

A diverse conclusioni sembra doversi giungere per quanto concerne le violazioni che attengono al momento di utilizzo delle perdite. In particolare, tali violazioni possono consistere, ad esempio, nell'utilizzo di una perdita il cui importo non trova formale riscontro nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta a cui la perdita si riferisce oppure nell'utilizzo di una perdita il cui importo trova sì formale riscontro nella dichiarazione precedente, ma, tuttavia, si è rivelata nella sostanza errata o inesistente a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio.

Ebbene, nella prima ipotesi, che è quella meno insidiosa potendo essere rilevata in automatico dall'Amministrazione Finanziaria mediante il controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 ⁽⁷⁴⁹⁾, non vi è dubbio che la condotta del

⁽⁷⁴⁷⁾ Cfr. art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito.

⁽⁷⁴⁸⁾ In questo senso, in dottrina, MIELE L., *Rettifica dei periodi d'imposta in perdita fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 26, pag. 2069; LUPI R., *Una comodità fiscale senza coperture normative*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 999; REBECCA G., *Utilizzo di perdite fiscali. Società di capitali: termini per l'eventuale accertamento*, in *Il Fisco*, 2007, fasc. 32, pag. 4751; POGGIANI F. e POGGIANI R., *D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito. Le imprese in perdita "sistemica"*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 38, pag. 6133; FANELLI R., *Le perdite compensabili non evitano la sanzione per dichiarazione infedele*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 36, pag. 2997, secondo cui «l'esposizione di una perdita fiscale superiore a quella spettante potrebbe configurare, al massimo, la violazione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997 (dichiarazione annuale inesatta)» (così, nota 5 di pag. 2998).

⁽⁷⁴⁹⁾ A questo proposito si osserva che l'Amministrazione Finanziaria, essendo in possesso dei dati contenuti nelle dichiarazioni relative agli altri periodi d'imposta, potrebbe, in teoria, procedere in automatico alla correzione dell'errore compiuto dal contribuente, scomputando eventuali perdite emergenti da tali dichiarazioni. A questo proposito si segnala la decisione della Commissione Tributaria di I grado di Belluno, secondo cui «il procedimento rettificativo di cui all'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973

contribuente determina l'infedeltà della dichiarazione in cui la perdita è utilizzata ⁽⁷⁵⁰⁾, sempreché, per effetto del disconoscimento dell'utilizzo della perdita, vi sia l'emersione di un maggior reddito imponibile o, comunque, di una maggiore imposta.

Più problematica risulta, invece, l'ipotesi in cui la violazione consista nell'utilizzo di una perdita che era stata già erroneamente indicata nella dichiarazione relativa al rispettivo periodo d'imposta. Ed infatti, in dottrina non è pacifico se detto utilizzo sia idoneo a determinare l'infedeltà della dichiarazione in cui esso è compiuto sebbene, anche in questo caso, proprio il disconoscimento dell'utilizzo della perdita potrebbe comportare l'emersione di un maggior reddito imponibile o, comunque, di una maggiore imposta. In particolare, è stato sostenuto che sarebbe irragionevole applicare le sanzioni in relazione ad una dichiarazione – quella in cui la perdita è utilizzata – per la quale «*vi è sì una maggiore imposta dovuta, ma manca, in un certo senso, la violazione sostanziale*», in quanto «*il comportamento che integra la fattispecie di infedele dichiarazione ... è stato posto in essere nel periodo d'imposta cui la perdita rettificata si riferisce*» ⁽⁷⁵¹⁾.

L'Agenzia delle Entrate, invece, sembra ritenere che, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni, rilevi il momento di utilizzo della perdita. Ed infatti, fornendo chiarimenti in merito alla sanatoria, di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Agenzia ha precisato che nel caso in cui il contribuente si è avvalso della predetta sanatoria per ridurre l'importo della perdita dichiarata in un precedente periodo d'imposta, «*il recupero della maggiore imposta, con le sanzioni e gli*

non può condurre a fattispecie di "compensazione" di somme dichiarate, ma alla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dal contribuente» (così, sez III, dec. 27 gennaio 1994, n. 21).

⁽⁷⁵⁰⁾ Tale violazione dovrebbe assorbire anche quella di omesso versamento. A riguardo si veda, CORDEIRO GUERRA R., *Infedele dichiarazione e ritardato versamento delle imposte: cumulo o assorbimento delle sanzioni?*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 47, pag. 3635. A riguardo si segnala che secondo l'Agenzia delle Entrate, «*non può considerarsi realizzata la violazione di infedele dichiarazione (ma, ove ne ricorrano i presupposti, quella di omesso versamento) quando la minore imposta o il maggiore credito risultanti dalla dichiarazione siano esclusiva conseguenza di un mero errore materiale o di calcolo commesso dal contribuente*» (così, circ. 25 gennaio 1999, n. 23/E-8560. Nello stesso senso, cfr. circ. 17 aprile 1997, n. 114/E).

⁽⁷⁵¹⁾ Così, REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012, pag. 254.

interessi sarà effettuato con un ulteriore accertamento nel periodo d'imposta in cui il contribuente ha utilizzato la perdita» ⁽⁷⁵²⁾ ⁽⁷⁵³⁾.

Ragioni di coerenza sistematica e di certezza del diritto indurrebbero a ritenere che sia preferibile la soluzione di applicare la sanzione per infedele dichiarazione in relazione al periodo d'imposta in cui la perdita inesistente è dichiarata come risultato di periodo, assumendo come imposta dovuta quella "teorica" ⁽⁷⁵⁴⁾. Tale soluzione,

⁽⁷⁵²⁾ Così, circ. 13 giugno 2003, n. 33/E. A riguardo si veda, STEVANATO D., *Il riporto delle perdite per il concordato di massa e la dichiarazione integrativa*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 10, pag. 765.

⁽⁷⁵³⁾ Nella giurisprudenza, invece, non è dato constatare precedenti specifici. Invero, gli unici casi affrontati dalla Corte di Cassazione riguardano l'applicabilità della sanzione di infedele dichiarazione in relazione a fattispecie in cui il maggior reddito accertato dall'Ufficio veniva sterilizzato in ragione della disponibilità, da parte del contribuente, di perdite pregresse. In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che «*le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 1, per il caso di dichiarazione infedele, sono dovute a prescindere dalla circostanza che l'imposta, non dichiarata, vada poi effettivamente riscossa oppure, come nella specie, debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali anteriori; le citate disposizioni, infatti, in quanto volte a prevenire la presentazione da parte dei contribuenti di dichiarazioni infedeli, riconnettono le sanzioni al dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore, mentre la invocata compensazione non spiega alcun riflesso sulla fattispecie della descritta violazione, poiché è la dichiarazione infedele a legittimare l'accertamento, che a sua volta determina l'irrogazione della sanzione, mentre la fase della riscossione ne è necessariamente successiva*» (così, Cass., ord. 16 settembre 2012, n. 16333. Nel medesimo senso si esprime la sent. 14 giugno 2011, n. 13014).

⁽⁷⁵⁴⁾ A questo proposito si segnala quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in merito all'individuazione del valore della controversia agli effetti del comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.. In particolare, secondo l'Agenzia, il valore della controversia deve essere determinato sull'imposta accertata, senza tenere in considerazione eventuali utilizzi di perdite, mentre, in ipotesi di avviso di accertamento che si limiti a ridurre o ad azzerare la perdita dichiarata, il valore della controversia è determinato sulla base dell'imposta "virtuale", che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata, utilizzata e/o riportabile e quella accertata. Nel caso in cui, a seguito della rettifica della perdita, l'avviso di accertamento rechi anche un imponibile o, comunque, un'imposta dovuta, il valore è dato dall'importo risultante «*dalla somma dell'imposta "virtuale" ... e dell'imposta commisurata al reddito accertato*» (così, circ. 3 agosto 2012, n. 33/E). I menzionati criteri di determinazione del valore della controversia trovano applicazione anche nel caso in cui sia notificato un atto unico di accertamento nei confronti di soggetti aderenti alla *fiscal unit*, con la particolarità che «*qualora la consolidante si avvalga della facoltà, prevista dall'articolo 40-bis del DPR n. 600 del 1973, di "chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche ... le perdite di periodo del consolidato non*

coerente con la tesi – qui condivisa – secondo cui la perdita costituisce non già un fatto impeditivo dell'imposizione, bensì un reddito negativo, si fonda sulla considerazione che la rettifica in diminuzione della perdita è, in valore assoluto, in tutto analoga alla rettifica in aumento del reddito, in quanto comporta comunque la rilevazione di un maggior reddito non dichiarato ⁽⁷⁵⁵⁾. D'altro canto, subordinare l'applicazione delle sanzioni al momento di utilizzo delle perdite renderebbe tale circostanza del tutto eventuale in quanto, ipotizzando che nell'anno di utilizzo il contribuente disponga di altre perdite da utilizzare in luogo di quelle inesistenti, non vi sarebbe l'emersione di un maggior imponibile o di una maggiore imposta dovuta.

Tuttavia, non può non tenersi conto della circostanza che, allo stato della legislazione vigente, l'infedele dichiarazione ricorre solo in caso di minor imponibile dichiarato. Inoltre, la dichiarazione di una perdita inesistente rappresenta una violazione di tipo "potenziale" in quanto, fino a quando la perdita non è utilizzata in diminuzione di altri redditi, essa non è idonea a determinare la mancata emersione di imponibili e, dunque, a dar luogo alla violazione di infedele dichiarazione.

Pertanto, com'è stato sostenuto in dottrina, la conclusione più ragionevole sarebbe quella di ritenere irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione in relazione al periodo d'imposta in cui la perdita è utilizzata, considerando in un unico accertamento la rettifica della perdita nell'anno di formazione e l'accertamento della maggiore imposta nell'anno del riporto a nuovo ⁽⁷⁵⁶⁾. Tuttavia, anche tale soluzione non è esente da criticità, soprattutto in considerazione del fatto che, con l'eliminazione dei limiti temporali al riporto delle perdite, i periodi d'imposta di formazione e di utilizzo delle perdite potrebbero essere molto distanti tra loro.

E' auspicabile dunque un intervento normativo o interpretativo per superare le problematiche esposte.

utilizzate", presentando l'apposito modello IPEC ..., il maggior imponibile accertato risulterà, a seguito del ricalcolo effettuato dall'Ufficio, diminuito o azzerato con le perdite del consolidato non utilizzate» (così, circ. n. 33/E del 2012 cit.).

⁽⁷⁵⁵⁾ O meglio, riflette il maggior imponibile accertato in relazione al periodo d'imposta a cui la perdita disconosciuta si riferisce.

⁽⁷⁵⁶⁾ Cfr. LUPU R., *Una «comodità fiscale» senza coperture normative*, in *GT - Riv. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1007.

4.2.7. La sanzionabilità penale dell'indicazione in dichiarazione di perdite inesistenti

Non è mancato in dottrina chi si è preoccupato di verificare se la presentazione di una dichiarazione, recante perdite fiscali fittizie, possa o meno comportare conseguenze sul piano penale.

A questo proposito, si ricorda che il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante la *“nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”*, prevede tre fattispecie criminose in materia di dichiarazioni, e cioè la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) o mediante altri artifici (art. 3), la dichiarazione infedele (art. 4) ⁽⁷⁵⁷⁾.

In particolare, l'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Affinché ricorra tale fattispecie delittuosa, si richiede che le fatture o gli altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti e, in definitiva, utilizzati al fine della ricostruzione della posizione del contribuente nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Inoltre, la figura di reato in esame è integrata non dalla semplice condotta di utilizzazione della fattura, ma da un comportamento successivo e distinto, coincidente con la presentazione della dichiarazione; sicché non è sufficiente riscontrare l'esistenza di una fattura per operazione inesistente nella contabilità, ma è necessario verificare se la dichiarazione risenta di quel valore inesistente.

A sua volta, l'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento, indichi nella dichiarazione annuale elementi attivi *«per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi»*, allorquando siano superate, congiuntamente, le seguenti soglie di punibilità, e cioè:

⁽⁷⁵⁷⁾ Solo per completezza, sempre in materia di illeciti dichiarativi, l'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000,00 Euro.

- l'imposta evasa deve essere superiore a 30.000,00 Euro⁽⁷⁵⁸⁾;
- l'ammontare delle componenti attive sottratte all'imposizione e di quelle passive deve risultare superiore al rapporto proporzionale del 5%, rispetto all'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, ovvero, e comunque, a 1 milione di Euro⁽⁷⁵⁹⁾.

E' importante tener presente, ai fini della presente indagine, che, per «*elementi attivi o passivi*» si intendono le componenti, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione degli imponibili rilevanti agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto⁽⁷⁶⁰⁾, mentre per imposta evasa si intende «*la differenza fra l'imposta effettivamente dovuta e quella che (a seguito della mendace esposizione dei componenti reddituali o delle basi imponibili) è stata indicata (come dovuta) in dichiarazione*»⁽⁷⁶¹⁾. Si segnala, inoltre, che in dottrina è stata sostenuta la necessità di escludere dal predetto computo le perdite riportabili da esercizi precedenti, risultanti da infedeli dichiarazioni, dal momento che, agli effetti del calcolo dell'imposta evasa, occorre considerare la differenza

⁽⁷⁵⁸⁾ Importo così modificato dalla lett. b) del comma 36-*vicies semel* dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. Prima di tale modifica, detto importo era pari a 77.468,53 Euro.

⁽⁷⁵⁹⁾ Importo così modificato dalla lett. c) del comma 36-*vicies semel* dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. Prima di tale modifica, detto importo era pari a 1.549.370,70 Euro.

⁽⁷⁶⁰⁾ Cfr. lett. b) del comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 74 del 2000. Nella relazione governativa si legge che l'ipotesi delittuosa punisce «*a prescindere da ogni sbarramento quantitativo, chiunque, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali o relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi ("gonfi", cioè, le componenti negative, in guisa da diminuire l'imponibile e l'imposta dovuta)*».

⁽⁷⁶¹⁾ Cfr. lett. f) del comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 74 del 2000. Dal predetto importo «*vanno tuttavia sottratte le somme che il contribuente, o altri in sua vece (nella veste, segnatamente, di sostituto d'imposta), abbiano in fatto versato a qualunque titolo (acconto, ritenuta, ecc.) in pagamento dell'imposta prima della presentazione della dichiarazione (che segna il momento consumativo dell'illecito)*». Ai sensi della lett. g) del comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 74 del 2000, «*le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione*».

tra le perdite effettivamente sussistenti e quelle derivanti dalla condotta criminosa ⁽⁷⁶²⁾.

Infine, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, è punito chiunque indica in una delle dichiarazioni annuali, relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi ⁽⁷⁶³⁾, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50.000,00 Euro ⁽⁷⁶⁴⁾;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di Euro ⁽⁷⁶⁵⁾.

In tale delineato contesto normativo è possibile ritenere che, qualora sia esposta in dichiarazione una perdita fiscale "gonfiata" dall'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dovrebbe ricorrere la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, a prescindere dall'importo dell'imposta evasa in quanto, agli effetti di tale delitto, non sono previste soglie di punibilità.

A diverse conclusioni dovrebbe giungersi, invece, con riguardo alle ipotesi in cui la perdita "gonfiata" indicata in dichiarazione sia il risultato dell'utilizzo di altri artifici ovvero della deduzione di costi inesistenti. Ed infatti, com'è stato rilevato in dottrina ⁽⁷⁶⁶⁾, in questi casi

⁽⁷⁶²⁾ Cfr. IMPERATO L., *Commento all'articolo 1*, in AA.VV., *Diritto e procedura penale tributaria*, a cura di I. Caraccioli, A. Giarda, A. Lanzi, Padova, 2001, pag. 74. Nel medesimo senso, SOANA G.L., *I reati tributari*, Milano, 2009, ed. II, pag. 79.

⁽⁷⁶³⁾ Sul significato dell'espressione di «*elementi passivi fittizi*», con particolare riguardo al tema della rilevanza penale dell'elusione, si veda l'autorevole contributo di F. GALLO, *Rilevanza penale dell'elusione*, in *Rass. Trib.*, 2001, fasc. 2, I, pag. 321.

⁽⁷⁶⁴⁾ Importo così modificato dalla lett. d) del comma 36-*vicies semel* dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. Prima di tale modifica, detto importo era pari a 103.291,88 Euro.

⁽⁷⁶⁵⁾ Importo così modificato dalla lett. e) del comma 36-*vicies semel* dell'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. Prima di tale modifica, detto importo era pari a 2.065.827,60 di Euro.

⁽⁷⁶⁶⁾ Così, MASTROGIACOMO E., *Profili penali delle perdite*, in *Il Fisco*, 2001, fasc. 14, pag. 5324; REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012, pag. 257, i quali ritengono che «*ove siano superate le soglie di punibilità, il reato si perfezioni con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la perdita fiscale fittizia è stata utilizzata a compensazione del reddito imponible*», in quanto in tal caso «*a differenza della dichiarazione di origine della*

non dovrebbero trovare applicazione i reati previsti dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 74 del 2000, risultando non integrate le soglie di punibilità previste da tali disposizioni. A questo proposito, in dottrina non è mancato chi ha proposto, sulla scorta di quanto accade per le violazioni amministrative, di considerare consumato il reato con la presentazione della dichiarazione in cui la perdita “gonfiata” è utilizzata in diminuzione del reddito di un altro periodo d’imposta, sostenendo che in tale ipotesi sembrerebbero ricorrere in astratto entrambi gli elementi necessari per verificare il superamento delle soglie di punibilità, e cioè l’indicazione di elementi passivi fittizi e l’imposta evasa ⁽⁷⁶⁷⁾. Tuttavia, tale soluzione non appare condivisibile, non solo perché la presentazione di una dichiarazione non può determinare la consumazione di un reato perpetratosi in un’altra dichiarazione, ma, altresì, perché il superamento delle soglie di punibilità deve verificarsi in relazione alla dichiarazione a cui si riferisce l’illecito commesso che è quello in cui il reato è consumato. Né, tanto meno, potrebbe dirsi che il reato dichiarativo è commesso con la presentazione della dichiarazione in cui la perdita è utilizzata, a meno di non voler considerare la stessa perdita quale elemento passivo fittizio ⁽⁷⁶⁸⁾. Nemmeno tale ultima soluzione appare corretta, in quanto gli elementi passivi fittizi, presi in considerazione dalle disposizioni in esame, sono costituiti dai singoli componenti di reddito che concorrono alla formazione dell’imponibile, mentre la perdita è un risultato di periodo, generato da uno sbilancio degli elementi negativi rispetto a quelli positivi, che assume rilevanza per verificare il superamento della soglia di punibilità costituita dall’imposta

perdita, in quella del suo utilizzo sono presenti entrambi gli elementi costitutivi dei suddetti delitti».

⁽⁷⁶⁷⁾ Cfr. REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, cit., pag. 258, i quali, tuttavia, non mancano di rilevare che, riferendo il momento di consumazione del reato alla presentazione della dichiarazione in cui la perdita è utilizzata, si determinano non pochi problemi sul piano della colpevolezza posto che il soggetto firmatario della dichiarazione in cui la perdita è utilizzata potrebbe non coincidere con quello della dichiarazione in cui è stato commesso il delitto e da cui è risultata la predetta perdita.

⁽⁷⁶⁸⁾ In senso contrario, MASTROGIACOMO E., *Profili penali delle perdite*, cit., pag. 5324, nonché REBECCA G., ZANNI M., *Perdite fiscali. Guida Operativa*, cit., pag. 257, i quali ritengono, invece, che «*ove siano superate le soglie di punibilità, il reato si perfezioni con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la perdita fiscale fittizia è stata utilizzata a compensazione del reddito imponibile*», in quanto in tal caso «*a differenza della dichiarazione di origine della perdita, in quella del suo utilizzo sono presenti entrambi gli elementi costitutivi dei suddetti delitti*».

evasa ⁽⁷⁶⁹⁾. Senonché, la circostanza che il legislatore abbia esteso la nozione di imposta evasa anche «*all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione*» ⁽⁷⁷⁰⁾, è stata interpretata come la volontà di escludere il «*riporto delle perdite dall'area del penalmente rilevante*» ⁽⁷⁷¹⁾.

4.3. IL RICONOSCIMENTO DELLE PERDITE IN SEDE CONTENZIOSA

Il tema riguardante il riconoscimento delle perdite in sede contenziosa risulta poco esplorato dalla dottrina e raramente affrontato dalla giurisprudenza. Invero, tale tematica si presenta di non facile disamina in quanto il suo atteggiarsi dipende essenzialmente dalle vicende che hanno interessato le perdite, non solo nella fase dichiarativa ma anche in quella amministrativa di accertamento.

4.3.1. Il contenzioso relativo al momento di rilevanza delle perdite

Il contenzioso relativo al momento di rilevanza della perdita, e cioè quello promosso dal contribuente avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato l'importo di tale perdita, non differisce da quello avente ad oggetto le rettifiche delle dichiarazioni da cui emerge un risultato positivo. Ed infatti, in entrambi i casi, il contribuente è tenuto a far valere i vizi propri del predetto avviso, richiedendo per l'effetto l'annullamento della pretesa impositiva avanzata dall'Ufficio.

Nel caso in cui tale contenzioso abbia un esito positivo per il contribuente, la perdita potrà considerarsi definitivamente confermata nel suo *an* e, laddove non sia stata ancora utilizzata, potrà essere portata in diminuzione dei redditi di altri periodi d'imposta, vista l'assenza di limiti temporali al riporto delle perdite. Qualora la perdita sia stata già utilizzata dal contribuente in diminuzione del reddito di altri periodi d'imposta e l'Ufficio abbia rettificato con separati avvisi di accertamento anche i risultati di tali periodi, deve ritenersi che il primo, laddove non si è attivato impugnando anche tali avvisi, sia comunque legittimato a presentare un'istanza di rimborso, per richiedere la ripetizione delle eventuali somme *medio-tempore* versate in

⁽⁷⁶⁹⁾ Così, CTP di Siracusa, sez. I, sent. 12 giugno 2012, n. 247, commentata da TURIS P., *Riporto "in avanti" di perdite pregresse e raddoppio dei termini per violazioni penali. Rilevanza della dichiarazione rettificativa ai fini del termine di decadenza*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 29, pag. 4643.

⁽⁷⁷⁰⁾ Cfr. art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 74 del 2000.

⁽⁷⁷¹⁾ Cfr. IMPERATO L., *Commento all'articolo 1*, cit., pag. 74.

conseguenza del disconoscimento delle perdite, a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del giudizio. Tale soluzione potrebbe essere giustificata sul piano sistematico assumendo che, in questo caso, al contribuente non viene riattribuita la perdita, che ha già esaurito la propria funzione nel momento in cui è stata utilizzata, bensì la maggiore imposta virtuale richiesta dall'Ufficio, sulla base di una pretesa impositiva rivelatasi illegittima o comunque infondata in sede processuale. In tal prospettiva può dirsi, dunque, che il predetto rimborso non rappresenta la monetizzazione della perdita.

Più problematica risulta, invece, l'ipotesi in cui il suddetto contenzioso sia favorevole per l'Ufficio. Ed infatti, in tal caso, qualora quest'ultimo non avesse rettificato in automatico i risultati dei periodi, d'imposta per i quali il contribuente ha utilizzato la perdita rettificata in sede contenziosa, lo stesso Ufficio si troverebbe nell'impossibilità di riprendere a tassazione l'importo di tale perdita, vista l'esistenza del termine decadenziale di accertamento e considerata la durata prolungata del giudizio.

4.3.2. Il contenzioso relativo al momento di utilizzo delle perdite

Il contenzioso relativo al momento di utilizzo della perdita, e cioè quello promosso dal contribuente avverso l'avviso di accertamento con cui, ad esempio, l'Ufficio ha, da un lato, accertato un maggior reddito e, dall'altro lato, non riconosciuto in sede amministrativa l'utilizzo di perdite pregresse a scomputo del maggior reddito accertato ⁽⁷⁷²⁾, potrebbe presentare maggiori criticità. Ed infatti, tralasciando la parte del giudizio riguardante il maggior reddito accertato, in tali casi si pone il problema di stabilire se il contribuente, eccependo il mancato riconoscimento

⁽⁷⁷²⁾ In quanto, ad esempio, anche il periodo d'imposta in perdita potrebbe essere stato oggetto di accertamento. Oppure, si pensi al caso in cui «*non sia stato possibile*» utilizzare la perdita «*in sede di dichiarazione dei redditi in relazione alla circostanza che nel periodo d'imposta successivo si è evidenziata in dichiarazione una perdita fiscale e che, a seguito di azione accertatrice dell'Ufficio impositore per tale ultimo esercizio, sia stato accertato un reddito positivo*» (così, NAPOLITANO F., *Deducibilità delle perdite di esercizi precedenti*, in *Le Società*, 1989, fasc. 11, pag. 1219). Ancora, si pensi all'ipotesi di una società che, avendo ricevuto un avviso di accertamento in cui l'Ufficio, dopo avere accertato un maggior imponibile, lo compensa con le perdite originariamente dichiarate per lo stesso periodo, si trovi di fronte al problema della sorte delle perdite già compensate, qualora, successivamente, l'accertamento sia dichiarato illegittimo. L'esempio è proposto da SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei redditi dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2826.

delle perdite, fa valere un vizio proprio dell'atto impugnato ⁽⁷⁷³⁾, o se, addirittura, non stia formulando una domanda riconvenzionale, estranea al giudizio relativo all'avviso di accertamento impugnato.

Tali criticità, riconducibili al più generale problema del riconoscimento delle perdite fiscali nel giudizio tributario, impongono un richiamo alle considerazioni circa la natura di tale giudizio. Com'è ben noto, a riguardo esistono due diverse e contrapposte teorie, che rappresentano la riproposizione nella «*dimensione processuale delle opposte concezioni della dinamica applicativa*» del rapporto tributario ⁽⁷⁷⁴⁾, e cioè quella di *impugnazione-annullamento* ⁽⁷⁷⁵⁾, secondo cui il processo tributario è un giudizio riguardante la sola legittimità degli atti emanati dall'Amministrazione Finanziaria, e quella di *impugnazione-merito*, secondo cui il processo tributario investe anche «*il modo di essere, la disciplina del rapporto d'imposta, essendo preordinato all'accertamento del relativo regime giuridico*» ⁽⁷⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁷⁾. In particolare,

⁽⁷⁷³⁾ Analoghi dubbi sono stati sollevati da LA ROSA S., *Rettifica dell'opzione per il rimborso e neutralità dell'IVA*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2004, I, pag. 679, con riguardo alle rettifiche della dichiarazione in caso di mancata opzione per la richiesta di rimborso dell'IVA, soprattutto alla luce della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha stabilito che «*il provvedimento, regolato dall'art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con cui l'Amministrazione finanziaria nega il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile senza contestare l'entità dell'imposta dovuta, dato che non incide sull'entità dell'imposta dovuta, non ha, neppure sostanzialmente, natura di avviso di accertamento (che presuppone necessariamente una pretesa tributaria nuova)*» (così, Corte Cost., sent. 10 gennaio 2004, n. 194). A riguardo si veda, CATTELAN G., PROVITO A., *Diniego di rimborso IVA e termini di decadenza dell'azione accertativa*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2004, fasc. 8, pag. 748.

⁽⁷⁷⁴⁾ Così, TINELLI G., *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2008, pag. 408.

⁽⁷⁷⁵⁾ Tale teoria è sostenuta, tra gli altri, da ALLORIO E., *Diritto processuale tributario*, Torino, 1962, pag. 107 e pag. 594; MAGNANI C., *Il processo tributario. Contributo alla dottrina generale*, Padova, 1965, pag. 41; TESAURO F., *Profili sistematici del processo tributario*, Padova, 1980, pag. 74. A riguardo si veda più di recente DELLA VALLE E., *Affidamento e certezza del diritto tributario*, Milano, 2001, pag. 164, il quale, pur riconoscendo la «*configurazione del processo tributario in termini di impugnazione merito*», ritiene che non sarebbe «*ardito ipotizzare che il giudice tributario possa pervenire ad una decisione di annullamento dell'atto con cui l'Amministrazione applica retroattivamente il revirement interpretativo in violazione del principio dell'affidamento nella certezza del diritto*».

⁽⁷⁷⁶⁾ Così, TINELLI G., *Istituzioni di diritto tributario*, cit., pag. 408. Tale teoria è sostenuta, tra gli altri, da RUSSO P., voce *Processo tributario*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVI, Milano, 1987, pag. 770; ID., *Impugnazione e merito nel processo tributario*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1993, I, pag. 749; FANTOZZI A., *Il diritto tributario*, Torino, 2003, pag. 515. Non mancano in dottrina posizioni che giungono a soluzioni miste, come quella di FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Padova,

secondo quest'ultima teoria, che qui si ritiene di poter condividere, da un lato, l'impugnazione costituisce solo il profilo formale del processo, caratterizzandone la fase introduttiva, mentre dall'altro lato, la cognizione del giudice, derivante dall'effetto devolutivo della predetta impugnazione, investe il profilo sostanziale riguardante il merito del rapporto obbligatorio d'imposta. Pertanto, l'oggetto del processo non è soltanto l'annullamento dell'atto quanto l'accertamento della situazione giuridica soggettiva, nei limiti della domanda proposta dal contribuente⁽⁷⁷⁸⁾.

Aderendo a tale teoria, è possibile ritenere che il riconoscimento delle perdite può essere invocato anche in sede contenziosa, per il fatto che detto riconoscimento, attenendo alla fase di liquidazione del tributo, riguarda un aspetto essenziale del rapporto obbligatorio d'imposta, portato alla cognizione del giudice adito mediante l'impugnazione dell'avviso di accertamento. Tuttavia, tale cognizione non può spingersi ad accertare nel merito la spettanza della perdita di cui è richiesto l'utilizzo, la cui esistenza dovrà essere adeguatamente provata dal contribuente.

Da quanto osservato è ipotizzabile che laddove il giudice ritenga, da un lato, fondata la pretesa impositiva avanzata dall'Ufficio, in relazione al periodo d'imposta oggetto di accertamento e, dall'altro lato, provata l'esistenza delle perdite, lo stesso deve disporre, per l'effetto, la conferma dell'avviso di accertamento, la riliquidazione delle maggiori imposte dovute sulla base di tale avviso, tenendo conto delle perdite pregresse, nonché il rimborso delle eventuali somme versate dal contribuente nel corso del giudizio a titolo di riscossione provvisoria⁽⁷⁷⁹⁾.

2004, pag. 520, il quale vede nel processo tributario un giudizio sull'impugnazione di atti impositivi concernente la «*legittimità di questi, e mette capo, qualora siano rilevati in essi vizi non sanati, ad una decisione di annullamento (eventualmente parziale), mentre l'azione di rimborso dà luogo, in linea di principio, ad un giudizio di accertamento del diritto del contribuente al rimborso*».

⁽⁷⁷⁷⁾ Cfr. NAPOLITANO F., *Deducibilità delle perdite di esercizi precedenti*, cit., pag. 1220.

⁽⁷⁷⁸⁾ Cfr. TINELLI G., *Istituzioni di diritto tributario*, cit., pag. 408.

⁽⁷⁷⁹⁾ In termini dubitavi si esprime a questo proposito SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei redditi dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2826, nota 13, secondo cui «*assai più dubbio è se un tale rimborso possa essere richiesto per un periodo d'imposta interessato da un successivo accertamento che sia stato confermato in giudizio e in cui l'Ufficio non abbia imputato in compensazione le perdite, perché già "utilizzate" nel primo accertamento*». In

Qualora, invece, il giudice ritenga infondata la pretesa impositiva avanzata in relazione al periodo d'imposta oggetto di accertamento, lo stesso dovrà limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento, mentre le perdite *liberate* per effetto di tale statuizione dovrebbero considerarsi nuovamente utilizzabili dal contribuente in diminuzione del reddito di altri periodi d'imposta ⁽⁷⁸⁰⁾. In questo caso deve escludersi il rimedio del rimborso per il fatto che, essendo le perdite non ancora utilizzate, esso rappresenterebbe una monetizzazione di tali perdite non consentita dall'ordinamento.

Per quanto attiene ai rapporti tra il giudizio riguardante il mancato riconoscimento delle perdite e l'eventuale giudizio avente ad oggetto il periodo d'imposta cui si riferisce la perdita, non è chiaro se sussista tra essi un rapporto di pregiudizialità tale da imporre la sospensione del primo in attesa dell'esito del secondo ⁽⁷⁸¹⁾. In proposito, appare utile

particolare, secondo l'A. «*all'accoglimento dell'istanza del contribuente in questo caso potrebbe infatti ostare la definitività dell'accertamento. Quest'ultima ipotesi è destinata a verificarsi di fatto con maggiore frequenza nel consolidato, per la possibile pluralità di atti di accertamento, riguardanti anche diverse consolidate, a fronte dei quali sarebbe possibile spendere cautelativamente le medesime perdite. Ed il problema se possa essere successivamente richiesto il rimborso di imposte a fronte della definitività di un atto di accertamento in cui le perdite non siano state spese, che come si è accennato si presenta anche nel caso di una società non consolidata, può essere qui aggravato dal fatto che l'utilizzo in compensazione delle perdite nell'accertamento non avvenga d'ufficio, ma su istanza del contribuente*».

⁽⁷⁸⁰⁾ Tale conclusione sembra essere condivisa in dottrina da SALVINI L., *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei redditi dei soggetti aderenti al consolidato*, cit., pag. 2826, nota 13, la quale rileva come, in questi casi, «*la società possa richiedere un rimborso (i cui termini decorrono dalla definitività della sentenza) per il periodo d'imposta in cui la perdita avrebbe potuto essere spesa a compensazione del reddito dichiarato e non lo è stata per essere già stata essa utilizzata dall'Ufficio nell'accertamento*».

⁽⁷⁸¹⁾ A riguardo si ricorda che secondo la Corte di Cassazione, «*quando una medesima questione sia stata dedotta in due giudizi, ci si trova di fronte ad una litispendenza nel caso in cui le questioni siano identiche ovvero ad una situazione di continenza se, come nel caso di specie, in un giudizio sia chiesto l'accertamento del diritto ad usufruire di un regime agevolativo non riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria ed in un altro giudizio, oltre alla richiesta di tale riconoscimento, sia stata domandata la restituzione di quanto versato in modo indebito; nell'impossibilità di una riunione delle cause allora sarà necessario il ricorso all'istituto della sospensione necessaria ex art. 295 del codice di procedura civile per evitare un possibile contrasto tra i giudicati*» (così, Cass., sez. V., sent. 30 ottobre 2000, n. 14281; commentata da GLENDI C., *Sulla travagliata esperienza della sezione tributaria della Corte di Cassazione in tema di pregiudizialità fra (e di sospensione necessaria dei) processi tributari*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2001, fasc. 10, pag. 1223).

richiamare il costante insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui «*la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto al giudicato*» ⁽⁷⁸²⁾. Nel caso di specie, tale conflitto sembrerebbe non sussistere in quanto gli ipotizzati giudizi avrebbero due oggetti diversi, posto che uno riguarda la spettanza delle perdite e l'altro il loro utilizzo. Invero, tale conflitto potrebbe sussistere in relazione a due distinti giudizi aventi ad oggetto l'utilizzo delle medesime perdite.

Comunque, in dottrina è stata ritenuta ammissibile un'eventuale richiesta di riconoscimento della perdita, anche in sede contenziosa, «*allorché il contribuente venga a rilevare fatti e circostanze diverse da quelle originariamente dichiarate, che diano vita ad una diversa quantificazione del reddito imponibile*» ⁽⁷⁸³⁾. In particolare, tale conclusione è stata motivata sulla base della considerazione che «*a seguito dell'avviso di accertamento e della relativa opposizione viene rimesso in discussione l'intero rapporto relativo a quel determinato periodo d'imposta, a determinare il reddito complessivo del quale concorrono anche le perdite di esercizi precedenti, in funzione sia delle norme concernenti appunto il riporto delle perdite, sia delle norme*

⁽⁷⁸²⁾ Così, Cass., sez. V., ord. 8 febbraio 2012, n. 1865.

⁽⁷⁸³⁾ Così, NAPOLITANO F., *Deducibilità delle perdite di esercizi precedenti*, cit., pag. 1220, secondo cui «*qualora si sia in presenza di un avviso mediante il quale sia accertato un maggior reddito rispetto a quello originariamente dichiarato, in sede di opposizione avverso il predetto avviso il contribuente ben potrà in sede contenziosa chiedere esplicitamente la ritrattazione della originaria dichiarazione, nel senso della deducibilità di perdite di esercizi precedenti erroneamente non evidenziate nella predetta originaria dichiarazione*». Lo stesso A. inoltre ritiene che laddove «*siano in contestazione e pendenti avvisi di accertamento relativi a più periodi d'imposta, con la conseguenza che, pur a seguito di esplicita richiesta del contribuente in sede contenziosa, il giudice non abbia la possibilità di quantificare la perdita di esercizi precedenti riportabili a nuovo (proprio appunto perché è tuttora in discussione la determinazione del reddito imponibile di questi esercizi precedenti), il giudice stesso dovrà comunque pronunciarsi nel senso della ammissibilità della deduzione di perdite di esercizi precedenti, peraltro rimandando la relativa quantificazione all'esito definitivo dei giudizi aventi ad oggetto il reddito degli esercizi precedenti*».

afferenti l'autonomia del periodo d'imposta che, come già puntualizzato, fanno salve le eccezioni contemplate nelle prime» ⁽⁷⁸⁴⁾.

Inoltre, la possibilità di invocare il riconoscimento delle perdite in sede processuale sembrerebbe trovare un fondamento anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che *«la deduzione da parte del contribuente, nel giudizio di impugnazione dell'accertamento in rettifica, di fatti non indicati con la dichiarazione dei redditi è priva dei connotati della revisione della dichiarazione stessa ove rimanga nell'ambito del diniego della legittimità della maggiore pretesa impositiva, senza mettere in discussione le obbligazioni derivanti dall'imponibile in passato denunciato, né i corrispondenti pagamenti»* ⁽⁷⁸⁵⁾. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la richiesta di compensazione della perdita, avanzata in sede contenziosa, non costituisce un'istanza di rimborso né una rettifica del contenuto della precedente dichiarazione.

Sulla base della suddetta interpretazione, in dottrina è stata giudicata ammissibile, in sede processuale, la richiesta di utilizzo delle perdite pregresse a condizione che detto utilizzo sia *«volto a riaffermare la veridicità dell'imponibile dichiarato»* ⁽⁷⁸⁶⁾.

⁽⁷⁸⁴⁾ Così, NAPOLITANO F., *Deducibilità delle perdite di esercizi precedenti*, cit., pag. 1220.

⁽⁷⁸⁵⁾ Così, Cass., sez. V, sent. 22 luglio 1994, n. 6837. Tale sentenza cassa la decisione 31 maggio 1989, n. 3906 della sez. XIX della Commissione Tributaria Centrale (commentata da BELLI CONTARINI E., *Ammortamento accelerato e deducibilità delle perdite non evidenziate in dichiarazione*, in *Giur. Imp.*, 1989, pag. 453) e con cui tale Commissione era giunta alla medesima conclusione rassegnata della Corte di Cassazione ma sulla base di argomentazioni ritenute non pertinenti da quest'ultima. In particolare, la Commissione aveva ritenuto *«legittimo il riconoscimento in sede contenziosa di perdite maggiori rispetto a quelle indicate nella dichiarazione dei redditi»* per il fatto che *«la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, che può essere rettificata anche in sede contenziosa – allorché il contribuente rilevi di aver commesso errori – fino a quando il rapporto tributario non si sia definitivamente esaurito»*.

⁽⁷⁸⁶⁾ Così, GIOVANARDI A., *Il riporto delle perdite*, cit., pag. 204, secondo cui *«diversamente il contribuente se avesse nell'esercizio in questione evitato per sua scelta di avvalersi del diritto di riporto delle perdite pregresse, andando a versare l'imposta non potrà contrastare la pretesa dell'Ufficio chiedendo che delle perdite si tenga conto, dato che un siffatto comportamento avrebbe gli stessi effetti di un'istanza di rimborso senza rispettare la procedura che il legislatore ha stabilito per la sua presentazione»*.

CAPITOLO V

LA PROSPETTIVA *DE IURE CONDENDO*

5. GLI AUSPICABILI INTERVENTI CORRETTIVI E INTEGRATIVI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

L'analisi dei profili sistematici concernenti la disciplina sostanziale e procedimentale in tema di perdite fiscali consente di individuare alcune aree di criticità, presenti nell'ambito del vigente contesto normativo, che rendono auspicabile un intervento del legislatore in una prospettiva *de iure condendo*.

In particolare, per quanto attiene alla disciplina sostanziale, andrebbe rivisito il regime delle perdite fiscali conseguite dalle imprese commerciali in contabilità ordinaria soggette ad IRPEF. Ed infatti tali perdite, a differenza di quanto previsto per le imprese soggette ad IRES, sono riportabili in avanti nel limite di cinque anni e, a differenza di quanto previsto per le imprese minori soggette ad IRPEF, non possono concorrere alla formazione del reddito complessivo. Risulta evidente, dunque, l'esistenza di una duplice disparità di trattamento, che non trova alcuna razionale giustificazione sul piano sistematico. Pertanto, sarebbe auspicabile prevedere che le perdite d'impresa conseguite dalle imprese commerciali soggette ad IRPEF possano essere utilizzate in compensazione orizzontale nel periodo d'imposta di loro rilevanza e, per la parte eccedente, essere riportate in avanti senza limiti di tempo. In questo modo, sarebbe rispettata non solo la funzione della perdita quale elemento necessario di commisurazione del reddito d'impresa su base pluriennale, ma anche la natura personale dell'IRPEF.

Sempre con riguardo alla disciplina sostanziale, sarebbe opportuno rendere compatibile la disciplina antielusiva riguardante il commercio delle cc.dd. bare fiscali, sia con l'istituto del consolidato fiscale che con la disciplina in tema di fusioni e scissioni.

Sotto il primo profilo si osserva che se, da un lato, l'abrogazione dell'esimente di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 84 del TUIR ha certamente reso più coerente la disciplina in tema di commercio delle bare fiscali con quella del consolidato, dall'altro lato sarebbe stato necessario rendere applicabile la predetta disciplina antielusiva anche in relazione alle perdite maturate nel periodo di vigenza della tassazione di gruppo. Ed infatti, la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 84 del TUIR ha ad oggetto i casi in cui le perdite, pur rimanendo formalmente in capo al medesimo soggetto giuridico, sono trasferite ad un soggetto economicamente diverso rispetto a quello in capo al quale esse hanno assunto rilevanza, attraverso un mutamento della compagine sociale del soggetto giuridico titolare delle perdite stesse. Pertanto, sembra restare fuori dall'ambito di applicazione di tale disposizione l'ipotesi in cui la perdita è riferita, non già ad un soggetto giuridico, ma ad un soggetto economico, e cioè alla *fiscal unit*. Ebbene, poiché anche tale ipotesi si presta a possibili trasferimenti elusivi del diritto al riporto delle perdite tra soggetti economicamente distinti, sarebbe opportuno estendere anche a tali casi il divieto di riporto delle perdite contemplato dal comma 3 dell'art. 84 del TUIR.

Per quanto riguarda la disciplina delle operazioni straordinarie sarebbe opportuno adeguare i presupposti di applicabilità dei limiti al riporto delle perdite previsti da tale disciplina con quelli previsti in tema di commercio delle bare fiscali, stante la comune finalità antielusiva di tali discipline. In particolare, in luogo dell'attuale parcellizzazione delle regole e dei limiti in tema di riporto delle perdite, potrebbe essere affermato in via generale nell'art. 84 del TUIR il principio secondo cui il diritto al riporto delle perdite spetta al soggetto (giuridico o economico) in capo al quale le perdite hanno assunto rilevanza, stabilendo al contempo il divieto di circolazione di tale diritto disgiuntamente all'attività economica da cui le perdite hanno avuto origine. Contestualmente, sarebbe opportuno superare o rivedere i parametri contabili ed extracontabili impiegati ai fini del *test* di vitalità, in quanto detti parametri, oltre ad essere facilmente eludibili, rappresentano un mero indizio della potenziale elusività dell'operazione posta in essere dal contribuente e non appaiono idonei a soddisfare la finalità antielusiva cui sono preposti. In tale prospettiva, potrebbe essere valorizzato e perfezionato il criterio del patrimonio netto, in quanto tale criterio risulta più idoneo a stabilire un collegamento con l'attività produttiva da cui derivano le perdite. Con tali modifiche si perverrebbe peraltro ad uno strumento normativo idoneo a risolvere le problematiche che emergono tanto in caso di fusioni e scissioni poste in

essere tra o da società che partecipano al consolidato, quanto in caso di allargamento del perimetro di consolidamento.

Sarebbe opportuno, inoltre, trasferire dall'art. 84 all'art. 83 del TUIR le norme che limitano il riporto delle perdite in caso di utili esenti o di fruizione di regimi di esenzione dell'utile, in quanto esse, sebbene si riferiscano al riporto, attengono più propriamente al momento di rilevanza delle perdite. Inoltre, andrebbero corretti gli effetti distorsivi derivanti dall'applicazione della norma di cui all'art. 83 del TUIR che limita il riporto delle perdite in caso di attività che fruiscono di un regime totale o parziale di detassazione del reddito.

Per quanto attiene alla disciplina procedimentale, uno degli aspetti più problematici riguarda il riconoscimento delle perdite nella fase di accertamento e, in particolare, la possibilità di utilizzare tali perdite in diminuzione dei maggiori imponibili accertati dall'Ufficio impositore. Ed infatti, sebbene tale possibilità non sia stata mai messa in dubbio da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sarebbe opportuno disciplinare in via normativa le modalità e i tempi di tale utilizzo, al pari di quanto previsto per il consolidato fiscale. Tale intervento appare ancora più opportuno alla luce delle recenti modifiche normative, in quanto, con l'eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite, è sorta l'esigenza di tenere memoria dello *stock* di perdite pregresse accumulate e di quelle eventualmente già utilizzate in diminuzione di altri redditi sia in sede di dichiarazione che di accertamento. Riguardo alle modalità di utilizzo delle perdite, che dovrebbe essere consentito anche in sede di accertamento con adesione, di adesione ai verbali di constatazione e di inviti al contraddittorio, potrebbe essere consentita la possibilità di impiegare le perdite disponibili nel periodo d'imposta in cui è emesso e notificato l'avviso di accertamento e non solo quelle pregresse rispetto al periodo d'imposta oggetto di accertamento. Una diversa soluzione sarebbe quella di considerare utilizzabili in diminuzione dei maggiori redditi accertati le perdite che, oltre ad essere presenti alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento, trovano anche capienza nell'ammontare complessivo delle perdite disponibili nei successivi periodi d'imposta, sino a quello in cui l'accertamento è eseguito, prescindendo, quindi, da un'analisi cronologica della loro formazione.

Inoltre, l'eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite rende quanto mai opportuno un intervento anche con riguardo ai termini per l'accertamento a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria. Ed infatti, in futuro potrebbe accadere con maggiore frequenza che tale Amministrazione si trovi nell'impossibilità di

rettificare l'ammontare della perdita utilizzata dal contribuente in sede di dichiarazione, per il fatto che detta perdita si riferisce ad un periodo d'imposta non più accertabile. Pertanto, potrebbe essere previsto un termine specifico entro cui rettificare la dichiarazione nella quale la perdita è utilizzata, fermo restando il termine ordinario di accertamento per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo d'imposta chiuso in perdita.

BIBLIOGRAFIA

A

AGOSTINI, SARA

- *Utilizzo e riporto delle perdite per le società cooperative*, in *Coop. & Cons.*, 2011, fasc. 2, pag. 5;

ALBANO, GIACOMO

- *“Manovra correttiva” e riporto delle perdite fiscali*, in *Boll. Trib.*, 2011, fasc. 18, pag. 1366 (con STAFFIERI F.);

ALFANI, PATRIZIA

- *Perdite in caso di fusione per incorporazione tra società consolidanti*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 31, pag. 2555;

AMODEO, DOMENICO

- *Il bilancio delle società per azioni come strumento di informazione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giordano dell'Amore*, Milano, 1969, pag. 37;

AMADUZZI, ALDO

- *Atti del 5° Convegno di Studi di Economia e Politica Industriale*, in *Rivista di Politica Economica*, 1951, anno XLI, serie III, fasc. VII, pag. 764;
- *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio dell'impresa*, Bari, 1957;
- *L'azienda, nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Torino, 1978;

AMADUZZI, ANTONIO

- *Osservazioni intorno ai concetti di spazio e di tempo nel problema economico-aziendale*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giordano Dell'Amore*, Milano, 1969, pag. 23;

AMATUCCI, ARNALDO

- *Art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Adesione ai "pvc": problematiche processuali*, in *Il Fisco*, 2008, fasc. 39, pag. 7026;

ANDREANI, GIULIO

- *Il problema delle "rettifiche fiscali" nella valutazione di azienda. Il beneficio derivante dalle perdite pregresse*, in *Il Fisco*, 1993, fasc. 32, pag. 8383;
- *Il problema delle "rettifiche fiscali" nella valutazione di azienda. Cessione di azienda e di azioni*, in *Il Fisco*, 1993, fasc. 28, pag. 7800;
- *Le sopravvenienze da esdebitamento in presenza di perdite*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 47, pag. 3621 (con TUBELLI, A.);

ANDRIOLA, MICHELE

- *Il parere n. 2 del 2005 del Comitato antielusivo: utilizzo intersoggettivo delle perdite fiscali nel passaggio dall'Irpeg all'Ires*, in *Il Fisco*, 2005, fasc. 19, pag. 2875;
- *Limiti al "commercio delle perdite" nel passaggio dall'Irpeg all'Ires: stabilità e mutamento delle strategie di pianificazione fiscale*, in *Rass. Trib.*, 2005, fasc. 3, pag. 792;
- *Perdite maturate nel gruppo e limiti al riporto in sede di fusione*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 3, pag. 389;
- *Spunti di carattere sistematico sulla genesi delle perdite fiscali nel reddito d'impresa*, in *Il Fisco*, 2006, fasc. 7, pag. 980 (con DI VAIA S.);
- *La dialettica tra "aggiramento" e valide ragioni economiche, in una serie di ipotesi applicative della norma antielusiva*, in *Rass. Trib.*, 2006, fasc. 6, pag. 1897;
- *Ulteriori disorientamenti sul riporto e l'utilizzo infragruppo delle perdite fiscali pregresse*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 1, pag. 63;
- *Sulla valenza sistematica dell'abrogazione del libero trasferimento infragruppo delle c.d. bare fiscali*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1463;
- *Compensazioni infragruppo di perdite pregresse: dov'è l'elusione fiscale?*, in *Rass. Trib.*, 2007, fasc. 4, pag. 1143;

ANTICO, GIANFRANCO

- *Accertamento con adesione: esercizi in perdita e utilizzo delle perdite pregresse non computate negli esercizi precedenti*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 17, pag. 2599 (con CONIGLIARO M.);

ANTONINI, EUCLIDE

- *Concetto ed evoluzione normativa del periodo d'imposta*, in *Giur. Cost.*, 1961, anno VI, pag. 567;
- *Personalità giuridica e imposta sulle persone giuridiche*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1978, vol. XXXVII, I, pag. 381;

ARDOLINO, DOMENICO

- *Le eccedenze chieste a rimborso in dichiarazione: onere della prova e decorrenza del diritto di restituzione*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2009, fasc. 2, pag. 202;

ARTINA, RAFFAELE

- *Riporto delle perdite nella «piccola trasparenza»*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 42, pag. 3339 (con ARTINA V.);
- *È ammissibile la compensazione tra perdite pregresse e plusvalenza da cessione?*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 5, pag. 351;

ATTARDI, CHRISTIAN

- *Inderogabilità del principio di competenza nel calcolo del reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2009, vol. XIX, fasc. 3, II, pag. 119;

B

BACCHILEGA, OSVALDO

- *Il reddito fiscale nell'impresa*, 1976, Milano;

BALZARINI, PAOLA

- *Principi generali e principi di redazione del bilancio d'esercizio*, in AA.VV., *Le società di capitali. Tratt. Dir. Priv.*, a cura di M. Bessone, Torino, 2002, pag. 65;

BARBIERI, LAURA

- *Dubbi infondati in tema di disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite in caso di fusione*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, fasc. 5, pag. 647 (con STEVANATO, D.);

BASCIU, ANTONIO FERDINANDO

- *Alcuni spunti per un riesame dei problemi relativi all'obbligazione tributaria*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1963, vol. XXII, II, pag. 89;
- *Appunti in tema di ripetibilità di imposte pagate in base a norme dichiarate incostituzionali*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1968, vol. XXVII, I, pag. 55;
- *La partecipazione del cittadino alla fase di attuazione della norma tributaria*, 1975, ed. provv.;
- *Riflessioni in margine alle c.d. questioni di fatto relative a valutazioni estimative*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1978, vol. XXXVII, I, pag. 659;
- *Autoliquidazione del tributo*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1986, vol. XLV, I, pag. 174;

BASILAVECCHIA, MASSIMO

- *La liquidazione dell'imposta dovuta in base al dichiarato nella valutazione della Corte costituzionale*, in *Rass. Trib.*, 1988, II, pag. 562;
- *Il principio di trasparenza nell'accertamento unitario e nei giudizi autonomi*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. n. 16, pag. 1165;
- *Ancora sull'accertamento unitario dei redditi di società personali e delle quote imputabili ai soci*, 2001, fasc. 23, pag. 1689;
- *Decorrenza dei termini nell'azione di rimborso in base alla dichiarazione*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 21, pag. 1666;
- *Valenza ultrannuale del giudicato tributario*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 34, pag. 2694;
- *Decorrenza della prescrizione nei rimborsi di crediti dichiarati*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 14, pag. 1131;
- *Riflessi processuali del consolidato nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 36, pag. 3080;
- *Quando decorre la prescrizione per il rimborso chiesto in dichiarazione?*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 9, pag. 728;
- *La tassazione di gruppo e processo: la visione dell'Agenzia delle entrate*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 34, pag. 2835;
- *Metodi di accertamento e capacità contributiva*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc.5, pag. 1107;

BATISTONI FERRARA, FRANCO

- *L'imposta sul reddito delle imprese commerciali*, Padova, 2007;

BEGHIN, MAURO

- *Operazioni di riorganizzazione delle attività produttive*, in AA.VV., *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di M. Miccinesi, Padova, 1999, pag. 433;
- *L'illimitato riporto delle perdite nell'IRES tra «nuovi» soggetti e «nuove» attività*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 37, pag. 2944;
- *Il consolidato nazionale*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle società*, diretta da F. Tesauro, Milano, 2007, pag. 557;
- *Rettifiche di consolidamento e riporto di perdite nella fiscal unit*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 18, pag. 1486 (con SCANDIUZZI, D.);
- *L'azione di rimborso tutela il contribuente in caso di errata imputazione a periodo dei costi*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 17, pag. 1381;

BELLI CONTARINI, EDOARDO

- *Ammortamento accelerato e deducibilità delle perdite non evidenziate in dichiarazione*, in *Giur. Imp.*, 1989, pag. 453;

BERARDO, GUIDO

- *L'accomandatario deduce le perdite eccedenti le quote dell'accomandante*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 48, pag. 3651 (con DULCAMARE V.);

BERGAMIN BARBATO, MARIA

- *Reddito imponibile e risultato economico di gestione: sancita la diversità o avvicinate le posizioni?*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1987, anno XXXVIII, fasc. 5, pag. 835;

BERLIRI, ANTONIO

- *Atti del 5° Convegno di Studi di Economia e Politica Industriale*, in *Rivista di Politica Economica*, 1951, anno XLI, serie III, fasc. VII, pag. 864;
- *Principi di diritto tributario*, Milano, 1967;
- *Il testo unico delle imposte dirette*, Milano, 1969, ed. II;
- *Corso istituzionale di diritto tributario*, Milano, 1985;

BERLIRI, LUIGI VITTORIO

- *Appunti sul concetto di reddito nel sistema della imposta mobiliare*, in *Riv. Ital. Dir. Fin.*, anno II, vol. III, 1939, pag. 11;

BESSO, UGO

- *Commenti in tema di proventi esenti ed esclusi (sempre con riferimento alle imprese di autotrasporto), utilizzo perdite e*

accertamento fiscale, in *Dial. Dir. Trib.*, 2006, fasc. 5, pag. 693 (con CALLEGARI U., COMUZZI P.);

BLOCH, JOHN

- *Fiscalità di gruppo ed elusione*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 35, pag. 2626;
- *L'imputazione delle perdite nelle s.a.s.*, in *Corr. Trib.*, 2002, fasc. 20, pag. 1811 (con SORGATO L.);

BOCCHINI, ERMANNO

- *Diritto della contabilità delle imprese. Bilancio d'esercizio*, Milano, 2010, ed. III;

BOGA, FRANCO

- *La riportabilità delle perdite fiscali alla luce del nuovo decreto legislativo sulle riorganizzazioni aziendali*, in *Il Fisco*, 1997, fasc. 39, pag. 11400;

BONDESAN, ALBERTO

- *Fusione e perdite fiscali: meno vincoli al riporto*, in *Il Fisco*, 1996, fasc. 34, pag. 8265;

BORGOGGIO, ALESSANDRO

- *Sanzione da infedele dichiarazione e compensazione del maggior reddito con perdite pregresse*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 25, pag. 3960;

BORIA, PIETRO

- *Il principio di trasparenza nella imposizione delle società di persone*, Milano, 1996, pag. 265;
- *Il bilanciamento dell'interesse fiscale e capacità contributiva nell'apprezzamento della Corte costituzionale*, in *Diritto tributario e Corte costituzionale*, a cura di L. Perrone e C. Berliri, Napoli, 2006, pag. 57;

BOSELLO, FURIO

- *L'imposta sul valore aggiunto*, 1979;

BRUZZONE, MARIAGRAZIA

- *Irrilevanza dell'errore formale in caso di "inequivoca volontà" di riporto delle perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 33, pag. 2499;

BUONO, DOMENICO

- *Limiti all'uso di perdite pregresse nelle rettifiche di consolidamento*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 2, pag. 101 (con SCIFONI, G.);

BURELLI, SILVIA

- *Consolidato nazionale e frammenti di autonomia privata nella determinazione della fattispecie imponibile*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2009, vol. XIX, fasc. 2, I, pag. 265;

BURGIO, MARIO

- *Il regime fiscale secondo le proposte di armonizzazione delle Comunità Europee*, in *Il Fisco*, 1984, fasc. 39, pag. 5193;

BURZONE, MARIA GRAZIA

- *Irrilevanza dell'errore formale in caso di "inequivoca volontà" di riporto delle perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 33, pag. 2499;

BUSCEMA, ALBERTO

- *Riporto delle perdite nelle società di persone*, in *Il Fisco*, 2002, fasc. 4, pag. 1072;
- *Opzione per la trasparenza ex art. 116 del TUIR: siamo sicuri di aver valutato bene anche i rischi?*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 47, pag. 7908;
- *Il riporto delle perdite nella trasformazione di società di capitali in società personale*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, fasc. 5, pag. 711;
- *Il principio era già insito nell'ordinamento tributario. L'Agenzia delle Entrate conferma la riportabilità delle perdite pregresse nella trasformazione di società di capitali in società di persone*, in *Il Fisco*, 2005, n. 37, pag. 5801;

C

CALLEGARI, UMBERTO

- *Sulla pretesa irrilevanza della distinzione tra esclusioni ed esenzioni ai fini del pro rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 12, pag. 1651 (con COMUZZI P.);
- *Commenti in tema di proventi esenti ed esclusi (sempre con riferimento alle imprese di autotrasporto), utilizzo perdite e accertamento fiscale*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2006, fasc. 5, pag. 693 (con BESSO U., COMUZZI P.);

CAPELLO, MARIO

- *Attribuzione delle perdite nelle società in accomandita semplice*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 1998, fasc. 2, pag. 147;

CAPOLUPO, SAVERIO

- *Tutela dell'affidamento e della buona fede*, in *Il Fisco*, 2000, fasc. 34, pag. 10545;
- *Ancora sulla tassazione per trasparenza*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 4, pag. 465;
- *Tassazione per trasparenza: emanate le norme di attuazione*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 22, pag. 3299;

CARAMAZZA, GIOVANNI

- *Il disegno legge antielusione in materia societaria*, in *Le Società*, 1988, fasc. 11, pag. 1223;

CARDELLA, PIER LUCA

- *Presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente e rilevanza delle perdite fiscali*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2011, fasc. 8, pag. 718;
- *Commento all'art. 84 del TUIR*, in AA.VV., *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi*, a cura di G. Tinelli, 2009, pag. 671;

CARINCI, ANDREA

- *Il fattore temporale nell'imposta sui redditi: tra disciplina e definizione delle ipotesi categoriali e del reddito complessivo*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 2000, vol. LIX, anno LIX, I, pag. 618;

CARPENTIERI, LOREDANA

- *Riflessioni sulla mancata estensione del riporto delle perdite ai fini Ilor*, in *Rass. Trib.*, 1992, II, pag. 727;
- *Sull'applicabilità dell'art. 36 bis DPR 600/1973 per disconoscere esenzioni e costi (Ilor) non imputati al conto profitti e perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1992, II, pag. 133;

CASERTANO, ANTONIO

- *Classificazione dei redditi - Periodo d'imposta. Determinazione del reddito complessivo*, in *Il Fisco*, 1987, fasc. 7, pag. 1010;

CASSANDRO, PAOLO EMILIO

- *Fattori influenti sul grado di nominalità del reddito d'impresa*, in *Rivista di Politica Economica*, 1951, anno XLI, serie III, fasc. VII, pag. 982;
- *Le scorte normali d'impresa e la politica fiscale*, in *Rivista di Politica Economica*, 1951, anno XLI, serie III, fasc. VII, pag. 1379;

CATTELAN, GIANFILIPPO

- *Diniego di rimborso IVA e termini di decadenza dell'azione accertativa*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2004, fasc. 8, pag. 748 (con PROVITO A);

CECCHERELLI, ALBERTO

- *Rapporti fra reddito contabile e reddito fiscale*, in *Archivio Finanziario*, 1950, vol. I, pag. 73;

CERIANI, VIERI

- *Il reddito d'impresa tra bilancio e principi contabili*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa tra norme di bilancio e principi contabili*, a cura di R. Rinaldi, collana *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2004, pag. 101;

CHINELLATO, GIANFRANCO

- *Codificazione tributaria e abuso del diritto*, Padova, 2007, pag. 390;

CIANI, ARNALDO

- in AA.VV., *La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale*, in Atti del convegno di S. Remo del 21-23 marzo 1980, pag. 109;

CIANI, FABIO

- *Nuovi limiti alla deduzione delle perdite fiscali*, in *Boll. Trib.*, 2004, fasc. 8, pag. 683;
- *D.L. n. 223/2006: "correzioni" antielusive al regime di trasparenza fiscale (perdite pregresse, dividendi e pex)*, in *Il Fisco*, 2006, fasc. 34, pag. 5276;

CICOGNANI, ANTONIO

- *Ancora sulla nozione fiscale di reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1980, vol. XXXIX, I, pag. 294;
- *Profili dell'imposizione del reddito d'impresa*, edizione provvisoria, Editrice Forlinese, 1979;
- *L'imposizione del reddito d'impresa*, Padova, 1980;

- *Il principio di competenza nel T.U.*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 567;

CINQUINI, LINO

- *La dimensione «tempo» e il sistema dei valori aziendali*, Milano, 1994;

CIOCCA, LUIGI

- *IRPEG. Riflessioni sulla compensabilità dei crediti d'imposta con le perdite fiscali pregresse*, in *Il Fisco*, 1990, fasc. 44, pag. 7024;

CIPOLLINA, SILVIA

- *La legge civile e la legge fiscale*, Padova, 1992;

CISSELLO, ALDO

- *Adesione ai pvc: non impugnabilità dell'atto di definizione dell'accertamento parziale*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 7, pag. 1059;

COBAU, OMERO

- *Aspetti fiscali nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1974, I, pag. 297;

COCIVERA, BENEDETTO

- *Guida alla nuova disciplina delle imposte dirette*, Milano, 1980;

CODA, VITTORIO

- *Il concetto di «reddito operativo» nell'analisi economica d'impresa*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1980, anno XXXI, fasc. 5, pag. 821;

COMELLI, ALBERTO

- *Iva comunitaria e Iva nazionale*, Padova, 2000;
- *La natura dell'imposta*, in AA.VV., *L'imposta sul valore aggiunto. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauro, Torino, 2001, pag. 3;
- *L'attività istruttoria nell'esercizio della funzione impositiva*, Roma, 2008, pag. 391;
- *Poteri degli uffici ed atti impositivi: la teorica di Federico Maffezzoni*, in *Rass. Trib.*, 2010, fasc. 2, pag. 373;
- *È impugnabile il diniego opposto all'istanza di interpello cd. disapplicativo?*, in *GT – Riv. Dir. Trib.*, 2012, fasc. 10, pag. 789;

COMMITTERI, GIAN MARCO

- *La gestione delle perdite e i rapporti intragruppo nel consolidato fiscale nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 45, pag. 3714 (con SCIFONI, G.);
- *Trasferimenti intragruppo in continuità di valori e utilizzo delle perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 39, pag. 3052 (con SCIFONI, G.);
- *La disciplina delle perdite nella tassazione di gruppo*, in *Corr. Trib.*, 2005, fasc. 8, pag. 597 (con SCIFONI, G.);
- *L'esenzione decennale IRPEG non limita il riporto delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 27, pag. 2257 (con SCIFONI, G.);

COMUZZI, PAOLO

- *Sulla pretesa irrilevanza della distinzione tra esclusioni ed esenzioni ai fini del pro rata di deducibilità di interessi passivi e spese generali*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 12, pag. 1651 (con CALLEGARI U.);
- *Commenti in tema di proventi esenti ed esclusi (sempre con riferimento alle imprese di autotrasporto), utilizzo perdite e accertamento fiscale*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2006, fasc. 5, pag. 693 (con CALLEGARI U., BESSO U.);

CONTRINO, ANGELO

- *Modifiche fiscali e divieto di retroattività "non autentica"*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 3, pag. 589;
- *Sull'ondivaga giurisprudenza in tema di applicabilità delle sanzioni amministrative nei casi di elusione codificata e "abuso/elusione"*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2012, fasc. 3, I, pag. 261;

CORDA, ANTONIO

- *Redditi di impresa. Comparazione tra vecchie e nuove norme. La determinazione del reddito di impresa*, in *Il Fisco*, 1987, fasc. 13, pag. 2014.

CORDEIRO GUERRA, ROBERTO

- *Non applicabilità delle sanzioni amministrative per la violazione del divieto di abuso del diritto*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 10, pag. 771;
- *Infedele dichiarazione e ritardato versamento delle imposte: cumulo o assorbimento delle sanzioni?*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 47, pag. 3635.

CORRADI, ALESSANDRO

- *L'abrogazione del "libero trasferimento" delle perdite pregresse intragruppo*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 7-8, pag. 963;
- *Ripporto illimitato delle perdite tra «nuove società» e «nuove attività produttive»*, in *Dial. Trib.*, 2008, fasc. 6, pag. 131 (con STEVANATO, D.);
- *Una norma economicamente coerente, con finalità di gettito*, in *Dial. Trib.*, 2011, fasc. 4, pag. 382;

COSCIANI, CESARE

- *La riforma tributaria e il concetto di reddito*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1949-1950, anno I, 267;
- *Istituzioni di scienza delle finanze*, Torino, 1961;
- *Stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria*, Milano, 1964;

COVINO, EMILIANO

- *Il problema della decadenza dei termini per i controlli sui crediti riportati in dichiarazione*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 7, pag. 847;

CROXATTO, GIAN CARLO

- *Disposizioni generali sulla determinazione della base imponibile ai fini della imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1973, I, pag. 1125;
- *Divergenze tra reddito di impresa e reddito fiscale*, in AA.VV., *Problemi societari e fiscali di attualità. Scritti in memoria di Luigi Antonelli*, Milano, 1974, pag. 263;

CROVATO, FRANCESCO

- *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, Padova, 1996;
- *L'irrilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte: un altro passo verso la divaricazione tra valori fiscali e valori di bilancio*, in *Rass. Trib.*, 1999, fasc. 2, I, pag. 385;
- *Ripporto delle perdite ed operazioni straordinarie*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 607;
- *Il riporto delle perdite*, in *L'imposta sul reddito delle persone fisiche*, a cura di V. Uckmar e F. Tundo, Collana per la didattica coordinata da G. Visentini, 2003, vol. II, pag. 33;

D

D'ABRUZZO, GIOVANNI

- *Le holding industriali nella morsa degli interessi passivi*, in *Boll. Trib.*, 2009, fasc. 14, pag. 1092;

d'AMATI, NICOLA

- *Definizione legislativa del concetto di reddito imponibile*, in *Arch. Fin.* 1964, pag. 21;
- *La teoria del reddito tra dogmatismo e problematicità*, in *Dir. Prat. Trib.*, I, vol. XL, 1969, pag. 289;
- voce *Agevolazioni ed esenzioni tributarie*, in *Nov. Dig. It.*, app. I, Torino, 1980, pag. 153;
- *Imposta*, in *Dig. Sc. Priv.*, Sez. Comm., Torino, 1991, vol. VI, pag. 505;
- *Profili giuridici delle agevolazioni fiscali*, in *Boll. Trib.*, 1995, fasc. 8, pag. 565;
- *Gruppi di società fra soggettività e parasoggettività tributaria: aspetti di diritto interno*, in Atti del convegno di Napoli sul tema "Prime considerazioni sulla legge delega n. 80 del 7 aprile 2003 per la riforma del sistema fiscale statale in *Il Fisco*, 2003, inserto al fasc. 21 del 2 giugno 2003, pag. 3247;

DAMIANI, MARIO

- *Fusioni e riporto delle perdite nel consolidato fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 17, pag. 1316 (con SAGGESE, P.);
- *I limiti strutturali all'emendabilità delle dichiarazioni fiscali*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 25, pag. 1913;

DAMI, FILIPPO

- *La trasparenza delle società di capitali: alcune riflessioni per un inquadramento sistematico*, in *Giur. Imp.*, 2005, fasc. 5;
- *Razionalizzata la disciplina dell'accertamento del consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 33, pag. 2681;
- *I rapporti di gruppo nel diritto tributario*, Milano, 2011;
- *La condotta elusiva deve essere sanzionata pur nel rispetto dei principi generali*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2012, fasc. 2, pag. 113;

DANIELI, LUISA

- *Il reddito di impresa di moneta avariata*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1949-1950, anno I, pag. 537;

DE ANGELIS, FILIBERTO

- *Il concetto di reddito d'impresa: suoi lineamenti*, in *Incontri con il Banco di Roma. Il reddito d'impresa*, Convegno di studi 10-12 dicembre 1973, Caserta, 1974, tomo III, pag. 59;

DE ANGELIS, GIUSEPPE

- *Quantificazione del reddito d'impresa: i costi ed i ricavi nella disciplina della riforma*, in *Incontri con il Banco di Roma. Il reddito d'impresa*, Convegno di studi 10-12 dicembre 1973, Caserta, 1974, tomo III, pag. 136;

DEL FEDERICO, LORENZO

- *Elusione e illecito tributario*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 39, pag. 3110;

DEL FEDERICO, LUCA

- *Trattamento fiscale delle perdite nella determinazione del reddito imponibile delle persone fisiche*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 20, pag. 3059;

DEL GIUDICE

- *Irpeg. Le disposizioni generali. Le società e gli enti commerciali*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 21, dispensa 17/19, pag. 3363;

DELLA VALLE, EUGENIO

- *Gli accantonamenti per rischi e oneri*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, pag. 279;
- *Affidamento e certezza del diritto tributario*, Milano, 2001;
- *La tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Fisco*, in *Corr. Trib.*, 2002, fasc. 44, pag. 3968;
- *Perdite fiscali e recessione*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 13, pag. 987;
- *Lo «ius superveniens» salva l'indeducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 35, pag. 2842;
- *Brevi note in tema di rilevanza sanzionatoria della condotta elusiva/abusiva*, in *Rass. Trib.*, fasc. 5, 2012, pag. 1118;

DE MARCO, SANTA

- *Il trattamento fiscale delle perdite alla luce dei più recenti interventi normativi*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2012, vol. LXXXIII, fasc. 3, pag. 549;

DE MITA, ENRICO

- *Fisco e costituzione. I 1957-1983*, Milano, 1984;
- *Appunti di diritto tributario*, Milano, 1987;

- *Interesse fiscale e tutela del contribuente*, Milano 1987;
 - *Principi di diritto tributario*, Milano, 1999, pag. 140;
- DENARO, MARCO
- *L'accertamento e il processo tributario nel consolidato fiscale nazionale*, in *Il Fisco*, 2009, fasc. 26, pag. 4260;
- DE PACE, ETTORE
- *La "retrodatazione" rileva per le perdite, ma non per gli indici di depotenziamento*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1455;
- DEZZANI, FLAVIO
- *Le perdite fiscali sono utilizzabili anche a copertura di utili accertati dal Fisco*, in *Il Fisco*, 1998, fasc. 41, pag. 13213;
- DILI, ANDREA
- *La riportabilità delle perdite fiscali*, in *Coop. & Cons.*, 2009, fasc. 3, pag. 35;
- DI CAGNO, NICOLA
- *Informazione contabile e bilancio d'esercizio*, Bari, 2001;
- DI SIENA, MARCO
- *Note sparse a margine del rinnovato regime di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti IRES*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Tributario*, 2012, fasc. 3, pag. 629;
- DI TANNO, TOMMASO
- *Il trattamento tributario del debito nell'Ires (alla luce della Finanziaria 2008)*, in AA.VV., *Finanziaria 2008. Saggi e Commenti*, a cura di G. Frasoni, in *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, Milano, 2008, pag. 63;
- DI VAIA, SIMONE
- *Spunti di carattere sistematico sulla genesi delle perdite fiscali nel reddito d'impresa*, in *Il Fisco*, 2006, fasc. 7, pag. 980 (con ANDRIOLA M.);
- DODERO, ANNIBALE
- *La tassazione per trasparenza delle società di capitali*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 48, pag. 3822;

- *Nuovi chiarimenti sulla trasparenza fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2005, fasc. 11, pag. 829;
- *Decorrenze per l'utilizzo di perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 45, pag. 3550;
- *Modifiche al regime della trasparenza*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 33, pag. 2579;
- *Imposta sul reddito delle società*, Milano, 2008 (con FERRANTI G., IZZO B., MIELE L.);
- *Interessi passivi*, Milano, 2010 (con FERRANTI G., MIELE L.);

DOLCE, ROSARIO

- *Accertamento da consolidato fiscale. Problematiche processuali emergenti*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 8, pag. 1183;

DONESANA, ANNALISA

- *Il riporto delle perdite nelle operazioni di fusione*, in AA.VV. in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 665;

DONNINI, LUCIANO

- *Il riporto delle perdite nelle società in accomandita semplice*, in *Boll. Trib.*, 2008, fasc. 23, pag. 1804;

DULCAMARE, VITO

- *L'accomandatario deduce le perdite eccedenti le quote dell'accomandante*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 48, pag. 3651 (con BERARDO G.);

DUS, SERGIO

- *La fusione di società fra «vecchia» giurisprudenza e «nuovi» principi*, in *Le società*, 1985, pag. 313;
- *Opzione per la trasparenza fiscale: prime considerazioni*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 31, pag. 4824;
- *La fusione di due società consolidanti e gli effetti sulle perdite prodotte durante la vigenza del consolidato*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 12, pag. 1537;

E

EINAUDI, LUIGI

- *Miti e paradossi della giustizia tributaria*, Torino, 1940, pag. 185;

ESCALAR, GABRIELE

- *Contributo allo studio della nozione di reddito di capitale*, in *Rass. Trib.*, 1997, pag. 285;
- *I limiti alla deduzione della nullità dei negozi per frode alla legge tributaria*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 10 pag. 1603;
- *Indebita trasformazione del divieto di abuso del diritto in divieto di scelta del regime fiscale meno oneroso*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 35, pag. 2707;

F

FALSITTA, GASPARE

- *Le plusvalenze nel sistema d'imposta mobiliare*, Milano 1966, pag. 65;
- *Problemi, vicende e prospettive della tassazione del reddito d'impresa nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale*. Atti del convegno di S. Remo del 21-23 marzo 1980, pag. 109;
- *Manuale di diritto tributario. Parte Generale*, Padova, 2003, ed. VI;
- *Manuale di diritto tributario. Parte Speciale*, Padova, 2009, ed. VI;
- *Natura delle disposizioni contenenti "norme per l'interpretazione di norme" e l'art. 37 bis sull'interpretazione analogica o antielusiva*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2010, fasc. 5, I, pag. 519;
- *Manuale di diritto tributario. Parte Speciale*, Padova, 2012, ed. VII;

FANELLI, ROBERTO

- *Le perdite compensabili non evitano la sanzione per dichiarazione infedele*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 36, pag. 2997;

FANTOZZI, AUGUSTO

- *Le valutazioni dei beni delle società ai fini del bilancio e della dichiarazione dei redditi*, in *Dir. Prat. Trib.*, I, vol. XLI, 1970, pag. 837;
- *Inscindibilità del bilancio e compensabilità delle perdite di gestioni esenti con utili di gestioni non esenti*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1972, II, vol. XXXI, anno XXXI, pag. 243;
- *La nuova disciplina del bilancio d'esercizio in attuazione della IV Direttiva CEE: i rapporti fra la nuova disciplina del bilancio e la normativa tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, I, 1991, pag. 587;
- *Le società per azioni nella disciplina tributaria*, estratto da *Trattato delle società per azioni*;
- *Il diritto tributario*, Torino, 2003;

- *Prime osservazioni in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2003, I, pag. 685 (con SPOTO A.);
- *La nuova disciplina Ires: i rapporti di gruppo*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2004, I, fasc. 4, pag. 489;
- *I rapporti di gruppo*, in AA.VV., *La riforma dell'imposta sulle società*, a cura di P. Russo, Quaderni Cesifin, Torino, 2005, pag. 167;

FAVARA, FRANCO

- *Riporto delle perdite di esercizi precedenti*, *Rass. Avv. Stato*, 1988, pag. 15;

FAZZINI, ENRICO

- *Consolidato civile e compensazione fiscale tra redditi positivi e negativi*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, fasc. 7/8, pag. 1061;

FEDELE, ANDREA

- *«Possesso» di redditi, capacità contributiva ed incostituzionalità del «cumulo»*, in *Giur. Cost.*, 1976, I, pag. 2163;
- *Gli incrementi «nominali» di valore nell'INVIM ed il principio di capacità contributiva*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1982, anno XLI, vol. XLI, parte I, pag. 57;
- *La nuova disciplina IRES: i rapporti fra soci e società*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2004, fasc. 4, pag. 465;
- *La funzione fiscale e la "capacità contributiva" nella Costituzione italiana*, in *Diritto tributario e Corte costituzionale*, pag. 14;

FERLAZZO NATOLI, LUIGI

- *Fattispecie tributaria e capacità contributiva*, Milano, 1979;

FERRANTI, GIANFRANCO

- *Problemi connessi al riporto delle perdite per le imprese commerciali in regime ordinario*, in *Corr. Trib.*, 1986, pag. 519 (con Leo M.);
- *Modalità di deduzione delle perdite di impresa. Problematiche applicative*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 35, pag. 5433, (con LEO M.);
- *Trasparenza, le perdite a caccia di certezze*, in *Il Sole-24 Ore* dell'11 novembre 2003, pag. 23;
- *Imposta sul reddito delle società*, Milano, 2008 (con DODERO A., IZZO B., MIELE L.);
- *Primi chiarimenti del Fisco sulle nuove regole di deducibilità degli interessi passivi*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 7, pag. 511;
- *Interessi passivi*, Milano, 2010 (con DODERO A., MIELE L.);

- *Le modalità di calcolo degli interessi passivi deducibili*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 6, pag. 461;
- *La nuova disciplina del riporto delle perdite secondo l'Istituto di Ricerca DCEC*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 38, pag. 3098;
- *La disciplina degli interessi passivi in UNICO2011 SC*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 21, pag. 1725;
- *La disciplina delle perdite si adegua alla crisi economica*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 31, pag. 2477;
- *I rapporti tra la nuova disciplina delle perdite e gli altri istituti fiscali*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 6, pag. 385;
- *La deduzione dalle imposte sui redditi dell'IRAP relativa al costo del lavoro: le questioni ancora aperte*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 10, pag. 697;
- *La nuova disciplina del riporto delle perdite in UNICO 2012*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 21, pag. 1606;
- *L'utilizzo in caso di accertamento delle perdite riportate dai periodi d'imposta precedenti*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 31, pag. 2357;
- *Perdite di periodi d'imposta precedenti e accertamento: Corte di cassazione più «rigida» dell'Agenzia delle entrate*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 44, pag. 3395;

FICARI, VALERIO

- *Prime osservazioni su programma imprenditoriale di gruppo e "consolidato fiscale" nel disegno di legge-delega per la riforma tributaria*, in *Boll. Trib.*, 2003, fasc. 7, pag. 485;
- *Reddito di impresa e programma imprenditoriale*, Padova, 2004;
- *Profili applicativi e questioni sistematiche dell'imposizione "per trasparenza" delle società di capitali*, in *Rass. Trib.*, 2005, fasc. 1, pag. 38;
- *Gruppo di imprese e consolidato fiscale all'indomani della riforma tributaria*, in *Rass. Trib.*, 2005, fasc. 5, pag. 1587;
- *Principio di collaborazione e buona fede, disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie ed abuso del diritto nelle imposte sul reddito*, in *Il Fisco*, 2009, fasc. 33, pag. 5319;

FICHERA, FRANCO

- *Le agevolazioni fiscali*, Milano, 1992;

FILIPPI, PIERA

- *Riflessioni sulla individuazione del reddito d'impresa ai fini tributari*, in *Giur. Comm.*, 1976, pag. 103;

FRANSONI, GUGLIELMO

- *Giudicato tributario e attività dell'amministrazione finanziaria*, Milano, 2001;
- *Osservazioni in tema di responsabilità e rivalsa nella disciplina del consolidato nazionale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2004, I, pag. 520;
- *Le perdite fiscali ed il "perduto ingegno" del legislatore*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 4, pag. 541;
- *Finanziaria 2008 e modifiche alla disciplina delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, vol. XVII, fasc. 7-8, I, pag. 651;
- *Abuso di diritto, elusione e simulazione: rapporti e distinzioni*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 1, pag. 13;
- *I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 4, pag. 858;

FUMAGALLI, TULLIO

- *Le limitazioni al riporto delle perdite nella disciplina dell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi*, in *Il Fisco*, 2001, fasc. 24, pag. 8541;

G

GAFFURI, FRANCO

- *L'attitudine alla contribuzione*, Milano, 1969;
- *Il procedimento e gli atti di accertamento nel consolidato fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 37, pag. 3065;

GALEOTTI FLORI, MARIO ALBERTO,

- *Il possesso di redditi nell'ordinamento dei tributi diretti. Aspetti particolari*, Padova, 1983;
- *I tributi in Italia*, Padova, 1988,

GALLEA, MARCO

- *Il riporto delle perdite fiscali delle società fuse o incorporate. Aspetti fiscali e penali*, in *Il Fisco*, 1989, fasc. 48, pag. 7451;

GALLO, FRANCO

- *L'imposta sulle assicurazioni*, Torino, 1970;
- *L'influenza della disciplina formale nella ricostruzione della natura giuridica di un tributo surrogatorio*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1977, vol. XXXVI, II, pag. 252;
- *Assicurazioni (Imposta sulle)*, in *Digesto*, ed. IV, Torino, 1987, pag. 3;

- *La soggettività ai fini Irpeg*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 659;
- *Prime considerazioni sulla disciplina dei redditi di capitale nel nuovo testo unico*, in *Rass. Trib.*, 1988, I, pag. 39;
- *Il dilemma reddito normale o reddito effettivo: il ruolo dell'accertamento induttivo*, in *Rass. Trib.*, 1989, anno XXXII, fasc. 10, pag. 459;
- *Discrezionalità nell'accertamento tributario e sindacabilità delle scelte dell'Ufficio*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, anno LI, 1992, I, pag. 655;
- *I gruppi di imprese e il Fisco*, in AA.VV., *La disciplina dei gruppi di imprese: il problema oggi*, Atti del Convegno di studio sul tema "Problemi attuali di diritto e procedura civile", Milano, 1997, pag. 227;
- *I gruppi d'impresa e il Fisco*, in AA.VV., *Studi in onore di Victor Uckmar*, tomo I, Padova, 1997, pag. 576;
- *Ratio e struttura dell'Irap*, in *Rass. Trib.*, 1998, pag. 627;
- *Imposta regionale sulle attività produttive*, in *Enc. Dir. Aggiornamento*, V, Milano, 2001, pag. 661;
- *Rilevanza penale dell'elusione*, in *Rass. Trib.*, 2001, fasc. 2, I, pag. 321;
- *L'imposta regionale sulle attività produttive e la capacità contributiva*, in *Giur. Comm.*, 2002, anno XXIX, fasc. 2, pag. 131;
- *Riforma del diritto societario e imposta sul reddito*, in AA.VV., *La riforma dell'imposta sulle società*, a cura di P. Russo, Quaderni Cesifin, Torino, 2005, pag. 39;
- *Le ragioni del Fisco. Etica e giustizia della tassazione*, Bologna, 2007, ed. II;

GALLO, SALVATORE

- *Manuale pratico di diritto tributario*, Padova, 2001, ed. II;

GARBARINO, CARLO

- *Riporto delle perdite ed elusione*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2001, fasc. 1, I, pag. 85;
- *Riporto delle perdite e disciplina antiabuso: profili comparatistici e di analisi economica*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 648;

GARCEA, ANGELO

- *Le perdite imputate per trasparenza sono ancora illimitatamente riportabili per i soci imprenditori?* in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 7/8, pag. 1033;

GARGIULO, GIUSEPPE

- *Sulla non contestabilità, nell'esercizio del riporto, della perdita di un periodo di imposta definito*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1003;
- *Punti fermi e questioni ancora controverse in materia di rimborsi di crediti d'imposta risultanti da dichiarazioni*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2009, fasc. 2, pag. 208;
- *Incontestabile la spettanza del credito indicato in dichiarazione se l'Amministrazione finanziaria decade dal potere di accertamento in rettifica*, in *Dial. Tir.*, 2010, fasc. 2, pag. 147;

GAZZERO, FILIPPO

- *In tema di effetti della classificazione del reddito r.m. in categoria B o C*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1957, anno XVI, vol. XVI, II, pag. 289;
- *Concetto fiscale di reddito complessivo ai sensi dell'art. 95 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1965, anno XXIV, vol. XXIV, II, pag. 15;
- *Ilor: detrazioni e compensazioni delle perdite*, in *Boll. Trib.*, 1980, pag. 1482;

GHISELLI, FABIO

- *Il riporto delle perdite nelle operazioni di fusione: l'incerto confine tra società operative, «non operative» e «bare fiscali»*, in *Boll. Trib.*, 2000, fasc. 21, pag. 1537;

GIACONIA, MASSIMO

- *Limiti all'utilizzo delle perdite pregresse nella trasparenza*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 13, pag. 1036 (con GRECO, L.);

GIANNETTA ENZO,

- *Teoria e tecnica nell'accertamento del reddito mobiliare*, Roma, 1966, ed. III (con SCANDALE G., SESSA, M.);
- *Il bilancio di impresa e la sua analisi ai fini fiscali*, Milano, 1977;

GIANNINI, ACHILLE DONATO

- *Il rapporto giuridico d'imposta*, Milano, 1937;
- *L'accertamento dell'imposta*, in *Riv. Ital. Dir. Fin.*, anno VI, 1942, pag. 69;

- *I concetti fondamentali del diritto tributario*, Torino, 1956;
- *Istituzioni di diritto tributario*, Milano 1968;

GIARDINA, EMILIO

- *Le basi teoriche del principio della capacità contributiva*, Milano, 1961;

GIORGETTI, ARMANDO

- *La tassazione del reddito d'impresa*, Torino, 1963;

GIOVANARDI, ANDREA

- *Il riporto delle perdite*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi*, diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, pag. 185;
- *L'adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti a comparire tra principio di eguaglianza e deterrenza delle sanzioni*, in *Rass. Trib.*, 2010, fasc. 2, pag. 342;

GIOVANNINI, ALESSANDRO

- *La nozione di imprenditore*, in AA.VV., *L'imposta sul reddito delle persone fisiche. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauro, tomo II, Torino, 1994;
- *I gruppi di società*, in AA.VV., *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauro, Torino, 1996;
- *Soggettività tributaria e fattispecie impositiva*, Padova, 1996;

GIRELLI, GIOVANNI

- *La compensazione tributaria*, Milano, 2010;

GIULIO, SALVI

- *Fusioni e scissioni: nuovi limiti per le perdite fiscali*, in *Prat. Cont.*, 2006, fasc. 10, pag. 2006;

GIUSSANI, BRUNO

- *Contributo alla precisazione del concetto di reddito giuridico di reddito mobiliare*, in *Riv. Ital. Dir. Fin.*, 1941, anno V, I, pag. 97;
- *Diritti soggettivi e interessi legittimi nel rapporto d'imposta*, in *Riv. Ital. Dir. Fin.*, 1942, anno VI, I, pag. 1;

GLENDI, CESARE

- *L'oggetto del processo tributario*, Padova, 1984;
- *La nozione di reddito fiscale*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 127;
- *I crediti d'imposta*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 233;
- *Sulla travagliata esperienza della sezione tributaria della Corte di Cassazione in tema di pregiudizialità fra (e di sospensione necessaria dei) processi tributari*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2001, fasc. 10, pag. 1223;
- *Giuste aperture al «ne bis in idem» in Cassazione ma discutibili estensioni del «giudicato tributario» extra moenia*, in *GT- Riv. Giur. Trib.*, 2006, fasc. 6, pag. 557;

GRANELLI, ANTONIO EMANUELE

- *Il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in *Dir. Prat. Trib.*, I, vol. XLIV, 1973, pag. 1133;
- *Disposizioni generali sulla determinazione della base imponibile ai fini della imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1973, vol. XLIV, I, pag. 1125;
- *L'imposizione dei plusvalori immobiliari*, Padova, 1981;

GRASSI, EDUARDO

- *All'esame delle Sezioni Unite della Cassazione il contrasto emerso tra le diverse pronunce delle Sezioni semplici in tema di ultrattività del giudicato esterno e, in seno alla sezione tributaria, relativamente all'ultrattività del giudicato medesimo nel processo tributario*, in *Il fisco*, 2006, fasc. 32, pag. 1-4921;

GRAZIANO, FABIO

- *L'imposizione sui redditi delle società di persone*, in *Corr. Trib.*, 2001, fasc. 25, pag. 1869;

GREGGI, MARCO

- *La fiscalità dei gruppi di società: profili tributari italiani e comparati*, in *Rass. Trib.*, fasc. 6, 2002, pag. 1953;

GRILLO, ROSARIO

- *Il bilancio delle società anonime nella determinazione del reddito fiscale*, Milano, 1940;
- *Il principio di «unità fiscale del bilancio» e la nozione fiscale di «riserva»*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1949-1950, anno I, pag. 36;

- *Autonomia economica e autonomia fiscale del bilancio*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1949-1950, anno I, pag. 423;
- *Il bilancio d'impresa quale «vinculum iuris» dell'azione accertatrice della finanza nella determinazione analitico-tecnica del reddito fiscale in confronto al reddito economico o di esercizio*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1968, anno XIX, fasc. 1, Gennaio-Febrero, pag. 1;
- *Il bilancio d'impresa nella economia di azienda e nel diritto tributario*, in *AA.VV., Scritti in onore di Giordano dell'Amore*, Milano, 1969, pag.625;

GRIZIOTTI, BENVENUTO

- *L'imposizione degli utili di impresa*, in *Riv. di Polit. Econ.*, anno XXXIX, serie III, fasc. VII-VIII, 1949, pag. 761;
- *Il principio della capacità contributiva e sue applicazioni*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, vol. VIII, I, 1949, pag. 15;
- *Reddito d'impresa e reddito fiscale nel quadro della riforma tributaria*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1968, anno XIX, fasc. 5, Luglio-Agosto, pag. 885;

GUETTA, GUIDO

- *Consolidato fiscale e interessi passivi. La remunerazione del beneficio fiscale apportato all'imponibile del gruppo*, in *Il Fisco*, 2008, fasc. 37, pag. 6641 (con MOLGORA A.);

GUGLIELMI, NICOLETTA

- *Riportabilità delle perdite e degli interessi passivi indeducibili in caso di consolidato fiscale*, in *Azienda & Fisco*, 2011, fasc. 6, pag. 51;

H

HENSEL, ALBERT

- *Diritto tributario*, trad. di D. Jarach, Milano, 1956;

I

IACONDINI, ANTONIO

- *Società in accomandita semplice e perdite eccedenti il capitale sociale: in che limiti possono essere dedotte dagli accomandatari?*, in *Rass. Trib.*, 1994, fasc. 6, pag. 958;

IAVAGNILIO, MICHELE

- *Credito d'imposta limitato per perdite fiscali pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2000, fasc. 32, pag. 2318;

- *La natura bilaterale sostanziale e procedimentale del consolidato nazionale*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2011, vol. LXXXII, I, pag. 25;

IMPERATO, LORENZO

- *Commento all'articolo 1*, in AA.VV., *Diritto e procedura penale tributaria*, a cura di I. Caraccioli, A. Giarda, A. Lanzi, Padova, 2001;

INGRAO, GIUSEPPE

- *La rilevanza del giudicato nel processo tributario*, in *Rass. Trib.*, 2006, pag. 1954;
- *Primi cenni ai confini del giudicato nel processo tributario*, in *Dial. dir. trib.*, 2006, pag. 1545;
- *Utilizzo di perdite pregresse nell'ambito di una fusione infragruppo ed elusione fiscale*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2011, vol. LXXXII, fasc. 4, II, pag. 743;

INGROSSO, MANLIO

- *Il credito d'imposta*, Milano, 1984;

IZZO, BRUNO

- *Perdite in primo piano nel regime di trasparenza fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 7, pag. 503;
- *Tassazione dei redditi nel regime di trasparenza*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 9, pag. 655;
- *Riporto delle perdite eccedenti e irrilevanza degli utili distribuiti nel regime di trasparenza*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 21, pag. 1623;
- *Il trattamento delle perdite nella tassazione di gruppo*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 27, pag. 2103;
- *Modifiche al regime delle perdite ai fini IRPEF e IRES*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 43, pag. 3487 (con Russo V.);
- *Condizioni più rigorose per il riporto a nuovo delle perdite senza limiti di tempo*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 19, pag. 1543;
- *Imposta sul reddito delle società*, Milano, 2008 (con DODERO A., FERRANTI G. MIELE L.);
- *Ampliata la possibilità di riporto delle perdite per le cooperative*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 9, pag. 725 (con Russo V.);

L

LACCHINI, MARIO

- *I principi generali di valutazione nella IV Direttiva CEE e nello schema di legge di recepimento*, in *R.I.R.E.A.*, 1989, fasc. 3-4, pag. 117;

LACONE, LUIGI

- *Utilizzo di perdite pregresse in sede di accertamento con adesione*, in *Azienda & Fisco*, 2007, fasc. 11, pag. 48;

LAROMA JEZZI, PHILIP

- *Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive "speciali" e "generaliste"*, in *Rass. Trib.*, 2002, fasc. 1, pag. 200;

LA ROSA, SALVATORE

- voce *Esenzione (dir. trib.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano, 1966, pag. 568;
- *Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali*, Milano, 1968;
- *I gruppi di società nel diritto tributario*, in *Gruppi di società. Ricerche per uno studio critico*, a cura di Pavone La Rosa, Bologna, 1982;
- *Le norme generali sui rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *AA.VV., Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, Padova, 1988, pag. 581;
- *Riflettendo su un caso clinico*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1988, pag. 536;
- *Le agevolazioni tributarie*, in *Trattato di diritto tributario*, diretto da A. Amatucci, Padova, 1994, I, pag. 403;
- *Prime osservazioni sui rapporti tra bilancio e dichiarazione negli artt. 75 e 76 del nuovo Testo Unico*, in *Dir. Prat. Trib.*, I, LVIII, 1987, pag. 937;
- *Rettifica dell'opzione per il rimborso e neutralità dell'IVA*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2004, I, pag. 679;
- *Differenze e interferenze tra diritto a restituzione, diritto di detrazione e credito da dichiarazione*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2005, II, pag. 156;
- *Nozioni e limiti delle norme analitiche antielusione*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 39, pag. 3095;
- *Accertamento tributario e situazioni soggettive del contribuente*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2006, I, pag. 749;
- *Gli accordi nella disciplina dell'attività impositiva: tra vincolatezza, discrezionalità e facoltà di scelta*, in *Giust. Trib.*, 2008, fasc. 2, pag. 13;

LEO, MAURIZIO

- *Problemi connessi al riporto delle perdite per le imprese commerciali in regime ordinario*, in *Corr. Trib.*, 1986, pag. 519 (con FERRANTI G.);

- *Modalità di deduzione delle perdite di impresa. Problematiche applicative*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 35, pag. 5433 (con FERRANTI G.);
- *La nuova disciplina del riporto delle perdite fiscali e Novità in tema di accertamento delle società partecipanti al consolidato nazionale* entrambi in LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Commento alle recenti novità in tema di IAS, reddito di impresa, CFC, cedolare secca, fondi comuni di investimento e premi di produttività*, a cura di M. Bagnoli, F. delli Falconi, A. Lo Presti, P. Pacitto, A. Trabucchi, Milano, 2011;

LEVI, MARIO

- *Aliquote e criteri di accertamento nella riforma tributaria*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1949-1950, anno I, pag. 560;

LIBURDI, DUILIO

- *Circ. n. 9/E del 9 marzo 2010. Il riporto delle perdite nell'ambito di operazioni straordinarie che interessano società consolidate*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 10, pag. 1881;

LIPRINO, VINCENZO

- *L'abuso di diritto in materia fiscale nell'esperienza francese*, in *Rass. Trib.*, 2009, fasc. 2, I, pag. 445.

LIZZUL, RODOLFO

- *Fusioni e riporto di perdite societarie: la nuova normativa*, in *Boll. Trib.*, n. 19, 1986, pag. 1461;

LOMBARDI, SIMONE

- *Limiti al riporto delle perdite e trasformazione in società di persone*, in *Boll. Trib.*, 2000, fasc. 2, pag. 97;

LOVISOLO, ANTONIO

- *Gruppo di imprese e imposizione tributaria*, Padova, 1985;
- *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in AA.VV., *Le imposte della riforma*, Genova, 1989;
- *Indeducibilità ai fini Ilor delle perdite realizzate all'estero da imprese residenti*, in *Dir. Prat. Trib.*, II, vol. LXII, 1991, pag. 1124;
- *L'imposizione dei gruppi di società*, in *L'evoluzione dell'ordinamento tributario italiano*, Padova, 2000, pag. 313;

LUGANO, ROBERTO

- *I nuovi criteri di utilizzo delle perdite fiscali previsti per i soggetti IRES*, in *Riv. Dott. Comm.*, 2011, fasc. 4, pag. 853 (con NESSI M);

LUNELLI, ROBERTO

- *Nuovi orientamenti sul principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa imponibile*, in *Boll. Trib.*, 1982, pag. 1174;

LUPI, RAFFAELLO

- *Riporto delle perdite e fusione di società*, in *Rass. Trib.*, 1988, fasc. I, pag. 279;
- *Profili tributari della fusione di società*, Padova, 1989;
- *Trasformazione di società di persone, riporto delle perdite e norma antielusiva*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1992, I, pag. 771;
- *Fondi tassati e riporto delle perdite nei conferimenti in società (in margine a risoluzione ministeriale n. 142/E del 2000)*, in *Rass. Trib.*, 2000, fasc. 5, pag. 1389;
- *Prime osservazioni sulla proposta di «consolidato fiscale»*, in *Giur. Imp.*, 2002, pag. 493;
- *Simmetrie fiscali e deducibilità dei costi relativi a proventi esenti*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 7-8, pag. 1067;
- *Le operazioni straordinarie nel sistema delle imposte sui redditi e dell'IVA*, in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002.
- *La diversa rilevanza sistematica della disposizione sul riporto delle perdite*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 1, pag. 72;
- *La sopravvalutazione di una disposizione contingente*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 1, pag. 114;
- *Quando l'agevolazione si trasforma in una penalizzazione: si può razionalizzare l'assurdo? Esenzioni e simmetrie*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 4, pag. 549;
- *La perdita della frazione di esercizio è una cosa, il depotenziamento un'altra*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1459;
- *Possibile che il consolidato sia l'unico strumento di recupero delle perdite?* in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 1469;
- *Una «comodità fiscale» senza coperture normative*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 999;
- *L'elusione della norma con funzione antielusiva*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2008, fasc. 3, pag. 50;

- *Una conferma della matrice amministrativistica del diritto tributario e il problema dei «microrimborsi»*, in *Dial. Trib.*, 2009, fasc. 2, pag. 213;
- *Lease back infragruppo e “paradosso di elusività senza vantaggio fiscale”*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 24, pag. 1923 (con STEVANATO D.);
- *Aspetti teorici di una modifica «fatta di corsa»*, in *Dial. Trib.*, 2011, fasc. 4, pag. 385;

M

MAFFEZZONI, FEDERICO

- *Il principio di capacità contributiva nel diritto finanziario*, Torino, 1970;

MAGGI, CARLO F.

- *Riduzione della perdita d'esercizio in presenza di proventi esenti e componenti negativi non dedotti ai sensi dell'art. 102 del Tuir*, in *Il Fisco*, 1994, fasc. 26, pag. 6324 (con MIGLIETTA, N.);

MAGNANI, CORRADO

- *Sui limiti oggettivi della cosa giudicata tributaria*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1962, II, pag. 432;
- *Il processo tributario. Contributo alla dottrina generale*, Padova, 1965;
- *I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1973, I, pag. 1142;

MANDARINO, PAOLO

- *La comunicazione al consolidato fiscale non blocca la riattribuzione delle perdite secondo convenienza*, in *Il Fisco*, 2006, fasc. 45, pag. 6954;

MANZONETTO, PIETRO

- *Una figura caratteristica di bilancio differenziato: il bilancio fiscale*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1980, anno XXXI, fasc. 2, pag. 244;

MANZONI, IGNAZIO

- *Il principio della capacità contributiva nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 1965,
- *Potere di accertamento e tutela del contribuente*, Milano, 1993;

MARCHETTI, FABIO

- *Alcune riflessioni sulla nozione di reddito di capitali*, in *Rass. Trib.*, 1989, I, pag. 784;

MARELLO, ENRICO

- *L'accertamento con adesione*, Torino, 2001;
- *Il regime di trasparenza*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle società (IRES)*, diretta da F. Tesauro, Bologna, 2007, pag. 517;

MARINO, GIUSEPPE

- *Legittimo l'utilizzo di plusvalenze per il recupero di perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 29, pag. 2363;

MARINO, TANCREDI

- *Operazioni di conferimento, ringiovanimento delle perdite ed onere della prova dell'elusione fiscale in un recente arresto della giurisprudenza di merito*, in *GT - Riv. Giur. Trib.*, 2005, fasc. 11, pag. 1066;

MARINI, DAVIDE

- *Limitazioni al riporto delle perdite*, in *Il Fisco*, 1997, fasc. 37, pag. 11011;

MARONGIU, GIANNI

- *Il principio di capacità contributiva nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1985, vol. LVI, I, pag. 6;
- *Statuto del contribuente, affidamento e buona fede*, in *Rass. Trib.*, 2001, fasc. 5, pag. 1275;
- *Il consolidato domestico nello "schema di decreto" fra proposte di disciplina generale e dubbi di costituzionalità in tema di responsabilità solidale*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 41, pag. 6363 (con MARONGIU P.);

MARONGIU, PAOLA

- *Il consolidato domestico nello "schema di decreto" fra proposte di disciplina generale e dubbi di costituzionalità in tema di responsabilità solidale*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 41, pag. 6363 (con MARONGIU G.);

MARRONE, FRANCESCO

- *Adesione ai pvc: tutela giurisdizionale, "integralità" dell'adesione e riconoscimento dei costi correlati a maggiori ricavi*, in *Il Fisco*, 2009, fasc. 22, pag. 3583;

MARTELLA, MELO

- *Evoluzione e criticità della normativa sul consolidato nazionale*, in AA.VV., *Saggi sulla riforma dell'IRES*, a cura di M. Beghin, Milano, 2008, pag. 149;

MASINI, CARLO

- *Sintesi di bilancio e rilevazioni libere per l'apprezzamento critico del reddito d'esercizio*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1950, anno I, pag. 21;

MASTROBERTI, ANTONIO

- *Consolidato nazionale: non si può rettificare il criterio di attribuzione delle perdite*, in *Azienda & Fisco*, 2006, fasc., 23, pag. 7;
- *Deducibilità degli interessi passivi in base al ROL*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 3, pag. 319;
- *Modello per lo scomputo delle perdite della fiscal unit dai maggiori imponibili accertati*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 43, pag. 6958;
- *Società cooperative: limiti all'utilizzo delle perdite d'impresa*, in *Prat. Fisc. Prof.*, 2011, fasc. 3, pag. 33;
- *Società di comodo e reddito gruppo consolidato*, in *Rass. Trib.*, 2011, fasc. 6, pag. 1551;
- *Scomputo delle perdite societarie senza vincoli di priorità*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 6, pag. 883;
- *Per la Cassazione decisiva la scelta originaria sulle perdite pregresse*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 23, pag. 3659;
- *Assonime sul recupero delle perdite pregresse in sede di accertamento*, in *Prat. Fisc. Prof.*, 2012, fasc. 32, pag. 19;
- *Adesione ai "pvc" e determinazione dell'imposta in sede giudiziale*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 35, pag. 5613;
- *Scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento e orientamenti della giurisprudenza*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 43, pag. 6892;
- *Da rivedere il limite all'imputazione delle perdite per le società Trasparenti*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 47, pag. 7493;

MASTROGIACOMO, ENRICO

- *Profili penali delle perdite*, in *Il Fisco*, 2001, fasc. 14, pag. 5324;

MAZZA, GILBERTO

- *L'autonomia economica e giuridica della "dichiarazione annuale"*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1975, fasc. 2, pag. 195;

- *Il bilancio di esercizio e la dichiarazione dei redditi*, in *Il bilancio di esercizio. Problemi attuali*, Milano, 1997, pag. 279;

MAZZUOCOLO, LUIGI

- *Il riporto delle perdite nell'ambito del consolidato fiscale in ipotesi di operazioni di riorganizzazione*, in *Boll. Trib.*, fasc. 22, pag. 1685;
- *Perdite formatesi in corso di consolidato fiscale e loro attribuzione nell'ipotesi di scissione societaria*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 2, pag. 257;

MELIS, GIUSEPPE

- *Perdite intracomunitarie, potestà impositiva e principio di territorialità: unicuique suum?*, in *Rass. Trib.*, 2008, fasc. 5, pag. 1486;

MENCARELLI, SILVIA

- *Commento all'art. 8 del TUIR*, in AA.VV, *Commentario al testo unico delle imposte sui redditi*, a cura di G. Tinelli, Padova, 2009, pag. 87;

MENTI, FABIO

- *Il regime della trasparenza fiscale esteso alle società di capitali*, in *Boll. Trib.*, 2004, pag. 245;

MEO, CLAUDIA

- *Reddito e capitale d'impresa nella prospettiva del funzionamento*, Padova, 1995;

MERONE, CARLA

- *Trasparenza, trasformazione di società di capitali in società di persone e perdite pregresse*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 4, pag. 579;
- *I proventi esclusi ex lege dall'imposizione sui redditi e la deduzione dei costi ex artt. 96, 109 e 84 TUIR*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 7-8, pag. 1053;
- *Limiti alla deducibilità dei costi relativi a proventi che non concorrono alla determinazione del reddito: rileva la distinzione tra esclusione ed esenzione?*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, pag. 1053;

MESSINA, SEBASTIANO MAURIZIO

- *La disciplina delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 46, pag. 3779;

- *In tema di perdite i termini di accertamento decorrono dal momento di formazione*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 1, pag. 57;

MICCINESI, MARCO

- *L'imposizione su redditi nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali*, Milano, 1990;
- *L'imposta locale sui redditi*, in RUSSO P., *Manuale di diritto tributario*, Milano, 1994;
- *Reddito delle persone fisiche (Imposta sul)*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Comm.*, Torino, 1996, vol. XII, pag. 173;
- *Alcune riflessioni in tema di consolidato nazionale*, in *Giur. Imp.*, 2004, pag. 481;

MICHELI, GIAN ANTONIO

- *Corso di diritto tributario*, Torino, 1984;
- *Capacità contributiva reale e presunta*, in *Giur. Cost.*, 1967, anno XII, pag. 1525.
- *Lineamenti della riforma tributaria*, Torino, 1972;
- voce *Obbligazioni (dir. trib.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, Milano, 1979;

MICHELSEN, AAGE

- *Tax treatment of corporate losses*, in *IFA Cahiers de droit fiscal international Volume LXXXIIIa*, The Hague, 1998;

MICHELUTTI, RICCARDO

- *Riflessioni a margine della nuova disciplina in tema di riporto delle perdite*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1998, I, pag. 621;
- *La nuova disciplina del riporto delle perdite nei casi di fusione e scissione*, in *Corr. Trib.*, 1998, fasc. 24, pag. 1781;
- *Rettificabilità dell'opzione per l'attribuzione di perdite residue nel consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 45, pag. 3589 (con PICCONE FERRAROTTI, P.);
- *Perdite intragruppo e consolidato fiscale; qual è la norma di sistema?*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 12, pag. 985;
- *Riporto delle perdite per fusioni per scissioni che non interrompono il consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 15, pag. 1197;
- *Riporto delle perdite per fusioni per scissioni che interrompono il consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 17, pag. 1366;
- *Modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 4, pag. 277;

- *Il divieto di circolazione delle perdite ante consolidato travalica i confini*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 25, pag. 2051;
- *Le perdite nella fusione retrodatata qualificabili come perdite ante-consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 34, pag. 2788;
- *Profili elusivi del riporto delle perdite nel consolidato fiscale e nella trasparenza*, in AA.VV., *Elusione ed abuso del diritto tributario*, a cura di G. Maisto, collana *Quaderni della Rivista di Diritto Tributario*, 2009, Milano, pag. 137;
- *Evoluzioni interpretative in tema di riporto delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 7, pag. 557;
- *Consolidato fiscale e commercio delle perdite: l'auspicata fine di una «querelle»*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 25, pag. 2023;
- *Limite del patrimonio netto al riporto di perdite e interessi passivi nella fusione*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 27, pag. 2220 (con PRAMPOLINI A.);

MIELE, LUCA

- *Perdite in primo piano nel regime di trasparenza fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 7, pag. 503;
- *Tassazione di gruppo, operazioni straordinarie e determinazione del reddito*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 40, pag. 3123 (con IZZO B.);
- *Fusione e retrodatazione: una «stretta» sulle compensazioni tra reddito e perdite*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 30, pag. 2345;
- *La «stretta» sul riporto delle perdite senza limiti di tempo*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 33, pag. 2575;
- *Decorrenza variabile per il riporto delle perdite senza vincoli di tempo*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 11, pag. 847;
- *Imposta sul reddito delle società*, Milano, 2008 (con DODERO A., FERRANTI G., IZZO B.);
- *Interessi passivi*, Milano, 2010 (con DODERO A., FERRANTI G.);
- *Rettifica dei periodi d'imposta in perdita fiscale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 26, pag. 2069;

MINERVINI, VITTORIO

- *Utile civilistico e reddito d'impresa*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, pag. 43 (con TABELT G.);

MINUTOLI, PASQUALE

- *Considerazioni sistematiche in tema di riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie e nella tassazione consolidata*, in *Boll. Trib.*, 2011, fasc. 11, pag. 825;

MISCALI, MARIO

- *La decadenza dell'Ufficio dal potere di rettificare la dichiarazione "a credito" comporta il consolidamento del diritto di restituzione del contribuente*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2005, fasc. 9, pag. 832;

MOLGORA, ALBERTO

- *Consolidato fiscale e interessi passivi. La remunerazione del beneficio fiscale apportato all'imponibile del gruppo*, in *Il Fisco*, 2008, fasc. 37, pag. 6641 (con GUETTA G.);

MONARCA, PAOLO

- *Riduzione delle perdite riportate nelle operazioni di fusione*, in *Corr. Trib.*, 2005, fasc. 21, pag. 1677;

MONTINARI, PAOLO

- *L'attribuzione delle perdite ai soci nelle società in accomandita semplice*, in *Le Società*, 2007, fasc. 5, pag. 579;
- *Il regime di utilizzo delle perdite di impresa alla luce delle ultime novità normative*, in *Le Società*, 2007, fasc. 11, pag. 1337;

MONTUORI, LUIGI

- *L'accertamento nelle imposte della riforma. Appunti di diritto tributario*, Torino, 1975;
- *Il problema della frode alla legge nel diritto tributario*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1991, I, pag. 39;

MORO, ERIKA

- *Il riporto delle perdite nella società in accomandita semplice. Problematiche vecchie e nuove*, in *Il Fisco*, 2002, fasc. 19, pag. 7490 (con REBECCA G.);

MORO VISCONTI, GIORGIO

- *La compensazione tra utili e perdite*, in *Il Fisco*, 1985, fasc. 5, pag. 606;

MOSCATELLI, MARIA TERESA

- *Adesione al processo verbale ed agli inviti a comparire: accertamento del tributo o fattispecie di condono?*, in *Rass. Trib.*, 2010, fasc. 1, pag. 159;

MOSCHETTI, FRANCESCO

- *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973;

N

NANULA, GAETANO

- *Il principio di competenza economica nella tassazione del reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1986, vol. XLV, I, pag. 206;

NAPOLITANO, FRANCESCO

- *Riporto ad esercizi successivi di perdite fiscali pregresse*, in *Le Società*, 1989, fasc. 8, pag. 875;
- *Deducibilità delle perdite di esercizi precedenti*, in *Le Società*, 1989, fasc. 11, pag. 1219;

NAPOLITANO, LUIGI

- *Il reddito nella scienza delle finanze e nel diritto tributario italiano*, Milano, 1953;
- *La imposta sulle società*, Milano, 1955;

NAVA, MARCO

- *Trasformazione di società e riporto delle perdite fiscali*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1992, I, pag. 765;

NICITA, GIUSEPPE

- *Il regime di deducibilità per i soci delle S.a.s. delle perdite eccedenti il capitale sociale alla luce della recente risoluzione n. 152/E del 2001*, in *Il Fisco*, 2002, fasc. 10, pag. 1434;

NOCERINO, O.

- *Ricostruzione dei rapporti tra il bilancio civilistico e determinazione del reddito d'impresa*, in *Riv. Dir. Trib.*, I, 1994, pag. 267;

NOBILE, LUCA

- *La problematica razionalizzazione dell'accertamento dei soggetti aderenti al consolidato nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 5, pag. 383;

NOCITI, GIOVANNI

- *Riporto perdite: si IRPEG, no IRPEF: incostituzionalità?*, in *Il Fisco*, 1981, fasc. 23, pag. 2598;

NUSSI, MARIO

- *L'imputazione del reddito nel diritto tributario*, 1996, Padova;

O

ONIDA, PIETRO

- *Bilanci economici e bilanci fiscali*, in *Moneta e Credito*, vol. II, 1° trim., 1949, pag. 42;
- *Che cos'è il reddito d'esercizio nelle imprese?*, in *Riv. Dott. Comm.*, 1949, Luglio-Agosto, anno I, n. 1, pag. 7;
- *Atti del 5° Convegno di Studi di Economia e Politica Industriale*, in *Rivista di Politica Economica*, 1951, anno XLI, serie III, fasc. VII, pag. 842;
- *La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d'azienda*, Milano, ed. II, 1970;
- *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Milano, ed. IV, 1974;
- *Il bilancio d'esercizio nelle imprese la sua «standardizzazione» e «certificazione»*, in AA.VV., *Problemi societari e fiscali di attualità. Scritti in memoria di Luigi Antonelli*, Milano, 1974, pag. 5;

P

PAGE, ANNALISA

- *Ancora sulla trasparenza fiscale nell'IRES: quale continuità con l'istituto disciplinato nell'art. 5 del Testo Unico?*, in *Boll. Trib.*, 2004, pag. 485;
- *Valenza ultrannuale del giudicato tributario*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 34, pag. 2694;

PACIERI, ALESSANDRO

- *Il riporto delle perdite pregresse nella scissione societaria*, in *Rass. Trib.*, 1998, fasc. 4, pag. 1037;
- *Rettifiche di consolidamento, perdite pregresse ed elusione fiscale*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 12, pag. 1517 (con STANCATI, G.);
- *Se fosse il riporto a dettare le regole della successioni di leggi*, in *Dial. Trib.*, 2011, fasc. 4, pag. 384;

PACIFICO, LUIGI

- *Decreto legge antielusione - Inefficacia della norma sul riporto delle perdite nelle fusioni di società*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 15, pag. 2138;
- *Il riporto delle perdite nelle fusioni di società*, in *Il Fisco*, 1988, fasc. 34, pag. 5219;

PACITTO, PAOLO

- *Novità in tema di accertamento delle società partecipanti al consolidato nazionale*, in LEO M., *Le imposte sui redditi nel Testo Unico. Commento alle recenti novità in tema di IAS, reddito di impresa, CFC, cedolare secca, fondi comuni di investimento e*

premi di produttività, a cura di M. Bagnoli, F. delli Falconi, A. Lo Presti, P. Pacitto, A. Trabucchi, Milano 2011, pag. 333;

PADOVANI, FRANCESCO

- *Investimenti in società di capitali e imposizione sul reddito*, Milano, 2009;
- *Consolidato nazionale: riflessioni in tema di attuazione del rapporto obbligatorio d'imposta*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2010, I, pag. 1189;

PANSIERI, SILVIA

- *Il riporto delle perdite nelle fusioni di società*, in *Rass. Trib.*, 1987, I, pag. 281;
- *Il riporto delle perdite*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1987, anno X, pag. 237;
- Commento agli artt. 27 e 28 della legge 27 aprile 1989, n. 154, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1990, anno XIII, pag. 1240;

PAOLONE, GIUSEPPE

- *Il bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, Torino, 1994, ed. II;

PENNELLA, NICOLA

- *La determinazione dell'imposta e dell'imponibile*, in AA.VV., *Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*. diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, pag. 431;

PENNESI, MARICLA

- *Indebita compensazione di perdite relative ad esercizi precedenti a quello dell'avvio del consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 36, pag. 2966;

PERRONE, LEONARDO

- *Le perdite nell'imposta sul reddito delle persone fisiche*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 5, pag. 1163;

PETTINATO, SALVO

- *Alla ricerca della competenza economica nel TUIR. Piccoli appunti sui suoi tradimenti, aperti e nascosti, nelle norme sul reddito d'impresa*, in *Boll. Trib.*, 1991, fasc. 8, pag. 595;

PEVERINI, LUCA

- *Giudizio di fatto e giudizio di diritto in materia di costi non inerenti all'attività d'impresa*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, I, pag. 885;
- *Considerazioni in tema di legittimità costituzionale del doppio regime fiscale dell'assegno divorzile*, in *Rass. Trib.*, 2009, fasc. 4, pag. 1055;

PIERRO, MARIA

- *I nuovi modelli di definizione anticipata del rapporto fiscale (adesione al verbale e adesione all'invito)*, in *Rass. Trib.*, 2009, fasc. 4, pag. 965;

PINO, CARLO

- *La contestazione «postuma» del criterio di iscrizione dei valori di bilancio*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 36, pag. 2934;

POGGIANI, FABRIZIO G. E RAFFAELE

- *D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito. Le imprese in perdita "sistemica"*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 38, pag. 6133;

POGGIOLI, MARCELLO

- *La legittima spendibilità delle perdite pregresse nei regimi opzionali di trasparenza*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 40, pag. 3169;
- *Appunti sul regime di tassazione per trasparenza intersocietario di cui all'art. 115, TUIR: profili funzionali, aspetti applicativi e risvolti problematici*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2006, I, pag., 47;
- *L'inafferrabile asistematicità del trasferimento intersoggettivo delle perdite fiscali, tra disposizioni antielusive analitiche e clausola generale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, II, pag. 401;

POMINI, RENZO

- *Sull'imposizione degli utili d'impresa*, 1954, anno XIII, vol. XIII, I, pag. 388;

PORCARO, GIANPIERO

- *Il rapporto tra elusione e sanzioni amministrative*, in *Corr. Trib.*, 1997, fasc. 35, pag. pag. 3553;

POST, D.R.

- *The Tax Treatment of Corporate Losses: A Comparative Study*, in *Intertax*, 2012, vol. 40, fasc. 4, pag. 232 (con STALS, K.P.E.);

POTITO, ENRICO

- *Il sistema delle imposte dirette*, Milano, 1989;

PRAMPOLINI, ANDREA

- *Limite del patrimonio netto al riporto di perdite e interessi passivi nella fusione*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 27, pag. 2220 (con MICHELUTTI R.);

PROCOPIO, MASSIMO

- *Imposta sul reddito delle società: luci ed ombre*, in *Rass. Trib.*, 2004, fasc. 6, pag. 1956;

PROVAGGI, GIAMPAOLO

- *Riduzione delle agevolazioni fiscali per le cooperative*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 37, pag. 3085;
- *Le conseguenze per le cooperative del nuovo regime delle perdite fiscali*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 28;

PROVITO, ANTONINO

- *Diniego di rimborso IVA e termini di decadenza dell'azione accertativa*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2004, fasc. 8, pag. 748 (con CATTELAN G.);

PUOTI, GIOVANNI

- *Riflessioni sulla definizione giuridica di reddito*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1976, vol. XXXV, I, pag. 271;

PUTZOLU, CHIARA

- *Legge Finanziaria 2007: limiti alla riportabilità delle perdite prodotte da società cooperative*, in *Il Fisco*, 2007, fasc. 4, pag. 492;

Q

QUARTA, ORONZO

- *Commento alla legge sulla Imposta di Ricchezza Mobile*, vol. I, ed. III, Milano, 1917;

R

RASI, FEDERICO

- *La tassazione dei redditi societari in ambito U.E.: il nuovo modello italiano a confronto con i sistemi degli altri Paesi*, in *Rass. Trib.*, 2004, fasc. 5, pag. 1789;

- *La tassazione per trasparenza delle società di capitali a ristretta base proprietaria*, Padova, 2012;

REBECCA, GIUSEPPE

- *Il riporto delle perdite nella società in accomandita semplice. Problematiche vecchie e nuove*, in *Il Fisco*, 2002, fasc. 19, pag. 7490 (con MORO E.);
- *Utilizzo di perdite fiscali. Società di capitali: termini per l'eventuale accertamento*, in *Il Fisco*, 2007, fasc. 32, pag. 4751;
- *Le perdite fiscali nel regime di trasparenza delle società di capitali*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 18, pag. 2787 (con ZANNI M.);
- *L'accertamento in rettifica delle perdite fiscali*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 20, pag. 3121;
- *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012 (con ZANNI M.);
- *Il trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e di trasparenza alle luce del novellato art. 84 del Tuir*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 17, pag. 2603 (con ZANNI M.);

RINALDI, ROBERTA

- *Evoluzione del concetto di reddito*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, anno XL, vol. XL, I, 1981, pag. 401;
- *Contributo allo studio dei redditi di capitale*, Milano, 1988;
- *Alcune osservazioni sulla configurazione del processo verbale di constatazione alla luce del procedimento definitorio di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997*, in *Rass. Trib.*, 2009, fasc. 3, pag. 620;

ROCCHI, ALBERTO

- *Riflessioni minime sull'imputazione dei redditi delle società di persone*, in *Corr. Trib.*, 2002, fasc. 45, pag. 4093 (con SORIGNANI P.R.);

ROSSI, GUIDO

- *Utile di bilancio riserve e dividendo*, Milano, 1957;

ROSSI-MACCANICO, PIERPAOLO

- *Riforma del sistema fiscale e statale: prospettive della tassazione per trasparenza delle società di capitali*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 20, pag. 3047;

RUSSO, PASQUALE

- *Diritto e processo nella teoria dell'obbligazione tributaria*, Milano, 1969;

- voce *Processo tributario*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVI, Milano, 1987;
- *Impugnazione e merito nel processo tributario*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1993, I, pag. 749;
- *Manuale di diritto tributario*, Milano, 1994;
- *Manuale di diritto tributario*, Milano, 1999;
- *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Milano, 2002;
- *I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario*, in *Rass. Trib.*, 2012, fasc. 4, pag. 858;

RUSSO, VALERIA

- *Modifiche al regime delle perdite ai fini IRPEF e IRES*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 43, pag. 3487 (con IZZO B.);
- *Ampliata la possibilità di riporto delle perdite per le cooperative*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 9, pag. 725 (con IZZO B.);

S

SAGGESE, PASQUALE

- *Il nuovo regime di riporto delle perdite in ambito Ires*, in *Il Fisco*, 2011, fasc. 36, pag. 5923;

SALVINI, LIVIA

- *La partecipazione del privato all'accertamento*, Padova, 1990;
- *La tassazione per trasparenza*, in *Rass. Trib.*, 2003, anno XLVI, fasc. 3, pag. 1504;
- *L'elusione IVA nella giurisprudenza nazionale e comunitaria*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 39, pag. 3097;
- *La cooperazione del contribuente e il contraddittorio nell'accertamento*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 44, pag. 3570;
- *Accertamento, adesione e altre forme di definizione nel consolidato nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 37, pag. 3073;
- *Atto di accertamento «unico» per la rettifica dei redditi dei soggetti aderenti al consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 34, pag. 2824;

SARACENO, PASQUALE

- *L'imposizione dei redditi di R.M. cat. B nell'attuale situazione economica*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1964, vol. XXIII, I, pag. 167;
- *La determinazione del reddito delle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di Gino Zappa*, in AA.VV., *La determinazione del reddito delle imprese del nostro tempo alla luce del pensiero di*

Gino Zappa, Atti della giornata di studio nel centenario della nascita di Gino Zappa, Cà Foscari - 4 aprile 1981, Padova, 1982, pag. 3;

SARTORI, NICOLA

- *La nozione di reddito d'impresa negli Stati Uniti d'America; profili di diritto comparato*, in *Dir. Fin. Sc. Fin.*, 2007, anno LXVI, vol. LXVI, I, pag. 587;

SASSI, SALVATORE

- *Il reddito di impresa e la riforma tributaria*, in *Studi Economici*, anno V, n. 1, gennaio-febbraio, 1950, pag. 43;

SAVIOLI, GIUSEPPE

- *Verità e falsità nel bilancio d'esercizio*, Torino, 1998;

SBROIAVACCA, ALESSIA

- *La necessità di valutare le perdite alla luce del settore economico di appartenenza*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2012, fasc. 5, pag. 505;

SCAFATI, ILARIO

- *Parametri di vitalità nel riporto delle perdite in caso di fusione*, in *Corr. Trib.*, 2006, fasc. 45, pag. 3555;

SCALIA, ROBERTO

- *Il riconoscimento del credito d'imposta a fronte di redditi esteri alla prova della trasparenza ex art. 5, Tuir*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2011, fasc. 6, pag. 127;

SCANDIUZZI, DANIELA

- *L'obbligo di anticipata destinazione delle perdite residue nel consolidato fiscale*, in *Boll. Trib.*, 2007, fasc. 15, pag. 1271;
- *Rettifiche di consolidamento e riporto di perdite nella fiscal unit*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 18, pag. 1486 (con BEGHIN M.);

SCIFONI, GIANFILIPPO

- *L'esenzione decennale IRPEG non limita il riporto delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 27, pag. 2257 (con COMMITTERI, G.M.);
- *La gestione delle perdite e i rapporti intragruppo nel consolidato fiscale nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 45, pag. 3714 (con COMMITTERI, G.M.);

- *Trasferimenti infragruppo in continuità di valori e utilizzo delle perdite pregresse*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 39, pag. 3052 (con COMMITTERI, G.M.);
- *La disciplina delle perdite nella tassazione di gruppo*, in *Corr. Trib.*, 2005, fasc. 8, pag. 597 (con COMMITTERI, G.M.);
- *Limiti all'uso di perdite pregresse nelle rettifiche di consolidamento*, in *Corr. Trib.*, 2008, fasc. 2, pag. 101 (con BUONO D.);

SEBASTIANI, SIMONE

- *Il riporto delle perdite fiscali nella trasformazione regressiva*, in *Boll. Trib.*, 2003, fasc. 2, pag. 95;

SEPIO, GABRIELE

- *Il coordinamento tra norma generale antielusiva e disposizioni antielusive specifiche alla luce del principio di specialità*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2008, fasc. 3, pag. 28;
- *Accertamento del consolidato tra unicità dell'atto e pluralità di soggetti*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 27, pag. 2187;
- *Effetti dell'introduzione dell'«atto unico» nell'accertamento del consolidato nazionale*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 13, pag. 1088;

SICA AMADUZZI, ALDO

- *Struttura e temporalità del reddito di impresa*, Bari, 1987;

SIMONI, ANDREA

- *Credito d'imposta sui dividendi e compensazione con perdite pregresse*, in *Boll. Trib.*, 1992, fasc. 20, pag. 1617;

SOANA, GIAN LUCA

- *I reati tributari*, Milano, 2009, ed. II, pag. 79;

SORGATO, LUCIANO

- *L'imputazione delle perdite nelle s.a.s.*, in *Corr. Trib.*, 2002, fasc. 20, pag. 1811 (con SORGATO L.);
- *La trasparenza delle società di capitali e l'imputazione delle perdite fiscali ai soci*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 24, pag. 3188;
- *Trasformazione di società di capitali in società di persone: ancora sulle perdite anteriori all'operazione*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, pag. 1397;

SORIGNANI, PIER ROBERTO

- *Riflessioni minime sull'imputazione dei redditi delle società di persone*, in *Corr. Trib.*, 2002, fasc. 45, pag. 4093 (con ROCCHI, A.);
- *Il riporto delle perdite per la società risultante dalla fusione*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, vol. LVIII, I, pag. 373;

SPOTO, ANTONINO

- *Revisione della clausola antielusione (art. 10 della L. n. 408/1990). Si devono applicare le sanzioni?*, in *Il Fisco*, 1997, fasc. 23, pag. 1965;
- *Prime osservazioni in materia di trasparenza fiscale delle società di capitali*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2003, I, pag. 685 (con FANTOZZI A.);

STAFFIERI, FRANCESCA

- *"Manovra correttiva" e riporto delle perdite fiscali*, in *Boll. Trib.*, 2011, fasc. 18, pag. 1366 (con ALBANO G.);

STALS, K.P.E.

- *The Tax Treatment of Corporate Losses: A Comparative Study*, in *Intertax*, 2012, vol. 40, fasc. 4, pag. 232 (con D.R. POST);

STEVANATO, DARIO

- *Prime riflessioni sull'attribuzione alle società beneficiarie delle "posizioni" fiscali della società scissa*, in *Il Fisco*, 1993, fasc. 10, pag. 3105;
- *Il mancato riporto dell'eccedenza a credito non richiesta a rimborso: un'occasione mancata per l'esercizio dell'autotutela*, in *Riv. Dir. Trib.*, 1995, II, pag. 317;
- *Elusione e sanzioni amministrative: spunti per una discussione*, in *Corr. Trib.*, 1997, fasc. 27, pag. 1963;
- *Riorganizzazione delle attività produttive e rilevanza delle plusvalenze iscritte*, in *Rass. Trib.*, 1998, fasc. 6, pag. 1524;
- *Riporto delle perdite ed elusione tributaria*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2000, I, pag. 1133;
- *Il riporto delle perdite e le relative tecniche di "ottimizzazione" nell'ambito del gruppo: leciti strumenti di pianificazione od espedienti elusivi?* in AA.VV., *La fiscalità delle operazioni straordinarie d'impresa*, a cura di R. Lupi e D. Stevanato, Milano, 2002, pag. 633;
- *Il consolidato fiscale nella delega per la riforma tributaria: profili problematici e prospettive di attuazione*, in *Rass. Trib.*, 2002, fasc. 4, pag. 1187;

- *La fusione tra società del gruppo elude il divieto di compensazione intersoggettiva delle perdite?*, in *Corr. Trib.*, 2002, fasc. 18, pag. 1641;
- *La debolezza concettuale del limite del patrimonio netto*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2003, pag. 264;
- *Il riporto delle perdite per il concordato di massa e la dichiarazione integrativa*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 10, pag. 765;
- *Il riporto delle perdite per il condono tombale e la definizione delle liti*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 11, pag. 856;
- *Il caso dei soggetti esenti nella definizione automatica dei periodi chiusi in perdita*, in *Corr. Trib.*, 2003, fasc. 21, pag. 1726;
- *Dubbi infondati in tema di disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite in caso di fusione*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, fasc. 5, pag. 647 (con BARBIERI L.);
- *Riflessioni controcorrente in tema di indeducibilità dei costi in presenza di proventi esenti o esclusi*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2005, fasc. 12, pag. 1659;
- *Riporto delle perdite nella trasformazione «regressiva»*, in *Corr. Trib.*, 2005, fasc. 24, pag. 1927;
- *Legittimo risparmio d'imposta ed elusione tributaria: la difficile conquista di un confine*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 1, pag. 109;
- *La scissione della consolidante e la sorte delle perdite prodotte durante la tassazione di gruppo*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 2, pag. 265;
- *Prime riflessioni sulle nuove norme in materia di inutilizzabilità delle perdite in presenza di esenzioni del reddito e dell'utile*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 4, pag. 545;
- *Gli incroci pericolosi tra operazioni straordinarie e tassazione di gruppo, con riguardo al riporto delle perdite del consolidato*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2007, fasc. 12, pag. 1548;
- *Il riporto delle perdite di "start up" tra referenti "soggettivi" e inerenza alla (nuova) "attività"*, in *Dial. Trib.*, 2008, fasc. 6, pag. 135;
- *Lease back infragruppo e "paradosso di elusività senza vantaggio fiscale"*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 24, pag. 1923 (con LUPI R.);
- *Tassazione di gruppo e capacità economiche individuali: fase dell'accertamento e riflessi processuali*, in *Dial. Trib.*, 2010, fasc. 1, pag. 50;
- *Utilizzo in dichiarazione di una perdita inesistente tra errori materiali e vizi di volontà*, in *Dial. Trib.*, 2012, fasc. 3, pag. 253;

STIZZA, PAOLO

- *La rilevanza delle perdite nel diritto tributario. Contributo allo studio*, Padova, 2011;

T

TABELLINI, PAOLO MARIA

- *L'imposta sul reddito delle persone giuridiche*, Milano, 1977;
- *Gruppi di società nel diritto tributario*, in *Dig. Sc. Priv.*, Sez. Comm., Torino, 1991, vol. VI, pag. 440;

TABET, GIULIANO

- *Utile civilistico e reddito d'impresa*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, pag. 43 (con MINERVINI V.);

TACCHIA, KATIA

- *Circolare n. 9/E del 9 marzo 2010. Fusioni e scissioni tra società consolidate. Riporto delle perdite fiscali*, in *Il Fisco*, 2010, fasc. 30, pag. 4786;

TESAURO, FRANCESCO

- *Profili sistematici del processo tributario*, Padova, 1980;
- *Riporto delle perdite e la incostituzionalità della sua esclusione dall'imponibile dell'Ilor*, in *Boll. Trib.*, 1988, fasc. 1, 1988, pag. 5;
- *Giudicato tributario, questioni pregiudiziali e imposte periodiche*, in *Boll. Trib.*, 2006, fasc. 10, pag. 1175;
- *Istituzioni di diritto tributario. Parte Generale*, Torino, 208;

TINELLI, GIUSEPPE

- *Il principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa*, in *Boll. Trib.*, 1980, pag. 1545;
- *Esenzione tributaria e domanda di definizione automatica dell'imponibile*, in *Boll. Trib.*, 1983, fasc. 3, pag. 251;
- *Il reddito d'impresa*, Milano, 1991;
- *Istituzioni di diritto tributario*, Padova 2007, ed. II;
- *Il «bilancio» consolidato fiscale nazionale nella disciplina dell'Ires*, in AA.VV., *La nuova imposta sul reddito delle società. Atti del Convegno di Camerino del 5 dicembre 2003*, Napoli, 2006, pag. 15;
- *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2010;

TOMASSINI, ANTONIO

- *La pretesa esclusività del consolidato come strumento di compensazione di redditi e perdite nel gruppo*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2009, fasc. 5, pag. 561;
- *Ispezioni e accertamenti nel consolidato nazionale, intrecci pericolosi*, in *Dial. Trib.*, 2010, fasc. 1, pag. 45;

TOMBOLESI, ROBERTO

- *Deducibili le perdite eccedenti la quota dell'accomandante in caso di finanziamenti a fondo perduto*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 24, pag. 1985;

TOSI, LORIS

- *Il requisito di effettività*, in AA.VV., *La capacità contributiva*, a cura di F. Moschetti, Padova, 1993, pag. 101;
- *La nozione di reddito*, in *Imposta sul reddito delle persone fisiche. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauro, Torino, 1994, tomo I, pag. 3;

TREMONTI, GIULIO

- *In tema di riporto delle perdite fiscali e di imposizione*, in *Riv. Dir. Fin. Sc. Fin.*, 1977, vol. XXXVI, anno XXXVI, II, pag. 174;
- *Imposizione e definitività nel diritto tributario*, Milano, 1977;
- voce *Obbligazioni (dir. trib.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIX, Milano, 1979;
- *Gruppi di società: i vincoli e le architetture fiscali*, in *La fiscalità industriale. Strategie fiscali e gruppi di società in Italia*, a cura di G. Tremonti, Bologna, 1988, pag. 17;

TRENTI, UMBERTO

- *Sulla legittimità costituzionale del divieto di deducibilità delle perdite pregresse ai fini Ilor*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, vol. LVIII, II, pag. 66;

TRETTEL, STEFANO

- *I possibili scenari della compensazione delle perdite nel consolidato*, in *Corr. Trib.*, 2010, fasc. 46, pag. 3819;
- *Criticità su perdite pregresse e rettifiche di consolidamento nel quadro GN del Mod. UNICO*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 21, pag. 1729;
- *Lo scomputo delle perdite in ipotesi di accertamento a carico della «fiscal unit»*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 34, pag. 2829;

TREVISANI, ANDREA

- *L'imputazione del reddito per trasparenza nelle s.r.l. a ristretta base sociale*, in *Corr. Trib.*, 2005, fasc. 16, pag. 1241;

TROMBELLA, LUIGI

- *Giudicato tributario e imposte periodiche*, in *Dir. Prat. Trib.*, 2003, I, pag. 1101;

TUNDO, FRANCESCO

- *Il «merger leveraged buy out» tra valide ragioni economiche e disposizioni antielusive*, in *Corr. Trib.*, 2011, fasc. 17, pag. 1414;
- *Abuso del diritto rilevabile d'ufficio anche se il comportamento rientra nella specifica norma antielusiva*, in *Corr. Trib.*, 2012, fasc. 31, pag. 2370;

TURIS, PIERFRANCO

- *Dichiarazione integrativa e compensazione di perdite pregresse*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 25, pag. 3963;
- *Ripporto "in avanti" di perdite pregresse e raddoppio dei termini per violazioni penali. Rilevanza della dichiarazione rettificativa ai fini del termine di decadenza*, in *Il Fisco*, 2012, fasc. 29, pag. 4643;

U

UCKMAR, VICTOR

- *Il conflitto fra la vita delle imprese e la tassazione annuale dei loro redditi*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1951, I, pag. 213;
- *«Gruppi» e disciplina fiscale*, in *Atti del Convegno Internazionale di Studi di Venezia del 16, 17 e 18 novembre 1995*, Milano, 1996, vol. III, pag. 2237;

V

VACCA, IVAN

- *La nuova imposta sul reddito delle società: prime osservazioni*, relazione resa nel convegno di studi svoltosi presso l'Università degli Studi di Roma il 6 giugno 2002, pubblicata in *Il Fisco*, 2002, fasc. 39;
- *Abuso del diritto ed elusione fiscale*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2008, fasc., 12, I, pag. 1069;

VALERIO, GIORGIO

- *Atti del 5° Convegno di Studi di Economia e Politica Industriale*, in *Rivista di Politica Economica*, 1951, anno XLI, serie III, fasc. VII, pag. 917;

VANETTI, GESUINO

- *La trasparenza fiscale nelle S.r.l. a ristretta base proprietaria*, in *Il Fisco*, 2004, fasc. 27, 4197;

VANONI, EZIO

- *Osservazioni sul concetto di reddito in finanza*, in *Opere giuridiche*, Milano, 1962, vol. II;

VASAPOLLI GUIDO, VASAPOLLI, ANDREA

- *Novità in tema di riporto delle perdite*, in *Corr. Trib.*, 1997, fasc. 40, pag. 2927;

VISENTINI, BRUNO,

- *A proposito di «bare»*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1987, I, pag. 1029;

VIOTTO, ANTONIO

- *Gli accertamenti “odiosi” e le soluzioni, ancora insoddisfacenti, individuate dalla Cassazione e dall’Agenzia per evitare la doppia imposizione*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2011, fasc. 3, I, pag. 355;

VOZZA, ANGELO

- *La tassazione per trasparenza delle società di capitali nello schema di riforma del Tuir*, in *Il Fisco*, 2003, fasc. 44, pag. 6836;

Z

ZANETTI, ENRICO

- *Titolarità e trasferibilità del diritto al riporto delle perdite delle perdite fiscali*, in *Il Fisco*, 2007, fasc. 36, pag. 1-5302;

ZANNI, MAURIZIO

- *Perdite fiscali. Guida Operativa*, Milano, 2012 (con REBECCA G.);

ZAPPA, GINO

- *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali*, Torino, 1920;
- *Le valutazioni di bilancio*, Milano, 1927;
- *L’economia delle aziende di consumo*, Milano, 1962;

ZENNARO, R

- *Agevolazioni fiscali: I. Tipi agevolativi e problemi procedurali*, in *Dig. Disc. Priv., Sez. Comm.*, Torino, 1987, I, pag. 64;

ZEPELLI, MAURIZIO

- *Fusione tra società di capitali e società di persone e retrodatazione degli effetti fiscali*, in *Corr. Trib.*, 2009, fasc. 16, pag. 1313;

ZIZZO, GIUSEPPE

- *Osservazioni sui limiti alla deducibilità delle perdite in caso di fusione nel diritto tributario degli Stati Uniti*, in *Rass. Trib.*, 1988, I, pag. 317;
- *Fusione e trasformazione di società nel diritto tributario*, in *Dig. Sc. Priv., Sez. Comm.*, 1991, vol. VI, pag. 330;
- *Reddito delle persone giuridiche (Imposta sul)*, in *Dig. Sc. Priv., Sez. Comm.*, Torino, 1996, vol. XII, pag. 217;
- *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in *AA.VV., Giurisprudenza sistematica di diritto tributario. Imposta sul reddito delle persone fisiche*, collana diretta da F. Tesauro, Torino, 1996, pag. 556;
- *Prime considerazioni sulla nuova disciplina antielusione*, in *AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di M. Miccinesi, Padova, 1999, pag. 440;
- *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi*, Milano, 1996;
- *Fusione di società e tassazione di gruppo*, in *Corr. Trib.*, 2004, fasc. 23, pag. 1790;
- *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, in *Corr. Trib.*, 2007, fasc. 24, pag. 1987;
- *Considerazioni sistematiche in tema di utilizzo delle perdite fiscali*, in *Rass. Trib.*, 2008, fasc. 4, I, pag. 929;
- *Forma e sostanza nella disapplicazione delle norme antielusive*, in *Rass. Trib.*, 2011, fasc. 3, pag. 649;

ZOPPINI, ALBERTO

- *Disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e scissione*, in *Rass. Trib.*, 2004, fasc. 4, pag. 639;

ZOPPINI, GIANCARLO

- *Lo strano caso delle procedure di interpello in materia di elusione fiscale», in Riv. Dir. Trib., 2002, I, pag. 1028.*